

STAT

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

# ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.


SESSIONE DEL GIUGNO 1896

ISTITVTO CENTRALE = DI STATISTICA =	
N.° DI CAT.	.....
DIANO.	.....
SCAFF.	1229
DALCH.	.....
N.° D'ORD.	.....
<b>BIBLIOTECA</b>	



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO  
VIA UMBRIA



# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

---

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione di giugno 1896

---

	Pagina
Composizione della Commissione . . . . .	XI
Ordine dei lavori . . . . .	XIII
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore Costa) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione:	
1) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'ap- pello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) durante l'anno 1895. . . . .	XVI
2) Sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movi- mento della litigiosità in base alle cifre raccolte nel vo- lume analitico della statistica civile per l'anno 1894. . . . .	XVII
3) Sui Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1895. . . . .	XIX
4) Sui rapporti dei Procuratori generali intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1895 . . . . .	XX
5) Sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello in- torno ai giudizi di graduazione nell'anno 1895 . . . . .	XXII
6) Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'ap- pello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1895 . . . . .	XXIII
7) Sul movimento della delinquenza nell'anno 1894. . . . .	XXIV
8) Sull'ordinamento della statistica giudiziaria . . . . .	XXVI
9) Sullo stato dei lavori concernenti la compilazione di una statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati	XXVII

PARTE I.

VERBALI DELLE SEDUTE.

**Seduta del 15 giugno 1896.**

	Pagina
Discorso d'inaugurazione del senatore Costa, Ministro di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	1
Comunicazioni della Presidenza:	
Commemorazione del senatore Francesco Auriti . . . . .	3
Discussione intorno alle comunicazioni del Comitato. . . . .	5

**Seduta del 16 giugno 1896.**

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Comitato. .	8
Nomina di una Sotto-Commissione incaricata di compilare un programma dei lavori necessari per dare uno stabile assetto al servizio della statistica giudiziaria . . . . .	9
Osservazioni dei commissari Boccardo e Borgomanero intorno ai fallimenti. . . . .	10
Discussione intorno alla relazione del Direttore generale della Statistica sullo stato dei lavori concernenti lo spoglio delle schede individuali . . . . .	11
Discussione intorno alla relazione del cav. Borgomanero sui Consigli di famiglia e di tutela . . . . .	14
Proposte del cav. Borgomanero intorno alle tutele dei minorenni . .	18
Proposta del senatore Boccardo sullo stesso argomento . . . . .	19

**Seduta del 17 giugno 1896.**

Discussione intorno alla relazione del senatore Righi sui rapporti dei Procuratori generali riguardanti le cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1895. . . . .	21
Proposte del senatore Righi intorno al gratuito patrocinio . . . . .	29

**Seduta del 18 giugno 1896.**

Seguito della discussione intorno alla relazione del senatore Righi .	31
Proposta del senatore Canonico intorno al gratuito patrocinio . . .	32
Proposta dei commissari Tondi e Penserini sullo stesso argomento .	33

	Pagina
Discussione sulla relazione del cav. Sandrelli intorno ai risultati della statistica giudiziaria civile e al movimento della litigiosità in base alle cifre raccolte nel volume analitico della <i>Statistica civile</i> dell'anno 1894 . . . . .	33
Proposte del cav. Sandrelli intorno ad alcuni provvedimenti concernenti l'amministrazione della giustizia civile . . . . .	36

**Seduta del 19 giugno 1896.**

Discussione intorno alla relazione dell'on. Rinaldi sui discorsi dei Procuratori generali riguardanti l'amministrazione della giustizia (parte civile) durante l'anno 1895 . . . . .	41
Proposte dell'on. Rinaldi intorno ad alcuni provvedimenti concernenti l'amministrazione della giustizia penale. . . . .	44

**Seduta del 20 giugno 1896.**

Discussione intorno alla relazione del consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello riguardanti i giudizi di graduazione nell'anno 1895 . . . . .	45
Proposta del consigliere Penserini intorno alla statistica dei fallimenti	46
Proposte del consigliere Penserini per rimediare ad alcuni inconvenienti che si verificano nei giudizi di graduazione . . . . .	47
Discussione intorno alla relazione del comm. Tami sullo stato dei lavori concernenti la compilazione di una statistica degli Enti ecclesiastici conservati. . . . .	48

**Seduta del 21 giugno 1896.**

Discussione intorno alla relazione del prof. Lucchini sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali (parte penale) per l'anno 1895. . . . .	50
Proposte del prof. Lucchini intorno ai discorsi inaugurali . . . . .	58

**Seduta del 22 giugno 1896.**

Discussione intorno alla relazione del prof. Lucchini sui mezzi opportuni per provvedere alle esigenze più urgenti per il buon andamento della statistica giudiziaria . . . . .	60
Proposte della Sotto-Commissione intorno all'ordinamento della statistica giudiziaria . . . . .	64
Discussione intorno alla relazione del Direttore generale della Statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1894 . . . . .	68

PARTE II.

RELAZIONI ED ALLEGATI.

Relazioni dei Commissari.

	Pagina
Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente nella sessione del giugno 1896 (Relatore Borgomanero) . . . . .	3-30
I. Composizione della Commissione . . . . .	3
II. Discorsi inaugurali . . . . .	4
III. Tutelle dei minorenni . . . . .	ivi
IV. Stato civile. . . . .	5
V. Fallimenti . . . . .	6
VI. Giudizi di graduazione. . . . .	7
VII. Ricovero per correzione paterna, riformatorii, delinquenza dei minorenni . . . . .	ivi
VIII. Controversie in materia elettorale, politica ed amministrativa . . . . .	ivi
IX. Perizie giudiziarie. . . . .	8
X. Applicazione della legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori ed effetti della mutata circoscrizione delle Preture in seguito alla legge del 30 marzo 1890 . . . . .	9
XI. Statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato . . . . .	ivi
XII. Statistica notarile . . . . .	10
XIII. Giurati . . . . .	13
XIV. Schede per i condannati ammessi all'amnistia concessa con regio decreto 22 aprile 1893 . . . . .	ivi
XV. Casellario giudiziale. . . . .	14
XVI. Schede individuali per raccogliere le notizie sulla liberazione condizionale, sulle grazie e riabilitazioni, sulle estradizioni e sulle autorizzazioni a procedere contro i Sindaci . . . . .	15
XVII. Scheda penale - Registri giornalieri penali . . . . .	16
XVIII. Conclusione . . . . .	29
Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) durante l'anno 1895 (Relatore Rinaldi). . . . .	31-59
Conciliatori . . . . .	31
Preture. . . . .	37
Tribunali e Corti . . . . .	40

	Pagina
Vendite giudiziali . . . . .	41
Legge sui proventi delle Cancellerie, e spese e tasse giudiziarie.	44
Separazioni coniugali. . . . .	45
Correzione paterna. . . . .	48
Procedimento formale e sommario . . . . .	49
Società commerciali . . . . .	50
Riforme della Magistratura . . . . .	ivi
Questioni controverse di diritto . . . . .	51
Conclusione. . . . .	59
Sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità in base alle cifre raccolte nel volume analitico della statistica civile per l'anno 1894 (Relatore Sandrelli) . . . . .	60-137
Conciliatori . . . . .	62
Giudizi di arbitri. . . . .	70
Pretori. . . . .	71
Tribunali. . . . .	82
Corti d'appello . . . . .	98
Corti di cassazione. . . . .	106
Esito degli appelli e dei ricorsi per cassazione . . . . .	110
Gratuito patrocinio. . . . .	113
Durata delle liti . . . . .	116
Litigiosità . . . . .	122
A) Quantità delle liti. . . . .	ivi
B) Qualità delle liti . . . . .	128
Relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello in- torno ai giudizi di graduazione nell'anno 1895 (Relatore Pense- rini) . . . . .	138-177
Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'ap- pello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1895 (Relatore Lucchini) . . . . .	178-200
Relazione sul movimento della delinquenza nel 1894 (Relatore Bodio) . . . . .	201-254
I. Movimento della delinquenza . . . . .	201
II. Delle relazioni fra la criminalità ed i fatti economici . . . . .	216
III. Geografia della delinquenza . . . . .	218
IV. Esito delle istruttorie e dei giudizi . . . . .	220
V. Condanne e pene inflitte. . . . .	227
Prospetti statistici . . . . .	231
<i>Allegato.</i> — Di alcuni fatti economici che possono essere messi in relazione coll'andamento della delinquenza	249
a) Andamento dei principali raccolti agrari . . . . .	ivi
b) Prezzi del frumento, del granturco e del pane nel 1894.	251


	Pagina
c) Emigrazione nel 1895 . . . . .	252
d) Mercedi nel 1894 . . . . .	253
e) Scioperi avvenuti nel 1894 . . . . .	ivi
f) Numero degli spacci di bevande alcoliche . . . . .	254
Relazione sullo stato dei lavori della statistica giudiziaria penale fatta per mezzo delle schede (Relatore Bodio) . . . . .	255-264
Relazione sui Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1895 (Relatore Borgomanero) . . . . .	265-301
Relazione sui rapporti dei Procuratori generali intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1895 (Relat. Righi) . . . . .	302-322
Comunicazioni sullo stato dei lavori concernenti la compilazione di una statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati (Relatore Tami) . . . . .	323-379
Relazione sui mezzi opportuni per provvedere alle esigenze più urgenti per il buon andamento della statistica giudiziaria (Relatore Lucchini) . . . . .	380-390

### Allegati.

I. Circolare concernente le relazioni statistiche annuali dei Procuratori generali. . . . .	391
II. Circolari sui Consigli di famiglia e di tutela:	
Sulla convocazione dei Consigli di famiglia ai termini dell'articolo 237 del Codice civile . . . . .	392
Sulle schede da spedirsi al Pretore dagli Ufficiali di stato civile per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela . . . . .	393
Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale della Statistica, ai Sindaci del Regno, in data 25 novembre 1895, n. 7286-82. . . . .	394
III. Circolare concernente l'osservanza delle disposizioni relative alla tenuta dei registri dello stato civile . . . . .	397
IV. Circolare riguardante i giudizi di graduazione . . . . .	399
V. Circolare con la quale si domandano notizie sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa. . . . .	403
VI. Circolari riguardanti la compilazione di una statistica annuale del notariato:	
Compilazione di una statistica annuale del notariato . . . . .	407
Istruzioni sulla compilazione della statistica notarile . . . . .	410
VII. Circolari riguardanti le ispezioni sul servizio delle schede per la statistica penale. . . . .	414



	Pagina
VIII. Circolari concernenti la compilazione della statistica giudiziaria penale:	
Modificazioni ai registri giornalieri ed annuali in materia penale e istituzione di una scheda nei procedimenti per delitti dei quali sono rimasti ignoti gli autori . . . . .	416
Elenco dei registri giornalieri ed annuali per la statistica giudiziaria penale che dovranno tenersi dal 1° gennaio 1896. . . . .	419
Elenco dei registri giornalieri ed annuali per la statistica giudiziaria penale soppressi dal 1° gennaio 1896 . . . . .	420
Osservazioni sul modo di compilare le schede penali . . . . .	421
Istruzioni sulla compilazione delle schede per la statistica penale, prescritte colle Circolari del Ministro di grazia e giustizia in data del 2 gennaio 1890, n. 1232, e 2 gennaio 1896, n. 1371:	
I. <i>Norme generali</i> . . . . .	424
1. Procedimenti nei quali si debbono compilare le schede. . . . .	ivi
2. Uffici di cancelleria nei quali si debbono compilare le schede. . . . .	425
3. Spedizione e registrazione delle schede . . . . .	426
II. <i>Norme riguardanti la scheda individuale per gl'imputati di delitti.</i> . . . . .	429
1. Tempo in cui debbono essere compilate le schede . . . . .	ivi
2. Intestazione della scheda . . . . .	430
3. Notizie personali . . . . .	433
4. Notizie sui reati e sull'esito dell'istruttoria e del giudizio . . . . .	439
5. Reati che hanno formato oggetto del procedimento. . . . .	440
6. Esito finale del procedimento rispetto all'imputato, distintamente per ciascun reato . . . . .	447
7. Altre notizie . . . . .	454
III. <i>Norme riguardanti la scheda nei procedimenti per delitti dei quali erano ignoti gli autori</i> . . . . .	456
1. Tempo in cui debbono essere compilate le schede . . . . .	ivi
2. Intestazione della scheda . . . . .	ivi
3. Reati che hanno formato oggetto del procedimento. . . . .	457
4. Altre notizie . . . . .	458
Scheda individuale per gli imputati di delitti . . . . .	459
Scheda nei procedimenti per delitti dei quali erano ignoti gli autori . . . . .	463
Prospetto numerico delle ordinanze e sentenze. . . . .	465
IX. Circolare con la quale si chiedono notizie sulla formazione delle liste dei giurati . . . . .	466
X. Circolare concernente l'applicazione dell'indulto concesso col regio decreto del 22 aprile 1893 . . . . .	468
XI. Circolare concernente la distribuzione degli stampati per la statistica penale. . . . .	471



# ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

—  
**Sessione giugno 1896.**  
—

## Componenti la Commissione.

### **PRESIDENTE:**

**Messedaglia Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

### **COMMISSARI:**

**Beltrani-Scalia** Martino, consigliere di Stato, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno;

**Boccardo** Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Bodio** Luigi, direttore generale della statistica;

**Borgomanero** avv. Luigi, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Bosco** avv. Augusto, segretario nella Direzione generale della statistica;

**Canonico** Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma;

\* **Cosenza** Vincenzo, reggente la Procura generale presso la Corte di appello di Messina;

\*\* **Costa** Giuseppe Giacomo, senatore del Regno, già avvocato generale erariale, ora Ministro di grazia e giustizia;

**De' Negri** avv. Carlo, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;

**Ferri** prof. Enrico, deputato al Parlamento;

**Fortis** avv. Alessandro, deputato al Parlamento;

**Inghillieri** Calcedonio, consigliere di Stato, senatore del Regno;

**Lampertico** Fedele, senatore del Regno;

**Lucchini** Luigi, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

\* Il comm. Cosenza, assente da Roma per ragioni d'ufficio, non ha potuto prender parte alle sedute di questa sessione.

\*\* L'on. senatore Costa intervenne come Ministro Guardasigilli per aprire la sessione.

**Nocito** avv. Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

**Penserini** Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Righi** avv. Augusto, senatore del Regno;

**Rinaldi** avv. Antonio, deputato al Parlamento;

**Sandrelli** Carlo, sostituto avvocato generale erariale;

**Tami** avv. Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

**Tondi** Nicola, deputato al Parlamento, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma.

**SECRETARI:**

**Aschieri** Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

**Satta** Giuseppe, vice-segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

## ORDINE DEI LAVORI.

---

1° Comunicazioni del Comitato. — Servizio delle schede individuali per gli imputati di delitti durante l'anno 1895 (BORGOMANERO).

2° Relazione sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'andamento del servizio dei Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1895 (BORGOMANERO).

3° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) durante l'anno 1895 (RINALDI).

4° Relazione sui rapporti dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili durante l'anno 1895 (RIGHI).

5° Relazione sui rapporti dei Capi delle Corti di appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento nell'anno 1895 (PENSERINI).

6° Relazione intorno alla statistica giudiziaria civile e al movimento della litigiosità nell'anno 1894 (SANDRELLI).

7° Relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1895 (PENSERINI).

8° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1895 (LUCCHINI).

9° Relazione intorno alla statistica giudiziaria penale e al movimento della delinquenza nell'anno 1894 (BODIO).

10° Relazione sulle verifiche ai registri dello stato civile per l'anno 1895 (BORGOMANERO).

11° Comunicazioni sullo stato dei lavori concernenti la compilazione di una statistica degli Enti ecclesiastici conservati (TAM).

---



Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSEDAGLIA**) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore **COSRA**) sui lavori e sulle proposte della Commissione.

---

ECCELLENZA,

Ho l'onore di presentare a V. E. i verbali della Commissione per la statistica giudiziaria per la sessione di giugno di quest'anno.

In materia civile la Commissione, oltre all'esaminare i discorsi inaugurali dei Procuratori generali, tornò ad occuparsi dell'istituto della tutela, del gratuito patrocinio, dei giudizi di graduazione. Inoltre prese in esame l'ultima statistica civile e commerciale del 1894, traendone argomento per riconoscere il movimento della litigiosità negli ultimi venti anni e per toccare dei principali punti riguardanti l'amministrazione della giustizia civile e commerciale.

Rispetto alle materie penali, furono riassunti i discorsi inaugurali dei Capi del Pubblico Ministero e vennero considerate le condizioni della delinquenza nell'anno 1894.

La Commissione ebbe pure ad occuparsi, per invito di V. E., del riordinamento della statistica giudiziaria e notarile. Infine la Commissione rivolse la sua attenzione alla statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati, che fu iniziata da alcuni anni e, come è noto a V. E., incontrò molteplici difficoltà nella sua attuazione.

Di altri temi, quali le procedure di fallimento e la tenuta dei registri dello stato civile, si credette opportuno rinviare la discussione, per dar tempo ai Commissari di approfondirne lo studio e raccogliere maggiori notizie.

Mi permetto di mettere in evidenza i punti più salienti delle relazioni presentate e delle discussioni, e riferirò le deliberazioni prese, alle quali la Commissione spera che l'E. V. vorrà dare la sua approvazione.

**1. — Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) durante l'anno 1895.**

I Procuratori generali lamentano anche quest'anno il numero grande delle conciliazioni non riuscite e mettono in luce le difficoltà che si oppongono alla scelta di persone, le quali offrano tali garanzie di onestà pubblica e privata e di capacità, da poter rivestire degnamente l'ufficio di giudice conciliatore.

Scarsa applicazione continuò ad avere la disposizione dell'articolo 417 del Codice di procedura civile, per la quale il Pretore deve tentare di mettere d'accordo per un'amichevole conciliazione le parti che ricorrono al suo ministero.

Un altro argomento sul quale convergono tutti i Procuratori generali, riguarda la necessità di riformare il procedimento civile. Si tratta di una riforma che nella Francia, nel Belgio e specialmente in Austria è al presente oggetto di accurate ricerche e di disegni di legge.

Occorre che anche presso di noi gli studi già avviati su questo argomento mettano capo a conclusioni pratiche ed a proposte legislative.

Le vendite giudiziarie seguitano ad essere in aumento, effetto di non liete condizioni economiche. È ormai evidente la necessità di modificare la procedura d'espropriazione, giacchè le disposizioni attualmente in vigore non soltanto sono causa di gravi ritardi per le molte formalità richieste, ma danno occasione a spese giudiziali eccessive.

L'istituto della correzione paterna ha richiamato particolarmente l'attenzione del Relatore, il quale non poté dissimulare un sentimento di sconforto al vedere come vadano peggiorando le condizioni dell'educazione dei minorenni, e come si manifestino più diffuse e precoci le tendenze al vizio e alla delinquenza. Il relatore insiste perchè si chiedano particolareggiate



notizie su questo argomento della correzione paterna. Importa non solo conoscere il numero e le condizioni personali dei minorenni ricoverati, ma anche aver notizia delle persone ad istanza delle quali viene ordinato il ricovero. Così soltanto si potrà studiare quali riforme siano da proporre all'istituto della correzione paterna, affinchè possa raggiungere l'intento di emendare l'infanzia.

Il Relatore, onorevole Rinaldi, ha da ultimo accennato al modo in cui i Procuratori generali hanno adempito all'invito loro fatto con la Circolare del 17 novembre 1895, di riferire sui punti più controversi di diritto che ebbero a risolvere durante l'anno le Magistrature del distretto.

Dovette però notare come non tutti i Procuratori generali credettero di corrispondere all'invito e come alcuni lo fecero in modo incompleto e confuso.

Come conclusione delle osservazioni da lui fatte, il Relatore ha proposto e la Commissione ha approvato :

1° di richiamare l'attenzione di V. E. sulla necessità di comunicare alla Commissione le relazioni annue sullo stato degli uffici di conciliazione e sui provvedimenti dati per il buon andamento di essi, prescritte con la Circolare del 1° agosto 1895 e di riprendere gli studi per le riforme da introdurre nel procedimento formale e sommario;

2° di far voti affinchè V. E. voglia invitare i Primi Presidenti delle Corti d'appello a riferire annualmente, con rapporti da comunicarsi alla Commissione, sul modo in cui viene applicato l'articolo 222 del Codice civile, riguardante la correzione paterna.

## **2. — Sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità in base alle cifre raccolte nel volume analitico della statistica civile per l'anno 1894.**

Il Commissario Sandrelli ha preso in esame, in un'ampia e particolareggiata relazione, i dati contenuti nel volume della

*Statistica giudiziaria civile*, mettendo a confronto le notizie dell'ultimo anno con quelle degli anni precedenti.

Il Relatore si è specialmente fermato a considerare la frequenza delle liti ed ha rilevato che crebbero soprattutto le controversie per contratti di locazione o di mutuo e quelle per ripetizione di crediti civili o commerciali. Ciò dimostra, a suo parere, un certo disagio economico, reso ancor più manifesto dal lento, ma costante aumento delle procedure di fallimento, dei giudizi di vendita di beni dei minori, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Quanto alla distribuzione delle liti fra le diverse regioni, il Relatore ha avvertito che la tendenza alla litigiosità apparisce maggiore nelle provincie meridionali ed insulari in confronto delle provincie dell'Italia settentrionale e media. In queste provincie si fa minor uso dell'azione giudiziaria, a cui si ricorre soltanto quando si tratta di contestazioni di merito e di una certa gravità.

Il Relatore ha conchiuso questa parte del suo discorso esprimendo il voto che i procedimenti contenziosi divengano sempre più rari coll'affermarsi delle civili tendenze alla conciliazione ed all'arbitrato.

Egli si è poi intrattenuto a parlare intorno ai lavori compiuti durante l'anno 1894 dalle singole Autorità giudiziarie, al gratuito patrocinio, alle separazioni personali dei coniugi, ed ha fatto da ultimo alcune proposte, che ottennero il voto della Commissione e che sono le seguenti:

1° Che la statistica, oltre far conoscere il numero delle sentenze di arbitri rese esecutorie dai Pretori, indichi gli oggetti controversi e le questioni risolte da ciascuna decisione;

2° Che sia meglio disciplinato il patrocinio delle cause civili innanzi alle Preture, in modo da tutelare più efficacemente gl'interessi delle Parti e da togliere un pericoloso elemento di ostilità alla conciliazione delle liti;

3° Che anche intorno alle cause matrimoniali, alle separazioni di coniugi e all'esercizio della patria potestà sia pre-

sentata ogni anno alla Commissione una relazione speciale in base ai risultati statistici ed ai rapporti dei Procuratori generali.

### 3. — Sui Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1895.

Il Relatore ha notato che nel 1895 non continuò quel miglioramento che si riscontrava da qualche tempo in questa parte dell'amministrazione della giustizia. Sia nella costituzione delle tutele, sia nella convocazione dei Consigli parve rallentarsi quello zelo che ci eravamo compiaciuti di notare da vari anni.

Perdurano tuttora gli inconvenienti lamentati altre volte. Gli Ufficiali dello stato civile non sempre e dappertutto si sono mostrati diligenti nell'adempire alle disposizioni della legge e alle istruzioni ministeriali. Essi hanno omesso o ritardato, non di rado, di dar notizia alle Autorità giudiziarie di quei fatti che richiedono la costituzione delle tutele o la convocazione dei Consigli.

I tutori limitano di regola le loro cure agl'interessi esclusivamente patrimoniali dei minorenni, e non sempre si danno pensiero di presentare gli stati annuali della loro amministrazione.

I membri dei Consigli pupillari cercano soventi di esimersi dall'intervenire alle adunanze e giustificano la loro assenza col dire che per la esiguità o per la mancanza del patrimonio, non vi è bisogno di riunirsi e non è il caso di prendere provvedimenti.

Per molte tutele si trascura di redigere l'inventario dei beni spettanti ai minorenni, e ciò è tanto più deplorabile se si consideri che il più delle volte si esonera il tutore dall'obbligo di prestare cauzione.

Infine taluni Pretori non adempiono con la diligenza necessaria all'obbligo che loro impone la legge, di provvedere alla costituzione delle tutele per i minorenni poveri ed alla convocazione dei Consigli.

Si deve pertanto concludere che le cure poste dalla Commissione e dal Ministero di grazia e giustizia per migliorare il servizio delle tutele non hanno ancora interamente raggiunto il fine a cui miravano.

Bisogna insistere perchè le disposizioni prese siano attuate con maggior energia; ed il Relatore ha proposto varie deliberazioni che furono approvate dalla Commissione e delle quali sottometto a V. E. le principali:

1° che si renda più efficace l'azione dei Pretori nella costituzione delle tutele per i minorenni poveri;

2° che i Procuratori del Re esercitino un'attenta e continua vigilanza sul servizio delle tutele;

3° che le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere ottemperino a quanto è loro prescritto per la tutela dei minorenni orfani abbandonati o dimessi dagli ospizi;

4° che siano fatte osservare rigorosamente le disposizioni di legge circa la formazione degl'inventari, la prestazione della cauzione, i rendiconti annuali, il resoconto finale dell'amministrazione pupillare e l'omologazione delle deliberazioni nei casi voluti dalla legge;

5° che siano eseguite, presentandosene l'occasione, ispezioni dei registri delle tutele.

#### **4. — Sui rapporti dei Procuratori generali intorno alle cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1895.**

Il Relatore senatore Righi ha osservato che anche nell'anno 1895 l'opera delle Commissioni incaricate di esaminare le domande per la gratuita assistenza legale è generalmente lodata dai Capi del Pubblico Ministero.

Questi hanno invece parole di biasimo per la poca regolarità con cui procede la difesa del povero, specialmente per il maggior tempo impiegato nella trattazione delle cause a gratuito patrocinio in confronto delle cause ordinarie.

Vari sono i mezzi suggeriti dai Procuratori generali per migliorare quest'istituto, quali il ripristinamento dell'antico ufficio dell'Avvocatura dei poveri; l'attribuzione della difesa gratuita del Pubblico Ministero; l'istituzione di un tirocinio gratuito per i giovani avvocati, affidando loro la difesa dei poveri nelle cause civili e penali, col compenso di poter essere poi ammessi alle cariche giudiziarie, la diminuzione delle spese per i documenti da presentare insieme alla domanda di ammissione.

Però rispetto a questi diversi provvedimenti, come si possono addurre ragioni in favore, così si possono muovere obiezioni; ed il Relatore non ritenne di dover presentare speciali proposte, ma trovò più opportuno di rinnovare quelle fatte dal senatore Boccardo nella sessione di luglio 1895. E la Commissione, dopo matura discussione, deliberò appunto in questo senso, pregando V. E. di giudicare se convenga:

1° accertare le cagioni dei ritardi nella definizione dei giudizi a gratuito patrocinio, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che si oppongono al loro sollecito corso;

2° raccomandare ai Procuratori generali di vigilare sul modo in cui sono trattate le cause a patrocinio gratuito (articolo 23 del R. D. 6 dicembre 1865);

3° raccomandare all'Autorità giudiziaria, sentiti il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e quello di disciplina dei Procuratori, l'istituzione di un albo, nel quale s'abbiano a scegliere con determinato ordine i patrocinatori officiosi;

4° pregare il Ministero delle finanze di provvedere che le Intendenze di finanza e gli Agenti delle imposte dirette e del catasto s'assicurino dello stato economico delle persone ammesse al gratuito patrocinio, secondo le norme prescritte dalla legge;

5° prendere in esame le proposte presentate dai Procuratori generali in seguito alla Circolare del 1° febbraio 1894, e in attesa di futuri provvedimenti legislativi, vedere quali di-

sposizioni amministrative possano prendersi per migliorare il servizio del gratuito patrocinio.

**5. — Sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1895.**

Il Relatore consigliere Penserini ha fatto un'analisi accurata dei rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1895. Egli ne ha tratta la conclusione che, se i ritardi nella definizione di questi giudizi sono il più delle volte da attribuire alle Parti, tuttavia in parecchi Tribunali non si è adoperata la necessaria diligenza specialmente riguardo alla trascrizione delle sentenze di vendita, alla formazione e al deposito degli stati di graduazione. Si può pure ritenere che gl'indugi nella consegna degli atti al giudice delegato debbano ascriversi spesso a negligenza dei funzionari di cancelleria e che si accordino con soverchia facilità lunghi e ripetuti differimenti.

È quindi necessaria anche per l'avvenire un'assidua vigilanza, se si vuole vincere la trascuratezza del personale di cancelleria, la quale si manifesta pure nel modo inesatto con cui sono compilati i prospetti statistici.

Il Relatore ha proposto e la Commissione ha deliberato di richiamare l'attenzione di V. E. sui difetti e gl'inconvenienti che si oppongono al corso regolare dei giudizi di graduazione e cioè :

1° sulla negligenza con cui sono compilati gli stati nominativi;

2° sui ritardi nelle trascrizioni delle sentenze di vendita;

3° sui ritardi con cui i giudici delegati redigono e depositano lo stato di graduazione;

4° sui lunghi differimenti delle cause portate all'udienza per l'omologazione.

**6. — Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) durante l'anno 1895.**

Nel riferire sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale, il professore Lucchini ha incominciato dall'osservare come in queste relazioni annuali non si sia ancora raggiunta quell'armonia e quell'unità d'intenti che si desidererebbe.

Molti Capi d'ufficio persistono ad affidare l'incarico di pronunciare i discorsi ai loro sostituti e non tutti i Procuratori generali si sono ancora convinti dell'importanza di questi rendiconti che dovrebbero essere campi fecondi di ricerche e di studii, attestare dell'opera vigilante del Pubblico Ministero, far conoscere in qual modo la giustizia viene amministrata nelle varie giurisdizioni.

Per ciò che riguarda le condizioni della criminalità, il Relatore ha creduto di poter desumere dall'esame dei discorsi che esse nel 1895 sono in complesso migliorate e che solo per eccezione in alcune provincie andarono peggiorando.

Molti Procuratori generali hanno rivolta la loro attenzione ai due istituti dell'appello e della giuria.

Quanto al primo, sono concordi nel deplorare l'abuso che si fa di questo mezzo d'impugnazione delle sentenze e le troppo facili e frequenti riforme. Varie sono le opinioni intorno ai rimedi da adottare: alcuni Magistrati propugnano senz'altro l'abolizione dell'istituto dell'appello; ma i più lo vorrebbero riformato. Mentre però c'è chi vorrebbe togliere al giudice d'appello la facoltà di modificare la pena precedentemente inflitta entro i termini legali, altri invece vorrebbe accordare al nuovo giudice il potere d'aumentarla, quando la prima non risultasse abbastanza severa.

Per ciò che riguarda i giurati, negli anni passati parecchi Procuratori generali si professarono fautori e alcuni fautori

ardenti dell'istituzione. Quest'anno all'incontro si odono numerose e vibrante le voci contrarie, e timide e remissive si fanno sentire le favorevoli.

Molti Capi del Pubblico Ministero deplorano i difetti della giuria, e specialmente il modo in cui sono compilate le liste, il diritto di ricusa, l'uso invalso di votare con schede bianche, le facili comunicazioni dei giurati col pubblico e con le parti interessate; ed invocano riforme le quali rendano la giuria espressione libera e indipendente del giudizio popolare.

Pochi oratori si sono intrattenuti sulla delinquenza delle donne e dei minorenni, sulla recidiva e sugl'insuccessi istruttori, quantunque si tratti di argomenti sui quali era stata richiamata la loro attenzione dal Ministero e che presentano un vivo interesse.

Il prof. Lucchini non ha creduto di presentare proposte di nuove indagini e si è limitato a far voti che V. E. voglia definitivamente provvedere che le relazioni inaugurali prescritte dall'ordinamento giudiziario:

- a) siano estese dal Capo dell'ufficio;
- b) rispondano al duplice fine così di esporre i principali dati statistici sull'amministrazione della giustizia civile e penale, come di far conoscere l'opera del Pubblico Ministero nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) contengano i dati e gli schiarimenti richiesti dal Ministro Guardasigilli su temi e quesiti speciali.

#### 7. — Sul movimento della delinquenza nell'anno 1894.

Il Direttore generale della Statistica ha illustrati, secondo il consueto, i dati contenuti nel volume della Statistica giudiziaria penale dell'anno 1894.

Ha dapprima esposto per grandi tratti le condizioni della delinquenza, concludendo, dal confronto fra le cifre dell'ultimo anno e quelle degli anni precedenti, come avvenga piuttosto una trasformazione che una diminuzione della delin-



quenza. Mentre talune specie di reati, come gli omicidii, sono in diminuzione, altre tendono a divenire più frequenti, come le truffe e i reati contro il commercio, i reati contro il buon costume, le violenze all'Autorità. Maggiori variazioni si riscontrano, da un anno all'altro, nei furti, per effetto dei mutamenti nelle condizioni economiche.

Rispetto a queste influenze, il Direttore della Statistica ha presentato anche quest'anno alcune notizie su quei fatti sociali che possono avere maggiore attinenza con la criminalità, come l'emigrazione, gli scioperi, le vicende dei principali raccolti, ecc. Così gli studiosi hanno dinanzi a sè gli elementi per indagare i rapporti che possono esistere fra quei fenomeni e la maggiore o minore intensità della delinquenza.

In queste deduzioni bisogna però usare la massima prudenza, a cagione della molteplicità dei fattori che s'intrecciano gli uni cogli altri, si elidono a vicenda e non agiscono talvolta che dopo un lungo periodo di tempo.

Il comm. Bodio ha inoltre esaminato l'opera dell'Autorità giudiziaria. Ha messo in rilievo come per un terzo circa dei reati il processo si arresta perchè non sono scoperti gli autori o perchè non si poterono raccogliere sufficienti indizi di reità rispetto agli imputati. Ha dimostrato come per 40 su 100 imputati giudicati, il giudizio si chiuse con sentenza di proscioglimento e per 60 su 100 con la condanna, e come la proporzione degl'imputati prosciolti sia venuta crescendo negli ultimi anni, essendo salita da 30 nel periodo 1885-89, a 40 nell'anno 1894. Il che è principalmente dovuto all'essere divenuti più frequenti, sotto l'impero del nuovo Codice penale, i casi di remissione dalla querela per reati perseguibili su istanza della Parte lesa.

Il volume della statistica penale del 1894 non contiene le notizie riguardanti i minorenni, i recidivi e le qualità personali degl'imputati. Queste notizie, ricavate dallo spoglio di una scheda individuale per ogni imputato di delitti, saranno prossimamente pubblicate non solo per il 1894, ma anche per

i quattro anni precedenti 1890, 1891, 1892 e 1893, integrandosi così le statistiche pubblicate dopo il 1890.

Nella prossima sessione della Commissione il Direttore generale della statistica riferirà intorno a questi diversi argomenti della recidiva, della delinquenza dei minorenni e delle qualità personali degl'imputati.

#### 8. — **Sull'ordinamento della statistica giudiziaria.**

V. E., inaugurando i lavori della Commissione, espresse il desiderio di provvedere stabilmente al servizio della statistica giudiziaria ed invitò la Commissione stessa a presentarle quelle proposte che stimasse maggiormente utili ad un tal fine.

L'incarico degli studi fu affidato ad una Sotto-Commissione, in nome della quale il prof. Lucchini formulò alcuni voti che la Commissione spera di veder accolti da V. E.

Esaminata dapprima la questione sotto l'aspetto finanziario, risultò che mentre la statistica giudiziaria prende un quarto circa della spesa totale della Direzione generale di statistica, il concorso dato finora dal Ministero della giustizia per questo servizio è troppo scarso. Per ciò si fa preghiera a V. E. di aumentare il contributo in danaro iscritto nel bilancio del Ministero della giustizia per la statistica giudiziaria ed il numero dei funzionari di cancelleria applicati all'ufficio statistico.

Per quanto riguarda l'ordinamento del servizio e i mezzi atti ad assicurare che esso funzioni nel miglior modo, la Commissione, richiamando e coordinando varie deliberazioni da essa prese altre volte, fece una serie di proposte sulle proprie attribuzioni e su quelle del Comitato, sulla vigilanza del servizio statistico da esercitarsi dai Capi degli Uffici giudiziari, che ne debbono rispondere come di una parte essenziale delle loro attribuzioni, sulle misure disciplinari da prendersi rispetto ai funzionari incaricati dei lavori statistici presso le varie Au-

torità giudiziarie e sulle ispezioni straordinarie da eseguire presso quegli Uffici nei quali si siano rilevate maggiori irregolarità nel servizio statistico.

**9. — Sullo stato dei lavori concernenti la compilazione di una statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati.**

Come è noto a V. E., fu iniziata da parecchi anni una statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati. Questa statistica doveva compilarli per mezzo di bollettini per ciascun Ente e secondo le norme prescritte con la Circolare del 1° settembre 1892.

Il comm. Tami ha reso conto del lavoro compiuto e di quello che rimane da fare.

Dall'esame dei dati raccolti e dalle dichiarazioni degli Economi generali, egli ha dovuto convincersi che i risultati di quest'indagine devono essere accolti con molte riserve. D'altro canto, il Relatore crede che sarebbe inutile insistere per avere schiarimenti e rettificazioni, perchè gl'investiti degli Enti oppongono non di rado un reciso rifiuto a dare le notizie richieste, temendo che, sotto l'apparenza di un lavoro statistico, si celi uno scopo fiscale, quello di aggravare la proprietà ecclesiastica. Inoltre i dati si riferiscono al 1891 e non si ha modo di averli più recenti.

Il Relatore, per dimostrare la poca attendibilità delle notizie, ha istituito, limitatamente alle parrocchie, un parallelo fra i dati forniti dagli Economi generali e quelli raccolti dalla Direzione generale del Fondo per il culto per l'assegnazione di un aumento di congrua ai Parroci, ed ha messe in rilievo le differenze che risultano dalle due statistiche. Un saggio di tale confronto, pubblicato in allegato alla relazione, per le provincie di Livorno e di Mantova, ha convinto il Relatore della poca utilità di condurre insieme le due statistiche, le quali presentano risultati così disparati.

Egli è d'avviso che giovi attendere la pubblicazione dei

dati raccolti per le parrocchie dalla Direzione del Fondo per il culto per decidere se convenga pubblicare per intero i dati raccolti dagli Economati, ovvero (il che al Relatore parrebbe più conveniente) abbandonare quelli riguardanti le parrocchie e limitarsi a riunire i dati degli altri Enti conservati, ossia i Vescovati, i Capitoli Cattedrali, i Seminari, le Fabbricerie, le Cappellanie curate, Coadiutorie, ecc.

La Commissione ha approvate le conclusioni del Relatore.

Tali sono, onorevole signor Ministro, le deliberazioni prese dalla Commissione che ho l'onore di presiedere.

Gradisca V. E. l'assicurazione della mia profonda stima e rispettosa osservanza.

Roma, 15 dicembre 1896.

*Il Presidente della Commissione*

**Sen. A. MESSE DAGLIA.**

---

PARTE I.

---

VERBALI DELLE SEDUTE

---



## Seduta del 15 giugno 1896.

**Presidenza di S. E. Il Ministro Guardasigilli, senatore COSTA.**

Sono presenti i commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Canonico, De' Negri, Fortis, Lampertico, Lucchini, Messedaglia, Nocito, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, Tondi ed i segretari Aschieri e Satta.

La seduta è aperta alle ore 10.

**COSTA, Ministro Guardasigilli.** A voi non parrà strano se io vi dichiaro che inauguro con senso di dispiacere i vostri lavori, perchè non posso dimenticare di essere stato tra voi e non mi è ora concesso, per le cure del nuovo ufficio, di prendere parte alle vostre discussioni.

Però questo rammarico nulla toglie all'affetto col quale vi do il benvenuto, assicurandovi che dal canto mio continuerò a cooperare pel buon esito dei vostri lavori.

Gli studi sperimentali hanno ora una speciale importanza e servono di base alle indagini sui fenomeni della vita sociale e alla ricerca dei rimedi per curare i mali che la travagliano.

Non voglio esagerare col dire che il nostro paese sia molto al di sotto di altri in siffatti studi, perchè è anzi mio convincimento che per taluni noi precediamo gli altri Stati; ma è certo che noi siamo ancora un popolo giovane, che ha bisogno di studiare, col sussidio delle scienze sperimentali, come funzionino i nostri ordinamenti sociali, allo scopo, se occorre, di migliorarli e, volendo rimanere nel campo della giustizia, per infondere la convinzione che essa è regolarmente amministrata.

Fra i molti argomenti che possono utilmente occupare le vostre sedute, mi permetto di indicarvene taluni che riguardano istituti che debbono essere riformati perchè più non rispondono ai bisogni della presente società e per i quali i vostri studi saranno di effi-

cace aiuto. Raccomando quindi a voi particolarmente la materia dei fallimenti, dell'esecuzione forzata e delle espropriazioni come temi di alto interesse sociale. Intorno alle attribuzioni della nostra Commissione voi sapete quale è il mio pensiero. Non credo che l'opera vostra debba limitarsi a delle semplici operazioni numeriche, ma dovete portarla in un campo anche più elevato, suggerendo e provocando quei rimedi che i vostri studi avessero dimostrati utili a correggere le imperfezioni e le irregolarità riscontrate nell'amministrazione della giustizia.

È così che l'opera vostra sarà di valido aiuto al Governo ed io accoglierò con piacere le proposte che sarete per farmi. Nel prendere congedo da voi, debbo ripetervi ancora una volta che io seguirò con vivo amore i vostri studi.

MESSEDAGLIA, *presidente della Commissione*. A nome dei colleghi ringrazia S. E. il Ministro delle benevole e cortesi parole.

Assicura che l'opera della Commissione sarà sempre rivolta allo studio delle questioni che più interessano la vita pubblica in relazione all'amministrazione della giustizia, e prenderà in particolare considerazione quelle suggerite da S. E. il Ministro.

Alla Commissione, per l'assenza del senatore Costa, viene a mancare l'opera di uno dei Commissari più attivi ed illuminati, ma è nel sentimento di tutti che esso, nell'alto posto che occupa attualmente, sia ancora l'anima ispiratrice della Commissione.

COSTA, *Ministro Guardasigilli*. Ringrazia la Commissione dei sentimenti professatigli e, dacchè ha la parola, esprime il desiderio che la Commissione voglia portare la sua attenzione anche sopra un altro punto di grande interesse.

Non ignora che molte volte l'opera della Commissione e il servizio della statistica giudiziaria hanno dovuto proporzionarsi ai mezzi piuttosto scarsi che a questo servizio venivano destinati e conosce tutti gli espedienti che si sono dovuti porre in atto per riparare, almeno in parte, al difetto dei fondi necessari per la completa attuazione del programma dei lavori che la Commissione aveva deliberato.

Crede giunto il momento di riparare a questo inconveniente.

La Commissione studi un programma di questi lavori, indichi la spesa strettamente necessaria per darvi esecuzione, ed egli cer-



cherà di provvedere in modo stabile e definitivo. Bisogna porre la statistica giudiziaria sopra una base sicura; bisogna risolutamente entrare nel campo nuovo che è aperto dai nuovi metodi di indagine statistica, che la Commissione ha voluto adottare per lo studio dei fenomeni della delinquenza, e tutti gli sforzi debbono essere diretti specialmente a questo intento, di pubblicare al più presto i risultati dello spoglio delle schede individuali.

**PRESIDENTE.** Ringrazia il Ministro Guardasigilli del suo interessamento per il servizio della statistica giudiziaria e assicura che sarà provveduto secondo i suoi desiderii.

Il Ministro Guardasigilli cede la presidenza al senatore Messedaglia e abbandona l'aula.

### **Presidenza del Senatore MESSE DAGLIA.**

#### **Commemorazione del defunto senatore Auriti.**

**PRESIDENTE.** *Egredi colleghi.* Prima di cominciare i lavori della presente sessione, consentite che io adempia ad un mesto e doveroso ufficio, di tributare poche parole di rimpianto e di reverente affetto alla memoria del collega ed amico che abbiamo non ha guari perduto, il senatore Francesco Auriti.

Era nato a Guardiagrele nella provincia di Chieti il 24 di febbraio 1822; mancò qui in Roma il 3 di aprile del presente anno.

Altri, in più elevato Consesso, e con un'autorità ed efficacia ben maggiore di quella che potrebb'esser la mia, ha già discorso delle eminenti doti di mente e carattere del senatore Auriti, dei suoi grandi meriti e dei servigi da lui resi, tratteggiandone magistralmente la illustre e intemerata figura quale giurista e magistrato, quale patriotta ed uomo politico, e divisandone colle pubbliche le private virtù; nè io, pur volendo, sarei altrimenti in grado che di ripetere.

Ed anche in quest'aula, qualcuno saprebbe dirne ben più degnamente di me, cui ora tocca per semplice dovere di ufficio, fra i colleghi nostriche più l'ebbero in conoscenza e dimestichezza, od anco a propria guida e maestro: — dire della sua vasta dottrina, altresì in discipline che non sono di stretta ragione giuridica, specie le filosofiche

e le matematiche; di quel suo finissimo acume, accoppiato sempre alla più assoluta imparzialità e oggettività d'intelletto e giudizio; di quella coscienziosità ed equanimità, che in lui era il riflesso della più scrupolosa religione che aveva del dovere; di una integerrimità in tutto, a cui non ha mai osato nemmeno di lontano attentare nel più schifiloso ambiente il sospetto. — E quanto buono insieme, semplice e delicato di sentimento e di modi; natura dolcissima e affettuosa in tutte le relazioni del vivere, e nell'esercizio stesso delle più austere funzioni: — una di quelle più fini nature, che portano in sé stesse il perpetuo aculeo dell'ideale: donde pure quel suo contegno in apparenza peritoso, quasi apprensivo, e spesso mediatondo, con un velo di malinconia, e forme della più schietta e non mai disdetta modestia, che pari alla reverenza gli conciliava la simpatia.

Appartenne alla nostra Commissione fino dai primi tempi di essa, e ne tenne un tratto anche la presidenza, facendo poi atto di eccessiva remissività coll'invocare lui stesso un successore, mentre però continuava a rimanerne uno dei più indefessi cooperatori; e staranno a modello fra noi le sue dottissime e molteplici relazioni, al pari di quelle sì splendide e profonde, che egli ebbe a dettare nel suo più alto ufficio di Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione di Roma.

Nessuno in particolare di noi, che ebbimo qui l'onore di essergli colleghi; nessuno che non senta di dover serbare imperitura la ricordanza di Francesco Auriti; ed è col maggior cordoglio, direi quasi con uno strappo dell'animo, che abbiamo veduto scomparire inopinatamente di mezzo a noi quella sua nobile e venerata persona.

BORGOMANERO. Fa presente alla Commissione di aver ricevuta una lettera dal signor comm. Vincenzo Cosenza, Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, colla quale si scusa presso i colleghi, se a motivo del nuovo ufficio non può intervenire alle sedute di questa sessione.

PRESIDENTE. Invita i colleghi ad iniziare i lavori da trattarsi nella presente sessione.

Dà quindi la parola al cav. Borgomanero per le comunicazioni da fare a nome del Comitato permanente.

BORGOMANERO. Legge la sua relazione (1).

PRESIDENTE. È aperta la discussione sulle comunicazioni del Comitato.

RIGHI. La relazione del cav. Borgomanero non poteva dare in modo migliore notizia dell'opera del Comitato, della Direzione generale della statistica e del Ministero della giustizia intorno ai vari temi dei quali ebbe ad occuparsi la Commissione.

In un punto però di questa relazione, ove si parla di provvedimenti presi a carico di due magistrati del Tribunale penale di Spoleto, è espresso il dolore di avere dovuto provocare misure disciplinari contro due magistrati. Comprende e condivide il dispiacere provato dal Comitato, ma egli crede anche che si debba far plauso al Comitato stesso per avere provocato quei provvedimenti, per incoraggiarlo a seguitare per questa via, quante volte se ne presenti l'occasione. Il caso dei giudici di Spoleto è dei più gravi. Non si tratta di errori di omissione commessi il più delle volte da persone che non si rendono esatto conto dell'importanza della statistica, ma si tratta di fatti che dimostrano, a dir poco, la insufficiente coscienza dei doveri d'ufficio per parte di chi intera e salda dovrebbe infonderla agli altri coll'esempio. Egli quindi, senza fare alcuna proposta, desidera che la Commissione accentui la sua disapprovazione per questi fatti deplorevolissimi.

LUCCHINI. Si unisce al collega Righi nell'elogiare la relazione del cav. Borgomanero e nel ritenere che è necessario, per quanto doloroso, di applicare delle misure disciplinari a coloro che mancano ai propri doveri. Egli ricorda di avere già altre volte insistito perchè questi provvedimenti disciplinari siano presi non solo verso i funzionari delle cancellerie e delle segreterie colpevoli di negligenza, ma anche e principalmente verso i magistrati (Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori) che dovrebbero invigilare l'opera dei primi.

Le responsabilità debbono essere accertate tanto a carico di chi eseguisce e fa male, quanto a carico di chi dovrebbe invigilare e non lo fa.

Ha poca fiducia nelle inchieste eseguite dalle stesse Autorità

(1) V. questa relazione a pag. 1 della 2ª Parte del presente volume.

locali che dovrebbero assumersi la responsabilità delle irregolarità che si sono scoperte. Già altre volte ha insistito sull'opportunità che queste ispezioni siano condotte da persone estranee all'Amministrazione giudiziaria del luogo, se si vuole che diano proficui risultati.

**BORGOMANERO.** Assicura la Commissione che il Ministero, come non ha mancato per il passato, così non trascurerà per l'avvenire di chiamare alla stretta e rigorosa osservanza dei loro obblighi tutti quei funzionari i quali trascurassero il servizio della statistica giudiziaria.

Egli poi, sebbene sia sempre doloroso provocare provvedimenti di rigore, se costretto a farlo, non per questo verrà meno al suo dovere.

In ordine al desiderio espresso di accertare mediante ispezioni straordinarie, da non affidarsi ai funzionari del luogo, come procedano i servizi dell'amministrazione della giustizia e della statistica, ricorda le numerose ispezioni ordinate dal Ministero, in seguito a sollecitazioni della Direzione generale della statistica, le quali hanno pur dato dei buoni risultati, sebbene affidate in molti casi ai funzionari locali.

È d'accordo col prof. Lucchini che si otterrebbero migliori risultati se l'incarico delle ispezioni fosse dato a persone estranee all'Amministrazione, ma pur troppo ragioni finanziarie possono impedire di accogliere questo desiderio.

**PENSERINI.** Vorrebbe degli schiarimenti circa i funzionari ai quali, come rilevasi dalle comunicazioni del Comitato, si addebitarono delle irregolarità nel Tribunale di Spoleto, in ordine alla tenuta dei registri giornalieri.

**BORGOMANERO.** Richiama quanto espose a nome del Comitato: osserva come tali irregolarità furono riferite dal Procuratore generale di Ancona nella relazione sul servizio della statistica penale durante il secondo semestre del 1895. Il Ministero, in seguito a ciò, non mancò di chiedere ulteriori schiarimenti, invitando i Capi della Corte di appello a fare le loro proposte sui provvedimenti da prendersi a carico di quei funzionari. D'accordo col Primo Presidente, il Procuratore generale propose di infliggere ad essi l'*ammonizione*.

S. E. il Ministro, accogliendo la proposta, ha già disposto che si provvedesse di conformità, e la disposizione venne già comunicata per la esecuzione ai competenti uffici del Ministero.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Comitato ed invita la Commissione a prendere atto delle comunicazioni stesse.

La Commissione prende atto di quanto riferì il Commissario Borgomanero a nome del Comitato permanente.

La seduta è levata alle ore 11. 30.

---

## Seduta del 16 giugno 1896.

### Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Canonico, De' Negri, Fortis, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Nocito, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami e Tondi e i segretari Aschieri e Satta.

**PRESIDENTE.** Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Sul verbale chiede di parlare il cav. Borgomanero.

**BORGOMANERO.** Il consigliere Lucchini nella seduta di ieri ebbe occasione di ricordare una sua antica proposta circa le ispezioni da farsi negli uffici giudiziari da persone estranee all'Amministrazione dell'ufficio ove si dovrebbe eseguire la ispezione, non avendo egli che una ben scarsa fiducia in quelle condotte dalle stesse Autorità locali, che il più delle volte sono responsabili dei fatti che provocano le stesse inchieste.

È lieto, quale funzionario del Ministero incaricato di rappresentare questo in seno della Commissione, di poter fare una dichiarazione in proposito al consigliere Lucchini. Quante volte la Direzione generale della statistica ravviserà l'opportunità di addivenire a inchieste speciali da affidarsi a persone estranee all'ufficio sottoposto ad inchiesta, si darà premura perchè questi desiderii siano soddisfatti, e ne presenterà proposta a S. E. il Ministro, vivamente appoggiandola.

**LUCCHINI.** Ringrazia il cav. Borgomanero della sua dichiarazione, alla quale egli crede di poter dare questo significato, che la sua proposta, contro la quale furono ieri sollevate delle opposizioni specialmente per ragioni finanziarie, non è poi di difficile attuazione.

**DE' NEGRI.** Il collega Borgomanero ieri nelle sue comunicazioni si è lungamente intrattenuto anche sui lavori della statistica notarile. Egli però, che fu così diligente raccoglitore ed espositore di

tutte le questioni che a quel tema si riferivano, ha ommesso di accennare a un particolare, del quale è opportuno che la Commissione sia informata.

Gli inizi di questa statistica non furono dei più felici; le opposizioni sollevate, le difficoltà incontrate, le resistenze opposte dagli stessi funzionari che avrebbero dovuto facilitare l'esecuzione dei lavori toglievano la speranza che questi fossero condotti a termine felicemente. Perciò egli sente tanto maggiormente il dovere di segnalare uno dei funzionari dell'Amministrazione notarile che, all'incontro, si adoperò perchè ogni cosa procedesse regolarmente, e, sia illustrando i prospetti distribuiti dalla Direzione della Statistica, sia esplicando le circolari del Ministero, sia impartendo di sua iniziativa istruzioni complementari al fine di rendere sempre più chiare le disposizioni date sul modo di raccogliere le notizie, cooperò efficacemente al buon assetto della statistica notarile nel suo distretto. Questo diligente funzionario è il cav. Valentini, conservatore dell'Archivio distrettuale di Roma, al quale è lieto di tributare qui le sue lodi.

**BORGOMANERO.** Il Ministero era venuto indirettamente a cognizione di una lettera di elogio scritta dalla Direzione generale della statistica al cav. Valentini. Se questa lettera fosse stata comunicata in via ufficiale al Ministero o a questo fosse stata direttamente segnalata l'opera zelante del conservatore dell'archivio notarile di Roma, il Ministero non avrebbe mancato di tributare al cav. Valentini il dovuto encomio.

Dopo queste dichiarazioni, il verbale della precedente seduta è approvato.

**PRESIDENTE.** S. E. il Ministro espresse ieri il desiderio che la nostra Commissione gli sottoponesse un programma dei lavori che ancora occorrono per dare uno stabile assetto al servizio della statistica giudiziaria, acciocchè egli potesse provvedere ai mezzi necessari per darvi attuazione e fosse anche per l'avvenire assicurato e consolidato il fondo occorrente per il detto servizio. Desidera, per dimostrare anche la gratitudine della Commissione verso il Ministro, che al più presto sia a lui sottoposto il piano di questi lavori, e perciò propone che alcuni Commissari si riuniscano in una Sottocommissione e riferiscano sul risultato dei loro studi in questa stessa sessione.

Propone che questa Commissione si componga dei signori: Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri e Penserini.

BOCCARDO. Grato della designazione è però costretto di pregare il Presidente di dispensarlo da questo onorifico incarico, atteso che le sue non buone condizioni di salute.

PRESIDENTE. In sostituzione del senatore Boccardo chiama a far parte della Sotto-Commissione il consigliere Lucchini.

BOCCARDO. L'on. Guardasigilli invitò ieri la Commissione ad occuparsi specialmente di alcuni punti dei molti sui quali essa può portare il suo esame, e tra questi egli ricorda quello dei *fallimenti*.

Il fallimento disgraziatamente è una delle poche industrie ancora fiorenti in Italia, e su di esso vorrebbe che, più che non sia stato fatto sinora, si richiamasse l'attenzione di quanti, dal legislatore al commerciante, hanno interesse che le patrie istituzioni siano volte a beneficio e non a danno della società.

Egli crede che i lavori della Commissione, sempre utili e proficui, lo siano tanto più se ristretti ad alcuni punti speciali, acciocchè la materia di studio possa esser completamente trattata.

Intorno al fallimento, ad esempio, un punto non è sufficientemente studiato, quello delle *liquidazioni*. Se il fallimento, come è sua opinione, è sovente una speculazione, la liquidazione, sia amichevole, sia giudiziaria, è fomite principale di questa speculazione. Egli sa di società anonime o in accomandita e anche di privati commercianti, che si trovano in istato di liquidazione da anni, con vantaggio dei liquidatori e degli altri cointeressati e con danno dei creditori. Vorrebbe che si pensasse una buona volta a far cessare questi inconvenienti e che intanto la Commissione raccogliesse copiosi materiali di studio su questo punto importante della questione additata da S. E. il Ministro.

BORGOMANERO. Il consigliere Penserini difficilmente potrà riferire sui fallimenti in questa sessione, non essendo completo lo spoglio delle tabelle inviate dalle Autorità giudiziarie. Egli farà però una sommaria esposizione alla Commissione sull'argomento, riservandosi nella ventura sessione di trattare ampiamente tutti i punti che riguardano la materia, tra i quali è quello della liquidazione raccomandato dal senatore Boccardo.



**BOCCARDO.** Non approva interamente il sistema di una esposizione sommaria di notizie riguardanti un istituto commerciale di tanta importanza e raccomanda che il relatore su questo argomento tenga presenti le sue osservazioni.

**PRESIDENTE.** Dà la parola al comm. Bodio perchè riferisca sullo stato dei lavori concernenti lo spoglio delle schede individuali.

**BODIO.** Legge la sua relazione (1).

Invita il prof. Lucchini a formulare un ordine del giorno circa l'opportunità che siano accertate anche le responsabilità dei magistrati nei casi di irregolarità riscontrate nel servizio della statistica giudiziaria.

**LUCCHINI.** È lieto che il collega Bodio abbia dato alla Commissione buone notizie sullo stato dei lavori concernenti lo spoglio delle schede. Non nasconde che, quantunque egli sia sempre stato uno dei fautori della scheda e sia anzi stato uno dei suoi promotori in seno alla Commissione, cominciava a temere che la scheda non potesse riuscire a buoni risultati, attesi gli inconvenienti e gli ostacoli che aveva incontrato la sua pratica attuazione. Oggi però che il collega Bodio assicura che nel dicembre prossimo si avrà il volume coi dati del quinquennio 1890-94, ogni preoccupazione deve cessare e si compiace di prendere atto di tale assicurazione.

Desidera dalla cortesia del collega Bodio alcuni schiarimenti circa il modo di pubblicazione di questo volume, se cioè esso andrà unito a quello che si pubblica annualmente coi dati raccolti per mezzo dei registri, o se si pubblicherà in volume separato e quali altre disposizioni abbia creduto di prendere in avvenire per queste pubblicazioni.

È poi grato al Bodio dell'invito fattogli, di formulare l'ordine del giorno riguardante la responsabilità dei magistrati nelle irregolarità del servizio statistico e si riserva di presentare questo ordine del giorno prima che siano chiuse le riunioni di questa sessione.

**BODIO.** Presenta alla Commissione i volumi della *Statistica giudiziaria civile e penale* dell'anno 1894. La statistica penale è

(1) V. questa relazione a pag. 255 della 2ª Parte del presente volume.

pubblicata nelle forme consuete e non contiene, come i precedenti volumi, quelle notizie delle quali dovrà dar conto la statistica raccolta col mezzo delle schede. Per il quinquennio 1890-94 si è pensato di pubblicare, a forma di supplemento alla statistica ordinaria annuale, i risultati dello spoglio delle schede per ciascun anno distintamente, per il complesso del Regno, e dando per compartimenti soltanto le notizie principali (imputati giudicati, condannati, donne e minorenni condannati, e recidivi). Così si eviterà di pubblicare un volume di mole esagerata e si avranno ugualmente le notizie più importanti reclamate dagli studiosi di queste materie.

In avvenire, tolto di mezzo l'arretrato, il volume annuale della *Statistica penale* comprenderà anche le notizie raccolte col mezzo della scheda, completate colle altre, riguardanti più specialmente l'azione giudiziaria, raccolte col mezzo dei registri.

LUCCHINI. Desidera sapere se il momento al quale si riferiscono le due fonti sia lo stesso.

BODIO. Spiega che le notizie riguardanti le *denuncie*, le *istruttorie* e i *giudizi* raccolte coi registri si riferiscono al provvedimento preso dal magistrato in ciascuno di quegli stadi del processo, mentre le notizie personali degli imputati, fornite dalle schede, sono raccolte a giudizio divenuto irrevocabile.

FORRIS. Domanda se sono soltanto ragioni finanziarie che impediscono la pubblicazione dei dati per disteso e non in modo riassuntivo per il complesso del Regno. Gioverebbe poter dare le notizie almeno per distretti di Corte d'appello.

BODIO. Più che da ragioni finanziarie il metodo che si seguirà per la pubblicazione è consigliato dalla mole che verrebbe a prendere il volume se si dovessero pubblicare tutte le notizie per distretti di Corte di appello. Bisogna pensare che vi sono cinque anni di arretrato, e che ciascuna notizia è data in relazione a una minuta classificazione dei delitti. Sarebbe dunque impossibile fare diversamente. Ma, ripete, ciò avviene soltanto per questo periodo di anni arretrati, e col 1895 si potranno dare le notizie separatamente per distretti di Corte d'appello.

LUCCHINI. Prende occasione dalle presentazioni fatte dal collega Bodio dei volumi per la *Statistica giudiziaria civile e penale* per

esprimere un suo desiderio. Egli vorrebbe che qualcuno dei Commissari fosse incaricato annualmente di riferire intorno a tutta la materia contenuta in queste pubblicazioni ufficiali. Ricorda che prima si faceva una relazione, illustrando i prospetti allegati ai discorsi dei Procuratori generali. Questo esame dei prospetti si dovette abbandonare perchè si trattava di cosa incompleta e inesatta e così è rimasta in vita la sola relazione sul movimento della delinquenza fatta ogni anno magistralmente dal Bodio, ma che per la stessa natura del tema non abbraccia tutta la materia giudiziaria contenuta in queste pubblicazioni ufficiali.

BODIO. Non saprebbe vedere abbastanza l'utilità di simili annuali relazioni che verrebbero quasi a far duplicazione colla consueta relazione che fa il Direttore della statistica sul movimento della delinquenza. Questi riferisce sulla frequenza dei reati, senza trascurare di mettere in luce anche alcuni oggetti riguardanti più particolarmente l'azione giudiziaria. Vi è poi la *Introduzione* al volume annuale, che è un lavoro sempre molto esteso. Se si considera che adesso la statistica penale si pubblica prima dello spirare dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, non pare sia necessaria una nuova relazione speciale. Egli perciò non sarebbe d'avviso che, in via normale, si dovessero fare due relazioni. Non esclude però che per alcuni temi particolari giovi talora che la Commissione commetta ad alcuno dei suoi membri di presentare le relazioni separate dal rapporto generale sul movimento della delinquenza.

PENSERINI. Rileva che una parte specialmente non è trattata nella relazione sul movimento della delinquenza, quella cioè riguardante il modo di svolgersi dall'*azione giudiziaria*, per sapere se essa è, o no, pronta ed efficace. Desidererebbe che qualcuno riferisse anche su questi punti; lo potrebbe fare la persona che è incaricata di illustrare i discorsi inaugurali dei Procuratori generali, o anche lo stesso comm. Bodio nella sua annuale relazione.

DE' NEGRI. Fa osservare che nelle statistiche analitiche presentate annualmente alla Commissione trovansi molte e particolareggiate notizie sui punti accennati dall'on. Pensarini.

BODIO. Fa notare al collega Penserini che nella sua relazione annuale sul movimento della delinquenza, l'ufficio non tralascia di dare qualche notizia anche sul modo in cui si svolge l'azione giudiziaria.

Per esempio, fu esaminato più volte nella sua consueta relazione il tema delle procedure che rimangono troncate perchè non si scoprono gli autori dei reati; le quali procedure divengono un indice della efficacia dell'azione della polizia giudiziaria.

Del resto, terrà conto anche dei desiderii ora espressi dai colleghi Lucchini e Penserini.

PRESIDENTE. Invita il cav. Borgomanero a leggere la sua relazione sui Consigli di famiglia e di tutela.

BORGOMANERO. Legge la sua relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione del cav. Borgomanero.

PENSERINI. Deve fare due semplici osservazioni. La prima è questa. Nella diligente relazione del cav. Borgomanero ha più volte notato che i Procuratori generali e i Procuratori del Re denunciano indeterminatamente che i Pretori in questa parte non fanno il loro dovere e tacciono i nomi dei colpevoli. Ciò è male e appoggerà una proposta che faccia ingiunzione a quei magistrati di designare per nome i colpevoli.

La seconda osservazione concerne la proposta del Procuratore del Re di Conegliano, la quale consta di due parti. Per una, egli osserva che si è già provveduto con la Circolare del 27 luglio 1891 e non si tratta dunque che di richiamarla, per l'altra parte trova utile e commendevole la proposta e perciò l'approva interamente.

NOCITO. Le cifre raccolte e commentate dal relatore sono sconcertanti e nell'animo di tutti nasce il desiderio che si provveda efficacemente e immediatamente a togliere questi inconvenienti. Natura di provvedimento immediato non avrebbe un progetto da presentarsi al Parlamento che disciplinasse l'importante materia che riguarda *l'infanzia abbandonata*, nel quale potrebbero trovare posto delle disposizioni atte a provvedere anche sulla materia della quale ci

(1) V. questa relazione a pag. 265 della 2ª Parte del presente volume.

occupiamo ora. Si andrebbe troppo per le lunghe, mentre invece occorrono urgenti provvedimenti. Crede che gioverebbe pubblicare una serie di istruzioni regolamentari che dessero norme intorno all'esercizio delle tutele, al modo di funzionare dei Consigli pupillari, stabilendo il tempo e gli argomenti per le convocazioni obbligatorie e dando tutte quelle prescrizioni che si credessero del caso. Le cifre sconcertanti indicate dal relatore rivelano però che una gran parte del male deriva dalla natura stessa delle cose, perchè, sebbene l'istituto della tutela sia fatto per la persona del minore, pure, quando non vi è patrimonio, viene a mancare una delle ragioni più potenti per il funzionamento di queste istituzioni. Come è possibile pensare all'istruzione e all'educazione del minore, se non vi sono i mezzi per provvedervi? Così si capisce come i Pretori non si curino se i chiamati a comporre i Consigli di famiglia si sottraggano facilmente a questo peso, e non pensino a convocarli; ed è così che l'istituto o funziona male o non funziona affatto. Però, anche in mancanza di patrimonio, egli pensa che il compito dei Pretori e di coloro che son chiamati agli uffici pupillari non debba venir meno. Questi uffici potrebbero sempre vedere se vi sono persone tenute agli alimenti, se i minori hanno diritto per entrare in pubblici ospizi, e via dicendo. Si faccia come un Codice regolamentare per il retto funzionamento di queste istituzioni, ed una parte almeno dei mali sarà eliminata.

CANONICO. In molte osservazioni che voleva fare lo ha prevenuto il collega Nocito, col quale concorda nelle cose dette. È sconcertante che la media delle convocazioni per le tutele con patrimonio sia del 44 per cento, e, per quelle senza, appena del 15. Attribuisce la causa dei mali alla crescente miseria e al concetto, radicato anche nella mente di alcuni magistrati, che la tutela sia fatta per i beni e non per la persona. Si faccia dunque intendere che il Codice stesso parla di tutela alla persona e siano richiamati coloro che mancano all'osservanza dei propri doveri.

BORGOMANERO. Ricorda che sui Consigli di famiglia e di tutele furono diramate parecchie Circolari e prescritti annuali rapporti, i quali si comunicano alla Commissione. Pel biennio 1891-92 furono esaminate dal competente ufficio del Ministero della giustizia le relazioni, ma in seguito, ridotto il personale, a quell'esame non si potè

se non in minima parte attendere. Ora il Comitato ha voluto che la persona che rappresenta il Ministero in questa Commissione si assumesse anche l'incarico di esaminare queste relazioni, e la proposta fu approvata ed accolta dal signor Ministro; egli lo farà con sentimento di dovere e non mancherà di provocare quei provvedimenti di rigore che fossero necessari, anche contro funzionari negligenti o colpevoli nelle funzioni loro demandate per la protezione dei minorenni orfani.

**FORTIS.** Se di mano in mano che esaminiamo le condizioni dell'amministrazione della giustizia nelle sue varie attinenze e scopriamo mali così gravi come quelli che deploriamo ora, ci conteniamo di fare voti e circolari, non faremo un passo nella via del miglioramento. Una causa, e certamente la principale, di tutti questi malanni sta nel fatto che noi facciamo delle leggi per un popolo che non è in condizioni di riceverle. Sono leggi di civiltà applicate a un paese che questa civiltà non intende. Ma oltre questa causa, vi è anche la colpa dei funzionari, e noi dobbiamo distinguere e provvedere. Per ciò che è causa, vediamo se vi sono leggi da emendare, istituti da disciplinare per adattarli meglio ai costumi del popolo; ma per ciò che è colpa, dobbiamo provvedere perchè i fatti colposi non restino impuniti. La colpa ricadrebbe su di noi se non si provvedesse.

Propone che sia fatta una speciale raccomandazione al Ministro Guardasigilli per avvertirlo che per cose così grave non bastano i rimedi comuni. La gravità dei mali consiglia provvedimenti eccezionali.

**BOCCARDO.** Un'altra causa del male crede di vedere nella poca armonia colla quale procedono i servizi amministrativi in Italia. I vari Ministeri sono come altrettanti Stati a sè, gelosi delle loro attribuzioni, che credono diminuite per la legittima ingerenza dell'uno nell'altro. In questa materia il Ministero dell'interno ha una speciale competenza, ed egli vorrebbe che il Ministero della giustizia si mettesse d'accordo con quello perchè la legge fosse fatta più rigorosamente osservare. Soprattutto non dovrebbero accadere i casi di fanciulli che escono dagli ospizi e rimangono privi di tutela. La legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza non provvede forse in proposito?

**BORGOMANERO.** Per ciò che si riferisce all'azione del Ministero dell'interno, è dolente di dover dichiarare che agli inviti più volte ripetuti perchè esso provvedesse per eccitare le Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere ad ottemperare agli obblighi ad esse imposti in materia di tutele, non si ebbe mai risposta alcuna.

**NOCRO.** Insiste sulla sua proposta di formulare un regolamento sul servizio delle tutele, tanto più che questa sua idea non esclude l'azione del Ministero dell'interno e quindi l'accordo con quello della giustizia.

**TONDI.** In tutto quello che si è detto in queste due prime sedute, rileva con dolore che ieri era colpa penale, oggi è colpa civile. Ora egli ha una sola raccomandazione da fare: quando vi è colpa penale si sia inesorabili col fare i processi, e quando vi è colpa civile si accertino le responsabilità.

**INGHILLERI.** Osserva che in molti casi si potrebbe provvedere senza bisogno di ricorrere a provvedimenti legislativi. Ad esempio, circa le omologazioni delle deliberazioni del Consiglio, sulle quali ha riferito il Procuratore generale di Torino, basterebbe che il Pretore fosse invitato a convocarle nei casi in cui i tutori vengano meno a questo loro obbligo.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti l'ordine del giorno del cav. Borgomanero coll'emendamento proposto dall'on. Fortis.

**BOCCARDO.** Aggiunge un suo emendamento sull'accordo dei due Ministeri.

**NOCRO.** Presenta egli pure un ordine del giorno per invitare il Ministro Guardasigilli a presentare un regolamento sull'intera materia.

**RIGHI.** Prega l'on. Nocito di ritirare il suo ordine del giorno. Non crede opportuno che si inviti il Ministro a provvedere così largamente su questo argomento. Conviene che troppe cose procedono male, ma è di parere anche che i voti formulati nell'ordine del giorno Borgomanero, insieme agli emendamenti Fortis e Boccardo, siano sufficienti per ora, atteso soprattutto

il carattere d'urgenza che dovrebbero avere i necessari provvedimenti.

Nociro. Non insiste nella sua proposta che aveva presentato perchè convinto che se non si fa così, poco o nulla si farà. Ma gli basta di avere accennato all'idea, nella speranza che possa essere raccolta in un tempo non lontano.

PRESIDENTE. Fa dar lettura dell'ordine del giorno Borgomanero coll'emendamento dell'on. Fortis.

« La Commissione delibera di raccomandare all'attenzione di  
« S. E. il Guardasigilli, per gli opportuni provvedimenti da pren-  
« dersi e per i richiami da farsi a chi spetta, specialmente i punti  
« qui sotto indicati della relazione sul servizio delle tutele dei mi-  
« norenni per l'anno 1895 :

« 1° Circa l'azione dei Pretori nella costituzione delle tutele  
« per i minorenni poveri (pag. 4, verso 18) ;

« 2° Circa la necessità di attenta, continua vigilanza (pag. 5,  
« verso 18) e specialmente dei Procuratori del Re ;

« 3° Circa le discordanze delle cifre date dalla statistica de-  
« mografica intorno al numero delle morti di persone in istato di  
« vedovanza con figli minorenni e delle vedove con prole minorenni  
« passate a nuove nozze con quelle della statistica amministrativa  
« in ordine alla costituzione dei Consigli di famiglia per morte di  
« persone vedove con figli minorenni, ed alle convocazioni dei Con-  
« sigli di famiglia in occasione del passaggio a nuove nozze di ve-  
« dove con figli minorenni (pag. 13, verso 29) ;

« 4° Circa la proposta del Procuratore del Re in Cagliari di  
« raccomandare ai Pretori di non trascurare, procedendo alle veri-  
« fiche negli uffici di Stato civile, di accertare se gli Ufficiali dello  
« Stato civile denunciano i fatti che richiedono la costituzione della  
« tutela, ed azione di controllo (pag. 15 verso 24; 16, verso 33) ;

« 5° Circa l'urgenza di provvedimenti per assicurare che le  
« Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere ottempe-  
« rino a quanto venne loro prescritto per la tutela dei minorenni  
« orfani abbandonati o dimessi dagli Ospizi (pag. 20, verso 14) ;

« 6° Circa l'opportunità che nelle relazioni prescritte con la  
« Circolare 27 luglio 1891, n. 1246, non si ometta dai Procuratori  
« generali presso le Corti d'appello di segnalare i Pretori meritevoli



« di distinzione per zelo e diligenza, quanto quelli che si addimo-  
« strarono negligenti nell'esercizio delle funzioni loro demandata  
« in ordine al servizio delle tutele (pag. 24, verso 31);

« 7° Circa l'urgenza che vi ha di osservare rigorosamente  
« le disposizioni di legge relative alla formazione degli inventari,  
« alla prestazione della cauzione, ai rendiconti annuali, al resoconto  
« finale della Amministrazione pupillare, nonchè alla omologazione  
« delle deliberazioni nei casi richiesti dalla legge (pagina 26 e se-  
« guenti);

« 8° Circa la necessità di procedere, presentandosi l'occa-  
« sione, ad ispezioni sulla tenuta dei registri delle tutele prescritte  
« dagli articoli 343 e seguenti del Codice civile (pag. 28 e seguenti);

« 9° Circa l'urgenza che si raccomandì l'osservanza di  
« quanto dispone l'articolo 349 del Codice civile intorno alla rela-  
« zione annuale da farsi ai Procuratori del Re a cura dei Pretori  
« sulla tenuta dei registri delle tutele.

« L. BORGOMANERO. »

« 10. La gravità dei mali reclama provvedimenti straordinari,  
« di sicura efficacia, che la Commissione raccomanda vivamente alle  
« sapienti cure del Ministro Guardasigilli.

« FORTIS. »

Messo ai voti, è approvato.

Si dà lettura dell'ordine del giorno del senatore Boccardo :

« La Commissione delibera che il Ministero della giustizia pro-  
« ceda in materia di tutele d'accordo col Ministero dell'interno.

« BOCCARDO. »

Messo ai voti, è approvato.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 17 giugno 1896.

### Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Bosco, Canonico, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilieri, Lampertico, Lucchini, Nocito, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami e Tondi, e i segretari Aschieri e Satta.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta. Sul verbale domanda la parola il cav. Borgomanero.

BORGOMANERO. Ieri egli accennò al fatto che il Ministero dell'interno non aveva dato risposta ad alcune lettere direttegli dal Ministero della giustizia in ordine alla costituzione della tutela per i minorenni abbandonati o dimessi dagli ospizi.

In aggiunta alle precedenti dichiarazioni osserva che forse doveva rivolgersi al Direttore generale delle carceri, il quale essendo membro di diritto della Commissione, rappresenta in pari tempo in questa Commissione il Ministero dell'interno.

Deve intanto aggiungere che in seguito a premure ora fatte dal comm. Beltrani-Scalia, Direttore generale delle carceri, ebbe l'assicurazione che quanto prima il Ministero dell'interno darà una risposta ufficiale alle richieste del Ministero della giustizia.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'approvazione del verbale.

È approvato.

Invita il senatore Righi a leggere la relazione sui rapporti dei Procuratori generali intorno alle cause trattate col *gratuito patrocinio* nel 1895.

RIGHI. Legge la sua relazione (1).

(1) V. questa relazione a pag. 302 della 2ª Parte del presente volume.

Il relatore, dopo lette le sue conclusioni, osserva che egli è stato esitante sull'opportunità di presentare una formale proposta sul punto che riguarda la sospensione della procedura giudiziaria, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, provocata artificialmente dalla controparte per mezzo di un ricorso di opposizione. Non parve al relatore che si avessero, allo stato delle cose, elementi sufficienti per giudicare della estensione e della misura di siffatto inconveniente. Se però, in seguito alla discussione che si augura possa sorgere anche su questo punto della sua relazione, fosse ventilata l'opportunità di presentare una proposta concreta, egli sarà lieto di aderirvi.

DE' NEGRI. Su questo punto desidera fare brevi osservazioni.

Per ovviare all'inconveniente della artificiosa sospensione del giudizio in seguito a una tardiva opposizione, alcuni vorrebbero che i Cancellieri comunicassero immediatamente alla Parte ammessa al gratuito patrocinio la notizia del presentato ricorso, acciocchè essa potesse provvedere ai suoi interessi. A lui sembra più pratico prescrivere che la domanda del patrocinio gratuito sia dal richiedente notificata all'altra Parte, affinchè questa, se intende opporvisi, possa farlo prima che sia dichiarata l'ammissione. E se, come gli viene suggerito, questa prescrizione è già nella legge, egli la crede sufficiente a tutelare il diritto del povero di non vedere artificialmente ostacolata la procedura da lui promossa, semprechè sia stabilito un termine perentorio ed a breve scadenza per la presentazione del ricorso di opposizione. Si vegga pertanto se non sia il caso di modificare gli articoli 22 e 27 della legge nel senso da lui propugnato.

CANONICO. L'egregio relatore, nella sua diligente relazione, ha dichiarato di non ritenere necessario di fare delle proposte formali, parendogli sufficiente di richiamare quelle già presentate dal senatore Boccardo nella relazione sullo stesso tema, discussa nel passato anno.

Egli però avrebbe desiderato che vi si facesse qualche accenno dell'avvocatura dei poveri.

Egli confessa di esserne un antico e convinto fautore e non già per sentimento di campanilismo, avendo avuta la fortuna di esservi

stato ascritto per quattro anni, ma perchè per il fatto appunto di avervi partecipato, è in grado di poter assicurare che essa funzionava benissimo. Era una garanzia per il povero, tanto sotto il rispetto della miserabilità, che veniva rigorosamente accertata, quanto per la bontà del diritto contestato e che veniva reclamato col giudizio; ed era una scuola di utili ammaestramenti per i giovani alunni giudiziari che vi erano applicati, i quali dovevano studiare le cause per dare un preventivo parere ed acquistavano così larghe cognizioni giuridiche.

Caduta quella istituzione, si spiega come ora le cose non camminino bene. Gli avvocati hanno poco interesse a patrocinare le cause del povero, le Commissioni non sempre hanno tempo e modo o così alto il sentimento del dovere di occuparsi con amore dello studio delle cause per le quali è chiesto il patrocinio gratuito, e mancando un ufficio che per sua funzione debba curare gli interessi del povero, non è a meravigliare se le cose non vanno bene. Alcuni sono perplessi nel propugnare l'istituzione dell'avvocatura dei poveri o qualsiasi altra che nelle funzioni le sia simile, pel fatto che pochi Procuratori generali ne reclamano il ripristino: due o tre al più; ma egli osserva che bisogna tener conto anche dei voti, per dir così, negativi, cioè di quelli che lodano il funzionamento dell'antica istituzione, e avvertono che oggi le cose non procedono bene perchè questi magistrati sono implicitamente favorevoli a quell'Istituto.

Quindi, senza fare una espressa distinzione tra l'una forma e l'altra che possa assumere questa istituzione, si permette di raccomandarne l'attuazione e in questo senso desiderebbe fosse fatta una aggiunta alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Invita il senatore Canonico a formularla.

CANONICO. Legge la sua proposta.

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli sulla questione se non convenga attribuire la difesa gratuita al Pubblico Ministero o ripristinarne l'Avvocatura dei poveri che molto felicemente funzionava in alcune provincie del Regno.

« CANONICO. »

**BORGOMANERO.** Osserva che sulla proposta presentata dal senatore Canonico la Commissione prese una deliberazione nella seduta del 9 gennaio 1893, approvando ciò che l'on. Canonico allora proponeva per riorganizzare l'Avvocatura dei poveri.

**Nociro.** Appoggia la proposta Canonico nel senso che si provveda per legge al riordinamento dell'Istituto del gratuito patrocinio, perchè così come è ora non va affatto. Il povero prima di tutto deve dimostrare il suo stato di miserabilità, e questo compito non è difficile, ma poi deve dimostrare la *probabilità di vittoria*. Per fare ciò ha bisogno di un avvocato, deve procurarsi dei documenti, raccogliere testimonianze, procedere insomma ad atti non sempre gratuiti, per cui fin da principio perde la speranza di avere giustizia. Non esita a dichiarare che l'istituzione del gratuito patrocinio, così come è ora ordinata, si risolve in una quasi denegata giustizia.

Insiste perchè si richiami l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sulla necessità di presentare un progetto di legge, tanto più che negli archivi del Ministero ve ne deve essere qualcuno già preparato.

**BOCCARDO.** La questione che ci occupa attualmente ha due lati. Occorrè anzitutto assicurare al povero una giustizia pronta, e occorre in secondo luogo provvedere perchè queste agevolazioni non offrano al temerario litigante il mezzo di tentare veri e propri ricatti.

Se la legge richiede un giudizio di delibazione della causa per accertare il buon diritto di colui che domanda il beneficio del patrocinio gratuito, fa bene e non bisogna essere troppo larghi nelle concessioni, perchè per evitare un inconveniente si corre il pericolo di andare incontro ad un altro anche più grave.

Non si oppone che si faccia una legge nuova o si ripristini, come vuole il senatore Canonico, l'istituzione dell'Avvocatura dei poveri, che egli pure ha veduto funzionare splendidamente, ma si stia accorti di non aprire troppo le porte ai temerari litiganti.

**Nociro.** Non ha nessuna intenzione di aprire le porte ai temerari litiganti, pei quali del resto vi sono disposizioni segnate nei Codici, nè vuole escluso un giudizio di delibazione della causa; ma altro è un giudizio di delibazione, altro è dimostrare la probabilità

di vincere. Già riesce difficile fissare il grado di questa probabilità e basta che il fatto sia discutibile perchè possano essere diversi i pronostici della vittoria. Bisognerebbe dunque contentarsi di meno, cioè della ragionevolezza della domanda, persuaso, com'è, che nel più dei casi il temerario litigante sia piuttosto il ricco che il povero.

PENSERINI. L'on. Nocito ha accennato alla difficoltà pel povero di procurarsi i documenti a sostegno della sua domanda e alla difficoltà di poter provare la probabilità di vittoria.

Quanto a quest'ultima difficoltà, è questione di intendersi sulla parola, non escludendo nemmeno l'on. Nocito la necessità di un giudizio di deliberazione.

L'altra obbiezione dei documenti è forse la più grave. Ma il riparare agli inconvenienti che ne potrebbero derivare dipende dal Magistrato che fa l'istruttoria, il quale, se si tratta di testimonianze, dovrebbe assumerle, se di documenti, dovrebbe procurarseli egli, scrivendo agli Archivi o agli Uffici pubblici presso i quali sono depositati.

Dacchè ha la parola, prega il relatore di fare una formale proposta nel senso propugnato dal Procuratore generale di Napoli circa le opposizioni capziose fatte contro il povero, parendogli buona la proposta di quel Procuratore generale: cioè di prescrivere alle Cancellerie di dar notizia del presentato ricorso alle Procure generali perchè provochino le decisioni delle Commissioni di appello.

Un'ultima osservazione. Il Procuratore generale di Cagliari ha notato che sono più rigorose le Commissioni presso le Corti di appello nel concedere l'ammissione che non quelle presso i Tribunali, desumendo questa maggiore severità dal minor numero percentuale di ammissioni constatato presso le Commissioni d'appello. Ma quel Procuratore generale non ha tenuto presente l'articolo 21 del decreto organico, pel quale è imposto l'obbligo di ridomandare l'ammissione al gratuito patrocinio alle Commissioni di appello a coloro che, volendosi rendere appellanti, ebbero respinta la domanda nel giudizio di primo grado ed è quindi ovvio che dinanzi a quelle siano più scarse le ammissioni, essendovi già stato un precedente esame della causa riuscito sfavorevole.

LUCCHINI. È lungi da lui il desiderio di voler portare altra legna al fuoco, ma non può a meno di esprimere un voto che le ri-

cerche sul gratuito patrocinio siano estese anche alla parte penale. Ognuno sa come la difesa ufficiosa si compia in un modo veramente indegno; laonde occorrono anche per questa dei provvedimenti.

Ripete che non vuole ingrossare di troppo la materia dei lavori, e si limita per ora a questo cenno, riserbandosi in miglior tempo di ritornare sull'argomento.

Si associa a quanto hanno detto i colleghi Canonico e Boccardo circa l'istituto dell'Avvocatura dei poveri e crede che lo Stato farebbe bene a ristabilire questa istituzione; come dovrebbe promuovere e favorire tutto ciò che valesse a paralizzare gli sforzi delle sette sovversive e reazionarie, che crescono ogni giorno di ardimento e vanno piantando istituzioni congeneri, quale si è quella del Segretariato del popolo, in talune provincie già assai diffusa.

Del resto, è noto come un avanzo dell'Avvocatura dei poveri sia rimasto ancora in vita in una provincia del Regno. Egli avrebbe trovato opportuno che in questa occasione se ne fosse fatto cenno e se ne fosse data qualche notizia.

PENSERINI. L'istituzione alla quale ha accennato l'on. Lucchini risiede ad Alessandria, ma è un'opera pia avente un proprio patrimonio, che destina allo scopo della difesa del povero. Un'istituzione consimile deve esistere anche a Roma, la Congregazione di Sant'Ivone, ma non ha notizia di essa.

Circa l'assistenza gratuita in causa penale, ricorda che nelle provincie ex-pontificie vi era il difensore di ufficio che aveva nomina governativa e gli veniva corrisposta una piccola indennità. Questi difensori si contentavano di poco, perchè bastava loro il fatto di essere stati prescelti a quel posto per essere tenuti in speciale considerazione. Anche innanzi i governatori (ora Pretori) che potevano infliggere fino a 2 o 3 anni di carcere ed eccezionalmente 5 anni, vi erano questi difensori pagati però dai Comuni e l'istituzione andava benissimo. Ha evocato questi ricordi semplicemente perchè una storia non lontana ammaestra che non sarebbe poi grave la spesa con cui si potrebbe provvedere, meglio che non si faccia ora, alla difesa ufficiosa del povero.

BORGOMANERO. Nella seduta del 9 giugno 1893 discutendosi la relazione Sandrelli sul servizio del gratuito patrocinio, l'on. Ferri presentò una formale proposta nel senso che anche sul modo di

funzionare dell'istituto del gratuito patrocinio in materia penale si dovesse annualmente riferire, prescrivendo all'uopo rapporti da farsi dai Procuratori generali.

Il collega Sandrelli fece delle obiezioni a quella proposta, la quale però ottenne il suffragio della Commissione. Il Comitato intanto, distratto da altre cure, non potè prendere in esame la deliberazione per vedere se e come possa ad essa darsi esecuzione: lo farà quanto prima, però al riguardo non si nasconde le difficoltà che si incontreranno e quindi fa le più ampie riserve.

RIGHI, *relatore*. Risponde dapprima al collega Nocito al quale, in questa discussione, è sfuggita una frase che non avrebbe creduto di dover sentire. Egli ha qualificato l'istituzione del gratuito patrocinio come una *denegata giustizia*. Egli ha rilevato con cura i dati raccolti nella sua relazione; ha letto attentamente i rapporti dei Capi del Pubblico Ministero, e sorretto da quella pratica che crede di avere come avvocato di provincia, il quale ha spesso occasione di vedere funzionare da vicino l'istituto del patrocinio gratuito e che per contro non può avere il prof. Nocito, il quale, per la sua posizione, non frequenta che le aule delle più alte Magistrature, crede di potere affermare con sicura coscienza che l'istituzione non merita così gravi censure. Se soltanto lontanamente queste fossero vere, noi tutti dovremmo provvedere urgentemente non solo perchè siamo uomini di cuore, desiderosi che il povero abbia una efficace tutela dei suoi diritti in una giustizia pronta e gratuita, ma anche, come ben disse il collega Lucchini, per un concetto politico, per impedire che il partito oscurantista tragga nel suo seno il povero, allettandolo con istituzioni che raggiungono lo scopo meglio di quelle create dallo Stato.

Riconosciamo che l'istituzione deve essere migliorata e adoperiamoci per farlo, ma non lasciamoci trasportare troppo oltre nelle censure.

Al collega Lucchini, per quanto riguarda l'*Avvocatura dei poveri* di Alessandria, dice che ha letto attentamente il discorso del Procuratore generale della Corte nel cui distretto essa risiede, ma che non vi ha trovato nessun accenno.

Risponde al collega Canonico, associandosi alla proposta da lui presentata. Si giustifica di non averla accolta nelle sue conclusioni



perchè nel formularle era stato guidato da questo concetto: di non accrescere troppo le proposte, ma di rinverdire quelle già presentate.

Non ha però nessuna difficoltà che si voti anche su una nuova organizzazione dell'istituto del gratuito patrocinio.

Infine al consigliere Penserini osserva che accetta di buon grado la proposta del Procuratore generale di Napoli, che aggiunge alle sue conclusioni, tenendo conto anche di una proposta suggeritagli dal collega Tondi.

NOCRO. È dispiacente che il relatore abbia preso alla lettera le sue parole. Egli non disse che l'istituto del gratuito patrocinio si risolveva in una denegata giustizia; ma in una *quasi* denegata giustizia. E che ciò sia egli ne ha una convinzione profondamente radicata, perchè conosce come funziona l'istituto tanto in materia penale, quanto in materia civile. Vediamo infatti come vanno le cose e cominciamo dalle cause penali. È noto che *tutti* gli avvocati dovrebbero essere iscritti nelle liste dei difensori ufficiosi e tutti dovrebbero tenersi onorati di prestare per turno l'opera propria. Avviene invece che dinanzi ai magistrati vi è sempre un povero avvocatucolo, spesso un mozzorecchi qualsiasi, il quale, sia perchè non ha avuto il tempo nemmeno di prendere cognizione della causa, sia perchè non retribuito, si limita ad invocare sul capo del giudicabile la clemenza del magistrato, rimettendosi alla sua giustizia.

Per le cause civili egli insiste nell'osservare che il povero che vuol chiedere il gratuito patrocinio deve provvedersi prima di un avvocato che lo diriga nei primi passi, che gli prepari un memoriale da presentarsi alla Commissione, che lo aiuti a dimostrare quella *probabilità di vittoria* che la legge richiede e quindi il beneficio diventa frustraneo prima ancora di essere concesso. Crede che a tutto ciò occorra provvedere colla presentazione di un progetto di legge.

TONDI. Osserva che gran lamento si fa intorno alle dichiarate inammissibilità in materia penale. Questo avviene perchè non vi sono istruzioni precise sui documenti che si debbono presentare per l'ammissione e sul contenuto di essi. Cita ad esempio alcuni casi di dichiarazione di inammissibilità per l'incertezza nello stabilire il grado di povertà, e vorrebbe che la Commissione raccomandasse al Ministro di dare istruzioni in proposito.

**PENSERINI.** Non crede che bastino delle istruzioni, essendo prescritti per legge i documenti che si debbono allegare alla domanda e riuscendo poi sommamente difficile formulare queste istruzioni, le quali dovrebbero essere minutissime, non potendosi nemmeno prevedere tutti i casi che si possono presentare. Cita alcuni esempi di certificati di indigenza firmati dal Sindaco, che sono validi, e di quelli firmati dalla Giunta che non sono ritenuti valevoli, del domicilio e della residenza diversi: per il che sono richiesti i certificati delle autorità dei due luoghi; del caso della donna maritata rispetto al domicilio del marito, e via dicendo.

**TONDI.** Appunto per questo crede che il provvedere a tutti questi casi sia materia di istruzioni e non di leggi.

**NOCITO.** Quanto alla distinzione sul grado di miserabilità, osserva che provvede l'articolo 10 della legge. Però non nega, che nonostante quest'articolo, succedono inconvenienti e vi sono sempre delle incertezze.

**PRESIDENTE.** Legge la prima delle proposte Boccardo ripresentate dal relatore senatore Righi.

**PENSERINI.** Sulla prima proposta osserva che per questi ritardi non abbiamo che un'idea desunta dalle cifre allegate alle relazioni. Crede ciò insufficiente e che occorran invece degli stati nominativi.

**BORGOMANERO.** Osserva che parecchie Procure generali, oltre i prospetti numerici, mandano al Ministero anche gli stati nominativi delle cause trattate col gratuito patrocinio. Ora nulla vieta che si faccian premure al Ministero perchè curi che da tutte le Procure generali sian trasmessi anche gli stati nominativi, ed in questo senso nulla ha in contrario ed accetta la proposta del consigliere Pensserini.

**PENSERINI.** Allora si insista perchè siano osservate le prescrizioni in vigore.

**RIGHI.** Accetta, in questo senso, l'aggiunta del consigliere Pensserini.

PRESIDENTE. Legge la prima proposta coll'emendamento Pensserini :

« 1° Richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sopra i  
« ritardi che presso varie sedi giudiziarie si notano nella definizione  
« delle cause a gratuito patrocinio, e sul numero di quelle pendenti  
« da tempo non breve, allo scopo di accertare le cagioni di tali ri-  
« tardi, e di veder modo di rimuovere gli ostacoli che si frappon-  
« gono al sollecito corso di questo ramo di servizio, insistendo acciò  
« vengano inviati a suo tempo gli stati nominativi come è già pre-  
« scritto. »

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Legge la seconda proposta.

« 2° Pregare il Ministro della Giustizia di raccomandare ai  
« Procuratori generali di curare l'esatta osservanza della disposi-  
« zione contenuta nell'art. 23 del R. Decreto 6 dicembre 1865,  
« n. 2627, in relazione anche agli art. 47 e 50, n. 3, della legge  
« 8 giugno 1874, n. 1938. »

Messa ai voti, è approvata.

Legge la 3<sup>a</sup> proposta :

« 3° Pregare il Ministro della Giustizia di esaminare se e  
« come si possa raccomandare all'Autorità giudiziaria, sentiti i Con-  
« sigli dell'Ordine degli Avvocati e di disciplina dei Procuratori,  
« l'istituzione di un albo nel quale s'abbiano a scegliere con deter-  
« minato ordine i patrocinatori officiosi. »

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Legge la 4<sup>a</sup> proposta :

« 4° Pregare il Ministro della Giustizia di chiedere al Mini-  
« stero delle finanze opportuni provvedimenti, mercè dei quali le  
« Intendenze di finanza, gli Agenti delle imposte dirette e del catasto  
« verifichino ed accertino lo stato economico delle persone ammesse  
« a gratuito patrocinio, e facciano, occorrendo, gli opportuni ri-  
« chiami a' termini dell'art. 3 della legge 13 luglio 1890, n. 5536,  
« alleg. D. »

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Legge la 5<sup>a</sup> proposta coll'aggiunta desiderata dal consigliere Pensserini ed accolta dal relatore :

« 5° Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigli sulle proposte presentate dai Procuratori generali in seguito alla Circolare 1° febbraio 1894, esprimendo il voto che, in attesa di provvedimenti da prendersi a miglior tempo in via legislativa, si veda intanto quali altre disposizioni d'ordine amministrativo possano essere emanate al fine di migliorare il servizio del gratuito patrocinio. »

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Legge la 6<sup>a</sup> proposta.

« 6° Richiamare l'attenzione del Ministro Guardasigli acciocchè, ogni qual volta viene presentato un ricorso di opposizione al decreto di concessione del gratuito patrocinio, la Cancelleria del Tribunale trasmetta immediatamente il ricorso stesso, con la copia del provvedimento impugnato, alle rispettive Procure generali, affinché ne provochino d'urgenza la decisione delle Commissioni d'appello, oppure venga fissato un termine entro il quale l'opponente debba presentare il ricorso alla Commissione in secondo grado, sotto pena di decadenza. »

Messa ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Ora bisognerebbe votare la proposta Canonico che è del seguente tenore :

« Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigli sulla questione se non convenga attribuire la difesa gratuita al Pubblico Ministero o ripristinare l'Avvocatura dei poveri che molto felicemente funzionava in alcune provincie del Regno. »

PENSERINI. Si oppone alla prima parte di questa proposta, mentre vota di gran cuore la seconda.

NOCITO. Ricorda la sua proposta di provvedere con un disegno di legge a regolare *ex-novo* l'istituzione. Vorrebbe la creazione di un apposito ufficio indipendente dallo Stato, retribuito coi proventi delle tasse del Consiglio dell'ordine. Così si avrebbe una istituzione *ad hoc* che potrebbe funzionare bene.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimette alla seduta prossima la deliberazione su queste proposte.

---

## Seduta del 18 giugno 1896.

### Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Beltrani-Scalia, Bodio, Borgomanero, Bosco, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghilleri, Lucchini, Nocito, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e Tondi, e i segretari Aschieri e Satta.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.  
È approvato.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stata rinviata ad oggi la discussione sulla proposta del senatore Canonico, concernente la difesa dei poveri. Osserva al riguardo che tale proposta consta di due parti, proponendosi come alternativa al Ministro guardasigilli o di ripristinare l'istituto dell'Avvocatura dei poveri o di affidare la difesa di questi al Pubblico Ministero.

Ora in un principio di discussione che fu intrapresa ieri si manifestò una corrente contraria alla seconda di queste proposte, mentre generale parve essere l'accordo per quanto riguarda l'istituto dell'Avvocatura dei poveri.

Inoltre osserva che già altra volta la Commissione raccomandò una proposta consimile al Guardasigilli e pertanto si potrebbe richiamare quella deliberazione. È quindi necessario, prima di votare, di intendersi bene e di vedere se si può trovare una formula che eviti la precisa indicazione, che è nella proposta Canonico, di fare o questo o quello.

CANONICO. Chiede scusa anzitutto di essersi assentato sulla fine della precedente seduta, chiamato altrove da doveri d'ufficio, ed è dolente che nella sua breve assenza sia venuta in discussione la sua proposta, e non abbia potuto far tesoro delle osservazioni fatte dai colleghi per modificare, se ne era il caso, la proposta stessa.

Dichiara di non tenere affatto alla forma di essa.

Quanto alla sostanza, egli aveva posto l'alternativa fra la difesa gratuita affidata ai funzionari del Pubblico Ministero e l'Avvocatura dei poveri, perchè dell'una e dell'altra istituzione, come si rileva dalla relazione Righi, è fatta menzione nelle proposte dei Procuratori generali.

Non nasconde però la sua preferenza per l'istituto dell'Avvocatura dei poveri. Ciò che preme è, in sostanza, che la Commissione indichi al Ministro la necessità di riformare l'ordinamento attuale del patrocinio dei poveri. Presenterà in questo senso una nuova proposta.

FORTIS. Dovendosi modificare la proposta del senatore Canonico, crede che gioverebbe richiamare, in un inciso, il voto precedente della Commissione su questo stesso punto.

FERRI. Vorrebbe che fosse anche accennato che si tratta della difesa del povero non solamente nelle cause civili, ma anche nei procedimenti penali.

CANONICO. Accetta le due aggiunte e nota anzi, in ordine all'osservazione del collega Ferri, che l'avvocato dei poveri era un difensore officioso in materia penale, il quale doveva intervenire e assistere alle udienze anche quando l'imputato aveva un proprio difensore di fiducia.

PRESIDENTE. Legge la nuova proposta Canonico:

« La Commissione delibera, richiamando un voto già fatto negli  
« anni precedenti, di raccomandare allo studio di S. E. il Ministro  
« l'istituto della difesa civile e penale dei poveri, tenendo conto degli  
« inconvenienti del modo con cui ora funziona e degli ottimi risultati  
« che dava l'Avvocatura dei poveri nelle provincie in cui era in ad-  
« dietro istituita.

« CANONICO. »

Posta ai voti, è approvata.

PRESIDENTE. Vi sarebbe ora una proposta Tondi circa l'opportunità di dare istruzioni sul contenuto dei documenti richiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Chiede all'onorevole Tondi se insiste nella sua proposta.

**TONDI.** Non insiste, perchè crede che basti l'aver accennato ad essa e il farne menzione nel verbale. Ricorda però alla Commissione come gli fu suggerita l'idea di presentarla dai lagni che si muovono, non infrequenti, contro le numerose dichiarazioni di inammissibilità per difetto di istruzioni in proposito.

**PENSERINI.** Con qualche modificazione, crede invece che giovi votare la proposta del collega Tondi, perchè, in sostanza, essa tende ad ovviare ad un inconveniente, che si verifica realmente e contro il quale non è difficile opporre un riparo.

Presenta quindi la proposta Tondi, da lui modificata, e il Presidente ne dà lettura :

« La Commissione delibera di richiamare l'attenzione di S. E. « il Ministro sulla opportunità di meglio determinare e precisare i « documenti richiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio in ma- « teria penale.

« TONDI — PENSERINI. »

Posta ai voti, è approvata.

**PRESIDENTE.** Invita il cav. Sandrelli a riferire sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità in base alle cifre raccolte nel volume analitico della *Statistica civile* dell'anno 1894.

**FORTIS.** Una parola per una questione d'ordine. Per non prolungare soverchiamente le nostre riunioni e guadagnare tempo, gioverebbe che i relatori riassumessero le loro relazioni, quando sia possibile, anche per evitare ad essi la noia e la fatica di troppo lunghe letture.

**PRESIDENTE.** Conviene nel desiderio espresso dall'on. Fortis e prega i relatori di uniformarvisi quando lo possano fare.

**SANDRELLI.** Legge la sua relazione (1).

**PENSERINI.** Desidera un semplice schiarimento. Nel capitolo che tratta della durata delle liti e precisamente a pag. 119 della relazione egli ha rilevato che un numero rilevante di cause presso i Pretori termina entro un mese. Domanda al relatore quale sia il

(1) V. questa relazione a pag. 60 della 2ª Parte del presente volume.

punto di partenza nel còmputo della durata, se cioè l'iscrizione della causa a ruolo ovvero la data del libello introduttivo.

SANDRELLI. Il libello introduttivo.

PENSERINI. Allora egli teme che in questo punto la statistica non sia esatta. La pratica che egli ha, e che molti colleghi hanno delle aule giudiziarie farebbe ritenere che le cifre siano per lo meno esagerate. È troppo noto il lagno che levano specialmente i Magistrati contro i troppo numerosi differimenti, perchè non si debbano accettare con qualche riserva le cifre che ci presenta la statistica. I rinvii troppo numerosi sono certamente un inconveniente nel regolare andamento dell'azione giudiziaria. Ricorda che un Presidente di Tribunale in una sua relazione avvertiva che aveva creduto opportuno di opporsi al mal vezzo di chiedere troppi frequenti e non giustificati rinvii collo stabilire che in ogni causa non se ne potessero accordare più di 10! E pareva a quel magistrato di essersi tenuto nei limiti di una giusta discrezione.

In talune regioni il prolungamento delle liti può dipendere da speciali costumi paesani. Ricorda infatti che in Sicilia vige tuttora il così detto sistema dei *tersi*, che consiste in questo. Chi ha una lite da sostenere in giudizio si presenta a un avvocato al quale fa un deposito di 5 onze, pari a lire 65. Questo deposito si rinnova ogni terzo mese (dove il nome all'usanza) sino ad esaurimento della causa. Certamente l'avvocato è interessato per lo meno a non affrettare la soluzione della controversia.

Per concludere, egli vorrebbe che la Commissione invitasse il Ministro a far eseguire delle verifiche per accertare l'esattezza di questi dati e ad assumere informazioni sui rinvii che vengono accordati alle Parti.

BORGOMANERO. Osserva che il Ministero, con Circolare del 6 dicembre 1893 (1), prescrisse che al modulo con cui si chiedevano notizie sulle cause discusse o le sentenze pubblicate, fosse aggiunta una colonna sul numero dei rinvii accordati in ciascuna causa. Questa ricerca risponde in parte ai desideri espressi dall'on. Pensarini.

(1) Vedi *Atti della Commissione* - Sess. 1894, p. 524.



PENSERINI. Avverte che quanto alla ritardata pubblicazione delle sentenze delle Corti di cassazione, ciò dipende non da ritardo nella decisione, ma da ritardo nella pubblicazione, sia perchè si perde tempo a raccogliere le firme dei consiglieri, sia per altri motivi, estranei affatto all'azione del Magistrato.

Su di un ultimo punto vuole richiamare l'attenzione della Commissione, circa cioè gli appelli dalle sentenze dei Conciliatori.

Già altra volta, quando sui discorsi dei Procuratori generali per l'anno 1894 riferì l'on. Rinaldi, egli dovette osservare che colla legge del 1892 fu snaturato l'istituto della conciliazione. Il Conciliatore oggi è un Pretore. Non si lagna dell'aumento di competenza, ma che si sia concesso l'appello per le sentenze fra le 50 e le 100 lire. Alle osservazioni che fece allora, e che mantiene ora integralmente, l'on. Rinaldi oppose che la legge nuova aveva portato un beneficio nelle spese di lite. Ma egli controsservò che si poteva raggiungere ugualmente questo beneficio col lasciare al Pretore l'antica competenza e coll'applicare ai giudizi pretoriali le norme in vigore per quelli di conciliazione.

Poichè però gli si fa osservare che nella ventura sessione sarà riferito più particolarmente su questo tema, si riserva di riprendere allora in esame l'argomento.

SANDRELLI. Ha egli pure notato il rilevante numero di cause definite entro brevissimo tempo ed ha dubitato della loro esattezza. Però queste cifre sono pubblicate nei volumi analitici della Direzione generale della statistica e commentate nelle *Introduzioni*, ove è detto che la durata è computata dalla data della citazione, per cui non poteva a meno di inchiuderle nella sua relazione. Si associa però al desiderio espresso dall'on. Penserini di farne controllare, se è possibile, l'esattezza.

Convieni interamente collo stesso consigliere Penserini per quanto ha osservato sul ritardo nella pubblicazione delle sentenze delle Corti di cassazione, e quanto al giudizio espresso dal collega circa la bontà o meno della legge del 1892 sugli Uffici di conciliazione, crede lui pure conveniente di riservare ogni giudizio a quando verrà presentata la relazione sugli effetti di quella legge.

PRESIDENTE. Dà lettura delle tre proposte contenute nella relazione Sandrelli.

Sulla 3<sup>a</sup> ha la parola il comm. De' Negri.

DE' NEGRI. Su questo punto avrebbe dovuto presentare qualche obbiezione alle conclusioni del collega Sandrelli, ma, stante l'ora tarda e poichè la proposta di una relazione sulle cause matrimoniali ed altre questioni attinenti al diritto familiare è demandata, per desiderio dello stesso relatore, al Comitato, si riserva di fare le sue osservazioni in Comitato.

PRESIDENTE. Mette ai voti le proposte Sandrelli :

« 1° Potrebbe dare incarico al Comitato di provvedere che  
« relativamente alle sentenze degli arbitri rese esecutorie dai Pre-  
« tori (art. 24 del Codice di procedura civile), le indagini statistiche  
« siano estese anche a specificare gli oggetti rispettivi e le que-  
« stioni risolte da ciascuna decisione ;

« 2° Potrebbe richiamare la considerazione dell'Eccellen-  
« tissimo Ministro Guardasigilli sulla necessità di meglio discipli-  
« nare il patrocinio delle cause civili davanti alle Preture, per lo  
« intento che siano meglio tutelati gli interessi delle Parti e che sia  
« tolto un pericoloso elemento di ostilità alla conciliazione delle liti;

« 3° Potrebbe invitare il Comitato a provvedere che, ana-  
« logamente a quanto si usa nei procedimenti di graduazione e di  
« fallimento e per altri argomenti, si debba presentare annualmente  
« alla Commissione una speciale relazione, basata sui risultati sta-  
« tistici e su appositi rapporti informativi dei Procuratori generali,  
« intorno al movimento delle cause matrimoniali, di separazione di  
« coniugi, e riflettenti l'esercizio della patria potestà.

« CARLO SANDRELLI. »

Messe ai voti, sono approvate.

La seduta è levata alle ore 12. 10.

---

## Seduta del 19 giugno 1896.

### Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Borgomanero, Canonico, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami e Tondi, e i segretari Aschieri e Satta.

La seduta è aperta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

**BORGOMANERO.** In ordine ai numerosi rinvii che ritardano il corso regolare dell'azione giudiziaria si è provveduto perchè sia fatto lo spoglio delle notizie contenute nel prospetto delle sentenze, modificato colla Circolare 6 dicembre 1893, e i risultati verranno comunicati alla Direzione generale della statistica.

**DE' NEGRI.** Prende atto del provvedimento del Ministero della giustizia ed assicura che la Direzione generale della Statistica esaminerà attentamente le notizie che le verranno comunicate e ne terrà il dovuto conto nella compilazione della statistica giudiziaria civile.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti l'approvazione del verbale.

È approvato.

Invita il cav. Borgomanero a riferire sulle verifiche fatte ai registri dello stato civile per l'anno 1895.

**BORGOMANERO.** È dolente di non poter presentare la sua relazione su questo argomento, giacchè i rapporti dei Procuratori generali, prescritti dall'articolo 131 capoverso del R. decreto 15 novembre 1865, pervennero con ritardo al Ministero, nè contengono tutte le notizie chieste con la circolare del 15 gennaio u. s., n. 1374; di qui la necessità di chiedere ai Procuratori generali tutti quegli altri elementi valevoli a dare un'idea precisa circa il modo con cui ha proceduto il servizio dello stato civile nell'anno decorso. Epperò in attesa di avere tali dati, si riserva di riferire nella prossima Sessione.

Non sarà intanto fuor di luogo il rilevare di passata che gravi inconvenienti si verificano nella pratica a proposito dell'applicazione dell'articolo 104 dell'ordinamento dello stato civile. Non sempre gli ufficiali preposti a tale servizio ottemperano all'obbligo loro fatto nell'articolo stesso. Occorre appena ricordare che su questo argomento da tanto tempo si discute anche in questa stessa Commissione, e frutto di questa discussione fu una Circolare del Ministero della giustizia con cui si invitano i Procuratori generali a riferire sull'osservanza o meno di quell'articolo. Alcuni Procuratori generali avvertono di non aver modo di accertare se siasi spedito l'avviso dall'Ufficiale del luogo ove si contrasse matrimonio. Perciò si fa la questione, che è sollevata dal Procuratore generale di Torino, circa la comminatoria o sanzione che può essere applicata agli Ufficiali di stato civile inadempienti. Non è applicabile, si dice, l'articolo 404 del Codice civile perchè questo si riferisce alle sole contravvenzioni alle disposizioni contenute nel titolo XII, libro I del Codice civile, e non anche al decreto che regola lo stato civile. Può applicarsi l'articolo 178 del Codice penale che punisce l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio? È per lo meno da dubitare della sua possibile applicazione. Certamente la questione merita che sia presa in considerazione e risolta per evitare che si punisca chi non fa l'annotazione, e resti impunito chi non trasmette l'atto. Si riserva di riferire nella ventura sessione del dicembre anche su tale questione.

**PRESIDENTE.** Invita il consigliere Penserini a riferire sui rapporti dei capi delle Corti di appello e dei Tribunali intorno alle procedure di fallimento nel 1895.

**PENSERINI.** È dispiacente di non poter riferire in questa sessione perchè il materiale che ha avuto a disposizione era insufficiente. Farà tuttavia un riassunto delle irregolarità riscontrate nell'esecuzione delle leggi, secondo che appariscono dall'esame dei documenti a lui comunicati.

In ogni relazione sui fallimenti occorse di lamentare errori e differenze negli stati numerici delle Presidenze e delle regie Procure, e su di ciò fu richiamata l'attenzione del Ministro, il quale con Circolari inculcò che si ponesse una maggior diligenza ed ordinò la revisione degli stati dei Tribunali da parte delle Corti d'appello.

Tuttavia anche pel 1895 riscontransi differenze di cifre per alcuni distretti, e lacune per molti.

I. — Presentano differenze di cifre gli stati riassuntivi dei Primi Presidenti e dei Procuratori generali nei seguenti distretti:

1° ANCONA. — Pel quale distretto riscontransi differenze fra gli stati numerici dei seguenti Tribunali: Ancona, parte civile e penale; Pesaro, parte civile e penale; Urbino, in materia civile; Macerata, in materia civile; Perugia, in materia civile; Spoleto, parte penale.

Inoltre manca lo stato nominativo per i Tribunali di Ancona ed Urbino, limitatamente alla parte penale. Mancano le spese nello stato numerico del Tribunale di Fermo.

2° ROMA. — Differenze lievi pel Tribunale di Civitavecchia.

Però manca lo stato nominativo pel Tribunale di Roma; e per quello di Velletri manca affatto la parte penale, sebbene sei fallimenti venissero dichiarati nel 1895.

3° NAPOLI, differenza di cifra pei Tribunali di: Ariano di Puglia, civile e penale; Isernia, civile e penale; Napoli, civile e penale; Melfi, civile e penale; Potenza, civile e penale; Sala Consilina, civile e penale; Sant'Angelo dei Lombardi, civile e penale; Avellino, parte penale; Campobasso, parte penale; Larino, parte penale; Matera, parte penale.

Lacune: manca lo stato nominativo pei Tribunali di Napoli e Salerno; mancano le spese negli stati numerici dei Tribunali di Isernia e Sala Consilina.

4° TRANI. — Gli stati riassuntivi della Corte di appello contengono cifra differente sul numero delle Società in nome collettivo fallite, sul numero delle istruttorie penali rimaste pendenti, su quello degli imputati rinviati a giudizio che erano liberi, quantunque una sola differenza di cifra trovisi in materia penale negli stati del Tribunale di Lecce.

Mancano poi gli stati nominativi pei Tribunali di Bari, Lucera, Taranto e Trani; e mancano le spese per l'altro di Lecce.

5° CATANIA. — Differenze di cifre pei Tribunali di Nicosia, civile e penale; e Modica, soltanto in materia civile.

Lacune: mancano per tutto il distretto i rapporti dei Procuratori del Re, essendo stati trasmessi soltanto gli stati numerici; man-

cano gli stati nominativi per Catania; Siracusa; Modica, soltanto per la materia penale.

6° PALERMO. — Differenza di cifra pei Tribunali di: Trapani in materia civile e penale; Caltanissetta, nella sola materia penale; Girgenti, nella sola materia penale; Termini Imerese nella sola materia penale; mancano poi gli stati nominativi di Palermo; Trapani; ed è incompleto quello in materia civile della Presidenza di Caltanissetta.

II. Lacune. — Oltre quelle sopra rilevate si hanno le seguenti pei distretti di:

1° GENOVA. — Non vennero trasmessi gli stati numerici dei Tribunali, ma fu mandato il solo stato numerico riassuntivo; mancano gli stati nominativi pei Tribunali di Genova; San Remo; Savona.

2° CASALE. — Mancano gli stati numerici non trasmessi, come fu detto di Genova.

3° TORINO. — Mancano tutti i rapporti dei Presidenti, e conseguentemente anche gli stati nominativi, che per qualche Tribunale furono dati dai Procuratori del Re;

4° MILANO. — Mancano gli stati nominativi dei Tribunali di Como; Lodi; Milano.

5° BRESCIA. — Mancano gli stati nominativi dei Tribunali di Bergamo; Brescia.

6° VENEZIA. — Mancano egualmente gli Stati nominativi dei Tribunali di: Legnago, essendo incompleto quello della regia Procura, e mancando affatto quello della Presidenza; Verona, Udine, la parte penale; Vicenza, per la parte penale; Venezia, per la parte penale; ed inoltre non sono uniformi i rapporti del Presidente e del Procuratore del Re intorno alla sospensione dei giudizi penali in relazione al beneficio dell'articolo 839 Codice di commercio.

7° PARMA. — Mancano gli stati nominativi per i Tribunali di Modena; Pavullo; Piacenza.

8° BOLOGNA. — Mancano gli stati nominativi per i Tribunali di Ferrara; Forlì.

9° FIRENZE. — Mancano gli stati nominativi per i Tribunali di Arezzo; Firenze.

10. LUCCA. — Mancano gli stati nominativi per il Tribunale di Lucca; inoltre mancano le spese nel numerico di Portoferraio.

11. **AQUILA.** — Mancano gli stati nominativi di Chieti; Lanciano e Teramo; inoltre per Chieti manca lo stato numerico della regia Procura.

12. **CATANZARO.** — Mancano gli stati nominativi dei Tribunali di: Palmi; Reggio Calabria; mancano le spese nei numerici di Co-senza; Reggio Calabria; Rossano.

13. **MESSINA.** — Manca lo stato nominativo di Messina; mancano le spese nel numerico di Pattí.

14. **CAGLIARI.** — Manca lo stato nominativo di Sassari; e per la sola materia civile del Tribunale di Cagliari.

Chiede pertanto che la Commissione rinvi la relazione sui fallimenti alla prossima sessione, affinchè S. E. il Ministro voglia fare prima correggere gli errori richiesti e colmare le lacune preaccennate.

**PRESIDENTE.** Invita il comm. Rinaldi a riferire sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia, parte civile, durante l'anno 1895.

**RINALDI.** Legge la relazione (1).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione sulla relazione dell'onorevole Rinaldi.

**BORGOMANERO.** Il relatore accenna nella sua relazione alle vendite giudiziarie. Sull'importante argomento doveva riferire in questa sessione il comm. De' Negri, il quale, essendo nel momento assente, per suo mezzo fa sapere di non avere potuto presentare la relazione perchè ha dovuto occuparsi assiduamente, in questi giorni, della statistica notarile.

**LAMPERTICO.** Si compiace che il relatore, nelle conclusioni a cui è giunto, abbia curato, oltre la bontà intrinseca dei provvedimenti suggeriti, anche la continuità del pensiero della Commissione, la quale è necessaria per assicurare la efficacia e la esecuzione di quei provvedimenti. Ne è una prova la proposta fatta dal collega Rinaldi circa l'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile, che più volte ha formato oggetto di studio e di voti da parte della Commissione.

(1) V. questa relazione a pag. 31 della 2ª Parte del presente volume.

Non si addentra in particolari per ciò che concerne l'art. 222 del Codice civile.

Non fa colpa alla Amministrazione di non avere ancora ottemperato al voto della Commissione. Troppi sono i lavori e gli studi ai quali essa ha dovuto attendere, e riconosce che egli sarebbe soverchiamente impaziente e troppo esigente se pretendesse che anche su questo punto avesse provveduto.

Intanto egli potrebbe anche contentarsi del piccolo vantaggio che deriva dal tempo trascorso, il quale ha permesso che si accumulino materiali che possono riuscire sommamente utili.

Quando ha chiesto di parlare aveva in animo di intrattenersi sulla proposta contenuta nel n. 2 delle conclusioni del relatore, riguardante le vendite giudiziarie. La ragione di discorrerne non è venuta meno nemmeno ora dopo la dichiarazione del cav. Borgomanero fatta a nome del comm. De' Negri.

Non ricorda se la Commissione in altre occasioni abbia manifestato i suoi voti su questo argomento e richiamato l'attenzione del Governo del Re sui fatti deplorabili delle vendite giudiziarie, specialmente in riguardo alle spese che ne derivano eccessivamente assorbenti.

Nemmeno ricorda, e non certo perchè egli non ne segua con interesse le discussioni, se nella Camera dei deputati si sia pure discusso su questo tema. Sa però che più volte ne fu trattato in seno della Commissione permanente di finanza nel Senato, ed egli pensa che la conclusione del relatore viene mirabilmente opportuna perchè, a costo di fare anche una piccola indiscrezione, il pensiero del relatore così suffragato da dati statistici allarmanti, specie per alcune regioni d'Italia, ma specialissimamente per la Sardegna, avrà un'eco al Senato in occasione che verrà in discussione il bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Sa benissimo che riforme di questo genere sono difficili e lente. Ricorda che in Francia la riforma presentata nel 1876 non fu approvata che nel 1884.

Vi sono difficoltà economiche e finanziarie che si oppongono ad una sollecita soluzione della questione, ma non bisogna credere che esse siano insuperabili e che non si possa ottenere una anche piccola diminuzione d'imposta che produca un qualche sollievo. Altre difficoltà dipendono dal legame che hanno tra loro diverse



disposizioni legislative le quali hanno tutte attinenza con questa materia. Ma ad ogni modo, quali si siano le difficoltà, bisogna cercare di superarle; e anche la Commissione deve contribuire a questo scopo, perchè occorre riparare ad una manifesta ingiustizia, ricadendo i rigori della legge su coloro che hanno maggior bisogno.

Non era presente all'inaugurazione dei lavori della Commissione, ma gli fu assicurato che l'on. Ministro Guardasigilli ha raccomandato anche questo tema delle vendite per espropriazione forzata agli studi della Commissione. E se anche non lo avesse fatto, egli che ha il bene e l'onore di sedere con lui da tanti anni nello stesso Consesso, lo conosce di animo così squisito e gentile e informato a tali sentimenti di giustizia, che se oggi la Commissione vorrà dare il suo voto su questa materia, è certo che il Ministro lo accoglierà con benevolenza e farà del suo meglio per mandarlo ad effetto.

RIGHI. Rivolge una preghiera al relatore, di sopprimere cioè la seconda parte della 1<sup>a</sup> proposta, che si riferisce alle circoscrizioni giudiziarie. La questione è già matura. Da anni è ravvisata l'opportunità di modificare le circoscrizioni; non crede sia il caso di esprimere ancora un voto in proposito.

PENSERINI. È dello stesso avviso del senatore Righi. Già così come è formulata la proposta sarebbe incompleta, perchè non vi si accenna anche alle circoscrizioni delle Corti d'appello. La modificazione delle circoscrizioni si riconnette ad una riforma più generale dell'attuale ordinamento giudiziario per la quale potrebbero sparire o trasformarsi alcune delle attuali giurisdizioni.

Questo tema d'altronde non può sfuggire all'attenzione di alcun ministro e meno poi a quella del senatore Costa, che così largo e dotto contributo di studi ha portato a questo tema quando si discussero in Senato i progetti Taiani, e quindi prega egli pure il collega Rinaldi di modificare la sua prima proposta.

RINALDI. Dice di essere stato indotto ad inchiodarvi anche la parte che riguarda le circoscrizioni dal pensiero che le conclusioni devono essere come il corollario delle osservazioni fatte nella relazione, e poichè in questa aveva rilevato che alcune Preture non avevano lavoro, gli era parso opportuno di concludere per una riforma delle circoscrizioni. Consente però che sia soppressa questa sua proposta.

PENSERINI. Propone una leggiera modificazione alla 3<sup>a</sup>: invece di riferire intorno all'applicazione della legge 8 agosto 1895 sui proventi delle cancellerie nella prossima sessione, egli crederebbe opportuno che si dicesse *in una delle prossime sessioni*.

Approverà poi questa proposta così come è formulata, perchè non si esprime alcun giudizio sulla bontà o meno della legge indicata, perchè se dovesse esprimere il suo avviso esso non sarebbe forse molto difforme da quello manifestato dal Procuratore generale di Napoli.

RINALDI. Consente nella modificazione desiderata dal consigliere Penserini.

MESSEDAGLIA, *presidente*. Dà lettura delle 5 proposte del relatore:

« La Commissione delibera :

« 1° di richiamare l'attenzione dell'on. Ministro sulla necessità di comunicare alla Commissione statistica le relazioni annue « di cui è parola nella Circolare 1° agosto 1895; nonchè sull'opportunità di rivedere le attuali circoscrizioni giudiziarie delle Pre- « ture e dei Tribunali;

« 2° di rivolgere preghiera al Comitato perchè disponga che, « nella prossima sessione della Commissione, si presenti una relazione in ordine alle vendite giudiziarie;

« 3° d'invitare il Comitato a presentare, in una delle prossime « sessioni, una relazione intorno all'applicazione della legge 8 agosto « 1895, sui proventi delle Cancellerie, e spese e tasse giudiziarie;

« 4° di far voto all'on. Ministro Guardasigilli affinchè voglia « prescrivere che, con rapporti da comunicarsi alla Commissione, « i Primi Presidenti delle Corti d'appello riferiscano annualmente, « sul modo come viene applicato l'art. 222 del Codice civile;

« 5° di richiamar pure l'attenzione dell'on. Ministro sulla necessità di riprendere gli studi per le riforme da introdursi nel « procedimento formale e sommario.

« A. RINALDI. »

Messe ai voti, sono approvate.

La seduta è levata alle ore 11. 30.

---

## Seduta del 20 giugno 1896.

### Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Beltrani-Scala, Boccardo, Bodio, Bosco, Borgomanero, Canonico, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Nocito, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami e Tondi, e i segretari Aschieri e Satta.

La seduta è aperta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.  
È approvato.

Invita il consigliere Penserini a riferire sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti d'appello intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1895.

**PENSERINI.** Legge la sua relazione (1).

**DE' NEGRI.** Ha seguito con molta attenzione e con speciale interesse la laboriosa e diligente relazione del consigliere Penserini e deplora egli pure il modo con cui sono raccolte le notizie nei prospetti inviati direttamente dal Ministero della giustizia alle Autorità giudiziarie. Anche per risparmiare in avvenire al relatore un lavoro tanto faticoso come quello di riassumere e controllare le notizie, crederebbe opportuno che il Ministero della giustizia comunicasse prima alla Direzione della Statistica il materiale raccolto. Questa farebbe i necessari riscontri, il che faciliterebbe il compito del relatore. Altrimenti, ogni anno si avranno da lamentare queste discordanze di cifre, che discreditano la statistica presso coloro che non ne conoscono le cause.

Raccomanda adunque al Ministero della giustizia la sua proposta.

(1) V. questa relazione a pag. 133 della 2ª Parte del presente volume.

PENSERINI. È grato al comm. De' Negri di avere manifestato questo desiderio, che non dubita sarà accolto dal Ministero della giustizia, ed anzi lo prega di estendere la raccomandazione anche per i fallimenti, pei quali si dovrebbero mandare all'Ufficio centrale di statistica i prospetti nominativi.

BORGOMANERO. Dichiara di accettare la raccomandazione del collega De' Negri, ma avverte il consigliere Penserini che i prospetti nominativi sui fallimenti non sono mandati al Ministero della giustizia, ma a quello del commercio.

PENSERINI. Allora propone formalmente che coi prospetti numerici si mandino anche quelli nominativi insieme alle relazioni al Ministero della giustizia e questo a sua volta le comunichi alla Direzione generale della statistica.

BODIO. Fa presente che le due statistiche, quella del commercio e quella del Ministero della giustizia, sono raccolte in momenti diversi e occorre prima coordinarle.

PENSERINI. Modifica allora in questo senso la sua proposta, che il Comitato cioè studi il modo di provvedere perchè siano coordinate le due statistiche.

Dà lettura della proposta così modificata:

« Propongo che si commetta al Comitato di volere coordinare  
« gli stati nominativi sui fallimenti che si trasmettono al Ministero  
« di agricoltura, industria e commercio colle statistiche annuali, in  
« modo che nelle relazioni dei Capi dei Tribunali siano uniti ai  
« prospetti numerici gli stati nominativi dei fallimenti trattati nel  
« corso dell'anno.

« PENSERINI. »

La Commissione approva.

SANDRELLI. Desidera che alla proposta De' Negri riguardante l'invio alla Direzione generale della statistica dei prospetti dei giudizi di graduazione, sia aggiunto un inciso per comprendervi anche l'invio a quell'ufficio dei prospetti sulle cause trattate a patrocinio gratuito.

BORGOMANERO. Dichiara che accetta la raccomandazione del comm. De' Negri, insieme a quella del collega Sandrelli e trasmetterà i prospetti così dei giudizi di graduazione come del gratuito patrocinio alla Direzione generale della statistica.

PRESIDENTE. Pone ai voti le proposte del consigliere Penserini, che sono del seguente tenore :

« La Commissione sottopone all'attenzione del Ministro per gli opportuni richiami ai Tribunali :

« 1° Negligenza nella compilazione degli stati nominativi :

« a) mal fatti a Cuneo e Salò;

« b) con lacune a Pavullo, Roma, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Catanzaro, Messina, Mistretta, Modica, Nicosia e Trapani;

« c) fatti sul modulo anteriore a quello prescritto ad Alba, Milano, Bergamo, Nicosia e Palermo ;

« d) per errori nel considerare come esauriti nel 1895 alcuni giudizi, a Belluno, Este, Rovigo, Viterbo;

« e) per non avere eliminati i giudizi nei quali da tre anni non seguì alcun atto di procedura nei 32 Tribunali indicati in questa relazione ; ed in altri sette per averli riportati negli stati nominativi, considerandoli come esauriti nei prospetti numerici;

« f) per avere senza discernimento riempite le colonne 7 e 8 dello stato nominativo, od una delle due, nei 25 Tribunali indicati nella relazione ;

« g) per date errate e contraddittorie in 19 Tribunali del pari indicati ;

« h) per errori nei prospetti numerici nei Tribunali di Ferrara, Ascoli Piceno, Avezzano, Catania, Siracusa e Girgenti;

« 2° Ritardi delle trascrizioni delle sentenze di vendita in 89 Tribunali, e specialmente in quelli di Siena, Perugia, Benevento, Cassino, Isernia, Larino, Melfi, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Maria Capua Vetere, Vallo della Lucania, Castrovillari, Patti, Catania, Palermo, Termini Imerese, Trapani, Cagliari, Oristano e Sassari ;

« 3° Ritardi dei giudici delegati a formare e depositare lo stato di graduazione in 52 Tribunali, e segnatamente in quelli di Sarzana, Acqui, Pallanza, Breno, Parma, Ravenna, Salerno, Castrovillari, Reggio Calabria, Trapani, Cagliari e Lanusei ;

« 4° Omissione in due giudizi a Lanciano dell'avviso alle parti  
« del giorno fissato per le osservazioni sullo stato di graduazione; e  
« lunghi rinvii ad oltre un anno a Catania per uno, a Modica per  
« due;

« 5° Lunghi differimenti delle cause portate all'udienza per la  
« omologazione, specialmente a Lagonegro, Rossano, Patti e Mo-  
« dica;

« 6° Pubblicazione delle sentenze non avvenuta al 31 dicembre  
« 1895 per una causa discussa il 18 novembre ad Oneglia, e per  
« altra discussa nel 16 maggio a Mondovì; e non risulta se e quando  
« fu pubblicata la sentenza in una causa discussa li 8 luglio a  
« Reggio Emilia;

« 7° Ritardi verificati, e dei quali non è data spiegazione, per  
« un giudizio in Ariano delle Puglie ad istanza del cancelliere di  
« quel Tribunale;

« 8° Omissione a Messina della delegazione del giudice nelle  
« sentenze o nei provvedimenti che dichiarano aperto il giudizio di  
« graduazione. »

Messe ai voti, sono approvate.

È posta ai voti la proposta Penserini.

È approvata.

PRESIDENTE. Invita il comm. Tami a riferire sullo stato dei lavori concernenti la compilazione di una statistica sugli Enti ecclesiastici conservati.

TAMI. Legge la sua relazione (1).

Aggiunge che sarebbe suo desiderio di stampare i risultati dello spoglio di questa statistica, ma, dato il materiale che si è ricevuto e che risale al 1891, egli si domanda se valga la pena di incontrare una così forte spesa quale è certamente quella che si dovrebbe sostenere per la pubblicazione, quando un'altra statistica con notizie assai più sicure potrà essere pronta sul principio dell'anno venturo e sarà pubblicata a cura della Direzione generale del Fondo per il culto.

(1) V. questa relazione a pag. 323 della 2ª Parte del presente volume.

**PENSERINI.** Comprende che gli Economati dei benefizi vacanti si siano trovati dinanzi a gravi difficoltà, attesa la reluttanza degli investiti a fornire le notizie richieste; ma pensa che con pazienza e tempo si potrà ottenere un lavoro più esatto. Via via che le sedi si rendono vacanti, gli Economati debbono assumere l'amministrazione, e allora essi avranno modo di conoscere il vero stato delle cose.

**BODIO.** Fa notare al consigliere Penserini come, accogliendo il partito da lui suggerito, cioè di far fare la statistica del patrimonio degli Enti conservati manò manò che si rendono vacanti e l'amministrazione è assunta dagli Economati, passerebbe troppo tempo prima di potere avere notizia compiuta di tutti gli Enti, oltre di che si avrebbero in questo modo dati non comparabili, perchè riferentisi ad anni diversi.

Prega il relatore di presentare una proposta diretta a mandare avanti quella parte di questa statistica che si può ritenere la più sicura, abbandonando l'altra.

**TAMI.** Spera di potere nella sessione estiva prossima presentare la statistica delle attività e passività di tutte le parrocchie e propone che si discuta allora se convenga completare questa statistica anche colle notizie per gli altri enti. Intanto però non trascurerà di mandare innanzi lo spoglio delle schede perchè si possa deliberare allora con un materiale più completo.

**PRESIDENTE.** Le proposte sono dunque riservate alla sessione del giugno 1897 e non resta che prendere atto della dichiarazione del comm. Tami.

La seduta è levata alle 11. 45.

---

## Seduta del 21 giugno 1896.

### Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Borgomanero, De' Negri, Canonico, Ferri, Lampertico, Lucchini, Nocito, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e Tondi, e i segretari Aschieri e Satta.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del precedente verbale, che viene approvato.

BORGOMANERO. Comunica alla Commissione che con lettera 20 giugno fu data partecipazione ai signori Rotondo e Mariani, Sostituto Procuratore del Re l'uno e Giudice l'altro del Tribunale di Spoleto, che è stata loro inflitta una severa ammonizione per la grave mancanza commessa nello stesso Tribunale di Spoleto (Vegasi a pag. 5).

PRESIDENTE. Invita il prof. Lucchini a riferire sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali - parte penale.

LUCCHINI. Legge la sua relazione (1).

FERRI. Egli deve limitarsi a qualche rilievo sulla relazione del collega Lucchini, perchè non essendo in essa contenuta alcuna considerazione sul movimento della delinquenza, del quale ci intratterrà il collega Bodio, ed essendosi escluso ogni esame sulle cifre (per le ragioni ben note), non può essere trattato con fondamento positivo l'argomento iniziale della relazione del collega Lucchini, quello della *criminalità*.

Le osservazioni, infatti, che su questo argomento si possono fare in tale condizione di cose, diventano molto elastiche e man-

(1) V. questa relazione a pag. 178 della 2ª Parte del presente volume.



cano di una base positiva che escluda la possibilità di un diverso apprezzamento.

Un primo rilievo è questo: dall'esame dei discorsi dei Procuratori generali il relatore ha tratto la convinzione che le condizioni del paese rispetto alla criminalità siano migliorate.

Egli ricorda a questo proposito che il senatore Righi, riferendo sullo stesso tema per l'anno 1894, aveva espresso un'opinione contraria, e che allora il collega Lucchini, sempre da impressioni riportate dalla lettura dei discorsi, combattè l'opinione del senatore Righi, sostenendo, anche allora, che le condizioni della criminalità erano migliorate.

È venuto però il volume analitico dell'anno 1894, che ha confermata l'opinione del senatore Righi, perchè se si eccettua una lieve diminuzione degli omicidii, non soltanto le contravvenzioni, ma anche tutti gli altri delitti sono in aumento.

Quindi a lui pare che questo metodo, che chiamerà qualitativo, si sia dimostrato molto elastico e privo poi di qualsiasi autorità statistica. Esso si basa quasi esclusivamente sulle considerazioni fatte dai Procuratori generali, le quali, anche se vere, poco influiscono a chiarire se la criminalità aumenta o diminuisce, se le condizioni sono peggiorate o migliorate. È stato detto, infatti, che i reati di sangue in Italia sono per lo più occasionali, ed è vero, ma da questa circostanza non si può trarre la conclusione che la crisi si debba ritenere per ciò attenuata, dal momento che questo carattere della criminalità non è proprio di quell'anno, ma è costante e generale.

La sua opinione, tratta dall'esame delle cifre, è che dal 1880-1885 vi è stata una diminuzione; dal 1886 al 1895 vi è un aumento; ma di queste cose si occuperà più particolarmente in occasione della relazione del comm. Bodio, sul movimento della criminalità.

Un secondo rilievo deve fare sulle cause della criminalità. Ricorda che quando col Lombroso egli propose la ricerca delle cause della delinquenza, il prof. Lucchini si mostrò anche allora scettico su questo argomento e si capisce come questo scetticismo si ripercuota nella sua relazione, così da non mettere molto in evidenza questa parte delle relazioni inaugurali.

Egli crede però che convenga di insistere ancora su questo

tema, convinto della utilità di queste ricerche, le quali specialmente possono condurre a felici risultati se condotte col metodo monografico, strumento sussidiario potentissimo della statistica. Egli ha avuto occasione di sperimentare la bontà del sistema in recenti studi fatti sull'alcolismo. Ad esempio, ha potuto rilevare che nell'Abruzzo vi è il costume di bere il vino cotto, che ha, come tutti sanno, una potenza alcoolica maggiore. Ora la statistica dà uguale valore quantitativo a 100 litri di vino bevuti in Abruzzo come a 100 consumati in Lombardia, ma un'inchiesta monografica regionale invece metterà in evidenza il diverso valore delle due cifre quanto allo studio degli effetti che il consumo del vino può produrre sull'organismo.

Ora i Procuratori generali dovrebbero appunto cercare di mettere in evidenza quelle cause, che sono locali e che la statistica non può rilevare, del fenomeno della delinquenza e avrebbe desiderato che il relatore avesse raccolto più largamente le notizie contenute nelle relazioni a questo proposito. Nelle conclusioni gioverebbe insistere maggiormente acciocchè i Procuratori generali non abbandonino assolutamente queste ricerche.

Un altro rilievo desidera di fare. Per quanto fugacemente, il relatore ha accennato al socialismo e all'anarchismo, definendo quest'ultimo una filiazione del primo. Egli crederebbe opportuno che i relatori si astenessero da qualsiasi considerazione personale d'indole politica per evitare che si debbano fare qui discussioni affatto estranee a quelle che dovrebbero occupare il nostro tempo. Poichè ha rilevato questo, deve anche soggiungere che se l'anarchismo e il socialismo hanno un qualche punto comune, la critica cioè dell'attuale ordinamento della società, sono però due cose affatto diverse e meno che meno poi l'uno la filiazione dell'altro. Egli anzi che si professa socialista ritiene l'anarchismo in opposizione col socialismo. Ad ogni modo egli rispetta l'opinione di tutti ed è perciò che amerebbe che si tralasciassero considerazioni di colore politico, perchè non fosse toccata la suscettività di alcuno.

Riguardo al giuri ha notato l'accusa bilanciata che il relatore fa alla scuola antropologica. Osserva intanto che nelle sentenze stesse dei magistrati è una influenza molto maggiore delle dottrine della scuola positivista e basta leggere i discorsi dei Procuratori generali per convincersene.

Ma tornando al giuri, la sua opinione è questa. In linea assoluta dottrinale egli è contrario a questa istituzione, perchè il giurato non può avere il primo requisito che, deve avere il giudice, la competenza scientifica ad adempiere il difficile mandato.

Ma d'altro canto la giuria è nel nostro paese piccola parte accanto alla magistratura togata ed egli pensa che, se le severe inchieste che si fanno sui verdetti dei giurati si facessero anche sulle sentenze dei magistrati, si potrebbe fare un caleidoscopio non meno vario di quello che brillantemente ha fatto il relatore pel giuri.

Il giuri è un organismo giudiziario che non risponde ai fini per cui è istituito, ma non si può pensare ad abolirlo se non quando la magistratura togata sia divenuta più illuminata e sia posta in una posizione più indipendente.

Passa a dire dei nuovi istituti penali del Codice.

Dobbiamo constatare che i nuovi istituti restano sempre più staccati dall'organismo della nuova legge penale e rileva ciò perchè l'esperienza pratica fa ragione delle previsioni che fecero i critici del progetto penale a queste istituzioni. Il legislatore non assicurò loro le condizioni di esistenza ed esse isteriliscono perchè unite ad un organismo che non le può nutrire.

Queste cose rilevò anche il senatore Costa in una magistrale relazione su questi istituti.

Come per essi, così anche per le condanne, non fu provveduto perchè fossero applicate secondo lo spirito della legge. Questa volle pene brevi ma più intense, la pratica ha dovuto per necessità accettare la brevità e trascurare la intensità perchè mancano gli stabilimenti penali adatti.

Viene alle conclusioni. Dichiarò di accettarle tutte, meno quella contrassegnata colla lettera *a*.

Non solo crede che non sempre sia possibile, anche per ragioni interne d'ufficio, che il Capo di questo riferisca sempre in occasione dell'inaugurazione dell'anno giuridico, sulle condizioni dell'amministrazione della giustizia nel precedente anno, ma ritiene anzi che giovi che diversi siano i relatori perchè i diversi cervelli hanno naturalmente diversi i criterii ed è bene conoscerli tutti.

RIGNI. È lietissimo di avere appreso dalla relazione Lucchini che l'impressione che egli ha ricevuto dalla lettura dei discorsi

inaugurali è stata favorevole, accennandosi ad un miglioramento nelle condizioni della delinquenza nel 1895.

Accetta senza controllo questa impressione e si augura, e ne è certo, che le risultanze numeriche che saranno pubblicate più innanzi dalla Direzione generale della Statistica confermeranno questa buona impressione.

Nello scorso anno, facendo la stessa rassegna dei discorsi con minore capacità, ma con uguale sincerità ed onestà di intendimenti, aveva ricevuto un'impressione totalmente contraria. Il professor Lucchini, basandosi su qualche frase dei discorsi inaugurali, aveva posto in dubbio la conclusione alla quale egli era arrivato e lasciò credere che quasi inconsciamente, perchè certamente egli non metteva in dubbio la sincerità ed imparzialità dell'esame fatto dal relatore, questo avesse potuto mostrare una certa tendenziosità verso il Codice penale, del quale il Lucchini è stato uno dei maggiori artefici ed egli uno dei minimi.

Purtroppo l'impressione del relatore fu confermata dalle cifre contenute nel volume analitico ed egual sorte augura all'impressione, per contro favorevole, che quest'anno il prof. Lucchini ha potuto ricavare dalla lettura di quei discorsi.

L'amico Ferri ha fatto un'osservazione astrattamente giusta, che cioè sarebbe opportuno che in queste relazioni ci astenessimo da considerazioni che abbiano attinenza ad opinioni politiche. A questo proposito ricorda di essere stato il primo a portare in seno di questa Commissione la parola *socialismo* non per desiderio di mettere la politica dove non deve entrare, ma poichè nei discorsi dei Procuratori generali egli avea trovato accenno a quelle teorie e volendo essere fedele espositore dei pensieri espressi in quei discorsi aveva dovuto ricordarle. Disse allora che l'anarchismo era per lui la negazione più completa del socialismo e conferma oggi questa sua opinione. Come nel mondo organico non appena nasce un bruco distruggitore di una pianta, poco tempo dopo ne nasce un altro parassita del primo, che ne paralizza l'azione deleteria, così egli pensa sia del socialismo rispetto all'anarchismo.

Richiama l'attenzione sulle diminuzioni di pena che si notano nei giudizi di appello tanto presso le Corti quanto presso i Tribunali.

Egli crede che il giudice tenda a surrogare, colla sua, l'azione del Sovrano, cui spetta il diritto di grazia.

Si è parlato dal Lucchini e dal Ferri sui delitti occasionali. Egli ha rilevato che va sempre crescendo il numero degli omicidii-suicidi, i quali manifestano il più alto grado della occasionalità.

Desidererebbe ché si raccogliessero informazioni più precise su questi reati.

Nocro. Non si occuperà delle teorie sul socialismo e sull'anarchismo sollevate in occasione di una frase che il relatore ha introdotto nel suo discorso. L'on. Ferri ha voluto rilevarla ed era nel suo diritto. Egli lascerà questa frase alla responsabilità del relatore.

Da otto anni egli era assente dalla Commissione, e ricorda che allorché la lasciò, si discuteva anche allora se la criminalità fosse in aumento o in diminuzione. Oggi che vi è rientrato sente ancora discutere sullo stesso argomento. Questo solo fatto, a suo avviso, prova che qualche miglioramento vi deve essere nelle condizioni della criminalità; le quali, per lo meno, non devono essere peggiorate se il dubbio rimane ancora dopo tanto tempo. Si è parlato anche dei nuovi istituti del Codice penale come organi inerti, inefficaci. Non è dell'opinione del Ferri. L'arresto in casa si applica e fa buona prova e l'applica specialmente il Ministero della giustizia in occasione della concessione di grazie e di commutazioni.

Un regolamento sulla prestazione d'opera era pronto quando egli insieme all'on. Bonacci lasciò il Ministero, ed il Consiglio di Stato, salvo una eccezione di forma, l'aveva approvato. Si meraviglia che ancora non si sia pensato a pubblicarlo. In ogni modo l'applicazione della legge non può dipendere dal regolamento, e sa appunto di magistrati che l'applicano ugualmente, sebbene scarsamente, anche per lavori del loro ufficio. Così dicasi della libertà condizionale, la quale, un tempo applicata in modo ristretto, ora si concede su più larga scala.

Quanto al capo del Pubblico Ministero che deve fare la relazione, concorda in massima col collega Lucchini, ma osserva che vi possono essere motivi che impediscono che il Procuratore generale faccia il discorso inaugurale e quindi, conviene non insistere in

via troppo assoluta su questo punto, persuasi del resto, che trattandosi d'un discorso fatto a nome dell'ufficio, il sostituto non mancherebbe di mettersi d'accordo col suo capo sopra qualche punto importante o controverso del suo discorso.

Gioverebbe peraltro che in caso di malattia, od altro impedimento giustificato, il Procuratore generale prendesse visione del discorso che pronuncerà il suo sostituto.

Il senatore Righi ha richiamato l'attenzione sulle diminuzioni di pena che si concedono nei giudizi di appello tanto innanzi alle Corti quanto davanti ai Tribunali. La cosa è vera, ma egli crede che la ragione di questo maggior numero di casi, in cui sono concesse diminuzioni di pena, dipenda dalla competenza aumentata dai Tribunali. I giudici delle Corti d'appello si veggono innanzi sentenze di Tribunali che infliggono 10, 12, 15 anni di reclusione, le quali sono pronunciate, in generale, da giovani magistrati (nel collegio siede spesso anche un aggiunto giudiziario) e sono però proclivi a diminuire la pena piuttosto che confermare condanne così gravi.

PENSERINI. Il collega Nocito si inganna nell'attribuire questa causa alle diminuzioni di pena. Egli che ha occasione di esaminare le sentenze delle Corti sa che questa tendenza a diminuire vi era tanto prima quanto dopo l'attuazione del Codice ed egli crede che sia proprio vera l'osservazione del collega Righi che le Corti si arbitrano di supplire il diritto di grazia.

Bosco. Aveva chiesto la parola per fare la stessa osservazione che con maggiore autorità ha fatto ora il consigliere Penserini. Le diminuzioni di pena in appello vi erano, e in egual misura, anche prima del Codice attuale, essendo oscillanti sempre intorno al 25 per cento, mentre i casi di aumento della pena sono soltanto l'1 per cento.

Nocero. Non nega che anche prima della nuova legislazione penale le Corti tendessero a diminuire le pene pronunciate dai giudici di primo grado, ma crede che oggi questa tendenza sia più spiccata per la ragione da lui accennata.

Del resto non dobbiamo poi troppo allarmarci di questi casi di diminuzione. Gli imputati vanno appunto in appello, per questo scopo, e per ciò, nessuna meraviglia che siano numerose le dimi-

nuzioni di pena. L'aspettarsi il contrario è quasi un voler negare gli effetti ad un istituto giuridico che si propone essenzialmente lo scopo di correggere le sentenze di primo grado, e questa correzione è data come rimedio anche al Pubblico Ministero per fare aumentare le pene, che egli credesse miti.

FERRI. Pel fatto stesso che il condannato appella, è segno che egli ha probabilità di vittoria.

LUCCHINI. Risponderà brevemente ai vari colleghi che gli rivolsero osservazioni su qualche punto della sua relazione.

Al collega Ferri che gli ha rimproverato di non aver data troppo importanza allo studio delle cause della delinquenza, osserva che uno dei punti delle sue conclusioni è destinato proprio a queste cause. Se nella relazione non ha potuto raccogliere maggiori notizie, è perchè non ve ne erano o erano le solite e non valeva la pena di intrattenervisi. Con la formula adottata nelle sue conclusioni si raccomanda appunto questo studio, ed anche il collega senatore Righi sarà soddisfatto per la ricerca delle cause che producono le numerose diminuzioni di pena nei giudizi di appello, avendo appunto invitato i Procuratori generali a dare spiegazioni dei fatti che vengono illustrando colle cifre.

Egli si è poi soffermato sulla occasionalità del reato, per notare questa caratteristica propria del reato di sangue in Italia, la quale toglie ad esso tanta parte di quella temibilità che a torto gli attribuiscono certi visionari declamatori pessimisti.

L'opinione che egli ha espressa sull'anarchismo in relazione al socialismo è tutt'affatto personale e vi ha fatto un fugace accenno, come avviene talora che il relatore non può spogliarsi totalmente della sua personalità, pur essendo imparziale espositore e raccoglitore del pensiero altrui.

Al Nocito, che, non del tutto fuor di proposito, osservava che da anni si discute qui se la criminalità aumenta o diminuisce, osserva che la ragione di questa discussione sta anche nel metodo e nella scuola cui si appartiene. Egli, per esempio, ha sempre esclusa la possibilità scientifica di calcolare questo aumento o questa diminuzione da un esame complessivo e generale della delinquenza.

Bisogna guardare alle singole specie dei reati e quanto più

minute sono le specificazioni, tanto meglio si potranno valutare le variazioni annuali.

Quanto agli istituti speciali del Codice si è detto che presentano difficoltà di applicazione e che perciò i magistrati non le applicano. Ma quali difficoltà vi possono essere a far scontare l'arresto nella propria casa ad una donna o ad un minorene; quali a concedere un po' più largamente la liberazione condizionale; quali infine ad applicare la riprensione giudiziale? Conveniamo piuttosto che vi è diffidenza e inerzia da parte dei magistrati ad applicare questi istituti ed anche da parte del Ministero a concedere la liberazione condizionale, la quale, benchè applicata scarsamente, ha dato buoni risultati, essendosi avuto appena l'1 per cento di casi di revoca. Così l'articolo 46 del Codice penale autorizza il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario; ma quanti sono i magistrati che ordinano queste assegnazioni? Si augura e spera che il nuovo Guardasigilli, che così magistralmente trattò di questi temi innanzi alla Commissione, provveda perchè anche codesti istituti speciali abbiano applicazione.

E viene a quella delle sue conclusioni che è segnata colla lettera *a*.

Quando queste relazioni annuali versassero, come in Francia, su un tema speciale ed avessero perciò carattere monografico, comprenderebbe benissimo che potessero essere fatte anche da altri che non fosse il capo dell'Ufficio. Ma quando devono essere invece un resoconto del modo come funzionò l'amministrazione della giustizia in quel dato circondario o distretto secondo l'impulso che ricevette dal P. M., che ha il monopolio dell'azione penale e l'alta vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari della giurisdizione, non capisce come possano essere fatte se non da chi sia a capo dell'ufficio e ne tenga la direzione.

**PRESIDENTE.** Pone ai voti le conclusioni della relazione Lucchini così concepite :

« La Commissione delibera di pregare il signor Ministro Guardasigilli a voler definitivamente provvedere, richiamando e completando le istruzioni precedentemente date, perchè le Relazioni  
« inaugurali prescritte dall'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario :



« a) siano estese dal Capo d'ufficio ;

« b) rispondano al duplice fine di render conto delle principali  
« risultanze statistiche, in ordine così ai fatti che furono oggetto dei  
« procedimenti, come agli atti corrispondenti dell'Autorità giudi-  
« ziaria, e di far conoscere l'opera del Pubblico Ministero nell'eser-  
« cizio delle sue funzioni ;

« c) contengano i dati e gli schiarimenti richiesti sui temi e  
« sui quesiti specialmente indicati, tenendo frattanto presenti quelli  
« che lo furono nell'ultimo triennio. »

Sono approvate.

La seduta è tolta alle ore 12. 10.

## Seduta del 22 giugno 1896.

### Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Borgomanero, Canonico, De' Negri, Ferri, Lampertico, Lucchini, Nocito, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami e Tondi, e i segretari Aschieri e Satta.

La seduta è aperta alle ore 10.

**PRESIDENTE.** Ricorda che il Ministro Guardasigilli nell'inaugurare i lavori di questa sessione, aveva pregato la Commissione di sottoporgli un piano dei lavori strettamente necessari per dare uno stabile assetto alla statistica giudiziaria, affinchè egli potesse provvedere ai mezzi finanziari occorrenti, e di indicargli quali mezzi anche morali reputasse conveniente di adottare nell'intento che il servizio procedesse per l'avvenire regolarmente e stabilmente.

Per aderire al desiderio di S. E. il Guardasigilli egli nella seduta del 16 giugno ha nominata una Sotto-Commissione la quale doveva nel più breve tempo riferire sugli studi fatti, per soddisfare il desiderio del senatore Costa, Ministro Guardasigilli, ed è lieto di dare ora la parola al comm. Lucchini perchè a nome della Sotto-Commissione riferisca in proposito.

**LUCCHINI.** Legge la sua relazione (1).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione sulle comunicazioni della Sotto-Commissione.

**BORGOMANERO.** Crede di interpretare i sentimenti della Commissione e in particolare di quelli fra i suoi membri che lo precedettero nell'ufficio di segretario permanente della Commissione stessa, nell'associarsi alle parole di elogio che per la Direzione ge-

(1) V. questa relazione a pag. 380 della 2ª Parte di questo volume.

nerale della statistica e per l'illustre suo capo ha espresso il relatore consigliere Lucchini.

Osserva poi al prof. Lucchini che anche attualmente le ammissioni e le altre misure disciplinari che si prendono verso funzionari di cancelleria o di segreteria sono segnate nel loro foglio di matricola.

Bobbio. Ringrazia i colleghi Lucchini e Borgomanero delle loro parole sommamente benevole, ma ritiene che non sia il caso di scambiare fra noi dei complimenti in famiglia, mentre siamo tutti egualmente animati dal desiderio di fare che la statistica giudiziaria rappresenti nel modo più fedele e più sollecito la realtà delle cose, o almeno ne colga con sicurezza la fisionomia generale.

Egli vorrebbe che la Commissione fosse bene edotta del come stanno le cose, specialmente per ciò che riguarda i mezzi finanziari.

La statistica giudiziaria si è venuta ampliando a spese di tutte le altre statistiche. Dalla relazione del consigliere Lucchini risulta che essa prende un quarto circa di tutte le spese dell'Ufficio centrale. Si è cominciato con una spesa modesta, la quale si è venuta pian piano accrescendo per le maggiori cure dedicate ai lavori, i quali erano come una maglia che bisognava eseguire senza interruzione fino all'intero compimento, giacchè un punto solo che fosse caduto, avrebbe potuto compromettere tutto l'ordito.

Cogli altri due terzi dei fondi assegnati al servizio statistico si debbono condurre innanzi le statistiche importanti della popolazione, dell'istruzione, dell'emigrazione, della sanità, delle finanze comunali e provinciali, della produzione industriale, degli istituti di previdenza, e via via, molte altre statistiche occasionali. La maggior parte delle pubblicazioni statistiche dovettero cessare di essere annuali; non si fanno più che ad intervalli di due o tre anni e persino di cinque anni e quasi tutte si sono ridotte a minime proporzioni, anche nello svolgimento delle notizie che offrono, per fare economia sulle spese di stampa.

Il pensiero del senatore Costa, Ministro Guardasigilli, giunge quindi a proposito e voi lo avrete bene interpretato se darete il vostro suffragio alle proposte della Sotto-Commissione.

Boccardo. Fa plauso alle proposte della Sotto-Commissione, che accetta interamente, per quanto dipende dal suo voto. Prima

però di votarle desidera che gli sia chiarito un dubbio che gli è nato nell'animo. Uno dei lamenti più generali e più fondati del contribuente è quello del numero sempre crescente degli impiegati. Tutte le volte che si è presentata tale questioné nei due rami del Parlamento, si è sempre fatto voti che sia ridotto il numero degli impiegati con semplificazione dei servizi; ma bisogna anche confessare che Ministri e Parlamento hanno sempre fatto in modo che questi voti restassero lettera morta. Ora, poichè il lamento è fondato, bisogna, nell'interesse bene inteso della statistica, fare in modo che le proposte della Commissione escludano il rimprovero che esse tendano implicitamente o esplicitamente ad accrescere il numero dei funzionari.

Spera che ciò non sia, ma avverte che in questioni tanto delicate occorre togliere anche l'ombra del dubbio.

Una delle nostre proposte giustamente è intesa a fornire un personale di cancelleria alla Direzione della statistica e a immobilizzare presso gli Uffici giudiziari alcuni funzionari, adibendoli esclusivamente ai lavori della statistica giudiziaria. Teme che, così facendo, vengano a mancare le braccia per altri lavori dei servizi di cancelleria e di segreteria e che per riparare a questo inconveniente si debba ricorrere al comodo sistema degli impiegati straordinari.

LUCCHINI. Osserva al senatore Boccardo che il numero dei Cancellieri che verrà assegnato alla Direzione generale della statistica non rappresenta, a dir così, che un contributo in natura, non è che un equivalente di danaro e non si tratta quindi di aumentare perciò il numero dei funzionari. Se si potesse dare danaro, crede che la Direzione generale della statistica dovrebbe gradirlo assai più dell'opera dei Cancellieri. Quanto al punto notato dal senatore Boccardo che riguarda la stabilità dei funzionari che negli Uffici giudiziari dovranno attendere a lavori statistici, spiega quale sia stato il concetto della Sotto-Commissione nel presentare tale proposta. Non si intese di prescrivere che alcuni funzionari facessero sempre ed esclusivamente lavori statistici (il che potrebbe realmente nuocere agli altri servizi od obbligare ad accrescere il numero degli impiegati, ricorrendo ad alunni gratuiti o ad altro personale straordinario), ma di dare una certa stabilità al servizio statistico, esigendo che esso venisse disimpegnato sempre o quasi dalla stessa persona.

Insomma si volle evitare che un prospetto statistico fosse fatto oggi da uno, domani da un altro, come avviene purtroppo presentemente.

Del resto, non ha nessuna difficoltà di modificare la formula di questa proposta, acciocchè il pensiero della Sotto-Commissione sia reso più chiaramente.

DE' NEGRI. Deve in piccola parte rettificare una asserzione del prof. Lucchini. Non è esatto, come egli ha detto, credendo di interpretare il desiderio della Direzione generale della Statistica, che questa preferisca avere danaro in luogo di persone. Se si dessero danari anzichè funzionari, si avrebbero due inconvenienti. Il primo sarebbe un aumento d'impiegati (cosa di cui tanto giustamente si preoccupa il senatore Boccardo), poichè, non potendosi avere dei funzionari di cancelleria che già trovansi al servizio dello Stato, bisognerebbe reclutare altro personale. Il secondo sarebbe la perdita dei vantaggi che si ottengono col tenere presso l'Ufficio centrale quasi un seminario di funzionari di cancelleria, i quali ritornati, dopo due o tre anni di pratica, alle loro sedi, vi portano quel contingente di esperienza nei lavori statistici che è tanta parte della regolare esecuzione di questi ultimi.

Il distrarre 15 funzionari dalle varie cancellerie e segreterie non crede che porti turbamento al servizio, sicchè occorra supplire ad essi con impiegati straordinari. Ricorda che più volte il senatore Costa, il quale ha così vasta e profonda conoscenza dei nostri ordinamenti giudiziari, disse che, senza alcun inconveniente, si sarebbero potuti applicare alla Direzione della Statistica 20 funzionari. Se fino ad ora ne furono applicati pochissimi, ciò è avvenuto per l'opposizione viva, e del resto spiegabilissima, dei Capi di Collegio e dei Pretori, i quali considerano come una *capitis diminutio* dell'Ufficio al quale sono preposti il ridurre gli impiegati.

Quanto al dubbio sollevato, che le proposte della Commissione abbiano per effetto di immobilizzare una parte dei funzionari di cancelleria nel servizio della statistica presso i singoli Uffici giudiziari, già il relatore ha spiegato come questo concetto vada inteso. Del resto il pericolo di una troppo prolungata assegnazione al detto servizio è eliminato anche per il fatto delle promozioni, dei traslochi, dei collocamenti a riposo, ecc.

**PENSERINI.** La preoccupazione del senatore Boccardo è giustissima, ma le proposte della Sotto-Commissione non sono tali da giustificarla. In generale i funzionari che vengono applicati alla Direzione della Statistica sono Vice-Cancellieri di Pretura, dei quali è segnato in organico un numero determinato che si applica ai vari uffici giudiziari a seconda del bisogno.

Così dicasi per gli Uditori ed Aggiunti giudiziari che per turno e temporaneamente dovessero mandarsi presso l'Ufficio centrale, affinché acquistassero la pratica necessaria a dirigere e a invigilare i lavori statistici.

Quanto alla soverchia specializzazione del lavoro, spiega come deve essere intesa, cioè che i lavori statistici siano fatti sempre dalla stessa persona, la quale, nei piccoli centri, potrà benissimo disimpegnare anche altri servizi.

**BOCCARDO.** È lieto di avere provocato questi schiarimenti che hanno in lui dissipato interamente il dubbio che gli era sorto.

**PRESIDENTE.** Pone ai voti le proposte della Sotto-Commissione, che sono del seguente tenore:

La Commissione:

« Sull'invito di S. E. il Ministro Guardasigilli di studiare e proporre i provvedimenti atti ad assicurare sempre più il regolare funzionamento del servizio della statistica giudiziaria, e di indicare se e come debba essere accresciuto il concorso del Ministero della giustizia nelle spese e nei lavori dell'Ufficio centrale di statistica;

« Riconoscendo che gli aiuti dati finora dal Ministero della giustizia alla Direzione generale della statistica non sono adeguati all'opera zelantissima di questa ed alle spese che essa sostiene nell'interesse del Ministero stesso;

« Considerando che ove dal Ministero non si provvedesse ad accrescere la misura del proprio concorso in corrispondenza con i crescenti bisogni del servizio centrale della statistica giudiziaria, il buon andamento di questo non potrebbe che esserne compromesso, rendendosi così frustranee le cure fin qui spese per darvi un assetto razionale e duraturo;

« Facendo plauso all'iniziativa di S. E. il Guardasigilli, che più

« d'ogni altro è in grado di conoscere ed apprezzare gli intenti e i vantaggi della statistica giudiziaria, nonchè l'opera e la benemerita della Direzione generale della statistica:

1°.

« Opina che sarebbe equo e opportuno di accrescere la misura del concorso del Ministero della giustizia ai lavori dell'Ufficio centrale per la statistica giudiziaria:

« a) portando a lire 15,000 il contributo annualmente assegnato alla Direzione generale della statistica;

« b) applicando permanentemente alla Direzione generale predetta non meno di 15 funzionari di cancelleria, senza aumentare per ciò la pianta organica;

« c) assumendo a proprio carico due terzi della spesa di stampa non solo dei volumi della *Statistica civile e penale*, ma anche degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria.* »

2°.

Rassegna a S. E. il Ministro il seguente schema di norme organiche e regolamentari:

« I. — SERVIZIO CENTRALE.

« A) *Commissione per la statistica giudiziaria.*

« A far parte della Commissione sono chiamati annualmente e per turno due fra i Procuratori generali, presso le Corti di appello.

« La Commissione si riunisce due volte l'anno: in giugno e in dicembre.

« B) *Comitato permanente.*

« Il Comitato può proporre al Ministro Guardasigilli delle ispezioni straordinarie negli Uffici giudiziari presso i quali siano segnalate notevoli irregolarità nel servizio statistico.

« Tali ispezioni saranno sempre eseguite da funzionari non appartenenti al distretto giudiziario in cui trovansi gli uffici da ispezionare.

« C) *Ufficio centrale di statistica.*

« I funzionari di cancelleria applicati all'Ufficio centrale della statistica giudiziaria presso la Direzione generale della statistica dovranno rimanervi per un periodo di tempo non inferiore a due

« anni e non superiore a quattro, semprechè vi prestino lodevole servizio, e saranno surrogati gradatamente con altri funzionari.

« Il trattamento pecuniario dei detti funzionari non potrà essere inferiore a quello dei loro colleghi di pari grado e classe più remunerati.

« Potrà pure essere applicato alla suddetta Direzione generale qualche uditore od aggiunto giudiziario.

« Rispetto agli applicati il Direttore generale della statistica esercita, in materia disciplinare, le attribuzioni dei Capi dei Collegi giudiziari.

## « II. — SERVIZIO LOCALE.

### « A) Direzione e vigilanza.

« La Direzione e la vigilanza del servizio statistico sono affidate ai Capi degli Uffici giudiziari, che ne devono rispondere come di una parte essenziale delle loro attribuzioni e di uno dei mezzi più efficaci per far conoscere il modo con cui le hanno esercitate.

« Più particolarmente ne sono responsabili:

« a) il Giudice conciliatore, per i dati concernenti il suo ufficio;

« b) il Pretore, per quelli che riguardano la giustizia e le funzioni pretoriali;

« c) il Procuratore del Re, per la giustizia penale amministrata dal Tribunale, per le altre attribuzioni del suo ufficio e per il regolare andamento del servizio statistico presso i Pretori ed i Conciliatori della sua giurisdizione;

« d) il presidente del Tribunale per la giustizia civile amministrata dal Tribunale medesimo, e per le attribuzioni speciali affidate al suo ufficio;

« e) il Procuratore generale presso la Corte d'appello per la giustizia penale amministrata dalla Corte, per le altre attribuzioni affidate al suo ufficio e per il regolare andamento del servizio statistico in tutto il distretto, e particolarmente presso i Tribunali;

« f) il primo Presidente della Corte d'appello per la giustizia civile amministrata dalla Corte e per le attribuzioni speciali a lui affidate.



« B) *Esecuzione.*

« La parte esecutiva del servizio statistico è affidata al personale di cancelleria e segreteria, esclusi gli alunni gratuiti.

« Negli Uffici ai quali è addetto più di un funzionario di cancelleria o segreteria si destina in principio d'anno, a scelta del Capo o dei Capi d'ufficio, quello che deve particolarmente e personalmente attendere al servizio statistico. Questo, dove il numero degli affari lo richiada, potrà essere distribuito fra più funzionari, ma sempre in modo permanente e continuativo (compatibilmente con le necessità del servizio generale), affinchè la responsabilità dei lavori statistici rimanga ben determinata.

« Sarà provveduto al miglior coordinamento dei registri e degli altri lavori statistici, con i registri e gli altri lavori interni degli Uffici giudiziari, e particolarmente col Casellario giudiziario. La tenuta di questo sarà possibilmente affidata allo stesso funzionario che attende alla compilazione delle schede penali.

« C) *Norme comuni.*

« Sulla proposta del Comitato permanente la Commissione segnala ogni anno al Ministro i funzionari meritevoli di speciale menzione per essersi distinti nella azione direttiva e di vigilanza, o nelle operazioni esecutive della statistica giudiziaria.

« La Direzione generale della statistica proporrà, quando ne sia il caso, al Ministro della Giustizia speciali gratificazioni per i più meritevoli funzionari di cancelleria e di segreteria.

« Il Comitato fa pure conoscere al Ministero, per le opportune censure o sanzioni disciplinari, i funzionari così dell'Ordine giudiziario, come del Personale di cancelleria e di segreteria, che si fossero resi colpevoli di negligenza nel servizio o che altrimenti meritassero di essere richiamati al loro dovere.

« L'tanto degli encomi e delle ricompense, quanto delle punizioni è fatta annotazione nella matricola personale di ciascun funzionario ed è fatto cenno nel *Bollettino ufficiale* del Ministero. »

La Commissione approva.

LUCCHINI. Si scusa di doversi assentare, chiamato da altri doveri di ufficio.

**PRESIDENTE.** Invita il comm. Bodio, direttore generale della statistica, a riferire sul movimento della delinquenza nell'anno 1894.

**BODIO.** Legge la relazione (1).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione sulla relazione del commendatore Bodio.

**FERRI.** Si compiace della relazione del comm. Bodio e dichiara di accettare nella massima parte le conclusioni alle quali è giunto il relatore.

Soltanto troverebbe più conveniente che i confronti delle notizie dei vari anni fossero fatti fra quelle dell'ultimo quinquennio 1890-94 con quelle del quinquennio precedente, senza risalire, come nei più dei casi si fa, al 1880.

Ha una osservazione da fare circa gli omicidii. Il relatore dice che diminuiscono — ed è vero —, ma poi nota che aumentano le lesioni.

Questo fatto statistico è inconcepibile, poichè, trattandosi di fenomeni che dipendono da cause identiche, non possono andare soggetti a variazioni in senso contrario. Siccome però le cifre sono quali vengono esposte dal relatore, egli ha cercato di spiegarsi questa antinomia e crede di avere trovato la spiegazione. Non è vero che gli omicidi diminuiscono. È il Pubblico Ministero che li fa diminuire artificiosamente col qualificare per lesioni dei veri e propri omicidii tentati o mancati. E ciò è tanto vero che, facendo la somma dei soli omicidii consumati negli anni 1890-94, si trova che essi aumentano, tanto nello stadio della denuncia che in quello del giudizio: da 3501 a 3581, da 1643 a 1688, mentre diminuiscono quelli tentati o mancati, che vanno ad ingrossare il numero delle lesioni. Non nega che un miglioramento si sia ottenuto negli omicidii, specialmente a partire dai primi anni della serie, ma questo miglioramento nella statistica è in parte artificiale.

**NOCRO.** Non accetta la spiegazione data dal collega Ferri, perchè lo stabilire il titolo del reato non dipende dal Pubblico Ministero, ne è questo magistrato che può cambiare la rubrica del reato se fissato con una sentenza od ordinanza di invio al giudizio.

(1) V. questa relazione a pag. 201 della 2ª Parte del presente volume.

Le lesioni poi non debbono soltanto concepirsi come effetto di una *pistolettata* o di una *coltellata*. Vi sono mille modi di produrre lesioni, molti dei quali non lasciano dubbio sull'animo dell'agente, che è semplicemente di offendere e non di uccidere.

Nella relazione Bodio è accennato alla possibilità che molti reati di omicidio per la Spagna figurino nelle statistiche sotto la rubrica « *desparar un'arma da fuego.* » L'egregio relatore è caduto in un equivoco, perchè quel reato non è altro che il nostro sparo d'arma in rissa e non prende di mira direttamente alcuna persona.

Trova infine che il relatore segna la ricettazione tra i reati contro la proprietà. Se tra i ricettatori e i rei del reato principale vi fu accordo, allora certamente si tratta di un reato contro la proprietà, ma se accordo non vi fu, si tratta di un reato contro l'amministrazione della giustizia, e non contro la proprietà.

BODIO. L'on. Ferri ha detto che negli ultimi anni diminuiscono gli omicidii tentati o mancati, mentre aumentano invece quelli consumati.

Ciò non gli sembra intieramente esatto. Negli anni 1891 e 1892 vi fu rispetto al 1890 un aumento nel numero degli omicidii; ma questo aumento si verificò così per quelli consumati, come per quelli tentati o mancati. Nel 1894 si ebbe una nuova diminuzione degli omicidii rispetto al 1892 e al 1893, e questa diminuzione avvenne specialmente negli omicidii consumati. Vi è sempre un certo parallelismo fra le due serie di cifre, come si può vedere esaminando il numero degli omicidii consumati e degli omicidii mancati per i quali vi fu istruzione negli anni 1890-94.

OMICIDII PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DI ISTRUZIONE.

A N N I	In totale	Consumati	Tentati o mancati
1890. . . . .	3 102	1 943	1 159
1891. . . . .	3 152	2 006	1 146
1892. . . . .	3 782	2 365	1 417
1893. . . . .	3 527	2 402	1 125
1894. . . . .	3 471	2 280	1 191

Se poi si fa il confronto, non sulle sole cifre degli ultimi anni, ma, come è più giusto, su quelle dell'intera serie dal 1880 al 1894, apparisce evidente che la diminuzione nel numero degli omicidii avvenne così per i tentati come per i consumati.

Infatti vi furono :

	In totale	Consumati	Mancati o tentati
Quinquennio 1880-1884 . . . . .	4 787	2 948	1 839
Id. 1885-1889 . . . . .	4 135	2 418	1 717
Id. 1890-1894 . . . . .	3 407	2 199	1 208

Risponde al collega Nocito che il *desparar un'arma da fuego* del Codice spagnolo è tutt'altra cosa del nostro sparo d'arma in rissa, poichè per il primo reato si richiede, come requisito essenziale, che si tratti di una minaccia con precisione di scopo e susseguita da un atto che può avere anche effetti mortali.

Quanto alla ricettazione, si è limitato a collocare la *ricettazione* a quel luogo, nella classificazione dei reati, in cui la pone il Codice, cioè fra i reati contro la proprietà; nè potrebbe la statistica discutere della opportunità di togliere un reato da un titolo per agguingerlo sotto un altro.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, crede si debba chiudere la discussione della relazione del comm. Bodio e invita la Commissione a prenderne atto.

La Commissione prende atto della relazione del Direttore generale della statistica.


PRESIDENTE. Dichiara chiusa la Sessione e si riserva di presentare all'on. Guardasigilli una relazione sui lavori compiuti.

PARTE II.

---

RELAZIONI ED ALLEGATI.

---



## RELAZIONI DEI COMMISSARI.

---

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente nella Sessione del giugno 1896.

---

RELATORE: **BORGOMANERO.**

---

### I. — Composizione della Commissione.

Ai termini dell'articolo 6 del regio decreto 20 aprile 1882, numero 742, dal 31 dicembre 1895 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Canonico Tancredi, senatore del Regno;  
Cosenza Vincenzo, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione in Roma;  
Lucchini Luigi, consigliere nella Corte di cassazione di Roma;  
Penserini Francesco, consigliere nella Corte di cassazione di Roma;  
Righi Augusto, senatore del Regno;  
Tondi Nicola, deputato al Parlamento.

Con decreto 14 febbraio 1896 il Ministro guardasigilli confermò membri della Commissione per il triennio 1896-97-98 i signori:

Canonico Tancredi;  
Cosenza Vincenzo;  
Lucchini Luigi;  
Penserini Francesco;  
Righi Augusto;  
Tondi Nicola.

Il commendatore Martino Beltrani-Scalia, direttore generale delle carceri, appartiene di diritto alla Commissione ai termini del regio decreto 25 dicembre 1894, n. 572; e fu, col decreto ministeriale sopra ricordato, sostituito da Bosco Augusto, capo dell'ufficio di

statistica giudiziaria nella Direzione generale di statistica, e pel periodo che ancora rimane del triennio 1894-95-96.

Con altro decreto in data 3 giugno 1896, l'onorevole Guardasigilli, in sostituzione del defunto senatore Francesco Auriti nominò membro della Commissione per il biennio 1896-97 Nocito Pietro, deputato al Parlamento.

Da ultimo, a sostituire me e il mio collega Bosco, con decreto del 29 marzo 1896, S. E. il Guardasigilli ha incaricati delle funzioni di vice-segretario della Commissione per la statistica giudiziaria i signori:

Aschieri Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica, e Satta Giuseppe, vice-segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

## II. — Discorsi inaugurali.

Ricorderà la Commissione le deliberazioni prese nella Sessione del luglio 1895 su proposte degli onorevoli Righi e Rinaldi in ordine ai discorsi inaugurali. S. E. il Guardasigilli, nell'intento di dare esecuzione a tali deliberazioni e con circolare del 17 novembre 1895, n. 1363, raccomandò ai Procuratori generali di fare nelle loro annuali relazioni speciale menzione dei punti più oscuri di diritto sui quali ebbero nel corso dell'anno a manifestarsi i giudizi della magistratura sia in materia civile che penale, nonchè ad occuparsi dell'importante argomento relativo alla delinquenza femminile.

## III. — Tutele dei minorenni.

La Commissione, occupandosi della materia delle tutele dei minorenni, nonchè della ricerca de' mezzi per assicurare la rigorosa osservanza delle disposizioni di legge concernenti la difesa e protezione dei minorenni orfani, fra l'altro, deliberò che si prescriveva agli ufficiali dello stato civile di denunciare ai Pretori anche le nascite di bambini di genitori ignoti, quando non siano collocati in un pubblico ospizio, estendendosi anche a questo caso la prescrizione della compilazione della scheda disposta colle circolari del Ministero della giustizia del 15 dicembre 1889 e 24 maggio 1892.

Per dare esecuzione a tale deliberazione l'onorevole signor Di-



rettore generale della statistica, in seguito a premure del Ministero della giustizia, ha provveduto affinchè anche delle nascite di bambini di genitori ignoti debbasi far denuncia ai Pretori. Con circolare pertanto del 25 novembre 1895 del Ministero di agricoltura, industria e commercio (firmata Barazzuoli) diretta ai Sindaci, fu disposta la compilazione di apposita scheda da inviarsi al Pretore non solamente nei tre casi previsti nella precedente circolare del 20 novembre 1891: a) morte di un vedovo o di una vedova che abbia lasciati figli in minore età; b) morte di persona che, avendo legittimata o riconosciuta la prole illegittima, l'abbia lasciata in minore età; c) matrimonio di vedova che abbia figli minorenni di matrimonio precedente; ma anche per la nascita di figli di genitori ignoti, quando non siano collocati in un pubblico ospizio.

Tale disposizione è stata comunicata alle autorità giudiziarie con circolare del Ministro guardasigilli in data 11 gennaio 1896, n. 1373. In detta circolare si è prescritto poi che i signori Procuratori del Re e Procuratori generali nelle relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela, e alla occorrenza, con rapporti speciali, debbano dare particolareggiate notizie anche intorno al modo come procede questa parte del servizio delle tutele dei minorenni, senza tralasciare di indicare in quali uffici di stato civile non si osservino le prescrizioni in ordine all'invio della scheda stabilita per assicurare la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela.

#### IV. — Stato civile.

Accogliendo le deliberazioni prese dalla Commissione di statistica giudiziaria nella sessione del luglio decorso anno, l'onorevole Guardasigilli, con circolare del 15 gennaio ultimo scorso, n. 1374, ha nuovamente raccomandato ai Procuratori del Re e Pretori a voler attendere con ogni cura alle verificazioni ed ispezioni ai registri dello stato civile, e così accertare il modo come i registri stessi sieno realmente tenuti, e dare o provocare, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti. Nè si è trascurato in quella occasione di raccomandare ai Procuratori del Re di essere solleciti nel promuovere l'azione penale ai termini dell'articolo 404 del Codice civile per le contravvenzioni incorse nella tenuta dei registri.

Per quanto concerne poi l'osservanza della disposizione di cui

all'art. 104 del regio decreto 15 novembre 1865, si fecero vive preghiere e raccomandazioni perchè venga curata la rigorosa osservanza delle istruzioni date con la circolare del 20 maggio 1894, n. 1320.

Da ultimo l'onorevole Guardasigilli ha prescritto che le relazioni sulla tenuta dei registri dello stato civile debbano essere trasmesse al Ministero non più tardi del 30 aprile di ciascun anno, e che in esse i signori Procuratori generali debbano dare particolari notizie intorno ai provvedimenti adottati pel regolare andamento di questo ramo di servizio, non omettendo di riferire in ordine ai processi promossi per le contravvenzioni alla tenuta dei registri dello stato civile. In dette relazioni si fece obbligo anche, e ciò in seguito alla deliberazione della Commissione, di indicare tanto i Pretori meritevoli di distinzione per zelo e diligenza, quanto quelli che si mostrarono neglienti nell'esercizio delle funzioni loro demandate circa il servizio dello stato civile, affinchè il Ministero possa tenerne conto nelle promozioni, nei tramutamenti, e in altri provvedimenti d'ordine amministrativo.

#### V. — Fallimenti.

La Commissione nella seduta del 19 luglio 1895 esprime nuovamente il desiderio che nelle relazioni annuali sulle procedure di fallimento si diano particolareggiate notizie anche in ordine alla applicazione dell'articolo 704 del Codice di commercio, come veniva disposto con la circolare del 20 dicembre 1894, n. 1329.

Con lettera-circolare del 26 dicembre 1895, n. 689 - Ufficio statistica giudiziaria - il Ministero della Giustizia si diresse ai signori Primi Presidenti e Procuratori Generali delle Corti d'appello rivolgendo loro la preghiera di fornire nelle annuali relazioni sulle procedure di fallimento informazioni circa l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 704 del Codice di commercio. Con la detta lettera circolare si è raccomandato inoltre che prima di trasmettere al Ministero le predette relazioni cogli stati riassuntivi si debbano confrontare i dati forniti dai Presidenti e dai Procuratori del Re per ciascun circondario del rispettivo distretto, facendo correggere gli errori ed eliminare le discordanze che vi si riscontrassero.

## **VI. — Giudizi di graduazione.**

In seguito a deliberazione presa dalla Commissione nella seduta del 19 luglio 1895, e con circolare 21 ottobre detto anno, numero 1358, il Ministero modificando i moduli per accogliere le notizie riguardanti i giudizi di graduazione, dispose che le relazioni da inviarsi al Ministero debbano essere annuali, e non semestrali, come precedentemente era stato stabilito, e che nelle relazioni stesse siano segnalati gli inconvenienti occorsi nella trattazione dei giudizi di graduazione, indicando altresì i provvedimenti adottati, e dando particolareggiata ragione dei ritardi verificatisi nello svolgimento dei giudizi stessi.

## **VII. — Ricovero per correzione paterna, riformatori, delinquenza dei minorenni.**

Il Comitato permanente, prendendo in esame la deliberazione adottata dalla Commissione nella seduta del 18 luglio 1895, in seguito alla relazione del senatore Lampertico, ha creduto bene di affidare l'incarico all'onorevole commendatore Beltrani-Scalia di riferire sugli studi per una statistica dell'articolo 222 del Codice civile, incaricandolo in pari tempo di portare la sua attenzione sulla delinquenza dei minorenni e sui mezzi occorrenti per prevenirla, fra i quali i riformatori e le Società di patronato.

L'onorevole Direttore generale delle carceri ha assicurato il Comitato che adempierà l'incarico nella Sessione del dicembre prossimo venturo.

## **VIII. — Controversie in materia elettorale, politica ed amministrativa.**

La Commissione nella seduta del marzo 1894, in seguito alla relazione dell'on. senatore Costa, prendendo atto delle notizie raccolte intorno ai ricorsi contenziosi in materia elettorale, politica ed amministrativa, incaricò il Comitato di continuare ad estendere l'indagine statistica relativa alle controversie in materia elettorale, facendone argomento di una relazione triennale.

Per dare esecuzione a tale deliberazione, e con circolare 28 febbraio u. s., n. 1384, diretta ai Procuratori generali presso le Corti di appello, l'onorevole Guardasigilli chiese notizie statistiche sui ricorsi in materia elettorale pel triennio 1893-94-95 da raccogliersi su modelli conformi a quelli annessi alla circolare. Si è disposto inoltre che i Procuratori generali, nell'inviare le chieste notizie statistiche, debbano accompagnarle con particolareggiato rapporto, per dare informazioni sul modo con cui è proceduta questa parte del pubblico servizio durante il triennio surricordato. In detto rapporto si prescrisse di dare notizie anche in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 34 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999, modificata con quella degli 11 luglio 1894, n. 284 (e testo unico 28 marzo 1895, n. 83), e degli articoli 48 e 49 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 in questa parte parimenti modificata dalla predetta legge 11 luglio 1894.

I risultati di tale inchiesta saranno comunicati alla Commissione nella Sessione del dicembre p. v. con relazione dell'onorevole senatore Boccardo.

### IX. — Perizie giudiziarie.

In seguito alle deliberazioni prese dalla Commissione nella Sessione del maggio 1895, S. E. il Guardasigilli, con lettera 31 luglio detto anno, affidava all'onorevole consigliere Penserini, che ebbe a riferire su questo importante argomento, il mandato di formulare uno schema delle disposizioni che potrebbero formare oggetto di semplici provvedimenti amministrativi, anche senza ricorrere a proposte di legge, per regolare il servizio delle perizie. La gravità dell'argomento e la necessità di provvedere in modo che il servizio delle perizie giudiziarie abbia a procedere regolarmente togliendo anche gli inconvenienti dei quali è cenno nella pregevole relazione del consigliere Penserini, hanno fino ad ora ritardato l'adempimento di tale incarico. E ciò anche per il motivo che nel frattempo l'onorevole consigliere è stato distratto da altre gravi cure del suo alto ufficio.

Debbo poi assicurare la Commissione che il Comitato, nell'intento di dare esecuzione ad altra proposta di cui è cenno nella relazione dell'on. Penserini, presenterà quanto prima a S. E. il Ministro

uno schema di circolare per prescrivere annuali relazioni riguardo alle perizie giudiziarie, e così aver modo di esercitare vigilanza anche sull'andamento di tale ramo del servizio.

Da ultimo avverto che il Ministero non mancò di chiamare tutta l'attenzione del signor Primo Presidente della Corte d'appello di Messina sugli abusi ed inconvenienti rilevati nella relazione del consigliere Penserini circa l'andamento delle perizie giudiziarie presso il Tribunale di quella città.

#### **X. — Applicazione della legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori ed effetti della mutata circoscrizione delle Preture in seguito alla legge del 30 marzo 1890.**

Con lettera-circolare del 16 febbraio 1896, n. 750, « Statistica giudiziaria », il Ministero chiese particolareggiate notizie sul lavoro in materia civile dei Conciliatori, Pretori e Tribunali durante l'anno 1895, nonchè sugli effetti della legge 16 giugno 1892, nei riguardi della distribuzione degli affari nei diversi gradi di giurisdizione.

È stato impossibile al nuovo relatore, eletto recentemente in sostituzione di S. E. il senatore Costa, di riferire nella presente sessione sugli effetti della legge del 16 giugno 1892, nonchè su quelli per la mutata circoscrizione delle Preture, in seguito alla legge del 30 marzo 1890. La relazione sarà ad ogni modo presentata nella sessione del dicembre p. v. Intanto è opportuno chiamare l'attenzione della Commissione come ai termini della circolare 1° agosto 1895, n. 1347, i Procuratori generali debbono annualmente riferire nel mese di gennaio di ciascun anno al Ministero sullo stato degli uffici di conciliazione dei rispettivi distretti, nonchè sui provvedimenti dati pel buon andamento di essi.

Ora i rapporti per l'anno 1895 furono già chiesti al Ministero, e non si mancherà dal relatore di tenere il dovuto conto anche di quanto nei rapporti stessi è esposto.

#### **XI. — Statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato.**

Per dare esecuzione alla deliberazione della Commissione approvata nella seduta dell'11 maggio 1895 furono presi gli opportuni accordi col Ministero dell'interno, e si spera che in breve potrà

essere comunicato al Comitato lo schema dei moduli sui quali dovranno raccogliersi le notizie relative alla statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato.

## XII. — Statistica notarile.

Ai termini dell'articolo 99 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, ogni archivio notarile, per quanto si riferisce alla statistica, ha l'obbligo di riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi.

Le notizie da raccogliersi sono indicate specificatamente negli articoli 115 e 116 del regolamento 23 novembre 1877, n. 5170, nei quali è stabilito che la statistica deve dare annualmente ragguaglio:

*quanto all'esercizio del notariato* di tutti i movimenti che avvengono nel personale dei notai, del numero e delle qualità degli atti da essi ricevuti, delle copie, degli estratti e dei certificati degli atti medesimi, delle autenticazioni di firme, degli onorari percepiti, delle multe e tasse pagate agli archivi ed ai Consigli notarili;

*e quanto al servizio degli archivi*, degli atti, delle copie, dei repertori e dei sigilli depositati negli archivi stessi, dei lavori eseguiti per registrazioni, spedizione di copie, estratti e certificati, lettura od ispezione di atti, come pure dei diritti ed emolumenti percepiti e delle spese fatte.

Giova ora premettere che l'ordinamento dato agli archivi notarili dalla legge vigente costituendo per molta parte d'Italia una novità, il lavoro per la loro sistemazione non potè essere compiuto tutto in una volta; ma a gradi e quindi assai lentamente.

Nel frattempo le disposizioni concernenti la statistica, che, per la loro indole generale e comune a tutti gli archivi, dovevano essere naturalmente applicate in modo uniforme, rimasero ineseguite. Ora però che tutti gli archivi trovansi aperti al pubblico servizio ed in adempimento della legge organica messi anche in pieno assetto, un ulteriore ritardo nella esecuzione di quelle disposizioni sarebbe stato invero ingiustificabile; sicchè fu deciso, in seguito ad accordi intervenuti tra il Ministero di grazia e giustizia e la Direzione generale della Statistica, di tradurle senz'altro in atto.

A tale intento l'Ecc.mo Guardasigilli Calenda diramava ai Conservatori degli archivi notarili provinciali, distrettuali e sussidiari

una circolare in data 22 febbraio u. s., n. 1381, pubblicata nel n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Con tale circolare, premesso un breve cenno del compito che la legge ed il regolamento affidava ai Conservatori d'archivio, essi venivano avvertiti che il lavoro di compilazione della statistica avrebbe dovuto essere regolarmente iniziato dal 1° gennaio 1896; e che all'uopo sarebbero state inviate a ciascun archivio per l'impianto del servizio i modelli degli stampati nei quali si dovevano raccogliere le notizie indicate dal regolamento.

A rendere poi più agevole ai Conservatori l'adempimento del loro incarico si davano con la circolare stessa varie istruzioni in aggiunta a quelle molte che ad ogni buon fine erano state già stampate in ciascuna tavola dei modelli.

Era da sperare che dopo ciò il lavoro non dovesse incontrare seri ostacoli: ma pur troppo non fu così. Molti infatti sono i Conservatori d'archivio che, nell'accennare ricevuta della circolare e degli stampati, hanno sollevato difficoltà per la compilazione del lavoro, tanto intrinseche, quanto estrinseche alla statistica.

Fra le difficoltà intrinseche alla statistica la più seria e fondata è quella che concerne la raccolta delle notizie relative alle copie, estratti e certificati che i notai rilasciano dei propri atti e che non risultano dalle copie repertoriali trasmesse mensilmente all'archivio. Certo egli è che il conservatore non può fare a meno di rivolgersi per queste notizie ai notai, che conseguentemente sono, alla loro volta, obbligati a fornire. Ed a questo obbligo, che implicitamente scaturisce dalla disposizione dell'articolo 114 del regolamento su citato, essi non potrebbero venir meno pel fatto che non sono più tenuti in seguito alla legge 11 gennaio 1880, n. 5430, ad annotare nel repertorio speciale prescritto dalla legge sul registro le copie e gli estratti ed i certificati d'atti rilasciati a pagamento. Se questa scusa infatti avrebbe forse potuto valere per il passato, oggi i notai, diffidati opportunamente dai Conservatori a prestar loro tali notizie per la statistica, non vi si potrebbero più trincerare in difesa di un loro eventuale rifiuto. Ad ogni modo, più che il rigore della legge verso i notai, sarà forse opportuno invocare il loro stesso interesse in cosa che tanto dappresso li riguarda.

Un'altra delle difficoltà sollevate è quella dello accertamento degli onorari percepiti. Anche per le notizie da raccogliersi all'uopo,

i Conservatori faranno sempre bene a rivolgersi prima ai notai. E se questa indagine a primo aspetto sembrerà loro dannosa, temendo, come anche alcuni Conservatori non hanno mancato di accennare, che la statistica si presti ad agevolare le inchieste dell'agente delle tasse, tutto ponderato poi avranno a convincersi che dalla sincera dichiarazione dei loro proventi in genere non avranno che a guadagnarci.

La tariffa notarile, infatti, fissando per ciascun atto l'onorario da corrispondersi al notaio, non fa che stabilire un *maximum* ed un *minimum* del compenso che gli spetta per l'opera che presta; ma egli è libero di rinunciare a quel che gli assegna la tariffa e può contentarsi di un onorario minore od anche non prenderne affatto. Così pure può pattuire, come consta avvenga spesso oggigiorno, un onorario complessivo per tutti gli atti da stipularsi per determinate persone od istituti. Ora è chiaro che, se la liquidazione degli onorari percepiti dovesse essere fatta dal Conservatore col criterio dell'intero onorario in base al quale ha dovuto liquidare la tassa archivistica, nella più parte dei casi l'ammontare complessivo degli onorari, in tal modo accertati, verrebbe di gran lunga a superare quello effettivamente riscosso dal notaio. Quindi anche ai notai dovrebbe interessare di far sapere ai Conservatori l'importo preciso degli onorari percepiti. E se un tal convincimento si formerà nell'animo loro, anche questa difficoltà dovrà necessariamente dileguarsi.

Del resto a questo intento, ed anche allo scopo di togliere ogni altro possibile dubbio, dal Ministero, d'accordo con la Direzione generale della Statistica, sta per essere pubblicata una circolare, nella quale si farà anche appello all'opera stessa dei notai, persuadendoli che la statistica del notariato, non che nuocerli, potrà sempre e in avvenire specialmente, avvantaggiarli.

Qualche Conservatore ebbe anche a sollevare difficoltà estrinseche alla statistica: cioè l'insufficienza del personale dell'archivio. Ma il Ministero di grazia e giustizia rispose che a quel lavoro ciascun archivio avrebbe dovuto sopperire col personale già in pianta, ritenendo fermamente che sia sufficiente, tanto più che non è molto venne aumentato per tutti gli archivi l'orario di servizio, che in genere era assai scarso, e limitavasi a poche ore.

Forse per quest'anno i dati che si avranno dalla statistica del notariato non potranno essere molto esatti e completi, stante le dif-



ficoltà naturali che si incontrano quasi sempre nell'impianto di un nuovo servizio.

È da sperare però, che, mercè le assidue cure dell'Amministrazione, negli anni venturi il lavoro per la raccolta dei dati statistici andrà man mano migliorando. Così sarà dato anche alla statistica del notariato di raggiungere le alte finalità di ogni statistica, e di potere in fra l'altro indicare al legislatore la via precisa e sicura che dovrà seguire, nel caso che gli ordinamenti vigenti per il notariato dovessero essere, se non in tutto, in parte almeno modificati.

### **XIII. — Giurati.**

Su proposta del Comitato, e con circolare 2 gennaio ultimo scorso, n. 1372, furono chieste notizie ai Presidenti dei Tribunali civili e penali intorno alla formazione delle liste dei giurati per l'anno 1895, da raccogliersi su modelli conformi a quelli annessi alla circolare. Si è parimenti prescritto che coll'invio dei dati statistici debbansi dare informazioni sul modo come furono applicati gli articoli 18, n. 4, e 23 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Le risposte pervenute alla detta circolare vennero comunicate al commissario Cosenza, al quale si dette incarico di riferire su tale argomento, nonchè sul risultato dell'amministrazione della giustizia affidata ai giurati in relazione alle nuove norme di competenza stabilite col regio decreto 1° dicembre 1889.

Chiamato testè il commendatore Cosenza all'alto ufficio di Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, non ha potuto adempiere nella presente sessione all'incarico ricevuto; egli però ha assicurato il Comitato che presenterà la relazione nella Sessione del dicembre prossimo venturo.

### **XIV. — Schede per i condannati ammessi all'amnistia concessa con regio decreto 22 aprile 1893.**

Per dare esecuzione alla deliberazione presa dalla Commissione nella seduta del 19 luglio 1895, e in seguito alla relazione del consigliere Lucchini, il Comitato permanente propose e l'onorevole Guardasigilli approvò, di fare una indagine diretta ad accertare se l'applicazione dell'indulto largito con Sovrano decreto del 22 a-

prile 1893 venne fatta rettamente e giusta lo spirito che informò il provvedimento con cui fu concessa. Con circolare pertanto del 5 maggio ultimo scorso, n. 1396, fu disposto che si debba procedere ad un esame di tutte le declaratorie e le sentenze di condanna emesse dopo il 22 aprile 1893, confrontandole con i certificati penali dei singoli condannati. Qualora poi da questo confronto risulti che a qualcuno, fra quelli ammessi a godere dell'indulto e che in appresso riportarono una nuova condanna per delitto, non fu aumentata la pena come venne disposto nell'articolo 4 del regio decreto 22 aprile 1893, e l'azione penale non sia già estinta per essere stata interamente scontata la pena del nuovo delitto o per altro motivo, si devono promuovere dal magistrato competente i provvedimenti occorrenti a che la disposizione di quell'articolo abbia piena e rigorosa applicazione.

Dei risultati di tali indagini i Procuratori generali daranno informazioni in un prospetto nominativo, conforme a quello allegato alla circolare, da inviarsi al Ministero in via gerarchica, ed accompagnato da particolareggiato rapporto, nel quale si forniranno notizie circa i provvedimenti adottati per l'attuazione di quanto venne prescritto con la circolare in parola. Dall'inchiesta, i cui risultati saranno comunicati alla Commissione probabilmente nella sessione del dicembre prossimo venturo, « potrà — si dice nella circolare — anche trarsi lume e norma nello studio dell'istituto della condanna « condizionale, già attuato in altri paesi, e, per quanto sembra, con « buoni risultati. »

#### **XV. — Casellario giudiziale.**

Nell'intento di porre il Ministero e la Commissione di statistica giudiziaria in grado di esercitare vigilanza anche sul servizio del casellario giudiziale, con la circolare del 21 aprile 1896, n. 1394, concernente la statistica giudiziaria penale e della quale dirò in appresso, fu disposto che nelle relazioni semestrali prescritte dalla circolare 12 marzo 1895, n. 1397, debbansi pure dare notizie del come abbia funzionato il casellario giudiziale, rendendo conto dei risultati ottenuti dalle verifiche trimestrali ordinate dall'articolo 24 del regolamento approvato con Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2644. In seguito a tale prescrizione si potrà ora annualmente ri-

ferire alla Commissione sul modo come procede questo importante ramo del servizio del casellario giudiziale e sui provvedimenti dati o provocati per rimuovere inconvenienti che si avesse avuto occasione di rilevare sia nei rapporti d'ufficio, sia nelle relazioni semestrali, sia infine che fossero posti in luce dalla revisione e spoglio delle schede individuali.

**XVI. — Schede individuali per raccogliere le notizie sulla liberazione condizionale, sulle grazie e riabilitazioni, sulle estradizioni e sulle autorizzazioni a procedere contro i Sindaci.**

In seguito alla deliberazione presa nella seduta del 15 luglio 1895, il Comitato permanente, tenendo conto di tutte le osservazioni fatte dalla Commissione, ha compilati i modelli delle schede individuali per raccogliere le notizie concernenti le liberazioni condizionali, le grazie, le riabilitazioni, le estradizioni, le autorizzazioni a procedere contro i Sindaci.

Comunicati i modelli al Ministero, S. E. il Ministro Calenda ha ordinato che fossero raccolte su modelli conformi a quelli disposti dal Comitato, e a cura della competente divisione per gli affari penali, le notizie, a cominciare dal 1° gennaio c. a., circa le liberazioni condizionali, le riabilitazioni, le estradizioni, e le autorizzazioni a procedere contro i Sindaci, sospendendo pel momento qualsiasi deliberazione per quelle relative alle domande per ottenere la grazia Sovrana. Successivamente, e con disposizione del 28 marzo u. s. S. E. il Guardasigilli Costa ordinò che anche le notizie statistiche per i condannati i quali ottennero la grazia sovrana debbano essere raccolte su schede individuali, in conformità al modulo compilato dalla Direzione generale della statistica. Difficoltà non lievi e forse anche insuperabili presentemente hanno impedito che su tutti i provvedimenti per ricorsi in grazia le notizie statistiche fossero raccolte con schede individuali.

Il relatore del Comitato si dispensa dall'accennare tali difficoltà che facilmente possono comprendersi dagli onorevoli commissari, quando si pensa che in media annualmente pervengono al Ministero circa 50,000 domande in grazie.

## XVII. — Scheda penale - Registri giornalieri penali.

### I.

Nella seduta del 16 maggio 1895 la Commissione, approvando i concetti egregiamente sviluppati nella sua relazione dall'onorevole De' Negri, dava incarico al Comitato permanente di apportare ai registri giornalieri tutte quelle modificazioni che ravvisasse possibili, nell'intento anche di dar finalmente stabile assetto alla statistica giudiziaria penale, compiendo così la riforma iniziata colla circolare del 2 gennaio 1890. Adottando tale deliberazione la Commissione mirava ad ottenere che fossero eliminate dai registri giornalieri tutte le notizie concernenti la delinquenza che possono ricavarsi dalle schede, e quelle fra le notizie d'ordine procedurale che possono senza inconvenienti richiedersi a periodi annuali.

Il Comitato ottemperò come meglio gli è stato possibile a tale incarico, e presentò a S. E. il Ministro della giustizia i nuovi registri essenzialmente modificati, e di alcuni proponendo anche la soppressione: proponeva in pari tempo il vostro Comitato, in esecuzione della deliberazione adottata dalla Commissione, che fosse ordinata la compilazione della scheda individuale anche nei procedimenti per reati dei quali non si conoscono gli autori.

L'onorevole Ministro guardasigilli, accogliendo le proposte del Comitato, con circolare 2 gennaio u. s., n. 1371, portava a conoscenza delle autorità giudiziarie le modificazioni apportate ai registri giornalieri.

Non occorre qui accennare quali modificazioni siano state apportate ai detti registri, bastando all'uopo assicurare che i risultati ottenuti si sono potuti conseguire senza danno del servizio, perché le notizie soppresse o ridotte dai registri giornalieri o si raccolgono per mezzo delle schede o per mezzo dei registri annuali.

Furono poi soppressi i seguenti registri:

a) *per i Pretori*: registro I-C concernente i giudizi di opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalla Corte di cassazione; registro I-E che era annuale e riguardante gli affari d'istruzione;

b) *per le Sezioni d'accusa*: registro VI-B per i procedimenti in grado di rinvio d'opposizione e su domande speciali;

c) *per le Corti d'assise*: registro VII-A che era nominativo e concernente i giudizi.

Il Comitato spera così di avere raggiunto l'uno e l'altro scopo, cioè diminuzione di spese e semplificazione dei modelli, e di avere diminuito il lavoro agli uffici giudiziari.

## II.

L'onorevole Guardasigilli approvò parimenti l'altra proposta del Comitato permanente, della compilazione cioè della scheda anche nei procedimenti per delitti dei quali erano ignoti gli autori. La disposizione per dare esecuzione a tale proposta è contenuta nella circolare del 2 gennaio u. s.

## III.

Si è poi ravvisato necessario estendere anche alla compilazione dei registri giornalieri le prescrizioni contenute nella circolare del 12 marzo 1895, n. 1343, e dirette ad esercitare continua ed accurata vigilanza sull'andamento del servizio concernente la scheda individuale, e si è quindi disposto che nelle relazioni semestrali ordinate con la circolare su accennata debbasi riferire anche come abbiano funzionato i registri giornalieri.

Occorre da ultimo appena avvertire che le norme date con la circolare del 18 febbraio 1889, n. 1225, devono osservarsi sia per la compilazione della scheda individuale, sia per le annotazioni da farsi nei registri giornalieri. E però è bene che i rappresentanti del Pubblico Ministero provvedano in modo che in ciascun ufficio giudiziario, al quale siano addetti più funzionari di cancelleria o segreteria, il servizio statistico venga affidato ad uno tra essi designato, colla approvazione gerarchica, dal cancelliere o dal segretario.

Il Ministero non ha mancato, presentandosi l'occasione, di raccomandare a chi spetta la rigorosa osservanza della predetta circolare.

## IV.

Si è poi ravvisato non solamente opportuno, ma veramente necessario di riunire in unico testo e completare le istruzioni già impartite in diverse volte per la compilazione delle schede stesse,

il che per verità rendevasi tanto più urgente dopo l'adozione della scheda anche nei procedimenti per delitti dei quali rimasero ignoti gli autori.

Le nuove istruzioni vennero comunicate alle Autorità giudiziarie con circolare 21 aprile u. s., n. 1394. Con detta circolare, e come già dissi, furono date istruzioni anche in ordine al servizio del casellario giudiziale; e si è vivamente raccomandato di invigilare a che non abbiano più a rinnovarsi gli inconvenienti lamentati negli scorsi anni, durante i quali in molti uffici giudiziari si tralasciò di compilare le schede per un numero considerevole di imputati.

Nella circolare si contengono inoltre norme dirette ad assicurare che siano fatte le schede per tutti i processi chiusi in modo definitivo, e si è da ultimo ordinato un nuovo modulo da sostituirsi a quello in vigore per segnare il numero delle ordinanze e sentenze emesse in cadaun trimestre negli uffici giudiziari e relative ad imputati di delitti.

Il Comitato confida che ora non si incontreranno più difficoltà nella redazione delle schede, giacchè le istruzioni compilate dalla Direzione generale della Statistica, testè pubblicate, sono scritte con molta precisione e servono a chiarire tutti quei dubbi che per lo passato si muovevano, o si adducevano a giustificazione di non aver compilate le schede nei casi prescritti; ed è certo che se il funzionario di cancelleria le terrà presenti cesseranno gli inconvenienti fin qui lamentati.

## V.

Con circolare 16 dicembre 1895, n. 1368, furono date nuove norme in ordine alla distribuzione degli stampati per la statistica penale.

E qui occorre avvertire che nel lungo e paziente lavoro, al quale la Direzione generale di Statistica ed il Ministero della giustizia dovettero attendere da circa un anno per completare le schede individuali nel quinquennio 1890-94, si ebbe non poche volte occasione di rilevare come le schede stesse debitamente riempite e ricevute corrispondevano in minima parte al numero di quelle in bianco spedite agli uffici giudiziari.

Le continue richieste di schede in bianco giustificavano poi il dubbio che un enorme spreco di stampati si facesse negli uffici giudiziari.

Da qui l'urgenza di provvedere in modo da togliere possibilmente il ripetersi di tale inconveniente.

Con la circolare del 16 dicembre 1895 si prescrisse pertanto che la Direzione generale della statistica invii nel mese di dicembre di cadaun anno ai Procuratori del Re i registri giornalieri penali ed i modelli delle schede individuali occorrenti per il servizio del rispettivo circondario durante l'anno.

La distribuzione di questi stampati agli uffici del Tribunale e dipendenti Preture viene fatta dalle Regie Procure direttamente nella quantità indicata nella lettera d'invio della Direzione generale della statistica e calcolata in base ad una media dei procedimenti esauriti negli anni anteriori, con un margine sufficiente per gli aumenti eventuali. Qualora poi un ufficio giudiziario rimanesse nel corso dell'anno sprovvisto di stampati dovrà farne richiesta alla Direzione generale di statistica col mezzo del competente ufficio di Procura regia, giustificando però la necessità della richiesta.

È a sperarsi che in seguito a quanto si prescrisse colla detta circolare si possa raggiungere l'intento di evitare inutile spreco degli stampati pel servizio della statistica penale.

## VI.

L'onorevole Direttore generale della statistica presenterà alla Commissione nella sessione del dicembre del corrente anno il volume contenente i risultati dello spoglio delle schede individuali per imputati di delitti riferibili al quinquennio 1890-94.

Nella corrente sessione l'onorevole Direttore generale chiamerà l'attenzione vostra sul risultato ottenuto dalla assidua, continua corrispondenza tenuta colle Procure generali nello intento di raggiungere quello scopo, ed esporrà il lavoro compiuto dall'ufficio centrale di statistica e dal Ministero della giustizia per completare sì importante materiale statistico.

Relatore del Comitato su questo punto nulla dirò a voi giacchè tratterà dell'argomento con la sua consueta valentia il comm. Bodio, ma come funzionario del Ministero nella Commissione di statistica giudiziaria è mio dovere intanto assicurare la Commissione stessa che l'onorevole Ministro della giustizia, nell'intento di completare il materiale statistico in parola, ogni modo cercò, nulla trascurò per ottenere fossero redatte le schede arretrate, ed ormai quasi tutti

gli uffici giudiziari del distretto sono al corrente, se si eccettuano le due preture urbane di Napoli, pochissimi altri uffici del distretto di quella Corte di appello, e ben pochi altri, fra i quali il Tribunale di Palermo.

Il Ministero ebbe occasione con parecchie lettere di invitare le autorità giudiziarie che a tempo debito non avevano compilate le schede individuali pel quinquennio 1890-94, a farle senza ritardo; fu costretto anche, ove si accertò negligenza non giustificabile, a prendere provvedimenti di rigore. Specialmente poi colle lettere-circolari 26 giugno, 12 agosto e 15 ottobre 1895, n. 538, 580, 591, dispose fossero eseguite accurate indagini, apposite ispezioni per accertare se e quali schede individuali fossero state omesse nel quinquennio in parola, ordinando in pari tempo la sollecita loro redazione ed invio alla Direzione generale della statistica.

Il Direttore generale della statistica dirà ora a voi come si è raggiunto l'intento, e da quella esposizione la Commissione si convincerà che se l'intento si è ottenuto il merito principale spetta all'ufficio centrale della statistica.

## VII.

È invece compito ora del relatore del Comitato far conoscere alla Commissione come il servizio della scheda individuale, nonchè dei registri giornalieri, sia proceduto nel decorso anno; ed io a tale compito adempirò riassumendo i rapporti semestrali dei Procuratori generali trasmessi al Ministero ai termini della circolare 12 marzo 1895, n. 1343.

**DISTRETTO DI ANCONA.** — Nel Tribunale di Ancona venne omessa la redazione di alcune schede; e tale omissione sarebbe dovuta ad erronea definizione del titolo di imputazione, essendosi considerati dei fatti come contravvenzioni, mentre in sostanza erano delitti. Ora dal momento che nei registri si segnava il capo di imputazione costituire una contravvenzione a determinata legge speciale, così i funzionari incaricati della redazione della scheda credettero non essere il caso di compilare la scheda stessa. Per quanto concerne le omissioni accertate nell'ufficio di istruzione di Ancona, si osserva che di regola avvennero omissioni di schede nei casi in cui nello stesso processo vi è stata ordinanza di non luogo per alcuni impu-



tati, e di rinvio al giudizio per altri, giacchè allora si ritenne che le schede per i prosciolti dovessero compilarli in seguito al giudizio e dal cancelliere addetto all'autorità giudicante, insieme a quelle per gli imputati tradotti al dibattimento. — Nel Tribunale di Spoleto si rilevarono alcuni inconvenienti nella tenuta dei registri giornalieri presso l'ufficio d'istruzione, nei quali sarebbero stati segnati un numero maggiore di processi di quelli definiti nei mesi di novembre-dicembre 1894, e ciò unicamente per far comparire minore il numero di quelli pendenti alla fine d'anno. Al riguardo si ordinò una inchiesta, si è provveduto rivolgendo un severo richiamo, come aveano proposto i capi delle Corti d'appello, a due giudici istruttori, e ad un vice-cancelliere, ai quali tali irregolarità si addebitarono, e furono anche debitamente rettificata le erronee registrazioni. In alcuni uffici del distretto si è accertato ancora ritardo nella compilazione delle schede, e nel segnare le notizie sui registri statistici.

Intanto assicura il Procuratore generale di Ancona aver dato le necessarie istruzioni affinché gli inconvenienti su mentovati non abbiano più a ripetersi per l'avvenire.

**DISTRETTO DI AQUILA.** — In generale il servizio procede con sufficiente regolarità, e alle poche omissioni di schede si è posto riparo non appena accertate. La compilazione delle schede è di regola negli Uffici giudiziari del distretto affidata al funzionario di cancelleria incaricato della redazione dei cartellini. Il Procuratore del Re di Aquila, con rapporto 21 luglio 1895 diretto al Procuratore generale presso quella Corte di appello, fa alcune proposte al fine di assicurare sempre nei casi prescritti dalle vigenti istruzioni la compilazione delle schede.

« Per evitare che qualche cancelliere ometta la compilazione  
« delle schede pei reati di azione privata, nei quali la desistenza sia  
« avvenuta prima dell'invio a giudizio, si potrebbe disporre che a  
« seguito dello specchietto numerico indicato nel *Bollettino ufficiale*  
« n. 23, s'inviassero altresì uno stato nominativo dimostrativo delle  
« sentenze ed ordinanze divenute esecutive nel trimestre cui il la-  
« voro si riferisce, per le quali non si è creduto redigere la scheda,  
« indicando il motivo in una colonna intitolata *Ragioni della non*  
« *avvenuta compilazione.*

« Ciò gioverebbe anche per ottenere uniformità di criteri tra i  
« vari uffici, coordinando i diversi apprezzamenti, in specie pei  
« reati previsti da leggi speciali, in unica e tassativa disposizione.  
« Talora riesce difficile al funzionario di distinguere se si tratti di  
« delitto oppure di contravvenzione nel caso di reati previsti da  
« leggi speciali.

« Non tutti i funzionari di cancelleria sono in grado di di-  
« stinguere la connesità dal concorso di più persone nello stesso  
« reato e di complicità.

« Occorrerebbe pertanto o che il magistrato per questa parte  
« redigesse la scheda, oppure l'annotazione sulla copertina del pro-  
« cesso, oppure che fossero dettagliatamente classificate le diverse  
« responsabilità nel dispositivo dei provvedimenti.

« Per corrispondere alle richieste della scheda, gli atti del  
« processo e il certificato penale non possono bastare. Non si ri-  
« leva se l'imputato si trovi in libertà condizionale; se sia o sia  
« stato ammonito più volte; se sia stato condannato a domicilio  
« coatto; e se abbia subito nella minore età la carcerazione preven-  
« tiva non seguita da condanna; quale sia il tempo dell'ultima  
« liberazione, qualora abbia scontata una pena detentiva.

« Si dovrebbe quindi prescrivere che fossero alligati ai processi  
« tutti i documenti rituali.

« Infine si dovrebbe ampliare la scheda nella parte che contiene  
« i titoli dei reati dovendosi in essa segnare comodamente le no-  
« tizie richieste, e che nella parte relativa alla professione ed occu-  
« pazione sieno aggiunte quelle nuove richieste stabilite colle nuove  
« istruzioni. »

**DISTRETTO DI BOLOGNA.** — Vi è nel Tribunale di Bologna qual-  
che ritardo nell'invio delle schede alla Direzione generale della  
statistica, giustificato, ad ogni modo, dalla quantità del lavoro e  
dalla scarsezza del personale di cancelleria e deficienza di alcuni  
funzionari, nonostante che dal Capo di quell'importante Ufficio e  
da qualche suo dipendente nulla si trascuri, affinchè tutti i servizi  
procedano con la dovuta regolarità. Nella cancelleria del Tribunale  
di Forlì, e nella Pretura di Cesena venne ritardata la compilazione  
di alcune schede riferibili ai mesi di novembre-dicembre 1895, e  
ciò perchè a fine d'anno negli Uffici giudiziari molti lavori si accu-  
mulano: a tali omissioni si è già provveduto.

Il Procuratore del Re di Forlì poi riferisce che nelle sedi giudiziarie di quel circondario la redazione delle schede è affidata al funzionario che ha l'obbligo di redigere i cartellini del casellario e di tenere le altre statistiche « appunto perchè la compilazione delle « schede e la redazione delle altre statistiche giudiziarie hanno una « vita comune e devono camminare di pari passo ». I registri giornalieri nel distretto delle Corti di appello funzionarono regolarmente.

**DISTRETTO DI BRESCIA.** — In generale il servizio è proceduto in modo regolare: ad alcune omissioni di schede accertate nella Pretura di Martinengo e nel Tribunale di Salò si è già posto rimedio colla compilazione delle schede stesse.

Di regola la compilazione delle schede negli Uffici giudiziari del distretto viene affidata ai funzionari incaricati della tenuta del casellario giudiziale.

**DISTRETTO DI CAGLIARI.** — Dai rapporti del Procuratore generale si desume che il servizio delle schede individuali procede ora in generale con sufficiente regolarità. Poche omissioni si accertarono nel Tribunale di Cagliari, e specialmente nell'ufficio di istruzione, nel quale non sarebbero state a tempo debito redatte le schede per i mesi di ottobre e novembre, e si avrebbe continuato « a segnare alla colonna osservazioni del registro generale, invece del « numero delle schede da compilarli all'atto in cui si annotano i « provvedimenti relativi ed irrevocabili, quello delle schede inviate « alla Direzione generale della statistica ». In altri uffici giudiziari del distretto si rilevarono delle inesattezze nelle annotazioni nel registro generale; intanto a tutti gli inconvenienti si è subito provveduto in modo non abbiano più a ripetersi.

**DISTRETTO DI CASALE.** — Negli uffici giudiziari del distretto, e specialmente per i circondari di Asti, Casale, Novi Ligure, Vigevano e Voghera, il servizio procede con molta regolarità; il signor G. Billia, già segretario alla Regia Procura in Asti ed ora segretario alla Procura generale in Casale, si è lodevolmente distinto nell'attendere ai lavori della statistica giudiziaria, e quindi anche a quelli delle schede. Il Comitato non mancherà, come fece già pel passato, di

designare il segretario Billia a S. E. il Ministro come meritevole di una parola di elogio.

Generalmente nel distretto l'incarico della redazione delle schede è affidato allo stesso funzionario che attende al casellario giudiziale.

**DISTRETTO DI CATANIA.** — Riferisce il Procuratore generale che « in quasi tutti gli uffici dipendenti il servizio è proceduto in perfetta « regola e non si è dovuto lamentare alcun inconveniente ». Alcune omissioni di schede per i mesi di novembre e dicembre si spiegano con la ragione già addotta della quantità di lavoro che in quel periodo di tempo si accumula negli uffici giudiziari. Per le inesattezze di annotazioni nel registro generale e in quello di spedizione si è già posto rimedio dando istruzioni anche perchè non abbiano a ripetersi. E qui è opportuno rilevare quanto scrive il Regio Procuratore di Siracusa nella relazione pel primo semestre del 1895: « Tale « ramo di servizio era stato pel passato abbastanza trascurato, ed « ora mercè i fatti eccitamenti è stata scossa la indolenza dei fun- « zionari, i quali nel timore di una ispezione superiore e temendo « il controllo da parte della Direzione generale della statistica per « l'obbligo impostosi dell'elenco delle ordinanze e sentenze si sono « messi al corrente, e tali si manterranno per l'avvenire non dando « occasione a lamentanze o a misure di rigore ». Nel Tribunale di Nicosia il servizio delle schede e dei cartellini del casellario è disimpegnato da un alunno gratuito (*Arnaldi F.*) segnalato dai suoi superiori come meritevole di distinzione per zelo e diligenza.

**DISTRETTO DI CATANZARO.** — Pochi uffici giudiziari del distretto dettero luogo ad osservazioni; fra questi è il Tribunale di Reggio di Calabria, dove si ritardò la compilazione di schede (96) riferibili al mese di giugno del decorso anno, e si ebbe a lamentare anche negligenza nella tenuta del registro generale delle cause. Furono provocati, dice il Procuratore generale, subito accertate le irregolarità, gli occorrenti provvedimenti, e si è fatto presente al Procuratore del Re non essere opportuno che ad un alunno gratuito per quanto dotato di intelligenza si affidi il servizio della compilazione delle schede e dei cartellini del casellario, servizio che per verità richiede una maggiore capacità di quella che possa riscontrarsi in un alunno gratuito, al quale difetta specialmente la pratica degli affari.

Il Procuratore generale di Catanzaro riferisce anche di aver fatto un severo richiamo al Vice-Cancelliere aggiunto del Tribunale di Catanzaro (*Giovinazzi Elia*) per l'omissione di alcune schede (113) riferibili al quarto trimestre del 1895.

**DISTRETTO DI FIRENZE.** — Pochi inconvenienti ed irregolarità si rilevarono negli uffici giudiziari del distretto. Nel Tribunale di Firenze ora il servizio procederebbe regolarmente in seguito a rigorosi provvedimenti che il Ministero ha dovuto adottare. Risulta poi che nei Tribunali di Arezzo e Montepulciano il servizio delle schede individuali è affidato al funzionario che tiene il casellario giudiziale, e che nella Pretura di Grosseto vi è stato ritardo nell'invio alla Direzione generale della statistica delle schede riferibili al quarto trimestre del 1895; tale ritardo però dipese dal fatto che per tre mesi quell'ufficio rimase privo del Cancelliere, ed il Vice-Cancelliere non poteva da solo provvedere a tutti i rami del servizio.

**DISTRETTO DI GENOVA.** — Il Procuratore generale assicura che il servizio delle schede individuali procede ora « con tutta la regolarità » ad eccezione del Tribunale di Genova, « dove nel 1895 si « ommise la compilazione di 936 schede, per 616 delle quali non si « credeva necessario compilare le schede in confronto di imputati « pei quali erasi dichiarato non farsi luogo a procedere perchè il « fatto non costituiva reato ai termini dell'articolo 250 del Codice di « procedura penale ». Si è già provveduto perchè dette schede vengano compilate e non abbia a ripetersi simile inconveniente. Il Procuratore del Re di Genova, con nota 30 luglio 1895 diretta al signor Procuratore generale, assicurava poi di aver dato istruzioni al giudice istruttore per l'esatta compilazione del dispositivo delle ordinanze in modo che abbia a contenere sempre la formola prescritta o di inesistenza di reato, o di insufficienza di indizi di reità, o di estinzione di azione penale per prescrizione o per altre cause.

**DISTRETTO DI LUCCA.** — Dalle relazioni risulta che tanto nella Corte quanto nei Tribunali di Lucca, Livorno, Portoferraio e Volterra nonchè dalle Preture dipendenti da quei circondari e da quelle del circondario di Pisa, il servizio è disimpegnato regolarmente.

Nella Cancelleria del Tribunale di Pisa invece si accertarono alcune omissioni di schede (100), delle quali 42 anteriori al 6° bi-

mestre del 1895, nonchè 48 schede furono ommesse nell'ufficio di istruzione presso quel Tribunale. Anche i registri giornalieri nel Tribunale di Pisa, ed altresì in quelli di Portoferraio, non sarebbero stati tenuti con la dovuta regolarità nè le iscrizioni sarebbero state fatte secondo le istruzioni in vigore.

Il Ministero ha su di ciò chiamata l'attenzione del Procuratore generale in Lucca con nota del 6 maggio u. s., n. 832, in seguito ad accordi presi col signor Direttore generale della statistica. Si è in pari tempo pregato il detto signor Procuratore generale ad invitare tutti i Procuratori del Re del distretto a voler esercitare attenta vigilanza affinchè le iscrizioni nei registri giornalieri siano fatte nei termini e modi prescritti, e a denunciare tutte quelle irregolarità, che avessero occasione di accertare nell'andamento del servizio.

**DISTRETTO DI MESSINA.** — È a ritenersi che alle gravi irregolarità rilevate pel quinquennio 1890-94 siasi posto riparo in modo che nel decorso anno il servizio in parola sarebbe proceduto con sufficiente regolarità; e tale regolarità, come dice il Procuratore del Re di Messina, si ottenne specialmente per le misure di controllo e di vigilanza disposte con la circolare 12 marzo 1895, n. 1343.

**DISTRETTO DI MILANO.** — Il Procuratore generale assicura che il servizio delle schede è proceduto nel decorso anno in modo soddisfacente; che il personale di cancelleria ha addimosttrato il maggior zelo possibile nell'attendere al servizio stesso; che infine la continua vigilanza, i continui eccitamenti e le raccomandazioni hanno avuto per effetto che gli inconvenienti lamentati pel passato non ebbero a ripetersi nel 1895.

Anche i registri giornalieri nel distretto della Corte d'appello di Milano sono tenuti regolarmente; le registrazioni si fanno nei modi e termini voluti dalle istruzioni ministeriali e si osservano anche le disposizioni date colla circolare del 18 febbraio 1889, numero 1225.

**DISTRETTO DI NAPOLI.** — Il Procuratore generale rappresenta di avere diramata apposita circolare ai Procuratori del Re del distretto affinchè curino che il servizio proceda in modo regolare, e che non si abbiano più a verificare gl'inconvenienti rilevati per il passato.

Intanto nell'ufficio di istruzione di Napoli si è accertato che non sempre si riempiono le schede di tutte le richieste notizie, e però riesce difficile in seguito supplire alle lacune.

Si è rilevato ancora che tanto nei riguardi della Camera di consiglio, quanto in quelli della sezione di accusa, talvolta avviene che non sono allegate al processo le schede degl'imputati assolti quando altri coimputati vengono rinviati al giudizio. Si sono accertati anche dei ritardi nella compilazione delle schede; e per quanto concerne quelli per la cancelleria nonchè per l'ufficio di istruzione del Tribunale di Napoli essi sono giustificati, dice il Procuratore generale, « dalla mole eccezionale dei processi che ingombrano i due uffici, e fiaccano ogni energia, alacrità e buon volere. » Nè si può dimenticare una circostanza a giustificare in tesi generale tali ritardi, come cioè essi derivano « quasi sempre dal ritardo che subiscono i processi, sia nella Corte di appello fino a che le sentenze non passano in giudicato, sia nel ritornare dalla Corte di cassazione, e sia da ultimo dalla sospesa esecuzione in pendenza di numerosi ricorsi in grazia ». Conclude il Procuratore generale nelle sue relazioni: « il servizio delle schede individuali era stato in parte male inteso e trascurato in qualcuno degli uffici giudiziari dipendenti: ora in seguito alle accurate ispezioni eseguite, istruzioni date e vigilanza ingiunta, i vuoti e le inesattezze occorse e rilevate negli anni precedenti non saranno più a lamentarsi. »

**DISTRETTO DI PALERMO.** — Riconosce il Procuratore generale le gravi irregolarità lamentate pel quinquennio 1890-94, ma osserva che le replicate istruzioni date dal Ministero, la continua ed assidua vigilanza, esercitata nel decorso anno, hanno portato un salutare effetto.

Vi furono è vero anche per il 1895 alcuni ritardi nell'invio delle schede, ritardi che si spiegano per quanto concerne gli ultimi mesi dell'anno colla quantità del lavoro che in quel periodo di tempo affluisce negli uffici giudiziari.

**DISTRETTO DI PARMA.** — Assicura il Procuratore generale che ora il servizio delle schede procede in modo regolare, che i funzionari addetti ad esso addimostrano sufficiente zelo e diligenza.

**DISTRETTO DI ROMA.** — In seguito all'attenta e rigorosa vigilanza il servizio ora procede in modo regolare; vi furono è vero

anche nel 1895 alcuni inconvenienti nei Tribunali di Roma, Velletri e Viterbo, ma il signor Procuratore generale ha già provveduto o provocate le necessarie disposizioni per rimuovere la cagione di tali inconvenienti.

**DISTRETTO DI TORINO.** — È lieto il Procuratore generale di potere constatare al Ministero come il servizio in quel distretto proceda ora con regolarità ed esattezza; tutte le schede sono compilate e fatte le debite annotazioni nei registri.

**DISTRETTO DI TRANI.** — Vi furono alcune irregolarità e si è notata una certa trascuranza nell'attendere a questo ramo di servizio nella cancelleria del Tribunale di Lecce e nelle preture di Acquaviva, Foggia, Galatina, Gravina, Monteroni, Rodi, San Giorgio sotto Taranto e Santeramo. A tali irregolarità si è già posto riparo ed il servizio in parola nei detti uffici come in tutti gli altri del distretto procede ora regolarmente.

**DISTRETTO DI VENEZIA.** — Il Procuratore generale riferisce che, fatte pochissime eccezioni, tale ramo di servizio nel 1895 è proceduto con tutta regolarità; e che se si è accertata l'omissione di alcune schede, si è anche in pari tempo provveduto, perchè le schede ommesse fossero subito compilate ed inviate alla Direzione generale della statistica.

Relatore del Comitato ho esposto senza nulla aggiungere quanto sul servizio delle schede per l'anno 1895 riferirono i Procuratori generali nelle relazioni semestrali. Dal riassunto che feci spero che la Commissione sarà convinta come tale ramo di servizio ora proceda con maggiore regolarità.

Il Comitato, la Direzione generale della statistica ed il Ministero nulla tralascieranno perchè per l'avvenire questo importante servizio abbia a procedere sempre in modo regolare. Provvedimenti di rigore il Comitato è stato dolorosamente costretto a provocare da S. E. il Guardasigilli, ma tali provvedimenti hanno avuto per iscopo di addimostrare che il Governo intendeva come anche al servizio della statistica si debba porre zelo e diligenza. Nutre fiducia il Comitato che per l'avvenire non sarà più costretto a provocare alcuna severa misura, ma invece a segnalare al Ministero quei funzionari i quali si distinsero anche in questo servizio.



### VIII.

Pochissime parole dirò ora in ordine ai prospetti delle ordinanze e sentenze per imputati di delitti prescritti dalla circolare del 12 marzo 1895. Tali prospetti, come ebbi già occasione di rilevare nelle comunicazioni fatte durante la sessione del marzo 1895, furono disposti al fine di accertare se le schede individuali siano sempre compilate e spedite all'Ufficio centrale della statistica. La Direzione generale della statistica ha preso in attento esame i prospetti relativi al decorso anno, e da questo esame è risultato che in vari uffici giudiziari il numero delle schede inviate non corrisponderebbe al numero degli imputati segnati nei prospetti surricordati. Le differenze però non sono di grave entità, ed ora, in seguito a premure fatte dall'Ufficio di statistica, il Ministero non mancherà di assumere informazioni al riguardo, per accertare come stanno effettivamente le cose, e per quei provvedimenti che saranno del caso.

Non crede il Comitato di accennare in quali uffici siensi rilevate differenze fra il numero degli imputati segnati nei prospetti e il numero delle schede ricevute; se alcuno degli onorevoli colleghi vorrà in proposito avere maggiori schiarimenti, sarà premura del Comitato di aderire a tale desiderio, essendosi disposto fossero redatti degli elenchi per ciascun distretto di Corte di appello, nei quali furono indicati gli uffici dove le differenze di cui trattasi si riscontrarono.

### XVIII. — Conclusione.

Queste sono le comunicazioni che a nome e per incarico del Comitato dovea fare, e da esse la Commissione apprenderà quale sia stata l'azione del suo Comitato permanente, della Direzione generale della statistica e del Ministero della giustizia in ordine al servizio della statistica giudiziaria durante l'anno dacchè l'ultima volta la Commissione tenne le sue sedute.

Lo so: altre deliberazioni della Commissione dirette a migliorare l'andamento di importanti rami di servizio della Amministrazione della giustizia attendono ancora di avere esecuzione.

Ma ogni giorno, ogni ora ha il suo affare: e nel corso di questo ultimo anno non lieve è stato il lavoro, al quale attese l'Ufficio della statistica giudiziaria. La statistica delle schede individuali pel

quinquennio 1890-94, lo dissi già e ve lo ripeterà l'onorevole Bodio, ha richiesto che maggior parte dell'attività della Direzione generale della statistica e del Ministero fosse consacrata a quel lavoro nello intento di completare le schede tuttora mancanti, e al fine di ottenere una sicura revisione di esse in modo che i dati raccolti possano corrispondere alla verità.

Nulla dirò degli altri lavori compiuti od iniziati; e, ponendo termine a questa esposizione, il Comitato assicura che non mancherà di provvedere nei limiti di sua competenza, e di provocare le occorrenti disposizioni per dare esecuzione alle altre deliberazioni già approvate dalla Commissione.

---

**Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello, intorno all'Amministrazione della giustizia (Parte civile) durante l'anno 1895.**

---

RELATORE: **RINALDI.**

---

Chi si fa a confrontare i discorsi pronunciati dai Procuratori generali nei primordi dell'anno che volge con quelli anteriori all'ultimo decennio, non può trattenersi dal constatare i miglioramenti ottenuti in questa parte della nostra coltura giuridica. Nei discorsi più antichi si trovano soventi esercitazioni accademiche e vuote, ovvero aride agglomerazioni di cifre non allietate da considerazioni di sorta. Oggi invece, almeno nella massima parte, si ammirano esposizioni logiche di fatti e di idee, con applicazione immediata ai bisogni della società moderna. Un tempo si usciva dall'assemblea con la mente vuota e il cuore insoddisfatto; ora si vede rappresentato il movimento vivo dei fenomeni sociali, rivelatori di nuovi bisogni su cui è costretto a ripiegarsi lo spirito.

Forse questo miglioramento è dovuto agl'indirizzi costantemente dati dalla Commissione statistica, poichè prima del decreto 20 aprile 1882, n. 742, i Procuratori generali aveano piena libertà di scegliere a propria posta gli argomenti principali e svolgerli con quel metodo che meglio loro piaceva. La maggior serietà pratica dell'istituto ha fatto rinascere in molti quella fiducia che prima ne rifuggiva, e noi possiamo essere in grado di raccogliere più copiosi insegnamenti giuridico-sociali per segnalarli all'attenzione del Guardasigilli.

Premesso ciò, io vengo senz'altro ad esporre i risultati massimi dei discorsi dei Procuratori generali, attenendomi all'ordine da essi serbato con maggior costanza di metodo.

**Conciliatori.**

Le tavole statistiche dimostrano che nel 1895 si ebbero 71,218 conciliazioni riuscite, e 43,334 non riuscite; per verità, la cifra di queste ultime rivela come anche innanzi ai minori giudici che

dovrebbero essere intermediari di pace, lo spirito del litigio non abbandoni i pugnaci avversari. E noi crediamo che non sia mai soverchia la raccomandazione a questi modesti magistrati popolari di promuovere lo accordo fra i litiganti.

I Conciliatori decisero con sentenza 671,436 cause, per un valore non superiore a lire 50, e 94,872 per un valore superiore a tale cifra.

La Procura generale di Aquila osserva che le cause sono diminuite in confronto di quelle dell'anno precedente, e che l'aumento progressivo e costante del biennio, dopo l'attuazione della legge 16 giugno 1892, si è fermato, essendo pervenuto a quei termini di normale funzionamento entro i quali deve per virtù sua restare. Quella di Casale poi avverte che in quel distretto, nel triennio 1893-95, per la media annuale delle cause decise per un valore non eccedente le lire 50, si ebbe, in confronto colla media del triennio precedente, un aumento di 1904 cause, mentre le cause di nuova competenza raggiunsero la media annua di 1844.

Si ebbero 7207 appelli interposti dalle sentenze dei Conciliatori, il che dimostra che in generale le decisioni pronunziate dai magistrati popolari sono favorevolmente accolte. È opportuno riassumere brevemente quanto, su codesto ramo del servizio, hanno esposto alcuni Procuratori generali, avvertendo che non mi occuperò delle attribuzioni demandate ai Conciliatori in materia di tutela, giacchè questo punto forma argomento della relazione affidata ad altro commissario.

**DISTRETTO DI BRESCIA.** — Vi sono difficoltà di scelta per le nomine dei Conciliatori, ed è degno di nota che le stesse aumentarono in seguito al sistema adottato dalla legge del 1892. La legge del 28 luglio 1895, n. 455, sugli uffizi di conciliazione tolse vari inconvenienti, specialmente con gli articoli 1, 2 e 3. Osservasi però, che sarebbe stato opportuno prescrivere che coloro che rappresentano le parti dinanzi ai Conciliatori fossero o legali, o parenti dei mandanti, e ciò nell'intento d'impedire che la rappresentanza sia affidata a faccendieri, i quali, a scopo di lucro, hanno interesse a tener viva la lite.

**DISTRETTO DI CATANZARO.** — Si ebbero parecchi reclami contro l'opera dei Conciliatori, che apparvero però giustificati solo in pochissimi casi.

E qui mi è uopo richiamare l'attenzione della Commissione su quanto avverte quel Procuratore generale. Egli rileva un abuso già invalso negli uffici di conciliazione, per cui, quando una parte ricusava il Conciliatore, il viciniore si trasferiva sul luogo per decidere. « Ciò non è conforme al dettato dell'articolo 7 della legge del 1892 che provvede al caso d'impedimento, equivalente alla mancanza del funzionario, non al caso di semplice incompatibilità personale e contingibile ad una data controversia; caso invece questo previsto dall'articolo 120 procedura civile, per cui non il giudice deve mettersi in marcia per recarsi a giudicare la causa, ma questa dev'essere portata dalle parti davanti al Conciliatore vicino ».

**DISTRETTO DI LUCCA.** — La relazione dichiara lodevole il modo come procede il servizio. Quanto alla legge 28 luglio 1895, osserva che, essendo andata da poco in vigore, è ancora prematuro pronunziarsi sui suoi risultati; ma rispetto all'altra del 1892, gli effetti sarebbero stati i seguenti: « mentre nelle Preture è venuto a mancare poco più d'un terzo delle cause, presso gli Uffici di conciliazione l'aumento è stato quasi triplo di ciò che le altre hanno perduto; e ciò significa che la legge stessa, dando maggiori agevolezze ai litiganti, favori l'esperimento dell'azione giudiziaria ».

**DISTRETTO DI NAPOLI.** — A dir vero, quel Procuratore generale non si mostra molto soddisfatto delle riforme apportate all'istituto, ed avverte che prima le sentenze della magistratura popolare erano almeno l'espressione « di un pensiero d'equità », e d'altra parte, essendo fisso il limite della competenza, le parti erano più disposte ad acquietarsi. Ora, invece, la decisione deve seguire in base alla legge scritta, e non è raro che manchino le persone capaci a dare giudizi esatti.

**DISTRETTO DI POTENZA.** — Il Reggente quella Procura generale avverte che in base alle sentenze dei Conciliatori, riformate in appello, vi ha motivo a dubitare della bontà della giustizia da essi resa.

**DISTRETTO DI TORINO.** — Si dichiara degna di encomio la disposizione contenuta nell'articolo 1° della legge 28 luglio 1895, a' termini della quale il mandato deve sempre contenere la espressa

facoltà di transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante. Però si soggiunge di non essere ancora eliminato il dubbio sulla bontà dei giudicati, specialmente nei piccoli centri, ove spesso prevalgono le passioni di parte, leggendovisi la seguente conclusione: « e poichè il Conciliatore partigiano o non dotato di sufficiente istruzione costituisce l'ironia dell'istituto....., così, lo confesso, avrei desiderato che fra le più recenti innovazioni, alcuna « si fosse introdotta onde meglio garantirne la scelta ».

DISTRETTO DI TRANI. — Non dissimile colà è il lamento di poca correttezza, poichè dalle relazioni dei Procuratori del Re, dall'esito degli appelli contro le sentenze, dalla risoluzione degli incidenti per competenza elevati sia dalle parti, sia dagli stessi Conciliatori, sorge legittimo il dubbio che non sempre la giustizia venga amministrata imparzialmente, specie nei piccoli centri, focolari di passioni e di lotte partigiane.

E qui non sarà fuor di luogo riportare quanto si legge nella relazione:

« Oggi il Conciliatore non è più l'uomo venerando per età, di « costumi illibati, che, ispirando fiducia, era chiamato a comporre « i dissidi, a pacificare gli animi, ad impedire le lievi liti e a decidere *ex aequo et bono*, quando era giocoforza il sentenziare. Invece « oggi è un giudice innanzi a cui si portano contestazioni civili sulla « intelligenza di testi di legge, sulla interpretazione di atti e di contratti, che deve sapere come non farsi avviluppare dal cavillo, dal « sofisma, onde non essere strumento inconscio di una parte per « stancare l'altra avversa; che non deve ignorare le leggi di rito, « dalle quali non può, nè deve prescindere, in una parola, un giudice dice che deve sentenziare *ex lege et jure*.

« È possibile avere oggi tutti i Conciliatori che rispondano a « queste esigenze? Sarà possibile nei grandi centri, dove intelligenze specchiate si mostrano volenterose ad accettare questo « peso, sia pure per esentarsi dal servizio di giurato; ma nella generalità dei comuni, e segnatamente nei rurali, la possibilità « scema o manca addirittura, e quindi i pronunziati non sono quali « dovrebbero essere, senza che si ricorra, per sostenere il contrario, all'acquiescenza delle parti nel gran numero delle altre sen-

« tenze, essendo questo il più delle volte il risultato di calcolo di  
« maggiori spese che s'intendono risparmiare.

« E questo stato di cose spiega ancora come il numero delle  
« conciliazioni all'udienza vada sempre decrescendo.

« Se n'ebbero 22,696 nel 1893, 22,155 nell'anno 1894, 18,715  
« appena nel passato anno.

« Per quanto la gente misera sia la più stretta dai bisogni, per  
« altrettanto l'esperienza della vita ci dice che è la più cavillosa, la  
« più resistente alla conciliazione.

« Or, dato un Conciliatore che non possa nè sappia imporsi,  
« anche perchè non sempre ritenuto scevro da legami di partito,  
« vien meno in lui l'autorità per indurre ad un accordo, ad un com-  
« ponimento i litiganti, i quali, avendo inoltre in casa propria la  
« giustizia per somma non più sino a trenta lire, ma insino a cento,  
« è cessata ogni ragione che prima determinava alla conciliazione,  
« e quindi non tanto facilmente si ceda.

« Come vedete, o signori, mi fermo su ciò che lo stato solo  
« delle cose suggerisce, senza intrattenermi sulle fonti da cui il Con-  
« ciliatore origina e che sarebbero le liste, intorno a che una parola  
« molto più autorevole della mia vi ha intrattenuti altra volta.

« Ad ogni modo vogliamo, anche oggi, raccomandare ai Conci-  
« liatori di essere più diligenti, e spiegare l'interesse maggiore che  
« sia possibile per la conciliazione che sarà sempre un utile mezzo  
« di vera concordia, impedendo il litigio là dove dovrebbe essere  
« spento del tutto.

« Intanto, in tempi in cui a tutti è lecito far proposte e pro-  
« getti, sia a me consentito di azzardare modestamente un avviso.

« La giustizia conciliatrice ha subito una trasformazione; non  
« più patriarcale, è una giustizia civile bella e buona, e questa tra-  
« sformazione è determinata dall'intervento di procuratori legali  
« nella trattazione delle cause anche di valore infra le lire cinquanta.

« Viene di conseguenza che il Conciliatore dev'essere un uomo  
« fornito di studi giuridici, e per aversi tale deve essere indenniz-  
« zato. Se non è possibile, e così pare che sia, che lo Stato si ac-  
« colli questa spesa, non si potrebbero i comuni, soli o consorziati,  
« obbligare a corrispondere una indennità al Conciliatore che lo  
« Stato nominerebbe, o essi potrebbero scegliersi, ed il Conciliatore,

« girando per i comuni, amministrerebbe la giustizia nei giorni stabiliti ? »

« E però termino questa rassegna con l'augurio che, dopo essersi pensato ed utilmente al personale degli uscieri e dei cancellieri, si pensi pure a quello dei Conciliatori, onde vedere esattamente amministrata la giustizia alla classe più bisognosa dei cittadini. »

DISTRETTO DI VENEZIA. — Non si verificarono gravi inconvenienti ed irregolarità; però l'istituto del Conciliatore, come venne modificato dalle leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895, ad avviso del Procuratore generale, non potrà spiegarsi che nei grossi centri, giacchè difficoltà enormi si riscontrano sempre per le piccole borgate, ora che è alterata la figura del semplice cittadino « tutto inteso a comporre le questioni, ed a deciderle *pro bono et aequo* come era il Conciliatore nella prima origine. »

Dissi nella relazione che ebbi l'onore di presentarvi nello scorso anno, quali e quante siano le difficoltà di scelta di un buon giudice conciliatore. E qui non avrei che a richiamarmi a quelle considerazioni, giacchè, anche nel decorso anno, si riprodussero e ripresentarono le stesse difficoltà. Il Procuratore generale di Trani, come voi avrete già rilevato da quella parte del suo discorso che fu più sopra riportata, crede urgente che si debba provvedere su questa materia, e molti altri suoi colleghi convengono nello stesso avviso.

Dalle comunicazioni che fece il relatore del Comitato, ho appreso con soddisfazione che nella Sessione del dicembre p. v., sarà riferito alla Commissione intorno agli effetti della legge del 16 giugno 1892. Non dubito che in quella relazione si terrà conto anche delle difficoltà che si presentano per la scelta dei Conciliatori, stante la mancanza che in parecchi luoghi si verifica di persone che offrano sufficienti garanzie di moralità, di onestà pubblica e privata, di capacità. Ed io, attendendo quell'occasione, non mi soffermo più sull'argomento, nè presento al riguardo alcuna proposta.

Solamente mi permetto di ricordare alla Commissione come l'onorevole Guardasigilli del tempo, con circolare 1° agosto 1895, n. 1347, con la quale si davano istruzioni in ordine alla legge del 28 luglio detto anno, prescrisse che annualmente i Procuratori generali debbano riferire « sullo stato degli uffizi di conciliazione e sui



provvedimenti dati pel buon andamento di essi. » Queste relazioni sono distinte e separate dai discorsi annuali, nè sembra che si pensi di farle pervenire alla Commissione della statistica.

Forse con la detta circolare non sono state ben determinate le norme a cui devono informarsi le relazioni accennate, e la Commissione potrebbe in seguito richiamare su qualche punto l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli. Ad ogni modo parmi che, come si fece per le altre relazioni prescritte sui diversi rami del servizio, anche per quelle relative ai Conciliatori si debba esprimere il desiderio che vengano comunicate al Commissario incaricato di riferire sull'amministrazione della giustizia civile nel corso di ogni anno. In questo senso presenterò una proposta di deliberazione.

### **Preture.**

Le tavole statistiche dicono che innanzi ai Pretori, in primo grado di giurisdizione, erano pendenti, alla fine del 1894, 29,919 cause; che, nel 1895, ne sopravvennero 227,918. Di tali cause, terminarono senza sentenza 83,081, furono decise con sentenza 143,755, e rimasero pendenti alla fine dell'anno, 31,001.

Ora, se si confrontano queste cifre con quelle dell'anno precedente, abbiamo una diminuzione delle cause iniziate innanzi ai Pretori, giacchè, mentre nel 1894 esse furono 239,290, nel 1895 invece, come già accennai, furono 227,918. E vi è anche una diminuzione, — ed è naturale che vi sia, — nel numero delle sentenze rese. Osservo poi che le maggiori pendenze alla fine dell'anno, si ebbero nei distretti di Napoli (5445), di Cagliari (2357), di Genova (2340), di Trani (2054), di Palermo (1864); le minori pendenze, nel distretto della Corte d'appello di Parma (312), in quello della Sezione di Macerata (370), in quello di Ancona (377), e in quello della Sezione di Modena (441).

Dinanzi ai Pretori furono portate poi, in grado d'appello, 7207 cause, delle quali 283 terminarono senza sentenza; 6944 furono decise con sentenza, e 243 rimasero pendenti.

Nello scopo di accertare quale sia stata la bontà dei giudizi pretoriali, uno dei criteri si fa consistere d'ordinario nel vedere quanti appelli vennero interposti avverso le sentenze da essi pronunziate. Or, la statistica ci addimosttra che alla fine del 1894 erano pen-

denti, innanzi ai Tribunali, in grado d'appello, 4964 giudizi, e che nel 1895 ne furono promossi 16,254. Di essi, furono esauriti senza sentenza 3467, decisi con sentenza 12,948, e rimasero pendenti 4803.

Se si tiene presente che nel 1894, innanzi ai Pretori fu iniziato un maggior numero di cause in confronto all'anno successivo, e che il numero delle sentenze denunziate in appello, nel 1894, è stato di 17,048, è facile dedurre che la media degli appelli dalle sentenze pretoriali non varia dall'uno all'altro anno. Ma, per giudicare della bontà dei giudizi emessi dalle diverse magistrature, non è unico criterio il numero dei gravami interposti; essendo noto che spesso la incertezza d'un nuovo giudizio, le spese a cui si va incontro per provocarlo, ed inoltre il desiderio di quiete che domina in molti, distoglie spesso le parti dal proporre il gravame.

Parmi utile sottoporre al vostro autorevole esame un'idea. Io ritengo molto importante lo stabilire, nei limiti del possibile, quale sia stato il movimento della litigiosità in ogni Pretura, quale il numero degli appelli proposti, e quale sorte essi abbiano avuto. Con questi elementi, posti in relazione colla data di nomina del titolare della Pretura stessa, secondo che egli appartenga alla magistratura già in servizio prima del 1890, o che sia stato assunto dopo la legge promulgata in quell'anno medesimo per le ammissioni alla magistratura, è dato arguire, e approssimativamente determinare gli effetti prodotti da una riforma che si proponeva il lodevole scopo di assicurare la bontà del personale giudiziario, chiamato all'ufficio di Pretore.

Si lamenta da alcuni Procuratori generali la scarsa applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 417 del Codice di procedura civile, e si fanno voti perchè i Pretori cerchino sempre, ed in ogni modo, di porre termine alle liti, conciliandole.

Anche nei discorsi inaugurali per il corrente anno, se non in tutti, almeno nella maggior parte, si avverte come la diminuzione del lavoro nelle Preture reclami provvedimenti urgenti, sia per aumentare la competenza pretoriale, sia per una nuova circoscrizione mandamentale.

Il Procuratore generale di Lucca vorrebbe che la soppressione delle Preture fosse estesa fino al numero di 500, come era nei fini della legge 30 marzo 1890, e che la competenza dei Pretori venisse

elevata, non a lire 5000, come proponeva nel decorso anno l'onorevole Calenda, ma invece sino a lire 3000. Con questa determinazione si eviterebbe una grande diminuzione di cause nei Tribunali e nelle Corti, e resterebbero le liti d'una certa rilevanza sempre affidate a Magistrati di maggiore autorità, e di più larga esperienza.

Sulla sperequazione di lavoro fra Pretura e Pretura, osserva il Procuratore generale di Milano, che per taluni Pretori, la vita dell'ufficio sia molto intensiva, e per molti altri invece riducesi quasi a peregrino esperimento di affari.

Così, in quel Distretto, vi sono parecchie Preture, fra le quali, Bormio, Grossotto, Sant'Angelo, Arcisate, Borghetto Lodigiano, Paullo, Carate Binasco che dettero una media di sentenze da 11 a 5.

Parimenti, nel Distretto di Brescia, la Pretura di Valminore ha dato 3 sentenze, quella di Bagolino 7, e quella di Piadena 8.

Quanto al Distretto di Torino, le Preture di Valdieri e di Borgo Vercelli dettero 8 sentenze, quella di Poirino 7, di Santa Maria Maggiore 3, di Crodo 2.

Potrei dilungarmi ancora su questo argomento, e passare in rassegna altre considerazioni manifestate dai Procuratori generali; ma credo che bastino i pochi cenni fin qui riferiti, per provare l'urgenza d'un provvedimento. Non spetta a noi, membri della Commissione di statistica giudiziaria, dire se le idee concretate dal Guardasigilli Calenda nel progetto di legge per aumento della competenza pretoria fino a lire 5000, possano accettarsi; non è nostro compito studiare se il Giudice unico corrisponda all'ideale per la retta amministrazione della giustizia civile; non mi sembra conveniente infine entrare in proposte ulteriori di riforma.

Compito della Commissione di statistica giudiziaria è, pel decreto organico del 20 aprile 1882, di richiamare sui fatti l'attenzione del Governo.

Non pertanto non possiamo astenerci dall'esprimere una speranza, una viva fiducia dell'animo nostro, che l'illustre uomo chiamato a dirigere l'Amministrazione della giustizia, e che è tanta parte di questa Commissione, saprà risolvere l'importante problema, sia provvedendo ad un rimaneggiamento dell'attuale circo-

scrizione mandamentale (il quale s'impone per le circostanze accennate) mediante la soppressione delle Preture inutili, sia ampliando la competenza dei Pretori.

### **Tribunali e Corti.**

Alla fine del 1894 erano pendenti innanzi ai Tribunali, in prima istanza, 23,052 cause; nel 1895, ne furono iniziate 89,515, con una diminuzione in confronto al precedente anno, nel quale le cause iniziate furono in numero di 91,355. Di dette cause, 21,531 furono esaurite senza sentenza, 67,499 con sentenza, ed alla fine dell'anno rimase una pendenza di 23,537.

Innanzi alle Corti d'appello, alla fine del 1894, erano pendenti in grado d'appello 6761 cause, ne furono iniziate nel 1895, 15,286; con lieve differenza dai dati del 1894, nel quale anno, innanzi alle Corti furono promosse 15,012 cause.

Le Corti d'appello poi decisero 12,536 cause, ed alla fine dell'anno lasciarono una pendenza di 6473.

Brevissime osservazioni emergono in ordine al lavoro dei Tribunali e delle Corti.

Di regola si è notata grande sollecitudine nella pubblicazione delle sentenze, ed i Procuratori generali se ne lodano altamente. Egli è certo che la sollecita decisione delle cause, purchè non avvenga a scapito d'un maturo e ben ponderato giudizio, è desiderata da tutti coloro che si occupano di questo argomento. Ma ciò non basta a soddisfare il bisogno della pronta amministrazione della giustizia, poichè vi sono altri fatti che non poche volte ritardano di soverchio la definizione delle liti, e noi sappiamo come vi sieno vertenze innanzi alle Autorità giudiziarie, che si prolungano di anno in anno senza che siano una buona volta definite. E sappiamo altresì con quanta facilità, e mi si permetta l'espressione, con quanta arrendevolezza, in alcune sedi giudiziarie, si accordano rinvii senza che siano in alcuna guisa giustificati. La nostra Commissione, nella sessione del 1893, preoccupandosi di questo grave sconcio, richiamò l'attenzione del Ministero, e l'onorevole Guardasigilli del tempo (Armò), con circolare 6 dicembre 1893, n. 1305, rivolse preghiera all'Autorità giudiziaria di « usare moderatamente, e tranne nei casi nei quali si verificano seri e giusti motivi,

la facoltà di cui agli articoli 353 Codice di procedura civile, e 247 del regolamento generale giudiziario.

Potrei ora intrattenere la Commissione sulla sperequazione di lavoro che si verifica fra i Tribunali e le Corti, ma perchè di tale argomento s'occuparono già le precedenti relazioni, e d'altra parte valgono per esso le medesime considerazioni che per le Preture, è superflua ogni ulteriore parola intesa a dimostrare la necessità d'una revisione anche della circoscrizione dei Tribunali. Il Governo vedrà se possa adottarsi l'istituto dei Tribunali provinciali, che ebbe già, come è noto, a funzionare nel Lombardo-Veneto e nelle provincie meridionali, e che ora viene propugnato da qualche Procuratore generale.

### **Vendite giudiziali.**

Stimo opportuno pubblicare i dati statistici relativi alle vendite giudiziarie, per gli anni 1892, 1893, 1894 e 1895.

VENDITE GIUDIZIARIE D'IMMOBILI.

DISTRETTI  di  Corte d'appello	Anno 1892			Anno 1893			Anno 1894			Anno 1895		
	Vendite giudiziarie d'immobili, eseguite			Vendite giudiziarie d'immobili, eseguite			Vendite giudiziarie d'immobili, eseguite			Vendite giudiziarie d'immobili, eseguite		
	innanzi alle Pre- ture	innanzi ai Tribunali		innanzi alle Pre- ture	innanzi ai Tribunali		innanzi alle Pre- ture	innanzi ai Tribunali		innanzi alle Pre- ture	innanzi ai Tribunali	
	Espropria- zioni for- zate	Altre ven- dite		Espropria- zioni for- zate	Altre ven- dite		Espropria- zioni for- zate	Altre ven- dite		Espropria- zioni for- zate	Altre ven- dite	
Genova . . . . .	162	291	16	380	384	22	356	460	15	277	447	22
Casale . . . . .	9	336	8	30	372	14	42	388	14	46	283	4
Torino . . . . .	41	577	44	18	498	22	35	453	26	20	379	24
Milano . . . . .	13	112	3	58	132	4	118	120	3	27	92	7
Brescia . . . . .	87	122	5	175	155	6	96	146	2	75	91	..
Venezia . . . . .	391	256	6	621	270	7	438	281	7	301	269	6
Parma . . . . .	9	89	5	34	75	8	26	106	12	9	87	3
Modena (sez.) . . . . .	16	81	1	62	94	1	42	123	8	59	105	5
Lucca . . . . .	92	73	6	158	91	3	84	66	5	123	79	14
Firenze . . . . .	141	100	2	143	129	8	166	124	5	112	128	8
Bologna . . . . .	55	126	11	76	155	10	98	127	7	72	158	2
Ancona . . . . .	20	43	2	30	58	..	24	58	..	12	51	3
Macerata (sez.) . . . . .	49	69	..	41	65	..	44	64	1	24	68	..
Perugia (sez.) . . . . .	97	76	..	94	78	..	138	97	2	78	78	..
Roma . . . . .	185	277	7	293	231	7	245	300	4	273	305	8
Aquila . . . . .	557	94	2	1,391	86	..	879	97	1	476	120	4
Napoli . . . . .	620	981	15	825	758	52	1,183	616	32	1,047	706	45
Potenza . . . . .	143	137	..	277	148	..	980	127	..	288	90	1
Trani . . . . .	169	667	10	413	735	7	497	619	3	326	563	..
Catanzaro . . . . .	1,132	334	24	1,458	256	..	1,630	302	..	852	320	..
Messina . . . . .	109	63	3	161	74	5	222	59	1	208	50	1
Catania . . . . .	503	368	9	379	240	2	1,030	281	7	568	296	12
Palermo . . . . .	1,842	327	..	2,658	238	2	1,988	297	4	1,950	307	8
Cagliari . . . . .	3,029	212	3	3,650	239	1	4,388	224	..	3,909	213	2
REGNO . . . . .	9,471	5,811	182	13,375	5,551	181	14,779	5,535	159	11,132	5,285	179

Da questo prospetto rilevasi come le vendite giudiziarie innanzi alle Preture fossero in aumento fino al 1894, nel quale anno raggiunsero la cifra di 14,799; discesero poi a 11,132 nel 1895. Nei Tribunali si è verificata una lieve diminuzione, giacchè, da 5811 espropriazioni forzate eseguite nel 1892, si scese a 5551 nel 1893, a 5535 nel 1894 e a 5285 nel 1895. Il che peraltro giova a dimostrare che i piccoli patrimoni sono maggiormente colpiti.

Per le Preture, i distretti ove si ebbero maggiori aumenti, fino all'anno 1894, sono i seguenti:

DISTRETTI	A n n i		
	1892	1893	1894
Genova . . . . .	162	330	356
Venezia . . . . .	391	621	438
Perugia . . . . .	97	94	138
Roma . . . . .	185	293	245
Aquila. . . . .	557	1,391	879
Napoli. . . . .	620	825	1,183
Catanzaro . . . . .	1,132	1,458	1,660
Catania . . . . .	503	379	1,030
Cagliari . . . . .	3,029	3,650	4,388

Anche in questi distretti si è verificata la diminuzione che già abbiamo detto essere avvenuta in tutto il Regno nell'anno 1895. Ciò non ostante le cifre qui riportate dimostrano di per sè l'infelice stato economico del paese.

Su di una cosa però preme insistere, ed è l'urgenza di riforme alla procedura sull'espropriazione, giacchè le disposizioni attualmente in vigore, oltre al causare lungaggini ed inutili formalità, danno occasione a spese giudiziali eccessive. Ed io non ho che a riportarmi alla proposta che ebbi l'onore di presentare nel luglio del 1895, coronata dal voto favorevole della Commissione, la quale fece voti perchè si riprendesse in esame il procedimento dell'espropriazione forzata. Ma mi si permetta anche di esprimere un desiderio ed una preghiera al Comitato: nella relazione del decorso anno, accennai al rapporto che su questo argomento si doveva pre-

sentare; credo d'interpretare il sentimento dei colleghi, se insisto nel domandarlo per la prossima Sessione della Commissione, la quale potrà aver modo di discutere un argomento di così vitale importanza.

### **Legge sui proventi delle Cancellerie, e spese e tasse giudiziarie.**

La legge 8 agosto 1895, n. 556, ha sollevato e solleva tuttora molti ed insistenti reclami, alcuni dei quali non infondati.

Questo fenomeno si comprende, specialmente ove si consideri che la legge in parola ha imposto nuovi oneri ai contribuenti, ha offeso una determinata classe di professionisti, e non ha soddisfatto nemmeno coloro che da quella legge speravano di vedere sensibilmente migliorata la loro posizione. È stato però osservato in alcuni discorsi inaugurali che non si deve trascorrere in facili giudizi; non sono neppure 9 mesi dacchè quella legge è entrata in vigore, epperò qualsiasi opinione sulla bontà di essa, o sulla necessità di modificarla, non potrebbe essere matura. Il Procuratore generale di Napoli approva esplicitamente codeste innovazioni legislative.

« Non credo — egli dice — che il nuovo metodo richiamato in « vigore possa essere causa di danni nell'andamento del servizio. « Furono adottate disposizioni preveggenti e provvide le quali al- « lontanano il pericolo di possibili remore od inconvenienti sulle « spedizioni delle copie. Nessun danno poi può toccare alle parti ed « è una gratuita asserzione che con la nuova e recente legge siasi « creata una maggior tassa a carico ed a danno dei litiganti. La « legge non impone l'obbligo di dover richiedere od esibire in giu- « dizio un numero di copie di atti superiore a quello che fosse « prima prescritto; nulla essa ha mutato e nulla poteva mutare in « proposito.... Per la nuova legge invece si consegue un risultato « incontestabilmente giusto e lodevole ed è, e sarà questo che non « si risparmieranno nei giudizi, o si risparmieranno in assai « minor quantità le copie che devono far parte degli atti di una « lite. »

Mi sia lecito affermare che non è questa la mia opinione; ma ad ogni modo, reputo conveniente proporre alla Commissione che,



attesa la grande importanza della legge di cui trattasi, voglia invitare il Comitato a presentare, nella prossima Sessione, una dettagliata relazione sul modo onde funziona la legge, tanto nei rapporti fra i cancellieri e i procuratori, quanto per le conseguenze dell'aggravio dei litiganti e del miglior metodo di accertamento della verità giuridica.

### **Separazioni coniugali.**

In questa materia dolorosa delle separazioni coniugali, che rappresentano la rovina della famiglia ed il riepilogo di gravi dissidi domestici, è sempre il distretto di Milano che ha la prevalenza, come si rileva dando uno sguardo al seguente specchietto :

ISTANZE DI SEPARAZIONE PERSONALE FRA CONIUGI NELL'ANNO 1893.

DISTRETTI di Corte d'appello	Anno 1893										
	Istanze di separazione										
	pendenti dagli anni precedenti					presentate nel corso dell'anno					
	presentate										
	da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			
	per mutuo consenso	per separata istanza o ri-convenzionali	dal marito	dalla moglie	In totale	per mutuo consenso	per separata istanza o ri-convenzionali	dal marito	dalla moglie	In totale	Totale generale delle istanze a carico
Genova . . . . .	3	..	17	51	71	29	..	18	67	114	185
Casale . . . . .	2	..	7	39	48	23	..	8	48	79	127
Torino . . . . .	2	1	16	41	60	59	1	23	79	162	222
Milano . . . . .	1	..	21	113	135	107	..	33	118	258	393
Brescia . . . . .	4	..	4	20	28	17	1	16	44	78	106
Venezia . . . . .	..	..	14	33	47	33	..	19	55	107	154
Parma . . . . .	..	..	1	5	6	4	..	4	11	19	25
Modena (sezione) . .	3	..	4	17	24	9	..	6	9	24	48
Lucca . . . . .	4	..	5	13	22	17	..	6	15	38	60
Firenze . . . . .	..	1	28	74	103	47	..	16	53	116	219
Bologna . . . . .	..	..	11	16	27	26	..	7	10	43	70
Ancona . . . . .	2	..	1	4	7	2	..	1	4	7	14
Macerata (sezione) .	1	1	..	5	7	1	..	5	4	10	17
Perugia (sezione) . .	..	..	..	4	4	4	..	1	6	11	15
Roma . . . . .	4	..	44	127	175	33	1	16	52	102	277
Aquila . . . . .	1	2	2	3	8	1	..	5	10	16	24
Napoli . . . . .	..	..	4	14	18	19	2	18	70	141	159
Potenza (sezione) . .	..	..	3	4	7	1	..	5	7	13	20
Trani . . . . .	1	1	6	16	24	1	..	11	26	38	62
Catanzaro . . . . .	2	2	7	19	30	3	..	9	15	27	57
Messina . . . . .	..	..	2	7	9	2	1	4	13	20	29
Catania . . . . .	..	..	7	34	41	4	..	11	44	59	100
Palermo . . . . .	4	..	13	36	53	7	..	13	26	46	99
Cagliari . . . . .	..	..	4	26	30	4	..	8	10	22	52
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>221</b>	<b>721</b>	<b>984</b>	<b>453</b>	<b>6</b>	<b>263</b>	<b>796</b>	<b>1,550</b>	<b>2,534</b>

ISTANZE DI SEPARAZIONE PERSONALE FRA CONIUGI NELL'ANNO 1894.

DISTRETTI  di  Corte d'appello		Anno 1894										Totale generale delle istanze a carico
		Istanze di separazione										
		pendenti dagli anni precedenti					presentate nel corso dell'anno					
		presentate										
		da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi			In totale	da entrambi i coniugi		da uno solo dei coniugi		
per mutuo con- senso	Per separata istanza o ri- convenzionali	dal marito	dalla moglie	per mutuo con- senso	per separata istanza o ri- convenzionali	dal marito		dalla moglie				
Genova . . . . .	5	..	10	67	82	28	..	27	48	103	185	
Casale . . . . .	4	1	7	43	55	16	1	7	34	58	113	
Torino . . . . .	4	..	15	52	71	61	..	24	92	177	248	
Milano . . . . .	5	..	24	90	119	107	..	37	162	306	425	
Brascia . . . . .	5	1	10	39	55	17	..	6	32	55	110	
Venezia . . . . .	6	1	9	33	49	25	1	34	66	126	175	
Parma . . . . .	1	..	2	8	11	7	..	8	14	29	40	
Modena (sezione) . .	..	1	6	10	17	2	2	6	16	26	43	
Lucca . . . . .	2	..	4	14	20	17	..	4	17	38	58	
Firenze . . . . .	4	..	36	77	117	45	1	18	46	110	227	
Bologna . . . . .	1	..	9	9	19	28	..	9	18	55	74	
Ancona . . . . .	2	..	1	2	5	1	..	2	8	11	16	
Macerata (sezione) .	2	..	2	6	10	4	..	1	10	15	25	
Perugia (sezione) . .	..	..	2	4	6	3	..	2	3	8	14	
Roma . . . . .	3	..	1	2	6	35	3	14	51	103	109	
Aquila . . . . .	..	2	3	9	14	4	..	6	12	22	36	
Napoli . . . . .	1	2	9	23	35	22	4	35	98	159	194	
Potenza (sezione) . .	..	..	1	3	4	..	..	4	2	6	10	
Trani . . . . .	..	..	9	23	32	..	..	4	31	35	67	
Catanzaro . . . . .	1	..	7	21	29	5	2	6	21	34	63	
Messina . . . . .	..	3	6	12	21	1	..	5	17	23	44	
Catania . . . . .	1	..	11	49	61	8	..	18	54	80	141	
Palermo . . . . .	1	2	14	23	40	7	1	13	51	72	112	
Cagliari . . . . .	..	1	5	13	19	1	..	6	20	27	46	
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>203</b>	<b>632</b>	<b>897</b>	<b>444</b>	<b>15</b>	<b>296</b>	<b>923</b>	<b>1,678</b>	<b>2,575</b>	

Ora, senza fermarci ad esaminare quali possano essere le cause di codesta triste prevalenza in una città, che ha ben altri nobilissimi pregi per attività industriale, per civiltà, per generose iniziative, ci limitiamo a constatare il fenomeno. Il Procuratore generale riferisce che nel 1895 furono presentate 331 domande, e di esse ben 259 al solo Tribunale di Milano. È degno poi di avvertenza che fu massimo il numero delle domande inoltrate dalle mogli, rappresentato dalla cifra di 231, mentre le istanze proposte dai mariti furono sole 62, per 38 poi concorse il volere di entrambi. La conciliazione riuscì soltanto in 44 casi.

Ciò premesso, e se di fronte alle cifre accennate poniamo quella delle domande di separazione presentate nel 1894, non superiore a 306, vediamo che nel 1895 si ebbe un aumento di 25. In altri distretti invece, come, per esempio, in quello di Lucca, si è verificata una decrescenza. Se di ciò abbiamo motivo a compiacerci, non possiamo non rilevare che anche nel distretto ora ricordato di Lucca fu maggiore il numero delle domande di separazione proposte dalla donna, come avverte quel Procuratore generale.

Bassissime sono invece le cifre che in tale materia si riferiscono al distretto di Messina, ove di 53 istanze in separazione, 32 furono abbandonate, 3 accolte, e 18 rimasero pendenti.

Parlando del regime coniugale non credo fuor di luogo ricordare alcune osservazioni del Procuratore generale di Casale il quale notò che il malessere economico è anche segnalato da 1009 provvedimenti emessi nei riguardi della disponibilità della dote, di cui ben 324 autorizzarono l'alienazione o l'ipoteca dei beni dotali a causa di riconosciuta necessità.

### **Correzione paterna.**

Anche su questo tema non possiamo non manifestare un senso di sconforto nel vedere come vadano peggiorando le condizioni dell'educazione dei minorenni, e come sempre più diffuse e precoci vadano sviluppandosi le morbose tendenze al vizio ed alla delinquenza.

Dal discorso inaugurale del Procuratore generale di Brescia si rileva che in quel distretto, le domande di collocamento di minorenni nelle case di correzione furono 292, delle quali 238 riguarda-

vano maschi, 154 femmine. Le accolte furono 185, respingendosene 99.

Il Procuratore generale di Lucca avverte anch'esso che sono peggiorate le condizioni in fatto di correzione di fanciulli, poichè, nel suo distretto, i decreti emessi dai Presidenti nell'anno decorso, ascesero a 67, mentre nel 1894 furono soltanto 43.

E qui non ci possiamo dispensare dal riportare due importanti osservazioni fatte dai Procuratori generali di Milano e di Roma. Il primo rilevò che spesso non sono già i travimenti dei minorenni, i motivi che spingono a chiederne il ricovero in un istituto di correzione, ma bensì la miseria e il malanimo dei genitori, i quali accusano ingiustamente i figli per ottenerne il ritiro negli ospizi dello Stato, e sottrarsi così all'obbligo dell'educazione e del mantenimento. Il secondo, dal considerare che i provvedimenti emessi in tale materia *ad istanza dei genitori* furono 161, mentre furono appena 3 quelli provocati *dai tutori*, fu tratto a concludere che una delle cause della sproporzione accennata, è forse a ricercarsi nella poca cura che i tutori si prendono dell'educazione dei pupilli.

Giunti a questo punto, a noi corre obbligo di sottoporre all'esame della Commissione una proposta. Non solo per quanto riguarda il sesso dei minori ricoverati, ma anche specialmente per ciò che riflette le persone sull'istanza delle quali viene ordinato il ritiro nelle case di correzione, sarebbe molto opportuno avere dati precisi annualmente, per studiare alla stregua di tale infallibile indice, se e quali emendamenti siano da proporsi nell'istituto della correzione paterna, nel fine principale e così essenziale, di emendare l'infanzia, e di salvarla a tempo dai fatali pervertimenti. Quindi è che, a nostro avviso, dovrebbero, con apposita circolare, invitarsi i Primi Presidenti delle Corti d'appello a riferire annualmente al Ministero con speciali rapporti da comunicarsi alla Commissione, quale applicazione abbia avuto, nei rispettivi distretti, l'articolo 222 del Codice civile.

### **Procedimento formale e sommario.**

Balza agli occhi di tutti, che uno dei punti su cui si manifesta specialmente l'accordo dei Procuratori generali, è quello che si riferisce alla necessità di riformare il procedimento civile.

Dalle cifre che vengono riportate si desume come oramai sia

andato pressochè in disuso il rito formale, di cui la pratica del foro mostra ogni giorno più i molti difetti, in grazia della lentezza con cui si svolge.

Ad eccezione della Corte d'appello di Torino dove un terzo circa delle cause furono trattate col procedimento formale, in tutte le altre Corti, e specialmente in quelle di Napoli e di Trani, vi fu grandissima prevalenza del rito sommario. La sproporzione è anche maggiore per alcuni Tribunali e soprattutto per quelli del distretto di Trani, ove su 5462 cause sole 8 furono trattate col rito formale.

Il Procuratore generale di Casale avverte che il rito sommario fu usato nella proporzione dell'84.34 per cento.

Pertanto anche a questo riguardo crediamo nostro dovere richiamare l'attenzione della Commissione, perchè deliberi se non sia il caso d'invitare il Guardasigilli a riprendere gli studi (così spesso iniziati dai suoi predecessori) concernenti le modificazioni da introdursi nell'attuale diritto giudiziario, ed a concretarli in un disegno di legge. Su ciò tanto più insistiamo, in quanto, come è noto, si tratta di una riforma che è vivamente desiderata da tutti, e che nella Francia, nel Belgio, e specialmente in Austria forma, al presente, oggetto delle più diligenti ricerche e di appositi progetti di legge già presentati alle Camere.

### **Società commerciali.**

A questo riguardo il Procuratore generale presso la Corte di Catania si duole « della poca o niuna diligenza di alcuni Uffici del Pubblico Ministero e Tribunali nell'esame degli atti costitutivi e degli statuti di società cooperative, e deplora la troppa facilità con cui se ne accorda la trascrizione ed affissione, riducendo così a mera formalità, e frustrando le provvide disposizioni degli articoli 91 e 221 del Codice di commercio ».

È noto che di questo argomento delle riforme da introdursi nell'ordinamento delle società commerciali si va occupando vivamente un'apposita Commissione.

### **Riforme della magistratura.**

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Palermo accenna alla necessità di riformare l'attuale ordinamento giudiziario che è tuttora allo stato primitivo, quale trovavasi al-

l'epoca delle prime annessioni, giacchè la legge del 1865 non sarebbe se non la riproduzione peggiorata di leggi anteriori.

Ma su questo tema sarebbe superflua ogni nostra parola dopo le recentissime dichiarazioni fatte alla Camera dall'on. Guardasigilli, il quale ha promesso d'occuparsi di tale riforma. A noi rimane solo ad augurarci che la medesima possa fra non molto essere attuata.

L'Avvocato Generale presso la Cassazione di Roma invoca l'unificazione del Magistrato di Cassazione, osservando che la coesistenza di più corti regolatrici, porta la confusione in tante parti del diritto civile e commerciale, e persino nelle norme del procedimento, rendendo illusoria, per opera dei funzionari che hanno la missione di tutelarla, l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

### Questioni controverse di diritto.

Vengo ora a parlare del modo come i Procuratori Generali adempirono all'invito loro fatto con la circolare 17 novembre 1895, n° 1363, di riferire, nelle annuali relazioni, sui punti più oscuri di diritto sui quali ebbero a manifestarsi nel corso dell'anno le magistrature del distretto.

A dir vero, non tutti fra essi credettero di corrispondere allo invito, essendosi alcuni limitati a dichiarare, senza più, che non era stata sollevata alcuna questione nuova (Proc. Gen. di Trani e Palermo). Però non è questa una buona ragione per dispensarsi dall'adempimento dell'obbligo accennato, essendo negli intendimenti della circolare di non fare una raccolta dei così detti *casì nuovi*, ma bensì di vedere come siano stati risolti anche i *vecchi*; quelli almeno che hanno riferimento ad un punto oscuro e controverso del diritto.

Qualche altro Procuratore Generale (quello d'Ancona) s'attenne ad indicare senz'altro le cause più notevoli decise dalla Corte, riferendone in succinto il dispositivo, ed asteneudosi dal formulare la massima che venne stabilita. D'altro canto, non in tutti i discorsi la materia si trova distribuita in modo razionale, ma spesso vi è anzi ammassata e confusa, e vi è omessa la data della sentenza, il nome delle parti, ecc. È da augurarsi che siffatte erronee o inesatte applicazioni delle istruzioni date dal Ministero sul proposito, ces-

sassero, e che per l'anno di cui ci occupiamo siano da attribuirsi alla novità del lavoro, ed alle incertezze inerenti ad un primo saggio.

Merita invece una speciale parola d'encomio il Procuratore Generale di Milano per il modo veramente lodevole e diligentissimo con cui ha condotta la parte del suo discorso che direttamente si attiene alla rassegna della giurisprudenza formatasi in quel distretto. La materia vi è divisa per capi (civile, commerciale, finanziaria, speciale, elettorale, penale), e sotto ogni capo sono riportate numerose decisioni.

Ciò premesso, riferisco qui di seguito, le principali massime stabilite dalle diverse Corti.

#### **Corte d'appello di Bologna.**

*Materia elettorale.* — La Corte di Bologna ha ammesso l'alfabetismo, anche senza la documentazione, in tutti i casi in cui la scienza di leggere e scrivere si presentava come conseguenza diretta del requisito speciale posseduto dal cittadino, come ad esempio per i consiglieri comunali, non potendo in principio essere investito di tale carica l'analfabeta.

Similmente nei casi dei militari congedati, la stessa Corte ha riconosciuto il diritto all'elettorato in tutti coloro che col congedo ottenuto dopo il servizio biennale provarono di avere nell'esercito conseguito un grado per cui si richiedeva un'istruzione corrispondente a quella che già si impartiva nelle scuole reggimentali (art. 2, n. 5, della legge elettorale politica).

Le varie massime dichiarate dalla Corte ebbero tutte, ad eccezione, di due, piena conferma dalla Cassazione. L'una escludeva dall'elettorato gli *abituamente* sussidiati dagli istituti di pubblica beneficenza e dalla Congregazione di carità. Fu la medesima dichiarata restrittiva; in quanto a produrre la detta incapacità si richiedevano due condizioni, cioè l'*abitualità* e l'*entità* della sovvenzione. L'altra riguardava la decorrenza del termine di 15 giorni assegnati ai non interessati per la notifica del ricorso e relativo decreto, avendo la Corte Suprema dichiarato che i 15 giorni debbono computarsi dal primo giorno del termine durante il quale la lista permanente rettificata è esposta all'ufficio comunale, senza che si possa farli partire, come aveva ritenuto la Corte d'appello, dall'ultimo giorno del termine stesso.



**Corte d'appello di Casale.**

*Materia civile.* — L'iscrizione d'un capitale dotale serve a far collocare allo stesso grado gli interessati, quantunque la corrispondenza e la misura di questi non sia enunciata nella iscrizione perchè, ai termini dell'articolo 1397 del Codice civile, siffatti interessi decorrono di diritto.

— L'ipoteca consentita dal testatore nel suo testamento è valida.

— L'istituzione d'un erede fatta sotto condizione che raggiunga una data età, con la sostituzione d'un altro nel caso che il primo non raggiunga l'età voluta, è valida, nè in essa può ravvisarsi la sostituzione vietata dall'articolo 899 del Codice civile.

— Affinchè possa farsi luogo al subingresso ipotecario di cui all'articolo 2011 del Codice civile, occorre si tratti d'un comune debitore ipotecario, e conseguentemente il creditore perdente per fatto d'un creditore ipotecario avente ipoteca su altri stabili, non può invocare tale subingresso se questi ultimi stabili non furono mai del suo debitore.

— L'azione di rivendicazione di proprietà si propone contro il possessore della cosa pretesa dal rivendicante — quella in dichiarazione di proprietà da colui che, trovandosi al possesso della cosa, anche cumulativamente col suo avversario, viene molestato nel godimento di essa.

— Nell'azione di rivendicazione il rivendicante deve dare la prova piena del suo diritto di proprietà; nella seconda basta che la prova dell'attore sia prevalente a quella dell'avversario.

— La causa illecita nelle obbligazioni, le rende nulle, ma quanto ciò che è dato o promesso tiene luogo di risarcimento di danni per causa anche illecita, l'obbligazione deve eseguirsi.

*Materia commerciale.* — L'azione spettante al Pubblico Ministero nella costituzione delle Società commerciali, è di natura commerciale e non civile. Quindi il termine per appellare dalla sentenza del Tribunale che provvedesse alla trascrizione degli atti costitutivi della Società è anche per il Pubblico Ministero di 30 giorni.

*Materia elettorale.* — È irricevibile il ricorso elettorale intimato dall'uscieri di conciliazione.

**Corte d'appello di Catania.**

*Materia civile.* — Il legato sotto condizione di sposare una data persona non è contrario alle leggi, perchè non vincola la volontà del legatario.

*Materia elettorale.* — Le deliberazioni del Consiglio provinciale sull'ineleggibilità di un individuo non possono considerarsi personali, nè sono quindi colpite da nullità se non vennero votate a scrutinio segreto.

I determinati onorari pagati ad ogni quadrimestre dai Comuni o Province al proprio avvocato, non equivalgono a stipendio, nè rendono ineleggibile, perchè non importano rapporti di autorità e di dipendenza.

*Diritto giudiziario civile.* — Nel giudizio di graduazione l'appello deve essere notificato con la consegna al Procuratore di tante copie quante sono le parti interessate dallo stesso rappresentante. In difetto, è il caso di nullità di appello, non di integrazione del giudizio.

Nei giudizi esecutivi il termine di appello è l'ordinario se si discute su questioni di merito.

La disposizione dell'articolo 560 Procedura civile non trova applicazione quando il debitore è morto dopo la notificazione del precetto immobiliare. Invece, in applicazione dell'articolo 569, può farsi la citazione per la vendita collettivamente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

*Materia commerciale.* — L'indicazione di domicilio della cambiale, come luogo del pagamento, non estende gli effetti della notificazione degli atti giudiziarî.

— L'appalto del dazio consumo è un atto di commercio anche in rapporto al Comune appaltante.

**Sezione di Macerata.**

*Decime.* — Quando la prestazione delle decime non è più dovuta a vantaggio di uno degli indicati nell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887, ma di un privato, le decime stesse perdono il carattere di sacramentalità, e quindi è applicabile l'articolo 3 e non l'articolo 1 della citata legge (*Trento c. Monterubbianesi*).

*Materia civile.* — Attaccata di simulazione o frode la vendita fatta dal debitore, se questi intende pagare il debito con offerta reale, per la validità dell'offerta non ha obbligo di pagare nè in tutto nè in parte anche le spese del giudizio d'impugnativa in corso (*Banca d'Italia c. Catinelli*).

#### **Corte d'appello di Messina.**

*Diritti angarici.* — I diritti angarici aboliti insieme al feudalesimo sono quelli dipendenti da prerogative signorili o inducenti servitù personali, non mai quei diritti che derivano da redditi o prestazioni dominicali.

*Materia civile.* — Il figlio naturale di cui è vietato il riconoscimento, e che si trova nelle condizioni dell'articolo 193 del Codice civile, ha diritto agli alimenti, ed in caso di morte dei genitori lo stesso diritto è esercibile sull'eredità. Dato che anche per gli alimenti accordati sulla eredità occorra provare l'estremo del bisogno, è al tempo soltanto in cui s'apri la successione che si deve aver riguardo nella questione del bisogno medesimo.

*Legislazione ecclesiastica.* — È ente autonomo soppresso una fondazione in cui si riscontrano lo scopo del culto, la perpetuità, la designazione della chiesa, la dotazione e la nomina.

Ad escludere la soppressione non vale la circostanza che all'epoca della promulgazione della legge 15 agosto 1867 non esisteva celebratario.

#### **Corte d'appello di Milano.**

*Materia civile.* — Nella compravendita d'immobili la consegna d'una somma di danaro a titolo di caparra non basta a perfezionare il contratto sul quale manchi l'atto scritto. Dell'atto scritto non può tener luogo la semplice ricevuta della caparra, scritta e sottoscritta dall'apparente venditore (*Sentenza* 25 gennaio 1895).

— Diramato un opuscolo *réclame* da cui apparisca data facoltà al compratore di risolvere *ad libitum* il contratto quando non rimanga soddisfatto della merce vendutagli, non è lecito dedurre che il venditore siasi con ciò interamente rimesso al capriccio e all'arbitrio del compratore, per modo che questi, anche senza un legittimo mo-

tivo, possa rendersi inadempiente alle sue obbligazioni; ma deve intendersi tenuto il compratore a giustificare il suo rifiuto all'adempimento del contratto, mediante la prova della inadempienza da parte del venditore (*Sentenza* 15 gennaio 1895).

— La minaccia d'una querela penale non può considerarsi come violenza morale agli effetti d'infirmare il valore d'una transazione stipulata appunto per ottenere la desistenza da tale querela, quando questa non sarebbe che l'esercizio d'un diritto del querelante (*Sentenza* 1° maggio 1895).

— La donna maritata non ha bisogno di autorizzazione maritale per assumere una locazione d'immobili non eccedente il novennio, e quindi nemmeno per i fatti accessori, quali il versamento di somma a titolo di cauzione (*Sentenza* 5 aprile 1895).

*Materia finanziaria.* — Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, come utili della Società, gli avanzi che la Società cooperativa di consumo divide fra i soci in ragione degli acquisti fatti da ciascuno durante l'anno presso lo spaccio sociale (*Sentenza* 17 aprile 1895).

— Non è tassa di supplemento, ma principale quella che il ricevitore del registro liquida sul maggior valore di uno stabile in seguito a stima giudiziale; non è quindi ammissibile l'opposizione al precetto intimato dal ricevitore se l'opponente non correda l'atto di opposizione con la quietanza di pagamento della tassa differenziale suddetta (*Sentenza* 29 novembre 1895).

*Diritto giudiziario civile.* — Commessa, ed eseguita da un artista un'opera d'arte, e dal committente accettata ed approvata, il dominio dell'opera d'arte passa in proprietà del committente.

Conseguentemente è nullo il pagamento sull'opera d'arte eseguito presso l'artista e per un debito suo personale, ed il committente ha diritto di rivendicare l'opera d'arte (*Sentenza* 17 aprile 1895).

*Materia elettorale.* — Non è eleggibile a consigliere provinciale il medico condotto d'uno dei comuni appartenenti alla provincia (*Sentenza* 17 settembre 1895).

#### **Corte d'appello di Napoli.**

*Materia elettorale.* — La Corte d'appello non ha giurisdizione per esaminare se sia stato regolare il metodo osservato dalle Com-

missioni comunali e provinciali nel compilare le liste. Ciò entra nelle attribuzioni dell'autorità amministrativa. La giurisdizione della Corte si limita a conoscere se, per capacità e titoli, il reclamante abbia diritto ad essere iscritto nelle liste, o debba essere cancellato.

Agli iscritti nelle liste, contro i quali si reclama, deve essere notificato il ricorso prima dell'udienza in cui deve essere discusso. La notificazione però è fatta per sola norma degli interessati: essa non ha e non deve avere il valore d'una citazione.

Le notificazioni nei giudizi elettorali devono essere fatte da uscieri giudiziari, e sono nulle quelle fatte dai messi comunali. Nel luogo dove risiede la Corte, devono, a pena di nullità, essere eseguite da un usciere presso la medesima.

Il medico condotto non può essere consigliere comunale, ma nulla s'oppone a che egli sia eleggibile a consigliere provinciale.

Chi deve pagare tasse comunali o provinciali non diventa debitore verso il comune o la provincia se non allora che l'esattore ha chiesto la restituzione delle somme corrispondenti pagate.

Quindi il debitore di tasse fu ritenuto che possa essere consigliere comunale e provinciale fino a tanto che sull'istanza dell'esattore egli non sia stato dichiarato che è un debitore insolubile.

#### **Corte d'appello di Parma.**

*Diritto giudiziario civile.* — Sentenza 30 agosto 1895 - Girardo contro Banco Sconto di Torino: « Il termine per la revocazione, « quando si tratti di ricupero di documenti, decorre dal giorno in « cui i documenti siano pervenuti effettivamente in potere dell'at- « tore, purchè risulti del giorno medesimo da prova scritta; non « mai dal giorno della scoperta, cioè da quello in cui ne sia venuto « semplicemente a conoscenza. »

*Materia civile.* — Sentenza 6 settembre 1895 - Arcivescovo di Modena contro Congregazione di carità di Modena: « Le chiese ed « edifizî consacrati al servizio divino fanno parte integrale del pa- « trimonio degli Istituti ecclesiastici, riconosciuti dallo Stato in « modo distinto ed autonomo. Esse hanno il carattere di beni desti- « nati al pubblico uso, onde la loro inalienabilità per e durante tale « destinazione, e la loro prescrittibilità in principio. »

*Espropriazione per debito d'imposte.* — Sentenza 5 febbraio 1895

- Ferrari contro Bossi: « È efficace l'aggiudicazione seguita in « esproprio per ragione d'imposte, anche di fronte ad un creditore « ipotecario a cui siasi omessa la notificazione dell'avviso d'asta. »

*Materia elettorale.* — I professori dell'Istituto tecnico sono eleggibili a consiglieri provinciali (*Sentenza* 27 settembre 1895 — *Delprato e Albertelli*).

#### **Corte d'appello di Torino.**

*Giudizio di deliberazione.* — Si può accordare nel Regno esecutorietà a sentenza di Tribunale francese che pronunzia il divorzio fra cittadini francesi (*Alocco-Revuz*, 16 agosto).

*Materia civile.* — Il legittimario coerede della disponibile può pretendere dal fratello donatario e coerede della disponibile il conferimento della donazione, al solo effetto di stabilire la quota legittima, ma non per aumentare la disponibile e pareggiare la sua quota a quella del fratello donatario (*Conti contro Conti*, 27 novembre).

— In giudizio di riconoscimento di paternità il convenuto che invoca la decadenza dell'azione in base all'articolo 166, n. 3, Codice civile, deve esso provare che la nascita era conosciuta, e che il termine per l'esperimento dell'azione è trascorso. Così pure il convenuto che invoca l'eccezione prevista dall'articolo 163 Codice civile deve egli fornirne la prova (*Zitta contro Isnardi*, 6 dicembre).

*Diritto giudiziario civile.* — La sentenza di arbitri dalle parti dichiarata inappellabile si deve ritenere profferta in seconda istanza; e quindi pel giudizio di revocazione della sentenza è applicabile l'articolo 494 e non l'articolo 495 Codice procedura civile.

Contro la sentenza pronunziata in giudizio di revocazione di sentenza inappellabile di arbitri, non è ammissibile l'appello (*Travelli contro Travelli*).

*Materia commerciale.* — È di natura commerciale il contratto di locazione d'opera fra una Società ferroviaria e i suoi operai. E pure di natura commerciale nel caso accennato, l'azione di danno derivante da delitto o quasi delitto (*Ferrovie Mediterranee c. Viano*, 5 settembre).

*Materia elettorale.* — Non è eleggibile a consigliere comunale il socio di fatto del tipografo che contrattò col Comune l'appalto

delle somministrazioni degli stampati occorrenti all'ufficio, quando anche il contratto risulti intestato all'altro socio (*Rizzotto c. Ricci*).

Neppure è eleggibile colui che esercita le funzioni di cassiere d'un asilo infantile sussidiato dal Comune, quantunque non ancora costituito in ente autonomo, e sebbene non abbia avuto una nomina regolare del Consiglio di amministrazione. E invece eleggibile il farmacista, il quale con la locale Congregazione di carità abbia assunto l'obbligo di fornirle i medicinali occorrenti, con ribasso di tariffa (*Bacchino c. Mascolino*).

### CONCLUSIONE.

Premessa l'esposizione di ciò che mi è sembrato più saliente nei discorsi inaugurali, propongo che la Commissione deliberi :

« 1° di richiamare l'attenzione dell'on. Ministro sulla necessità di comunicare alla Commissione statistica le relazioni annue di cui è parola nella circolare 1° agosto 1895; nonchè sull'opportunità di rivedere le attuali circoscrizioni giudiziarie delle Preture e dei Tribunali ;

« 2° di rivolgere preghiera al Comitato perchè disponga che, nella prossima sessione della Commissione, si presenti una relazione in ordine alle vendite giudiziarie ;

« 3° d' invitare il Comitato a presentare, nella prossima sessione, una relazione intorno all'applicazione della legge 8 agosto 1895, sui proventi delle Cancellerie, e spese e tasse giudiziarie ;

« 4° di far voto all'on. Ministro Guardasigilli affinchè voglia prescrivere, che con rapporti da comunicarsi alla Commissione, i Primi Presidenti delle Corti d'appello riferiscano, annualmente, sul modo come viene applicato l'art. 222 del Codice civile ;

« 5° di richiamar pure l'attenzione dell'on. Ministro sulla necessità di riprendere gli studi per le riforme da introdursi nel procedimento formale e sommario. »

---

**Sui risultati della statistica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità in base alle cifre raccolte nel volume analitico della statistica civile per l'anno 1894.**

---

RELATORE: **SANDRELLI.**

---

Nell'adunanza del giorno 11 giugno 1894 la Commissione per la statistica giudiziaria, su proposta dell'illustre senatore Boccardo, deliberò « di invitare il Comitato a provvedere che, analogamente a « quanto si fa per la statistica penale, si debba annualmente riferire « alla Commissione con speciale relazione sui risultati della stati- « stica giudiziaria civile e sul movimento della litigiosità in base alle « cifre raccolte nei volumi analitici. »

Al voto espresso col deliberato anzidetto viene dato oggi adempimento coi seguenti cenni, che, ottemperando all'incarico affidatomi dal Comitato permanente, mi fo dovere di presentare alla Commissione.

Antica è la disputa se e quale importanza sia da attribuirsi alla frequenza delle liti in relazione allo studio del carattere di un popolo e del grado della sua civiltà, e se l'aumento o la diminuzione delle controversie giudiziarie sia da considerarsi indice di benessere o di disagio economico.

Tali questioni sono state in vario senso dibattute: nè in verità difettano argomenti e ragioni per sostenere l'una o l'altra delle disperate opinioni sul grave tema professate dai giuristi e dai cultori delle scienze economiche e sociali.

Basta questa osservazione a dimostrare quanto sia arduo il problema, a risolvere il quale si richiedono completezza di indagini, profondità di studi, ampiezza di svolgimento.

Forse potrebbesi considerare che una formula di soluzione netta e recisa nell'un senso o nell'altro può non essere la più vera e la più giusta, e che il problema, eminentemente complesso, deve



essere esaminato sotto diversi e molteplici aspetti e con criteri variabili da paese a paese.

Guidato da questi concetti procurerò di sfiorare in qualche modo il grave argomento nell'ultima parte di questi modesti cenni, succintamente esaminando i dati statistici riflettenti il movimento della litigiosità in raffronto alle condizioni peculiari del paese nostro.

Però — qualunque possano essere gli apprezzamenti individuali circa la relazione tra il numero dei piati giudiziarii ed il grado di moralità e di prosperità sociale — io non credo di andare errato, affermando che tutti dobbiamo concordi convenire in un intendimento altrettanto giusto quanto umanitario: nel desiderare cioè che pur non potendosi eliminare le cagioni dei privati dissidi — antichi quanto l'umano consorzio — cresca sempre e con incessante progresso si estenda la consuetudine civile degli arbitrati e delle amichevoli conciliazioni.

In questo senso è notevole il movimento dello spirito moderno, inteso a favorire sempre più la parola pacificatrice che previene o soppisce anziché la pronunzia decisoria che dirime gli insorti litigi.

Tutte le legislazioni civili odierne si ispirano al concetto della conciliazione, il di cui previo esperimento, secondo alcune, è in ogni caso obbligatorio, e, secondo altre, e più razionalmente a mio avviso, è imposto soltanto per le liti di minore entità, oppure per queste ed anche per altre determinate ipotesi e specie di controversie.

In Francia gli articoli 48 e 49 del codice di procedura civile stabilirono, salve specificate eccezioni, nessuna azione possa essere intentata davanti ai Tribunali di prima istanza se prima non siasi procurato di conciliare la lite dinanzi al giudice di pace o su domanda dell'attore o per volontaria comparsa delle parti: e le leggi del 25 maggio 1838 e del 2 maggio 1855, prescissero che il giudice di pace in tutte le cause di sua competenza debba, prima di spiegare la propria giurisdizione, chiamare le parti innanzi a sè e tentare di conciliarle.

In Italia il previo esperimento della conciliazione è obbligatorio per ministero del giudice, semprechè ambedue le parti compariscano, nelle cause di competenza dei Conciliatori e dei Pretori, nei casi di domanda di ammissione al gratuito patrocinio, e nei casi di domanda di separazione personale dei coniugi. Ma lo spirito e la

lettera della patria legislazione consigliano ed agevolano il volontario amichevole componimento dei litigi, anche in ogni altro caso: il nostro codice di procedura civile, prima di parlare dell'ordine, delle specie e delle forme dei giudizi, esordisce premettendo a tutte le altre le regole che governano la conciliazione ed il compromesso: e bene fu detto nella relazione ministeriale che quel titolo preliminare raffigura come il vestibolo dell'edificio processuale.

Più recente manifestazione dell'enunciato indirizzo del pensiero giuridico moderno fu pel nostro paese la legge del 15 giugno 1893, sui collegi dei probiviri, i quali innanzi tutto e sopra tutto debbono esplicare la loro opera come uffici di conciliazione nelle controversie e negli attriti facili a sorgere tra gli operai e gli industriali, come già a questo scopo presso altre nazioni funzionano i *Conseils des prud'hommes*, che esistono in Francia dal 1806 e nel Belgio dal 1859.

Sul modo come siffatto istituto presso di noi siasi praticamente affermato, nessun cenno può attendersi dalla presente relazione circoscritta all'anno 1894, nel quale anno appena ebbero inizio le operazioni preparatorie dirette a predisporre gli elementi necessari per la legale elezione e costituzione dei Collegi.

Saranno invece dalla presente relazione riassunte, in base alle molteplici notizie con somma accuratezza raccolte ed ordinate dalla Direzione generale della statistica, le principali resultanze ottenute circa il movimento dei diversi affari civili e commerciali, che durante l'anno 1894 furono proposti, trattati e decisi presso i vari ordini dei nostri magistrati; e verrà riferito, alla stregua dei dati statistici, quali indici di intensità e di estensione abbiano segnalato lo svolgimento della litigiosità tanto nel corso dell'anno anzidetto quanto in rapporto agli anni precedenti.

### Conciliatori.

Cominciando dai Conciliatori, risulta che all'apprezzamento di quei giudici elettivi furono deferite 2,357,157 controversie, delle quali 142,372, proposte e risolte in sede onoraria per conciliazione, e 2,214,785 instituite in via contenziosa per la decisione giudiciale. Di queste ultime furono esaurite durante l'anno 2,128,457, e restarono a decidersi alla fine dell'anno 86,328; però delle controversie

contenziose esaurite 1,005,376 (cioè 45. 44 su cento indrodotte), cessarono senza diretto intervento dei Conciliatori, perchè o composte stragiudicialmente, o abbandonate; ne furono invece conciliate all'udienza 343,085, e ne furono decise con sentenza 779,996.

Conseguentemente le controversie definite per l'opera diretta dei Conciliatori, nella duplice sfera delle loro attribuzioni, furono :

142,372, per le quali fu sperimentata la conciliazione riuscita o non riuscita, e  
1,123,081 conciliate o decise in via contenziosa; ascendendo così a  
1,265,453 in cifra totale.

Poichè nel 1894 il numero degli uffici di conciliazione era di 8462, ciascuno di essi avrebbe dovuto risolvere 150 affari; però, per la grande sproporzione della popolazione tra i vari comuni e per altri motivi attinenti al maggiore o minore movimento degli interessi locali, il lavoro effettivamente compiuto da alcuni in confronto a quello fornito da altri uffici di conciliazione presentò cifre disparatissime, ed i termini estremi della media sopra specificata furono lontanissimi l'uno dall'altro.

Delle 142,372 controversie sottoposte dalla volontà delle parti all'esperimento della conciliazione per prevenire o sopire la lite, furono conciliate 76,563 aventi un valore non superiore alle cento lire, e 9618 aventi un valore superiore a lire cento, in tutto 86,181, che rappresentano il 60. 53 su cento; per le altre 56,191 la conciliazione non fu potuta raggiungere.

Delle 1,123,081 controversie esaurite dai Conciliatori come giudici, 343,085 (cioè 30. 50 su cento) furono composte dai Conciliatori in udienza, e 779,996 furono decise con sentenza.

Confrontando le cifre sopra esposte si scorge che le conciliazioni ottenute nell'anno 1894 per opera dei Conciliatori furono in tutto 429,266, mentre le pronunzie decisorie furono 779,996. Ma nel computo delle conciliazioni debbono pure aggiungersi le 1,005,376 controversie, le quali, dopo essere state istituite in sede contenziosa, furono o abbandonate o transatte amichevolmente tra le parti fuori dell'udienza.

Ed inoltre vuolsi tener presente che delle 779,996 cause definite con sentenza, 364,787 (46. 38 su cento) erano state discusse

col contraddittorio delle parti, e 418,209 (53. 62 su cento) erano state trattate in contumacia. Da questi dati di fatto scaturiscono due confortanti osservazioni: la prima è che delle controversie introdotte innanzi ai giudici popolari, una gran parte ebbe termine con amichevole componimento, o per diretta intromissione dei Conciliatori, o per lodevole proponimento dei contendenti; ed anche per molti casi di abbandono o di transazione seguita stragiudizialmente, è lecito presumere che all'intendimento di non dare altro corso alla lite non sia stato estraneo il consiglio di pace dato dai Conciliatori. L'altra osservazione è suggerita dalla prevalenza delle cause contumaciali, la quale, mentre da un lato porge argomento a ritenere che molte volte i convenuti non avessero buone ragioni da opporre contro le domande degli attori, rese altresì impossibile qualsiasi esperimento di conciliazione, per guisa che la persistenza nell'iniziato giudizio non può imputarsi a spirito di litigio o di vessazione, ma piuttosto è da attribuirsi alla coscienza del buon diritto ed alla necessità di veder questo sanzionato mediante il responso del giudice.

Le cifre fin qui accennate dimostrano ancora come sia un grande beneficio che oltre due milioni di liti possano giovarsi per la loro definizione di una giustizia locale, a tutti accessibile, spedita, e meno dispendiosa; ed a questi utili risultati molto contribuì l'ampliamento dato alla competenza dei Conciliatori mediante la legge del 16 giugno 1892, n. 261. Per effetto di questa legge fu anche più avvicinata la giustizia ai cittadini, e da ciò conseguì l'aumento degli affari introdotti e trattati innanzi a questa magistratura popolare, con sensibile risparmio di tempo, di disagio e di spesa.

A proposito della spesa, risulta che questa per le cause definite con sentenza fu di lire 1,525,143; delle quali lire 1,347,009 (circa 88 su cento) furono liquidate a favore del vincitore, e le rimanenti lire 178,134 (poco più di 11 su cento) furono compensate o altrimenti distribuite tra le parti.

La spesa media di ciascuna causa fu di lire 1. 96 come nell'anno 1893; negli anni precedenti, dal 1880 al 1892, inclusivi, la spesa media aveva oscillato da lire 1. 34 a 1. 45; e l'accennato aumento medio di 0. 50 per ogni causa dipende appunto dalla ampliata competenza per valore, in conseguenza della succitata legge del 16 giugno 1892.

Le cifre e le osservazioni fin qui esposte riguardano il lavoro dei Conciliatori esaminato nel suo complesso; ma è utile vedere come furono distribuite, secondo le diverse regioni, le controversie introdotte presso i Conciliatori, e le conciliazioni che per l'opera dei medesimi furono potute ottenere.

Tale distribuzione risulta dal seguente prospetto (1):

(1) Quanto alla distribuzione dei raccolti dati statistici secondo le diverse regioni, si reputa utile avvertire che sono compresi:

nell'Italia settentrionale i distretti delle Corti di appello di Genova, Casale, Torino, Milano, Brescia e Venezia;

nell'Italia centrale i distretti delle Corti di appello di Parma, Modena (sezione), Lucca, Firenze, Bologna, Ancona, Macerata (sezione), Perugia (sezione) e Roma;

nella regione Napoletana i distretti delle Corti di appello di Aquila, Napoli, Potenza (sezione), Trani e Catanzaro;

nella Sicilia i distretti delle Corti di appello di Messina, Catania e Palermo;

nella Sardegna il distretto della Corte di appello di Cagliari.

## LAVORI DEI CONCILIATORI.

REGIONI	Procedimenti non contenziosi				Procedimenti contenziosi				Procedimenti non contenziosi e contenziosi complessivamente			
	introdotti		conciliati		introdotti		conciliati		introdotti		conciliati	
	Cifre effettive	Ogni mille abitanti	Cifre effettive	Ogni cento procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni mille abitanti	Cifre effettive	Ogni cento procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni mille abitanti	Cifre effettive	Ogni cento procedimenti esauriti
Italia settentrionale . . . .	67,336	6. 17	38,277	56. 84	390,457	35. 79	115,682	30. 17	457,793	41. 96	153,959	34. 16
Italia centrale . . . . .	25,726	3. 83	14,261	55. 43	370,222	55. 19	60,711	17. 03	395,948	59. 03	74,972	19. 62
Napoletano . . . . .	17,635	2. 28	15,064	85. 42	831,353	107. 66	78,457	9. 85	848,988	109. 95	93,521	11. 48
Sicilia . . . . .	11,794	4. 02	10,179	86. 31	338,453	115. 39	35,382	11. 08	350,247	119. 41	45,501	13. 76
Sardegna . . . . .	19,881	29. 22	8,400	42. 25	284,300	417. 80	52,853	19. 39	304,181	447. 03	61,253	20. 94
REGNO . . . . .	<b>142,372</b>	<b>4. 92</b>	<b>86,181</b>	<b>60. 53</b>	<b>2,214,785</b>	<b>76. 49</b>	<b>343,085</b>	<b>16. 12</b>	<b>2,357,157</b>	<b>81. 41</b>	<b>429,266</b>	<b>18. 90</b>

Da questo prospetto si rileva che il numero delle domande di conciliazione fatte dalle parti diminuisce, ed il numero dei procedimenti contenziosi, comparativamente alla popolazione, aumenta a misura che dal nord si discende al sud d'Italia. Però è da notarsi che nelle provincie meridionali la cifra delle conciliazioni ottenute in sede non contenziosa rappresenta in rapporto al totale delle controversie esaminate la percentuale più elevata (86. 31 e 85. 42 per cento) a confronto delle percentuali delle altre regioni, centrale e settentrionale (55. 43 e 56. 84): laonde non è infondata la supposizione che nelle accennate provincie meridionali l'opera pacificatrice del Conciliatore si usi richiedere per quelle sole contestazioni, delle quali già si prevede facile e probabile il bonario componimento.

Invece per quanto riguarda le conciliazioni ottenute nei procedimenti contenziosi si ebbe una percentuale più alta nell'Italia settentrionale (30. 17) mentre nelle provincie meridionali si discese a 11. 08 e a 9. 85.

Le segnalate differenze corrispondenti alle varie regioni rappresentano un fenomeno che può dirsi costante, essendosi verificato anche negli anni precedenti, e che apprezzato nel suo complesso potrebbe far ritenere uno spirito di litigio più accentuato nella popolazione del mezzogiorno d'Italia anzichè in quelle delle regioni nordiche e centrali.

Ma un fenomeno, che pure essendo costante, si ravvisa meritevole di maggiore attenzione, si è quello che viene constatato, e non nel solo anno 1894, in riguardo alla Sardegna: ivi infatti il numero delle controversie sottoposte ai Conciliatori tanto in via di conciliazione quanto in sede di giustizia, offre in ragguaglio alla popolazione una media straordinariamente superiore a quella delle altre regioni, mentre all'incontro la media delle conciliazioni ottenute si contiene in limiti normali e modesti. Di siffatta speciale condizione di cose, che si verifica a riguardo della Sardegna, molteplici e complesse sono le causali, ed in proposito sembra non inopportuno citare le osservazioni espresse dal Procuratore generale della Corte di Appello di Cagliari nella relazione inaugurale riflettente appunto l'anno 1894.

Egli, preoccupandosi della sensibile sproporzione tra i dati statistici forniti dalla Sardegna e quelli forniti dalle altre regioni, in

rapporto al movimento della litigiosità in genere, così spiegava il rilevato fenomeno: « Il numero eccessivo delle liti si deve valutare « non solo in rapporto alla popolazione, ma altresì in rapporto al « territorio, alla distribuzione dei centri abitati ed alla condizione « della vita sociale ed economica. Ora, se si ha riguardo alla esten- « sione ed incertezza dei possessi, al catasto viziosissimo, alla mal- « curata confinazione, si comincia già ad intendere il numero so- « verchiante di contese per diritti reali, possessi, danneggiamenti, « confinazioni e servitù, e sterminata varietà di negozi giuridici che « a questi possessi si collegano. Perchè i 736,000 abitanti vivono e « svolgono la loro attività su di una superficie di 24,078 chilometri « quadrati, che sono valutati 2,337,078 ettari; e il *valore vilissimo* « *delle proprietà e delle derrate spiega il numero eccessivo di liti* « *non superiori alla competenza del Conciliatore o del Pretore. E* « questa popolazione suddivisa in 363 comuni in maggioranza pic- « colissimi, è sparsa altresì in numero relevantissimo di nuclei abi- « tati, specie nella Gallura e nella Nurra, che non possono dirsi « borgate, e son detti *stazzi*. *E si intende che le distanze, ren- « dendo discontinui i contatti, debbano altresì rendere meno fa- « cili quegli accordi preventivi e successivi agli affari, che nei* « *centri popolati prevengono ed impediscono le occasioni delle* « *contese giudiziarie. Ma più di tutto la specialità dei rapporti con-* « *trattuali per gli affari che formano la occupazione, quasi esclusiva,* « *della maggioranza della popolazione, il difetto di istruzione, e il* « *disagio economico concorrono a produrre questo fenomeno. E* « *purtroppo la vita economica, costretta a svolgersi nel campo li-* « *mitato delle industrie agricole primitive, deve dar luogo ad un* « *numero sterminato di litigi di poca entità » (1).*

Questa esposizione delle condizioni locali e le considerazioni che ne sono dedotte, designano le maggiori e più influenti ragioni per le quali alla Sardegna spetta il non invidiabile primato del contingente dato dai litigi di minore entità; e giova sperare che, mercè gli studi già disposti dal Governo, e mercè i provvedimenti che potranno essere presi a riguardo di quella regione, una buona parte di siffatte cagioni verranno in seguito eliminate, e con quelle cesse-

(1) Relazione del comm. PIETRO VERBER, procuratore generale della Corte di Appello di Cagliari, intorno all'amministrazione della giustizia in Sardegna nell'anno 1894, pag. 6 e 7.



ranno o almeno saranno attenuati gli effetti che ne derivano, tra i quali la eccezionale quantità delle contese proposte innanzi alle inferiori magistrature.

Ma oltre la quantità degli affari, anche la qualità di questi può essere in qualche modo additata dalle cifre statistiche.

Per quanto riguarda le cause decise dai Conciliatori con sentenza durante l'anno 1894, si può argomentare la bontà delle domande instituite dagli attori quante volte si consideri che la domanda fu accolta in quasi 93 cause su 100, e che più della metà delle controversie (cioè il 53.62 su cento) furono trattate in contumacia, come fu sopra osservato.

Anche questi dati, che sono complessivi per tutto il Regno, presentano oscillazioni, più o meno apprezzabili, secondo le varie regioni. Infatti la percentuale delle cause contumaciali, che fu di 62.67 e di 62.80 nell'Italia settentrionale e centrale, discese a 57.13 nella Sicilia, mantenendosi però più alta della media generale del Regno; ma si abbassò sotto di questa nelle provincie napoletane, ove fu di 48.44, e nella Sardegna, ove fu di 44.61.

Assai minore fu la variabilità della percentuale circa gli accoglimenti delle domande, secondo le diverse regioni. Minima anzi sarebbe stata la differenza, se il computo si fosse dovuto limitare all'Italia continentale ed alla Sicilia, dappoichè le percentuali relative al nord, al centro ed al sud d'Italia poco si discostarono tra loro dal *maximum* di 94.73 (Italia centrale), al *minimum* di 92.46 (provincie napoletane); ma anche qui la Sardegna segnò una più spiccata nota differenziale, dappoichè colà, su cento domande decise furono accolte 88.35; e tale cifra, che significa minor numero dei casi di vittoria dell'attore, trova anche ragione e raffronto nel minor numero dei casi di contumacia del convenuto:

Il confronto tra l'anno 1894 ed i precedenti presenta un aumento, invero non molto notevole ma progressivo, delle domande di conciliazione e dei componimenti ottenuti dai conciliatori in sede non contenziosa: assai più considerevole fu l'aumento dei procedimenti contenziosi, i quali si accrebbero sensibilmente negli anni 1893 e 1894 per effetto della citata legge del 16 giugno 1892; ma se i procedimenti instituiti in linea contenziosa raggiunsero nel 1894 la maggiore cifra di 1,351,781, in confronto dei 1,116,498 del 1893,

e degli 891,411, media annuale del triennio 1890-92; all'incontro risulta una progressiva diminuzione quanto alle conciliazioni, dappoichè queste nel 1894 si ottennero soltanto per 25. 38 sopra ogni cento affari esauriti, mentre nel 1893 si era ottenuta per 29. 24, e nell'antecedente triennio 1890-92 la media annuale aveva segnata la percentuale di 30. 90.

Tali, rapidamente riassunti, sono gli indici del movimento della litigiosità e della conciliazione presso i magistrati popolari; dai quali è lecito sperare risultati anche migliori, a misura che le riforme introdotte circa il funzionamento di questa benefica istituzione, di origine e di impronta italiana, otterranno maggiore e più perfetto esplicamento.

### Giudizi di arbitri.

Accanto all'istituto della conciliazione, il nostro codice di rito colloca l'altro non meno provvido del compromesso. Dei risultati di questo mancò per qualche tempo qualsiasi dato nelle statistiche nostre, fino a quando nel 1882 l'onorevole Zanardelli, allora Ministro guardasigilli, rilevò la deplorabile lacuna, giustamente considerando che « sarebbe utile il conoscere quanta disposizione vi sia « tra le nostre popolazioni ad adottare questo mezzo più semplice, « meno dispendioso, ed anche meno clamoroso ed aspro per definire le controversie, tanto più che il giudice eletto dalle parti « stesse come uomo di loro speciale fiducia costituisce nell'opinione di molti un grande progresso civile (1). »

In seguito di queste savie osservazioni, dal successivo anno 1883 fu provveduto perchè venissero raccolte le più interessanti notizie relative al funzionamento dell'importante istituto.

Le sentenze di arbitri rese esecutorie dai Pretori durante l'anno 1894 furono 987; di queste appartengono 602, ossia il 61 per cento, all'Italia settentrionale; 153, cioè il 15. 50 per cento, all'Italia centrale; 116, cioè l'11. 75 per cento, al Napoletano; 74, cioè il 7. 50 per cento, alla Sicilia; e 42, cioè il 4. 25 per cento, alla Sardegna.

Da tali dati si scorge che la tendenza a ricorrere al giudizio

(1) Relazione a S. M. il Re premessa alla statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1880.

degli arbitri ebbe svolgimento molto maggiore nell'alta Italia che nelle rimanenti parti del Regno: nè le proporzioni variano, tranne per quanto riguarda la Sardegna, ove le susespresse cifre delle sentenze si confrontino a quelle delle popolazioni rispettive; infatti le sentenze di arbitri rese esecutorie dai Pretori stanno ad ogni 100,000 abitanti in ragione:

- di 5. 52 nelle provincie dell'Italia settentrionale;
- di 2. 28 nelle provincie dell'Italia centrale;
- di 1. 50 nelle provincie napoletane;
- di 2. 52 nella provincie siciliane;
- di 6. 17 nelle provincie sarde.

È poi confortante constatare il progressivo aumento di siffatto genere di giudizi, che nel 1890 furono 794, nel 1891 ascесero a 868, nel 1892 salirono a 882, nel 1893 si spinsero a 927, e nel 1894, come già si è detto, raggiunsero il numero di 987.

Rilevasi pure dalle tavole statistiche che nel 1894 al giudizio dei Tribunali civili in grado di appello furono deferite nove sentenze di arbitri, delle quali otto in materia civile ed una in materia commerciale. Di tali appelli sette furono proposti nell'alta Italia, uno in Sicilia ed uno in Sardegna; tre furono abbandonati, e gli altri sei furono decisi con sentenza, accolti cinque e respinti uno. Al giudizio delle Corti d'appello furono deferite 69 sentenze di arbitri, di cui 60 in materia civile e 9 in materia commerciale, delle quali sei innanzi alla Corte di Torino e tre innanzi a quella di Milano; 16 sentenze furono appellate nell'alta Italia e 53 nella centrale; tra queste ultime 43 sottoposte alla Corte d'appello di Roma. Sei appelli non ebbero corso per recesso delle parti, 26 furono accolti e 26 respinti con sentenza, e 11 restarono pendenti alla fine dell'anno.

Nessuna sentenza di arbitri fu impugnata per cassazione.

### **Pretori.**

Venendo a parlare dei lavori dei Pretori, la prima osservazione riguarda in qualche modo la presunta bontà dei giudicati emessi dai conciliatori.

È noto che secondo l'articolo 17 della più volte citata legge 16 giugno 1892, n. 261, la quale ampliò la competenza dei concilia-

tori, le sentenze da questi proferite nelle cause di valore eccedente le 50 lire sono suscettibili del rimedio dell'appello innanzi ai Pretori.

Su questo proposito risulta che nel 1894, cioè nel secondo anno da quando la detta legge è in vigore, le sentenze appellabili pronunziate dai conciliatori furono 102,140, e di queste furono denunciate in appello 7727, cioè il 7. 56 per cento.

Riguardata in senso assoluto, siffatta percentuale è abbastanza soddisfacente, dappoichè è lecito inferire, quantunque in via di semplice presunzione, che nella grandissima maggioranza dei casi anche le parti soccombenti implicitamente riconobbero la giustizia del giudicato; ma non è egualmente confortante, se si ponga a raffronto con la percentuale del precedente anno 1893, in cui furono 111,484 le sentenze appellabili emesse dai Conciliatori, e sole 4261 (3. 82 per cento) le appellate.

Delle 7727 cause di appello, alle quali sono da aggiungersi altre 247 rimaste pendenti alla fine del 1893, furono esaurite 7711 nel corso del 1894, cioè 287 per abbandono della istanza o per transazione stragiudiziale, 33 per conciliazione ottenuta dal Pretore, e 7391 perchè decise con sentenza: di queste ultime 5161 (69. 83 su cento) furono trattate in contraddittorio, e 2230 (30. 17 su cento) in contumacia.

Delle 7391 cause giudicate in primo grado dai Conciliatori ed in secondo grado dai Pretori, 179 riguardavano opposizioni a sentenze contumaciali, opposizioni di terzo e domande di revocazione, e 7212 erano cause ordinarie: per 3125 (43. 33 su cento) fu confermato in appello il giudicato del Conciliatore, per 4087 (56. 67 su cento) la pronunzia del primo giudice fu riformata.

Le medie generali sopra indicate subirono poche variazioni a seconda delle diverse regioni. Infatti la media delle sentenze dei Conciliatori riformate in appello dai Pretori in rapporto ad ogni 100 sentenze appellate e decise in secondo grado in ciascuna regione rispettivamente fu:

per l'Italia settentrionale del 58. 08;

per l'Italia centrale del 56. 49;

per il Napoletano del 58. 57;

per la Sicilia del 51. 84;

per la Sardegna del 53 su cento.

Oltre alle sentenze sopra indicate, i Pretori emisero nel corso

delle cause trattate in grado di appello altri 362 provvedimenti, e proferirono altresì 362 sentenze concernenti ricusazioni di Conciliatori, 372 sentenze dichiaranti la competenza, e 1600 dichiaranti la incompetenza dei Conciliatori, non che 4189 sopra appelli da pronunzie di questi magistrati eccepite per incompetenza.

In primo grado di giurisdizione le cause a carico dei Pretori furono 271,514; aggiunte a queste anche le 7974 sopra indicate e relative agli appelli dalle sentenze dei conciliatori nelle controversie di valore eccedente le 50 lire, controversie che prima della legge 16 giugno 1892 sarebbero state di competenza pretoriale, si ha un totale di 279,488; e così una media di 183 cause per ciascuna delle 1535 Preture con giurisdizione civile esistenti nel 1894. Tale media è quasi uguale a quella del 1893 (182); ma l'una e l'altra sono assai inferiori alle medie degli anni precedenti, in conseguenza della diminuzione delle cause deferite alla cognizione dei Pretori dopo l'attuazione della legge sopra ricordata.

Infatti la media delle cause introdotte nell'anno per ciascuna Pretura fu di 250 pel 1892, di 221 pel 1891 e pel 1890, di 228 e 229 pel 1889 e pel 1888, di 214 pel 1887, di 208 pel 1886 e di 204 pel 1885.

Delle 271,514 cause di primo grado istituite nel 1894 innanzi alle Preture 81,275 (29. 94 su cento) cessarono per abbandono della domanda o per componimento tra le parti avvenute fuori dalla udienza, e 9730 (3. 58 su cento) cessarono per conciliazione ottenuta dal Pretore all'udienza e trascritta nel verbale ai termini dell'articolo 417 del codice di procedura civile.

La cifra ora riportata (9730) è assai esigua, e potrebbe far ritenere meno proficua l'opera pacificatrice dei Pretori, tanto più se si considera che la cifra medesima rappresenta una media di sole 4. 02 cause conciliate sopra 100 esaurite, mentre le conciliazioni ottenute in sede contenziosa dai Conciliatori, come già fu esposto, offrono una media di 16. 12 su cento.

Ma d'altro canto è da riflettersi che la media annuale dei buoni componimenti conclusi dinanzi ai Pretori all'udienza è presso che costante; ed è antica e ripetuta la osservazione, del resto pratica e giusta, che la cifra statistica di tali conciliazioni è nella realtà assai minore del vero, dappoiché anche molte altre liti, che figurano

come volontariamente abbandonate o transatte dalle parti fuori dell'udienza, cessarono precipuamente, se non unicamente, pei benevoli consigli ed ammonimenti dati dai Pretori ai contendenti, i quali preferirono conciliarsi amichevolmente senza le formalità e le spese inerenti al verbale prescritto dall'articolo 417 del codice.

Oltre queste anche altre cagioni possono spiegare la scarsità delle conciliazioni, che risultano ottenute dalla diretta azione dei pretori: ed invero aumentano le difficoltà di transigere le controversie allorchè inoltrato è il cammino litigioso, sia perchè maggiori spese furono sostenute, e, nella maggiore parte dei casi, è gravoso doverne rinunciare quanto improbabile sperarne il rimborso anche parziale, sia perchè di frequente accade che i mezzi conciliativi siano stati già tentati inutilmente, sia perchè, a prescindere dalle circostanze suesprese, è umano portare una maggiore insistenza nelle questioni in ragione della durata del loro svolgimento.

D'altro canto è fuori di dubbio che il conciliatore, sia per la sua origine sia per la forma più semplice del procedimento, sia per la intima conoscenza che ha di cose e di persone, con le quali ha consuetudine di immediati rapporti, possiede in genere una maggiore attitudine ed una autorità più efficace a fare accettare i suoi consigli di pace. Ed infine tutti sappiamo che dinanzi ai pretori un forte ostacolo alle conciliazioni proviene dalla cupidigia dei faccendieri e sollecitatori, che privi della dignità e della responsabilità dell'ufficio di avvocato o di procuratore, profittano dell'inscienza e della credulità dei litiganti per avversare ogni pacifico componimento.

Contuttociò, in attesa di provvedimenti legislativi sullo importante argomento del patrocinio nei giudizi mandamentali (articolo 156 del codice di procedura civile), non è inopportuno tornare a segnalare il male, affinchè i pretori, nello adempimento della benefica missione loro affidata dalla legge, procurino di evitare taluno degli ostacoli testè accennati, ordinando, come ne hanno facoltà per l'articolo 446 del codice di procedura civile, la comparsa personale delle parti, anche quando queste nel procedimento siano rappresentate da mandatari.

Secondo le diverse regioni del regno variò il rapporto delle conciliazioni all'udienza e quello delle cause terminate fuori della udienza per recesso dalla istanza, per transazione o per altri

motivi, in riguardo al numero totale delle cause in qualsiasi modo esaurite nell'anno, come può rilevarsi dal seguente prospetto :

AFFARI TRATTATI DAI PRETORI.

REGIONI	Cause introdotte innanzi ai Pretori in prima istanza		Cause conciliate all'udienza		Cause transate, abbandonate o altrimenti terminate fuori dell'udienza	
	Cifre effettive	Ogni mille abitanti	Cifre effettive	Ogni cento cause esaurite	Cifre effettive	Ogni cento cause esaurite
Italia settentrionale	66,882	6. 13	3,651	6. 26	14,615	25. 05
Italia centrale . . .	51,456	7. 67	1,046	2. 27	15,565	33. 01
Napoletano . . . . .	100,659	13. 04	3,056	3. 36	32,887	36. 17
Sicilia . . . . .	36,604	12. 48	1,236	3. 69	11,902	35. 49
Sardegna . . . . .	15,913	23. 39	741	5. 53	6,306	47. 06
REGNO . . .	<b>271,514</b>	<b>9. 38</b>	<b>9,730</b>	<b>4. 02</b>	<b>81,275</b>	<b>33. 55</b>

La media generale delle cause (9. 38, per ogni mille abitanti) poco si discostò da quella dell'anno precedente, che fu di 9. 64 ; ma è notevole il fenomeno costante della maggiore litigiosità che si verifica nelle regioni meridionali in confronto delle centrali e settentrionali ; infatti nelle provincie napoletane ed in quelle siciliane la media delle cause iniziate per ogni mille abitanti fu di 13. 04 e di 12. 48, e quindi superiore quasi della metà alla media generale del Regno, e circa uguale al doppio della media data dalle provincie del centro e del nord, che fu di 7. 67, e di 6. 13. Ma la più sensibile sproporzione anche in riguardo al numero delle cause pretoriali si ebbe nella Sardegna, ove la media delle liti introdotte dinanzi alle preture fu di 23. 39, ossia poco meno che doppia di quella delle provincie napoletane e della Sicilia, più che tripla di quella delle provincie centrali, e quasi quadrupla di quella delle settentrionali. Gli stessi rapporti si ebbero all'incirca anche pel precedente anno 1893 : nè qui fa duopo ripetere di siffatta prevalenza le peculiari ragioni, che sono le stesse già indicate in riguardo ai procedimenti contenziosi introdotti dinanzi ai conciliatori.

Devesi però tener presente che nella Sardegna fu anche più

elevata la media delle cause abbandonate o transatte stragiudizialmente, che fu di 47. 06, in confronto delle altre regioni, nelle quali la media oscillò (con lievissime differenze in confronto dei dati dell'anno precedente) tra il 25. 05 (Italia settentrionale) e il 36. 17 (Napoletano) per ogni cento cause esaurite; invece per riguardo alle cause conciliate in udienza occupò il primo posto l'Italia settentrionale con la media di 6. 26 per ogni cento cause esaurite, e la Sardegna si spinse fino al 5. 53, mentre le medie fornite dalle regioni napoletana e siciliana furono di 3. 36, e di 3. 69, e ultima fu l'Italia centrale con la media di sole 2. 27 per ogni cento cause esaurite.

Le cause di prima cognizione rimaste a carico effettivo dei Pretori, tolte quelle terminate per la volontà delle parti, o pel loro accordo stragiudiziale, furono 180,509, con insignificante diminuzione sulla corrispondente cifra del precedente anno 1893, in cui le cause rimaste, dopo le selezioni suaccennate, per la cognizione dei Pretori furono 180,537. All'incontro nell'anno 1892, cioè prima dell'ampliamento di competenza dei conciliatori, il numero di tali cause era stato di 237,248.

Nel 1894 le cause decise con sentenza furono 150,590, cioè il 55. 46 ogni cento del numero totale delle cause introdotte (1).

Delle cause decise erano state trattate 104,948 in contraddittorio e 45,642 in contumacia; la media delle contumaciali fu di 30. 31 per ogni cento decise in tutto il Regno; ma secondo le diverse regioni la media stessa variò da 42. 70 (Italia centrale), a 28. 91 (Italia settentrionale), a 28. 83 (Napoletano), a 25. 11 (Sicilia), a 10. 72 (Sardegna). E da rilevarsi che anche questi dati concordano pienamente con quelli del precedente anno 1893, sia presi complessivamente, sia esaminati secondo le varie regioni: infatti nel 1893 la media generale delle cause contumaciali fu del 30. 41

(1) In Francia, secondo quanto risulta dall'ultima statistica giudiziaria pubblicata (che è quella relativa al 1892), le cause portate dinanzi ai 2870 giudici di pace nel detto anno 1892 furono in numero di 304,979, delle quali 36,814 cessarono per abbandono, 60,561 furono conciliate all'udienza, e furono decise con sentenza 199,652.

In queste cifre e nelle altre riportate in questa relazione, che si riferiscono alla Francia, non sono comprese quelle concernenti l'Algeria e le colonie.



per cento, e le medie delle varie regioni furono rispettivamente nelle stesse proporzioni sopra indicate.

Nei giudizi pretoriali di prima cognizione la domanda dell'attore trovò accoglimento in 130,557 cause, cioè in 86. 69 per ogni cento decise; tale media però, secondo le varie regioni, oscillò dal massimo di 87. 92 (Napoletano) al minimo di 80. 40 (Sardegna).

Le sentenze emesse dai Pretori furono 152,055 (1), delle quali 111,160 in materia civile e 40,895 in materia commerciale: perciò sopra ogni cento sentenze proferite le civili furono in proporzione di 73. 11, e le commerciali in rapporto di 26. 89.

Anche queste percentuali variarono da regione a regione: si ebbe maggiore abbondanza di giudizi di indole civile nella Sardegna, dove sopra ogni cento sentenze pronunziate, 91. 18 furono relative a cause civili e sole 8. 82 relative a cause commerciali; nelle provincie napoletane dove le sentenze civili furono 82. 28 e le commerciali 17. 72 per cento; nella Sicilia, dove le prime furono in ragione di 82. 13, e le seconde in ragione di 17. 87. All'incontro crebbe la media delle questioni commerciali proposte e decise nell'alta e nella media Italia, dove le sentenze civili furono rispettivamente in ragione di 56. 69, e di 68. 01, e le commerciali in ragione di 43. 31 e di 31. 99 per cento.

Furono poi 110,572 le sentenze definitive che decisero la controversia, 39,006 le non definitive, emesse su questioni incidentali proposte dalle parti, e 2477 quelle emanate d'ufficio per la istruzione preparatoria delle cause.

Trascurandosi queste ultime, risulta pertanto che per ogni cento pronunzie provocate dalle parti, le definitive furono 73. 92 e le non definitive 26. 08.

Tra le sentenze definitive 12,749 (cioè l' 11. 53 per cento in rapporto al numero totale), riflettevano cause di valore non deter-

(1) La differenza tra il numero delle cause decise e quello delle sentenze pronunziate deriva da ciò, che, mentre talora più cause furono riunite e decise con una sentenza, d'altro canto fra le cause decise non furono comprese quelle nel corso delle quali non fu pronunziata alcuna sentenza su istanza di parte, ma solo fu emessa d'ufficio, in via d'istruzione, qualche sentenza preparatoria.

Questa osservazione vale anche per quanto riguarda il confronto tra il numero delle cause decise e quello delle sentenze proferite dai Tribunali e dalle Corti di appello, di cui sarà trattato in appresso.

minato: delle altre 97,823 furono emesse 37,487 (38. 32 per cento) su cause di valore non superiore a 200 lire; 35,683 (36. 48) su cause di valore tra le 200 e le 500 lire; 16,858 (17. 25) su cause di valore tra le 500 e le 1000 lire; e 7995 (7. 97) su cause di valore superiore alle 1000 lire.

Il numero delle sentenze pronunziate fu in media di 104 per ciascuna Pretura: nel 1893 era stato di 100; nel 1892 era stato di 125; nel 1891 e nel 1890 di 110; nel 1889 di 114; nel 1888 di 113. L'abbassamento rilevato per gli ultimi anni è effetto dell'aumentata competenza dei conciliatori, la quale ha sottratto, alla cognizione dei Pretori oltre 50,000 cause ogni anno; ma con tuttociò vuolsi considerare che la media ottenuta nel 1894, la quale fu di 104 sentenze per ciascuna pretura, è alquanto superiore a quella che si otterrebbe sottraendo la cifra rappresentante la accennata diminuzione di cause dalla media del quinquennio 1888-1892.

Anche dopo il regio decreto 9 novembre 1891, n. 669, e dopo la legge 16 giugno 1892, n. 261, che ridussero rispettivamente il numero delle Preture e la competenza pretoriale, si mantennero con lievi differenze le considerevoli sperequazioni, che anteriormente ai detti provvedimenti innovativi erano state avvertite quanto al lavoro compiuto dalle diverse Preture: negli anni 1889, 1890 e 1891 erano state 12, 14 e 12 le Preture che avevano pronunziato durante il corso dell'anno più di mille sentenze, ed erano state 41, 43 e 48 quelle che ne avevano proferito meno di dieci; nell'anno 1894 furono 10 le prime e 36 le seconde. Primeggiarono, in ordine di attività, il 6° mandamento di Roma con 1651 sentenze, il 3° mandamento di Roma con 1642, il 2° mandamento di Roma con 1589, l'8° mandamento di Napoli con 1425; fornirono il più esiguo contributo la Pretura di Ustica con tre sentenze, e quella di Bagnolino e di Pienza con sole due per ciascuna.

Le Preture che nel 1894 emisero più di 500 sentenze furono 39, quelle che ne emisero tra 100 e 500 furono 391, quelle che ne emisero da 50 a 100 furono 501, e quelle che ne emisero meno di 50 furono 604, cioè 39 per ogni cento Preture. E da osservarsi che le Preture di minor lavoro furono in maggior quantità nell'Italia alta e poi nella media, e furono in numero minore nelle provincie del mezzogiorno e nelle isole: infatti delle 604, che non giunsero ad emettere 50 sentenze, appartenevano:

263 all'Italia settentrionale,  
164 all'Italia centrale,  
112 al Napoletano,  
41 alla Sicilia, e  
24 alla Sardegna.

I Pretori si occuparono pure di molti altri affari; essi, infatti, oltre alle sentenze sopra indicate, emisero altri 154,915 provvedimenti in materia contenziosa, ordinarono 1720 sequestri giudiziari e 13,249 sequestri conservativi, dei quali 7271 rimasti perenti, confermati con sentenza 5394 e revocati 584, aprirono 20,106 tutele, costituirono 14,325 consigli di famiglia e 8548 consigli di tutela, convocarono nell'anno 26,773 adunanze dei detti consigli, altre 2560 ne convocarono per gli effetti previsti dagli articoli 235 e 287 del codice civile, ed emanarono in materia di onoraria giurisdizione altri 102,723 provvedimenti di varia natura.

Per quanto riguarda il lavoro dei pretori in sede di giurisdizione onoraria, basta il rapido accenno fatto, dappoichè il lavoro medesimo, quantunque importantissimo in sè, non trova luogo appropriato in questa rassegna, precipuamente destinata a dar conto del movimento della litigiosità. E d'altro canto il servizio della tutela forma oggetto di altra relazione speciale: e già nella seconda sessione dello scorso anno un illustre e compianto collega, riferendo alla Commissione sul delicato argomento, che è tanta e si cospicua parte delle attribuzioni date dalla legge ai Pretori, seppe con la maggiore sua dottrina e competenza esporre il modo come quelli durante l'anno 1894 abbiano provveduto alla pietosa e sagace assistenza degli orfani e degli altri minorenni infelici, ai quali *Deus vitam, membra voluptas, charitas spiritum dedere*.

A proposito del movimento degli affari presso le Preture, si ravvisa opportuno accennare ad altri dati, purtroppo non confortanti, i quali hanno un significato eloquente nei rapporti con la prosperità economica e sociale.

Nel 1894 furono iniziati 76,816 pignoramenti di mobili e di frutti pendenti, per un debito complessivo ascendente a lire 36,016,083; però le vendite degli effetti pignorati furono 6099, ed il prezzo complessivo che ne fu ottenuto ascese a lire 2,730,735.

Nelle varie regioni del Regno i pignoramenti e le vendite eseguite si distribuirono nel modo indicato dal seguente prospetto:

REGIONI	Num. dei pignoramenti iniziati		Numero delle vendite eseguite		
	in cifre effettive	per ogni 10,000 abitanti	in cifre effettive	in rapporto a 100,000 abitanti	in rapporto a 100 pignoramenti iniziati
Italia settentrionale	15,267	13. 99	1,474	13. 51	9. 65
Italia centrale . . . .	15,535	23. 16	1,026	15. 31	6. 60
Napoletano . . . . .	23,729	30. 73	2,208	28. 59	9. 31
Sicilia . . . . .	18,777	64. 02	1,092	37. 23	5. 82
Sardegna . . . . .	3,508	51. 55	299	43. 94	8. 52
<b>REGNO . . . .</b>	<b>76,816</b>	<b>26. 53</b>	<b>6,099</b>	<b>21. 06</b>	<b>7. 94</b>

In ragione della popolazione, il maggior numero di pignoramenti si verificò nella Sicilia e quindi nella Sardegna: il maggior numero di vendite eseguite fu nella Sardegna e quindi nella Sicilia; dopo queste regioni i pignoramenti e le vendite furono in maggior quantità (sempre in rapporto alla popolazione), nelle provincie napoletane; poi nell'Italia centrale; in ultimo in quella settentrionale.

Ciò potrebbe dimostrare un maggior disagio economico nelle provincie insulari, in confronto di quelle continentali, e più specialmente poi in confronto di quelle dell'Italia settentrionale, tanto più ove si rifletta che in queste provincie ora ricordate la percentuale delle vendite eseguite in rapporto al numero dei pignoramenti è più elevata che nelle altre parti del Regno.

Furono inoltre proferite dai Pretori 14,998 sentenze, che ordinavano la vendita di immobili per debiti arretrati di imposte dirette. Però le vendite eseguite furono 14,779, per un ammontare complessivo di debiti di lire 956,943, e dalle vendite fu ottenuto il complessivo prezzo di lire 2,277,974.

A proposito delle vendite effettuate vuolsi tenere presente che gli immobili colpiti dalla esecuzione esattoriale in 10,455 casi rimasero aggiudicati al Demanio per essere rimasti deserti gli esperimenti dell'asta, e che solamente negli altri 4324 casi vi fu aggiudicazione ai privati offerenti.

Nelle varie regioni il movimento delle vendite coatte per debiti di imposta fu così distribuito :

REGIONI	Procedimenti di esecuzione			Ammon- tare complesivo dei debiti pei quali si procedè alla vendita	Aggiudicazioni				Ammon- tare complesivo dei prezzi ottenuti dalle vendite
	iniziati	esauriti			al demanio per essere andati deserti gli esperimenti d'asta	ai privati		Totale	
		per abbandono o perenzione del- l'istanza	con la sentenza che ordina la vendita			per il prezzo del bando	con aumento del prezzo del bando		
Italia settentrionale . . . . .	2,233	838	1,091	78,297	137	156	792	1,085	333,822
Italia centrale . . . . .	1,347	436	882	192,456	366	169	332	867	521,815
Napoletano . . . . .	7,062	1,612	5,210	364,346	3,599	626	974	5,199	748,708
Sicilia . . . . .	6,436	3,070	3,327	127,944	2,769	217	254	3,240	318,708
Sardegna . . . . .	6,524	1,959	4,488	193,900	3,584	258	546	4,388	354,921
REGNO . . . . .	23,602	7,915	(1) 14,998	956,943	10,455	1,426	2,898	14,779	2,277,974

† (1) Rostarono pendenti alla fine dell'anno 689 procedimenti esecutivi, che aggiunti ai 22,913 esauriti nell'anno formano la cifra di 23,602, numero complessivo dei procedimenti.

Dal prospetto che precede rilevasi che il maggior numero di sentenze pretoriali di ordine di vendita si ebbe nella Sardegna, dove furono 29.66 per ogni cento del totale generale; vengono quindi le provincie napoletane con 29.11 per cento, la Sicilia con 22.05, l'Italia centrale con 11.28, ed ultima l'Italia settentrionale con 7.94.

Pressochè uguali e corrispondenti proporzioni si ebbero quanto alle percentuali delle vendite immobiliari eseguite nelle diverse regioni: e sempre la Sardegna occupò il primo posto, sia pel numero totale delle vendite eseguite, sia per quello parziale delle aggiudicazioni rimaste al Demanio per mancanza di concorrenti agli incanti.

### **Tribunali.**

Il bilancio passivo dei Tribunali in grado di appello fu di 22,861 cause, comprese le 9 di appello da sentenze di arbitri, suddivise in 18,897 (82.66 su cento) di indole civile, e 3964 (17.34 su cento) di indole commerciale.

Le cause esaurite nell'anno furono 17,897, cioè 14,565 civili e 3332 commerciali; terminarono 3832, cioè il 21.41 su cento, per transazione o per altro motivo: 14,065, ossia il 78.59 su cento, furono decise con sentenza. Di queste ultime, 11,818 (84.02 su cento) trattate in contraddittorio, e 2247 (15.98) risolte in contumacia: 11,455, cioè l'81.48 su cento, quelle relative alla materia civile, 2610, ossia il 18.52 su cento, quelle relative alla materia commerciale: definite con accoglimento totale o parziale dell'appello 7544 (53.64 su cento); definite con rigetto dell'appello 6521 (46.36 su cento).

Come negli anni precedenti, il maggior numero di sentenze contumaciali fu dato dalla Sicilia, ove queste furono in ragione del 25.31 per ogni cento sentenze proferite, ed il minor numero fu dato anche nel 1894 dall'Italia settentrionale, dove sopra ogni cento sentenze le contumaciali furono in proporzione di 10.85.

Le cause civili decise nel rapporto alle commerciali furono in massima prevalenza nelle provincie napoletane e sarde (92.55 e 92.43 per cento), e segnarono il coefficiente minimo nell'alta Italia (67.11).

In riguardo all'esito degli appelli dalle sentenze pretoriali è da

considerarsi che delle 14,065 cause giudicate dai Tribunali in seconda istanza, 592 riflettevano opposizioni a pronunzie contumaciali, opposizioni di terzo e domande di revocazione; tolta la detta cifra e detratte 6 cause giudicate in appello da sentenze arbitrali, rimasero in numero di 13,467 le cause ordinarie decise in primo grado dai Giudici singolari ed in secondo dai Collegi: poichè le sentenze definitive e non definitive pronunciate dai Pretori in prima cognizione e suscettibili di appello ascesero a 152,055, consegue che gli appelli dalle sentenze pretoriali, sui quali pronunziarono i Tribunali, furono in ragione dell'8.86 per cento delle sentenze dei Giudici mandamentali. Sulle 13,467 cause decise in appello, furono 6255 quelle nelle quali la sentenza di secondo grado fu di conferma; 7212 quelle nelle quali il secondo giudicato fu di riparazione totale o parziale della prima decisione; perciò risulta che la prima pronunzia fu confermata in 46.45 cause su cento decise in seguito di appello dai Tribunali, e che in 53.55 fu riformata in tutto o in parte. Secondo le varie regioni la media rispettiva delle pronunzie di riforma delle sentenze pretoriali fu:

per l'Italia settentrionale del 54.34,

per l'Italia centrale del 52.62,

per il Napoletano del 54.24,

per la Sicilia del 53.34,

per la Sardegna del 42.09:

e tali medie regionali poco si discostano, tranne quella relativa alla Sardegna, dalla media generale del Regno (1).

Emisero altresì i Tribunali, in relazione alle cause trattate in appello, altri 4194 provvedimenti diversi.

Le cause introdotte dinanzi ai Tribunali in prima istanza furono 114,066, delle quali 89,579 (78.53 su cento) in materia civile, e 24,487 (21.47) in materia commerciale. Ne furono esaurite nell'anno 70,290 civili e 20,724 commerciali, in tutto 91,014, cioè il

(1) Qui cade in acconcio avvertire che le sentenze proferite in grado di appello da una Magistratura superiore in un dato anno non si riferiscono tutte a sentenze pronunciate dal Magistrato inferiore nell'anno stesso; ma questa circostanza, che è da tenersi presente in linea generale, non può esercitare una influenza apprezzabile sulle percentuali degli appelli definiti e degli accolti o riformati in rapporto al totale delle sentenze di prima istanza denunziate in appello.

79.79 per ogni cento cause introdotte. A formare quest'ultima cifra concorsero 19,538 cause (21.47 su cento) terminate senza sentenza, per abbandono o accordo tra le parti, e 71,476 cause (78.53 su cento) decise mediante sentenza.

Confrontando questi dati con quelli del precedente anno 1893 si scorge che, mentre la somma delle cause introdotte fu presso che uguale nell'uno e nell'altro anno (114,089 nel 1893 e 114,066 nel 1894), il numero delle esaurite nel 1894 fu alquanto inferiore a quello delle 91,378 esaurite nell'anno precedente.

Però nel 1893 fu maggiore il numero delle cause abbandonate o transatte (22,673) ed il 1894 dette un maggior contingente di 2771 cause definite con sentenza, mentre queste nel 1893 erano state 68,705.

Delle cause decise in primo grado nel 1894 furono agitate in contraddittorio 49,207 (68.84 su cento), e 22,269 (31.16 su cento) in contumacia: si verificò così un aumento delle cause in contraddittorio in rapporto a quelle contumaciali: infatti nel 1893 furono le prime in ragione del 66.84 su cento, e le seconde in ragione del 33.16 su cento giudicate.

Anche nel 1894, come in tutti gli anni precedenti la grandissima maggioranza delle cause giudicate fu costituita da quelle trattate col procedimento sommario, che asciesero a 67,929, contro 3547 trattate col rito formale. Ragguagliate al numero totale delle decise con sentenza, le cause ultimate con procedimento sommario segnarono il 95.04 per cento; questa forma di procedimento ebbe la sua massima esplicazione nelle cause commerciali in confronto delle civili e nelle provincie napoletane e dell'Italia centrale in confronto delle altre del Regno, come si desume dal seguente prospetto:



REGIONI	Cause decise dai Tribunali in 1 <sup>a</sup> istanza, trattate con procedimento sommario			
	Civili		Commerciali	
	Cifre effettive	Per ogni cento cause	Cifre effettive	Per ogni cento cause
Italia settentrionale . .	13,120	85.66	4,852	94.69
Italia centrale . . . . .	9,178	95.63	4,730	99.68
Napoletano . . . . .	20,068	99.41	4,792	99.98
Sicilia . . . . .	7,864	95.77	1,421	96.67
Sardegna . . . . .	1,703	83.21	201	97.57
REGNO . . .	<b>51,983</b>	<b>94.19</b>	<b>15,996</b>	<b>97.91</b>

Prosegue così immutato il movimento ascensionale, pel quale il rito sommario si afferma preferito con tanto manifesta prevalenza sul formale, da essere ormai divenuta regola quella che nel pensiero del legislatore era destinata ad essere la eccezione.

Non è qui il luogo di riferire lo svolgimento di questa accentuata tendenza a seguire il rito sommario in tutti i casi nei quali desso non si ravvisa assolutamente impossibile; qui basta accennare al fatto innegabile e costante che rivela il crescente predominio di questo più semplice, più economico, più spedito modo di procedimento.

Più volte questo fenomeno è stato segnalato e nei discorsi inaugurali dei capi del Ministero pubblico, e nelle relazioni e discussioni innanzi a questa Commissione; ed in proposito giova ricordare che, nella adunanza del 23 gennaio 1891, l'illustre senatore LAMPERTICO, esponendo alla Commissione in qual modo la giustizia civile fu amministrata durante l'anno 1889, avvertiva che il processo formale, così come è istituito nel codice di procedura civile, si trova assai meno rispondente del processo sommario alle necessità odierne; ed aggiungeva che tale preferenza del processo sommario è manifestamente dimostrata dall'uso frequente, che il Presidente del Tribunale fa della facoltà di dar corso al processo sommario, e dalla renitenza che si ha di convertire invece il processo sommario in for-

male, quando così richiedano la natura e le particolari condizioni della causa (1).

Neppure è qui la opportunità di esporre la storia degli studi dei giuristi, dei voti dei Congressi giuridici, tra i quali merita speciale menzione quello riunito in Firenze nel settembre 1891, e dei molti succedutisi progetti di legge, sia di proposta governativa, sia di iniziativa parlamentare, ordinati a disciplinare con le occorrenti norme e garanzie il procedimento sommario, modificando in questa parte le disposizioni attuali del codice di procedura civile. Ma non è fuori di luogo osservare che questo fenomeno costante della progressiva e quasi assorbente prevalenza del rito sommario, che fu del 92. 76 nel 1888, del 93. 46 nel 1889, del 93. 47 nel 1890, del 94. 19 nel 1891, del 94. 92 nel 1892, del 94. 80 nel 1893, e del 95. 04 nel 1894, se da un lato palesa l'uso ormai accettato con tanta ampiezza, concordia e generalità di applicazione, dimostra in pari tempo più che la convenienza il bisogno che l'opera sapiente e provvida del legislatore, valendosi della lunga esperienza e degli accumulati materiali, intervenga a dettare sulla importante materia regole precise, uniformi e sicure. Imperciocchè il rito sommario, come ora è adoperato, se risponde agli intenti della maggiore semplicità, economia, e celerità delle forme giudiziarie, non sempre rassicura contro il pericolo di possibili insidie e sorprese a danno dei contendenti e della giustizia: e, come ben disse un insigne giureconsulto, che fu illustrazione della Magistratura e di questa Commissione — il compianto senatore Auriti — « o il rito sommario si attua secondo « il rigore delle prescrizioni del codice, e manca assolutamente la « garanzia di una sufficiente discussione preparatoria in iscritto « dopo lo scambio delle difese e dei documenti; o il Presidente del « Collegio introduce nella esecuzione temperamenti più o meno effi- « caci, e resta nel pubblico il sentimento di qualche cosa di arbi- « trario che non è nella legge ».

Per la qual cosa l'eminente Magistrato concludeva che: « si ripetono quindi da più parti i voti per una procedura media, « che, senza scapito di una sufficiente speditezza, assicuri le cautele

(1) ANNALI DI STATISTICA; *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*, sessione del 1890, pag. 63.

« necessarie alla integrità dello sviluppo delle opposte ragioni dei  
« contendenti. » (1)

Le sentenze pronunziate dai Tribunali nel 1894 in primo grado di giurisdizione furono 70,436, delle quali 17,096 (24. 27 su cento) non definitive e 53,340 (75. 73) definitive.

Delle 53,340 sentenze definitive, 9890, cioè il 18. 54 per cento, furono relative a cause di valore non determinato: delle altre 43,450 furono:

12,121 (27. 90 per cento) quelle proferite su cause di valore non superiore a 2000 lire;

11,923 (27. 44) quelle su cause di valore tra le 2000 e le 3000 lire;

10,218 (23. 52) quelle su cause di valore tra le lire 3000 e le 5000;

5758 (13. 25) quelle su cause di valore tra le lire 5000 e le 10,000;

2730 (6. 28) quelle su cause di valore tra le lire 10,000 e le 100,000;

700 (1. 61) quelle su cause di valore superiore alle 100,000 lire.

Come negli anni precedenti, anche nel 1894, la grande maggioranza delle cause per valore determinato, decise dai Tribunali in primo grado, fu costituita da quelle per un valore non eccedente le lire 5000, le quali raggiunsero la media del 78. 86, quasi  $\frac{4}{5}$  del numero complessivo delle pronunzie definitive.

Le 70,436 sentenze proferite dai Tribunali in primo grado si divisero in 54,240 relative a controversie civili, e 16,196 relative a controversie commerciali: furono così le prime in ragione del 77, e le seconde in ragione del 23 per cento.

Secondo le varie regioni, i dati suespressi risultano distribuiti nei termini seguenti:

(1) Relazione di S. E. il senatore AURITI sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero, parte civile, per l'anno 1886. ANNALI DI STATISTICA, *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*, sessione del 1887, pag. 21.

REGIONI	Sentenze emesse dai Tribunali in 1 <sup>a</sup> istanza							
	Civili		Commerciali		Definitive		Non definitive	
	Cifre effettive	Per ogni cento	Cifre effettive	Per ogni cento	Cifre effettive	Per ogni cento	Cifre effettive	Per ogni cento
Italia settentrionale . . . .	15,265	74. 96	5,098	25. 04	14,989	73. 61	5,374	26. 39
Italia centrale . . . . .	9,450	66. 80	4,696	33. 20	10,632	75. 16	3,514	24. 84
Napoletano . . . . .	20,146	80. 81	4,784	19. 19	19,401	77. 82	5,529	22. 18
Sicilia . . . . .	7,552	84. 25	1,412	15. 75	6,833	76. 23	2,131	23. 77
Sardegna . . . . .	1,827	89. 87	206	10. 13	1,485	73. 05	548	26. 95
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>54,240</b>	<b>77. 00</b>	<b>16,196</b>	<b>23. 00</b>	<b>53,340</b>	<b>75. 73</b>	<b>17,096</b>	<b>24. 27</b>

Maggiore contingente di decisioni sopra questioni di indole commerciale, in rapporto al numero totale delle proferite sentenze, si verificò nell'Italia centrale e quindi nella settentrionale, le di cui medie furono superiori a quella generale del Regno: invece minore quantità di cause commerciali, in rapporto alla somma dei giudicati, fu decisa nelle altre provincie, ove le medie rispettive discesero, segnatamente nella Sardegna, molto al disotto della media generale. Uguali osservazioni, per quanto riguarda la diversa distribuzione nelle varie regioni, furono già fatte relativamente ai rapporti tra le cause civili e commerciali decise dai pretori.

Nella Sardegna e nell'Alta Italia fu più elevata la media delle pronunzie incidentali ed interlocutorie, riproducendosi così lo stesso fenomeno constatato negli anni precedenti.

A questo punto non sembra privo di importanza osservare che appunto nelle regioni ora nominate meno larga fu l'applicazione del procedimento sommario; ponendo in relazione questi due dati statistici, si potrebbe dedurre che la prevalenza del rito sommario non è, in genere, un ostacolo alla completa istruzione della causa, e che quindi l'esperienza dimostra non abbastanza fondata la aprioristica obiezione che la forma sommaria del procedimento, se da un lato ha pregi incontestabili, implichi per altro l'inconveniente di una insufficiente preparazione dei mezzi di difesa.

Vero è che nella pratica si trovano espedienti, pei quali, anche

usando il procedimento sommario, si procura di fornire completa l'istruzione della causa, ed uno dei rimedi più comuni suole essere il differimento frequentemente chiesto, concordato e concesso. Ma non questo è il luogo di approfondire siffatte indagini, e qui basta notare il risultato statistico che, in contrapposto al fatto sopra rilevato per le provincie dell'alta Italia e per le provincie sarde, quelle napoletane, insieme col massimo svolgimento del rito sommario, dettero la minima percentuale di sentenze interlocutorie.

Fu accolta la istanza dell'attore in tutto o in parte in 58,835 cause (82. 31 per ogni cento decise), cioè in 44,746 civili e in 14,089 commerciali; fu respinta in 12,641 (17. 69 su 100 decise), cioè in 10,392 civili ed in 2249 commerciali. Esaminate secondo la ripartizione regionale più volte riferita, le pronunzie favorevoli all'attore furono nell'Italia settentrionale in ragione dell'80. 61 per ogni 100 cause decise; nell'Italia centrale in ragione dell'85. 21; nel Napoletano in ragione dell'86; nella Sicilia in ragione del 70. 93; nella Sardegna in ragione dell'87. 90. E vuolsi notare che la percentuale degli accoglimenti raggiunse la cifra più alta appunto nella Sardegna, dove fu minima la percentuale delle cause contumaciali, 17. 22 per cento, di fronte alla media generale del Regno, la quale, come fu sopra avvertito, fu di 31. 16; nella Sicilia, dove la percentuale delle cause contumaciali fu di 29. 43, quella degli accoglimenti della domanda dell'attore fu solo del 70. 93; invece nell'alta Italia, essendo le cause contumaciali in ragione del 27. 90 per cento, crebbe la proporzione della vittoria dell'attore, elevandosi a 80. 61.

Da siffatte oscillazioni apparisce che la contumacia del convenuto, come non sempre fu indizio di recognizione del proprio torto, così non sempre valse quale coefficiente della sua soccombenza.

Oltre le sentenze i tribunali emisero in relazione alle cause trattate in primo grado di cognizione 68,873 provvedimenti sopra incidenti e sopra altre questioni diverse.

A questo punto, e perchè possa ravvisarsi meno incompleta la presente relazione, giova rilevare che da più anni vengono diligentemente raccolte e pubblicate nei volumi analitici della statistica giudiziaria civile copiose ed importanti notizie circa alcune specie

di giudizi, che si svolgono dinanzi ai tribunali civili, e che tanto da vicino toccano gli affetti e gli interessi dei cittadini.

Intendo alludere ai giudizi di opposizioni al matrimonio, di separazione personale dei coniugi, di espropriazione forzata di immobili, e di fallimento.

Per quanto riguarda queste ultime due specie di procedimenti qui non sono da enunciarsi che pochi e rapidi accenni, dappoichè le più particolareggiate risultanze furono già comunicate alla Commissione dalle dotte ed esaurienti relazioni presentate nella sessione dell'anno decorso. Basterà quindi che io qui ricordi che nel 1894 furono ordinate con sentenza 6696 espropriazioni di beni immobili per un debito complessivo di lire 64,540,359: Quantunque il numero delle espropriazioni ordinate nel 1894 fosse superiore a quello delle 6486 ordinate nell'anno precedente, l'importo complessivo del debito, pel quale fu proceduto agli atti di esecuzione e di vendita, fu notevolmente inferiore a quello risultato pel 1893 in lire 80,036,566: contuttociò l'ammontare del debito degli espropriati nel 1894 fu più che doppio di quello di lire 31,215,333 accertato nel 1886, dal quale anno cominciò una sconfortate progressione di aumento annuale, che raggiunse il massimo importo nel 1893 come sopra è detto.

Considerando in rapporto alla popolazione le 6696 espropriazioni ordinate nell'anno 1894, risulta che per ogni 100,000 abitanti le vendite coatte di immobili furono 23. 13.

Ripartite secondo le varie regioni le 6696 espropriazioni furono:

nell'Italia settentrionale 2138, cioè 19. 60 per ogni 100,000 abitanti;

nell'Italia centrale 1223, cioè 18. 23, id.

nel Napoletano 2187, cioè 28. 32, id.

nella Sicilia 868, cioè 29. 59, id.

nella Sardegna 280, cioè 41. 15, id.

Come erasi verificato negli anni precedenti, e con proporzione invariata, anche nel 1894 le medie rispettive dell'Italia settentrionale e della centrale furono alquanto inferiori alla media generale del Regno, e questa fu sorpassata nelle provincie delle altre regioni; non considerevolmente in quelle napoletane e siciliane, ma pur troppo con una accentuata prevalenza di non dubbio e doloroso significato nelle due provincie Sarde, che anche nella triste rassegna dei disastri patrimoniali continuarono a tenere il primato.

Le vendite di beni espropriati compiute nel 1894, furono 5535; in 1201 i beni rimasero aggiudicati al creditore istante, che aveva offerto il prezzo ai termini dell'articolo 663 del codice di procedura civile; nelle altre 4334 vendite i beni furono aggiudicati ad altri offerenti.

I prezzi retratti dalle vendite eseguite raggiunsero l'importo complessivo di lire 79,945,923. 29.

Anche in ordine ai fallimenti è qui sufficiente l'accennare che le procedure di questa specie, pendenti al principio del 1894 erano 2880, e che durante l'anno i fallimenti dichiarati furono 2338, corrispondenti a 8. 08 per ogni 100,000 abitanti, e quelli chiusi furono 2238.

Da 513, quanti furono nel 1871, i fallimenti dichiarati annualmente crebbero con progressione costante fino a 2212 aperti nel 1892, a 2190 nel 1893, a 2338 nel 1894. Di questi ultimi 726 (31. 05 su cento) furono dichiarati ad istanza del fallito, 1452 (62. 11 su cento) ad istanza dei creditori; 160 (6. 84 su cento) d'ufficio.

Durante il 1894 furono chiusi 161 fallimenti per revoca pronunziata in seguito di opposizione alla sentenza dichiarativa, quasi sempre (tranne in cinque casi) ad istanza del fallito; 622 furono chiusi per insufficienza di attivo, 1082 per concordato e 373 per liquidazione. È costante la frequenza del concordato, e pure costante è la grande prevalenza di questo atto terminativo del fallimento sulla liquidazione giudiziale.

In riguardo ai fallimenti si verifica costantemente nella distribuzione tra le singole regioni una graduazione inversa a quella osservata per le vendite giudiziali coatte; ed invero i fallimenti dichiarati nell'ultimo quadriennio 1891-94 furono:

nell'Italia settentrionale in ragione di 9. 92 per ogni 100,000 abitanti;

nell'Italia centrale in ragione di 8. 75, id.

nel Napoletano in ragione di 4. 33, id.

nella Sicilia in ragione di 5. 59, id.

nella Sardegna in ragione di 3. 53, id.

Questo fatto, affermato dai dati statistici, trova evidentemente la sua ragione di essere e la sua spiegazione nella maggiore frequenza di relazioni commerciali e nel maggiore sviluppo e movimento del commercio e delle industrie, che, come fu già osservato

a proposito della distribuzione e proporzione delle cause commerciali, si verifica nelle provincie del nord e del centro d'Italia in confronto alle provincie del mezzogiorno e delle isole. Nell'anno 1894 furono presentate 132 istanze per una prima moratoria e ne furono accolte 120; 50 istanze per una seconda e ne furono accolte 48. Nel precedente anno 1893 le prime erano state 108, accolte 94; le seconde 26, accolte 23. Furono 72 le cancellazioni dall'albo dei falliti ordinate nel 1894; 93 per essere stata revocata la sentenza che aveva dichiarato il fallimento; 582 per avere il fallito adempito completamente le obbligazioni assunte col concordato; 87 per avere esso pagato integralmente tutti i crediti ammessi al passivo del fallimento.

Relativamente alle opposizioni a matrimonio, risulta che queste nel 1884 furono 29, delle quali 21 provenivano dall'anno precedente. Ne furono abbandonate 16, e decise 9, venendone accolte 7, e respinte 2; restarono 4 pendenti al fine dell'anno. Le opposizioni erano state 42 nel 1893; 10 nel 1892; 7 nel 1891; 12 nel 1890.

Furono 23 le domande di nullità di matrimonio presentate nel 1894; unite a 25 pendenti dall'anno precedente raggiunsero un totale di 48, delle quali 17 furono abbandonate, 20 furono decise, e 11 rimasero in corso al termine dell'anno. Tre domande di nullità furono respinte, e 17 matrimoni furono annullati; 4 per difetto di libertà nel consenso di uno dei coniugi, 1, per mancanza di consenso degli ascendenti, 1 per la sussistenza di precedente matrimonio, 1 per vincolo di parentela fra gli sposi, 10 per impotenza.

I matrimoni annullati erano stati 21 nel 1893; 9 nel 1892; 10 tanto nel 1891 che nel 1890.

Furono 1678 (5.80 per ogni 100,000 abitanti) le domande di separazione tra coniugi presentate durante l'anno 1894. Aggiunte alle 897 rimaste pendenti alla fine dell'anno precedente, raggiunsero la complessiva cifra di 2575 domande.

Furono esaurite, nel corso dell'anno, 1495 domande, cioè 462 (30,90 su cento) presentate consensualmente dai coniugi, e 1033 (69,10 su cento) proposte in sede contenziosa.

In minima parte le domande consensuali vennero ritirate: sopra 462, sole 20 (4,33 per cento) furono abbandonate; per le altre 442 (95,67 per cento) fu inutilmente tentata dal Presidente la



riconciliazione dei coniugi, sicchè le domande compirono il loro corso mediante il verbale di separazione volontaria, che fu per tutte omologato dal Tribunale ai termini dell'art. 158 del codice civile e dell'art. 811 del codice di procedura civile.

Si intende agevolmente che, quando ambedue i coniugi giungono al punto di concordare la loro separazione, ben gravi motivi di incompatibilità scambievolmente riconosciuta debbono averli persuasi ad infrangere i vincoli della società familiare: e quindi è facile comprendere quanto ardua impresa debba essere in siffatti casi ricondurre lo spirito di unione negli animi ormai concordi nel volere il reciproco allontanamento; questa considerazione spiega l'esiguo numero dei recessi dalle domande di separazione consensuale, delle quali due sole cessarono per conciliazione ottenuta dal Presidente, mentre per le altre 18 abbandonate intervenne spontanea la desistenza degli stessi coniugi.

All'incontro, delle 1033 domande di separazione proposte in via contenziosa, ed esaurite nell'anno, quasi tre quarti terminarono per abbandono della parte istante.

Infatti, 771 di tali domande, cioè il 74.64 per cento, vennero ritirate, e fra queste, 69 per conciliazione dei coniugi ottenuta dal Presidente; e 262, cioè il 25.36 per cento, furono decise con sentenza, che per 241 fu di accoglimento e per 21 fu di rigetto per inesistenza di causa.

Furono quindi 683 in cifra totale le separazioni personali compiutesi nel 1894 per omologazione o per sentenza, a seconda dei casi (1).

Secondo i dati raccolti dalla Direzione generale della statistica, i matrimoni celebrati nel 1894 ascesero a 228,103, e, secondo i calcoli saggiamente fatti dalla stessa Direzione generale, il numero delle coppie maritali esistenti al primo gennaio del detto anno può ritenersi, se non con matematica certezza, dacchè mancano ele-

(1) In Francia nel 1894 furono presentate 8119 domande di divorzio, e 2094 domande di separazione personale. Delle domande di divorzio 7487 non erano state precedute dalla separazione dei coniugi, le altre 632 erano dirette a conseguire la conversione della separazione già esistente in divorzio. Furono conciliate o abbandonate 442 istanze di divorzio e 9 istanze di separazione; delle prime furono accolte 6435, respinte 610: delle seconde vennero accolte 600, rigettate 23.

menti positivamente esatti, almeno per approssimazione, nella cifra di 5,211,318.

Ciò posto, la proporzione delle separazioni giudizialmente autorizzate nel 1894 fu di 2.99 per ogni cento matrimoni celebrati nell'anno, e di 1.15 per ogni 10,000 delle coppie maritali, che si ha ragione di ritenere esistenti al primo gennaio dell'anno medesimo.

I motivi, pei quali fu concessa la separazione, furono la incompatibilità del carattere nella massima parte dei casi, cioè 417 volte; le sevizie e le ingiurie gravi (imputabili quasi sempre al marito) in 184 casi; l'adulterio in 55 (imputabile in 41 casi alla moglie); l'abbandono volontario in 26 (imputabile in 15 casi al marito); ed in un caso la condanna del marito a pena contemplata dall'art. 151 del codice civile.

Relativamente allo stato di fortuna dei 1136 coniugi, pei quali fu dai Tribunali o ratificata o pronunciata la separazione, risulta, quanto ai mariti, che 113 erano di condizione ricca o agiata; 280 di condizione mediocre; 241 poveri; 49 di condizione ignota; — quanto alle mogli, che 98 erano ricche o agiate; 256 di condizione mediocre; 279 povere; 50 di condizione ignota. È pure da notarsi che dei coniugi separati, 64 (36 mariti e 28 mogli) erano coniugati per la seconda volta.

Delle 683 coppie separate risulta che 379 avevano prole: della sorte di questa si occuparono i Tribunali in 234 casi, disponendo che i figli fossero affidati esclusivamente al padre in 73 casi, affidati esclusivamente alla madre in 126, repartiti tra i due coniugi in 30, in un caso consegnati ad altra persona, ed in 4 casi fossero collocati in istituti di educazione.

Quanto alla distribuzione tra le varie regioni, le domande di separazione tra coniugi esaurite nel 1894 si distinsero nel modo seguente:

REGIONI	Domande esaurite nell'anno in cifre effettive	Domande consensuali esaurite				Domande esaurite in via contenziosa					
		Abbandonate o Conciliate		Omologate		Abbandonate o conciliate		Decise con sentenza			
								di rigetto		di accoglimento	
		Cifre effettive	Ogni 100 domande	Cifre effettive	Ogni 100 domande	Cifre effettive	Ogni 100 domande	Cifre effettive	Ogni 100 domande	Cifre effettive	Ogni 100 domande
Italia settentrionale. . . . .	748	9	3.33	262	96.47	348	72.95	9	1.89	120	25.16
Italia centrale . . . . .	402	10	6.67	140	93.33	204	80.95	4	1.59	44	17.46
Napoletano . . . . .	177	..	..	30	100.00	99	67.35	4	2.72	44	29.93
Sicilia . . . . .	130	..	..	10	100.00	90	75.00	3	2.50	27	22.50
Sardegna . . . . .	38	1	100.00	..	..	30	81.08	1	2.70	6	16.22
REGNO . . . . .	1,495	20	4.33	442	95.67	771	74.64	21	2.03	241	23.33

Quanto alle domande consensuali esaurite, rilevasi dal pre-messo prospetto che l'unica domanda presentata volontariamente da ambedue i coniugi nella Sardegna fu abbandonata; che i pochi recessi e le pochissime conciliazioni, per le quali la chiesta separazione non ebbe poi luogo, avvennero nelle provincie dell'Italia centrale e della settentrionale; e che nelle provincie napoletane e nelle siciliane i coniugi persisterono in ogni caso a volere effettuata la separazione.

In ordine alle domande presentate in via contenziosa ed esaurite nell'anno, il maggior contingente dei recessi fu dato dalla Sardegna, dove è da sapersi che le 30 cause definite senza sentenza furono tutte abbandonate e nessuna fu conciliata per opera del Presidente; venne poi l'Italia centrale, dove il numero delle riconciliazioni e delle desistenze superò i 4/5 delle domande esaurite; la Sicilia e l'Italia settentrionale offrirono medie poco distanti da quella generale del Regno; e dalle provincie napoletane fu data la minore percentuale delle riconciliazioni e dei recessi in confronto con le provocate pronunzie giudiziali.

Si può dubitare se dai dati sopra riferiti si possano trarre deduzioni sicure sulle condizioni della famiglia e della società nelle varie parti del Regno, sia perchè non può bastare la osservazione limitata ad un solo anno, sia perchè la maggiore o minor frequenza di domande di separazione può dipendere da causali molteplici e svariate, il di cui studio si rende abbastanza arduo, anche per la somma difficoltà di analizzare i diversi e mutabili elementi d'indole subiettiva, quali sono i sentimenti, le passioni e gli affetti, che tanta influenza pure esercitano nello inizio, nello svolgimento e nell'esito di questa specie di procedimento.

Ad ogni modo lo studio e l'analisi di questi giudizi potrebbe forse formare oggetto di un esame apposito e separato, come sarà più specificatamente osservato in seguito.

Tenuto conto che le sentenze proferite dai Tribunali in primo ed in secondo grado ascsero a 84,462 (1), la media calcolata sul

(1) In Francia, nel 1892, al giudizio dei 359 Tribunali civili di prima istanza furono deferite 184,268 cause civili, delle quali terminarono per ab-

numero totale per tutto il Regno sarebbe di 521 sentenze per ciascuno dei 162 Tribunali; ma in relazione alle diverse regioni furono considerevolmente diverse le medie rispettive: superarono la media generale quelle riguardanti ciascuno dei 37 Tribunali delle provincie napoletane, e ciascuno dei 14 Tribunali della Sicilia; progressivamente inferiori alla media generale furono quelle concernenti ciascuno dei 39 Tribunali dell'Italia centrale, ciascuno dei sei Tribunali della Sardegna e ciascuno dei 66 Tribunali dell'Italia settentrionale.

Lievissime differenze presenta il confronto delle medie anzidette e della svenunciata graduazione delle varie regioni coi dati corrispondenti degli anni precedenti; per numero effettivo di sentenze pronunziate furono primi il Tribunale di Napoli con 6837 sentenze e quello di Roma con 3618; seguirono quelli di Genova, Palermo e Catania con 2652, 2612 e 2030 sentenze; cifre quasi uguali a quelle rispettive dell'antecedente anno 1893.

Proferirono minor numero di sentenze il Tribunale di Borgotaro 55, quello di Bobbio 48, quelli di Portoferraio e Breno 41 per ciascuno, quello di Rocca San Casciano 36, e quello di Montepulciano 25.

È opportuno ricordare che dal numero delle sentenze proferite annualmente fu desunto il precipuo criterio, in base al quale fu definitivamente statuita col R. decreto 27 settembre 1894 la distribuzione organica dei vari magistrati presso i Tribunali e presso le Corti di appello in applicazione dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1890, n. 6702.

Il lavoro dei Tribunali però non si svolge soltanto nella sede di giurisdizione contenziosa, ma comprende anche molte altre attribuzioni di volontaria e onoraria giurisdizione: in questo campo i

bandono o transazione 32,917, e furono decise con sentenza 111,106; di queste 72,851 erano cause di prima cognizione e 38,255 erano cause in appello.

Nello stesso anno innanzi ai 225 Tribunali speciali di commercio ed ai 167 Tribunali civili aventi anche giurisdizione commerciale furono portate 199,553 controversie commerciali, delle quali furono abbandonate o transatte 59,580, e giudicate 120,264, cioè 28,572 in primo grado e 91,692 in seconda cognizione.

Il numero complessivo delle cause deferite ai Tribunali civili e commerciali francesi fu dunque di 383,821; e di 231,370 il numero complessivo delle cause giudicate.

In rapporto a queste ultime le cause commerciali decise rappresentano il 51.98 per cento.

Tribunali emisero 19,953 provvedimenti in materia attinente allo stato civile, 293 provvedimenti relativi a dichiarazioni di assenza e ad immissione in possesso dei beni dell'assente; 25,379 decreti di autorizzazione o di omologazione nell'interesse di minorenni o di altre persone incapaci; 15,151 provvedimenti riguardanti gli interessi di donne maritate, sia per supplire all'autorizzazione del marito, ai termini dell'articolo 136 del codice civile, sia per autorizzare modificazioni di ragioni dotali; 607 autorizzazioni alla trascrizione di atti costitutivi di società commerciali, e 464 autorizzazioni a cambiamenti di atti costitutivi delle società medesime.

Dai Presidenti dei Tribunali vennero poi emanate 2714 ordinanze ai termini degli articoli 221 e 222 del codice civile, nello esplicitamento di quella delicata ed importante attribuzione, per la quale la prudente azione del magistrato interviene o a scopo di protezione dei minorenni verso i genitori, oppure in ausilio della potestà paterna verso i figli, dei quali la patria autorità non valse a frenare i travimenti.

Su questo proposito basta sommariamente avvertire che delle suaccennate ordinanze 136 disposero il richiamo dei figli nella casa paterna; 112 l'allontanamento di questi dalla medesima; 1776 il collocamento di minorenni in istituti di educazione o di correzione; 690 la revoca di precedenti ordinanze di ricovero negli anzidetti istituti.

Nè è qui il luogo di aggiungere più particolareggiate notizie e considerazioni su questo argomento importantissimo dal punto di vista morale, familiare e sociale, non solamente perchè tale trattazione esulerebbe dal campo assegnato alla relazione presente, ma anche perchè altri più di me autorevole e competente esaurì già il grave e non facile tema presentando alla Commissione dotte ed opportune considerazioni di fronte alle risultanze date dalla statistica.

### **Corti di appello.**

Alle Corti di appello furono deferite in grado di seconda cognizione 21,423 cause, delle quali 69 in appello da sentenze di arbitri, e le rimanenti in appello da sentenze dei Tribunali.

Come negli anni precedenti la cifra assoluta delle cause portate in appello dai Tribunali alle Corti è inferiore a quella delle

cause portate dalla decisione dei pretori al giudizio di secondo esame dei Tribunali: però, tenendo conto della quantità di sentenze proferite in primo grado dai pretori e di quelle in primo grado emanate dai Tribunali, si scorge a prima vista che gli appelli alle Corti furono proporzionalmente in numero assai maggiore degli appelli recati ai Tribunali.

E ciò è naturale, quando, a prescindere da ogni altra considerazione, si rifletta che il maggior valore delle cause di competenza dei Tribunali consente e consiglia di affrontare le maggiori spese e preoccupazioni del litigio ulteriore e costituisce una spinta maggiore a insistere nel duello giudiziario per ottenere la desiderata vittoria del proprio diritto e la soddisfazione del proprio interesse.

Le 21,423 cause iscritte nel 1894 innanzi alle Corti in grado di appello superarono di 1207 quelle del 1893; e si divisero in 17,687 (82.56 su cento) civili, e 3736 (17.44 su cento) commerciali.

Nel 1894 fu maggiore, tanto effettivamente quanto proporzionalmente, anche il numero delle cause esaurite in confronto di quelle definite nel 1893. Infatti nel 1893 ebbero termine 13,805 cause, cioè 68.29 su cento esistenti in quell'anno; e nel 1894 terminarono 14,662, ossia 68.44 per ogni cento cause iscritte; delle 14,662 esaurite, 2263 (15.43 per cento) cessarono senza sentenza per transazione o per altro motivo; e 12,399 (84.57 per cento) furono decise con sentenza. Queste ultime, in riguardo alla forma di procedimento adoperata, si distinsero in 11,661 (94.04 su cento) trattate col rito sommario, e 738 (5.96 su cento) trattate col rito formale: in riguardo all'indole delle controversie furono classificate in 10,038 (80.96 su cento) civili, e 2361 (19.04 su cento) commerciali: in riguardo alla comparsa delle parti nel giudizio si ripartirono in 11,201 (90.34 su cento) discusse in contraddittorio, e 1198 (9.66 su cento) contumaciali.

È degno di nota il fenomeno, costante anche negli anni antecedenti, che la proporzione dei giudizi contumaciali dinanzi alle Corti presenta un considerevole abbassamento di fronte ai giudizi congeneri dinanzi ai Tribunali. Ed infatti la media delle cause trattate in contumacia, che davanti ai Tribunali suole essere di

poco più del 30 per cento (nel 1894 fu del 31. 16) davanti alle Corti discende a meno del 10.

E del resto è naturale che l'impegno a sostenere la difesa delle proprie ragioni cresca in proporzione della maggiore entità, del più protratto svolgimento e del più sensibile dispendio della lite.

Dalle Corti di appello furono emesse 1751 sentenze non definitive, e 10,242 definitive, e così in complesso 11,993 sentenze; 539 in più delle 11,454 proferite nel 1893. Il rapporto delle definitive al numero totale delle sentenze fu di 85. 40 per cento.

I dati sopra riferiti si ripartirono secondo le diverse regioni nelle quantità e nelle proporzioni seguenti:



REGIONI	Cause decise trattate col procedimento sommario				Sentenze pronunciate dalle Corti d'appello in grado d'appello							
	civili		commerciali		civili		commerciali		definitive		non definitive	
	Cifre effettive	Per ogni cento	Cifre effettive	Per ogni cento	Cifre effettive	Per ogni cento	Cifre effettive	Per ogni cento	Cifre effettive	Per ogni cento	Cifre effettive	Per ogni cento
Italia settentrionale.	2,084	83.46	877	88.77	2,462	71.72	971	28.28	2,874	83.72	559	16.28
Italia centrale . . .	1,716	93.84	415	98.99	1,575	79.95	395	20.05	1,781	90.41	189	9.59
Napoletano . . . . .	3,248	99.43	816	100.00	3,406	79.93	855	20.07	3,545	83.20	716	16.80
Sicilia . . . . .	2,247	97.87	110	100.00	2,039	95.41	98	4.59	1,858	86.94	279	13.06
Sardegna . . . . .	125	76.22	23	82.14	164	85.42	28	14.58	184	95.83	8	4.17
REGNO . . . . .	9,420	93.84	2,241	94.92	9,646	80.48	2,347	19.57	10,242	85.40	1,751	14.60

Anche presso le Corti si osserva che il procedimento sommario incontrò molto maggiore favore nelle provincie Napoletane e Siciliane. Nelle prime sopra 3265 cause civili in appello il rito formale fu osservato per sole 17, e nell'una e nell'altra regione tutte le cause commerciali furono trattate con le forme sommarie. Invece nelle provincie dell'Italia settentrionale e nella Sardegna per forza di tradizioni, per naturali tendenze e per altre ragioni, che non occorre qui indagare, si suole adoperare meno raramente il procedimento formale, sia davanti ai Tribunali, sia davanti alle Corti.

Il rapporto delle cause civili decise in confronto alle commerciali fu più elevato nella Sicilia e quindi nella Sardegna; il maggiore contingente di decisioni in materia commerciale fu dato dalle Corti dell'alta Italia, tanto pei giudizi dei Tribunali che per quelli delle Corti.

Come negli anni precedenti il numero maggiore di sentenze non definitive si ebbe nelle provincie napoletane, dell'alta Italia e siciliane.

Tra le sentenze definitive emesse dalle Corti, 1635 pronunziarono sull'appello da sentenze non definitive emesse in prima istanza; e 8607 giudicarono sulla domanda principale che formò l'oggetto e la essenza dell'azione spiegata innanzi ai primi giudici.

Di queste ultime, che veramente definirono i proposti litigi, 3011 (34. 99 per cento) furono relative a cause di valore non determinato; le altre 5596 riguardanti cause di valore determinato furono così ripartite:

- 1362 (24. 34 su cento) per valore non superiore a 2000 lire;
- 1126 (20. 12 su cento) per valore tra le 2000 e le 3000 lire;
- 1307 (23. 35 su cento) per valore tra le 3000 e le 10,000 lire;
- 922 (16. 48 su cento) per valore tra le 10,000 e le 25,000;
- 645 (11. 53 su cento) per valore tra le 25,000 e le 100,000; e
- 234 (4. 18 su cento) per valore superiore alle lire 100,000.

Le cifre e le medie suesprese, che corrispondono con lievi differenze a quelle degli anni precedenti, dimostrano che innanzi alle Corti si proseguono con molto maggiore prevalenza le liti concernenti controversie di valore non determinato, e che fra le cause di valore determinato, quelle che lo hanno più elevato vengono decise dalle Corti in maggiore quantità che dai Tribunali.

Infatti, se si ricorda che di fronte alle 53,340 sentenze definitive proferite dai Tribunali, sole 9890 riguardavano cause di valore non determinato, si vede come nei giudizi di appello la proporzione delle 3011 cause congeneri si elevi sensibilmente di fronte alle 8607 sentenze definitive proferite dalle Corti; e si scorge pure che le 3011 di valore indeterminato decise in secondo grado sono poco meno di un terzo delle 9890 giudicate in prima istanza, mentre poi in quanto attiene alle cause di valore determinato le 5596 decise in appello rappresentano circa un ottavo delle corrispondenti 43,450 decise in prima cognizione.

Anche presso le Corti, fra le cause decise, quelle aventi un valore relativamente modesto furono in numero maggiore di quelle per un valore superiore; ed invero le decise per un valore eccedente le lire 10,000 porsero la media del 32. 19 per cento, cioè di meno di un terzo del totale di 5596. Ma se questo è vero in rapporto alla cifra complessiva delle sentenze giudicate in appello, sta in fatto che furono proporzionalmente in numero molto più elevato le cause di valore superiore sulle quali fu provocato e ottenuto il giudicato delle Corti, in confronto di quelle sulle quali fu provocata e ottenuta la pronunzia dei Tribunali.

E di ciò si comprende facilmente il motivo, essendo ovvio come fu già accennato, che ai giudici di appello si deferiscano, a preferenza, quelle controversie, la di cui importanza sia più efficace incitamento a tentare le sorti del secondo giudizio.

Emisero le Corti, in relazione alle cause trattate in grado di appello 9635 provvedimenti, dei quali 1840 sopra incidenti, e gli altri sopra altri oggetti attinenti ai giudizi anzidetti.

Relativamente alla sorte degli appelli dalle sentenze dei Tribunali, occorre tener presente che, mentre le sentenze definitive e non definitive da quelli proferite in prima istanza furono 70,436, le cause ordinarie decise in primo grado dai Tribunali ed in secondo dalle Corti ascesero a 12,233 (1).

Di queste per 5708 la pronunzia di appello fu di conferma, e per 6525 la prima decisione venne in tutto o in parte riformata. Ciò

(1) Sulle 12,399 cause giudicate dalle Corti in grado di appello debbonsi detrarre 166, perchè relative ad opposizioni, a pronuncie contumaciali, ad opposizioni di terzo, o a domande di revocazione, oppure ad appelli da sentenze di arbitri.

posto, in rapporto al numero totale delle sentenze emesse dai Tribunali in prima istanza, quelle deferite in appello alle Corti e da queste giudicate furono in ragione del 17. 37 per cento; e di 100 sentenze appellate ne furono confermate 46. 66 e riformate 53. 34.

La media delle sentenze dei Tribunali riformate in appello fu per l'Italia settentrionale del 48. 61, per l'Italia centrale del 38. 03, pel Napoletano del 54. 39, per la Sicilia del 71. 35, per la Sardegna del 44. 80.

La Sicilia presenta la percentuale più elevata degli accoglimenti degli appelli con la conseguente riforma totale o parziale delle sentenze dei Tribunali; la media più modesta è data dalla Italia centrale.

Oltre alle cause che giudicate in prima grado dai Tribunali e dagli arbitri vengono deferite in appello alle Corti, vi sono talune speciali questioni, che il legislatore volle deferite alla diretta cognizione delle stesse Corti, e che queste decidono in primo ed ultimo grado.

Nel 1893 tali cause di cognizione diretta delle Corti di appello erano state in numero di 2851; nel 1894 ascesero a 3208, e ne furono esaurite 2982, cioè il 92. 96 per cento, delle quali cessarono senza sentenza (per transazione o per altro motivo) 790, (26. 50 su cento) e furono decise con sentenza 2192 (73. 50 su cento).

Contrariamente a quanto si è osservato circa la cifra complessiva delle cause introdotte, che nel 1894 superò quella del 1893, la cifra delle cause giudicate nel 1894 fu inferiore a quella delle 2492 decise nell'anno precedente.

Facilmente si intuisce che per le cause di questa indole peculiare, non richiedendosi alcuna istruzione minuziosa e complicata e reclamandosi invece speciale speditezza di decisione, il procedimento indicato dallo stesso genere delle controversie e prescritto dalle disposizioni di legge non possa essere che il sommario; tuttavia quattro cause furono trattate con procedimento formale, delle quali due avanti la Corte di Casale, una avanti la Corte di Milano, ed una avanti quella di Catania.

Furono trattate in contraddittorio 1142 cause (52. 10 su cento), e 1050 (47. 90 su cento) in contumacia; fu quindi poco sensibile il

divario tra le cause di questo genere, nel di cui svolgimento comparvero ambedue le parti e quelle contumaciali.

Si direbbe che questo genere di cause, in massima parte riguardante l'esercizio dei diritti politici, appassioni gli animi dei convenuti molto meno delle controversie comuni generalmente relative a diritti patrimoniali. È poi da osservarsi che le cause ora in esame, nelle quali la domanda della parte attrice ebbe accogliimento, furono sole 1049 di fronte a 1143 nelle quali la domanda fu respinta; così gli accoglimenti furono in ragione del 47. 86 per ogni cento cause decise; tale media però è tutt'altro che uniforme secondo le diverse regioni; infatti la percentuale delle cause nelle quali fu accolta la istanza della parte ricorrente fu, nel Napoletano, del 59. 32; nella Sicilia, del 47. 20; nell'Italia centrale, del 41. 69; nell'Italia settentrionale, del 41. 33; e nella Sardegna, discese al 13. 76.

Pronunziarono le Corti in questa speciale sede di giurisdizione 2157 sentenze (243 meno che nel 1893); delle quali 98 non definitive e 2059 definitive, ripartite queste ultime nel seguente modo:

nell'alta Italia, 488;  
nell'Italia centrale, 349;  
nel Napoletano, 786;  
nella Sicilia, 327;  
nella Sardegna, 109.

Le Corti di appello, in relazione alle cause che erano di loro cognizione diretta, emanarono altresì 774 provvedimenti diversi, tra i quali 179 relativi a risoluzioni di incidenti.

Essendo 24 le Corti di appello (comprese le quattro sezioni staccate) ed ascendendo a 14,150 (1) la cifra complessiva delle sentenze proferite tanto in cause di appello che in cause di cognizione diretta, ciascuna Corte avrebbe dovuto emettere 590 sentenze.

Però da questa media generale si scostarono molto le medie parziali delle varie regioni; infatti, in riguardo alle provincie napoletane la media regionale fu di 1020 sentenze per ciascuna delle cinque Corti, e si ebbero poi le medie di 827 e di 655 sentenze per ciascuna rispettivamente delle tre Corti della Sicilia e delle sei Corti

(1) Dinanzi alle 26 Corti di appello francesi, nel 1892 furono portate 18,108 cause, delle quali 2044 terminarono per abbandono o per transazione, e 9257 furono decise con sentenza.

dell'Italia settentrionale; furono invece al disotto della media generale la Sardegna, dove l'unica Corte di appello proferì 301 sentenze, e l'Italia centrale, le di cui nove Corti emanarono in media 260 sentenze per ciascuna; il medesimo ordine progressivo, e, presso a poco con leggere e trascurabili differenze, le stesse quantità numeriche delle rispettive medie si verificarono negli anni precedenti.

Anche nel 1894 la Corte di Napoli tenne il primo posto con 2631 sentenze: vennero quindi quella di Palermo con 1327, quella di Trani con 1012, quella di Genova con 993, quella di Torino con 969, quella di Roma con 855, e quella di Catania con 760. Ultime per numero di sentenze proferite furono la Corte di Macerata (Sezione) che ne proferì 149, la Corte di Ancona che ne emise 146, e quelle di Modena (Sezione), di Lucca e di Parma, che ne emanarono rispettivamente 132, 130 e 103.

In sede di volontaria giurisdizione le Corti di Appello emisero 679 provvedimenti sopra reclami da quelli emessi dai Tribunali e 1694 provvedimenti su materie di cognizione diretta.

Quanto ai primi si nota che 391 confermarono e 288 riformarono il provvedimento denunciato: quanto ai secondi si osserva che furono emessi 74 su domande di legittimazione, 92 su domande di adozione, 63 su richiami contro rifiuto di consenso di ascendenti a contrarre matrimonio, 1465 su domande di altra natura.

### **Corti di Cassazione.**

Per quanto riguarda il movimento delle cause dinanzi alle Corti di Cassazione, occorre tener distinti i dati statistici relativi ai ricorsi sopra materie di cognizione comune a tutte le cinque Corti supreme e i dati relativi agli affari di competenza speciale ed esclusiva della Corte di Roma.

Premessa questa avvertenza è da rilevarsi che i ricorsi esistenti innanzi alle cinque Corti regolatrici su materie di competenza generale, nel 1894 furono 4841, cioè 263 più dei 4578 iscritti nel 1893.

Degli anzidetti 4841 ricorsi erano diretti 3258 (67.30 su cento) contro sentenze di Corti di Appello relative a cause giudicate in grado di appello, tranne 6 che si riferivano a cause di cognizione di-

retta; 1532 (31.65 su cento) contro sentenze di Tribunali; 50 (1.05 su cento) contro sentenze di pretori, ed uno contro la sentenza di un Conciliatore.

Nessun ricorso si riferiva a sentenze di arbitri.

L'unico ricorso proposto contro una sentenza di Conciliatore fu respinto dalla Corte di Cassazione di Torino, perchè la sentenza impugnata, avendo deciso una controversia di valore non superiore alle lire 50, non era suscettibile di ricorso.

Dei 4841 ricorsi sopra enunciati furono esauriti nell'anno 2605 (53.81 su cento): dei quali 346 eliminati senza sentenza per recesso, per transazione o per altro motivo; 36 rinviati per competenza speciale alla Corte di Cassazione di Roma e 2223 decisi con sentenza; alla fine del 1894 restarono pendenti 2236 (46.19 su cento).

L'esito dei ricorsi giudicati fu il seguente: 77 dichiarati inammissibili, 1402 rigettati, 744 accolti con pronunzia di cassazione della sentenza impugnata e di contemporaneo rinvio della causa (tranne in soli sei casi in cui rinvio non vi fu) dinanzi ad altro magistrato per nuovo giudizio sul merito.

Le cifre susesse, le quali, giova ripeterlo, non comprendono i ricorsi deferiti alla decisione delle Sezioni unite nè quelli in materie speciali devoluti alla cognizione esclusiva della Corte di Cassazione di Roma, si ripartirono tra le cinque Corti supreme nel modo risultante dal prospetto seguente:

CORTI DI CASSAZIONE	R i c o r s i									Annullamenti pronunziati	
	proposti innanzi alla Corte	rinvii alla Corte di cassazione di Roma		cessati per recesso o per altro motivo		decisi con sentenza		pendenti alla fine dell'anno		Cifre effettive	Su cento ricorsi
		Cifre effettive	Su cento ricorsi	Cifre effettive	Su cento ricorsi	Cifre effettive	Su cento ricorsi	Cifre effettive	Su cento ricorsi		
Firenze . . . . .	325	..	..	17	5.23	158	48.62	150	46.15	45	29.80
Napoli . . . . .	1,422	14	0.98	183	12.87	561	39.45	664	46.70	207	37.57
Palermo . . . . .	1,372	7	0.51	57	4.15	420	30.61	888	64.73	161	41.07
Roma . . . . .	526	..	..	36	6.84	349	66.35	141	26.81	116	34.52
Torino . . . . .	1,196	15	1.25	53	4.43	735	61.46	393	32.86	215	30.03
REGNO . . . . .	<b>4,841</b>	<b>36</b>	<b>0.74</b>	<b>346</b>	<b>7.15</b>	<b>2,223</b>	<b>45.92</b>	<b>2,236</b>	<b>46.19</b>	<b>744</b>	<b>34.67</b>



Ai dati fin qui riferiti che riguardano soltanto le materie comuni a tutte le cinque Corti supreme, conviene ora aggiungere i dati che riflettono le materie di speciale ed esclusiva competenza della Corte di cassazione di Roma, innanzi alla quale furono proposti, oltre quelli già accennati, altri 717 ricorsi, cioè 200 relativi a questioni di competenza, di conflitti o di eccesso di potere: 332 relativi a questioni di elettorato politico od amministrativo, di imposte e tasse, di applicazione delle leggi abolitive delle corporazioni religiose ed eversive dell'asse ecclesiastico ed altre deferite alla cognizione della Corte Romana: e 185 demandati alla decisione delle sezioni unite ai termini del codice di procedura civile.

Quanto ai 332 ricorsi sopra specificati, è da rilevarsi che 290 (87. 35 su cento) si riferivano a sentenze di Corti di appello, e 42 (12. 65 su cento) si riferivano a sentenze di Tribunali: terminarono per recesso o per altro motivo 13 (3. 92 su cento); furono decisi con sentenza durante l'anno 207 (62. 35 su cento); restarono pendenti alla fine dell'anno 112 (33. 73 su cento).

Dei 207 ricorsi decisi 13 furono dichiarati inammissibili, 112 vennero rigettati, 82 accolti con pronunzia di annullamento della sentenza denunziata; in tre soli casi fu statuita la cassazione senza rinvio.

Alla decisione delle sezioni unite, le quali non possono funzionare che presso la Corte di cassazione di Roma (art. 8 della legge 6 dicembre 1888), furono deferiti, come già fu detto, 185 ricorsi, dei quali 127 (69. 15 su cento) impugnavano sentenze di Corti di appello; 57, (30. 85 su cento) erano diretti contro sentenze di Tribunali, ed uno investiva una sentenza pretoriale: cessarono per rinunzia o transazione 11 (5. 95 su cento), 31 (16. 75 su cento) furono decisi, 143 (77. 30 su cento) rimasero pendenti alla fine dell'anno: dei giudicati uno fu dichiarato inammissibile, 21 furono respinti, due furono accolti con pronunzia di annullamento e di rinvio, 7 furono accolti con pronunzia di cassazione senza rinvio.

Alle sezioni unite della Corte suprema di Roma spetta altresì il decidere in materia di competenze e di conflitti di giurisdizione e di attribuzioni; i ricorsi relativi a questa materia speciale ascesero a 200, dei quali furono decisi 101.

Riepilogando in cifre complessive i dati relativi alle Corti di cassazione, i ricorsi di ogni specie proposti innanzi le medesime

raggiunsero il totale di 5558, avvertendosi che in questo numero sono necessariamente ripetuti i pochi che alla Corte di cassazione di Roma pervennero rinviati dalle altre Corti per ragione di competenza.

Sempre in cifre complessive, i ricorsi abbandonati furono 370, 36 quelli rinviati per competenza alla Corte di Roma, 2561 quelli decisi, 2590 quelli rimasti pendenti (1).

### Esito degli appelli e dei ricorsi per cassazione.

A complemento dei dati fin qui esposti circa l'azione spiegata dalle varie magistrature, si ravvisa non inopportuno riferire le notizie statistiche che riassumono comparativamente l'esito degli appelli e l'esito dei ricorsi per cassazione.

Per quanto riguarda gli appelli tali notizie si possono desumere dal seguente prospetto:

MAGISTRATURE	Sentenze pronunziate in prima istanza non definitive e definitive	Cause in appello decise con sentenza nel 1894							
		in complesso		di riforma			di conferma		
		Cifre effettive	Ogni 100 sentenze di prima istanza	Cifre effettive	Ogni 100 sentenze		Cifre effettive	Ogni 100 sentenze	
					di prima istanza	di appello		di prima istanza	di appello
Conciliatori .	102,140	7,212	7.06	4,087	4.00	56.65	3,125	3.06	43.33
Pretori. . .	152,055	13,467	8.86	7,212	4.74	53.55	6,255	4.11	46.45
Tribunali. .	70,436	12,233	17.33	6,525	9.26	53.34	5,708	8.10	46.66

(1) In Francia, per regola, i ricorsi in cassazione sono sottoposti a una doppia prova: sono prima esaminati dalla *Chambre des requêtes*, la quale senza discussione in contraddittorio decide se sono ammissibili, e solo in tal caso sono portati davanti alla *Chambre civile*, dalla quale sono giudicati su relazione di un consigliere e in seguito a discussione in udienza. Per tale diversità di legislazione, volendo fare un confronto tra le notizie della statistica italiana e quelle della statistica francese, non si deve tener conto delle sentenze di ammissione pronunciate dalla *Chambre des requêtes* perchè i ricorsi ai quali tali sentenze si riferiscono sono in seguito giudicati dalla *Chambre civile*. I ricorsi in cassazione presentati nell'anno 1892 in Francia furono 1758 oltre a 1289 pendenti dall'anno precedente. La *Chambre des requêtes* pronunciò 321 rigetti dei ricorsi presentati e la *Chambre civile* 578 rigetti dei ricorsi e 318 cassazioni delle sentenze impugnate; cosicchè il numero delle cassazioni sta al numero dei ricorsi giudicati come 26 a 100.

In ordine alle indicazioni emergenti dalle cifre ora riportate, è da notarsi, e già fu accennato, che la frequenza degli appelli aumenta proporzionalmente in ragione diretta del più elevato grado dei magistrati che proferirono le sentenze denunciate in appello, ed è altresì da rilevarsi che il numero medio delle pronunzie riformate in secondo grado di cognizione della causa decresce, sebbene con differenze poco sensibili, a misura che dagli appelli davanti i Pretori si sale a quelli recati dinanzi alle Corti. Nell'anno 1893 la media delle sentenze riformate in appello era stata di 55. 82 per cento in rapporto al totale delle sentenze appellate dai Conciliatori; di 54. 50 per cento in rapporto al totale delle sentenze appellate dei Pretori, e del 53. 93 per cento in rapporto al totale delle sentenze appellate dei Tribunali. Tali lievissime differenze, e quelle non molto più apprezzabili, che si potrebbero rilevare spingendo il confronto agli anni antecedenti al 1893, non sembra che possano spiegare alcuna valutabile influenza sull'argomento di cui ora si tratta.

Relativamente ai ricorsi per cassazione si è già osservato che quelli prodotti contro le sentenze pretoriali inappellabili, i quali erano da decidersi nel 1894 furono soli 50. Questa cifra, esigua in senso assoluto, fu più elevata di quelle degli anni precedenti; nel 1893, dopochè, aumentata la competenza dei Conciliatori dalle 30 alle 100 lire, era stato ammesso l'appello contro le sentenze pronunziate dagli uffici di conciliazione in cause di valore eccedente le lire 50, i ricorsi contro le sentenze dei pretori non furono che 13; in minor numero ancora erano stati negli anni 1889, 1890, 1891 e 1892. Dei 50 ricorsi relativi al 1894, furono decisi in merito 20, con sentenza di rigetto quanto a 8, e di cassazione della pronunzia impugnata quanto a 12: la proporzione delle cassazioni fu dunque di 60 su cento sentenze pretoriali denunciate e giudicate dal Collegio supremo.

Molto inferiore fu la proporzione degli annullamenti delle sentenze dei Tribunali e delle Corti di appello in rapporto al numero dei ricorsi rispettivi. Infatti sopra 718 ricorsi da sentenze di Tribunali e sopra 1640 ricorsi da sentenze di Corti di appello decisi in sede di cassazione, le Corti supreme, compresa quella di Roma nelle materie di sua competenza speciale, pronunziarono rispettivamente 273 e 550 annullamenti, come è dato rilevare dal quadro che segue:

MAGISTRATURE	Sentenze inappellabili proferite nel 1894 dai pretori, dai tribunali o dalle Corti di appello.	Sentenze emanate nel 1894 dalle Corti di cassazione che pronunziarono sul merito dei ricorsi							
		in complesso		di annullamento totale o parziale			di rigetto del ricorso		
		Cifre effettive	Ogni 100 sentenze inappellabili proferite dai pretori, dai tribunali o dalle Corti di appello	Cifre effettive	Ogni 100 sentenze inappellabili proferite		Cifre effettive	Ogni 100 sentenze inappellabili proferite	
					dai pretori, dai tribunali o dalle Corti di appello	dalle Corti di cassazione			dai pretori, dai tribunali o dalle Corti di appello
Pretori . . . .	7,500	20	0.27	12	0.16	60.00	8	0.11	40.00
Tribunali . .	14,026	718	5.12	273	1.95	38.02	445	3.17	61.98
Corti di appello . . . .	14,150	1,640	11.59	550	3.89	33.54	1,090	7.71	66.46

Anche per quanto riflette il numero e l'esito dei ricorsi sono da ripetersi le osservazioni esposte in relazione agli appelli: cresce la frequenza dei ricorsi e decresce la proporzione degli annullamenti in ragione del grado più alto dei magistrati, dei quali si impugnano le pronunzie. In ordine ai ricorsi contro sentenze pretoriali si osserva che nel 1893, cioè nel primo anno di attuazione della legge 16 giugno 1892, che ampliò la competenza dei conciliatori, la media degli annullamenti era stata del 50 per cento in rapporto ai ricorsi decisi nel merito dalle Corti Supreme.

Relativamente ai ricorsi proposti contro sentenze inappellabili proferite da magistrati collegiali, è da rilevarsi che la proporzione degli annullamenti in rapporto al totale dei ricorsi decisi dalle supreme Corti fu:

nel 1890 del 38.66 per cento, quanto ai ricorsi contro sentenze dei Tribunali civili;

nel 1891 del 40.37 per cento, id.;

nel 1892 del 39.03 per cento, id.;

nel 1893 del 41.00 per cento, id.;

e fu:

nel 1890 del 39.03 per cento, quanto ai ricorsi contro sentenze delle Corti d'appello;

nel 1891 del 38. 04 per cento, quanto ai ricorsi contro sentenze delle Corti d'appello;

nel 1892 del 36. 80, per cento, id.;

nel 1893 del 34: 83 per cento, id.

È da notarsi che, mentre di fronte alle sentenze impugnate dei Tribunali la media degli annullamenti dell'ultimo quinquennio oscillò senza accennare ad un movimento progressivo costante sia di aumento sia di diminuzione, invece per le sentenze delle Corti di appello, che formarono oggetto delle pronunzie dei Collegi supremi, la media degli annullamenti seguì un cammino progressivamente discensionale, abbassandosi da 39. 63, media per l'anno 1890, a 33. 54, media pel 1894.

### **Gratuito patrocinio.**

Questo provvido istituto, che, rendendo possibile al povero lo esperimento e la difesa del proprio diritto, traduce in fatto il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge ed alla giustizia, già da vari anni forma oggetto di speciali cure, indagini e studi della nostra Commissione. Alla quale, grazie alla accurata relazione presentata nella precedente sessione dall'illustre senatore **BOCCARDO**, già è noto come si svolse nel 1894 l'azione prudente e benefica dell'istituto dell'assistenza gratuita. Dopo quella perspicua esposizione nulla o ben poco resta da dirsi sul funzionamento dell'importante servizio: e basta ricordare che alle Commissioni istituite presso i Tribunali furono presentate nell'anno 51,113 istanze, delle quali furono decise 44,509, cioè 28,502 con decreto di accoglimento, e 16,007 con decreto di reiezione. Quanto alle rimanenti, 3382 vennero ritirate dalle parti per sopravvenuta conciliazione, per recesso o per altro motivo, e restarono pendenti alla fine dell'anno 3222. Le domande accolte si riferivano a 486 cause di competenza dei Conciliatori (per un valore superiore alle lire 50, giusta l'articolo 19 della legge 16 giugno 1892, n. 261), a 12,206 cause ed affari di competenza dei Pretori, a 14,827 cause ed affari di competenza dei Tribunali, a 983 di competenza di altre autorità; circa i motivi pei quali l'invocato beneficio fu negato, risulta che 498 domande furono respinte per incompetenza, 2678 per non provata povertà, 12,831 perchè non fu ravvisato quel fumo di buon gius, che può far presumere probabile l'esito favorevole della causa o dell'affare.

Alle Commissioni presso le Corti d'appello furono presentate 5417 istanze; ne furono risolte 5089, accolte 2651, respinte 2438: 129 cessarono perchè ritirate dalle parti e 199 rimasero pendenti alla fine dell'anno.

Delle 2651 accolte 869 riguardavano appelli contro provvedimenti emessi dalle Commissioni instituite presso i Tribunali del rispettivo distretto, 1722 riflettevano cause da trattarsi avanti alle Corti d'appello, 60 si riferivano a procedimenti da svolgersi innanzi ad altre autorità. Furono respinte 87 domande per ragione d'incompetenza, 59 per non provata povertà, 2292 perchè non apparve probabile la vittoria della causa.

Le Commissioni presso le Corti di cassazione accolsero 276 domande, ne respinsero 422, di cui 5 per incompetenza, 26 per non provata povertà e 31 perchè si ritenne non fondata l'azione; 14 istanze furono ritirate dalle parti, 43 restarono in corso al termine dell'anno.

Esaminando il complessivo lavoro delle Commissioni, si scorge che le medesime statuirono sopra 50,296 domande, accogliendone 31,429 e respingendone 18,867.

In rapporto al totale dei decreti emessi dalla Commissione gli accoglimenti rappresentano il 62 ed i rigetti il 38 per cento. Però il rapporto varia secondo le pronunzie dei diversi ordini di Commissioni: ed invero sopra 100 istanze decise, le Commissioni presso i Tribunali ne accolsero 64; presso le Corti d'appello ne accolsero 52; presso le Corti di cassazione ne accolsero 40.

È qui opportuno accennare sommariamente l'esito delle cause decise nel 1894, nelle quali era stato concesso il patrocinio gratuito a privati; sopra 468 di tali cause decise dai Conciliatori 422 sentenze, cioè 90. 17 per cento, furono totalmente favorevoli alla parte ammessa al beneficio; sopra 4212 cause dello stesso genere decise dai Pretori 3527, cioè 83. 74 per cento, furono di vittoria totale o parziale pel privato ammesso alla clientela gratuita: favorevoli a questo furono 5882 (81. 90 per cento) su 7522 sentenze emesse dai Tribunali civili, 1148 (75. 83 per cento) sopra 1514 sentenze proferite dalle Corti di appello, e 138 (68. 32 per cento) sopra 202 sentenze pronunziate dalle Corti di cassazione in esito di giudizi nei quali una delle parti contendeva col beneficio anzidetto.

Di poco dissimili a quelle ora rilevate furono le proporzioni dei risultati ottenuti quanto alle decisioni date nel 1894 dai diversi or-

dini dei magistrati su cause, nelle quali il beneficio dell'assistenza gratuita era stato concesso ad opere pie. Favorevoli a queste furono in tutto o in parte 142 sopra 147 sentenze pretoriali, 266 sopra 294 sentenze dei Tribunali, 60 sopra 76 sentenze delle Corti d'appello, 4 sentenze sopra 8 delle Corti di cassazione.

Dalle cifre suesprese rilevasi che nella grande maggioranza delle cause giudicate la vittoria arrise alla parte povera, e che la proporzione degli esiti favorevoli è maggiore per le cause decise dagli Uffici di conciliazione, dai Pretori e dai Tribunali, in confronto a quelle definite dalle Corti d'appello e più ancora dalle Corti di cassazione.

Non è qui il luogo di risollevar la questione altre volte dibattuta circa la opportunità di riformare l'attuale ordinamento sulla difesa gratuita, o mediante il ripristinamento di quell'Istituto, che ai suoi tempi segnò così splendide pagine nei fasti della magistratura subalpina, cioè dell'avvocatura dei poveri, o mediante altri surrogati o semplici modificazioni al sistema vigente; e più conforme all'indole ed ai fini di questa modesta esposizione è il concludere che, quantunque siano a desiderarsi risultati anche più soddisfacenti, si può tuttavia riconoscere come le Commissioni, nel fare uso della importante e delicata loro attribuzione, abbiano in genere corrisposto al voto del legislatore. Ed invero le notizie statistiche sopra riferite relativamente ai dinieghi del patrocinio ed alle statuite ammissioni, combinate coi dati indicanti l'esito delle cause nelle quali il beneficio era stato concesso, dimostrano che le Commissioni con retto e giusto criterio provvidero a proteggere il buon diritto dei non abbienti contro la potenza dei ricchi, e seppero in pari tempo evitare il pericolo che il beneficio invocato rendesse la giustizia ingiusto privilegio del povero, quando questi mirasse ad intentare, mercè le immunità dalle spese giudiziarie, liti temerarie e vessatorie, traendo profitto della sua miseria, che il Cancelliere D'Aguessau chiamava terribile e pericolosa seduzione per gli uomini dabbene (1).

(1) In Francia nel 1892 furono presentate 70,178 domande di assistenza giudiziaria: ne furono accolte 29,044 e 23,068 furono respinte; delle altre non risolte, 7621 furono rinviate ad altre autorità per competenza, 7553 furono ritirate dalle parti; e 2892 rimasero pendenti al termine dell'anno. Sopra 16,692 cause, nelle quali il patrocinio gratuito era stato concesso, decise nel 1892, 13,798 terminarono con la vittoria, e 2903 con la soccombenza della parte ammessa.

### Durata delle liti.

Non sono senza importanza le notizie, che indicano la durata delle liti, qualunque sia l'opinione che si professa sulla relazione tra la frequenza dei giudizi civili e le condizioni generali della popolazione sotto l'aspetto morale, economico e sociale.

La lite rappresenta in genere uno stato di fatto non normale: vi è un diritto controverso, reclamato dall'una parte, conteso dall'altra: l'esperimento dell'azione giudiziaria dimostra, in genere, che non fu possibile ottenere la pacifica recognizione del proprio diritto: il procedimento contenzioso è inteso ad accertare, quando le parti non cedano al consiglio della pace, o una di esse non riconosca bonariamente il proprio torto, da quale delle due parti stia la ragione, secondo le norme della legge e *secundum acta et probata*. Ma intanto che si sta percorrendo il cammino diretto all'accertamento della vera consistenza giuridica delle ragioni *hinc inde* vantate dai contendenti, molti interessi sono impegnati a che non si ritardi, più di quanto la necessità richiede, il fatale andare dello iniziato procedimento.

Impegnati sono innanzi tutto gli interessi delle parti, o almeno di quella che ha per sé il buon diritto, dappoichè ogni indugio al trionfo di questo può importare, sia dal lato morale, sia da quello economico, danni non sempre interamente riparabili dalla ritardata vittoria.

Impegnato poi è l'alto interesse sociale, perchè, sebbene trattisi di contestazioni di diritto privato, la società non può non desiderare anche di quelle la sollecita definizione sia per le finalità sue di alta tutela e protezione dei consociati, sia perchè la giustizia, anche se invocata dai cittadini per la decisione delle singole questioni d'ordine e di essenza esclusivamente privata, non cessa di essere il primo dei bisogni urgentemente sentiti, il primo dei servizi, che la Società civile deve prestare.

Anche l'abbandono del procedimento formale e la preferenza data al procedimento sommario indicano che dalle parti e dai loro procuratori si brama e si cerca, nei limiti del possibile, oltrechè la giustizia, la sollecitudine dell'attesa decisione. E la sollecitudine, che non è, e non deve essere, precipitazione, è già presunzione di giustizia, perchè se la missione di questa si esplica nel *suum cuique tribuere*, ogni indugio non giustificato è, in genere, una menomazione

di quel *suum*, che più serotinemente viene attribuito a chi di ottenerlo prima aveva diritto.

S'intende bene, che alle premesse osservazioni circa la necessità della maggior possibile prontezza nella definizione dei piati giudiziari, non può e non deve essere data la rigida autorità di postulati in ogni caso assoluti. Vi possono essere, e vi sono nella pratica, molti casi di eccezione; e, tralasciando quelli imposti dall'indole più complicata e dalla gravità maggiore di molte controversie, dei quali casi non occorre occuparsi perchè non può ravvisarsi ritardo laddove la maggior durata è conseguenza necessaria del più lungo cammino da doversi percorrere, basta accennare, per cagione di esempio, ai differimenti, che ordinariamente si chiedono e si concordano tra le parti o tra i loro patrocinatori, sia per procurare, come già fu detto, una più completa istruzione ed evitare così le sentenze interlocutorie, cui potrebbe dar luogo la frequenza del rito sommario, sia per avviare e proseguire trattative di amichevole componimento.

Chi ha esperienza delle cose giudiziarie sa che molte volte si dà corso ad un atto di citazione, sia per la conservazione di garanzie, che altrimenti potrebbero perdersi, sia per la previsione che l'avversario, vedendosi convenuto in giudizio, possa mostrarsi meno restio ad una pacifica soluzione: ed *in questi casi*, come si spiega e si giustifica la inazione seguita ai primi atti, così si comprende che i rinvii della causa (i quali sono da riprovarsi sempre se domandati per motivi non ispirati dalla necessità, o con intenti diversi da quelli di giovare ad ambedue le parti) possano essere salutari e proficui, nè costituiscano ostacolo allo svolgimento della giustizia.

Però, salve le giustificabili eccezioni pratiche, resta sempre il principio di massima che, quanto più giunge sollecita, la pronunzia del giudice tanto più risponde agli obiettivi delle istituzioni giudiziarie ed alle legittime aspettative dei cittadini.

Per ciò che riguarda i giudizi compiuti innanzi ai Conciliatori, la speditezza nella definizione delle controversie è insita e connaturale alla stessa indole di tali procedimenti economici, semplici e quasi domestici; per ciò che attiene allo esplicamento e alla definizione delle altre liti proposte innanzi alle superiori magistrature, i risultati ottenuti relativamente all'anno 1894, furono quelli riassunti nel prospetto che segue:



MAGISTRATURE	Su cento cause decise con sentenza definitiva ne terminarono							
	entro otto giorni	entro quindici giorni	entro un mese	entro tre mesi	entro sei mesi	entro un anno	entro due anni	dopo due anni e più
Preture . . . . .	17.23	19.07	30.62	23.79	6.26		3.03	
	15.38	18.35	25.15	23.36	10.97		6.79	
Tribunali . . . . .		6.61		28.43	36.30	20.82	5.64	2.20
		18.61		27.17	25.19	19.81	6.75	2.47
Corti di appello . . . . .		0.62		10.04	22.98	35.74	16.80	13.82
		56.14		29.51	9.57	3.17	1.23	0.38
Corti di cassazione . . . . .			7.19		38.03	35.60	11.58	7.60

Non ho creduto di riportare le cifre effettive delle cause decise e ripartite secondo la varia loro durata, dappoichè in questa materia ciò che più occorre conoscere è, o almeno a me sembra che sia, non la cifra assoluta ma piuttosto quella proporzionale al totale dei giudizi compiuti.

Ed in rapporto al numero complessivo delle cause si scorge che presso i Pretori le cause in appello da pronunzie dei Conciliatori furono giudicate per oltre due terzi (66.92 su cento) entro un mese dalla data dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, e le rimanenti furono definite entro sei mesi, tranne un esiguo numero che ragguaglia al 3.03 per cento.

Presso i Pretori anche i giudizi di prima istanza furono sufficientemente spediti: dappoichè ne furono ultimati quasi tre quinti entro un mese: al di là di sei mesi non furono esauriti che pochi, corrispondenti a 6.79 su cento.

I rapporti come sopra rilevati per la durata dei giudizi pretoriali si spostano più o meno sensibilmente allorchè trattasi della durata più prolungata dei procedimenti dinanzi ai Tribunali e dinanzi alle Corti adite in grado di appello: e se ne intuisce facilmente il motivo, sia per la maggiore lontananza delle parti dal luogo della disputa, sia per la maggiore entità intrinseca e per la difficoltà maggiore delle controversie, sia per la più larga ed in genere meno facile istruzione delle cause.

Poche furono le cause decise entro un mese; ma pure entro sei mesi ne terminarono per sentenza emessa dai Tribunali, tanto in sede di appello quanto in prima cognizione, quasi tre quarti; e quelle giudicate oltre un anno da che erano state iniziate non furono — tanto di appello che di prima istanza — più dell'8 per cento.

Vuolsi per altro tenere presente che dinanzi ai Tribunali vi sono certi determinati procedimenti, ad esempio quelli relativi alle espropriazioni immobiliari, alle graduazioni ed ai fallimenti, nei quali la legge prescrive un rito ed uno svolgimento speciale che in molti casi importa ritardi non dipendenti dalla volontà delle parti.

Delle cause portate davanti alle Corti di appello in secondo grado, le Corti decisero un terzo entro sei mesi, più di un terzo tra sei mesi ed un anno, e poco meno di un terzo oltre l'anno dalla data dell'atto introduttivo del giudizio di appello.

Invece le stesse Corti chiamate a giudicare cause di loro cognizione diretta — nelle quali, come già fu notato, non occorrono minuziose istruzioni, nè di solito intervengono pronunzie preparatorie o interlocutorie — ne decisero più assai della metà entro un mese: altri due quinti tra un mese e sei mesi; sicchè le cause esaurite con sentenza al di là di un semestre dall'atto introduttivo non giunsero ad essere il 5 per cento.

Più protratto, e non fa d'uopo spiegarne le plausibili cagioni, fu il corso delle cause dinanzi alle Corti di cassazione: quelle decise entro tre mesi dalla data del ricorso furono solo il 7. 19 per cento; però giunsero a quasi tre quarti dell'intero quelle che i supremi Collegi decisero fra tre mesi ed un anno; e quelle terminate con sentenza oltre l'anno furono meno di un quinto del numero totale delle decise.

Ma sotto un altro aspetto si può e si deve riguardare, in rapporto alla definizione delle liti, l'elemento della sollecitudine. Finchè la causa non è stata portata alla discussione orale, possono gli eventuali ritardi imputarsi all'inazione, alla lentezza, agli intendimenti dilatorii delle parti o dei loro rappresentanti; ma dopochè la causa è stata discussa, qualsiasi indugio ulteriore alla definizione del giudizio non può più porsi a carico di quelle o di questi, avendo le une e gli altri eseguito tutto quanto si richiedeva da parte loro per toccare la meta del cammino intrapreso. Subentra allora l'opera del giudice, il quale deve con serena e illuminata coscienza dirimere la controversia: ed è opportuno sapere come tale opera si svolse sotto il riguardo della celerità.

Secondo i dati raccolti dalla statistica giudiziaria riflettente l'anno 1894, rilevasi che sopra 100 sentenze proferite quelle pubblicate in tempo più o meno prossimo alla discussione, furono nelle proporzioni apparenti dal prospetto che di seguito si riporta:

MAGISTRATURE	Sopra 100 sentenze ne furono pubblicate					
	nel- l'udienza stessa in cui fu discussa la causa	entro 8 giorni	entro 15 giorni	entro 20 giorni	entro 1 mese	al di là di 1 mese
Pretori . . . . .	10.02	49.49	24.70	12.68		3.11
Tribunali . . . . .	40.34		28.03	13.95	15.39	2.29
Corti di appello . . .	19.27	27.85	17.49	26.86	8.53	
Corti di cassazione.	21.54	32.99	16.90	15.24	13.33	

Se si tiene conto della molteplicità degli affari e delle attribuzioni dei Pretori, si ha ragione di ravvisare soddisfacenti in genere i risultati segnalati dalla statistica, i quali non differiscono sensibilmente da quelli degli anni precedenti, in quanto si scorge che un decimo delle cause, quelle evidentemente di facilissima e pronta soluzione, furono giudicate con pronunzia pubblicata immediatamente dopo la discussione, e la massima parte delle decisioni (più dell'84 per cento) furono pubblicate entro 15 giorni dalla data dell'udienza, in cui le discussioni relative erano avvenute.

I rapporti naturalmente variano a misura che si ascende nella scala degli ordini dei magistrati: non già perchè i giudici collegiali siano a ritenersi meno solerti ed operosi dei giudici singolari, ma perchè è agevole comprendere che le cause proposte innanzi le giurisdizioni superiori dovettero presentare in genere questioni più gravi, di più maturo studio e di più difficile soluzione, sia per la speciale natura di certe controversie sottratte dalla legge alla competenza pretoriale, sia per la maggiore entità del valore, sia per la maggiore copia e dottrina di argomentazioni, per la maggior quantità degli atti e dei documenti e pel più ampio e completo svolgimento della istruzione e della discussione, grazie al più illuminato patrocinio che di tali cause è affidato ai nobilissimi ordini degli avvocati e dei procuratori.

Con tutto ciò, prendendo i 15 giorni come termine medio per l'intervallo normale tra la discussione della causa e la pubblicazione della relativa sentenza, si ha che le sentenze pubblicate entro il detto termine furono presso i Tribunali più di sette decimi, presso

le Corti d'appello più di sei decimi, e presso le Corti di cassazione molto più della metà. Le rimanenti furono pubblicate tra i 15 giorni ed il mese dalla discussione, tranne pochissime — 2. 29 per cento quanto ai Tribunali e 8. 53 per cento quanto alle Corti d'appello — la di cui pubblicazione si protrasse al di là del mese. Solamente presso le Corti di cassazione fu maggiore il numero delle sentenze pubblicate oltre il mese, che si spinse al 13. 33 per cento, con lieve aumento sulle medie degli anni precedenti (11. 74, tanto nel 1892 che nel 1893).

Ma ognuno di leggieri comprende che il maggior tempo trascorso fu necessaria conseguenza della specialissima gravità delle questioni di alto diritto privato e pubblico, deferite alla sapiente decisione dei magistrati supremi, i di cui responsi assicurano la osservanza della legge e fissano con l'autorità della giurisprudenza le progressive manifestazioni del pensiero scientifico e giuridico.

### **Litigiosità.**

Esposti i risultati del lavoro compiuto dai singoli ordini delle autorità giudiziarie nel corso dell'anno 1894, resta ora da riferire come si svolse la litigiosità nel detto anno, relativamente alla quantità delle cause iniziate e giudicate ed alla qualità delle controversie decise in tutti i gradi di giurisdizione.

#### **4) Quantità delle liti.**

In rapporto alla popolazione del Regno il numero medio delle liti iniziate nel 1894 innanzi a tutte le magistrature fu di 86. 77 per ogni mille abitanti. La media però subì variazioni considerevoli a seconda delle diverse regioni, come si desume dal quadro seguente:

R E G I O N I	Procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le magistrature	
	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti
Italia settentrionale . . . . .	477,029	43. 72
Italia centrale . . . . .	428,295	63. 85
Napoletano . . . . .	937,984	121. 47
Sicilia . . . . .	373,669	127. 39
Sardegna . . . . .	292,467	429. 80
REGNO (1) . . .	<b>2,512,401</b>	86. 77

Emergono dal premesso prospetto differenze grandissime fra l'una e l'altra parte della penisola.

L'Italia settentrionale segna un numero di liti di gran lunga inferiore a quello delle altre regioni: per ogni mille abitanti si ebbe tanto nelle provincie siciliane quanto in quelle napoletane quasi il triplo di cause in confronto dell'alta Italia, e quasi il doppio in confronto dell'Italia media; ma la sproporzione massima si osserva in riguardo alla Sardegna, dove la media delle liti assurse ad una elevezza straordinaria.

È però da avvertirsi che le differenze provengono quasi esclusivamente dai procedimenti iniziati innanzi agli uffici di conciliazione, come già fu notato allorchè del lavoro di questi furono analiticamente riferite le particolari resultanze.

Qualora il confronto fra le varie regioni si facesse senza tener conto degli affari proposti innanzi ai conciliatori e si limitasse alle sole cause di competenza delle magistrature superiori, le disparità da regione a regione sarebbero assai meno rilevanti. Si vedrebbe però sempre come la Sardegna tenga ugualmente il primato per numero di liti e la seguano la Sicilia ed il Napoletano, restando ultima l'Italia settentrionale.

Paragonando il numero delle liti promosse nel 1894 con quello

(1) I 2957 procedimenti iniziati avanti alle Corti di cassazione sono stati compresi solamente nel totale del Regno, ma non è stato possibile distribuirli fra le cinque regioni, perchè la tavola XXXI del volume analitico non permette di determinare da quali distretti di Corte d'appello provenissero i ricorsi in Cassazione.

delle liti degli anni precedenti, si scorge che la cifra complessiva delle cause istituite davanti a tutte le magistrature, attraverso varie oscillazioni, è venuta crescendo negli ultimi anni, come apparisce dalla enumerazione seguente :

ANNI	Procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le Magistrature complessivamente		ANNI	Procedimenti contenziosi iniziati avanti a tutte le Magistrature complessivamente	
	Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti		Cifre effettive	Ogni 1000 abitanti
1875. . . .	1,085,807	37. 50	1885. . . .	1,228,993	42. 45
1876. . . .	1,157,969	39. 99	1886. . . .	1,275,157	44. 04
1877. . . .	1,286,963	44. 45	1887. . . .	1,280,414	44. 22
1878. . . .	1,367,422	47. 23	1888. . . .	1,351,156	46. 67
1879. . . .	1,361,886	47. 03	1889. . . .	1,363,792	47. 10
1880. . . .	1,392,233	48. 09	1890. . . .	1,329,606	45. 92
1881. . . .	1,201,560	41. 50	1891. . . .	1,341,685	46. 33
1882. . . .	1,136,796	41. 34	1892. . . .	1,325,287	45. 77
1883. . . .	1,177,799	40. 68	1893. . . .	1,447,822	50. 01
1884. . . .	1,173,944	40. 55	1894. . . .	1,507,025	52. 05

In quest'ultimo prospetto il numero complessivo dei procedimenti contenziosi iniziati (che nel 1894 fu di 2,512.401) è stato indicato nella minore quantità di 1,507,025, perchè per un riguardo di ordine statistico non si è tenuto conto della 1,005,376 cause contenziose istituite dinanzi ai conciliatori e cessate per abbandono, o per conciliazione seguita fuori dell'udienza, o per altro motivo. La designazione del numero di questi procedimenti mancava nei modelli statistici anteriormente all'anno 1884; quindi, volendosi esaminare il movimento della litigiosità mediante la comparazione fra i dati annuali del ventennio 1875-94, e dovendo il confronto esplicarsi sopra quantità omogenee, si rendeva necessario eliminare dal totale dei procedimenti contenziosi per ciascuno degli anni dal 1884 in poi la cifra delle cause di competenza degli uffici di conciliazione stragiudicialmente composte od abbandonate.

Siffatta avvertenza vale a spiegare la differenza tra la cifra dell'ultimo prospetto e quella data dal prospetto antecedente rela-

tivamente allo stesso anno 1894: ed in pari tempo giova a far comprendere che la eseguita eliminazione, essendo comune a ciascuno degli anni del ventennio, non altera affatto gli apprezzamenti, che possono desumersi dalle resultanze del premesso specchio comparativo.

Alla stregua di queste emerge che la media dei procedimenti contenziosi iniziati, da 37 per ogni mille abitanti, nel 1875 ascese nel 1880 a 48; dal 1881 il numero medio delle liti si abbassò di nuovo fino a 40 nel 1884, per risalire nel 1893 e nel 1894 a 50 e 52.

Devesi dunque concludere che la litigiosità crebbe specialmente negli ultimi due anni in confronto dei precedenti? A prima vista parrebbe che la risposta non possa essere dubbia; ma prima di affermare che un aumento effettivo di liti siasi verificato, non sarà inutile accennare a talune osservazioni che, se io non m'inganno, possono offrire gli elementi di un più completo e più giusto apprezzamento sull'argomento ora in esame.

Prima di tutto conviene tener conto dell'aumento continuo della popolazione.

Infatti le medie in rapporto al numero degli abitanti s'ono state calcolate in base della cifra della popolazione *legale*, cioè di quella che dal censimento eseguito il 31 dicembre 1881 fu accertata *residente* nelle singole circoscrizioni giudiziarie; e poichè l'accertamento della popolazione *legale* non si ha che dal censimento nè è possibile determinarne le successive modificazioni con le sole resultanze degli atti dello stato civile, così anche per gli anni posteriori fino al 1894 fu d'uopo mantenere per base dei confronti le cifre date dall'ultimo censimento. Ora è certo che dopo il 1881 la popolazione è cresciuta, e quindi le medie sopraesposte dovrebbero essere alquanto diminuite.

Occorre poi considerare che l'aumento nelle cause di competenza dei conciliatori si ebbe non soltanto nella misura dovuta alla accresciuta competenza per valore, che ha sottratto al giudizio dei pretori le cause per un valore da 30 a 100 lire, ma in una misura maggiore, come fu incidentalmente avvertito a proposito della verificatasi diminuzione del lavoro dei pretori, e come si rileva dalle seguenti cifre:

ANNI	Procedimenti iniziati avanti		
	ai Conciliatori	ai Pretori	ai Conciliatori e ai Pretori complessivamente
1890. . . . .	842,825	359,212	1,202,037
1891. . . . .	852,624	359,926	1,212,550
1892. . . . .	855,288	343,527	1,198,815
1893. . . . .	1,077,752	244,090	1,321,842
1894. . . . .	1,130,659	247,017	1,377,676

Non è improbabile che la maggiore accessibilità del foro più vicino e meno dispendioso abbia dato incitamento ad iniziare alcune liti, le quali, con l'antico ordinamento delle competenze, anche per la esiguità del valore controverso, non si sarebbero promosse per evitare le spese e le noie di un giudizio: ma appunto perchè trattasi di cause di merito esiguo non sembra che per lo studio della litigiosità sia da annettersi al loro aumento una grande importanza.

Infine nel valutare l'aumento di cause avvenuto negli ultimi anni devesi tener conto di un altro fatto. Molte delle cause istituite presso le varie magistrature terminarono o per abbandono della domanda, o per transazione, o per conciliazione all'udienza, come risulta dallo specchio che segue, relativamente agli anni 1890-1894:

ANNI	Procedimenti terminati presso le varie magistrature senza sentenza per abbandono della domanda, o per transazione, o per conciliazione all'udienza	
	Cifre effettive	Per ogni 100 procedimenti iniziati
1890 . . . . .	1,044,876	51. 54
1891 . . . . .	1,079,677	52. 01
1892 . . . . .	1,085,111	51. 95
<i>Media annuale triennio 1890-92</i>	1,069,888	51. 83
1893 . . . . .	1,363,062	55. 19
1894 . . . . .	1,466,209	55. 21
<i>Media annuale biennio 1893-94</i>	1,414,635	55. 20



È evidente che siffatte cause non sono da ritenersi vere e proprie controversie come quelle che vengono definite con sentenza del magistrato; ed invero l'esito pacifico di tali domande, o rinunziate o conciliate, non può valere ad affermare, ma anzi vale ad escludere, per la contraddizione che nol consente, la esistenza di uno spirito di vera e propria litigiosità nella popolazione.

Ciò posto, vuolsi riflettere che negli ultimi anni il numero delle cause bonariamente cessate senza la pronunzia giudiciale è stato maggiore che negli anni precedenti. Infatti su cento cause iniziate davanti alle varie magistrature, quelle abbandonate o composte in via amichevole furono in media 52 per cento nel triennio 1890-92, mentre nel biennio successivo 1893-94 furono 55 per cento. Ed *in cifre effettive*, la media annuale delle cause decise senza sentenza nell'ultimo biennio 1893-94 fu di 344,747 cause in più sulla media annuale del triennio precedente 1890-92.

Ora, quando nel confronto dei varii anni siano, come debbono essere, eliminate queste cause dal numero delle iniziate e si tenga conto delle altre osservazioni testè fatte, mi sentirei esitante ad affermare che il maggior numero di cause iniziate negli ultimi due anni rappresenti un vero e proprio aumento di litigiosità.

Per conoscere il vero indice di questa, io penso, più che al numero delle cause istituite, doversi aver riguardo a quello delle controversie decise per la definitiva pronunzia del magistrato.

E che questo sia il criterio più proprio ed esatto in rapporto alle indagini ed ai corollari statistici non sembra si possa dubitare, ognorachè si ponga mente che soltanto dal fatto giuridico della decisione pronunziata dal giudice, e non dal semplice fatto materiale della iscrizione delle cause nei registri delle cancellerie può essere desunto l'altro coefficiente ugualmente importante ed ugualmente necessario per la completa nozione della litigiosità.

Non basta infatti sapere *quante* furono le controversie, ma occorre anche ricercare *quali* esse siano state, per formarsi una idea più precisa e più completa circa i bisogni, i costumi, le tendenze di un popolo.

E la notizia sulla *qualità* delle controversie, come sarà osservato fra poco, non può essere altrimenti data che dai giudicati.

B) **Qualità delle liti.**

L'insigne giurista e magistrato, oggi Ministro, che fu, ed è, tanta e tanto cospicua parte della Commissione nostra, in uno dei magistrali suoi discorsi inaugurali, essendosi proposto il tema della classificazione dei giudizi secondo le varie specie delle questioni trattate e decise, espresse il suo « grave dubbio che, pur raccogliendo i dati con la più grande accuratezza, si possa riuscire a rendere la vera fisionomia dei fatti statistici, che si vogliono constatare ». E del *grave dubbio* egli esponeva le non meno gravi ragioni con le sagge considerazioni seguenti: « Certo è facile determinare genericamente ed a grandi linee l'indole dell'azione proposta e dal magistrato decisa . . . ma sarebbe a mio avviso, eccessivo il credere che la statistica possa fornire gli elementi per giudicare dell'importanza giuridica, morale ed economica delle liti, e quand'anche riuscisse, possa, nell'infinita loro varietà, esattamente classificarle. Per chiunque ha esperienza delle contese giudiziarie civili è infatti fuori di questione che la lite non riesce sempre ciò che appare dall'indole dell'azione proposta; ed il punto controverso che ne costituisce l'essenza, per cause accessorie e talora accidentali, si sposta non di rado per modo da mutare sostanzialmente il punto di vista, dal quale se ne deve apprezzare l'importanza. Esempi se ne potrebbero addurre a dozzina. La più grave questione di diritto può riferirsi ad un oggetto di tenue valore, e svanire davanti ad un'eccezione di procedura, un'azione di grave entità per lo scopo economico a cui tende può trovare il suo scioglimento nell'inerzia del convenuto e perdere quasi il suo carattere di controversia in un giudizio contumaciale » (1).

Queste assennate osservazioni mi stanno presenti alla mente, nell'atto che imprendo a riferire la distinzione delle liti secondo l'indole e l'oggetto specifico delle controversie. Sembra a prima vista che dal tentare l'impresa dovrebbero distogliermi i surriferiti ammonimenti con tanta competenza formulati da chi è maestro nella materia; ma io penso che questi, se giustamente pongono in

(1) Relazione statistica del comm. GIACOMO COSTA, procuratore generale del Re intorno ai lavori giudiziari compiuti nel distretto della Corte di appello di Ancona nell'anno 1883.

luce le gravi difficoltà che si incontrano nella classificazione delle cause civili, non escludono per altro la possibilità della classificazione medesima.

Certamente nessuno oserebbe negare che pel compimento di tale operazione di fronte alle cause civili, più serii ostacoli si debbono affrontare e superare.

A differenza dei procedimenti penali, nei quali la figura del reato, che ne forma l'oggetto, può conservare e conserva sempre — anche attraverso alle questioni procedurali — la sua impronta caratteristica attribuitagli, secondo le varie fasi, prima dalla denuncia, poi dalla istruttoria, infine dal giudizio, nelle cause civili (tranne alcuni procedimenti di tipo speciale come sono quelli esecutivi, di interdizione, di fallimento ed altri pochi), la controversia che si propone alla decisione giudiziale, quando anche sia semplice ed unica al suo inizio, non di rado s'incontra lungo il suo cammino con nuove questioni ed eccezioni, per le quali o si trasforma, o si complica e subisce modificazioni più o meno sostanziali, ma sempre tali da non permettere di riprodurre la sua fisionomia sotto un solo aspetto, e da rendere incerti nel determinare quale degli aspetti diversi sia il più importante ed il prevalente.

Ma questa che formava, nel tempo in cui le autorevoli parole venivano pronunziate, la più poderosa obiezione, ha ormai perduto, se non tutta, una grande parte di importanza, dopo il maggiore impulso e perfezionamento dato ai lavori statistici, e soprattutto dopo che prevalse il concetto razionale e pratico di ritrarre l'indole della controversia nel solo momento in cui la causa viene decisa.

Così non soltanto sono evitati i pericoli saggiamente rilevati, ma anche si raggiunge l'intento che la notizia del fatto statistico si ottenga nel momento statisticamente giusto; perchè ciò che interessa conoscere non è la specificazione delle azioni proposte e poi abbandonate o cessate durante il cammino (alle quali del resto il libito delle parti poté anche attribuire una qualifica meno esatta), ma è la giuridica definizione competentemente pronunziata dal giudice circa l'indole della controversia agitata fino all'ultima fase di esplicazione del procedimento.

Se il numero delle liti iniziate e di poi trascurate può valere quale indice della proclività di un popolo a ricorrere alle vie giudi-

ziali, soltanto il numero e l'oggetto delle liti coltivate e giudicate possono fornire la nozione della vera litigiosità.

A questo intento furono rivolte le accurate indagini disposte dalla Direzione generale della statistica: in base delle quali è possibile riferire i più salienti lineamenti delle controversie, sulle quali statui la pronunzia del magistrato.

Delle 779,996 sentenze emanate dai conciliatori, 37,294 giudicarono questioni di danni; 146,583 decisero questioni relative a locazioni di immobili rustici ed urbani; 30,599 pronunziarono sopra contestazioni relative a locazioni di mobili; 108,206 riguardarono dispute relative a salari, mercedi, onorari; 105,109 intervennero sopra questioni dipendenti da convenzioni di mutuo; 184,668 furono provocate da controversie sorte in seguito a contratti di vendita; e 167,537 giudicarono in ordine ad obbligazioni derivanti da altre cause.

Ascendendo a 260,729 il numero complessivo delle sentenze pronunziate nel 1894 dalle Corti di cassazione e di appello, dai Tribunali civili e dai Pretori, i dati statistici raccolti indicano che la questione, che formò oggetto del rispettivo giudicato, si riferiva

- per 143,818 cause decise al codice civile;
- per 57,738 cause decise al codice di commercio;
- per 53,636 cause decise al codice di procedura civile;
- per 5537 cause decise a leggi speciali.

Senza discendere ad una minuta specificazione, basterà dire che tra le 143,818 dispute decise ed attinenti al codice civile, le più frequenti furono quelle riguardanti le obbligazioni e la prova e l'adempiimento dei contratti, le quali salirono a 100,179.

I beni, il diritto di proprietà, l'usufrutto, le servitù, il possesso, porsero argomento a 20,402 controversie giudicate; a 9513 l'espropriazione forzata degli immobili, la graduazione dei crediti e la distribuzione del prezzo retratto dalle vendite.

Furono 7274 le cause decise, il di cui oggetto rifletteva questioni attinenti al regime successorio; 4047 quelle relative ai diritti delle persone; 1746 quelle nelle quali si disputava in ordine ai privilegi ed alle ipoteche; 129 quelle in cui si contendeva circa la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede.

Relativamente ai giudizi aventi per oggetto i diritti delle persone, che furono in numero alquanto maggiore di quelli dei precedenti anni 1892 e 1893, è opportuno avvertire che 715 riguardarono contestazioni o contravvenzioni in materia di atti dello stato civile; 891 riguardarono questioni matrimoniali; 103 l'esercizio della patria potestà; 1196 l'esercizio della tutela e della curatela, e 901 la prestazione di alimenti di cui 275 tra coniugi, 555 tra ascendenti e discendenti, e 71 tra fratelli e sorelle.

È fuori di dubbio che tutto quanto attiene ai diritti delle persone, e quindi più o meno direttamente alla costituzione ed all'ordinamento della famiglia, ed alla sorte dei minorenni sia legittimi, sia nati fuori di matrimonio, sia assistiti dai genitori, sia orfani, interessa grandemente la società, la quale ha ragione di preoccuparsi dei disastri famigliari ugualmente e forse più che di quelli patrimoniali dei cittadini.

La nostra Commissione volle saviamente disporre indagini e relazioni sopra taluni speciali argomenti che più da vicino toccano i cardini sui quali poggia l'edifizio sociale: e forse non sarebbe inopportuno che tra gli studi riguardanti le contestazioni e la protezione dei diritti personali si comprendesse anche una particolare e più approfondita ricerca intorno alla essenza, al corso ed all'esito delle cause, a cui danno luogo annualmente le questioni di indole matrimoniale e quelle sull'esplicamento della patria potestà.

Questo studio potrebbe completare la trattazione del delicato tema dell'opera dei magistrati in relazione ai diritti famigliari; sul quale già da più anni la Commissione ha portato la sua peculiare attenzione nella parte concernente il servizio delle tutele e l'istituto di correzione paterna.

Per ciò che tocca le controversie matrimoniali, già fu accennato che si raccolgono e si pubblicano nei volumi analitici della statistica civile apposite notizie, succintamente sopra riferite; tale operazione è ugualmente compiuta per le controversie relative alla patria potestà, le quali tanto stretto legame possono avere e con la educazione e con la difesa della prole minorenni; ma io penso che su questo ultimo argomento, al quale attualmente, anche presso le estere nazioni, si volgono gli studi dei sociologi ed il movimento legislativo, potrebbe essere utile una più ampia analisi di investiga-

zione e di esame, per quanto riflette più propriamente i giudizi di privazione della patria potestà (1).

Fra le 20,402 cause giudicate in materia di beni, furono 5965 quelle promosse con azione possessoria, di manutenzione, di reintegrazione, per danno temuto e per nuova opera; altre 5055 si aggritarono sopra questioni di proprietà, di occupazione, od in altro modo attinenti alla proprietà immobiliare; 2542 ebbero per oggetto contestazioni di proprietà mobiliare.

Le successioni legittime porsero oggetto a 1244 cause, e le testamentarie a 5967.

La locazione fu tra i singoli contratti quello che formò argomento di maggiore quantità di dispute, avendo dato vita a 24,542 giudizi, dei quali 15,973 relativi a locazioni di case.

Degli altri contratti il mutuo diede luogo a 17,887 sentenze; la vendita a 3539; le convenzioni di enfiteusi e di censo a 3665; il sequestro a 3031; la dote a 724.

Fra le 57,738 cause commerciali oltre la metà, cioè 29,175, si riferivano a cambiali, assegni bancari, contratti di conto corrente e mutui commerciali; 13,659 a vendite commerciali; 2434 ad obbligazioni commerciali in genere; 1111 a società ed associazioni; 364 ad assicurazioni; 1097 cause ebbero per oggetto la natura commerciale degli atti e la qualità di commerciante o di mediatore; 4734 si svolsero in ordine a giudizi di fallimento; 656 riguardarono questioni di commercio marittimo; 632 furono relative alla competenza ed al procedimento commerciale.

(1) La statistica giudiziaria francese si occupa delle pronunzie di decadenza dalla patria potestà che i Tribunali pronunziano in virtù della legge 24 luglio 1889, *sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés*. Il numero di siffatte decadenze che la legge commina obbligatoriamente oppure facoltativamente, secondo che si tratta di condanna a determinate pene, oppure di notoria cattiva condotta, ubriachezza abituale, cattivi trattamenti, od altri consimili motivi, va aumentando annualmente; nel 1891 fu di 806, nel 1892 crebbe a 1057; nel 1891 i provvedimenti suaccennati colpirono 861 genitori, e 1107 nel 1892.

In Italia, oltre le disposizioni contenute nell'articolo 233 del codice civile, a riguardo del genitore che abusi della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, la privazione dei diritti inerenti alla potestà patria *deve* o *può* essere pronunziata dal giudice nei casi contemplati dagli articoli 1 e 3 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 (serie 2<sup>a</sup>), sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, dagli articoli 113 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3<sup>a</sup>), sulla pubblica sicurezza, e dagli articoli 33, 349 e 392 del codice penale.

Delle 53,636 controversie attinenti al codice di procedura civile, si riferirono 794 a conciliazioni ed a compromessi; 24,726 all'ordine ed alla forma dei giudizi; 23,126 ad esecuzioni forzate mobiliari ed immobiliari, a giudizi di graduazione, di purgazione di ipoteche, e di esecuzione per consegna o rilascio di beni; e 4990 ai procedimenti speciali regolati dal codice di rito.

Finalmente, quanto alle 5537 controversie nelle quali furono decise questioni dipendenti da leggi speciali, risulta che riguardarono 104 il contenzioso amministrativo, 122 l'elettorato politico, 1165 l'elettorato amministrativo, 176 la composizione della giuria, 185 la soppressione delle corporazioni religiose e la conversione dei beni degli enti conservati, 52 il notariato, 1279 le imposte dirette e la loro esazione, 328 le tasse di registro e bollo ed ipotecarie, 154 i dazi di confine ed interni, 23 le tasse locali, 351 le espropriazioni per cagione di pubblica utilità, 199 le opere pubbliche, 68 l'amministrazione comunale o provinciale, 75 le opere pie, 57 il demanio pubblico e le rimanenti 1199 altre materie diverse.

Il confronto fra i dati suespressi e quelli del precedente anno 1893 non presenta valutabili differenze, vuoi nel complesso, vuoi nelle singole specie delle controversie giudicate; si ravvisano invece disparità più o meno considerevoli ove la comparazione si istituisca tra i dati del biennio 1893-94 e quelli del biennio anteriore: ma tali disparità sono soltanto apparenti, e consistono in ciò, che tanto il 1893 quanto il 1894 segnano, in confronto degli anni precedenti, un aumento nel numero delle controversie decise dai Conciliatori ed una diminuzione nel numero di quelle decise dai Pretori.

L'aumento presso i primi però fu maggiore che la diminuzione presso i secondi: ma di questo fenomeno, — che indica qualche cosa di più di un semplice spostamento di cause derivato dall'ampliata competenza degli Uffici di conciliazione, — fu già parlato e furono ricercate non infondate spiegazioni.

Riassumendo le cose fin qui esposte, si ravvisa degno di nota il fatto che anche nel 1894, come negli anni anteriori, la maggiore frequenza delle contestazioni si ebbe relativamente ad obbligazioni dipendenti da contratti di locazione e da contratti di mutuo, e relativamente a ripetizione di crediti sì civili che commerciali.

La prevalenza di tali contestazioni sembra rivelare la esistenza

e la persistenza di un certo disagio economico, in quanto dimostra essere stato così ripetutamente necessario l'intervento del giudice per ottenere l'adempimento dei patti concordati e delle assunte obbligazioni, le quali, nella massima parte dei casi, si riducono alla soddisfazione del canone ed alla restituzione del denaro mutuato.

E che questo apprezzamento sia non lontano dal vero, si comprende anche meglio, ove si consideri che le convenzioni e le obbligazioni suaccennate non sono di tale natura da dare luogo, in genere, a difficoltà di interpretazioni, o a gravi questioni di diritto.

D'altro canto, per determinare la relazione vera tra la litigiosità e le condizioni di floridezza e di moralità dell'ambiente, più che delle questioni di indole procedurale, e delle disquisizioni meramente giuridiche, o della parte formale dei procedimenti in genere, debbesi tener conto della peculiare essenza di certi procedimenti speciali, i quali avendo la loro genesi immediata, e spiegando i loro effetti pure immediati e diretti nella vita vissuta, e negli interessi morali e patrimoniali dei cittadini, più sicuramente e più adeguatamente rispecchiano lo stato e la civiltà delle popolazioni, tra cui si svolgono.

Ed a questo proposito non può passare inosservato il progressivo movimento ascendente dei procedimenti di fallimento, di vendita di beni dei minori, di esecuzione immobiliare e mobiliare ora promossi ad istanza di privati creditori, ora provocati dall'esattore pel pagamento di imposte arretrate.

Di siffatti procedimenti che attestano, senza possibilità di dubbio, uno stato di depressione economica, fu già tenuto cenno, e non occorre qui fare ripetizioni.

Anche la distribuzione delle liti tra le varie regioni fu analiticamente riferita: e dalle istituite comparazioni, tenuto conto anche degli anni precedenti, sembra che possano trarsi le sintetiche illusioni seguenti:

Innanzi tutto lo spirito di litigiosità apparisce molto più sviluppato nelle provincie meridionali ed insulari; all'incontro, nelle provincie dell'Italia alta e media si osserva una maggiore parsimonia dell'esperimento dell'azione giudiziaria, a cui sembra che si usi ricorrere quando si tratti di contestazioni di merito o di importanza più grave.

Nelle regioni del nord e del centro si nota una maggiore fre-



quenza di controversie di indole commerciale, che scarseggiano invece, valutandosi il rapporto della popolazione, nelle altre regioni.

Resultano infine differenze enormi tra le indicazioni relative alla Sardegna e quelle che designano la litigiosità in ciascuna delle altre regioni e la litigiosità generale del Regno.

Pur troppo quest'ultima osservazione è ad un tempo spiegazione e conferma delle condizioni dell'isola, che da più tempo si annunziano non normali, nè per ora accennano a miglioramento.

Ma anche senza addentrarsi nello studio delle causali, che possono essere diverse e variabili da luogo a luogo, basta constatare i fatti rivelati dalle constatazioni statistiche, per concludere, almeno, a mio modesto avviso, che la litigiosità, pel modo come si affermò e si svolse nel paese nostro, non può essere ravvisata indice di vera prosperità economica e sociale.

Nel giungere a questa conclusione, io non dimentico, nè intendo contraddire le considerazioni con le quali, nell'inizio di questi cenni mi occorre di segnalare la difficoltà somma che al complesso problema possa essere fornita una soluzione assoluta, recisa e sicura: anzi sull'importantissimo argomento mi piace ricordare le parole adoperate dal senatore AURITI, allorchè esponendo alla nostra Commissione la quantità e la qualità dei lavori giudiziari compiuti nell'anno 1885, accennava egli pure che sulle resultanze della litigiosità possono influire coefficienti disparati ed opposti.

« È evidente, egli diceva, che i negozi civili, indizio di prosperità, generano come effetto naturale un certo numero di liti « per le difficoltà cui dà luogo l'interpretazione dei contratti, la « dichiarazione e l'applicazione delle leggi. D'altra parte uno stato « economico disagiato, mentre scema la materia delle liti ed i mezzi « per intentarle a chi deve essere l'attore, ne cresce le cause per « l'impotenza dei convenuti a soddisfare le proprie obbligazioni; « una causa morbosa in fine si ha nella mala fede dei debitori » (1).

Qualunque sia, del resto, il significato più esatto da darsi alle concrete notizie e cifre, delle quali purtroppo è irta la presente esposizione, sia lecito a me di tornare là donde presi le mosse del

(1) ANNALI DI STATISTICA - *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria, civile e penale* - Sessione dell'anno 1886, pag. 71 e 72.

mio dire: ripetere cioè il voto che al duello litigioso prevalga il consiglio della pace, che i procedimenti contenziosi possano farsi tanto più rari quanto più si affermino ed entrino nei costumi le civili tendenze alla conciliazione ed all'arbitrato.

Fino dai suoi tempi il giureconsulto romano esclamava che *verecunda cogitatio eius, qui lites execratur, non est vituperanda*; non dissimile convincimento manifestarono ora molti fra i Procuratori generali nei loro resoconti sull'amministrazione della giustizia civile nel 1894; e più esplicitamente il Procuratore generale di Perugia osservò che la vita economica di un paese meglio si rileva dal numero dei contratti civili e commerciali formati in uno spazio di tempo non breve, tenendosi conto del loro valore e del loro oggetto, e che meglio gioverebbe raccogliere informazioni negli uffici ipotecari, in quelli del registro, e negli archivi notarili (1).

Scopo di questa relazione era, o avrebbe dovuto essere, quello di presentare come una rassegna degli affari proposti, trattati e decisi in sede giudiziaria nel corso dell'anno 1894; quindi, prescindendo dal vedere come il non facile incarico sia stato eseguito, mi pare che, esposta la serie e la essenza dei raccolti dati statistici, l'opera mia debbasi dire compiuta.

Tuttavia, quasi a riepilogo delle premesse osservazioni, io penso che non sia inopportuno segnalare all'attenzione della Commissione i pochi punti seguenti:

« 1° Potrebbe dare incarico al Comitato di provvedere che « relativamente alle sentenze degli arbitri rese esecutorie dai Pretori (art. 24 del codice di procedura civile), le indagini statistiche « siano estese anche a specificare gli oggetti rispettivi e le questioni risolte da ciascuna decisione;

« 2° Potrebbe richiamare la considerazione dell'Eccellentissimo Ministro Guardasigilli sulla necessità di meglio discipli-

(1) Vedi la relazione dell'onorevole avvocato RINALDI, sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'amministrazione della giustizia durante l'anno 1894 - ANNALI DI STATISTICA - *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria, civile e penale*, 2ª sessione dell'anno 1895.

La statistica notarile disposta dalla legge e dal regolamento sul Notariato è stata iniziata quest'anno (1896) dalla Direzione Generale della statistica, per delegazione del Ministero di grazia e giustizia.

« nare il patrocinio delle cause civili davanti alle Preture, per lo  
« intento che siano meglio tutelati gli interessi delle parti e che sia  
« tolto un pericoloso elemento di ostilità alla conciliazione delle  
« liti (1);

« 3° Potrebbe invitare il Comitato a provvedere che, ana-  
« logamente a quanto si usa nei procedimenti di graduazione e di  
« fallimento e per altri argomenti, si debba presentare annualmente  
« alla Commissione una speciale relazione, basata sui risultati sta-  
« tistici e su appositi rapporti informativi dei Procuratori generali,  
« intorno al movimento delle cause matrimoniali, di separazione di  
« coniugi, e riflettenti l'esercizio della patria potestà. »

---

(1) La stessa raccomandazione fu espressa altre volte dalla Commissione, ed ultimamente su proposta del senatore BOCCARDO, nella seduta dell'11 giugno 1894.

**Relazione sui rapporti dei Primi Presidenti delle Corti di appello  
intorno ai giudizi di graduazione nell'anno 1895.**

---

RELATORE: **PENSERINI.**

---

I rapporti dei Primi Presidenti sono unanimi (eccettuato quello di Parma che nulla osserva) nel constatare che i ritardi nella definizione dei giudizi di graduazione derivano quasi onninamente da indugi dei Procuratori, o da abbandono degli atti per fatto delle parti.

Più specificatamente nota quello di Genova che i Procuratori indugiano a presentare le domande di collocazione, od a produrre i documenti che le giustifichino, malgrado eccitamenti fatti loro dai delegati; che le contestazioni prolungansi con domande di rinvii le quali raramente possono essere giustificate; e che taluni giudizi ultimati con la liquidazione figurano pendenti perchè non viene chiesta la spedizione delle note di collocazione. Ed osserva che il giudizio è sostanzialmente esaurito con la liquidazione, e perciò se è opportuno fare cenno nei prospetti statistici delle note di collocazione, la mancanza di queste non significa tuttavia pendenza: soggiunge che stimò utile avvertire i Giudici di lasciare maggiormente alle parti la cura dei loro interessi, depositando lo stato senza attendere la produzione di documenti non prodotti tempestivamente, sebbene possa derivarne intralcio alla omologazione per le produzioni tardive a sensi dell'articolo 714 di procedura: e curerà che non si accordino troppo facilmente differimenti non giustificati.

Notano quelli di Torino e di Casale che per la sollecitudine spiegata dai funzionari nell'anno decorso, la pendenza diminui in confronto dell'anno anteriore.

Il Primo Presidente di Venezia rimarca qualche leggera infrazione ai termini prescritti ai funzionari, nei Tribunali di Rovigo e di Verona, ai quali ha fatto richiamo.

Abbastanza regolarmente procederono i giudizi nel distretto di Firenze.

Il Primo Presidente di Bologna ha richiamato l'attenzione dei Presidenti dei Tribunali per la sollecitudine dei funzionari, ed ha osservato che per l'articolo 717 procedura, il Giudice deve provvedere d'ufficio alla nomina del perito a fare la liquidazione, epperò la trascuranza delle parti a procedervi non giustifica i ritardi.

Su di che può, per lo meno, dubitarsi che la nomina di ufficio del perito riguardi la scelta, ma non sia dato al Giudice di provvedervi senza dimanda; poichè occorre che le parti lo mettano in grado di conoscere che non si accordarono sulla liquidazione, e che sia decorso il termine per l'appello dalla sentenza di omologazione, o sia intervenuta sentenza di appello ed il tenore della medesima, ai sensi degli articoli 725 e 726.

Non gravi ritardi nota quello di Ancona, ed attribuiti ai Procuratori dai Presidenti dei Tribunali di Perugia, Spoleto ed Orvieto.

Osserva il Primo Presidente di Roma che gli indugi delle parti derivano spesso dalle trattative dirette a definire amichevolmente le questioni; talvolta dall'essere confuse le ragioni di creditore cogli obblighi di deliberatario; ed alcune volte dalla esiguità del prezzo assorbito dalle spese, od anche insufficiente a sopperirvi.

Un notevole miglioramento rileva quello di Aquila nell'andamento dei giudizi, che analizza per ciascuno dei Tribunali del distretto, notando che, meno in pochi casi, furono osservati i termini di legge dai Giudici delegati e dai Cancellieri; e concludendo che lascia tuttavia a desiderare solo in quelli di Avezzano e di Solmona dove pendono le procedure più antiche. Accenna composto il dissidio e cessato il conflitto col foro di Solmona, che accettò in massima la soluzione datavi dal Primo Presidente ed approvata dal Ministero.

Si riporta il Primo Presidente di Napoli alle osservazioni fatte nel rapporto dell'anno precedente, osservazioni già riferite nella relazione per l'anno 1894.

Nel distretto di Trani sono trascurate le liquidazioni per accordi estragiudiziali, a risparmio di spese; alcuni giudizi sono abbandonati perchè deliberatario è il creditore istante che non ha perciò interesse a proseguire gli atti, nè altri rischiano le spese per

essergli surrogati; e talvolta vengono abbandonati perchè il prezzo non basta alle spese; ed osserva, il Primo Presidente, che ciò spesso proviene dal sistema dei ribassi del prezzo di subasta, pel qual sistema speculatori senza scrupoli allontanando altri oblatori, riescono ad appropriarsi vistosi patrimoni a vilissimo prezzo.

Nel distretto di Messina ripete il Primo Presidente il rimarco fatto nel passato anno: che cioè è magra scusa dei ritardi quella che le parti non curino di fare nominare il Giudice delegato, poichè il provvedimento che dichiara aperto il giudizio di graduazione deve contenerne la nomina, e quando manchi, egli opina possa provvedervi di ufficio il Presidente, e chiede al Ministro di essere autorizzato a dare analoghe istruzioni ai Presidenti dei Tribunali.

Ho verificato infatti nello stato nominativo del Tribunale di Messina che malgrado il precettivo disposto nell'articolo 666, n. 4, di procedura, in 18 giudizi, alcuni anche del 1895, e cioè in quasi tutti quelli dei quali gli atti non vennero dal Cancelliere consegnati per la formazione dello stato di graduazione, manca la nomina del Giudice delegato.

Il Primo Presidente di Catania avverte che l'arretrato del Tribunale di quella città non deve attribuirsi al Giudice che nel 1895 venne delegato alle graduazioni, di cui loda operosità ed intelligenza, ma alla scarsità del personale, che ne lo distrasse per molti mesi, avendo dovuto intervenire a tutte le udienze della prima sezione civile, redigendo 205 sentenze.

Procede, in generale, a rilento questo ramo del servizio nell'isola di Sardegna: e spesso la tenuità del prezzo, che talvolta non basta alle spese, distoglie le parti dal proseguire gli atti.

Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha provveduto a riparare al completo disordine che vi ha trovato, mancandovi perfino i registri prescritti per le procedure di graduazione, tanto che dubita che non tutte quelle sopravvenute nel 1895 gli siano note per farle comprendere negli stati.

Riassumendo i prospetti numerici di ciascun distretto, se ne ha la tabella n. 1 unita alla presente relazione.

Ma pur troppo dall'esame degli stati nominativi mi è venuto a risultare che alcune cifre dei prospetti numerici non sono esatte, e vanno rettificare. L'errore più grosso riscontrasi negli

stati del Tribunale di Catania, pel quale dal nominativo risulta in 267 il numero complessivo dei giudizi; ma avendovi aggiunta la notizia, non richiesta e superflua, del numero di ciascuno di essi nel relativo registro di cancelleria, che per l'ultimo dello stato è 469, invece di por mente al numero progressivo dello stato medesimo, 267, per evidente equivoco dovuto a disattenzione, è riportato nello stato numerico il n. 469, alterando così di nientemeno che 202 il numero dei giudizi rimasti pendenti alla fine del 1894.

Anche a Siracusa furono portati nello stato numerico 123, invece dei 102 giudizi che risultano dal nominativo.

E bisogna avvertire che anche negli stati nominativi non tutti i Tribunali hanno seguito lo stesso criterio riguardo ai giudizi da ritenere esauriti. La maggior parte si è attenuta rigorosamente alla indicazione della rubrica alla colonna 5 del modulo dello stato numerico, considerando come esauriti quelli soltanto nei quali furono spedite le note di collocazione. Altri hanno considerato altresì come esauriti quei giudizi nei quali le parti non chiesero la spedizione delle note di collocazione, perchè ottennero dal deliberatario, senza di queste, il pagamento; nonchè gli altri nei quali neppure fecesi luogo a liquidazione giudiziale, perchè le parti la concordarono extragiudizialmente, ovvero perchè unico creditore utilmente collocato essendo lo stesso deliberatario, e talvolta coperto soltanto per una parte del suo credito, ogni liquidazione sarebbe stata inutile; ed infine anche quei giudizi che non vennero proseguiti ed è certo che nol saranno mai, vuoi perchè ebbe luogo transazione tra le parti, vuoi perchè la tenuità del prezzo lo rendeva insufficiente od appena sufficiente alle spese della consumata espropriazione; e ciò specialmente quando era divenuto deliberatario lo stesso creditore istante.

A rendere omogenee fra i Tribunali le cifre, ho stimato opportuno tener conto dei giudizi ultimati in questi modi, diversi da quello normale contemplato dalla procedura, anche per gli altri Tribunali, ma tenendone per tutti calcolo separato; essi ascendono per il Regno a 382, dedotti dalla cifra complessiva di 461 quelli in numero di 79, nei quali è pendente opposizione alla liquidazione.

Qualche Tribunale collocò fra gli esauriti alcuni giudizi che nello stato nominativo si accennarono abbandonati, senza spiegare

se per transazione o per insufficienza del prezzo a sopperire le spese, e sebbene l'ultimo atto di procedura non risalisse ad un triennio avanti il 31 dicembre 1895: e sono i Tribunali di Belluno per venti giudizi, quello di Este, uno, e due quello di Viterbo. Anche il Tribunale di Rovigo portò erroneamente fra gli esauriti nel 1895 un giudizio che invece fu ultimato nell'anno corrente. E stimo che siffatti giudizi debbano ritenersi come pendenti, ed ho in questo senso rettificato il prospetto numerico.

Altra importante rettificazione riguarda i giudizi nei quali da tre anni non ebbe luogo alcun atto di procedura. Una avvertenza stampata a piè del modulo dello stato numerico prescritto per l'anno 1895, dà chiaramente istruzione di ometterli. Ma pur troppo non pochi Tribunali non vi posero attenzione: e sono nell'Italia settentrionale quelli di Castelnuovo di Garfagnana, Oneglia, San Remo, Asti, Tortona, Vigevano, Biella, Cuneo, Castiglione delle Stiviere, non tenendo conto di uno a Genova, che probabilmente non fu eliminato per mera svista dovuta al numero rilevante dei giudizi, e non all'aver trascurata l'istruzione.

Nell'Italia centrale parimente uno non fu eliminato per Ancona, uno per Viterbo, due a Parma e quattro a Ferrara.

Nel Napoletano alcuni Tribunali, e precisamente di Lanciano, Solmona, Avellino, Napoli, Potenza, Salerno e Santa Maria Capua Vetere posero mente all'avvertenza; ma, avendo riportato detti giudizi negli stati nominativi, li collocarono fra quelli esauriti negli stati numerici.

Invece non vi fecero attenzione i Tribunali di Aquila, Avezano, Teramo, Bari per ben 63, Lecce, Monteleone, Palmi, nullameno che per 122, Reggio Calabria e Rossano. In Sicilia la trascurarono Catania per 30, Nicosia, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Palermo per 21 e Trapani per 44 giudizi. Finalmente la neglessero i Tribunali di Cagliari, Lanusei e Nuoro in Sardegna.

Nel complesso si hanno 484 di tali giudizi, dai quali tolti 116, che furono, come ho sopra accennato, annoverati fra gli esauriti, gli altri 368 falsano la cifra di quelli rimasti pendenti alla fine del 1895.

Nè a queste sono limitate le inesattezze nella compilazione degli stati. I Tribunali di Alba, Milano, Bergamo e Nicosia fecero



uso del modulo nominativo dall'anno 1894, aggiungendovi il primo la colonna 5 del modulo in corso, sufficiente a dare notizia se vi fossero o no ritardi nel trascrivere le sentenze di vendita. Notizia che manca però per gli altri, come pure riguardo al Tribunale di Roma, pel quale non venne riempita la colonna 5 dello stato nominativo.

Anche il Tribunale di Palermo fece uso del modulo antico, aggiungendovi le colonne 5, 7 e 8 nel posto destinato alle osservazioni; ma poi senza discernimento furono coperte completamente le dette colonne 7 e 8, malgrado che la intestazione delle medesime dica chiaro, indicando anche gli articoli di legge relativi, che in esse debbono notarsi rispettivamente i giudizi di purgazione dalle ipoteche, e quelli che seguono alle espropriazioni per riscossione delle imposte. E volesse Dio che fosse solo il Tribunale di Palermo ad essere incorso in questa confusione: sono molti invece che gli fanno compagnia: dieci, e cioè quelli di Susa, Crema, Salò, Vicenza, Pavullo, San Miniato, Santa Maria Capua Vetere, Palmi, Reggio Calabria e Termini Imerese, fecero altrettanto; e li imitarono in parte, riempiendo o l'una o l'altra delle due colonne, 24 Tribunali: di Massa, Pontremoli, Tortona, Voghera, Cuneo, Cremona, Livorno, Firenze, Bologna, Perugia, Rieti, Spoleto, Benevento, Matera, Trani, Nicastro, Rossano, Messina, Mistretta, Modica, Trapani, Cagliari e Sassari; ed anche più incompleto è lo stato nominativo di Catanzaro.

Ho riscontrato qualche errore anche relativamente alla classificazione delle pendenze più antiche, oltre quelli che risultano dalle preaccennate rettificazioni concernenti i giudizi da eliminare da quelli rimasti pendenti.

Così a San Remo per la eliminazione di 15 spariscono le pendenze da oltre tre a cinque, da cinque a dieci, ed oltre dieci anni.

A Ferrara nessuno pende da oltre dieci anni dei cinque che vi classifica, datando il più antico dal 1889, e quattro dovendo eliminarsi.

Non è esatto che in Ascoli Piceno uno penda da oltre due a tre anni, poichè fu esaurito, e tutti i nove rimasti datano da non oltre un anno.

Ad Avezzano erroneamente fu notato uno pendente da oltre

cinque a dieci anni, non risalendo i più antichi oltre il 1892. — Per la rettificazione dei 63 eliminati a Bari i pendenti da oltre dieci anni riduconsi da 17 a 8; tutti i 44 da oltre cinque a dieci anni spariscono; e quelli da oltre tre a cinque anni riduconsi da 49 a 39.

A Monteleone per detta eliminazione è cessato quello da oltre dieci anni, e diminuisce di due la pendenza da oltre cinque a dieci anni.

Errato è lo stato numerico di Siracusa, essendo il più antico del 1890, onde debbonsi togliere i tre pendenti da oltre dieci anni, e la cifra di quelli da oltre cinque a dieci anni va ridotta di 13.

Così pure a Girgenti è notato erroneamente uno pendente da oltre dieci anni.

L'eliminazione di 44 a Trapani riduce da 5 a 2 i giudizi pendenti da oltre dieci anni, da 28 a 5 quelli da oltre cinque a dieci anni, e da 20 a 2 gli altri che pendono da oltre tre a cinque anni.

Le quali rettificazioni hanno consigliato la compilazione di una seconda tabella, che allego, fatta per ogni Tribunale, limitata alle cifre principali, ed ai ritardi dei giudizi nei diversi stadi. Dalla quale risulta che erano rimasti pendenti alla fine del 1894 n. 5138 giudizi, e ne sopravvennero 3908, ne furono esauriti 3104 con la spedizione delle note di collocazione, 382 in altri modi (dedotti da 461 i giudizi 79 nei quali fu fatta opposizione alla liquidazione) e 484 eliminati perchè da tre anni abbandonati, e così in tutto 3970, rimanendone pendenti al 31 dicembre 1895 n. 5076; cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Ma questa differenza è più apparente che reale, e convertesi la diminuzione in aumento di qualche centinaio, per l'influenza che vi ha la cifra dei 484 eliminati che tutti figuravano fra i rimasti pendenti alla fine del 1894.

Dei pendenti, in circa 1500 fu già omologato con sentenza lo stato di graduazione circa 700 erano in istato di liquidazione, ed altri 288 in appello, e 16 in cassazione. La grossa cifra di circa 2000 nei quali non venne fatto lo stato di graduazione comprende per la massima parte quelle procedure che per abbandono od incuria od indugio delle parti non poterono essere consegnate al giudice delegato.

Tre quinti infatti dei giudizi pendenti lo sono per indugio delle parti nei vari stadi della procedura. E da questo dipende che un

centinaio data da oltre dieci anni, 178 da oltre cinque a dieci anni, e poco più del doppio da oltre tre a cinque anni.

Oltre la metà dei giudizi pendenti ebbe inizio nell'anno stesso 1895, e circa un quarto nell'anno precedente.

Peraltro la pendenza alla fine del 1895 in confronto di quella dell'anno precedente non è in eguale proporzione nei diversi distretti. Perocchè nell'Italia settentrionale il solo distretto di Genova presenta un tenue aumento, e gli altri danno una diminuzione, ed in complesso apparisce una diminuzione di 160 giudizi.

Nell'Italia centrale si ha in complesso l'aumento di 39 dovuto specialmente ai Tribunali di Forlì con eccedenza di 28, e di Roma con 52, in parte soltanto compensata da oscillazioni in meno nei Distretti di Parma, Lecce, Firenze ed Ancona.

Accennai già che la cifra più alta in tutto il Regno è quella del Tribunale di Roma, presso il quale a 424 giudizi degli anni anteriori se ne aggiunsero 202 nel 1895, mentre a Napoli che viene subito dopo ai 213 apparenti degli anni avanti da ridurre a 155 per l'eliminazione fattane di 58 perenti, se ne aggiunsero nell'anno ultimo decorso 180. Giova però avere presente che del complessivo n. 626 di Roma, diconsi nello stato nominativo abbandonati 277, nei quali comprendonsi 175 dei 196 non consegnati al giudice delegato, ed iniziati 37 nel 1893, n. 70 nel 1894 e n. 89 nel 1895.

Degli altri poi consegnati al giudice nel 1895 lo furono con ritardi eccedenti un mese n. 284, e cioè 23 di quelli iniziati nel 1892, altri 49 iniziati nel 1893, e di quelli iniziati nel 1894 con ritardo di oltre un anno n. 39; in tutti gli altri, del 1894 e del 1895, il ritardo fu da uno a sei mesi per 107, e da sei a dodici mesi per 66.

È facile comprendere che così gravi ritardi non possano essere derivati almeno nella massima parte, che dall'indugio degli interessati a produrre le domande di collocazione ed i necessari documenti. Non fu ritardato dal giudice delegato il deposito dello stato di graduazione oltre un mese che in uno solo; dappoichè è da credere che sia incorso errore nel trascrivere le date in altro che apparirebbe ritardato di quasi 9 mesi.

Risulta però una certa facilità nell'accordare differimenti: poichè la discussione dello stato di graduazione avanti al giudice delegato fu rinviata ad oltre un mese in 24, e da due ad oltre sei mesi

in 18: e le udienze per l'omologazione vennero differite 14 oltre un mese, e 14 da uno ad oltre cinque mesi.

Ritornando ai confronti fra i Distretti, nel Napoletano quello delle Puglie presenta un aumento di oltre 100, mentre per gli altri apparirebbe una diminuzione che non solo compenserebbe detto aumento, ma darebbe nel complesso la diminuzione di 83. Senonchè tenuto conto della eliminazione fatta nel 1895 dei giudizi da un triennio senz'atti di procedura, si ha in tutti i Distretti un aumento che nel complesso sorpassa 200.

In Sicilia del pari si ha aumento nei tre Distretti, tenuto conto di tutti i giudizi eliminati nel 1895, e nel complesso di 143. E di circa 40 aumentò la pendenza in Sardegna.

Considerando poi i giudizi sopravvenuti nel 1895, ripartonsi inegualmente in rapporto alla popolazione: poichè furono 1179 nell'Italia settentrionale, 876 (dei quali 202 a Roma) nella centrale, 1336 nel Napoletano (dei quali 469 nelle Puglie), 343 in Sicilia e 174 in Sardegna.

Vario è pure il modo di procedere alla liquidazione, predominando in alcuni distretti il mezzo della perizia, e nel maggior numero predominando invece la liquidazione fatta dalle parti.

Nell'Italia settentrionale sole 174 furono fatte da periti, contro 1057 fatte dalle parti.

Nella centrale del pari sole 69 perizie contro 758.

Nel Napoletano le perizie salgono a 428 e le liquidazioni delle parti scendono a 625, e le due cifre si decompongono: Aquila perizie 12 contro 78, Napoli 208 contro 337, Puglie 124 contro 170, Calabria perizie 94 contro 41.

In Sicilia si pareggiano nel Distretto di Messina, eccedono le perizie negli altri due; in complesso perizie 138 contro 68.

All'inverso in Sardegna nessuna liquidazione fatta a mezzo di periti.

Accennai già che per alcuni Tribunali nei quali si hanno stati nominativi incompleti, o fatti sul modulo anteriore a quello prescritto pel 1895, non è dato sapere se le trascrizioni delle sentenze di vendita avvennero nel termine fissato dalla legge sotto comminatoria di multa e dei danni al Cancelliere. Essi sono quelli di Milano, Bergamo, Roma, Nicosia: e vi si deve aggiungere Cuneo che

segna date di quasi tutte le trascrizioni anteriori al giorno in cui la vendita divenne definitiva. E si hanno lacune di date per alcuni giudizi negli stati nominativi di Pavullo, Messina e Mistretta.

Venendo a riferire per gli altri, premetto che essendo la prima volta che si procede a questa indagine, l'ho estesa a tutti quanti i giudizi compresi negli stati nominativi, anche cioè a quelli iniziati negli anni anteriori al 1895. Mentre le altre indagini, delle quali terrò proposito di poi, le ho limitate alle operazioni alle quali nei diversi stadi si procedette o si doveva procedere in detto anno: dappoichè per il tempo anteriore ebbi a riferirne nell'anno decorso, e sarebbevi duplicazione ripetendole riguardo ai giudizi allora in corso, e rimasti pendenti al 31 dicembre 1894.

Ottantanove sono i Tribunali nei quali vi fu qualche ritardo nelle trascrizioni, se sono esatte le date segnate: per 51 da uno a 29 giorni; per 33 di mesi e giorni, e per altri 5 di qualche mese; nè mancano alcuni ritardi oltre l'anno.

A Castelnuovo di Garfagnana, su 13 giudizi in tre del 1890, 1892 e 1894 la trascrizione fu ritardata da tre a sette mesi.

Finalborgo, su 24, ritardo di oltre due mesi in uno del 1895, e di qualche giorno in tre del 1894.

Genova, su 102, ritardo di due mesi in uno del 1894, ritardi di giorni in altri 14.

Pontremoli, su 11, ritardo in due del 1892 di un mese e di sette mesi.

San Remo, su 62, ritardo di oltre tre mesi in uno del 1891, ed altro del 1895, di oltre cinque mesi in uno del 1893, di oltre sei mesi in altro del 1894.

Vigevano, su 21, ritardi di oltre tre mesi in uno e di giorni 25 in altro del 1894.

Voghera, su 57, ritardi di oltre un mese in uno, di alcuni giorni in 27.

Biella, su 84, ritardi in cinque anteriori al 1895, di oltre un mese uno, di giorni in quattro.

Conegliano, su 15, in due del 1894 ritardo di oltre nove mesi.

Vicenza, su 35, ritardo di oltre due mesi in 2, e di oltre un mese in altro degli anni 1892 e 1894; e di alcuni giorni in altri quattro del 1894, ed in undici del 1895.

Reggio Emilia, su 87, ritardi di oltre un mese in uno del 1889, di oltre due mesi in uno del 1890, ed in altro del 1894, e di alcuni giorni in uno del 1894.

Bologna, su 84, ritardo in uno di undici mesi, da un mese a sei mesi in nove, e di giorni in 5.

Macerata, su 48, una ritardata oltre un mese, sette di alcuni giorni.

Perugia, su 64, ritardo in 19 del 1892, 1893, 1894 e 1895, uno di mesi 21, dodici da oltre un mese ad oltre cinque mesi, e sei di alcuni giorni.

Velletri, su 17, ritardo in due oltre un mese, in due di più giorni.

Teramo, su 29, una trascrizione ritardata oltre cinque mesi, tre da uno ad oltre tre mesi, e tre di giorni.

Avellino, una del 1891 eseguita nel 1892 con oltre otto mesi di ritardo, e tre del 1894 e 1895 ritardate da uno ad oltre due mesi.

Benevento, tutte ritardate, due oltre un mese, le altre di parecchi giorni.

Cassino, su 67, ritardo in 48, di oltre cinque mesi in una, oltre due mesi in altra, oltre un mese in 7, di vari giorni in 39.

Isernia, su 41, ritardo di giorni in 23, e di oltre un mese in altre quattro.

Larino, meno una, tutte in ritardo, 18 di parecchi giorni, due del 1895 di oltre un mese, ed una del 1893 di mesi sette.

Matera, su 34, una sola fu ritardata di un mese nel 1894.

Sala Consilina, su 25, in 12 ritardo di giorni, ed in quattro, del 1892, 1893 e 1894, di mesi da uno a dieci.

Vallo della Lucania, tutte ritardate, quattro oltre un mese, le altre 27 di molti giorni.

Lecce, su 194, ritardo di un mese in una, di giorni in quattro.

Castrovillari, su 59, ritardate 43, e cioè 39 di giorni, tre oltre un mese, ed una oltre tre mesi.

Catanzaro, su 52, una oltre un mese, sei di alcuni giorni, e due non eseguite dal 18 al 31 dicembre 1895.

Nicastro, su 19, due ritardate di oltre due a sei mesi, e sette di parecchi giorni.

Reggio Calabria, su 110, una oltre un mese, e 15 di uno, due e più giorni.

Mistretta, su 21, ritardo in nove, da uno a tre mesi in tre, e di giorni in 6; mancano le date in cinque.

Catania, su 237 ritardo in 227, dieci mesi una, da oltre un mese ed oltre quattro mesi n. 82, e di molti giorni n. 144.

Modica, su 53 ritardate 20, oltre quattro mesi una, oltre un mese una, le altre 18 di alcuni giorni.

Palermo, su 192 ritardo in 163, di giorni in n. 110, oltre un mese n. 42, altre sette oltre 2, 5, 7, 8 ed 11 mesi, e quattro oltre un anno.

Termini Imerese, su 12 ritardate 9, oltre quattro mesi una, oltre un mese 3, e le altre 5 di alcuni giorni.

Trapani, su 182 ritardo in 110, di alcuni giorni n. 95, oltre uno o due mesi n. 15.

Cagliari, su 99 indugio in 83, oltre un anno una, n. 62 da oltre un mese ed oltre dieci mesi, e n. 20 di alcuni giorni.

Oristano, su 42 indugio in 18, di giorni n. 13, oltre un mese n. 4, ed una oltre tre mesi.

Sassari, su 123 indugio in 114, di giorni n. 109, oltre un mese n. 3, oltre tre ad otto mesi n. 2.

Dei 51 Tribunali con ritardi limitati ad alcuni giorni meritano attenzione quelli di:

Alba, in ritardo di 40 su 76;

Saluzzo, n. 28 su 38;

Varese, n. 14 su 27;

Crema, con due soli entrambo in ritardo;

Verona, n. 19 su 39, ma di pochissimi giorni;

Borgotaro, n. 4 su 9;

Firenze, n. 21 su 81, ma n. 11 di un giorno solo;

San Miniato, n. 5 su 11, di pochissimi giorni;

Siena, n. 10 su 17, di molti giorni;

Frosinone, n. 8 su 17;

Aquila, n. 9 su 34;

Chieti, n. 11 su 42;

Melfi, n. 24 su 27;

Potenza, n. 30 su 157;

Sant'Angelo dei Lombardi, n. 10 su 18;

Santa Maria Capua Vetere, tutte meno 1;

Bari, n. 62 su 251;

Taranto, n. 11 su 36;

Rossano, n. 8 su 31;

Patti, n. 8 su 9.

Per una sola trascrizione risulta lieve ritardo nei Tribunali di Massa, Oneglia, Bassano, Pordenone, Pavullo, Portoferraio, Arezzo, Ferrara e Sciacca.

Per due trascrizioni, in quelli di Torino, Forlì, Ancona, Lago-negro, Cosenza e Messina.

Per tre, a Domodossola, Mondovì, Udine, Urbino, Avezzano, Solmona, Ariano delle Puglie, Napoli, Selerno e Girgenti.

Per quattro trascrizioni, ad Ivrea, Parma, Pisa e Monteleone. Cinque a Caltagirone.

Nove a Siracusa.

Dalla tabella II allegata rilevasi come codesti ritardi distribui-scansi per distretti. Ed a non dilungarmi soverchiamente, mi limito a riferire che in tutto il Regno essi verificavansi in n. 1768 giudizi su 9046, ossia in poco meno del 20 per cento. Però nella massima parte, e cioè su n. 1442, i ritardi furono da uno a 29 giorni; in n. 243 da un mese a tre mesi, in n. 52 da tre mesi a sei mesi, ed in soli 31 di oltre sei mesi.

Quelli più lievi da uno a 29 giorni ripartonsi:

176 nell'Italia settentrionale su n. 2553 giudizi, circa il 7. 48 per cento;

88 nella centrale su 1916, circa 4. 59 per cento;

630 nel Napoletano su 3417, circa 18. 41 per cento;

406 in Sicilia su 1052, ossia 38. 59 per cento;

142 in Sardegna su 308, ossia il 46 per cento.

I ritardi più gravi da un mese ad oltre sei mesi furono del pari più numerosi in Sicilia ed in Sardegna, ripartendosi:

19 nell'Italia settentrionale, poco più di 8 per mille;

29 nella centrale, circa 1. 51 per cento;

44 nel Napoletano, circa 1. 29 per cento;

161 in Sicilia, 15. 30 per cento, e

73 in Sardegna, ossia 23. 70 per cento.

Bisogna però avvertire che le lacune sopra rimarcate rendono incomplete le cifre, e mal sicure le proporzioni.

Dei ritardi di altri adempimenti nel 1895 trascurò quelli inferiori ad un mese.



Nulla ripeterò pel Tribunale di Roma, avendone già discorso.

Come venne sopra accennato, moltissimi giudizi giaciono in abbandono perchè le parti non produssero le domande di collocazione ed i documenti necessari a poter formare lo stato di graduazione. E lunghi e frequenti indugi riscontransi nella consegna degli atti al giudice delegato, cagionati i più gravi e nel più gran numero da oscitanza delle parti.

In tutto il Regno, non tenendo conto dei 484 giudizi eliminati perchè da un triennio senza alcun atto di procedura, se ne hanno 1063 nei quali non erano stati al 31 dicembre 1895 consegnati gli atti al giudice delegato.

E vennero in detto anno consegnati gli atti con ritardo: di oltre un anno per n. 272 giudizi, di oltre sei mesi ad un anno per n. 236, da oltre un mese a sei mesi n. 1436; complessivamente n. 3007 in tutto il Regno, che si ripartono così:

Italia settentrionale, non consegnati n. 41, con ritardo n. 294.

Italia centrale, non consegnati n. 222, con ritardo n. 510.

Napoletano, non consegnati n. 394, con ritardo n. 824.

Sicilia, non consegnati n. 331, con ritardo n. 203.

Sardegna, non consegnati n. 75, con ritardo n. 113.

Dalla tabella II rilevasi come codesti indugi ripartonsi per distretti e per ogni Tribunale.

Credo opportuno riferire singolarmente per i seguenti Tribunali:

Ariano delle Puglie, in un giudizio ad istanza di quel Cancelliere, iniziato nel 1887, furono consegnati gli atti al giudice delegato nel 1895; e nel giorno fissato per le osservazioni allo stato di graduazione, nessuno comparve avanti al medesimo giudice. Di questo caso strano non è data spiegazione.

Di altro giudizio iniziato nel 1889 furono consegnati gli atti nel 1895.

A Lucera vennero consegnati gli atti nel 1895 di 7 giudizi iniziati negli anni 1892, 1891, 1890, 1889, 1887 e 1875, di altri 5 iniziati nel 1893 e di 27 iniziati nel 1894, e con ritardi da uno a 6 mesi 24 del 1895.

Non furono poi consegnati per difetto di produzione di domande e documenti n. 11 del 1893, n. 21 del 1894 e n. 55 del 1895.

A Catania non vennero consegnati gli atti di n. 22 del 1893, n. 34 del 1894 e n. 51 del 1895; e vennero consegnati in detto ultimo anno di un giudizio iniziato nel 1889, di 2 nel 1893, e di 7 iniziati da oltre un anno nel 1894.

Anche a Palermo non vennero consegnati di 17 iniziati nel 1893, di 36 nel 1894, e di 48 nel 1895. E fra i consegnati tre datavano dal 1888, 1890 e 1891, e tre dal 1893.

A Cagliari pure furono consegnati gli atti nel 1895 di giudizi iniziati uno nel 1880, 2 nel 1892 e 4 nel 1893.

E non erano stati consegnati per difetto di domanda di collocazione 26 degli anni 1893-94-95.

Lo stato di graduazione non era stato depositato in 28 giudizi; e cioè 18 al Tribunale di Genova, dei quali per 8 (consegnati 5 in febbraio, 1 in giugno e 2 in agosto) si dà cagione al difetto di domanda, o di documenti necessari; e degli altri 10 (consegnati 1 in ottobre, 2 nel 5, e sette nel 20 novembre) non è data spiegazione; 1 a Pallanza per attendere documenti chiesti alle parti; 3 a Belluno avendo il giudice restituito gli atti alla Cancelleria perchè non prodotta domanda di collocazione; 1 a Spoleto, consegnati atti nel 29 settembre; 1 a Velletri, consegnati gli atti nel 20 novembre; 3 a Viterbo, dei quali furono consegnati gli atti nel 25 settembre, 5 e 6 novembre; ed 1 a Cagliari, per difetto del deposito della carta bollata.

Vi fu poi ritardo a depositare lo stato di graduazione in 201, e cioè in 13 oltre sei mesi, in 40 da tre a sei mesi, ed in 148 da un mese a tre mesi.

Codesti ritardi si ebbero nei seguenti Tribunali:

Genova, sei da un mese a tre mesi.

Pontremoli, uno da un mese a tre mesi.

San Remo, uno da tre a sei mesi.

Sarzana, otto da uno a tre mesi.

Acqui, sette da uno a tre mesi.

Biella, tre da uno a tre mesi.

Pallanza, due da tre a sei mesi, ed uno da uno a tre mesi.

Pinerolo, tre da uno a tre mesi.

Varese, tre da uno a tre mesi.

Breno, uno oltre sei mesi.

Belluno, quattro da uno a tre mesi.

Rovigo, uno da uno a tre mesi.

Borgotaro, uno da tre a sei mesi.

Modena, quattro da uno a tre mesi.

Parma, due da tre a sei mesi; ed altri quattro da uno a tre mesi.

Piacenza, uno da tre a sei mesi.

Lucca, uno da uno a tre mesi.

Pisa, due da tre a sei mesi; ed uno da un mese a tre mesi.

Firenze, uno da uno a tre mesi.

Pistoia, due da uno a tre mesi.

Siena, due da uno a tre mesi ed uno da tre a sei mesi.

Bologna, tre da uno a sei mesi.

Ferrara, tre da uno a sei mesi ed uno da tre a sei.

Forlì, uno da un mese a tre mesi.

Ravenna, sette da un mese a tre mesi e altri quattro da tre a sei mesi.

Ascoli Piceno, uno da un mese a tre mesi.

Macerata, uno da tre a sei mesi.

Rieti, uno da un mese a tre mesi.

Spoletto, quattro idem.

Roma, come dissi, uno idem.

Velletri, uno idem.

Chieti, tre idem.

Lanciano, tre idem, ed uno da tre a sei mesi.

Benevento, tre da un mese a tre mesi.

Isernia, uno idem.

Napoli, quattro idem.

Salerno, uno oltre sei mesi, sette da tre a sei mesi, e dodici da uno a tre.

Sant'Angelo dei Lombardi, uno da tre a sei mesi, ed un altro da uno a tre.

Castrovillari, due oltre sei mesi, uno da tre a sei mesi, e tre da uno a tre mesi.

A Catanzaro mancano in otto giudizi le date necessarie a conoscere se vi fu ritardo nel deposito degli stati di graduazione.

; Cosenza, uno da un mese a tre mesi.

Monteleone, uno da tre a sei mesi.

Nicastro, uno oltre sei mesi, uno da tre a sei, ed uno da un mese a tre mesi.

Reggio Calabria, due oltre sei mesi e tre da uno a tre mesi.

Messina, quattro da un mese a tre mesi.

Mistretta, uno idem.

Patti, tre da tre mesi a sei.

A Modica, ignorasi per due la data di consegna.

Nicosia, uno da tre a sei mesi, e due da uno a tre mesi.

Termini Imerese, uno da un mese a tre.

Trapani, due oltre sei mesi, quattro da tre a sei mesi, ed altri quattro da un mese a tre.

Cagliari, quattro da tre a sei mesi, ed uno da un mese a tre.

Lanusei, uno oltre sei mesi, e due da un mese a tre.

Nuoro, uno da un mese a tre mesi.

Non è stato possibile rilevare se vi fossero ritardi a Cuneo ed a Salò, pel modo deplorabilmente inesatto di compilazione degli stati nominativi.

Lo che, per non ripeterlo, va detto anche per quanto riguarda la discussione delle osservazioni avanti al giudice delegato, e le udienze fissate per l'omologazione.

Perocchè ho rivolto l'attenzione anche a questi due stadi dei giudizi.

Le parti non comparvero avanti al giudice il giorno fissato per le osservazioni allo stato di graduazione in n. 19 giudizi. Su di che debbo osservare unicamente che a Lanciano ciò avvenne in due giudizi perchè il cancelliere trascurò di darne avviso alle parti.

Vennero poi accordati alle parti rinvii ad oltre sei mesi in venti giudizi, e da un mese a sei mesi in altri 252; i rinvii ripartonsi:

	Oltre 6 mesi	Da 1 a 6 mesi
Italia settentrionale . . . . .	N. 6	67
Italia centrale . . . . .	» 9	104
Napotetano . . . . .	» —	37
Sicilia . . . . .	» 3	28
Sardegna . . . . .	» 2	16

Sembrami rimarcabile che per 13 non è dato conoscere se vi fossero rinvii al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perchè omessa nello stato nominativo l'indicazione del giorno fissato: lacuna che lamentasi pure a Salerno per uno, a Catanzaro in parecchi giudizi, in due a Modica e per uno a Cagliari;

In un giudizio a Catania, in due a Modica, i rinvii oltrepassarono un anno dal giorno fissato.

Non vennero portate all'udienza fissata per l'omologazione, o furono cancellate dal ruolo perchè le parti non vi comparvero n. 97 cause, 20 nell'Italia settentrionale, 19 nella Centrale, 55 nel Napoletano, delle quali 26 a Salerno, e 3 in Sicilia.

Una a Frosinone del 1893 fu iscritta a ruolo nel 1895.

A Nicosia per due, e per una a Trapani, come a Catanzaro per parecchie, ed a Modica per due, non si ha la data dell'udienza fissata.

Vennero differite ad oltre un anno: una a Lagonegro, due a Rossano, una a Patti, e due a Modica.

Ad oltre sei mesi furono differite 27 nell'Italia settentrionale, 8 nella Centrale, 29 nel Napoletano, 5 in Sicilia, e 3 in Sardegna.

E da oltre un mese a sei mesi furono accordati differimenti in n. 760 cause, rispettivamente nelle prenominate regioni 209, 123, 319, 98 ed 11.

Il Presidente di Rossano dichiara che quel Tribunale accorda fino a dieci differimenti in tutte le cause sull'accordo delle parti.

Dallo stato di Reggio Emilia non risulta se e quando fu pubblicata la sentenza di omologazione in una causa discussa l'8 luglio 1895.

Non era stata, al 31 dicembre detto anno, pubblicata la sentenza in una causa discussa ad Oneglia il 18 novembre, ed in altra a Mondovì del 16 maggio 1895.

## CONCLUSIONE.

Parmi per le discorse cose che se i più lunghi indugi debbono attribuirsi alle parti, tuttavia non in tutti i Tribunali si è spiegata la necessaria diligenza specialmente riguardo alla trascrizione delle sentenze di vendita, alla formazione ed al deposito degli stati di

graduazione; e può ragionevolmente ritenersi che gli indugi a consegnare gli atti al giudice delegato, per molti dei quali non è detta la cagione, debbano in parte pei meno gravi attribuirsi a negligenza dei funzionari di cancelleria, e che con soverchia facilità accordansi i più lunghi e ripetuti differimenti. Onde non meno opportuna che pel passato sarà la vigilanza, a vincere la negligenza, la quale si manifesta pure pel modo inesatto di compilazione dei prospetti statistici.

Conseguentemente propongo che la Commissione voglia sottoporre all'attenzione del Ministro per gli opportuni richiami ai Tribunali:

1° Negligenza nella compilazione degli stati nominativi:

- a) male fatti a Cuneo e Salò;
- b) con lacune a Pavullo, Roma, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Catanzaro, Messina, Mistretta, Modica, Nicosia e Trapani;
- c) fatti sul modulo anteriore a quello prescritto, ad Alba, Milano, Bergamo, Nicosia e Palermo;
- d) per errori nel considerare come esauriti nel 1895 alcuni giudizi, a Belluno, Este, Rovigo, Viterbo;
- e) per non avere eliminati i giudizi nei quali da tre anni non seguì alcun atto di procedura nei 32 Tribunali indicati in questa relazione; ed in altri sette per averli riportati negli stati nominativi considerandoli come esauriti nei prospetti numerici;
- f) per avere senza discernimento riempite le colonne 7 e 8 dello stato nominativo, od una delle due, nei 25 Tribunali indicati nella relazione;
- g) per errori nei prospetti numerici nei Tribunali di Ferrara, Ascoli Piceno, Avezzano, Catania, Siracusa e Girgenti;

2° Ritardi delle trascrizioni delle sentenze di vendita in 89 Tribunali, e specialmente in quelli di Siena, Perugia, Benevento, Cassino, Isernia, Larino, Melfi, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Maria Capua Vetere, Vallo della Lucania, Castrovillari, Patti, Catania, Palermo, Termini Imerese, Trapani, Cagliari, Oristano e Sassari;

3° Ritardi dei giudici delegati a formare e depositare lo stato di graduazione in 52 Tribunali, e segnatamente in quelli di Sarzana, Acqui, Pallanza, Breno, Parma, Ravenna, Salerno, Castrovillari, Reggio Calabria, Trapani, Cagliari e Lanusei;

4° Omissione in due giudizi a Lanciano dell'avviso alle parti del giorno fissato per le osservazioni sullo stato di graduazione; e lunghi rinvii ad oltre un anno a Catania per uno, a Modica per due;

5° Lunghi differimenti delle cause portate all'udienza per la omologazione, specialmente a Lagonegro, Rossano, Patti e Modica;

6° Pubblicazione delle sentenze non avvenuta al 31 dicembre 1895, per una causa discussa il 18 novembre ad Oneglia, e per altra discussa nel 16 maggio a Mondovi; e non risulta se e quando fu pubblicata la sentenza in una causa discussa li 8 luglio a Reggio Emilia;

7° Ritardi verificati e dei quali non è data spiegazione, per un giudizio in Ariano delle Puglie ad istanza del cancelliere di quel Tribunale;

8° Omissione a Messina della delegazione del giudice nelle sentenze o nei provvedimenti che dichiarano aperto il giudizio di graduazione.

---

Prospetto numerico dei giudizi di graduazione esauriti

nell'anno 1895, e rimasti pendenti alla fine dell'anno stesso.

Tabella I.

CORTI D'APPELLO	GIUDIZI A CARICO (I giudizi di graduazione s'intendono iniziati dalla data della trascrizione della sentenza di vendita)			GIUDIZI esauriti nel corso dell'anno con la spedizione delle note di collocazione	Numero complessivo	divisi secondo la da cui erano			GIUDIZI RIMASTI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO														
	rimasti pendenti alla fine dell'anno	iniziati nell'anno	Numero complessivo			da non oltre 1 anno	da più di 1 anno a 2	da più di 2 anni a 3	durata del tempo pendenti			divisi secondo lo stadio in cui si trovano							divisi secondo il motivo della pendenza				
									da più di 3 anni a 5	da più di 5 anni a 10	da oltre i 10 anni	Non fatto lo stato di graduazione	Depositato lo stato di graduazione	Avanti al Tribunale per la omologazione	Omologati con sentenza	Pende la liquidazione	Depositata la liquidazione	Divenuta esecutiva la liquidazione	Ricorso in appello	Ricorso in cassazione	Opposizione alla liquidazione	Indugio delle Parti	Altro motivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Genova . . . . .	225	242	467	157	310	176	71	26	21	14	2	92	17	61	80	14	..	43	17	..	1	174	118
Casale . . . . .	314	237	551	311	240	153	50	17	11	6	3	27	38	60	76	34	4	1	12	1	5	82	140
Torino . . . . .	302	269	571	329	242	157	65	16	4	..	..	50	37	43	47	47	8	10	20	2	3	105	112
Milano . . . . .	81	94	175	113	62	49	11	1	1	..	..	12	19	10	11	10	..	..	3	1	1	29	28
Brescia . . . . .	73	108	176	112	64	48	10	2	3	1	..	9	8	11	21	1	5	9	11	..	..	17	36
Venezia . . . . .	179	234	413	258	155	118	21	13	1	2	..	16	33	20	58	20	6	2	4	1	3	69	78
<i>Italia settentrionale</i>	1,174	1,179	2,353	1,280	1,073	701	228	75	41	23	5	206	152	208	293	126	23	65	67	5	13	476	512
Parma e Modena . . .	136	109	245	120	125	81	27	11	2	4	..	20	13	14	58	18	1	1	6	1	3	69	46
Lucca . . . . .	54	85	139	88	51	42	4	2	2	1	..	17	8	7	12	7	..	..	5	1	..	21	24
Firenze . . . . .	84	103	187	106	81	65	13	3	..	..	..	14	11	18	16	14	4	4	5	..	1	27	48
Bologna . . . . .	138	152	290	127	163	107	34	13	3	1	5	28	18	40	64	12	1	..	10	..	1	86	66
Ancona, Macerata e Perugia . . . . .	162	181	343	201	142	95	27	8	7	5	..	41	19	17	40	20	4	1	10	..	1	74	57
Roma . . . . .	466	246	712	199	513	141	206	140	26	..	..	210	85	18	167	33	..	..	2	1	4	352	154
<i>Italia centrale . . .</i>	1,040	876	1,916	841	1,075	531	311	177	40	11	5	330	154	114	357	104	10	6	38	3	10	629	395
Aquila . . . . .	125	99	224	101	123	61	26	11	12	7	6	34	15	11	26	33	2	2	13	..	1	62	47
Napoli e Potenza . . .	992	610	1,602	672	930	489	240	116	45	28	12	269	91	158	276	99	27	10	91	5	21	468	342
Trani . . . . .	523	469	992	296	696	305	157	70	79	64	21	239	80	53	293	24	7	..	22	2	12	460	200
Catanzaro . . . . .	441	158	599	123	476	136	77	67	81	49	66	230	16	87	100	14	26	3	14	1	13	338	110
<i>Napoletano . . . . .</i>	2,081	1,336	3,417	1,192	2,225	991	500	264	217	148	105	772	202	309	695	170	62	15	143	8	47	1,328	699
Messina . . . . .	53	50	103	12	91	26	24	25	11	3	2	34	6	18	16	15	2	..	3	..	1	53	34
Catania . . . . .	382	361	743	75	668	292	221	84	52	16	3	388	69	31	98	12	42	28	16	..	5	311	336
Palermo . . . . .	336	123	459	95	364	111	92	69	41	43	8	201	52	20	82	7	1	1	17	..	3	284	60
<i>Sicilia . . . . .</i>	771	534	1,305	182	1,123	429	337	178	104	62	13	623	127	69	196	34	45	29	36	..	9	648	430
Cagliari ( <i>Sardegna</i> ) . .	134	174	308	124	184	101	44	9	14	16	..	77	49	13	33	2	9	1	4	..	..	164	16
REGNO . . . . .	5,200	4,093	9,293	3,619	5,680	2,753	1,420	703	416	260	128	2,008	684	713	1,574	436	149	116	288	16	79	3,245	2,052



Prospetto numerico dei

giudizi di graduazione.

Tabella II.

DISTRETTI e Tribunali	Giudizi a carico			Liquidazioni			Giudizi ultimati			Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1895	Trascrizioni		
	pendenti alla fine del 1894	iniziati nel 1895	Totale	fatte dalle parti	fatte da periti	sogettate ad opposizione	con nota di collocazione	in altri modi	senza atti di procedura da un triennio		Totale	oltre sei mesi	da tre a sei mesi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Genova:</b>													
Chiavari . . . . .	20	22	42	14	1	..	7	8	..	15	27	..	..
Castelnuovo di Garfagnano . . . . .	5	8	13	4	..	1	3	..	1	4	9	1	2
Finalborgo . . . . .	9	15	24	6	1	..	7	..	..	7	17	..	..
Genova . . . . .	43	59	102	31	4	..	31	16	1	48	54	..	..
Massa . . . . .	7	13	20	13	..	..	13	..	..	13	7	..	..
Oneglia . . . . .	40	28	68	33	..	..	33	..	6	39	29	..	..
Pontremoli . . . . .	5	6	11	..	..	..	..	..	..	..	11	1	..
San Remo . . . . .	33	29	62	15	..	..	15	..	15	30	32	1	3
Sarzana . . . . .	45	28	73	46	..	..	11	37	..	48	25	..	..
Savona . . . . .	18	34	52	10	4	..	14	5	..	19	33	..	..
	225	242	467	172	10	1	134	66	23	223	244	3	5
<b>Casale:</b>													
Acqui . . . . .	44	48	92	37	10	3	44	..	2	46	46	..	..
Alessandria . . . . .	26	20	46	26	2	..	28	..	..	28	18	..	..
Asti . . . . .	73	52	125	63	5	1	67	..	2	69	56	..	..
Bobbio . . . . .	1	2	3	..	1	..	..	1	..	1	2	..	..
Casale . . . . .	92	47	139	60	37	1	96	1	..	97	42	..	..
Novi Ligure . . . . .	18	18	36	17	1	..	18	..	..	18	18	..	..
Tortona . . . . .	17	15	32	8	..	..	8	..	4	12	20	..	..
Vigevano . . . . .	13	8	21	8	3	..	11	..	1	12	9	..	1
Voghera . . . . .	30	27	57	35	..	..	35	..	..	35	22	..	..
	314	237	551	217	59	5	307	2	9	318	233	..	1
<b>Torino:</b>													
Alba . . . . .	35	41	76	43	6	2	46	1	..	47	29	..	..
Aosta . . . . .	9	9	18	11	..	..	11	..	..	11	7	..	..

ritardate		Consegna degli atti al Giudice delegato				Deposito dello stato di graduazione			Discussione avanti al Giudice delegato			Spedizione delle cause all'indianza				
da uno a tre mesi	infra un mese	non consegnati	consegnati con ritardo di oltre un anno	da oltre sei mesi ad un anno	da oltre uno a sei mesi	non depositato	depositato con ritardo di oltre sei mesi	da tre a sei mesi	oltre un mese	non ebbe luogo	rinviiata ad oltre sei mesi	rinviiata da uno a sei mesi	non iscritte a ruolo o decadute	differite oltre un anno	oltre sei mesi	da uno a sei mesi
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
..	..	1	1	3	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	3	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
1	14	1	2	4	43	18	..	..	6	2	..	2	10	..	1	11
..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
..	1	14	..	4	9	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2
1	..	4	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	10	..	..	1	..	3	1	1	..	..	..	..
..	..	..	2	1	3	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	13
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8
3	19	20	5	12	95	18	..	1	15	5	1	6	10	..	4	36
..	..	..	..	..	7	..	..	..	7	..	..	1	4	..	4	16
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3
..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	28
..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	5	..	..	8	..	..	..	..	..	..	8	..	..	2	11
..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	..	1	4
..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
1	27	..	6	5	15	..	..	..	..	4	..	1	1	..	..	12
1	28	5	6	5	41	..	..	..	7	4	2	17	5	..	11	80
..	40	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4
..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1

Segue Prospetto numerico dei

giudizi di graduazione.

Segue Tabella II.

DISTRETTI e Tribunali	Giudizi a carico			Liquidazioni			Giudizi ultimati			Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1895	Trascrizioni		ritardate	Consegna degli atti al Giudice delegato			Deposito dello stato di graduazione			Discussione avanti al Giudice delegato			Spedizione delle cause all'udienza								
	Pendenti alla fine del 1894	Iniziati nel 1895	Totale	fatte dalle parti	fatte da periti	soggette ad opposi- zione	con nota di collo- cazione	in altri modi	senza atti di proce- dura da un triennio		Totale	oltre sei mesi		da tre a sei mesi	da uno a tre mesi	infra un mese	non consegnati	consegnati con ritar- do di oltre un anno	da oltre sei mesi ad un anno	da oltre uno a sei mesi	non depositato	depositato con ritar- do di oltre sei mesi	da tre a sei mesi	oltre un mese	non ebbe luogo	rinviiata ad oltre sei mesi	rinviiata da uno a sei mesi	non iscritte a ruolo o decadute	differite oltre un anno	oltre sei mesi	da uno a sei mesi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
<b>Torino:</b>																															
Biella . . . . .	56	28	84	58	1	..	54	..	1	55	29	..	..	1	4	5	..	1	26	..	..	..	3	3	..	7	..	..	..	..	3
Cuneo . . . . .	11	15	26	16	..	..	12	4	1	17	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Domodossola . . . . .	4	6	10	8	..	..	7	1	..	8	2	..	..	..	3	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ivrea . . . . .	13	18	31	17	..	..	17	..	..	17	14	..	..	..	4	3	..	4	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	
Mondovì . . . . .	15	21	36	21	2	1	22	..	..	22	14	..	..	..	3	..	..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	
Novara . . . . .	14	15	29	17	..	..	2	15	..	17	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pallanza . . . . .	8	11	19	6	..	..	6	..	..	6	13	..	..	..	1	..	..	5	1	..	2	1	..	..	4	..	..	..	..	..	..
Pinerolo . . . . .	15	9	24	17	..	..	17	..	..	17	7	..	..	..	..	..	..	12	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Saluzzo . . . . .	24	14	38	21	..	..	21	..	..	21	17	..	..	..	20	2	..	10	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	8	
Susa . . . . .	8	5	13	11	..	..	8	8	..	11	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	
Torino . . . . .	70	53	123	66	7	..	72	1	..	73	50	..	..	..	2	2	..	16	..	..	..	..	..	1	3	3	..	3	9		
Varallo . . . . .	13	6	19	7	1	..	8	3	..	11	8	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	
Vercelli . . . . .	7	18	25	11	11	..	11	..	..	11	14	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	
	302	269	571	325	17	3	309	33	2	344	227	..	..	1	76	16	2	1	91	1	2	7	3	3	15	3	..	4	35		
<b>Milano:</b>																															
Busto Arsizio . . . . .	..	4	4	4	..	..	4	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Como . . . . .	11	18	29	18	1	..	19	..	..	19	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Lecco . . . . .	10	3	13	4	3	..	7	..	..	7	13	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	
Lodi . . . . .	2	3	5	5	..	..	5	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Milano . . . . .	27	31	58	36	3	..	39	2	..	41	17	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	6		
Monza . . . . .	3	6	9	7	1	..	2	6	..	8	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	
Pavia . . . . .	7	6	13	7	..	1	6	..	..	6	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sondrio . . . . .	10	7	17	..	..	..	..	4	..	4	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Varese . . . . .	11	16	27	5	..	..	5	1	..	6	21	..	..	14	..	..	2	..	..	..	3	..	..	4	..	..	1	10			
	81	94	175	86	8	1	87	13	..	100	75	..	..	14	..	..	1	9	..	..	3	..	..	8	..	..	2	18			

Segue Prospetto numerico dei

Segue Tabella II.

DISTRETTI e Tribunali	Giudizi a carico			Liquidazioni			Giudizi ultimati			Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1895	Trascrizioni		
	pendenti alla fine del 1894	iniziati nel 1895	Totale	fatte dalle parti	fatte da periti	sogette ad opposizione	con nota di collocazione	in altri modi	senza atti di procedura da un triennio		Totale	oltre sei mesi	da tre a sei mesi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Brescia:</b>													
Bergamo . . . . .	21	32	53	32	3	..	34	1	..	35	18	..	..
Bozzolo . . . . .	4	3	7	2	1	..	3	..	..	3	4	..	..
Breno . . . . .	3	..	3	3	..	..	3	..	..	3	..	..	..
Brescia . . . . .	13	30	43	28	1	..	29	..	..	29	14	..	..
Castiglione delle Stiviere . . . . .	10	8	18	11	1	..	12	..	2	14	4	..	..
Crema . . . . .	1	1	2	1	..	..	1	..	..	1	1	..	..
Cremona . . . . .	3	5	8	6	..	..	5	1	..	6	2	..	..
Mantova . . . . .	6	21	27	14	1	..	..	15	..	15	12	..	..
Salò . . . . .	12	3	15	3	6	..	9	..	..	9	6	..	..
	73	103	176	100	13	..	96	17	2	115	61	..	..
<b>Venezia:</b>													
Bassano . . . . .	8	8	16	7	1	..	1	9	..	10	6	..	..
Belluno . . . . .	30	20	50	2	19	..	13	8	..	21	29	..	..
Conegliano . . . . .	6	9	15	5	2	..	7	3	..	10	5	2	..
Este . . . . .	9	16	25	17	5	..	22	..	..	22	3	..	..
Legnago . . . . .	5	..	5	3	..	..	..	4	..	4	1	..	..
Padova . . . . .	9	19	28	16	4	..	20	..	..	20	8	..	..
Pordenone . . . . .	25	15	40	9	15	..	21	3	..	24	16	..	..
Rovigo . . . . .	7	30	37	19	1	..	20	..	..	20	17	..	..
Tolmezzo . . . . .	4	17	21	15	1	..	8	9	..	17	4	..	..
Treviso . . . . .	5	6	11	1	3	..	1	3	..	4	7	..	..
Udine . . . . .	31	29	60	25	6	3	6	28	..	34	26	..	..
Venezia . . . . .	12	19	31	11	7	..	18	..	..	18	13	..	..
Verona . . . . .	17	22	39	11	3	..	14	1	..	15	24	..	..
Vicenza . . . . .	11	24	35	19	..	..	2	18	..	20	15	..	..
	179	234	413	157	67	3	153	86	..	239	174	2	..
<b>ITALIA SETTENTR.</b>	<b>1,174</b>	<b>1,179</b>	<b>2,353</b>	<b>1,057</b>	<b>174</b>	<b>13</b>	<b>1,086</b>	<b>217</b>	<b>36</b>	<b>1,329</b>	<b>1,014</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

giudizi di graduazione.

ritardate	Consegna degli atti al Giudice delegato					Deposito dello stato di graduazione			Discussione avanti al Giudice delegato			Spedizione delle cause all'udienza				
	da uno a tre mesi	infra un mese	non consegnati	consegnati con ritardo di oltre un anno	da oltre sei mesi ad un anno	da oltre uno a sei mesi	non depositato	depositato con ritardo di oltre sei mesi	da tre a sei mesi	oltre un mese	non ebbe luogo	rinviiata ad oltre sei mesi	rinviiata da uno a sei mesi	non iscritte a ruolo o decedute	differite oltre un anno	oltre sei mesi
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
..	..	..	4	3	10	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	7
..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2
..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	4	3	10	..	1	..	..	..	..	8	2	..	3	20
..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
..	..	..	..	..	6	3	..	..	4	..	..	2	..	..	..	3
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2
..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	3
..	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	2	4
3	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	39	..	..	..	9	3	..	..	5	..	..	13	..	..	3	20
8	176	41	17	22	255	22	1	3	37	12	6	67	20	..	27	209

Segue Prospetto numerico dei

Segue Tabella II.

DISTRETTI e Tribunali	Giudizi a carico			Liquidazioni			Giudizi ultimati				Trascrizioni		
	pendenti alla fine del 1894	iniziati nel 1895	Totale	fatte dalle parti	fatte da periti	seggettate ad opposizione	con nota di collocazione	in altri modi	senza atti di procedura da un triennio	Totale	Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1895	oltre sei mesi	da tre a sei mesi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Parma:</b>													
Borgotaro . . . . .	4	5	9	1	..	..	1	..	..	1	8	..	..
Modena . . . . .	11	20	31	5	..	..	5	..	..	5	26	..	..
Parma . . . . .	40	23	63	36	1	..	22	15	2	39	24	..	..
Pavullo . . . . .	14	1	15	8	..	..	8	..	..	8	7	..	..
Piacenza . . . . .	22	18	40	23	1	1	28	..	..	28	17	..	..
Reggio Emilia . . . . .	45	42	87	22	21	2	39	2	..	41	46	..	..
	136	109	245	95	23	3	98	17	2	117	128	..	..
<b>Lucca:</b>													
Lucca . . . . .	18	32	50	32	..	..	32	1	..	33	17	..	..
Livorno . . . . .	8	11	19	11	2	..	1	12	..	13	6	..	..
Pisa . . . . .	16	36	52	21	3	..	23	3	..	26	26	..	..
Portoferraio . . . . .	2	2	4	..	..	..	..	3	..	3	1	..	..
Volterra . . . . .	10	4	14	12	1	..	13	..	..	13	1	..	..
	54	85	139	76	6	..	69	19	..	88	51	..	..
<b>Firenze:</b>													
Arezzo . . . . .	15	5	20	8	..	..	1	7	..	8	12	..	..
Firenze . . . . .	37	44	81	47	4	1	14	36	..	50	31	..	..
Grosseto . . . . .	6	14	20	10	..	..	10	..	..	10	10	..	..
Montepulciano . . . . .	2	3	5	3	..	..	3	..	..	3	2	..	..
Pistoia . . . . .	11	14	25	10	..	..	8	3	..	11	14	..	..
Rocca S. Casciano . . . . .	6	2	8	5	..	..	5	..	..	5	3	..	..
San Miniato . . . . .	2	9	11	4	1	..	1	5	..	6	5	..	..
Siena . . . . .	5	12	17	11	..	..	6	5	..	11	6	..	..
	84	103	187	98	5	1	48	56	..	104	83	..	..

giudizi di graduazione.

ritardate		Consegna degli atti al Giudice delegato					Deposito dello stato di graduazione			Discussione avanti al Giudice delegato			Spedizione delle cause all'udienza			
da uno a tre mesi	infra un mese	non consegnati	consegnati con ritardo di oltre un anno	da oltre sei mesi ad un anno	da oltre uno a sei mesi	non depositato	depositato con ritardo di oltre sei mesi	da tre a sei mesi	oltre un mese	non ebbe luogo	rinviiata ad oltre sei mesi	rinviiata da uno a sei mesi	non iscritte a ruolo o decadute	differite oltre un anno	oltre sei mesi	da uno a sei mesi
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
..	4	..	..	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1
..	..	..	..	..	7	..	..	..	4	..	..	9	..	..	..	..
..	4	..	..	..	12	..	..	2	4	..	..	..	..	..	1	2
..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	1
4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	5
4	10	3	..	..	22	..	..	4	8	..	2	9	3	..	1	9
..	..	..	..	1	19	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	9
..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2
..	4	..	..	..	9	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	5
..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	5	..	..	2	29	..	..	2	2	..	..	1	..	..	1	16
..	1	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	3
..	21	..	..	..	8	..	..	..	1	..	..	5	..	..	..	12
..	..	2	..	2	5	..	..	..	..	..	1	3	..	..	1	1
..	..	..	..	2	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	..	2	..	..	..	4
..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	10	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..
..	37	2	..	3	28	..	..	1	5	..	1	12	..	..	1	20



Segue Tabella II.

Segue Prospetto numerico dei

DISTRETTI e Tribunali	Giudizi a carico			Liquidazioni			Giudizi ultimati			Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1895	Trascrizioni		
	pendenti alla fine del 1894	iniziati nel 1895	Totale	fatto dalle parti	fatto da periti	sofferte ad opposizione	con nota di collocazione	in altri modi	senza atti di procedura da un triennio		Totale	oltre sei mesi	da tre a sei mesi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Aquila:</b>													
Aquila . . . . .	16	18	34	15	2	1	16	3	2	21	13	..	..
Avezzano . . . . .	14	9	23	6	..	..	4	2	1	2	16	..	..
Chieti . . . . .	21	21	42	15	2	..	17	..	..	17	25	..	..
Lanciano . . . . .	26	25	51	22	..	..	18	6	7	31	20	..	..
Solmona . . . . .	30	15	45	7	7	..	14	2	6	22	23	..	..
Teramo . . . . .	18	11	29	13	1	..	14	..	1	15	14	..	2
	125	99	224	78	12	1	83	13	17	113	111	..	2
<b>Napoli:</b>													
Ariano di Puglia . .	20	11	31	13	..	..	13	..	..	13	18	..	..
Avellino . . . . .	129	44	173	21	44	7	56	2	18	76	97	1	..
Benevento . . . . .	29	44	73	9	23	1	31	..	..	31	42	..	..
Campobasso . . . . .	24	17	41	7	10	..	17	..	..	17	24	..	..
Cassino . . . . .	32	35	67	1	32	1	31	1	..	32	35	..	1
Isernia . . . . .	23	18	41	..	3	..	2	1	..	3	38	..	..
Lagonegro . . . . .	29	9	38	6	..	..	6	..	..	6	32	..	..
Larino . . . . .	10	13	23	10	..	..	8	2	..	10	13	1	..
Matera . . . . .	21	13	34	4	8	1	11	..	..	11	23	..	..
Melfi . . . . .	16	11	27	5	3	..	8	3	..	11	16	..	..
Napoli . . . . .	213	180	393	69	46	3	110	2	58	170	223	..	..
Potenza . . . . .	119	38	157	49	4	..	51	41	2	94	63	..	..
Sala Consilina . . . .	12	13	25	7	7	..	10	4	..	14	11	1	1
Salerno . . . . .	168	82	250	70	11	3	78	..	21	99	151	..	..
Sant'Angelo dei Lomb.	13	5	18	7	..	..	7	..	..	7	11	..	..
Santa Maria Cap. Vet.	116	64	180	52	16	4	58	26	4	88	92	..	..
Vallo della Lucania .	18	13	31	7	1	1	7	..	..	7	24	..	..
	992	610	1,602	337	208	21	504	82	103	689	913	3	2

giudizi di graduazione.

ritardate		Consegna degli atti al Giudice delegato				Deposito dello stato di graduazione			Discussione avanti al Giudice delegato			Spedizione delle cause all'udienza				
da uno a tre mesi	infra un mese	non consegnati	consegnati con ritardo di oltre un anno	da oltre sei mesi ad un anno	da oltre uno a sei mesi	non depositato	depositato con ritardo di oltre sei mesi	da tre a sei mesi	oltre un mese	non ebbe luogo	rinvii ad oltre sei mesi	rinvii da uno a sei mesi	non iscritte a ruolo o decadute	differite oltre un anno	oltre sei mesi	da uno a sei mesi
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
..	9	..	..	..	39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3
..	3	9	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
..	11	1	..	1	3	..	..	..	3	..	..	3	..	..	..	9
..	..	..	1	..	22	..	..	1	3	2	..	2	..	..	..	6
..	3	1	3	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
2	3	..	2	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3
2	29	11	6	1	82	..	..	1	6	2	..	5	1	..	..	23
..	3	2	3	..	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	9	2	1	35	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
2	70	10	1	3	7	..	..	..	3	..	..	3	..	..	3	16
..	..	6	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6
8	39	..	1	1	11	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	20
4	23	31	1	2	7	..	..	..	1	..	..	1	2	..	..	1
..	2	9	2	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	6
2	18	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
1	..	6	2	4	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	24	2	..	..	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	10
..	3	10	4	6	112	..	..	..	4	..	..	7	..	..	2	70
..	30	9	..	1	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	7
2	12	..	..	1	7	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	5
..	3	36	7	10	52	..	1	7	12	..	..	..	26	..	..	23
..	10	4	4	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	4
..	179	12	..	5	41	..	..	..	..	..	..	4	4	..	..	3
4	27	13	2	2	6	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3
26	443	159	27	40	322	..	1	8	21	..	..	17	35	1	17	188

Segue Prospetto numerico dei

Segue Tabella II.

DISTRETTI e Tribunali	Giudizi a carico			Liquidazioni			Giudizi ultimati				Trascrizioni		
	pendenti alla fine del 1894	iniziati nel 1895	Totale	fatte dalle parti	fatte da periti	soggette ad opposizione	con nota di collocazione	in altri modi	senza atti di procedura da untrincio	Totale	Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1895	oltre sei mesi	da tre a sei mesi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Trani:</b>													
Bari . . . . .	208	106	314	35	51	2	84	..	63	147	167	..	..
Lecce . . . . .	69	125	194	28	28	3	53	..	1	54	140	..	..
Lucera . . . . .	174	86	260	21	36	3	55	5	..	60	200	..	..
Lucera . . . . .	14	22	36	15	..	..	15	..	..	15	21	..	..
Taranto . . . . .	58	130	188	76	9	4	81	..	..	81	107	..	..
	523	469	992	170	224	12	288	5	64	337	635	..	..
<b>Catanzaro:</b>													
Castrovillari . . . . .	34	25	59	4	21	1	23	1	..	24	35	..	1
Catanzaro . . . . .	25	27	52	13	7	2	15	3	..	18	34	..	..
Cosenza . . . . .	45	31	76	3	20	1	21	1	..	22	54	..	..
Gerace . . . . .	17	9	26	..	11	1	8	2	..	10	16	..	..
Monteleone . . . . .	20	8	28	1	2	1	2	..	3	5	23	..	..
Nicastro . . . . .	15	4	19	1	5	1	5	..	..	5	14	1	..
Palmi . . . . .	185	13	198	4	6	1	9	..	122	131	67	..	..
Reggio Calabria . . . . .	79	31	110	8	19	5	22	..	9	31	79	..	..
Rossano . . . . .	21	10	31	7	3	..	10	2	2	14	17	..	..
	441	158	599	41	94	13	115	9	136	260	339	1	1
<b>NAPOLETANO . . . . .</b>	<b>2,081</b>	<b>1,336</b>	<b>3,417</b>	<b>626</b>	<b>428</b>	<b>47</b>	<b>990</b>	<b>109</b>	<b>320</b>	<b>1,419</b>	<b>1,998</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Messina:</b>													
Messina . . . . .	34	39	73	6	4	1	9	..	..	9	64	..	..
Mistretta . . . . .	13	8	21	..	3	..	2	1	..	3	18	..	..
Patti . . . . .	6	3	9	1	..	..	1	..	..	1	8	..	..
	53	50	103	7	7	1	12	1	..	13	90	..	..

giudizi di graduazione.

ritardate	Consegna degli atti al Giudice delegato				Deposito dello stato di graduazione				Discussione avanti al Giudice delegato			Spedizione delle cause all'udienza				
	da uno a tre mesi	infra un mese	non consegnati	consegnati con ritardo di oltre un anno	da oltre sei mesi ad un anno	da oltre uno a sei mesi	non depositato	depositato con ritardo di oltre sei mesi	da tre a sei mesi	oltre un mese	non ebbe luogo	rinviala ad oltre sei mesi	rinviala da uno a sei mesi	non iscritte a ruolo o decadute	differite oltre un anno	oltre sei mesi
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
..	62	..	17	16	70	..	..	..	16	..	..	..	..	..	..	10
1	4	39	9	12	50	..	..	..	1	..	..	2	7	..	..	6
..	..	87	12	7	34	..	..	..	..	..	..	2	..	..	4	16
..	11	7	1	..	11	..	..	..	..	..	..	5	..	..	1	3
..	..	..	1	1	5	..	..	..	5	..	..	5	..	..	..	34
1	77	133	40	36	170	..	..	..	22	..	..	9	7	..	5	69
3	39	12	1	2	13	..	2	1	3	..	..	3	..	..	..	11
1	6	6	..	2	10	..	..	..	..	..	..	..	9	..	..	3
..	2	17	2	1	16	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	8
..	..	2	1	1	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
..	4	4	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	2
1	7	..	3	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	1	1
..	..	32	3	3	6	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	3
1	15	13	3	3	18	..	2	..	3	2	..	..	1	1	..	4
..	8	5	..	1	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6
6	81	91	13	13	74	..	5	3	8	2	..	6	12	2	7	39
35	630	394	86	90	648	..	6	12	57	4	..	37	29	3	29	319
..	2	32	1	3	16	..	..	..	4	2	..	2	3	..	..	12
3	6	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	7	..	..	..	5
..	8	..	..	..	4	..	..	3	..	..	..	..	..	1	..	4
3	16	32	1	3	21	..	..	3	5	2	..	9	3	1	..	21

Segue Prospetto numerico dei

giudizi di graduazione.

Segue Tabella II.

DISTRETTI e Tribunali	Giudizi a carico			Liquidazioni			Giudizi ultimati				Trascrizioni		
	pendenti alla fine del 1894	iniziati nel 1895	Totale	fatte dalle parti	fatte da periti	soggette ad opposizione	con nota di collocazione	in altri modi	senza atti di procedura da un triennio	Totale	Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1895	oltre sei mesi	da tre a sei mesi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Catania:</b>													
Caltagirone . . . . .	25	12	37	..	9	..	9	..	9	28	..	..	
Catania . . . . .	189	78	267	18	21	3	27	9	30	66	201	1	12
Modica . . . . .	28	25	53	1	19	1	19	..	..	19	34	..	1
Nicosia . . . . .	14	17	31	1	7	..	4	4	3	11	20	..	..
Siracusa . . . . .	64	38	102	9	9	1	16	1	4	21	81	..	..
	320	170	490	29	65	5	75	14	37	126	364	1	13
<b>Palermo:</b>													
Caltanissetta . . . . .	5	12	17	2	..	..	1	1	5	7	10	..	..
Girgenti . . . . .	34	14	48	2	17	2	17	..	2	19	29	..	..
Palermo . . . . .	165	27	192	22	17	..	39	3	21	63	129	8	3
Sciacca . . . . .	4	4	8	3	..	..	2	1	..	3	5	..	..
Termini Imerese . . . . .	7	5	12	..	4	..	4	..	..	4	8	..	1
Trapani . . . . .	121	61	182	3	28	1	29	1	44	74	108	..	..
	336	123	459	32	66	3	92	6	72	170	289	8	4
<b>SICILIA . . . . .</b>	<b>709</b>	<b>343</b>	<b>1,052</b>	<b>68</b>	<b>138</b>	<b>9</b>	<b>179</b>	<b>21</b>	<b>109</b>	<b>309</b>	<b>743</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
<b>Cagliari:</b>													
Cagliari . . . . .	51	48	99	39	..	..	30	9	2	41	58	8	15
Lanusei . . . . .	24	..	24	1	..	..	..	1	8	9	15	..	..
Nuoro . . . . .	8	2	10	4	..	..	4	..	1	5	5	..	..
Oristano . . . . .	31	11	42	22	..	..	22	..	..	22	20	..	1
Sassari . . . . .	20	103	123	61	..	..	61	6	..	67	56	1	1
Tempio Pausania . . . . .	..	10	10	1	..	..	1	..	..	1	10	..	..
	134	174	308	128	..	..	118	16	11	145	163	9	17

ritardate		Consegna degli atti al Giudice delegato				Deposito dello stato di graduazione			Discussione avanti al Giudice delegato			Spedizione delle cause all'udienza				
da uno a tre mesi	infra un mese	non consegnati	consegnati con ritardo di oltre un anno	da oltre sei mesi ad un anno	da oltre uno a sei mesi	non depositato	depositato con ritardo di oltre sei mesi	da tre a sei mesi	oltre un mese	non ebbe luogo	rinviiata ad oltre sei mesi	rinviiata da uno a sei mesi	non iscritte a ruolo o decadute	differite oltre un anno	oltre sei mesi	da uno a sei mesi
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
..	5	10	2	5	6	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2
70	144	107	10	9	36	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	28
1	18	..	5	1	12	..	..	..	..	..	1	3	..	2	3	9
..	..	5	2	2	5	..	..	1	2	..	..	4	..	..	..	4
..	9	57	3	1	11	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	6
71	176	179	22	18	70	..	..	1	2	..	3	12	..	2	3	49
..	..	..	1	2	5	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1
..	3	..	1	3	11	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	6
43	110	102	7	4	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	12
..	1	4	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	5	..	..	..	4	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
15	95	14	3	1	5	..	2	4	4	1	..	1	..	..	..	9
61	214	120	12	10	46	..	2	4	5	1	..	7	..	..	2	28
135	406	331	35	31	137	..	2	8	12	3	3	28	3	3	5	98
40	20	26	9	5	36	1	..	4	1	..	1	3	..	..	1	4
..	..	2	7	..	..	..	1	..	2	..	..	2	..	..	..	..
..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
4	13	..	1	..	8	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	4
3	109	47	..	6	30	..	..	..	..	..	..	9	..	..	..	3
..	..	..	..	..	9	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..
47	142	75	18	11	84	1	1	4	4	..	2	16	..	..	3	11



Segue Prospetto numerico dei

giudizi di graduazione.

Segue Tabella II.

DISTRETTI e Tribunali	Giudizi a carico			Liquidazioni			Giudizi ultimati				Trascrizioni		ritardate		Consegna degli atti al Giudice delegato			Deposito dello stato di graduazione			Discussione avanti al Giudice delegato			Spedizione delle cause all'udienza							
	Pendenti alla fine del 1894	iniziati nel 1895	Totale	fatte dalle parti	fatte da periti	sogette ad opposizione	con nota di collocazione	in altri modi	senza atti di procedura da un triennio	Totale	Giudizi rimasti pendenti al 31 dicembre 1895	oltre sei mesi	da tre a sei mesi	da uno a tre mesi	infra un mese	non consegnati	consegnati con ritardo di oltre un anno	da oltre sei mesi ad un anno	da oltre uno a sei mesi	non depositato	depositato con ritardo di oltre sei mesi	da tre a sei mesi	oltre un mese	non ebbe luogo	rinvia ad oltre sei mesi	rinvia da uno a sei mesi	non iscritte a ruolo o decadute	differite oltre un anno	oltre sei mesi	da uno a sei mesi	
RIASSUNTO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ITALIA SETTENTRIONALE	1,174	1,179	2,353	1,057	174	13	1,086	217	36	1,339	1,014	5	6	8	176	41	17	22	255	22	1	3	37	12	6	67	20	..	27	209	
ITALIA CENTRALE . . .	1,040	876	1,916	758	69	10	731	98	8	837	1,079	4	7	18	88	222	116	82	312	5	3	13	38	..	9	104	19	..	8	123	
NAPOLETANO . . . . .	2,081	1,336	3,417	626	428	47	990	109	320	1,419	1,998	4	5	35	630	394	86	90	648	..	6	12	57	4	..	37	55	3	29	319	
SICILIA . . . . .	709	343	1,052	68	138	9	179	21	109	309	743	9	17	135	406	331	35	31	137	..	2	8	12	3	3	28	3	3	5	98	
SARDEGNA . . . . .	134	174	308	128	..	..	118	16	11	145	163	9	17	47	142	75	18	11	84	1	1	4	4	..	2	16	..	..	3	11	
REGNO . . .	5,138	3,908	9,046	2,637	809	79	3,104	461	484	4,049	4,997	31	52	243	1,442	1,063	272	236	1,436	28	13	40	148	19	20	252	97	6	72	760	
Dedotte liquidazioni apposte . . . . .										- 79	+ 79																				
										3,970	5,076																				

**Relazione sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'Amministrazione della giustizia (Parte penale) durante l'anno 1895.**

---

RELATORE: **L. LUCCHINI.**

---

*Onorevoli colleghi!* — Per la quinta volta, dacchè si trova costituita la nostra Commissione, mi spetta l'onorevole incarico di riferire intorno alla parte penale dei discorsi inaugurali dei signori Procuratori Generali presso le Corti d'appello. Nell'adempierlo, non posso fare a meno di volger l'occhio indietro, oltre che per trarre lume e insegnamento dall'opera sapiente, ben più che la mia, dei colleghi che meco si alternarono in quest'ufficio, per osservare il cammino percorso e misurare il profitto di queste annuali rassegne, prescritte dal decreto costitutivo della Commissione, onde « proporre i provvedimenti che stimasse utili per dare alle Relazioni medesime armonia e unità d'intenti e per coordinarle con l'indirizzo delle statistiche giudiziarie che si pubblicano dall'Amministrazione centrale » (art. 4, lett. e).

Ciò infatti formò una delle sue assidue cure; e per raggiungere l'intento, sin dalla sua prima sessione, e con una mia Relazione, la Commissione proponeva al Ministro Guardasigilli l'istituzione del prospetto sommario annesso ai discorsi, e l'invito ai funzionari del Pubblico Ministero di fare oggetto nei medesimi di « uno studio sistematico e di un rendiconto periodico intorno all'applicazione pratica della legge, all'indole e moralità delle controversie e alle cause generali apparenti che possono determinare le oscillazioni della criminalità ».

Il Ministro accoglieva la prima proposta e istituiva i prospetti sommari; non così la seconda; e neppure una terza, diretta a spostarne di qualche settimana la pronunzia, per dar agio di raccogliere e ordinare i dati statistici di tutto l'anno.

Ma intanto i prospetti sommari, pur essendosene dovuta verificare l'incompletezza, oltre che a supplire, parzialmente sì, ma

con singolare celerità alle pubblicazioni analitiche, che possono venire in luce soltanto qualche tempo dopo, ebbero il merito di richiamare i funzionari del Pubblico Ministero alla maggiore osservanza dell'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, nel senso che le loro Relazioni avessero più impronta statistica e rientrassero meglio nell'orbita dei nostri studi.

A questo risultamento contribuirono altresì le deliberazioni e i voti insistenti da noi fatti, direttamente ed esplicitamente o in via indiretta, mercè la proposta di speciali indagini e dilucidazioni, rivolti tutti a far intendere a quegli eminenti funzionari il carattere proprio che devono avere tali Relazioni e l'interesse altissimo e al tempo stesso pratico delle ricerche statistiche. Di guisa che oggi non uno dei discorsi in esame, anche fra quelli nei quali emerge più palese la vocazione ad altra specie e sistema di trattazione, si astiene, come in passato troppo spesso avveniva, dal riferire staticamente sul modo con cui venne amministrata la giustizia nel suo distretto.

È d'uopo però riconoscere che poco più di questa specie d'intonazione generale si è ottenuto, poichè, come suol avvenire pur troppo nel nostro paese, e perchè non tutte le nostre proposte vennero accolte dai Ministri, e per la scarsa efficacia dell'azione governativa, e perchè i Capi d'ufficio persistono nella gran maggioranza a delegarne la compilazione ai loro sostituti, non sono ancora raggiunte quell'armonia e quell'unità d'intenti ch'erano nei giusti e legittimi intendimenti del ministro Zanardelli, e non sembra ben chiara e piena nella maggior parte la percezione dell'importanza vera e propria di questi rendiconti, che dovrebbero essere campi fecondi di ricerche e di studio, testimoniare l'opera impellente e vigilante del Pubblico Ministero e far conoscere in qual modo la giustizia venne amministrata nelle rispettive giurisdizioni, rispecchiando e riassumendo, rispetto ai singoli soggetti e istituti, molte delle vicende e manifestazioni della vita e attività sociale.

Anche quest'anno, allato a quelli (Procuratori Generali di Ancona, Bologna, Cagliari, Casale, Lucca, Napoli) i quali segnalano l'interesse e i benefici delle Relazioni in esame, v'è ancora chi non attribuisce loro il vero e reale pregio e non dissimula il tedio nello adempiere ad un compito, reputato arido e pedestre.

La refrattarietà dei funzionari del Pubblico Ministero emerge così nella struttura generale dei loro discorsi, come nel corrispon-

dere a quelle particolari istruzioni e richieste che vengano loro dirette dal Governo.

Sin dal febbraio 1884, approvando una risoluzione da me proposta, la Commissione precisava il concetto cui dovrebbero più particolarmente attenersi i signori rappresentanti del Pubblico Ministero, quello cioè di « indicare le cagioni dei principali risultati sul movimento della criminalità nel distretto e sull'andamento dei relativi giudizi ». E poco stante, con circolare 29 ottobre 1886, accogliendo analoghe deliberazioni e proposte della Commissione, il Ministro Guardasigilli disponeva che « i discorsi inaugurali, rimettendo al prospetto sommario l'esposizione delle singole cifre statistiche, si svolgano specialmente sull'apprezzamento complessivo e sulle principali risultanze di esse, estendendosi all'esame dei più importanti fatti giudiziari e criminali avvenuti nell'anno, alle cause delle più notevoli variazioni verificatesi e a quegli speciali argomenti indicati annualmente dal Ministero, che possano chiarire le più notevoli risultanze della statistica penale »; mentre per quell'anno si prescrivevano quali argomenti speciali la delinquenza dei minorenni, i rinvii alle giurisdizioni inferiori per concorso di attenuanti, le detenzioni preventive, accompagnando ciascuno con particolari dilucidazioni, che meglio ancora spiegavano il compito degli oratori in queste annuali rassegne. Ma l'effetto fu scarso, e rimase quindi senza seguito una risoluzione presa dalla Commissione nel gennaio 1891, con cui, su proposta del compianto Auriti, ispirata forse dal vedere frustrato ogni sforzo onde ottenere altrimenti l'intento, s'invitava il Ministero a richiedere, oltre il discorso inaugurale, abbandonato alla libera vocazione dell'oratore, una « Relazione amministrativa », complementare del discorso, da trasmettersi al Ministero, in cui fossero date le spiegazioni e illustrazioni statistiche che non si potevano conseguire mercè il discorso inaugurale.

E, a tacer d'altro, con altra recente circolare, 27 novembre 1894, il Ministro Guardasigilli, deferente ognora alle nostre ripetute e insistenti risoluzioni, richiamava nuovamente i signori Procuratori Generali a fare nei detti discorsi « l'esposizione e spiegazione dei dati più caratteristici e salienti della giustizia civile e penale nei distretti delle singole Corti d'appello ». Ma non sembra che neanche quest'ultimo eccitamento abbia avuto miglior fortuna. Non v'è uno solo fra i discorsi in esame che risponda veramente e com-

piutamente al concetto delle deliberazioni nostre e delle istruzioni ministeriali, che è poi quello della legge; siccome sono ben pochi fra essi i resoconti che, ottemperando alle prescrizioni del Ministro, contenute nella citata e in altre susseguenti circolari, offrano dati e notizie sugli argomenti speciali che vennero proposti e segnalati ai Procuratori Generali. Tali sarebbero stati, nel ramo penale, i « fatti delittuosi che per la loro gravità e per le altre condizioni speciali più perturbarono l'ordine pubblico e l'animo dei cittadini », e la delinquenza dei minorenni e delle donne, a prescindere dai « punti più oscuri del diritto », così in un ramo come nell'altro, di cui nella circolare 17 novembre 1895.

Ciò non ostante, e riservandomi di ritornare in fine sull'argomento, se l'interesse statistico dei discorsi non è grande, v'è sempre in essi certa copia di dati e di osservazioni da sottoporre al vaglio della Commissione e che io procurerò di ordinare e illustrare, onde poter apprezzare, se non il modo come fu amministrata la giustizia nell'ambito delle singole giurisdizioni, alcuni almeno dei caratteri che ne contraddistinguono la fisionomia e conoscere il pensiero degli alti funzionari intorno a taluni dei più importanti istituti giudiziari.

## I.

Cominciando però a dire di quanto si attiene alla *criminalità*, su cui non mi sembra inopportuno sentire la voce e apprendere l'avviso di chi à la suprema direzione e vigilanza dell'azione investigatrice e repressiva (senza menomamente toccare alle cifre, su cui dovrà riferire a suo tempo il collega Bodio), è notevole come le rare note di allarme e le impressioni più pessimiste partano dai distretti che, in via assoluta, ne sono meno funestati: — Bologna, ove si lamenta « non solo la delinquenza in genere, ma la più grave in ispecie, in aumento »; — Brescia, il cui Oratore però si affretta ad attenuarne di molto la gravità, opportunamente notando che in gran parte i reati vi son determinati da moto improvviso d'animo o da soverchio abuso del vino, tanto che vi furono ben 1079 procedimenti per ubbriachezza; — Genova, notandosi che l'aumento è dovuto in gran parte alle contravvenzioni a leggi speciali, « il crescere delle quali è un portato naturale della nuova legislazione fiscale e amministrativa, che oggidì tocca a molti più rapporti della vita, che

non facesse un tempo, e che d'altronde non perturbano la sicurezza nè la moralità pubblica ». Nel mezzodi v'è soltanto il Procuratore Generale di Catania che denuncia un aumento di reati, dovuto, dice, alle peggiorate condizioni economiche e finanziarie. Nel distretto di Ancona « le cifre della statistica, salvo lievi e incalcolabili eccezioni, differiscono poco o nulla da quelle degli anni precedenti », ma vi si « nascondono reati gravissimi, che commossero e oltraggiarono la coscienza pubblica »; — e così a Macerata si avverte stazionarietà nel complesso, ma aumento nelle specie più gravi, massime in quelli di sangue, commessi con ferocia, confessati con cinismo.

Non sono invece segnalati aumenti nè fatti di singolare importanza nei distretti: — di Aquila, il cui Procuratore Generale si limita a specificare i delitti che vi sono in prevalenza, ossia quelli d'impeto e di violenza; — di Cagliari, dove pure vi si vengono accennatamente accennando le caratteristiche criminali, che consisterebbero in queste tre: la latitanza, la rapina, il favoreggiamento, che vi si spinge a fare annualmente non poche vittime degli agenti dell'ordine; — di Lucca, ove « nel confronto col decorso triennio la delinquenza appare pressochè stazionaria, e se nel suo insieme pur notasi un aumento, questo dipende dal maggior numero dei reati di poca entità, mentre nei delitti più gravi la differenza con gli anni anteriori viene quasi a sparire »; — di Parma, ov'è segnalata soltanto la grande prevalenza dei furti; — di Roma, il cui Procuratore Generale saggiamente osserva come « la statistica penale, perchè possa menare a risultati concludenti, è mestieri analizzarla nelle singole classi di reati, studiati possibilmente in rapporto alle cause che li determinarono », e quindi, accennando alle categorie di maggior gravezza, soggiunge esser « lieto di affermare che dai raffronti di questa statistica specializzata non si deve trarre argomento di sconforto », non ostante che il numero complessivo di reati nel '95 sia non poco superiore a quello del '94. Anche il Procuratore Generale di Trani fa consimili assennate riflessioni, osservando che, fatte le debite eliminazioni e attenuazioni, massime per le tinte esagerate con cui si sogliono vestire le denunce e querele, « i fatti di una certa gravezza, che meritano tutta la considerazione, non soverchiano la misura ordinaria ». E il Procuratore Generale di Torino, raffrontate le cifre del '94 con quelle del '95, si limita a notare che « in quest'ultimo anno non vi fu un

vero e proprio miglioramento nella maggior delinquenza ». Il Procuratore Generale di Milano rileva soltanto che « in questi ultimi anni si nota il movimento a gradazione più lenta e meno irregolare, ma con alcuni caratteri di intensità non difformi da altre provincie o da altri ambienti ». E infine quello di Napoli ci attesta che « la fisionomia del distretto, quanto a criminalità, non ha variato nel 95 », soggiungendo essere questo « piccolo ma non dispregevole conforto ».

Negli altri distretti si nota, maggiore o minore, una diminuzione: — a Casale (« fatto ormai costante da sei anni, e cioè il nessun aumento, quando non fu diminuzione »); — a Catanzaro (« lento, sì, ma reale, effettivo è il miglioramento ottenuto »); — a Firenze (« posso con soddisfazione annunziarvi che il nostro distretto si presenta, in complesso, molto meno malvagio degli anni precedenti »); — a Messina (« se volgeremo lo sguardo alle più gravi delinquenze, non tarderemo a rilevare che una qualche diminuzione vi si è verificata nel testè decorso anno »); — a Palermo (« riesce confortante cotesta diminuzione o differenza in meno, come vogliate dirla, che si accentua maggiormente nelle più importanti categorie di reati »); — a Potenza (vi è aumento numerico, ma « la quantità non corre proporzionale alla intensità », e « fra le specie di maleficio venute in ribasso si annoverano quelle più allarmanti rispetto alla sicurezza dei cittadini »); — a Venezia (« lieve diminuzione in confronto all'anno precedente »).

Concludendo, quindi, su tale argomento, e dovendosi ammettere, da una parte, che gli apprezzamenti degli Oratori si fondino su cifre e dati di fatto, che altri forse, nell'ambito della rispettiva giurisdizione, non sarebbe in grado di meglio valutare, e d'altra parte, che le risultanze e i dati di tutto il Regno non possono che corrispondere alla somma dei dati e delle risultanze dei singoli compartimenti e territori, convien credere che in complesso le condizioni della criminalità in Italia nell'ultimo anno si sono alquanto migliorate, e che soltanto eccezionalmente, e massime in alcune provincie dell'alta Italia, ebbero a subire qualche peggioramento. Laonde avrebbero detto cosa non conforme al vero quelli che affermavano il contrario; riuscendo anche non interamente giustificabile una recente circolare del Ministro dell'Interno, che troppo genericamente e crudamente si esprimeva in questo senso.

Voglio infine far menzione di quanto venivano avvertendo con

savio pensiero gli Oratori di Messina e di Firenze. Il primo ammoniva a non affidarsi alle lievi oscillazioni delle cifre, che « non segnano spesso che l'ordinario e perenne avvicinarsi dell'umana attività », ma debba « portarsi la nostra attenzione altresì all'indole e all'entità dei fatti delittuosi ». Il secondo, seguendo lo stesso ordine d'idee e osservando che, « se vogliamo paragonarci alle altre nazioni rispetto alla grave criminalità, dobbiamo paragonarci ancora ad esse rispetto alla moralità, imperciocchè non tutti i reati rivelano immoralità, pravità d'animo, corruzione, nè il loro numero rilevante è sempre argomento di un'immoralità più profonda e più sparsa », soggiungeva: « Io credo che ci sia maggior moralità fra gente che, come in Italia, uccide per vendicare l'onore della donna, argomento ancora di venerazione e di culto, e che rispetta tuttora i santi vincoli della famiglia, anzichè fra coloro che uccidono meno, ma tentano fare della donna il ludibrio di comuni libidini e vogliono sciolta la famiglia; è meno corrotto chi uccide per impeto che chi uccide meno, ma troppo soventi con freddo calcolo e poco risparmio il padre, la madre, i figli. »

Quanto alla specificazione dei fatti delittuosi più gravi, richiesta dal Ministro, pochi Oratori ne hanno dato conto (discorsi di Ancona, Brescia, Catania, Catanzaro, Palermo, Parma, Trani, Venezia), e anch'essi in una forma così aneddotica e superficiale da non poter supporre che, in tal modo operando, corrispondessero al pensiero ministeriale.

Rispetto a un'altra richiesta speciale, quella sulla *delinquenza muliebre* in relazione alla criminalità maschile e alla popolazione distinta nei due sessi, i resoconti in esame non suffragano. Per la maggior parte (Ancona, Aquila, Brescia, Casale, Macerata, Messina, Palermo, Trani, Roma, Torino) non offrono che poche cifre complessive sul totale dei giudicati o dei condannati. Alcuni pochi (Bologna, Catania, Lucca, Milano, Venezia) contengono un prospetto, ma anch'esso riassuntivo, la cui specificazione si limita a distinguere i dati per ogni circondario. Soltanto il Procuratore Generale di Potenza precisa la proporzione in rapporto a qualche specie di reati, facendoci sapere che nelle diffamazioni e ingiurie le donne segnano nel suo distretto il 44 per cento, nei delitti contro il buon costume e delle famiglie il 32, in quelli contro le proprietà il 17, nelle lesioni personali il 16, negli omicidi e infanticidi il 12.



Ma bene forse avvertiva l'Oratore di Brescia che a soddisfare quella domanda, la quale, giova ricordarlo, aveva preso le mosse dalla nostra Commissione, si opponevano due ostacoli: la variazione, non legalmente accertabile, avvenuta nella popolazione dall'ultimo censimento in poi; la mancanza di rubrica relativa alla distinzione dei sessi nei registri statistici giudiziari.

Laonde sarà opportuno abbandonare questa ricerca, alla quale d'altronde rispondono per i giudicati dalle Corti d'Assise i volumi annuali della statistica giudiziaria sino all'89 e risponderanno quelli successivi (spero bene per tutte le giurisdizioni) compilati in base alla scheda individuale, distinta, come è noto, per maschi e femmine, e con l'attuazione della quale si rese appunto inutile la preesistente distinzione dei registri.

Un'altra richiesta speciale, sebbene non dell'ultimo anno, ma sul tema della quale la nostra Commissione continuò a intrattenersi con particolare amore, e a cui del pari i signori Procuratori Generali non corrispondono, è quella relativa alla delinquenza dei *minorenni*. Pochi sono gli Oratori (Bologna, Brescia, Messina, Milano, Palermo, Parma) che se ne occupano, porgendo qualche cifra, notandone la gravità e l'aumento, o facendo delle considerazioni, più o meno diffuse e generalmente giuste, ma che troppo si sono udite a ripetere.

In minor numero ancora sono i discorsi che contengano qualche dato, mancante nei prospetti sommari, o qualche notizia illustrativa intorno ai *recidivi*. Noto soltanto quello di Messina, che ci fa sapere come la recidiva sia ivi in aumento nei giudizi pretoriali, e segni diminuzione in quelli dei Tribunali. Noto ancora i discorsi di Catania e di Torino, i soli nei quali abbia trovato una parola di eccitamento e d'incoraggiamento in prò del patronato dei liberati dal carcere, la cui istituzione, tanto benefica, è ancora così poco diffusa in Italia, in mezzo all'apatia e all'indifferenza che tutto e tutti domina e travaglia.

Intorno alle cause della delinquenza, in generale o in particolare, non giova soffermarci, poichè mi caddero sott'occhio osservazioni, o assai generiche, o ben note e comuni. Piace mi ricordare solamente il rendiconto del distretto di Roma, dove i reati di sangue sono così frequenti, ma che il Rappresentante del Pubblico Ministero attribuisce precipuamente a cause occasionali: « Vorrei poter

dire tutte le modalità di quei fatti nei quali fu spenta la vita di 154 esseri umani, e voi vedreste quale non sia stata nella maggior parte dei casi, più che innata malvagità, l'influenza che esercitarono le dette cause occasionali, le riunioni nelle osterie, le libazioni di vino, il coltello pronto ad armare la mano », e (aggiungerei io), la donna e lo spirito cavalleresco e le passioni da quella suscitate.

Lo stesso Oratore racconta di un omicidio commesso da un giovane operaio, per futile motivo, per una galanteria rivolta a una ragazza incontrata a caso, sulla persona del suo fidanzato e seguito poi dal suicidio del giovane, che non seppe resistere all'indignazione pubblica dell'istante e allo spavento della persecuzione giudiziale.

Nell'esame delle cause generali vuol essere menzionato il discorso di Bologna intorno ai mali, ai progressi funesti e ai rimedi dell'alcoolismo e del socialismo, fra gli altri rimedi da opporsi a quest'ultimo collocandosi in prima linea la giustizia sociale, « che sola redime i popoli e ne assicura la prosperità »; e io dirò più particolarmente la retta e pronta amministrazione della giustizia, con repressione inflessibile di tutti quanti i malfattori, a qualunque classe appartengano. Del socialismo e dell'anarchismo, che n'è una filiazione, si sono intrattenuti anche i Procuratori Generali di Firenze e di Venezia.

Come argomento affine e riflettente appunto altra delle cause, che, dimostrando l'impotenza della polizia e dell'azione giudiziale, favorisce l'audacia o la spensieratezza dei delinquenti e l'incremento della criminalità, è quello degli *insuccessi istruttori*, rappresentati dalle cifre delle denunce e querele passate in archivio, dalle dichiarazioni d'ignoti autori e dalle ordinanze di non farsi luogo per insufficienza d'indizi.

È un argomento del quale pure la nostra Commissione ebbe a intrattenersi e che fu pure segnalato all'attenzione dei rappresentanti il Pubblico Ministero. Anche qui però non abbiamo a raccogliere molti dati e contributi veramente profittevoli. Alcuni soltanto (Ancona, Bologna, Brescia, Casale, Firenze, Genova, Lucca, Messina, Milano, Trani) ne fanno cenno, quasi tutti ponendo in evidenza la gravità delle cifre, quasi tutti attribuendo il fatto principalmente alla reticenza dei testimoni, alla ripugnanza dei cittadini nel coadiuvare l'Autorità, agli intralci operati dai colpevoli e dai favoreggiatori. Gli Oratori di Firenze, di Lucca e di Torino non

esitano ad attribuirne la causa all'insufficienza della polizia giudiziaria, sollecitando all'uopo opportune riforme, una efficace e suprema direzione da parte del Pubblico Ministero e una scelta migliore dei giudici istruttori.

Ma più specialmente insiste su questo punto il Procuratore Generale di Bologna: « Della polizia, vuoi politica, vuoi giudiziaria, vuoi amministrativa, bisognerebbe riordinare il personale e la gerarchia, e disciplinarla in modo da essere davvero un corpo coerente e rispettabile e meglio coordinato e in accordo con quello veramente benemerito dei carabinieri reali, di guisa che con forze associate, con metodi più razionali, con responsabilità meglio stabilite e soprattutto con animo retto e con mezzi morali e legali diventino il vero fulcro della pubblica sicurezza ». E raccomanda agli ufficiali della pubblica sicurezza di secondare l'Autorità giudiziaria nell'indirizzo da essa dato al processo, « anzichè pretendere, come talora avviene, di imporne uno diverso, il più delle volte fondato su erronei preconcetti e su falsi supposti ». « Riprovevole (prosegue lo stesso Procuratore Generale) è altresì il malvezzo di alcuni ufficiali di volersi erigere a giudici istruttori, assumendo esami fuori dei casi di urgenza: ciò che concorre a guastare e screditare il processo sin dal principio ». — Le quali considerazioni mi sembrano assai giuste e opportune; siccome non mi sembrano coerenti le considerazioni fatte poi per iscagionare polizia e magistratura dagli errori evidentemente commessi nel trarre a giudizio i così detti complici del Lega nel tentato assassinio del Crispi e nell'ingrossare fuor di misura il processo per l'assassinio di Luigi Ferrari.

## II.

Entrando a parlare dell'azione e degli istituti giudiziari, per ciò che riguarda l'*istruttoria* non sono molti e notevoli i rilievi e le considerazioni dei Relatori delle Corti.

Risultano sempre numerose e soverchie le deleghe fatte dai giudici istruttori ai Pretori, e il Procuratore Generale di Casale ne disapprova vivamente l'abuso, perchè, così facendo, « torna difficile il mantenere alle istruttorie l'uniformità di concetto e d'indirizzo, nella quale essenzialmente risiede la loro riuscita ».

A proposito dell'interrogatorio dell'imputato, il Procuratore Generale di Trani fa le seguenti osservazioni, che mi sembrano

degne di attenzione: « Ritengono taluni sia utile alla giustizia il non contestare all'imputato le varie circostanze sulle quali egli può dedurre la sua difesa. Ciò non è esatto, e per di più è contrario alla legge. Di vero, o l'imputato è innocente, oppure no: nel primo caso la giustizia trionfa sempre, quando l'imputato arriva a discolparsi; nel secondo gli si chiude la via ai discarichi che vengano architettati per il dibattimento, e l'interrogatorio si rende un mezzo utilissimo di prova. » Prosegue incitando i giudici istruttori a essere molto prudenti e fedeli nel disimpegno del loro ufficio. « Se gli inquirenti, specialmente locali, presi d'orrore per il delitto, portano questo loro orrore, con poco esame e con poco accorgimento, contro coloro che in sulle prime vengono sospettati autori, e non lo sono, si verifica allora il grande sconcio che notò Tacito, *fiungunt et credunt*, e si originano quegli errori giudiziari che costano dolori all'umanità e rimorsi alla giustizia. »

Alla sua volta il Procuratore Generale di Genova propugna il ripristino del « costituito obbiettivo », « prescrivendolo a pena di nullità, come nella cessata legislazione toscana »; poichè esso « è la sintesi rigorosa di tutto lo svolgimento del processo inquisitorio e porge modo a un giudice intelligente di contestare all'imputato le contraddizioni delle sue risposte con le verificazioni processuali ».

Nè qui egli si arresta, chè vorrebbe ammesso l'intervento della difesa nell'istruzione, almeno negli atti diretti a constatare il materiale e l'ingenero, massime quando questo sia di natura *transunte*.

Di pensiero perfettamente opposto è il Procuratore Generale di Napoli, il quale attribuisce a « candida ingenuità » il sostenere qualsiasi ingerenza difensionale nel periodo istruttorio; ma parmi strano ch'egli invochi come argomento in suo favore gli attuali risultati giudiziari, che, appunto per la loro dolorosa eloquenza, dovrebbero dimostrare l'inefficacia del sistema vigente, massime se pongansi a raffronto con quelli ottenuti in altri paesi, ove il sistema è più o meno diverso.

Parecchi Oratori fanno cenno e s'interessano dell'istituto della *citazione diretta* e di quello analogo della *citazione direttissima*. Per lo più si mostrano soddisfatti del largo uso fattone, specialmente della prima. Nel distretto di Casale, per esempio, in 47 per cento dei procedimenti. Il Procuratore Generale di Venezia però

avverte che della direttissima si è fatto uso soltanto nei Tribunali di maggior importanza, e quasi nulla nei Tribunali minori: il che farebbe credere ne venga lo stimolo più che altro dalla folla degli affari.

Il Procuratore Generale di Trani, che pure se ne mostra soddisfatto, osserva come l'uso della direttissima dovesse notevolmente diminuire per il passaggio ai Pretori di molti minori reati, in forza delle disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice penale.

Si mostrano invece poco soddisfatti per lo scarso uso delle due forme di citazione, e specialmente della seconda, i Procuratori Generali di Aquila, di Brescia, di Firenze; e il primo nota che, da un canto, la diretta si applicò in 1161 cause, e, dall'altro, la direttissima ebbe corso soltanto in 23 processi; e il terzo attribuisce specialmente a tale scarso uso la rilevante pendenza di cause avveratasi nell'ultimo anno. Ma è curioso che, mentre il Procuratore Generale di Firenze ci fa sapere come su 218 direttissime vi sia stata condanna per 208, quello di Messina c'informa che nel suo distretto le condanne furono in ragione del 63 per cento nei procedimenti condotti con citazione diretta, e, meno ancora, del 57 per cento in quelli portati innanzi con la direttissima. « Ciò, a mio modesto modo di vedere (soggiunge l'egregio Oratore), basta a convincere che i lamentati numerosi proscioglimenti non dipendono già dall'uso frequente del sistema celere della citazione diretta o direttissima, bensì da tutt'altre cause, che non parmi il tempo e il luogo di poter tutte qui prospettare. » E ciò dipende ancora, pare a me, da deficienza di criteri direttivi opportuni, uniformi e conducenti allo scopo. Lo stesso Procuratore Generale di Messina ritiene che una delle cause dei molti proscioglimenti giudiziari si debba riscontrare nella irregolarità delle perizie, eseguite spesso in modo inesatto e incompleto, sia nella scelta dei periti, sia nello accertamento delle variazioni successivamente avvenute in tema di lesioni personali, sia, più ancora, nell'inosservanza delle norme contenute nella sezione III, capo 5°, titolo 2°, del Codice processuale. Lo stesso appunto muove il Procuratore Generale di Catania: « Non debbo lasciare di far notare la poca diligenza e attenzione lamentate in parecchie istruttorie sulle perizie mediche; lo che ingenera nell'animo dei giudicanti dubbi ridondanti sempre a vantaggio dei colpevoli. »

La cifra dei prosciolti, in ogni giurisdizione, continua a essere

assai rilevante, e in qualche distretto esorbitante, specialmente nei giudizi dei Tribunali, per esempio, nel distretto di Aquila, ove figurano del 37. 11 per cento; e quel Procuratore Generale attribuisce l'aumento all'essere passati alla cognizione dei Tribunali « parecchi delitti per i quali non è facile concretare la prova soggettiva ».

La cifra complessiva dei proscioglimenti, che nel distretto di Genova fu del 36. 85 per cento, fa dire al Procuratore Generale: « I proscioglimenti nei processi rinviati a giudizio al seguito di una istruzione formale rivelano sempre un difetto nella eseguita istruzione. Difetto non sempre attribuibile al magistrato istruttore, ma più spesso all'ambiente sociale, nel quale deve svolgersi l'azione istruttoria, non meno che all'ordinamento delle leggi del rito. » In ogni modo, e per qualsiasi ragione l'istruttoria risulti manchevole e non conducente allo scopo, al giudice istruttore dovrebbe incombere l'obbligo di non avventurare a cuor leggero le cause all'alea di un giudizio.

I disegni di legge presentati al Senato dal ministro Calenda, e che ebbero la sorte a tutti nota, dovevano naturalmente richiamare l'attenzione dei disserenti sui problemi e istituti ai quali si riferivano, ed era anche naturale che l'apprezzamento ne fosse fatto con molta deferenza verso il capo dell'Amministrazione giudiziaria. Giova però dire che non fu largo questo esame da parte dei compilatori delle Relazioni inaugurali, nè la maggior parte degli Oratori si lasciò indurre a troppo compiacenti approvazioni.

A due istituti quasi esclusivamente fu rivolto il loro pensiero, e son quelli sui quali le cifre medesime e la consuetudine della discussione sogliono dare annualmente occasione: l'appello e la giuria.

Pochi sono gli Oratori che propugnano l'abolizione pura e semplice dell'*appello*: quello di Catanzaro, che vorrebbe sostituirvi un giudizio di revisione, con rinnovazione del dibattimento, quando fossevi discordanza rilevante fra i giudici, palesamente decidenti; quello di Lucca, che si fonda anche su precedenti della legislazione toscana; quello di Trani, che ricorda pure i precedenti pontifici e napoletani, e riassume le varie ragioni comunemente addotte in proposito. Il Procuratore Generale di Torino approva senz'altro il progetto Calenda per la soppressione dell'appello nei giudizi dei Tribunali, portando il collegio a quattro giudici, e in ogni causa.

Altri pongono in risalto i gravi inconvenienti del sistema odierno, in ispecie l'abuso sempre crescente che si fa dell'appello e le troppo facili e frequenti riforme da parte del magistrato di seconda istanza, ma si manifestano contrari all'abolizione. Nel discorso di Aquila, dove la Corte d'appello confermava appena 41.79 sentenze per cento, quel Procuratore Generale « non esita ad affermare che l'appello funziona male, specialmente in danno della repressione penale, della eguaglianza, dell'efficacia, della rapidità e della certezza della pena, già scossa tanto e per tante vie »; ma ne invoca soltanto la « trasformazione ».

Nel discorso di Brescia, ove pure si verifica il crescente abuso degli appelli, si propone che in appello non possa modificarsi la pena inflitta nei limiti legali, e, che, quando non ci sia questione di titolo, il giudice d'appello abbia sempre facoltà di aumentare la pena e che i gravami irricevibili siano respinti in camera di consiglio.

All'Oratore di Messina, pure ammettendo il soverchio abuso di inutili appelli, ma considerato l'esteso numero delle sentenze riformate, non sembrerebbe prudente, « nelle attuali condizioni delle leggi di rito penale e del nostro vigente ordinamento, veder tribunali e preture assoluti arbitri nella valutazione dei fatti e nella illimitata valutazione della pena, senza che in nessun caso se ne potessero correggere gli errori o infrenare gli eccessi da un magistrato superiore ». Anche il Procuratore Generale di Napoli chiede riforme, e precisamente queste: che l'appellante condannato a oltre sei mesi di reclusione o detenzione debba presentarsi in istato di arresto; che relatore della causa sia non già un giudice ma il P. M.; che sia data facoltà di aumentare sempre la pena.

Il Procuratore Generale di Perugia fa un'altra proposta, nell'interesse morale ed economico di tutti, dice lui, che cioè gli appelli si discutano come i ricorsi in Cassazione, escludendo la presenza del giudicabile; ma l'egregio funzionario dimentica forse che in Cassazione il giudicabile è la sentenza impugnata, mentre in appello si tratta sempre di un giudizio in merito, con libertà d'apprezzamento di fatto da parte del giudice. Finalmente, l'estensore della Relazione di Potenza, dopo aver rilevato che il gravame fu ivi accolto nella ragione del 43 per cento rispetto alle sentenze pretoriali e col rapporto ancor più alto del 48 per cento rispetto a quelle dei Tribunali, reputa tuttavia che « nella evoluzione attuale della giustizia punitiva il passo sino alla completa soppressione del rimedio

appellatorio sarebbe ardito addirittura, e più pratico tornerebbe e avveduto pensare seriamente al modo d'infrenarne l'abuso, sempre più traboccante ».

In questo concerto di dati e di opinioni se non sui rimedi occorrenti, sugli abusi e sugli inconvenienti che si lamentano riguardo all'appello e che fanno capo alla constatazione di una eccessiva e abituale mitezza da parte dei magistrati, discorda il Procuratore generale di Bologna, che attesta avvenire perfettamente il contrario nel suo distretto. « Questa censura (della indulgenza) non tange i nostri Tribunali, e molto meno la nostra Corte, alla quale per l'opposto ho sentito dare accusa di soverchia severità, perchè degli appelli delle parti non ne accoglie che pochissimi, e fa buon viso a quasi tutti quelli proposti dal P. M. » Del resto, egli è del partito abolizionista dell'appello, sebbene corra forse un po' troppo affermando che « son quasi tutti d'accordo a volerne l'abolizione ».

Tutti gli Estensori delle Relazioni in esame s'intrattengono dei *giurati*, e tutti son d'accordo nell'attestare difetti e vizi di funzione e nel chiedere maggiori o minori riforme. Mentre però negli anni passati i rappresentanti del P. M. si professavano in grande maggioranza fautori, e non pochi fautori ardenti, dell'istituzione, quest'anno s'odono più numerose e vibrato le voci contrarie, e piuttosto timide e remissive si fanno sentire le favorevoli. Nondimeno, come già avvertii, gli intendimenti manifestati dal Ministro di allora non valsero a determinare una corrente ostile ai giudici popolari, neppure tra le file di quei funzionari che il Carrara chiamava i loro nemici naturali, siccome quelli che sogliono considerare quali personali sconfitte i verdetti negativi, da cui gli avversari della giuria traggono uno dei più poderosi argomenti per combatterla e per iscreditarla.

Neppure quest'anno la maggioranza degli Oratori delle Corti d'appello si è manifestata contraria ai Giuri. Non ne ho contati più che nove di questo avviso; e cioè i Procuratori Generali di Ancona, di Bologna, di Catanzaro, di Firenze, di Macerata, di Messina, di Palermo, di Torino. Ripeterei cose assai note se volessi riferire gli argomenti addotti in questi discorsi per dimostrare l'incoerenza e l'assurdità dei giudici popolari, qualificati incapaci, inetti, facili alla corruzione, o almeno alla commiserazione, che rappresentano le forme primitive e barbariche della giustizia sociale e che sono



mancipii della piazza, quando non siano vittime degli artifizii oratori, o dell'intrigo.

Il Procuratore Generale di Bologna giunge a dire: « sono in auge le stragi per gelosia, per turpi o disordinate passioni amorose, per talami violati o amori traditi anche perchè più o meno dappertutto incoraggiate dalle assoluzioni dei giurati »; e cita casi, come quelli di un fratello che uccide il seduttore e diffamatore della sorella e del marito che colpisce il drudo della moglie, mentre pubblicamente mena vanto della tresca, casi nei quali per verità il giudice più rigido sarebbe stato molto dubbioso nel pronunziare un verdetto di condanna.

Da una parte poi vi ha chi (Procuratori Generali di Firenze, Aquila e Trani) attribuisce alle note dottrine antropologiche sul fatalismo nel delitto, penetrate nelle Corti d'assise e sostenute nelle perizie mediche, un triste fattore d'impunità; e dall'altra parte altri non manca (Procuratore Generale di Roma) che ravvisa una di tali cause nelle esagerazioni delle dottrine giuridiche dominanti, che troppo sottilizzando ispirano commiserazione per i malfattori.

Ma, o gli avversari della giuria sono a corto di argomenti, o ve n'ha di quelli così eloquenti e così universali che si affacciano alla loro mente con lo stesso ordine d'idee e con la stessa identica rappresentazione di forma. È per lo meno un fenomeno psicologico molto curioso quello che è accaduto, poichè nello stesso giorno e nella stessa ora, e alla distanza di circa 500 chilometri, un Sostituto Procuratore Generale ad Ancona, e il Procuratore Generale a Torino, facevano sul giuri gli stessi precisi ragionamenti.

In entrambi i distretti apparvero i giurati non già « accessibili a corruzioni nel senso legale della brutta parola », ma « accessibili alle simpatie o alle antipatie, alle impressioni, non quelle come vorrebbe la legge delle accuse e delle fatte difese, ma di circostanze esterne ed estranee alla giustizia, la quale ne risente (le quali generano in definitiva, dice quel di Torino) i medesimi effetti della corruzione ». Poi parlano ambedue gli Oratori nello stesso modo delle liste; e quindi ciascun dei due esclama: « Ma voglio mirare più in alto, ed esprimere ad uomini degni d'intenderlo un mio non indiscreto (forse indiscreto, dice quello di Ancona), nè credo ingiusto lamento. Nelle illustri Curie di queste provincie sono al pari

dell'ingegno (e dell'eloquenza, aggiunge quello di Torino), tradizionali il decoro e la virtù ».

E seguitano entrambi a elogiare gli egregi difensori, ammirevoli in entrambi i distretti per « i forti studi, la robusta dialettica e la mirabile parola », ma dolcemente rimproverando loro che per essi « ogni spinta al mal fare, ogni stravagante azione, ogni malvagia passione si tramuti in impulso irresistibile (in vizio di mente, per l'Oratore di Ancona); ogni menomo fatto o scherzosa parola in grave o gravissima provocazione; ogni impulso dell'offeso e aggredito diventa per il malfattore che uccide la scusa (?) di una legittima difesa ».

« Che dirò (Procuratore Generale di Ancona)! » « Che dico (Procuratore Generale di Torino)! » — e proseguono entrambi nello stesso senso e quasi con le stesse parole, finchè giunge per entrambi il cardinale Wolsey, il quale « diceva dei giurati del suo tempo che sarebbe stato facile ottenere la condanna di Abele per la morte di Caino ». Ed entrambi soggiungono: « Noi certo non diremo così dei nostri, bensì potremmo dire che facilmente si otterrebbe l'assoluzione di Caino! » E dopo altre pietose considerazioni sulle vittime degli omicidiari, sui genitori degli orfani e sui « poveri delitti privati perfino del prezzo del sangue di chi ne era il sostegno », concludono all'unisono: « Sotto il peso di tali impressioni non possiamo stupirci se uomini dotti e liberali lamentano il decadimento dell'istituzione dei giurati, e affermano essere trascorso il periodo d'entusiasmo che la faceva gridare la più bella conquista dei tempi moderni ».

E io sotto il peso di questa singolare concordia di pensieri e di parole non vorrò far torto agli alti magistrati che le hanno proferte di averle troppo concordemente riprodotte da altro precedente Discorso.

Ma poichè da lungo tempo io vado consultando e studiando questi Resoconti, ricordo che precedentemente e riferendo nelle stesse circostanze e innanzi alle medesime Corti, gli stessi odierni Oratori di Ancona e di Torino ebbero, non molto tempo addietro, a proferire apprezzamenti e giudizi ben diversi sulla magistratura popolare.

Or sono appena due anni, lo stesso Sostituto Procuratore Generale di Ancona, pur rilevando difetti e pericoli dell'istituzione, ne faceva poco meno che l'apologia. « Sendo ormai codesto istituto (scriveva) entrato nei costumi più di quanto da taluno si crede, fa-

rebbe opera vana chi si accingesse a scalarlo. Potrà accadere che talora il responso dei giurati devii dal rigore della legge scritta, non risponda interamente al rigore delle prove; questo può essere un pericolo, ma è anche uno dei pregi dell'istituzione. Ciò che deve essere indiscutibile è il significato morale, l'influenza educatrice del verdetto. » — Nè diversamente si esprimeva lo stesso Procuratore Generale di Torino nella medesima ricorrenza del 1894. « Amiamo la giuria (esclamava); consideriamola quale esser deve, vero palladio di libertà, e allora soltanto scompariranno, se non tutti, molti di quei difetti sui quali cotanto insistono i suoi avversari onde accelerarne la caduta ».

Viene però la schiera di coloro che, pur dimostrandosi severi verso l'opera dei giurati, si astengono dal proferire un giudizio troppo arrischiato e unilaterale, e si limitano a denunziarne gli errori, più o meno sussistenti, e i difetti, indicandone anche talora le cause. Così il Procuratore Generale di Aquila afferma che « la giuria funziona non bene in quelle contrade (e sarebbe stato desiderabile che ne avesse indicato le ragioni), se si eccettua forse la Corte di Teramo, dove in generale funziona men male »; lamenta egli pure « la deplorabile tendenza ad ammettere scusanti e a cercare nelle cagioni spesso estranee al fatto criminoso le condizioni delle incriminazioni »; lamenta la mala compilazione delle liste, la ripugnanza dei migliori a far da giurati, gli inconvenienti della libera ricusa, delle perizie di parte, delle estemporanee dispute sullo stato di mente e sulla generica dei reati, i disordini delle schede bianche e del continuo contatto dei giurati col pubblico e con gli interessati; e, dichiarandosi poi nè partigiano nè avverso all'istituzione, soggiunge: « io men che altri disconosco i pregi della giuria come istituto giudiziario, in quanto permette di applicare le previsioni della legge ai fatti umani con flessibilità di criteri, e dar luogo a quell'apprezzamento umano dei fatti criminosi, in relazione ai bisogni variabili della repressione penale; e come istituto politico e sociale, in quanto, attribuendo l'altissima funzione di giudicare e d'infliggere una pena, non a organi delegati, ma ai cittadini stessi, se è garanzia per la libertà individuale, è strumento principalissimo di quel governo di sè che è fondamento principale di libertà ». E prosegue in questa smagliante apologia; dopo di che, considerando l'esperienza fatta, i risultati ottenuti e l'ambiente in cui funziona l'istituzione, ritiene indispensabile di modificarne i criteri di com-

petenza « sulla solida base della natura e qualità dei reati..... assegnando al giuri la cognizione di quei reati nei quali si crede essere la sanzione penale coordinata al giudizio della pubblica opinione, o nei quali i poteri dello Stato possono avere direttamente o indirettamente interesse »; e patrocina una più stretta applicazione del sistema delle categorie e l'isolamento pieno e assoluto durante la discussione.

Anche l'Oratore di Catania si professa « niente contrario alla giuria, sebbene niente ammiratore del modo com'è oggi funziona »; e s'intrattiene dei verdetti errati, della cattiva revisione delle liste, delle ricuse artificiose, della facile ammissione delle cause dirimenti o scusanti, dell'abuso dei testi e periti defensionali, delle sinistre influenze che s'interpongono nei lunghi dibattimenti, delle troppo facili comunicazioni che si permettono ai giurati, e chiede relativi opportuni provvedimenti, onde ottenere che « la giuria sia l'egida della libertà e l'espressione indipendente del giudizio popolare ».

« Io non so (così esprime il Procuratore Generale di Napoli) se sia possibile immaginare un modo di affermare l'esistenza e di determinare la misura delle responsabilità penali, il quale riunisca in sé un complesso maggiore di condizioni desiderabili. » E afferma come in moltissimi giudizi i giurati abbiano saputo dar prove solenni ed esempi luminosi di quella *ars aequi et boni*, che è la guida sovrana dell'azione umana. Ma in altri casi pronunciarono verdetti inesplicabili e strani o di cui eran troppo evidenti i criteri erronei, o determinati dagli artifizii e dalle insidie altrui; nondimeno, attraverso pure a tutti gli inconvenienti e a tutti gli errori, riconosce l'incrollabilità dell'istituzione, presagendo soltanto che col tempo il giuri si trasformerà nello scabinato. Anche il Procuratore Generale di Roma raccoglie il lamento generale, insistente, contro i verdetti d'inculpabilità o di colpeabilità eccessivamente attenuata: sopra 130 condanne per delitti di sangue in 121 si concedettero le attenuanti, in 60 fu ammessa la provocazione, in 24 il vizio parziale di mente, in 17 l'eccesso del fine, in 10 l'eccesso della difesa. Per verità, anche al confronto delle sentenze dei Tribunali, le proporzioni non sembrano troppo allarmanti; e d'altronde si tratta di reati di sangue, e l'Oratore doveva ricordarsi la sua stessa considerazione sull'indole di tali reati, specialmente nel suo distretto, di natura cioè occasionale e d'impeto. Nè dissimile è il giudizio del Procuratore Generale di Trani circa l'eccessiva indulgenza dei giurati, che non

ha raffronto con quella dei giudici togati, e, volgendo il pensiero alle occorrenti riforme, riconosce la necessità di una migliore compilazione delle liste; ma soprattutto importa « che i processi non debbano arrivare innanzi ai giurati con vuoti e lacune, che vengono poi riempiti da abili difensori e su cui la coscienza dei giurati può rimanere perplessa ». E prosegue con queste altre che a me sembrano assai sagge considerazioni (le quali non dovrebbero far sorridere il Procuratore Generale di Aquila, quantunque sembri di contrario avviso): « che dovere di chi inquire è l'investigare sulle condizioni morali dell'imputato, sulle cause prossime o remote che nei fatti di sangue hanno potuto armare il braccio dell'uccisore, sulle quali circostanze i giurati si fermano; e che si porti attento esame su tutto, anche sul tempo, su gli stessi fenomeni straordinari della natura, poichè tutto ciò che può sembrare superfluo a prima vista o che non è antiveduto dalla legge, potrà avere la sua importanza nel pubblico dibattimento. E quando a tutto ciò si sarà pensato e il processo si presenterà senza lacune, i discarichi prima e gli slanci di difesa poi, se potranno sedurre le masse, non avvilupperanno i giurati ». — Questo potrebbe attenuare il senso profondo e doloroso avvertito dall'Oratore di Venezia allo spettacolo di istruttorie, « che costarono immense fatiche », ma che dovevano essere state fatte più coi piedi che con le mani, e che vennero annientate dal monosillabico verdetto. Del resto, anche quel Procuratore Generale non si dimostra avverso ai giurati, e ne scusa da un altro punto di vista gli errori eventuali, accennando al pessimo trattamento loro fatto, con le facili e privilegiate dispense e ricuse dei loro colleghi, con le istruzioni le più assurde sul modo con cui devono contenersi nel giudicare, col « dedalo di questioni formolate mediante frasi tolte dalle leggi, involgenti ipotesi di fatti giuridici, talvolta fra loro distinti da una sottilissima linea, dando loro a decidere questioni di colpeabilità, discriminanti, scusanti, questioni subalterne, con tutte quelle modalità che contempla la legge penale a loro proibita ». « E ci meraviglieremo se in mezzo a questo dedalo talvolta si smarriscono? » — Dopo avere egregiamente svolti tali concetti e accennato alle molte insidie che circuiscono i giurati nel dibattimento e intorno a esso, viene a questa saggia conclusione: « Noi magistrati, che abbiamo esclusivamente la missione di applicare la legge, finchè la giuria sarà in vita, la sorreggeremo con tutte le nostre forze ».

Gli altri Oratori si manifestano più o meno favorevoli all'istitu-

zione, pur caldeggiandone in un senso o nell'altro la riforma. Il Procuratore Generale di Brescia insiste nella miglior revisione delle liste. Quello di Cagliari spiega come la giustizia popolare possa avere delle manifestazioni che superficialmente considerate sembrano erronee e paradossali, mentre possono trovare la loro giustificazione in condizioni e considerazioni affatto particolari e plausibili, e come altre volte il contegno equivoco dei testimoni possa legittimare il dubbio sulla colpeabilità e i conseguenti verdetti negativi. L'Oratore di Casale fa voti egli pure per una riforma, onde la giuria sia « circondata da quella forza morale, da quel prestigio, senza di cui intristisce la vita d'ogni civile istituto ».

Non ostante il numero elevato dei proscioglimenti e la facile concessione delle minoranti, il Procuratore Generale di Genova dichiara di aver sempre fiducia nella magistratura popolare, « imperocchè essa, che fu sempre compagna inseparabile della libertà dei governi eletti a rappresentanza di popolo e che noi vediamo prosperare tra le istituzioni dei tempi i più remoti della storia civile dei popoli, se non funge bene tra noi, non può avvenire che per il modo nel quale è tra noi organizzata ». Anch'esso però chiede e propugna delle riforme, sia nella formazione delle liste, sia con l'abolire l'odierno sistema di ricusa, sia col rendere sempre elettivo il capo dei giurati.

Il Procuratore Generale di Lucca ammonisce a guardarsi bene dalle esagerazioni con cui si attacca l'istituto, e non esita a qualificarlo « quello che più risponde alla maniera dei liberi reggimenti ». Anch'egli però conviene nella necessità delle riforme, propugnando il ripristino dell'articolo 440 Codice procedura penale, il divieto di proporre le questioni sulla infermità di mente quando non sia preceduta da analoga e conforme perizia, la riduzione a otto dei giurati, le deliberazioni da prendersi al cospetto della Corte, previe le opportune spiegazioni del presidente, di cui sarebbe abolito il riassunto, e infine il richiamo in vita dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874.

Attesta il Procuratore Generale di Parma che nel decorso anno il giuri ha funzionato meglio; e « si potrebbero avere migliori verdetti quando non si cercasse di esimersi dall'ufficio di giurato anche per parte di coloro che ne comprendono l'alta importanza e l'eminente dignità, e quando la formazione delle liste fosse meglio accurata, e meglio disciplinato o anche abolito il diritto di ricusa ».

L'Oratore di Perugia dice che « il cancro roditore della giuria sono le schede di Pilato », ossia le schede bianche, che vorrebbe computate metà più la dispari a favore e l'altra metà contro. Comunque sia però, egli « ne ha sempre propugnata la conservazione, perchè nell'insieme ha dovuto lodarsi dell'esito di parecchie centinaia di cause, che nel lungo periodo di oltre trent'anni ha trattato in molti circoli di varie provincie ».

Finalmente, il Procuratore Generale di Potenza si loda assai dei giurati della Basilicata per i loro « coscenziosi *pronunziati* », e conclude proclamando in essi « i sentimenti del dovere e il culto della giustizia in onore ».

Mi rimarrebbe a dire intorno a due argomenti, sui quali, l'uno direttamente, indirettamente l'altro, erano chiamati i rappresentanti del Pubblico Ministero a dar conto: i nuovi istituti speciali del Codice penale, su cui si è riferito e discusso anche in seno alla nostra Commissione, e i « punti oscuri » della legislazione. Ma sia rispetto all'uno sia rispetto all'altro argomento, come rispetto agli altri temi speciali, furono pochi gli Oratori che vi s'intrattennero, e porgendo scarsi dati e fugaci osservazioni.

Quanto ai « punti oscuri », in sei discorsi soltanto n'è tenuta parola e nell'arida forma d'una specie di massimario delle decisioni che agli estensori dei Discorsi parvero più importanti e controverse; e sono quelli di Catanzaro, Lucca, Milano, Palermo, Torino, Venezia. Il Procuratore Generale di Brescia dichiara francamente di non potere corrispondere alla richiesta, affermando che « in diritto civile e procedura civile non si sono presentati punti oscuri d'interpretazione », e neppure in applicazione del Codice penale, chè anzi, « per la chiarezza delle disposizioni di legge applicate, il più delle volte mancava nelle sentenze materia di diritto a risolvere, essendo più spesso questione di apprezzamento di fatto ».

Per quanto concerne gli istituti speciali del Codice penale, e più particolarmente i complementi e surrogati penali, come la liberazione condizionale, l'arresto in casa, la prestazione d'opera, la riprensione giudiziale, l'oblazione volontaria, il manicomio giudiziale, ecc., qualche notizia si trova soltanto nelle Relazioni di Bologna, Lucca, Napoli, Parma, Potenza e Roma, che non giova riferire e da cui si desume quella deficienza di applicazione, dovuta a varie cause, che si è deplorata e che si continua a deplorare.

Devo fare un solo rilievo. È il Procuratore Generale di Parma, il quale, più d'ogni altro, in proporzione, essendosi occupato della materia, nel far voti perchè tali istituti abbiano ad avere una più ampia applicazione, ritiene indispensabile e invoca « un regolamento che meglio valga a disciplinarli nella loro attuazione », e senza di cui infatti alcuni di essi rimangono, si può dire, lettera morta.

Quanto son venuto, anche da ultimo, osservando deve convincere ognuno che o conviene abbandonare ogni speranza di vedere congruamente osservato l'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario, o è necessario promuovere dal Ministro Guardasigilli energici provvedimenti, mercè i quali, proseguendo nella via per la quale ci siamo lentamente incamminati, abbiano le Relazioni in esame a corrispondere pienamente ai fini e ai concetti ripetutamente e insistentemente espressi nella nostra Commissione e nelle circolari ministeriali.

Gli è per questo che, astenendomi dal formulare nuovi voti e desiderati per altri studi e ricerche speciali, che andrebbero ad aumentare inutilmente e complicare sempre più la copia di desiderati e di voti espressi nelle passate sessioni, mi restringo a proporre il seguente schema di risoluzione:

« La Commissione delibera di pregare il signor Ministro Guardasigilli a voler definitivamente provvedere, richiamando e completando le istruzioni precedentemente date, perchè le Relazioni inaugurali prescritte dall'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario:

« a) siano estese dal Capo d'ufficio;

« b) rispondano al duplice fine di render conto delle principali risultanze statistiche, in ordine così ai fatti che furono oggetto dei procedimenti, come agli atti corrispondenti dell'Autorità giudiziaria, e di far conoscere l'opera del Pubblico Ministero nell'esercizio delle sue funzioni;

« c) contengano i dati e gli schiarimenti richiesti sui temi e sui quesiti specialmente indicati, tenendo frattanto presenti quelli che lo furono nell'ultimo triennio ».

---

*La Commissione approvava la proposta risoluzione.*

---



## Relazione sul movimento della delinquenza nel 1894.

RELATORE: **BODIO.**

Ho l'onore di presentare alla Commissione la statistica giudiziaria penale dell'anno 1894.

Questo volume, che contiene i dati desunti dai registri giornalieri, fa conoscere il numero dei reati denunciati, le istruttorie e i giudizi; dimostra quale sia stata l'attività delle varie magistrature, dà ragguagli sulla durata dei procedimenti, sulla carcerazione preventiva ed altre notizie procedurali.

Il volume del 1894 non differisce sostanzialmente dai precedenti. Soltanto nell'introduzione si è creduto di poter dare alle notizie un ordine più semplice, studiando l'amministrazione della giustizia sotto i suoi vari aspetti per l'insieme delle magistrature, invece di considerare ciascuna di queste separatamente.

Le notizie sulle qualità personali degli imputati saranno pubblicate fra qualche mese, in un volume apposito, che conterrà anche i dati retrospettivi a cominciare dal 1890 e servirà di complemento alle statistiche degli ultimi cinque anni.

### I.

#### Movimento della delinquenza.

Dirò anzi tutto del movimento generale della delinquenza.

Se guardiamo al complesso delle infrazioni, così di quelle previste dal Codice penale, come di quelle previste da altre leggi, troviamo che, tanto le denunce, quanto i giudizi, sono stati nel 1894 in numero alquanto maggiore che nell'anno precedente. I reati denunciati, d'ogni specie, furono 705,000 nel 1894, in confronto a 660,000 nel 1893 e a 526,000 che erano stati nel 1887. I reati giudicati sali-

rono da 453,000 nel 1893 a 472,000 nel 1894, mentre erano stati solo 324,000 nel 1887. Diamo le cifre ad un tempo dei reati *denunciati* e di quelli *giudicati* perchè le due notizie si completano e si confermano a vicenda.

Come ebbi occasione di notare altre volte, se si considera la totalità delle infrazioni alle leggi penali, si vede un aumento, non solo in Italia, ma in quasi tutti gli Stati. Noi sappiamo però che queste cifre comprendono, oltre ai delitti veri e proprii, che offendono la vita, l'onore o gli averi altrui, anche tutte le contravvenzioni, siano queste prevedute dal Codice penale, o da leggi fiscali, o di pubblica igiene, o da leggi scolastiche, da leggi sulla caccia, sulla pesca, sui boschi e via dicendo.

Le *contravvenzioni* prevedute dal Codice penale e le infrazioni a leggi speciali, denunciate nel 1894, furono 263,000, vale a dire *un terzo* del totale generale dei reati denunciati. Esse erano state soltanto 168 mila nel 1887.

L'aumento avvenne soprattutto nelle infrazioni di leggi speciali, le quali nel periodo di otto anni (1887-1894) sono quasi raddoppiate.

DENUNCIE.

ANNI	Contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali	Contravvenzioni previste dal Codice penale
1887 . . .	125 006	..
1888 . . .	134 889	..
1889 . . .	149 226	..
1890 . . .	164 623	58 572
1891 . . .	172 296	65 511
1892 . . .	175 892	70 445
1893 . . .	173 935	66 786
1894 . . .	208 930	54 295

Lo stesso si dica per le contravvenzioni *giudicate*, le quali crebbero da 112,000, nel 1887 a 148,400 nel 1894.

Volendo farci un' idea dell'andamento della delinquenza propriamente detta, dobbiamo mettere da parte le contravvenzioni al Codice penale e le infrazioni di leggi speciali, il crescere dei quali

reati è un portato quasi inevitabile del moltiplicarsi delle leggi e dei regolamenti amministrativi e fiscali.

Considerando i soli *delitti* preveduti dal Codice penale, troviamo bensì un aumento, ma in un rapporto minore che non sia per il complesso dei delitti e contravvenzioni.

DELITTI PREVEDUTI DAL CODICE PENALE.

ANNI	Denuncie	Giudizi
1887 . . .	357 430	198 145
1888 . . .	372 638	207 222
1889 . . .	375 495	218 376
1890 . . .	384 461	212 859
1891 . . .	410 794	238 413
1892 . . .	412 753	244 237
1893 . . .	417 878	250 461
1894 . . .	440 387	265 938

I delitti denunciati furono 357,000 nel 1887 e 442,000 nel 1894. I giudizi per delitti furono 198,000 nel 1887 e 265,000 nel 1894, vale a dire che si ebbe un aumento medio annuale nella misura del 3 per cento per le denunce e del 4 per cento pei giudizi.

Si osserva anche negli altri Stati di Europa un aumento presso che continuo nel numero delle infrazioni alle leggi penali, ed un aumento pure nella frequenza dei delitti veri e propri.

Non intendo di confrontare il numero dei reati commessi nei diversi paesi stranieri con quello dei reati commessi nel nostro: ciò non sarebbe possibile, attese le differenze di legislazione; mi basta di constatare che vi è aumento, in ogni Stato, considerato isolatamente.

In Francia il totale generale dei reati giudicati salì da 524,869 nel 1880 a 592,306 nel 1893 (1).

(1) Non tutte le Magistrature concorsero a formare codesto aumento. Presso le Corti d'assise nel 1880 i reati giudicati furono 3258, e si ridussero a 3035 nel 1893, con una diminuzione quasi costante.

I Tribunali correzionali giudicarono 203,624 reati nel 1893, rispetto a 170,260 nel 1880. L'aumento si verificò tanto nei delitti (*délits*) preve-

Anche in Francia l'aumento dei *delitti* preveduti dal Codice penale e da leggi speciali è inferiore a quello delle contravvenzioni.

I primi sono cresciuti da 152,127 nel 1880 a 177,282 nel 1893; e le contravvenzioni sono salite da 372,742 nel 1880 a 415,024 nel 1893.

In Austria il numero complessivo dei condannati per crimini, delitti o contravvenzioni è salito da 463,853 nel 1880 a 577,366 nel 1892. Non possiamo distinguere i delitti dalle contravvenzioni, nel significato comune di questa parola, perchè nella legislazione austriaca vanno sotto il nome di *contravvenzioni* anche alcuni reati che per le altre legislazioni sono delitti, come, per esempio, furti semplici, truffe, lesioni non gravi, ingiurie, ecc. (1).

In Germania il totale dei condannati per *delitti* preveduti dal Codice penale o da leggi comuni a tutto l'Impero era stato di 329,000 nel 1882 e fu di 446,000 nel 1894 (2).

duti dal Codice penale o da leggi speciali, quanto nelle contravvenzioni i primi essendo stati 148,869 nel 1880 e 174,247 nel 1893, le seconde 21,391 nel 1880 e 29,377 nel 1893.

Il numero dei reati crebbe pure nei giudizi dei *Tribunaux de simple police*, nei quali il numero dei reati crebbe dal 1880 al 1893 di più di 30,000 (351,351 nel 1880 e 385,647 nel 1893).

Com'è noto, questa Magistratura giudica quasi esclusivamente di contravvenzioni, quali sono l'ubriachezza, il turbamento dell'ordine pubblico, le minacce lievi (*violences et voies de fait*).

(1) In Austria le statistiche penali distinguono i *crimini* dai *delitti* e dalle *contravvenzioni* solamente rispetto agli individui condannati. Il numero dei condannati per crimini (*Verbrechen*) dal 1880 al 1892 è diminuito da 32,000 a 30,000; ma i condannati per delitti (*Vergehen*) sono cresciuti di numero da 4178 nel 1880 a 5624 nel 1892, ed i condannati per contravvenzioni (*Uebertretungen*) sono aumentati in proporzione anche maggiore, da 427,675 nel 1880 a 541,742 nel 1892. Dobbiamo però notare che all'aumento di questi ultimi condannati debbono avere contribuito tanto le infrazioni, che, nei Codici della maggior parte degli Stati, sono generalmente considerate come delitti, quanto le vere e proprie contravvenzioni.

(2) Quanto alle contravvenzioni, la statistica penale dell'Impero tedesco comprende quelle sole contro il Codice penale comune e contro le altre leggi generali dell'Impero; ne sono escluse le contravvenzioni alle leggi particolari dei vari Stati; le quali ultime formano oggetto di rendiconti particolari delle rispettive Amministrazioni della giustizia, ma non si hanno per tutti gli Stati tedeschi.

Cionondimeno anche la statistica dell'Impero, nel distinguere, come fa, i reati previsti dal Codice penale da quelli concernenti leggi speciali, ma comuni a tutti gli Stati tedeschi, dimostra che il numero degli imputati condannati per quest'ultima categoria di infrazioni è salito da 6129 nel 1882 a 18,442 nel 1892.

In Inghilterra va crescendo il numero delle contravvenzioni; ma ivi si nota (all'opposto di ciò che accade in altri paesi) una diminuzione nel numero dei delitti comuni (1).

Ritorniamo alla criminalità italiana. Quali specie di reati divengono più frequenti e quali si vanno facendo più rare?

Il totale degli omicidii semplici, aggravati e qualificati, ed oltre l'intenzione (omicidii tentati o consumati) è in via di diminuzione.

Il numero degli omicidii denunciati è disceso da 5418 nel 1880 a 3931 nel 1894; gli omicidii giudicati (qui parliamo sempre dei reati, non degli *imputati*) scemarono da 3326 nel 1880 a 2332 nel 1894.

Gli omicidii semplici ed oltre l'intenzione sono circa il 70 per cento del totale. Gli altri 30 sono aggravati o qualificati (2).

Segue la classificazione degli omicidii secondo le specie, per gli ultimi cinque anni.

(1) I condannati con procedimento criminale (*criminal proceedings*) innanzi alle Assise ed alle Sessioni quadrimestrali dei giudici di pace sono diminuiti da 11,353 nel 1681 a 9692 nel 1893. Vi sono compresi i condannati per i reati più gravi, come omicidii, violenze carnali, furti qualificati, rapine e falsi.

Il numero degli imputati giudicati con rito sommario (*summarily determined*) è cresciuto da 635 mila nel 1880 a 649 mila nel 1893. I reati per i quali si provvede con giudizio sommario consistono specialmente in contravvenzioni a leggi che toccano all'ordinamento della Società e dello Stato, quali sono le leggi sull'ubriachezza e sulla pubblica igiene (*Public Health Acts*), sulla viabilità (*Ways Acts*), sul vagabondaggio (*Vagrant Acts*), sulle fabbriche (*Factory Acts*), sull'istruzione elementare (*Elementary Education Acts*).

Per esempio, gli individui giudicati per infrazioni alle leggi sull'istruzione elementare salirono da 55 mila nel 1880 a 63 mila nel 1893 dopo essere aumentati fino a 96 mila nel 1891.

Se ci limitiamo a considerare il numero dei condannati dai giudici di pace per reati comuni, come ferite lievi, minacce, piccoli furti e truffe, troviamo che il loro numero è diminuito da 128,000 nel 1880 a 120,000 nel 1893.

(2) Fra gli omicidii qualificati od aggravati i più numerosi sono quelli premeditati; poi vengono quelli commessi in concorso con un reato contro la proprietà. Rari sono gli omicidii nei quali si ricorre, come mezzo, al veleno, ovvero all'incendio, e rari sono pure gli omicidii commessi con brutale malvagità. Rispetto alla qualità delle persone uccise, sono relativamente più frequenti gli omicidii del coniuge o di un congiunto; pochi sono quelli commessi sulle persone dei genitori e dei figli

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Omicidio semplice . . . . .	939	907	1 029	1 150	1 007
Id. aggravato su un congiunto.	64	71	71	92	92
Id. aggravato su un pubblico ufficiale.	6	22	24	30	35
Id. aggravato per il mezzo . .	9	4	7	6	3
Id. qualificato su un congiunto.	25	33	34	36	28
Id. qualificato per la premeditazione.	351	336	336	365	400
Id. qualificato per la brutale malvagità.	28	19	14	23	21
Id. qualificato per il mezzo . .	..	1	3	3	5
Id. qualificato per il concorso di un reato contro la proprietà.	77	97	71	100	108
Id. qualificato per il concorso di un reato contro il buon costume.	3	7	5	2	..
Id. qualificato per il concorso di un altro reato.	10	8	7	3	7
Id. d'infante . . . . .	75	63	56	59	56
Id. oltre l'intenzione . . . . .	520	458	505	624	570

Consideriamo a parte dagli altri omicidii gli infanticidii, ossia, secondo l'espressione del Codice italiano, gli *omicidii d'infante scusabili per causa d'onore*.

Il loro numero è venuto diminuendo dal 1880 in poi (322 reati denunciati nel 1880, 202 nel 1890, 226 nel 1894). Questa diminuzione del numero degli infanticidii, specialmente dopo il 1889, può dipendere in parte da ciò, che il nuovo Codice penale ha dato una definizione di questo reato diversa e meno estesa di quella dell'abolito Codice sardo (1).

Un altro reato contro l'infante ed affine all'infanticidio, il *procurato aborto*, si è mantenuto in numero pressochè uguale dal 1880 in poi (213 reati denunciati nel 1880, 207 nel 1894).

(1) Secondo il Codice sardo l'*infanticidio* era un omicidio *qualificato* consistente nell'*uccisione di un infante di recente nato*; per il nuovo Codice invece l'infanticidio costituisce una propria figura di reato solo quando è commesso sopra un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita, e col fine di salvare l'onore proprio o della moglie o della madre o di altri stretti parenti.

La soppressione delle ruote per i figli illegittimi, avvenuta in molti Comuni anche dopo il 1880 (cioè da quando cominciamo ad avere elementi sufficienti di studio comparativo), non ha dunque determinato un aumento nel numero dei reati contro l'infante. Le ruote sono ora aperte in un numero di Comuni che è la metà circa di quanti l'avevano al principio della costituzione del Regno: nel 1862 esisteva la ruota in 1179 Comuni, ora essa è soltanto in 416 Comuni.

Pei reati di omicidio possiamo tentare qualche confronto col- l'estero. Il confronto per alcune specie di reati fra l'Italia ed altri Stati è fatto così in base al numero dei reati giudicati, come a quello degli imputati condannati. Ma è da avvertire che le cifre degli imputati condannati per gli anni 1890 a 1894 non sono definitive, e debbono essere accolte con riserva. E ciò perchè, a partire dal 1890, la maggior parte delle notizie si raccoglie per mezzo della scheda individuale degli imputati, e non, come per l'addietro, coi registri giornalieri.

Lo spoglio delle schede per gli anni 1890-94 non si è ancora potuto compiere, a cagione del ritardo frapposto da molte Autorità giudiziarie nello spedirle all'ufficio centrale. Pertanto in questi nostri prospetti il numero dei condannati è alquanto inferiore a quello che risulterà dallo spoglio completo delle schede. La differenza però non riuscirà tale da togliere valore a questi confronti provvisorii. Tralascio di dare le cifre dei condannati nell'anno 1891, perchè sono rimaste incomplete più di quelle che riguardano gli altri anni.

Gli imputati condannati per omicidii d'ogni specie si ragguagliano da noi a 6.45 per 100,000 abitanti (nel 1894), mentre in Francia sono 1.44 (nel 1893), nella Germania 0.85 (1894), nell'Austria 1.85 (1892), nel Belgio 2.41 (1894), nell'Inghilterra 0.48 (1893), nella Scozia 0.34 (1894) e nell'Irlanda 0.85 (1894).

La Spagna ha una proporzione più vicina alla nostra. Nel 1893 furono giudicati 4.77 omicidii per 100,000 abitanti; ma, come ho detto anche in altre relazioni precedenti, v'è motivo di credere che il numero degli omicidii indicati nella statistica giudiziaria della Spagna sia inferiore al vero, perchè una parte degli omicidii tentati o mancati debbono essere compresi sotto la rubrica dei reati di

sparo d'arma (*disparar un arma de fuego contra cualquiera persona*).

Il confronto diventa cosa molto più ardua, quando si vogliono distinguere le varie specie di omicidio. Tuttavia l'analogia delle leggi permette di istituire il paragone colla Francia. Su 100 condannati in Francia per omicidii d'ogni specie, 52 lo furono per omicidio grave (omicidio premeditato, parricidio, veneficio, ecc.) e in Italia 21; val quanto dire che da noi prevalgono gli omicidii improvvisi.

Le lesioni denunciate, furono 85,812 nel 1887 e 81,355 nel 1884, e quelle giudicate discesero da 64,140 nel 1884 a 60,877 nel 1894.

Questa diminuzione si deve in parte attribuire al fatto, che la nuova legge penale ha aumentato il numero delle lesioni per le quali non si può procedere se non in seguito a querela di parte (1).

Ecco le cifre degli ultimi cinque anni per le lesioni giudicate:

ANNI	Lesioni ( <i>Reati giudicati</i> )			
	gravissime	gravi	lievi	lievissime
1890 . . .	1 180	6 126	22 696	24 919
1891 . . .	955	6 785	21 676	28 001
1892 . . .	1 021	8 037	21 374	30 578
1893 . . .	1 117	8 471	20 657	30 421
1894 . . .	1 101	6 937	19 495	33 344

Volendo istituire qualche confronto coll'estero anche per questa specie di reati, il paragone riesce meno sicuro che non fosse per gli omicidii, giacchè le differenze di legislazione sono maggiori per ciò che riguarda le lesioni, così per la definizione del reato, come pei limiti dell'azione pubblica rispetto all'azione privata (2).

(1) Fino a tutto il 1889 non si poteva procedere che per azione privata per le lesioni che importassero malattia od inabilità al lavoro per un tempo non superiore a 5 giorni; questo termine fu portato dal nuovo Codice a 10 giorni.

La massima parte delle lesioni non producono malattia od incapacità al lavoro per più di 10 giorni.

(2) Il confronto per le lesioni è limitato agli Stati di Francia, Germania ed Austria.

Abbiamo escluso l'Inghilterra per una causa perturbatrice, che è la speciale figura di reato detta *assault*: la quale differisce dalle ferite e per-



L'Italia ha una proporzione di 113 condannati per lesioni ogni 100 mila abitanti.

L'Austria ne conta 273. Minori sono le proporzioni della Germania (177 condannati) e della Francia (86). Rispetto all'Austria però dobbiamo ricordare che ivi si procede sempre per azione pubblica, per tutti questi reati, anche i più lievi.

Passando ai reati che offendono il buon nome e la riputazione altrui, cioè le *diffamazioni* e le *ingiurie*, il loro numero è cresciuto in Italia, negli ultimi anni, specialmente a partire dal 1890.

Le diffamazioni e le ingiurie denunciate erano già in aumento: da 48,704 nel 1887 a 50,186 nel 1889; quelle per cui vi fu giudizio da 18,755 a 21,432. Ma dal 1890 al 1894 si sale repentinamente per le denunce da 60,858 a 76,663 e per i giudizi da 38,864 a 54,635 nell'ultimo anno.

La maggiore severità con cui questi reati sono puniti dal nuovo Codice, ha contribuito a moltiplicare le querele delle parti lese ed a far sì che si iniziasse e si portasse a giudizio un maggior numero di procedimenti. Nè si deve dimenticare che nel Codice Sardo le ingiurie non costituenti delitto erano prevedute fra le contravvenzioni (art. 686, n. 3) e nelle statistiche degli anni anteriori andavano confuse fra le contravvenzioni in genere.

Del resto, le ingiurie sono molto più numerose delle diffamazioni. Nel 1894 i reati di ingiuria portati a giudizio furono 47 mila e le diffamazioni furono poco più di 7 mila.

Procediamo a considerare i reati *contro la proprietà*.

Le rapine, estorsioni e ricatti denunciati erano discesi da 3947 nel 1880, a 1924 nel 1889; dal 1890 in poi hanno ripreso a salire, fino a 2865 nel 1894.

Parimente i reati giudicati di questa specie erano discesi da 1212 nel 1880 a 685 nel 1892, e nuovamente crebbero a 904 nel 1893

cosse degli altri Codici, come quella che comprende, oltre le vere e proprie lesioni personali, anche ingiurie e minacce, oltraggi e ribellioni non gravi agli agenti della forza pubblica, e in genere qualunque offesa contro le persone da cui sia seguita o potesse seguire una lesione fisica.

Avvertiamo inoltre che in Ispagna le ferite e percosse di piccola gravità, che impediscono il lavoro per un tempo minore di 7 giorni (art. 612, 1° e 2°, *Codigo penal*) sono considerate come contravvenzioni (*faltas*) e non si possono sceverare dal totale delle contravvenzioni contro le persone.

e a 971 nel 1894. Nonostante questo aumento, le cifre degli ultimi anni rimangono inferiori a quelle dei primi anni della serie (cioè al 1879 e al 1880).

L'aumento è dovuto, tanto ai ricatti, quanto alle rapine ed estorsioni, come si può vedere dalle seguenti cifre:

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Rapine ed estorsioni. . . . .	754	687	660	861	915
Ricatti. . . . .	11	24	25	43	56

I furti d'ogni specie sommano annualmente a circa 100,000 reati denunciati e a 50,000 circa giudicati.

Vi sono oscillazioni che possono dipendere anche dalle mutabili circostanze economiche locali.

I *furti semplici* (circa 35,000 reati giudicati) formano più dei due terzi del totale dei furti; e la maggior parte dei furti semplici è certamente costituita da piccoli furti campestri e boschivi (1).

I furti aggravati sono circa 4000; i qualificati, molti più: quasi 11,000.

Un paragone fra i vari paesi, per ciò che riguarda il furto, è molto più difficile a farsi, che non pei reati di omicidio o per le lesioni, atteso che i furti campestri e boschivi non sono considerati ugualmente dalle varie legislazioni, nè sono egualmente classificati nelle statistiche. Ora vanno distinti dagli altri, ora invece sono sommati con tutti gli altri furti, ovvero sono riuniti alle contravvenzioni forestali.

Per l'Italia, siccome il nuovo Codice non distingue più i furti campestri dagli altri, le nostre cifre rappresentano la totalità dei furti.

Per la Francia e per l'Inghilterra si conosce pure il totale dei furti, compresi i piccoli furti boschivi; per la Germania invece le cifre dei furti non comprendono quest'ultima specie (2).

(1) Questi furti, quando si poteva fare tale distinzione, perchè esisteva nel Codice rimasto in vigore fino a tutto il 1889, erano circa 28,000 all'anno, ossia il 56 per cento del totale dei furti.

(2) Rimangono esclusi i furti di questa specie, perchè la statistica tedesca dà notizia soltanto dei reati previsti dal Codice dell'Impero e non dei furti campestri e forestali di piccola entità, che sono previsti dalle leggi particolari di ciascuno Stato.

Per numero di furti l'Italia sembra essere superiore alla Francia e all'Inghilterra; ma la Germania ha un numero di furti maggiore della Francia ed anche dell'Italia, non ostante che nella statistica imperiale tedesca siano esclusi, come si è detto ora, i piccoli furti boschivi.

Rispetto ai furti però conviene tener conto di un fatto, che può influire sul numero di questi reati venuti a cognizione dell'Auto-rità giudiziaria. Se in un dato paese i cittadini sono restii a denunciare i furti domestici, per desiderio di tranquillità, può accadere che nelle statistiche figurino un minor numero di reati, senza che in realtà la delinquenza contro la proprietà vi sia minore che altrove.

Passiamo ad altri reati contro la proprietà, nei quali si adoperano più particolarmente l'astuzia e l'inganno, quali sono le *truffe*, le *appropriazioni indebite*, le *ricettazioni*.

Questi reati sono in aumento continuo. Ne furono denunciati 14,277 nel 1887 e 18,384 nel 1894; ne vennero giudicati 7527 nel 1890 e 9570 nel 1894.

Guardando alle cifre dei giudizi, si trova che negli ultimi cinque anni esse variarono come segue:

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Truffe e frodi . . . . .	6 253	3 126	3 457	3 470	3 760
Appropriazioni indebite . . . . .		3 838	4 012	4 460	4 483
Ricettazioni. . . . .		1 274	1 136	1 188	1 251

Hanno affinità colle truffe le appropriazioni indebite, i reati contro il *commercio* e le *bancherotte*. Nei reati contro il commercio (rialzo o ribasso fraudolento sul pubblico mercato; uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta; rivelazioni di segreti industriali; turbata libertà degli incanti), come anche nelle *bancherotte*, si osserva una tendenza all'aumento, tanto nelle denunce, quanto nei giudizi. I reati denunciati di questa specie furono 1028 nel 1880 e 4353 nel 1894, i giudicati 1315 nel 1887 e 3055 nel 1894.

Per le *bancherotte* veggasi il prospetto qui appresso :

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Bancarotta fraudolenta. . . . .	218	202	193	220	203
Bancarotta semplice . . . . .	1 130	1 249	1 449	1 735	1 437

Quanto ai reati di usurpazione, di danneggiamento e d'incendio le denunce furono 38,899 nel 1887 (non si può risalire più addietro coi raffronti) e 36,664 nel 1894, e quelli giudicati furono 14,887 nel 1890 e 17,718 nel 1894.

La maggior parte di questi reati è costituita dai danneggiamenti, e fra i danneggiamenti una delle forme più frequenti è il *pascolo abusivo*.

I danneggiamenti sottoposti a giudizio sono da 13 a 14 mila all'anno, mentre le usurpazioni non giungono che a 1000 o 1400.

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Usurpazioni . . . . .	13 473	1 088	1 126	1 219	1 484
Danneggiamenti . . . . .		14 875	13 009	13 335	14 915

Quanto ai falsi, il numero delle *falsità in monete e in atti* ha variato di poco, oscillando intorno a 12,000 reati denunciati ed a 1800 reati giudicati.

Il maggior numero di questi delitti è costituito dalle falsità in atti (793 reati giudicati nel 1894) e da reati di *spendimento, senza concerto coi falsificatori*, di monete o di carte di credito falsificate (536 reati giudicati nel 1894). Meno frequenti sono le *falsità in passaporti, certificati*, ecc. (233 reati giudicati) e la fabbricazione di monete false (95 reati giudicati nel 1894).

Scarsi pure sono i giudizi per *falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte*, essendo stati soltanto 178 nel 1894.

Seguono le cifre delle varie specie di reati di falso giudicati negli ultimi cinque anni:

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Spendimento di monete false senza concerto coi falsificatori.	473	482	470	492	536
Falsità in monete . . . . .	149	141	90	96	95
Falsità in sigilli, bolli, ecc. . . . .	71	214	185	181	178
Falsità in atti . . . . .	835	684	797	744	793
Falsità in certificati, passaporti, ecc. .	269	320	235	254	233

I reati *contro il buon costume e l'ordine delle famiglie* aumentarono anch'essi.

Furono 3033 i reati denunciati di questa specie nel 1880 e 6194 nel 1894; quelli giudicati salirono da 1794 nel primo anno a 3307 nell'ultimo.

I più frequenti fra questi delitti sono le *violenze carnali*, cioè la specie più grave: 1005 reati giudicati nel 1894. Seguono *gli oltraggi al pudore* e la *corruzione di minorenni* (902 reati nel 1894), il *lenocinio* (200 reati circa nel 1894).

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Violenza carnale . . . . .	840	971	996	1 012	1 005
Atti di libidine . . . . .	..	..	251	288	305
Corruzione di minorenni e oltraggio al pudore.	999	765	840	873	902
Incesto . . . . .	14	55	36	24	21
Ratto . . . . .	124	185	211	258	280
Lenocinio . . . . .	136	164	214	224	204
Adulterio . . . . .	368	420	470	507	573
Bigamia . . . . .	15	15	14	25	17

I reati di *violenze ed oltraggi all'Autorità*, sono pure in aumento. Tuttavia nel 1894 vi fu una leggera diminuzione.

Distinguendo le violenze e resistenze all'Autorità dai semplici oltraggi, troviamo che di questi ultimi vi sono più di 10,000 reati giudicati all'anno, mentre le violenze sono circa 3000.

Per gli anni 1890-94 si hanno le seguenti cifre:

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Violenze e resistenze. . . . .	2 081	2 665	2 758	3 120	2 769
Oltraggi . . . . .	7 149	9 188	10 052	10 728	10 343

I delitti *contro l'ordine pubblico* sono costituiti per la maggior parte da reati di *associazione a delinquere* (165 reati giudicati nel 1894) e di *istigazione a delinquere* (382 nel 1894).

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Associazione a delinquere . . . . .	292	40	37	70	165
Istigazione a delinquere . . . . .		176	171	126	382

Il numero dei reati *contro l'ordine pubblico* è andato continuamente crescendo da 489 denunce nel 1890 a 778 nel 1893 e a 1433 nel 1894.

Dobbiamo riflettere però che una certa influenza può avere avuto nell'aggravare le cifre di questi reati anche la circostanza, che l'azione penale fu promossa più attivamente, dacchè furono emanate leggi apposite per punire l'istigazione a delinquere col mezzo della stampa, le associazioni e riunioni aventi per oggetto di sovvertire, per vie di fatto, gli ordinamenti sociali, ecc. (legge 19 luglio 1894, n. 314 pei reati commessi con materie esplodenti; legge 19 luglio 1894, n. 315 sulla istigazione a delinquere col mezzo della stampa; legge 19 luglio 1894, n. 316 sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, la quale ultima legge cessò di avere effetto il 31 dicembre 1895).

Fra i delitti *contro la libertà* i più numerosi sono i reati di *minaccia e violenza privata*. Questa specie di reato è in continuo aumento.

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Minaccia e violenza privata. . . . .	11 928	17 014	19 514	20 835	23 277

Secondo il Codice sardo, questo reato, nella sua figura meno grave, era ritenuto contravvenzione (articolo 686, n. 2, Codice sardo), e siccome le statistiche non la tenevano separata dalle altre contravvenzioni, così non possiamo risalire col confronto a prima del 1890.

Fra i delitti *contro la pubblica amministrazione* meritano particolare attenzione quelli commessi da pubblici ufficiali, i quali da 1490 (reati denunciati) nel 1880 salirono a 2031 nel 1894 e da 570 (reati giudicati) a 758. Del *peculato*, della *concussione* e della *corruzione* diamo le cifre degli ultimi cinque anni rispetto ai giudizi.

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Peculato. . . . .	199	215	236	221	277
Concussione e corruzione. . . . .	387	187	213	220	221

Veniamo per ultimo ai delitti *contro l'amministrazione della giustizia.*

Nel periodo della denuncia fu provveduto sopra 2380 reati di questa specie nel 1880 e sopra 4442 nel 1894; in quello del giudizio sopra 845 reati nel 1880 e sopra 1671 nel 1894.

Le *falsità in giudizio* (falsa testimonianza, subornazione e spergiuo) e la *calunnia* sono le principali figure di questa categoria.

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Calunnia. . . . .	221	274	286	317	358
Falsità in giudizio. . . . .	822	957	988	1 025	1 319

Dopo aver esaminate le principali specie di delitti, diamo qualche indicazione sulle contravvenzioni, e specialmente sulla *mendicizia*, sul *porto d'armi* e sull'*ubbriachezza*, che sono in più diretta relazione colla delinquenza.

Le contravvenzioni giudicate delle specie suddette sono riasunte nel seguente specchietto:

REATI GIUDICATI	1890	1891	1892	1893	1894
Mendicizia . . . . .	7 406	8 766	11 970	10 319	11 931
Porto d'armi . . . . .	12 074	14 066	14 553	14 840	14 952
Ubbriachezza . . . . .	16 129	16 057	16 884	14 065	12 764

L'esame fatto fin qui conferma la nostra prima dichiarazione, che non si può dare giudizio delle criminalità con una sola parola; non si può dire senz'altro che la delinquenza sia in aumento o in diminuzione. Bisogna distinguere fra le diverse specie, o almeno tre le famiglie di reati.

Alcune specie di reati, come gli omicidii, sono in diminuzione; altre hanno tendenza a divenire più frequenti, come le truffe ed i reati contro il commercio, i reati contro il costume e le violenze contro l'Autorità.

I furti variano maggiormente, da un anno all'altro, attesa l'influenza che risentono delle variazioni nelle condizioni economiche. Una sola conclusione sembra potersi ricavare, come risultato generale, ed è questa, che avviene una trasformazione, piuttosto che una diminuzione, della delinquenza.

## II.

### Delle relazioni fra la criminalità ed i fatti economici.

Non v'ha dubbio che la frequenza de' reati è in connessione colle vicende dei raccolti, col caro del vitto, colle difficoltà di trovar lavoro e in generale colle condizioni economiche del paese; ma è cosa sommamente difficile trovare le relazioni di causalità fra costesti fatti economici e il variare dei delitti.

Anzitutto le statistiche agrarie sono molto incerte, e poi esse danno soltanto le cifre approssimative dei raccolti per provincie e per il complesso del Regno. Ora le facilità dei trasporti fanno sì che venga supplito alla deficienza dei raccolti di una provincia colla produzione abbondante ottenuta in altre provincie e regioni, od anche mediante l'importazione dall'estero. E la concorrenza dell'estero, anche per le derrate alimentari, fa talvolta abbassare i prezzi nel nostro paese anche nelle annate di raccolti scarsi, come è avvenuto precisamente nell'anno 1895, nel quale i prezzi del frumento e del pane sono ribassati (1), mentre l'annata è stata infelice pei nostri agricoltori, almeno pei cereali.

L'emigrazione crescente parrebbe dovesse essere un indizio sicuro della penuria di lavoro per gli operai e pei lavoratori delle terre; ma l'emigrazione stessa non dipende tanto dalle condizioni interne del paese, quanto da quelle degli Stati esteri che l'accogliono. Da parecchi anni le ragioni interne dell'emigrare non sono sensibilmente mutate; la popolazione, già eccessivamente densa

(1) Vedansi le cifre che risultano dai *Bollettini* della Direzione generale dell'agricoltura. Diamo pure le medie formate sui prezzi di una ventina di mercati.

Anni	Produzione del frumento (in quintali)	Prezzi (adeguati fra la 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> qualità)	
		di un quinale di frumento — Lire	di un chilogramma di pane — Centesimi
1893 . . . .	37 170 000	21.53	36.2
1894 . . . .	33 423 000	19.22	33.7



nella maggior parte del territorio del Regno, la situazione dei capitali disponibili, che certamente non abbondano, le condizioni note della istruzione agraria e tecnica, lo spirito d'iniziativa e di associazione che non potrebbero rapidamente mutare, fanno sì che, da un anno all'altro, l'impulso ad uscire dall'Italia in cerca di lavoro, non possa essere molto diverso. Perchè allora cangia improvvisamente il numero degli emigranti, salendo, per esempio, l'emigrazione per l'America da 122,123 nel 1894 a 204,986 nel 1895? (1). Sono i paesi di colonizzazione che richiamano ora più ora meno fortemente gli emigranti europei. Le correnti migratorie possono paragonarsi alle correnti atmosferiche. Il vento ha la sua causa là dove è richiamato, dove agisce la pompa aspirante; piuttosto che nel punto a cui si dirige la colonna d'aria, che non nei luoghi d'onde muove.

Un ribasso delle mercedi è, come il rincaro dei viveri, una tentazione di più, nella miseria; ma da alcuni anni le mercedi sono press'a poco stazionarie; solamente in alcune industrie si ebbe qualche diminuzione nella misura di esse (2).

Sarebbe cosa temeraria voler tener la bilancia del disagio fra le classi operaie, da un lato, e delle oscillazioni della delinquenza, dall'altro.

Una categoria, per altro, di fatti economici che ha più immediata ed evidente relazione con certi reati è quella degli scioperi.

Abbiamo la statistica annuale degli scioperi dal 1878 in poi, che dà il numero e la distribuzione di essi, per città e provincie, per le svariate industrie, come nei lavori agricoli.

Conosciamo il numero dei partecipanti a ciascuno sciopero, sia direttamente, come operai della fabbrica, sia indirettamente, come quelli che fornivano le materie prime allo stabilimento che ha interrotta la sua lavorazione; conosciamo pure la durata degli scioperi, e moltiplicando il numero dei giorni che ha durato lo sciopero per quello degli operai disoccupati, possiamo anche valutare la perdita dei salari sofferta.

Siamo informati delle fasi che ha traversato lo sciopero, dei disordini avvenuti e repressi; sappiamo l'esito di ciascuno sciopero,

(1) Secondo le statistiche americane dell'immigrazione.

(2) Vedansi queste notizie in allegato alla presente relazione.

cioè se è riuscito a soddisfare per intero o in parte i reclami dei lavoratori. Tutto ciò è una illustrazione vivente della statistica numerica, e il lettore diligente potrà consultare a questo riguardo le statistiche annuali, di cui l'ultimo volume pubblicato si riferisce al 1894 (1).

### III.

#### Geografia della delinquenza.

La frequenza delle varie specie di reati nelle singole regioni e provincie non può mutare gran fatto da un anno all'altro; vi sono certi rapporti di grandezza quasi costanti. In alcune provincie prevalgono i reati di sangue; in altre le frodi e i reati contro il commercio; altrove i piccoli furti, massime forestali, e via dicendo.

Se guardiamo al *totale dei reati denunciati*, cioè ai delitti ed alle contravvenzioni prevedute dal Codice penale e da altre leggi e regolamenti, le cifre più alte sono date dalle provincie di Roma (5914 per 100,000 abitanti) e di Livorno (5273). Avvertasi che in queste due provincie prevalgono i grandi centri urbani, e che le contravvenzioni, le quali formano tanta parte del totale delle infrazioni alle leggi, sono più frequenti e vengono anche più facilmente constatate nelle grandi città, che nei comuni minori.

Dopo queste due provincie, poste in condizioni eccezionali, perchè sono costituite quasi esclusivamente di popolazione urbana, vengono le provincie di Cagliari (4629), di Napoli (3952), di Sassari (3724) e di Catanzaro (3666).

Le proporzioni più basse si osservano nelle provincie di Rovigo (962), di Cremona (937), di Como (934), di Novara (904) e di Pavia (841).

Passando ad esaminare le singole specie di reati, osserviamo che per gli omicidii va innanzi a tutte la provincia di Girgenti (64. 56 per 100,000 abitanti), alla quale tengono dietro quelle di Sassari (33. 56) e Palermo (31. 06). All'opposto le provincie di Rovigo (2. 60), Cremona (2. 58), Piacenza (2. 36) e Treviso (1. 10) presentano i coefficienti più bassi.

(1) Vedansi queste notizie in allegato alla presente relazione.

Quanto alle *lesioni personali*, prese nel loro complesso, gravi e lievi, le provincie di Reggio Calabria (700. 79), Catanzaro (626. 01), Avellino (565. 71) e Aquila (554. 84) si trovano ai più alti gradi della scala. Occupano invece gli ultimi gradi le provincie di Milano (94. 16), Verona (85. 85), Rovigo (77. 83), Belluno (77. 33), Ravenna (73. 99) e Sondrio (71. 21).

Passiamo ai reati contro la proprietà. Per i *furti* d'ogni specie, *semplici, qualificati ed aggravati*, le medie più alte sono date dalle provincie di Sassari (852. 31), Cagliari (810. 74), Aquila (718. 89), Roma (716. 94) e Potenza (665. 20); e le più basse da quelle di Arezzo (207. 06), Sondrio (186. 07), e Como (156. 92).

Le *rapine*, le *estorsioni* ed i *ricatti* raggiungono il massimo nella provincia di Girgenti (48. 02); a cui tengono dietro, per quanto a notevole distanza, quelle di Sassari (28. 15), Caltanissetta (27. 54) e Palermo (23. 61); le più basse proporzioni appartengono alle provincie di Sondrio (0. 77), Treviso (1. 25), Belluno (1. 71) e Vicenza (1. 85).

Le *falsità in monete, in atti pubblici e privati, in passaporti, in certificati*, ecc., predominano nelle provincie di Livorno (174. 64), Ancona (82. 59), Macerata (80. 42), Roma (74. 13) e Pesaro-Urbino (70. 24); sono rare, invece, nelle provincie di Treviso (19. 95), Bergamo (17. 84), Vicenza (17. 56), Como (15. 11) e Sondrio (14. 55).

Le *truffe*, le *frodi*, le *appropriazioni indebite*, le *frodi nei commerci e nelle industrie e i delitti previsti dal Codice di commercio* si incontrano più spesso nelle provincie di Sassari (170. 32), Roma (161. 03), Cagliari (156. 16) e Napoli (145. 65); sono meno frequenti nelle provincie di Lucca (22. 17), di Pavia (22. 03), di Cuneo (21. 11), di Arezzo (20. 58) e di Sondrio (16. 85).

Le *usurpazioni* e i *danneggiamenti* sono assai numerosi in Sardegna (Sassari ne conta 440 ogni 100,000 abitanti e Cagliari 416), e nelle Calabrie (Reggio Calabria ne ha 367 e Catanzaro 323). Le provincie che ne hanno il minor numero sono quelle di Venezia (19. 88), di Como (18. 86), di Bologna (18. 42), di Ravenna (17. 58) e di Milano (11. 14).

Rispetto ai delitti *contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, tengono il primo luogo le provincie di Catania (51. 63), Siracusa (41. 43), Catanzaro (41. 08), Reggio Calabria (40. 70), Cal-

tanissetta (39. 20) e Cosenza (38. 75), e l'ultimo quelle di Reggio Emilia (6. 01), di Como (5. 40), di Pesaro e Urbino (5. 14) e di Pavia (5. 05).

Per le *violenze e resistenze e gli oltraggi all'Autorità* vanno innanzi alle altre le provincie di Roma (132. 03), Livorno (129. 98), Napoli (104. 01) e Venezia (77. 15); ultime sono quelle di Arezzo (18. 52), Vicenza (16. 86), Rovigo (14. 38) e Cremona (14. 05).

Anche la distribuzione territoriale delle *contravvenzioni* merita di essere studiata.

Le maggiori cifre delle contravvenzioni per *mendicità* si osservano nel Lazio e nella Campania, a cagione dei due grandi centri urbani di Roma e Napoli. Ma neppure per queste città si può dire che le contravvenzioni constatate siano un indice esatto dell'estensione della mendicità, perchè la legge non è sempre fatta osservare e per le vie chiedono l'elemosina persone atte a lavorare, le quali dovrebbero cadere sotto le sanzioni penali (articoli 453 e 454 del Codice).

Circa le contravvenzioni per *porto d'armi* il massimo è dato dalle Calabrie (184 ogni 100,000 abitanti), che, come vedemmo, tengono pure il primo posto per il numero delle lesioni. Vengono appresso la Campania, la Basilicata ed il Lazio, nei quali compartimenti, come è noto, si lamentano pure frequenti reati di sangue. Il minor numero delle contravvenzioni per porto d'armi si riscontra nel Piemonte (11. 88), nella Lombardia (15. 56) e nel Veneto (16. 31).

Le contravvenzioni per *ubriachezza* furono più sovente constatate nella Liguria (127. 74) e nel Lazio (94. 71); più di rado nella Sicilia (11. 07) e nelle Puglie (29. 63).

#### IV.

##### **Esito delle istruttorie e dei giudizi.**

Dopo avere considerato il movimento della delinquenza, così in generale, come in relazione alle singole specie di reati, gioverà di esaminare l'azione della magistratura rispetto all'esito dei processi.

Vediamo per quanti reati il processo si arresta perchè non ne sono scoperti gli autori, o perchè non si poterono raccogliere indizi sufficienti di reità rispetto agli imputati. Cerchiamo per quanti imputati il giudizio si chiuse con sentenza di proscioglimento, e per quanti colla condanna.

Già negli anni scorsi abbiamo fatto un calcolo approssimativo per stabilire quanti reati rimangono impuniti, in paragone al numero dei reati denunciati.

Si era constatato che dei reati venuti a cognizione dell'Autorità giudiziaria, più della metà (circa 56 su 100) non sono seguiti da condanna. Questo quoziente rimane il medesimo anche tenendo conto dei risultati del 1894.

Di fatti i reati denunciati, tanto agli Uffici del Pubblico Ministero, quanto ai Pretori, nel quinquennio 1890-94 furono in media annua 658,000, che, depurati dai fatti riconosciuti insussistenti o non costituenti reato (il numero dei quali si può calcolare a 50,000, secondo la media del periodo 1890-94), si riducono a 608,000.

Di questi reati denunciati, vennero portati a giudizio presso le varie magistrature 445,000, cioè il 67 per cento.

Quanti di questi 445,000 reati giudicati fossero seguiti da condanna non possiamo dire esattamente, perchè la statistica, per ora, fa conoscere l'esito dei giudizi *in relazione agli imputati*, non ai reati. Ma poichè si sa che sopra 100 imputati i condannati sono circa 60, supponiamo che il medesimo rapporto sussista rispetto ai *reati giudicati*. Troviamo allora che, dei 445,000 reati giudicati, 267,000 sono seguiti da condanna (1).

Pertanto, sul totale dei 608,000 *reati denunciati* nel 1894, il processo finì per soli 267 mila reati colla condanna dell'imputato; gli altri 391,000 reati (56 su 100) rimasero impuniti.

Questa proporzione dei reati denunciati, non seguiti da condanna, varia molto, sia per l'indole propria di ciascuna specie di reati, sia per la circostanza che il giudizio sia stato, o no, preceduto da formale istruttoria; la quale ha per effetto di eliminare, anche prima del giudizio, i fatti riconosciuti insussistenti o non costituenti reato ed i reati non provati oggettivamente, o dei quali

(1) Il numero dei *reati* seguiti da condanna si avrà dallo spoglio delle schede per il 1890 e per gli anni successivi.

non si poterono scoprire gli autori. Nè va dimenticata l'influenza delle mutazioni a cui può andare soggetto il titolo del reato nel corso del processo (1).

Esaminiamo per le varie specie di reati il rapporto fra reati *denunciati* e reati *giudicati*. Mentre questo rapporto si è trovato essere di 67 per cento sul totale generale delle infrazioni, le proporzioni sono più alte allorchè si tratta di violenze, resistenze ed oltraggi all'Autorità (86 40 per 100), o di contravvenzioni e reati preveduti da leggi speciali (79.76), o di frodi nei commerci e nelle industrie, o di delitti preveduti dal Codice di commercio (72 60) o di lesioni personali (74 82).

Più di rado arrivano al giudizio le falsità in monete e in atti (6. 58), i delitti contro la sicurezza dello Stato e contro l'ordine pubblico (26. 50), le rapine, le estorsioni e i ricatti (33. 89), e i delitti di pubblici ufficiali (37. 32 su 100).

Importa soprattutto rilevare in quanti casi non si riesce a scoprire i colpevoli.

Il numero dei reati pei quali non si trovarono gli autori fu di 58,000 all'anno nel triennio 1887-88-89; quella media salì a 70,000 nel 1894; ma siccome è cresciuto in eguale misura il totale dei procedimenti arrivati all'istruzione, il rapporto percentuale di quelli contro ignoti è rimasto quasi inalterato (25. 38 nel 1887-1889 e 25. 48 nel 1894).

Il quoziente è diverso per le varie specie di infrazioni. Si sottraggono più sovente alle indagini della giustizia gli autori di falsità in monete ed in atti (83. 26 per 100 di questi reati). Seguono i delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto (73. 85 su 100), i furti (63. 47), gli incendi (62. 49 su 100), le rapine, le estorsioni ed i ricatti (34. 83).

All'incontro i colpevoli restano di rado ignoti nei processi per calunnia e falsità in giudizio (1. 30); ovvero per violenze e resistenze all'Autorità (1. 78).

(1) Non possiamo stabilire la proporzione dei reati *seguiti da condanna* rispetto ai *denunciati* per ciascuna specie di infrazioni, come ci è fatto per il loro complesso, perchè nelle statistiche, come sono fatte sinora, in base ai registri, l'esito dei giudizi (proscioglimenti e condanne) è dato per il totale dei reati, non per le singole specie. È uno studio di cui ci saranno forniti gli elementi dalla statistica fatta in base alla scheda, che verrà presentata nella prossima riunione della Commissione.

Anche il numero degli omicidii perpetrati da persone rimaste ignote (9.79) è molto inferiore alla media generale.

È anche interessante il vedere come varii dall'una regione all'altra la proporzione dei *procedimenti contro autori ignoti*. Sono più alte le proporzioni nell'Italia superiore e media, che nella meridionale. È di 45 per cento nell'Emilia, di 40 in Toscana e Lombardia, di 38 nel Veneto; discende a 14 negli Abruzzi e nelle Puglie, a 12 nella Basilicata e ad 11 nella Campania e nelle Calabrie. Ciò deve dipendere in gran parte dal fatto, che nel settentrione e nel centro della penisola sono più frequenti, in confronto al mezzogiorno, certe forme di reati, rispetto alle quali riesce meno efficace l'opera della polizia giudiziaria. Tali sono, per esempio, le falsità in monete e in carte di pubblico credito, i furti qualificati e i delitti preveduti da leggi speciali.

Un confronto fra i diversi Stati, per ciò che riguarda la proporzione dei reati che rimangono impuniti, è quasi impossibile a farsi. In alcune statistiche, come sono quelle dell'Austria e dell'Impero tedesco, mancano in gran parte le notizie riguardanti il processo penale. Coll'Inghilterra il confronto non si può istituire anche per un'altra ragione, cioè per le differenze profonde che esistono nell'ordinamento processuale.

Possiamo solo tentare un parallelo colla Francia, specialmente per ciò che riguarda i processi *inviati all'archivio per essere rimasti ignoti gli autori*. In Francia è più estesa che non da noi la facoltà del Pubblico Ministero d'inviare all'archivio i processi per i quali non vi è ragione di proseguire l'azione penale. Parte della competenza che ha da noi il Giudice istruttore spetta al Pubblico Ministero.

I procedimenti inviati all'archivio da questo magistrato per essere rimasti ignoti gli autori dei reati si raggugliano, in Francia, a circa il 23 per cento (1).

La quale proporzione è poco inferiore a quella trovata per l'Italia, di circa 25 su 100.

Ma forse la proporzione è identica pei due paesi. Difatti il nostro computo è fatto eliminando, così per la Francia, come per

(1) In Francia una metà circa dei procedimenti sono inviati all'archivio direttamente dal Pubblico Ministero, sia perchè il fatto non costituisce un reato o non è tale da turbare l'ordine pubblico (*les faits étaient sans gravité*

l'Italia, dal numero totale dei procedimenti, *i fatti insussistenti o non costituenti reato*, poichè non v'è ragione di cercare in questi casi l'autore; se per la Francia si togliessero dal totale dei procedimenti anche quelli mandati all'archivio *parce que les faits étaient sans gravité et n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public* (37,346 nel 1893), allora la proporzione salirebbe anche per la Francia al 25 per cento e coinciderebbe colla nostra.

Proseguendo nell'esame del processo penale, passiamo a considerare più particolarmente gli *imputati prosciolti*, tanto nel pe-  
*et n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public*), sia perchè ne sono rimasti ignoti gli autori, o finalmente per mancanza di prove.

ANNI	Procedimenti pei quali fu provveduto							
	Totale generale	Rinvii ai Giudici d'istruzione o ad altre Autorità	Portati direttamente all'udienza	Inviati all'archivio				
				Totale	perchè il fatto non costituiva reato (attendu que les faits ne constituaient ni crime ni délit)	perchè gli autori erano rimasti ignoti	perchè il fatto non turba l'ordine dello Stato (attendu que les faits étaient sans gravité et n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public)	per mancanza di prove (attendu que la preuve n'en pouvait être faite et pour toute autre cause)
1884 . . .	428 113	69 848	139 781	218 484	104 176	65 362	25 763	23 183
1885 . . .	443 397	70 406	143 868	229 123	109 043	69 769	28 004	22 307
1886 . . .	442 688	76 408	139 004	227 276	107 192	70 068	27 734	22 282
1887 . . .	445 092	73 243	142 788	239 061	115 171	72 574	29 297	22 019
1888 . . .	455 999	70 094	145 486	240 419	110 062	76 359	31 302	22 696
1889 . . .	464 291	69 518	148 838	245 935	112 158	78 486	30 335	24 956
1890 . . .	466 881	72 165	151 201	243 515	109 355	80 095	29 895	24 170
1891 . . .	489 376	75 015	154 136	260 225	120 518	83 075	32 380	24 252
1892 . . .	527 564	79 714	164 162	283 688	131 478	89 262	37 810	25 138
1893 . . .	531 384	80 619	161 780	288 985	134 000	91 937	37 346	25 702

Di 531,384 procedimenti sui quali fu provveduto nel 1893 dal Pubblico Ministero, furono mandati all'archivio 288,985, ossia 54. 38 su 100, e 242,399 (45. 62 su 100) furono mandati al Giudice istruttore e ad altra Autorità, ovvero direttamente al giudizio.

Fra i 288,985 procedimenti inviati all'archivio, 91,937 lo furono per il motivo che non erano stati scoperti gli autori.

Per trovare quanti fra i procedimenti di cui fu investita l'Autorità giudiziaria dovettero essere abbandonati per essere rimasti ignoti gli autori, bisogna paragonare questo numero di 91,937 al totale dei procedimenti (531,384), esclusi quelli nei quali si è trovato che il fatto con costituiva reato (134,000). Il numero dei procedimenti, depurato dai fatti inesistenti o che non costituiscono reato, è di 368,850. Raggiungendo a questi 368,850 procedimenti il numero dei procedimenti in cui gli autori rimasero ignoti, ossia 91,937, e calcolandone la proporzione percentuale, si trova che essa è di 23,



riodo istruttorio (dagli Uffici d'istruzione e dalle Sezioni d'accusa), quanto nel giudizio, riunendo insieme le diverse Magistrature, Pretori, Tribunali e Corti d'assise.

Dopo il 1889 sono cresciuti il numero e le proporzioni degli imputati prosciolti.

Ad aumentare il numero dei prosciolti ha influito senza dubbio la nuova legislazione, la quale rese necessaria in un maggior numero di casi la *querela di parte*, perchè possa iniziarsi il procedimento, e perciò non pochi processi vengono abbandonati per mancanza della querela o per remissione accordata dalla parte lesa.

Infatti è soprattutto nei giudizi innanzi ai Pretori (ai quali principalmente è deferita la cognizione dei reati sottoposti a querela privata) che è cresciuto dopo il 1889 il numero dei *prosciolti*.

Questi erano nel 1889 presso i Pretori 33. 42 per 100, presso i Tribunali 24. 04 presso le Assise 29. 38. Divennero nel 1894: 42. 72 presso i Pretori; 30. 68 presso i Tribunali e 33. 54 presso le Corti d'assise.

Le proporzioni dei prosciolti nel giudizio sono più basse, in generale, nell'Italia settentrionale e centrale, che nelle provincie meridionali. Nel Lazio il numero dei prosciolti non fu che di 24 ogni 100 giudicati e nell'Emilia di 30, mentre nelle Calabrie raggiunse una proporzione di 48, e nella Basilicata di 49 su 100.

All'opposto, nelle provincie Napoletane è meno alta la proporzione degli imputati prosciolti nel periodo istruttorio; il che può forse spiegare il maggior numero di prosciolti al giudizio, che si osserva nei compartimenti meridionali. La Sicilia e la Sardegna hanno proporzioni molto alte di imputati prosciolti, tanto nel periodo istruttorio, come nel giudizio.

Conviene ancora distinguere i motivi per i quali gli imputati furono prosciolti durante l'istruttoria o durante il giudizio.

Nel periodo istruttorio la metà circa degli imputati (51 su 100 nel 1894) è dimessa dal Magistrato, perchè non si possono raccogliere sufficienti prove di colpevolezza, ed un terzo (33 su 100) perchè il fatto denunziato risulta insussistente, ovvero si riconosce che non costituiva reato.

Pochissimi sono i proscioglimenti per cause escludenti la imputabilità (2 su 100).

Fra i motivi di estinzione dell'azione penale il più frequente è quello della remissione dalla querela (10 imputati su 100), giacchè gli altri, tutti insieme, non raggiungono il 4 per cento.

Nel giudizio il 40 per cento dei proscioglimenti avvennero per remissione della querela e il 9 per cento per gli altri motivi di estinzione dell'azione penale. Gli imputati pei quali la reità non fu provata furono 28 su 100 e per 17 su 100 fu dichiarato che il fatto era insussistente o non costituiva reato. I motivi escludenti la imputabilità si verificarono nella proporzione di 2 imputati ogni 100 e 4 ogni 100 furono gli imputati riconosciuti non autori del reato e prosciolti per verdetto negativo.

Nel complesso, riunendo i prosciolti nel periodo istruttorio coi prosciolti nel giudizio, il maggior numero di proscioglimenti si ebbe per gli imputati pei quali non si poterono raccogliere sufficienti prove di reità (34 su 100 imputati prosciolti nell'istruttoria e nel giudizio). Seguono gli imputati prosciolti per remissione dalla querela (31 su 100) e quelli per i quali non fu provata l'esistenza del fatto o si è dichiarato che il fatto commesso non costituiva reato (21 su 100).

Gioverebbe conoscere le proporzioni degli imputati prosciolti secondo le varie specie di reati; ma dobbiamo limitare questa analisi ai reati giudicati dalle Assise, poichè soltanto per questi abbiamo le necessarie distinzioni fatte nei registri (in attesa di avere le notizie complementari ricavate dalle schede).

I giurati si mostrano relativamente severi verso gli accusati di violenza carnale o di atti di libidine e corruzione di minorenni.

La proporzione dei prosciolti per 100 accusati di questa specie fu di 28. 01, mentre presi tutti i reati nel loro complesso, i prosciolti furono 35. 63 su 100 giudicati.

Quanto ai reati di sangue, si ebbe un rapporto piuttosto basso di proscioglimenti per *l'omicidio oltre l'intenzione*: 19. 10 prosciolti su 100 giudicati. I proscioglimenti furono invece più numerosi nei casi di omicidio qualificato (40. 41 su 100 giudicati) e di omicidio d'infante (47. 22). Presi gli accusati di omicidio nel loro insieme, quelli prosciolti sono 30. 60 sopra 100.

Inferiore alla media complessiva è la proporzione dei prosciolti per furti qualificati (28. 87 su 100 giudicati). Più frequenti sono all'opposto i proscioglimenti per altri più gravi reati che manomet-

tono il diritto di proprietà, ossia per le rapine, le estorsioni e i ricatti (35. 90 su 100); e più ancora per le falsità in atti pubblici o privati (68. 32), e per gli incendi (64. 79).

È elevato anche il rapporto dei prosciolti nei delitti contro l'ordine pubblico (60. 30). Nell'insieme dei delitti preveduti da altri Codici o da altre leggi il numero dei prosciolti è di 78. 64 su 100.

Questa alta proporzione di proscioglimenti dipende principalmente da che sono compresi in questo gruppo i delitti in materia elettorale, i quali, anche quando vengono a giudizio, sfuggono quasi sempre alla sanzione penale.

## V.

### Condanne e pene inflitte.

Per ultimo esamineremo le condanne e le pene inflitte.

Il numero dei condannati a pene restrittive della libertà personale è alquanto superiore a quello dei condannati a pene pecuniarie, i primi essendo 53. 70 su 100 condannati e i secondi 46. 30.

Fra le pene detentive, la *reclusione* tiene il primo luogo, con 37. 00 condannati su 100. Però da un massimo di 56. 92 nella Basilicata si discende al rapporto minimo di 22. 90 nella Toscana.

Molto più di rado i Magistrati ricorsero alla *detenzione*, la quale fu applicata soltanto a 4. 72 condannati ogni 100. Al confino furono sottoposti 700 condannati (0. 19 su 100).

Se confrontiamo il 1894 cogli anni precedenti dal 1890 in poi, troviamo che nell'ultimo anno si è fatta più frequente l'applicazione della *reclusione*, e maggiore è la durata media del tempo per cui fu pronunciata. Risulta invece di anno in anno inflitta meno sovente la *detenzione*. La proporzione dei condannati a questa pena è ridotta ora quasi della metà, essendo discesa da 8. 98 nel 1890, a 4.72 nel 1894. A ciò ha contribuito il fatto, che nel 1890 ebbero applicazione più frequente gli aboliti Codici sardo e toscano, i quali comminavano la pena del carcere, che si converte in detenzione in forza delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale italiano (1).

(1) È ovvio che nel 1890 fossero più frequenti che negli anni successivi i casi nei quali si poteva applicare la cessata legislazione penale, poichè si può calcolare che dei reati giudicati in un anno, all'incirca un terzo sieno stati commessi nell'anno precedente od in anni anteriori.

L'applicazione della pena dell'arresto (11. 76 condannati su 100) è rimasta pressochè invariata.

Fra le pene pecuniarie, l'ammenda fu pronunciata più sovente, toccando in media la proporzione di 34. 15 per 100, che in qualche compartimento fu anche superata (Toscana 56. 24 per 100; Emilia 52. 88).

Quasi tutti i condannati all'ammenda (121,714 sopra 126,440) lo furono per una somma non superiore a 50 lire; il che conferma quanta parte hanno nel complesso della delinquenza le contravvenzioni lievi.

La multa fu inflitta assai meno spesso dell'ammenda, e precisamente per 12. 15 condannati su 100.

La proporzione delle pene pecuniarie considerate in complesso, diminuì da 50. 01 per 100 nel 1890 a 46. 30 nel 1894.

Conviene esaminare in particolare l'uso fatto delle *pene sostituite*. Si tratta di istituzioni introdotte dalla nuova legislazione penale, le quali entrano con difficoltà, a giudicare dall'esperienza di questi primi anni, nella pratica dei nostri Tribunali.

L'applicazione della *ripreensione giudiziale* è stata sempre più scarsa. Di fatti i condannati pei quali fu pronunciata la ripreensione in sostituzione di altra pena (1), diminuirono dal 1890 al-1893 di oltre tre quinti. Nel 1894 vi fu un lieve aumento.

*Condannati ad una pena alla quale fu sostituita la ripreensione giudiziale.*

1890. . . . .	8634
1891. . . . .	4887
1892. . . . .	3245
1893. . . . .	3105
1894. . . . .	3512

Quanto alla sostituzione dell'*arresto in casa* al modo ordinario di scontare questa pena (Art. 21 del Codice penale), essa fu applicata in pochi casi. Nel 1894, delle donne e dei minorenni non recidivi condannati all'arresto per non più di un mese, soli 156 lo scontarono in casa.

(1) Ossia della detenzione o dell'arresto per non oltre un mese, o del confino non superiore a 3 mesi, o di una pena pecuniaria non eccedente 300 lire (art. 26 del Codice penale).

Pochissimi furono i condannati all'arresto, che lo scontarono in una casa di lavoro o mediante prestazione d'opera (38 soltanto nel 1894 e di essi 11 in una casa di lavoro, 27 mediante prestazione d'opera).

Nè maggiore fu negli anni precedenti il numero dei condannati all'arresto che lo scontarono in modo diverso dall'ordinario:

	1890	1891	1892	1893	1894
Arresto scontato in casa . . . . .	233	148	110	140	156
Arresto scontato in una casa di lavoro	36	16	6	5	11
Arresto scontato mediante prestazione d'opera. . . . .	57	32	40	26	27

Sulle ragioni per cui non tutte le nuove istituzioni del Codice hanno avuta sin qui l'applicazione ch'era nell'intendimento del legislatore, discorse a lungo e con la sua grande competenza il senatore Costa in una relazione presentata nella sessione del 1894 (1). Non istarò a ripetere o a parafrasare ciò che egli ha maestrevolmente esposto.

Pure la *liberazione condizionale* si applica raramente; essa può essere accordata ai condannati alla reclusione o alla detenzione per più di 3 anni, i quali abbiano scontata la pena per tre quarti della sua durata e facciano presumere il loro ravvedimento.

Nel 1894 questo beneficio fu concesso a soli 42 imputati, sopra 565 che l'avevano chiesto. Anche negli anni precedenti era stata molto piccola la proporzione delle domande accolte, rispetto a quelle presentate.

ANNI	Domande di liberazione condizionale		
	presentate	accolte	
		Cifre effettive	Ogni 100,000 domande presentate
1891 . . . . .	541	25	4.43
1892 . . . . .	936	81	8.65
1893 . . . . .	466	50	10.73
1894 . . . . .	565	42	7.43

(1) Vedi *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria*, Sessione del 1894, pag. 436.

Il rifiuto della liberazione condizionale è motivato per lo più per la circostanza che non risulta provato il ravvedimento del condannato. Nel 1894 fu respinta la domanda per tale motivo rispetto a 337 condannati, su 565, che l'avevano fatta (60 per cento).

Abbiamo così esposto per grandi tratti le condizioni della delinquenza in Italia nel 1894, ed abbiamo anche cercato di dare una idea dell'opera dell'Autorità giudiziaria e dell'applicazione che ebbe la legge penale. Ci rimarrebbe da esaminare le condizioni degli'imputati, per sesso, età, professione, e paragonarle con quelle della popolazione in generale, per vedere quali influenze e relazioni esistono tra queste medesime condizioni e la criminalità. Ciò sarà l'oggetto di altra mia relazione, nella prossima nostra sessione, quando potrò presentare lo spoglio compiuto delle schede individuali degli'imputati.

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

### 1. — REATI DENUNCIATI,

SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI NEGLI ANNI 1879-1894

ANNI	Reati denunciati		Reati sottoposti ad istruzione		Reati giudicati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
	<i>Totale dei reati.</i>					
1879. . .	..	..	230 678	824. 97	..	..
1880. . .	..	..	244 985	870. 97	..	..
1881. . .	..	..	204 215	721. 77	..	..
1882. . .	..	..	208 643	733. 12	..	..
1883. . .	..	..	206 636	721. 28	305 063	1 064. 85
1884. . .	..	..	202 054	700. 67	336 944	1 168. 40
1885. . .	..	..	198 040	682. 29	349 666	1 204. 71
1886. . .	..	..	210 683	721. 16	371 498	1 271. 58
1887. . .	526 300	1 789. 93	210 316	715. 28	324 866	1 104. 82
1888. . .	552 997	1 868. 73	223 784	756. 23	347 287	1 173. 54
1889. . .	571 524	1 919. 10	231 739	751. 43	370 096	1 242. 77
1890. . .	609 873	2 034. 97	245 782	820. 10	403 802	1 347. 37
1891. . .	650 742	2 157. 75	260 490	863 74	445 371	1 476. 77
1892. . .	661 479	2 179. 70	269 780	888. 98	471 684	1 554. 26
1893. . .	660 905	2 164. 36	271 968	890. 65	453 308	1 484. 51
1894. . .	705 012	2 294. 59	275 401	896. 34	472 866	1 539. 03

*Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali.*

1880. . .	..	..	21 553	76. 63	..	..
1881. . .	..	..	17 580	62. 13	..	..
1882. . .	..	..	17 259	60. 64	..	..
1883. . .	..	..	18 402	64. 23	..	..
1884. . .	..	..	19 076	66. 15	..	..
1885. . .	..	..	17 897	61. 65	113 599	391. 38
1886. . .	..	..	19 889	68. 08	121 789	416. 88
1887. . .	168 870	574. 32	12 430	42. 27	126 721	430. 93
1888. . .	180 359	609. 48	22 624	76. 45	140 065	473. 30
1889. . .	195 932	657. 94	25 073	84. 19	151 720	509. 46
1890. . .	226 769	756. 66	21 000	70. 07	191 949	640. 48
1891. . .	239 163	793 02	21 939	72. 75	207 479	687. 95
1892. . .	247 221	814. 63	23 466	77. 33	227 447	749. 47
1893. . .	232 705	762. 07	21 123	69. 17	198 931	651 47
1894. . .	253 143	856. 45	22 716	73. 93	207 368	674. 92

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,  
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico.</i>							
1880 . .	661	739	249	1888 . .	246	199	112
1881 . .	738	670	176	1889 . .	593	507	335
1882 . .	763	555	228	1890 . .	708	658	360
1883 . .	998	827	275	1891 . .	622	537	242
1884 . .	903	825	327	1892 . .	856	662	266
1885 . .	756	715	241	1893 . .	938	713	213
1886 . .	633	544	187	1894 . .	1 670	1 326	610
1887 . .	305	283	126				

<i>Delitti di pubblici ufficiali.</i>							
1880 . .	1 490	2 032	570	1888 . .	1 920	1 435	657
1881 . .	1 407	1 602	652	1889 . .	1 868	1 363	608
1882 . .	1 296	1 479	645	1890 . .	1 669	1 243	732
1883 . .	1 384	1 459	403	1891 . .	1 986	1 193	590
1884 . .	1 224	1 125	365	1892 . .	1 713	1 087	664
1885 . .	1 100	1 492	413	1893 . .	1 915	1 333	667
1886 . .	1 148	1 354	346	1894 . .	2 031	1 357	758
1887 . .	1 314	1 054	543				

<i>Violenze, resistenze ed oltraggi all'Autorità.</i>							
1880 . .	..	4 354	..	1888 . .	11 926	8 413	9 875
1881 . .	.	4 342	..	1889 . .	11 045	8 304	9 779
1882 . .	..	4 926	..	1890 . .	11 437	7 959	9 230
1883 . .	..	5 282	..	1891 . .	13 955	9 325	11 853
1884 . .	..	6 681	..	1892 . .	15 201	9 872	12 810
1885 . .	..	6 657	..	1893 . .	15 329	9 326	13 848
1886 . .	..	7 570	..	1894 . .	15 176	8 796	13 112
1887 . .	12 354	8 423	10 483				



## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,  
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato.</i>							
1880 . .	2 380	2 429	845	1888 . .	2 577	2 071	..
1881 . .	2 453	2 259	897	1889 . .	2 845	2 194	..
1882 . .	2 520	2 438	741	1890 . .	2 886	2 392	1 043
1883 . .	2 510	2 395	754	1891 . .	2 377	2 563	1 231
1884 . .	2 558	2 392	753	1892 . .	3 593	2 782	1 274
1885 . .	2 547	2 519	684	1893 . .	3 826	3 014	1 342
1886 . .	2 585	2 409	607	1894 . .	4 442	3 552	1 677
1887 . .	2 544	2 081	..				

<i>Falsità in monete ed in atti.</i>							
1880 . .	12 886	12 972	1 447	1888 . .	9 508	8 881	..
1881 . .	12 840	12 562	1 161	1889 . .	9 566	10 308	..
1882 . .	13 760	13 679	1 169	1890 . .	12 215	11 852	1 799
1883 . .	14 302	13 734	1 206	1891 . .	12 284	11 408	1 845
1884 . .	14 406	13 948	1 002	1892 . .	11 200	11 145	1 778
1885 . .	11 799	11 120	1 111	1893 . .	11 273	11 050	1 767
1886 . .	9 768	9 709	1 306	1894 . .	12 328	11 600	1 835
1887 . .	9 263	9 767	..				

<i>Frodi nei commerci, nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio.</i>							
1880 . .	1 028	999	..	1888 . .	2 624	2 151	1 448
1881 . .	1 073	937	..	1889 . .	2 551	2 490	1 831
1882 . .	1 126	956	..	1890 . .	4 070	3 525	2 991
1883 . .	1 183	1 106	..	1891 . .	4 408	3 896	3 477
1884 . .	1 354	1 123	..	1892 . .	4 122	3 579	3 399
1885 . .	1 659	1 381	..	1893 . .	3 982	3 441	3 374
1886 . .	1 650	1 661	..	1894 . .	4 353	3 522	3 055
1887 . .	2 263	1 897	1 315				

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

*Segue 2.* — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,  
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi
1880 . .	3 033	3 031	1 794	1888 . .	4 659	3 999	2 629
1881 . .	3 800	3 225	1 882	1889 . .	4 753	4 057	2 721
1882 . .	3 784	3 292	1 966	1890 . .	4 866	3 812	2 511
1883 . .	3 799	3 426	1 963	1891 . .	5 358	3 999	2 596
1884 . .	3 864	3 478	1 855	1892 . .	5 778	4 550	3 032
1885 . .	3 933	3 453	1 696	1893 . .	5 873	4 289	3 211
1886 . .	4 032	3 692	1 645	1894 . .	6 194	4 596	3 307
1887 . .	4 359	3 485	2 581				

*Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.*

*Omicidii volontari ed oltre l'intenzione.*

1880 . .	5 418	5 878	3 326	1888 . .	4 302	4 021	2 547
1881 . .	4 858	4 680	3 217	1889 . .	4 000	3 750	2 478
1882 . .	4 645	4 659	2 871	1890 . .	3 628	3 102	2 121
1883 . .	4 482	4 364	2 693	1891 . .	3 944	3 152	2 026
1884 . .	4 431	4 356	2 448	1892 . .	4 408	3 782	2 162
1885 . .	4 288	4 148	2 445	1893 . .	4 336	3 527	2 493
1886 . .	4 217	4 122	2 430	1894 . .	3 931	3 471	2 332
1887 . .	3 966	4 158	2 778				

*Lesioni personali.*

1880 . .	..	36 071	..	1888 . .	91 551	52 945	68 414
1881 . .	..	35 423	..	1889 . .	86 026	49 561	72 909
1882 . .	..	36 583	..	1890 . .	73 695	26 587	54 921
1883 . .	..	39 701	..	1891 . .	78 081	27 314	57 417
1884 . .	..	40 508	64 140	1892 . .	82 178	30 502	61 010
1885 . .	..	37 105	61 400	1893 . .	80 865	29 702	60 666
1886 . .	..	44 374	65 332	1894 . .	81 355	29 117	60 877
1887 . .	85 812	49 304	63 846				

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,  
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Diffamazioni ed ingiurie.</i>							
1880 . . .	..	6 232	..	1888 . . .	47 291	7 826	19 754
1881 . . .	..	6 006	..	1889 . . .	50 186	8 783	21 432
1882 . . .	..	6 479	..	1890 . . .	60 858	12 128	38 864
1883 . . .	..	6 701	..	1891 . . .	65 313	14 426	44 235
1884 . . .	..	6 722	..	1892 . . .	67 801	17 463	46 023
1885 . . .	..	7 529	..	1893 . . .	69 377	18 122	46 332
1886 . . .	..	7 681	..	1894 . . .	76 663	20 445	54 635
1887 . . .	48 704	9 075	18 755				

<i>Rapine, estorsioni e ricatti.</i>							
1880 . . .	3 947	4 213	1 212	1888 . . .	2 075	1 707	516
1881 . . .	3 121	3 011	961	1889 . . .	1 924	1 857	553
1882 . . .	2 522	2 493	705	1890 . . .	2 390	2 240	765
1883 . . .	2 221	2 140	735	1891 . . .	2 543	2 038	711
1884 . . .	1 972	1 880	632	1892 . . .	2 674	2 352	685
1885 . . .	1 975	1 942	591	1893 . . .	2 817	2 376	904
1886 . . .	2 093	1 948	507	1894 . . .	2 865	2 702	971
1887 . . .	1 932	1 539	467				

### *Furti.*

1880 . . .	..	100 557	..	1888 . . .	99 276	68 067	47 518
1881 . . .	..	71 452	..	1889 . . .	104 966	72 745	50 054
1882 . . .	..	73 535	..	1890 . . .	105 492	99 381	49 895
1883 . . .	..	68 158	..	1891 . . .	109 506	103 477	54 151
1884 . . .	..	60 934	43 686	1892 . . .	106 954	100 283	50 747
1885 . . .	..	62 713	51 925	1893 . . .	105 812	99 225	51 258
1886 . . .	..	64 353	54 804	1894 . . .	110 773	98 412	51 095
1887 . . .	89 774	61 828	42 807				

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

*Seque* 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI,  
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Truffe ed altre frodi.</i>							
1880 . .	..	13 479	.	1888 . .	14 846	10 686	..
1881 . .	..	11 247	..	1889 . .	15 466	11 403	..
1882 . .	..	12 246	..	1890 . .	15 307	10 620	7 527
1883 . .	..	11 724	..	1891 . .	16 607	10 565	8 100
1884 . .	..	10 803	..	1892 . .	16 419	11 208	8 657
1885 . .	..	10 881	..	1893 . .	17 543	10 984	9 181
1886 . .	..	11 795	..	1894 . .	18 384	11 678	9 570
1887 . .	14 277	10 440	..				

### *Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, ecc.*

1880 . .	..	10 401	..	1888 . .	38 881	10 593	..
1881 . .	..	10 994	..	1889 . .	39 634	10 674	..
1882 . .	..	10 799	..	1890 . .	39 052	20 125	14 887
1883 . .	..	9 359	..	1891 . .	38 161	20 424	17 332
1884 . .	..	9 719	..	1892 . .	34 135	19 648	14 478
1885 . .	..	9 815	..	1893 . .	34 830	20 495	15 643
1886 . .	..	9 170	..	1894 . .	36 664	21 259	17 718
1887 . .	38 899	10 079	..				

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

### 3. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI IN PRIMO GRADO DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1887-1894.

A N N I	Reati					
	denunciati	per i quali vi fu istruzione			giudicati	
		Totale	inviati all'archivio per essere ignoti gli autori		Cifre effettive	Ogni 100 reati denunciati
			Cifre effettive (a)	Ogni 100 reati per cui vi fu istruzione (b)		
1887-1889 . . . . .	550 241	221 946	58 407	25. 38	347 416	63. 14
1890. . . . .	609 873	245 782	70 311	28. 25	403 802	66. 21
1891. . . . .	650 742	260 490	68 793	26. 14	445 371	68. 44
1892. . . . .	661 479	269 780	68 214	25. 09	471 684	71. 31
1893. . . . .	660 905	271 968	69 978	25. 43	453 308	68. 59
1894. . . . .	705 012	275 401	70 707	25. 48	472 866	67. 07

(a) Avvertiamo che queste cifre non rappresentano soltanto il numero dei reati per cui vi fu dichiarazione o non farsi luogo presso gli Uffici d'istruzione per non essersi trovati gli autori, ma che vi sono stati aggiunti anche i procedimenti inviati all'archivio per tale motivo dai Pretori. Questi magistrati, qualora si tratti di reati di loro diretta competenza ad essi denunciati e non riescano a scoprire gli autori, talora in via d'eccezione mandano essi medesimi all'archivio il procedimento, senza trasmetterne gli atti all'autorità superiore. Il numero di tali procedimenti fu di 8,063 nel 1887-1889, 3,007 nel 1890, 2,635 nel 1891, 2,039 nel 1892, 2,035 nel 1893, 2,092 nel 1894. Era tuttavia necessario tenerne conto volendo dare il numero completo dei reati per cui gli autori rimasero ignoti, e tanto più volendo paragonare gli ultimi anni con gli anni precedenti. Infatti, qualora si considerino i soli reati dei quali gli autori restarono ignoti presso gli Uffici d'istruzione, si trova che la proporzione è aumentata dopo il 1890, come risulta da queste cifre:

*Reati dei quali rimasero ignoti gli autori presso gli Uffici d'istruzione.*

1887-1889 . . . . .	22. 65
1890-1894 . . . . .	25. 40

E ciò perchè, per effetto della mutazione di competenza introdotta nel 1890, alcuni reati, sui quali potevano prima provvedere direttamente i Pretori, sono ora portati sempre dinanzi agli Uffici d'istruzione. Il che ebbe naturalmente per effetto di far diminuire invece il numero dei procedimenti inviati all'archivio dai Pretori per essere rimasti ignoti gli autori dei reati. Era necessario pertanto, per dare un'idea compiuta dei reati rispetto ai quali la polizia giudiziaria non riuscì a trovare i colpevoli, di riunire insieme le cifre degli Uffici d'istruzione e dei Pretori.

(b) Questa media, per maggiore esattezza, è calcolata non sulla cifra dei reati per cui fu provveduto dagli Uffici d'istruzione, data nella colonna 2<sup>a</sup> di questo prospetto, ma sulla cifra medesima aumentata dei procedimenti inviati all'archivio dai Pretori perchè erano rimasti ignoti gli autori dei reati. Ciò doveva farsi essendo questi procedimenti stati compresi per le ragioni addotte nella nota precedente) fra le cifre della colonna 3<sup>a</sup>. Ed inverso se questi procedimenti inviati direttamente all'archivio dai Pretori fossero stati trasmessi all'Autorità superiore (come a rigore delle norme procedurali avrebbe dovuto accadere), la somma totale dei reati portati innanzi agli Uffici d'istruzione sarebbe stata naturalmente aumentata di tal numero.

## MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

4. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI IN PRIMO GRADO  
DALLE VARIE MAGISTRATURE, DISTINTI SECONDO LE LORO PRINCIPALI SPECIE.

SPECIE DEI REATI	1890 - 1894					
	Reati denunciati per i quali fu provveduto dagli Uffici del P. M. e dai Pretori	Reati pei quali seguì istruzione presso gli Uffici d'istruzione			Reati giudicati dai Pretori, dai Tribun. penali e dalle Corti di assise	
		media annuale	d'autorignoci (Ogni 100 reati pei quali seguì istruzione)	d'autori noti ed indiziati (Ogni 100 reati pei quali seguì istruzione)	media annuale	Ogni 100 reati denunciati
Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico. . .	959	779	21.82	78.18	338	35.39
Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità . . . . .	14 220	9 056	1.59	98.41	12 171	85.68
Delitti di pubblici ufficiali . .	1 863	1 242	0.96	99.04	682	36.61
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato . . .	3 625	2 860	1.05	98.95	1 313	36.22
Falsità in monete e in atti . .	11 860	11 411	72.28	27.72	1 805	15.22
Frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio. . .	4 187	3 593	1.64	98.36	3 259	77.84
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie . .	5 614	4 249	2.49	97.51	2 931	52.20
Omicidii volontari e oltre l'intenzione. . . . .	4 049	3 407	8.63	91.37	2 227	54.99
Lesioni . . . . .	79 235	28 644	6.85	93.15	58 978	74.18
Diffamazioni e ingiurie . . .	68 002	16 517	1.12	98.88	46 018	67.67
Rapine, estorsioni e ricatti . .	2 658	2 342	38.21	61.79	807	30.36
Furti . . . . .	107 707	100 156	42.95	57.05	51 429	47.75
Truffe e altre frodi . . . . .	16 852	11 011	5.88	94.12	8 607	51.07
Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, inondazioni, sommersioni, ecc. . . . .	36 568	20 390	42.67	57.33	16 012	43.78
Altri delitti previsti dal Codice penale. . . . .	58 403	26 978	5.04	94.96	36 194	62.26
Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali e da regolamenti generali o locali. . .	241 800	22 049	8.22	91.78	206 635	85.45
<i>Totale dei reati . . .</i>	<b>657 602</b>	<b>264 684</b>	<b>25.40</b>	<b>74.60</b>	<b>449 406</b>	<b>68.84</b>

## PROCEDIMENTI PER REATI DI CUI RIMASERO IGNOTI GLI AUTORI.

5. — DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEI REATI PEI QUALI SEGUÌ ISTRUZIONE INNANZI AGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NELL'ANNO 1894, DIVISI SECONDO CHE GLI AUTORI ERANO IGNOTI OVVERO NOTI OD INDIZIATI.

COMPARTIMENTI	Reati per i quali vi fu istruzione				
	in totale	gli autori dei quali			
		rimasero ignoti (a)		erano noti od indiziati	
		Cifre effettive	Ogni 100	Cifre effettive	Ogni 100
Piemonte . . . . .	19 590	6 692	34.03	12 972	66.22
Liguria . . . . .	10 639	3 256	30.39	7 457	70.03
Lombardia . . . . .	19 096	7 981	41.25	11 367	59.53
Veneto . . . . .	15 675	6 162	39.00	9 640	61.50
Toscana . . . . .	13 123	5 459	41.16	7 803	59.46
Emilia . . . . .	13 090	6 047	45.75	7 172	54.79
Marche ed Umbria . . . . .	10 639	3 512	32.65	7 245	68.01
Lazio . . . . .	16 402	5 050	30.70	11 409	69.56
Campania e Molise . . . . .	44 708	5 611	12.41	39 604	88.58
Basilicata . . . . .	8 234	1 075	12.87	7 202	87.47
Abruzzi . . . . .	15 412	2 249	14.55	13 209	85.71
Puglie . . . . .	19 632	2 833	16.66	16 877	85.97
Calabrie . . . . .	19 686	2 359	11.93	17 421	88.49
Sicilia . . . . .	36 203	8 485	23.30	27 930	77.14
Sardegna . . . . .	13 272	3 936	29.34	9 478	71.41
REGNO . . .	275 401	68 615	25.48	206 786	75.09

(a) Veggasi la nota (b) del prospetto a pag. 237.

## MOTIVI DI PROSCIoglIMENTO.

6. — IMPUTATI PROSCIOLTI NELL'ISTRUTTORIA E NEL GIUDIZIO, DIVISI SECONDO I MOTIVI DI PROSCIoglIMENTO, NEGLI ANNI 1887-1894.

MOTIVI DI PROSCIoglIMENTO	1887-1889		1890		1891		1892		1893		1894	
	Media annuale	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti
<b>Istruttorie.</b>												
Circostanze escludenti l'imputabilità:												
Infermità di mente . . . . .			170	0.21	209	0.24	178	0.21	166	0.17	205	0.22
Ubbriachezza . . . . .	(b) 1 054	1.50	48	0.06	25	0.03	23	0.03	38	0.04	18	0.02
Mancanza di discernimento . . . . .			1 057	1.30	944	1.10	902	1.02	1 009	1.05	1 178	1.27
Legittima difesa . . . . .			489	0.60	518	0.60	584	0.66	581	0.60	528	0.57
Estinzione dell'azione penale:												
Remissione . . . . .	5 723	8.57	7 988	9.86	9 737	11.37	9 773	11.07	9 076	9.41	9 289	10.02
Altro motivo (a) . . . . .			5 585	6.89	3 243	3.79	4 881	5.53	10 976	11.37	3 280	3.54
Insufficienza d'indizi . . . . .	35 681	53.41	36 124	44.57	41 021	47.90	42 653	48.32	45 188	46.84	47 511	51.25
Insussistenza del fatto, o perchè il fatto non era preveduto come reato, o per mancanza di querela . . . . .	(c) 25 422	37.29	29 587	36.51	29 947	34.97	29 272	33.16	29 459	30.52	30 688	33.11
<i>Totale</i> . . .			66 804	—	81 048	—	85 644	—	88 266	—	96 493	—

(a) Fra questi motivi di proscioglimento è compreso quello dell'amnistia. Ciò spiega le ragioni delle variazioni irregolari delle cifre da anno ad anno. — (b) Cifre del solo anno 1889. — (c) Media del biennio 1888-89.



## MOTIVI DI PROSCIoglIMENTO.

16 — Annali di Statistica.

*Segue* **6.** — IMPUTATI PROSCIOLTI NELL'ISTRUTTORIA E NEL GIUDIZIO, DIVISI SECONDO I MOTIVI DI PROSCIoglIMENTO, NEGLI ANNI 1887-1894.

MOTIVI DI PROSCIoglIMENTO	1887-1889		1890		1891		1892		1893		1894	
	Media annuale	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali ogni 100 prosciolti
<b>Giudizi.</b>												
Circostanze escludenti l'imputabilità:												
Infermità di mente . . . . .	4 451	2.95	378	0.18	345	0.15	314	0.13	300	0.11	308	0.12
Ubbriachezza . . . . .			53	0.03	56	0.02	57	0.02	62	0.02	49	0.02
Mancanza di discernimento . . . . .			2 723	1.30	2 585	1.09	2 765	1.12	2 285	0.86	2 549	1.02
Legittima difesa . . . . .			1 852	0.88	2 102	0.89	1 649	0.67	1 493	0.56	1 614	0.65
Estinzione dell'azione penale:												
Remissione . . . . .	(a) 27 950	17.18	79 536	37.99	94 590	39.83	90 951	36.65	81 611	30.64	99 653	40.08
Altro motivo (b) . . . . .	(c) 7 737	4.42	25 355	12.11	28 344	11.93	41 177	16.94	77 906	29.11	22 933	9.22
Non essere l'imputato autore del reato . . . . .	10 149	6.72	6 701	3.20	6 914	2.91	7 304	2.96	6 779	2.53	7 987	3.21
Non provata reità . . . . .	48 594	32.21	49 450	23.62	58 462	24.59	60 973	24.73	57 962	21.71	69 460	27.95
Verdetto negativo . . . . .	2 319	1.53	1 647	0.79	1 715	0.73	2 114	0.86	2 384	0.89	2 413	0.97
Insussistenza del fatto, o perchè il fatto non era preveduto come reato, o per mancanza di quella . . . . .	57 099	37.85	41 651	19.90	42 415	17.86	39 271	15.92	36 135	13.57	41 669	16.76
<i>Totale</i> . . . . .	150 852	—	209 346	—	237 528	—	246 575	—	266 917	—	248 635	—

(a) Cifre del solo anno 1889. — (b) Fra questi motivi di proscioglimento è compreso quello dell'amnistia. Ciò spiega le ragioni delle variazioni irregolari delle cifre da anno ad anno. — (c) Media del biennio 1888-89.

N. — IMPUTATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE, PROSCIOLTI E CONDANNATI.

ANNI		Imputati (a)								
		pei quali vi fu denuncia	pei quali vi fu istruzione (b)			pei quali seguì giudizio				
			Totale	Cifre effettive	Ogni 100 imputati (d)	Totale	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati
1880-1884	..	225 420	70 024	31. 60	434 786	120 550 (e)	26. 74	305 211 (e)	73. 26	
1885-1889	..	239 260	66 489	28. 12	477 020	142 071	29. 79	334 949	70. 21	
1890. . .	671 616	267 345	81 048	30. 32	547 383	211 630	38. 66	335 753	61. 34	
1891. . .	727 428	289 555	85 644	29. 57	600 182	239 947	39. 98	360 235	60. 02	
1892. . .	729 837	296 166	88 266	29. 80	618 308	248 003	40. 11	370 305	59. 89	
1893. . .	733 267	300 160	96 493	32. 15	594 175	269 666	45. 38	324 509	54. 62	
1894. . .	780 578	335 284	92 697	27. 65	622 300	252 156	40. 52	370 144	59. 48	

(a) S'avverta che il numero complessivo degli imputati prosciolti nel periodo istruttorio e prosciolti e condannati nel periodo del giudizio non è uguale al numero degli imputati per i quali vi fu denuncia, perchè non a tutte le denunce presentate in un anno si provvede nell'anno stesso, e le istruttorie ed i giudizi comprendono quindi una parte delle denunce sopravvenute negli anni precedenti.

Da un lato mancano gli imputati che il P. M. dimette senz'altro, trattandosi di imputazioni che alle prime indagini risultano insistenti; d'altro canto vi è compresa anche una parte di quelli contro i quali la denuncia fu presentata in anni anteriori.

(b) È appena necessario avvertire che gli imputati per i quali vi fu procedimento istruttorio non sono che una parte di quelli per i quali vi fu denuncia, poichè per gli imputati di reati di competenza pretoriale, difrettamente denunciati ai Pretori, provvedono questi magistrati stessi, senza che abbia luogo una vera e propria istruttoria.

(c) Fra gli imputati prosciolti nel periodo istruttorio abbiamo compreso tanto quelli prosciolti dagli Uffici d'istruzione quanto quelli prosciolti dalle Sezioni d'accusa.

(d) Le cifre proporzionali sono calcolate sul numero dei soli imputati per i quali provvidero gli Uffici d'istruzione, esclusi cioè quelli sui quali provvidero le Sezioni d'accusa, perchè questi ultimi figurano già una prima volta fra quelli per i quali provvidero gli Uffici d'istruzione e si sarebbero altrimenti contati due volte.

(e) Media annuale nel novennio 1881-1889.

**S. — DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEGLI IMPUTATI PROSCIOLTI NEL PERIODO ISTRUTTORIO E PROSCIOLTI E CONDANNATI NEL GIUDIZIO NELL'ANNO 1894.**

COMPARTIMENTI	I m p u t a t i							
	per i quali seguì istruzione presso gli Uffici di istruzione	per i quali fu pronunciata ordinanza o sentenza di non luogo a procedere dagli Uffici d'istruzione o dalle Sezioni di accusa		giudicati				
		Cifre effettive	Ogni 100 imputati per i quali fu provveduto dagli Uffici d'istruzione (c)	In totale (b)	Prosciolti		Condannati	
					Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Piemonte. . . . .	19 300	6 732	34 86	37 985	14 692	38. 68	23 075	60 75
Liguria . . . . .	9 886	3 604	36. 48	24 929	9 363	37. 56	15 347	61. 56
Lombardia . . . . .	16 960	5 840	34. 43	38 760	13 015	33. 58	25 495	65. 78
Veneto. . . . .	14 789	4 556	30. 80	37 178	11 899	32. 01	24 972	67. 17
Toscana . . . . .	11 085	3 790	34. 20	34 900	10 687	30. 62	23 996	68. 76
Emilia. . . . .	10 654	3 930	36. 89	30 999	9 301	30. 00	21 513	69. 40
Marche ed Umbria	10 589	3 404	32. 15	24 422	9 590	39. 27	14 592	59. 75
Lazio . . . . .	14 765	4 537	30. 73	42 043	10 118	24. 07	31 815	75. 67
Campania e Molise	54 320	15 183	27. 95	102 452	39 155	38. 22	62 695	61. 19
Basilicata . . . . .	8 650	1 787	20. 66	14 736	7 343	49. 16	7 519	50. 34
Abruzzi . . . . .	17 319	2 908	16. 79	30 730	14 120	45. 95	16 308	53. 07
Puglie . . . . .	26 244	6 401	24. 01	46 006	21 749	42. 27	23 845	51. 83
Calabrie . . . . .	26 196	7 069	26. 99	43 225	20 903	48. 36	21 922	51. 71
Sicilia . . . . .	47 511	15 768	33. 18	79 835	42 019	52. 63	37 117	46. 49
Sardegna. . . . .	17 005	7 188	42. 26	33 900	13 635	40. 22	19 933	58. 80
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>305 283</b>	<b>92 697</b>	<b>30. 36</b>	<b>622 300</b>	<b>247 589</b>	<b>39. 79</b>	<b>370 144</b>	<b>59. 48</b>

(a) Le cifre proporzionali sono calcolate sul numero dei soli imputati per i quali provvidero gli Uffici d'istruzione, esclusi cioè quelli sui quali provvidero le Sezioni d'accusa, perchè questi ultimi figurano già una prima volta fra quelli per i quali provvidero gli Uffici d'istruzione e si sarebbero altrimenti contati due volte.

(b) Sono compresi anche gli imputati dimessi per incompetenza e rinviati ad Autorità diverse dalla giudiziaria e quelli dichiarati esenti da pena. Perciò la somma delle medie percentuali non corrisponde a 100.

**CONDANNE**

**9. — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890-94,**

SPECIE DELLE PENE	1890		
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	
<i>Ergastolo</i> . . . . .	98	0.03	
<i>Reclusione</i> . . . . .	oltre 24 anni . . . . .	147	0.04
	da più di 20 anni a 24 anni . . . . .	29	0.01
	da più di 15 anni a 20 anni . . . . .	233	0.07
	da più di 10 anni a 15 anni . . . . .	387	0.12
	da più di 5 anni a 10 anni . . . . .	1 107	0.33
	da più di 3 anni a 5 anni . . . . .	1 621	0.48
	da più di 1 anno a 3 anni . . . . .	13 292	3.96
	da più di 3 mesi a 1 anno . . . . .	23 106	6.88
	da più di 1 mese a 3 mesi . . . . .	62 062	18.49
	non oltre 1 mese . . . . .		
<i>Totale</i> . . . . .	101 984	30.38	
<i>Detenzione</i> . . . . .	oltre 24 anni . . . . .	1	..
	da più di 20 anni a 24 anni . . . . .	..	..
	da più di 15 anni a 20 anni . . . . .	1	..
	da più di 10 anni a 15 anni . . . . .	4	..
	da più di 5 anni a 10 anni . . . . .	177	0.05
	da più di 3 anni a 5 anni . . . . .	359	0.11
	da più di 1 anno a 3 anni . . . . .	3 274	0.98
	da più di 3 mesi a 1 anno . . . . .	8 575	2.55
	da più di 1 mese a 3 mesi . . . . .	17 746	5.29
	non oltre 1 mese . . . . .		
<i>Totale</i> . . . . .	30 137	8.98	
<i>Confino</i> . . . . .	oltre 3 anni . . . . .	20	0.01
	non oltre 3 anni . . . . .	116	0.03
	<i>Totale</i> . . . . .	136	0.04
<i>Multa</i> . . . . .	oltre 10000 lire . . . . .	31	0.01
	da 1001 a 10000 lire . . . . .	314	0.09
	da 501 a 1000 lire . . . . .	339	0.10
	non oltre 500 lire . . . . .	34 906	10.40
	<i>Totale</i> . . . . .	35 590	10.60
<i>Arresto</i> . . . . .	oltre 2 anni . . . . .	84	0.03
	da più di 1 anno a 2 anni . . . . .	109	0.03
	da più di 6 mesi a 1 anno . . . . .	247	0.07
	da più di 1 mese a 6 mesi . . . . .	3 118	0.93
	da più di 5 giorni a 1 mese . . . . .	10 147	3.02
	non oltre 5 giorni . . . . .	21 756	6.48
<i>Totale</i> . . . . .	35 461	10.56	
<i>Ammenda</i> . . . . .	oltre 2000 lire . . . . .	16	..
	da 501 a 2000 lire . . . . .	122	0.04
	da 51 a 500 lire . . . . .	4 343	1.29
	non oltre 50 lire . . . . .	127 854	38.08
<i>Totale</i> . . . . .	132 335	39.41	
<i>Totale generale (a)</i> . . . . .	<b>385 753</b>	..	

(a) Sono compresi nel totale generale anche i condannati al solo aumento della segregazione dell'anno 1893.

## E PENE.

DIVISI SECONDO LE SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

1891		1892		1893		1894	
Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
124	0.04	108	0.03	116	0.04	119	0.03
182	0.05	188	0.05	202	0.06	206	0.06
75	0.02	94	0.02	136	0.04	115	0.03
240	0.07	292	0.08	346	0.11	367	0.10
426	0.12	471	0.13	541	0.17	542	0.15
1 096	0.30	1 061	0.29	1 112	0.34	1 156	0.32
1 692	0.47	1 665	0.45	1 624	0.50	1 754	0.47
15 769	4.38	17 793	4.80	8 360	2.58	9 076	2.46
30 178	8.38	32 554	8.79	23 859	7.35	23 431	6.33
82 330	22.85	78 983	21.33	22 974	7.08	23 566	6.37
131 988	36.64	133 101	35.94	69 966	21.56	76 629	20.71
..	..	..	..	129 120	39.79	136 842	37.00
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	7	..	..	..	3	..
10	..	17	..	14	..	16	0.01
183	0.05	172	0.05	224	0.07	205	0.06
163	0.05	206	0.06	211	0.07	190	0.05
1 276	0.35	1 202	0.32	471	0.15	389	0.10
4 620	1.28	4 420	1.19	3 220	0.99	3 116	0.84
11 697	3.25	11 251	3.04	2 448	0.75	2 939	0.79
17 952	4.98	17 275	4.66	9 171	2.83	10 639	2.87
16	..	126	0.03	15 759	4.86	17 497	4.72
94	0.03	76	0.02	7	..	24	0.01
110	0.03	202	0.05	199	0.06	676	0.18
7	..	29	0.01	206	0.06	700	0.19
102	0.03	108	0.03	7	..	18	0.01
590	0.16	754	0.20	72	0.02	181	0.05
39 437	10.95	40 116	10.83	1 098	0.34	1 094	0.29
40 136	11.14	41 007	11.07	32 612	10.05	43 690	11.80
62	0.02	101	0.03	33 789	10.41	44 983	12.15
70	0.02	35	0.01	66	0.02	90	0.03
156	0.04	152	0.04	37	0.01	25	0.01
2 965	0.82	3 084	0.83	103	0.03	82	0.02
11 812	3.28	14 422	3.90	2 943	0.91	2 828	0.76
22 988	6.38	24 485	6.61	12 112	3.73	12 018	3.24
38 053	10.56	42 279	11.42	21 579	6.65	28 514	7.70
..	..	1	..	36 840	11.35	43 557	11.76
89	0.03	85	0.02	..	..	3	..
2 910	0.81	2 940	0.80	158	0.05	192	0.05
128 863	35.77	133 293	36.00	2 936	0.90	4 531	1.22
131 862	36.61	136 319	36.82	105 570	32.53	121 714	32.88
360 235	..	370 305	..	108 664	33.48	126 440	34.15
				324 509	..	370 144	..

cellulare. Veggasi la nota (a) a pag. XX e XXI del volume della *Statistica giudiziaria penale*

## CONFRONTI INTERNAZIONALI.

### 10. — OMICIDII D'OGNI SPECIE.

*Imputati condannati.*

ANNI	Italia		Francia		Germania		Spagna		Belgio		Austria Cisleitana		Inghilterra		Scozia		Irlanda	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881 . . . . .	..	..	557	1.49	..	..	..	..	95	1.70	496	2.24	163	0.63	12	0.32	52	1.01
1882 . . . . .	..	..	581	1.55	490	1.07	..	..	107	1.89	566	2.54	161	0.61	28	0.74	66	1.29
1883 . . . . .	..	..	560	1.49	490	1.06	1445	8.42	92	1.61	464	2.06	135	0.51	24	0.63	57	1.13
1884 . . . . .	..	..	610	1.62	430	0.93	1094	6.34	104	1.80	518	2.29	149	0.55	14	0.37	45	0.90
1885 . . . . .	..	..	593	1.57	477	1.02	869	5.04	111	1.90	504	2.21	154	0.57	14	0.36	67	1.36
1886 . . . . .	..	..	556	1.47	484	1.03	937	5.39	113	1.91	511	2.23	157	0.57	25	0.64	33	0.67
1887 . . . . .	2805	9.51	570	1.50	439	0.92	1086	6.22	119	1.99	501	2.16	152	0.55	17	0.43	56	1.15
1888 . . . . .	2574	8.67	560	1.47	382	0.79	1130	6.43	83	1.38	507	2.17	109	0.39	21	0.53	41	0.85
1889 . . . . .	2492	8.34	543	1.43	446	0.92	896	5.07	77	1.26	396	1.68	116	0.41	23	0.58	40	0.84
1890 . . . . .	1967	6.54	538	1.41	418	0.85	774	4.36	88	1.45	454	1.91	135	0.47	25	0.62	43	0.91
1891 . . . . .	..	..	522	1.37	394	0.79	773	4.33	104	1.69	461	1.93	107	0.37	24	0.60	49	1.05
1892 . . . . .	1962	6.45	530	1.38	537	1.07	744	4.15	134	2.16	447	1.85	132	0.45	10	0.25	47	1.01
1893 . . . . .	2054	6.71	554	1.44	474	0.91	748	4.17	124	1.98	..	..	142	0.48	22	0.54	43	0.93
1894 . . . . .	1990	6.45	..	..	441	0.85	..	..	153	2.41	..	..	..	..	14	0.34	39	0.85

*Reati giudicati.*

ANNI	Italia		Francia		Spagna		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881 . . . . .	..	..	695	1.86	..	..	..	..
1882 . . . . .	..	..	706	1.88	..	..	597	1.31
1883 . . . . .	..	..	700	1.86	1511	8.81	583	1.27
1884 . . . . .	2448	8.46	741	1.97	1148	6.65	537	1.16
1885 . . . . .	2445	8.40	729	1.93	910	5.28	589	1.26
1886 . . . . .	2430	8.29	690	1.82	1016	5.85	570	1.21
1887 . . . . .	2778	9.42	699	1.84	1089	6.23	534	1.12
1888 . . . . .	2547	8.58	712	1.87	1147	6.53	484	1.01
1889 . . . . .	2478	8.29	670	1.76	922	5.22	525	1.08
1890 . . . . .	2121	7.05	683	1.79	862	4.86	501	1.02
1891 . . . . .	2026	6.70	655	1.72	891	4.99	401	0.81
1892 . . . . .	2162	7.10	669	1.75	849	4.73	535	1.06
1893 . . . . .	2493	8.14	695	1.81	856	4.77	..	..
1894 . . . . .	2332	7.57	..	..	..	..	..	..

## CONFRONTI INTERNAZIONALI.

### 11. -- LESIONI.

#### *Imputati condannati.*

ANNI	Italia		Francia		Germania		Austria	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881. . . . .	..	..	24 587	65. 73	..	..	55 059	248. 95
1882. . . . .	..	..	25 535	68. 09	55 577	121. 57	60 839	273. 06
1883. . . . .	..	..	24 666	65. 60	58 755	127. 69	62 038	276. 47
1884. . . . .	..	..	26 983	71. 57	67 576	145. 55	64 374	284. 48
1885. . . . .	..	..	26 752	70. 77	70 883	151. 77	65 239	286. 41
1886. . . . .	..	..	27 430	72. 32	73 898	156. 79	65 342	284. 68
1887. . . . .	..	..	26 512	69. 82	75 703	158. 95	66 406	286. 88
1888. . . . .	..	..	27 532	72. 43	74 285	154. 23	67 715	290. 27
1889. . . . .	..	..	26 536	69. 74	77 503	159. 09	67 834	287. 95
1890. . . . .	29 489	98. 09	26 926	70. 69	83 075	168. 72	70 462	297. 21
1891. . . . .	30 283	100. 10	27 477	72. 13	84 480	169. 75	68 260	285. 22
1892. . . . .	35 326	116. 05	30 384	79. 28	89 144	177. 30	66 018	273. 86
1893. . . . .	31 651	103. 33	33 300	86. 85	97 957	185. 27	..	..
1894. . . . .	34 971	113. 47	..	..	103 781	187. 18	..	..

#### *Reati giudicati.*

ANNI	Italia		Francia		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881. . . . .	..	..	20 105	53. 75	..	..
1882. . . . .	..	..	20 799	55. 46	53 085	116. 12
1883. . . . .	..	..	20 050	53. 32	55 392	120. 38
1884. . . . .	..	..	21 791	57. 80	65 073	140. 44
1885. . . . .	..	..	21 768	57. 59	71 078	152. 18
1886. . . . .	..	..	22 107	58. 28	75 111	159. 36
1887. . . . .	..	..	21 100	55. 57	76 866	161. 39
1888. . . . .	..	..	21 881	57. 57	75 538	156. 83
1889. . . . .	..	..	21 120	55. 51	79 838	163. 89
1890. . . . .	54 921	182. 68	21 511	56. 47	86 060	174. 78
1891. . . . .	57 417	189. 79	21 779	57. 17	73 735	148. 16
1892. . . . .	61 010	200. 42	24 307	63. 43	78 089	155. 31
1893. . . . .	60 666	198. 06	26 436	68. 95	..	..
1894. . . . .	60 887	197. 53	..	..	..	..

CONFRONTI INTERNAZIONALI.

12. — FURTI D'OGNI SPECIE.

*Imputati condannati.*

ANNI	Italia		Francia		Germania		Inghilterra	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881 . . . . .	..	..	42 937	114. 79	..	..	42 925	164. 80
1882 . . . . .	..	..	42 884	114. 36	103 889	227. 24	44 216	167. 90
1883 . . . . .	..	..	42 639	113. 40	100 423	218. 24	43 318	162. 68
1884 . . . . .	..	..	42 661	113. 16	97 522	210. 48	41 918	155. 70
1885 . . . . .	..	..	42 404	112. 18	91 109	195. 07	40 005	146. 97
1886 . . . . .	..	..	42 137	111. 09	89 562	190. 02	39 338	142. 93
1887 . . . . .	49 989	169. 47	43 548	114. 69	86 174	180. 93	40 675	146. 17
1888 . . . . .	58 015	195. 43	46 037	121. 12	85 167	176. 82	41 908	148. 95
1889 . . . . .	60 745	203. 33	47 158	123. 94	94 151	193. 27	41 855	147. 13
1890 . . . . .	52 441	174. 43	46 744	122. 72	93 603	190. 10	39 191	136. 25
1891 . . . . .	59 086	195. 31	47 702	125. 22	98 817	198. 56	39 263	135. 01
1892 . . . . .	53 674	176. 32	49 567	123. 40	110 239	199. 37	42 088	143. 13
1893 . . . . .	50 069	163. 46	46 132	120. 32	96 720	198. 17	42 531	143. 05
1894 . . . . .	52 299	169. 70	..	..	96 529	198. 09	..	..

FURTI D'OGNI SPECIE.

*Reati giudicati.*

ANNI	Italia		Francia		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881 . . . . .	..	..	43 650	116. 69	..	..
1882 . . . . .	..	..	42 370	112. 99	141 587	309. 70
1883 . . . . .	..	..	42 886	114. 06	142 885	310. 53
1884 . . . . .	..	..	42 300	112. 20	142 505	307. 56
1885 . . . . .	52 516	180. 34	41 446	109. 65	142 471	305. 04
1886 . . . . .	55 311	188. 72	40 757	107. 45	138 418	293. 68
1887 . . . . .	43 274	146. 70	41 688	109. 79	133 886	281. 11
1888 . . . . .	48 034	161. 80	43 440	114. 29	133 005	276. 14
1889 . . . . .	50 607	169. 39	44 213	116. 20	147 644	303. 08
1890 . . . . .	50 660	168. 51	44 592	117. 24	151 131	306. 93
1891 . . . . .	54 862	181. 34	44 039	115. 60	133 544	268. 34
1892 . . . . .	51 432	168. 95	47 179	123. 11	143 962	286. 33
1893 . . . . .	52 162	170. 30	43 627	113. 79	..	..
1894 . . . . .	52 066	168. 94	..	..	..	..



ALLEGATO.

**Di alcuni fatti economici che possono essere messi in relazione coll'andamento della delinquenza.**

a) *Andamento dei principali raccolti agrari.*

Le notizie sui prodotti agrarii si raccolgono e si pubblicano ogni anno dalla Direzione generale dell'agricoltura; la Direzione generale della statistica si limita a riprodurne i dati principali nell'*Annuario statistico*

Il raccolto del *frumento* fu scarso nel 1894, specialmente nelle Marche ed Umbria e nelle regioni meridionali; invece nella Sicilia e segnatamente nella Sardegna fu abbondante: in complesso, per tutto il Regno, si raccolsero 33 milioni 1/2 di quintali di frumento. L'annata 1893 era stata abbondante (37 milioni).

Nell'*Annuario statistico del 1895* si è cercato di determinare anno per anno, per il frumento e per il granturco, il totale della produzione (dedotta la sementa) e della importazione *netta* nel periodo di dodici mesi dopo il raccolto.

Queste cifre però non possono rappresentare, per ciascun anno, le quantità consumate, poichè si ignora l'importanza delle scorte al principio ed alla fine di ogni anno.

ANNI	Quantità in quintali	ANNI	Quantità in quintali
1884. . .	35 680 000	1890 . . .	37 082 000
1885. . .	36 334 000	1891 . . .	39 001 000
1886. . .	38 539 000	1892 . . .	37 764 000
1887. . .	39 997 000	1893 . . .	38 631 000
1888. . .	32 941 000	1894 . . .	34 588 000
1890. . .	34 556 000		

Per il *granturco* l'annata 1893 può considerarsi come media, avendo dato oltre 21 milioni di quintali. Nel 1894 il raccolto di questo cereale fu scarsissimo (esso fu di soli 15 milioni di quintali) in tutto il territorio del Regno.

Del resto, è noto che il *granturco* è poco coltivato in Sicilia e in Sardegna.

Fatto anche per il *granturco* un calcolo simile a quello del frumento, si trova che la produzione nel Regno, aggiuntavi l'importazione dall'estero al netto della esportazione, sarebbero state dal 1884 in poi nelle seguenti quantità; le quali, ripeto, non possono rappresentare il consumo, anno per anno, non conoscendosi l'importanza delle scorte al principio e alla fine di ciascun anno. Oltre a ciò, non si deve dimenticare che le informazioni sui raccolti agrarii sono sempre molto imperfette.

ANNI	Quantità in quintali	ANNI	Quantità in quintali
1884. . .	23 414 000	1890 . .	18 712 000
1885. . .	20 933 000	1891 . .	18 218 000
1886. . .	21 584 000	1892 . .	17 808 000
1887. . .	20 300 000	1893 . .	20 152 000
1888. . .	18 957 000	1894 . .	15 606 000
1889. . .	21 707 000		

La coltivazione del riso si fa nelle pianure del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia. Il raccolto fu di 6,940,000 ettolitri nel 1891, 7,260,000 nel 1892, 4,850,000 nel 1893 e 5,738,000 nel 1894. Sebbene i raccolti del 1893 e del 1894 siano stati scarsi in generale, la diminuzione avvertita è dovuta principalmente alla provincia di Novara, la quale non diede che 1,788,000 ettolitri nel 1893 e 2,215,000 nel 1894, in confronto ai 3,281,000 del 1892, e dei 3 milioni del 1891.

Il raccolto delle patate nel 1893 fu scarso (poco più di 6 milioni di quintali). Un raccolto così scarso si era avuto soltanto nel 1889, nella serie degli anni dal 1884 in poi.

Il raccolto delle *castagne*, che in alcune provincie formano

tanta parte dell'alimentazione delle nostre classi agricole, era stato cattivo nel 1891 (2,600,000 quintali), discreto nel 1892 (3,285,000 quintali); nel 1893 e nel 1894 è stato scarso (2,647,000 e 1,920,000 rispettivamente).

L'annata 1894 fu poco favorevole per la produzione del *vino* (26 milioni di ettolitri); quella precedente ne aveva dati 32. Nel 1894 si ebbe in generale un minore raccolto, in confronto al 1893 (e specialmente nella Lombardia, nelle Marche ed Umbria e nella Toscana). In Sicilia invece il raccolto del 1894 fu migliore di quello del 1893.

Il raccolto dell'*olio* fu scarso nel 1894 (2,120,000 ettolitri, di fronte ad un massimo di 3,123,000 nel 1886); nel 1893 era stato discreto (quasi 3 milioni di ettolitri).

Nel 1891 e nel 1892 fu scarso il raccolto degli *agrumi*: poco più di 30 milioni di centinaia di frutti; nel 1893 era stato migliore (oltre 33 milioni). Nel 1894 fu discreto (35 milioni e 1/2), ma sempre scarso di fronte ad una produzione di 40 milioni di centinaia di frutti quale fu quella che si ebbe nel 1890. In Sicilia però il raccolto del 1894 fu uguale a quello del 1890 (24 milioni di centinaia di frutti).

Medio fu il raccolto dei *bozzoli* nel 1891; scarso nel 1892 (38 milioni di chilogrammi nel primo anno e 34 e mezzo nel secondo); molto abbondante e remunerativo nel 1893, nel quale anno si ottennero quasi 48 milioni di chilogrammi, che furono venduti a buonissimi prezzi per gli allevatori. Si calcola che l'importo totale abbia toccato, in quell'anno, i 200 milioni di lire. Nel 1894 il raccolto fu pure molto buono, sebbene non così abbondante, come quello del 1893; ma i bozzoli furono venduti a bassissimo prezzo, cosicchè l'industria serica ne risentì un grave danno.

b) *Prezzi del frumento, del granturco e del pane nel 1894.*

Secondo le medie fatte per una ventina di mercati principali, i prezzi, così del frumento e del granturco, come del pane, i quali nel 1891 e nel 1892 erano alquanto aumentati rispetto agli anni precedenti, nel 1893 e nel 1894 sarebbero diminuiti.

PREZZI.

ANNI	Frumento (2 <sup>a</sup> qualità)	Granturco (2 <sup>a</sup> qualità)	Pane di frumento (2 <sup>a</sup> qualità)
	Quintali	Quintali	Chilogrammi
1887 . . . . .	21.48	13.15	0.317
1888 . . . . .	21.50	12.92	0.322
1889 . . . . .	22.83	15.49	0.335
1890 . . . . .	22.63	14.98	0.336
1891 . . . . .	24.60	16.09	0.358
1892 . . . . .	24.32	15.42	0.363
1893 . . . . .	21.08	13.06	0.327
1894 . . . . .	18.77	12.03	0.306

c) *Emigrazione nel 1895.*

Nel 1895 l'emigrazione all'estero fu di 292,805 emigranti con un aumento di 67,482 in confronto all'anno precedente. Distinguendo l'emigrazione permanente (o a tempo indefinito) dalla temporanea, vediamo quali variazioni hanno subito l'una e l'altra nella serie di anni a cominciare dal 1887.

ANNI	Emigrazione	
	permanente	temporanea
1887 . . . . .	128 000	88 000
1888 . . . . .	196 000	95 000
1889 . . . . .	113 000	105 000
1890 . . . . .	105 000	112 500
1891 . . . . .	175 500	118 000
1892 . . . . .	107 400	116 300
1893 . . . . .	124 300	122 400
1894 . . . . .	105 455	119 868
1895 . . . . .	169 513	123 668

L'aumento osservato nel 1895 è dovuto all'emigrazione permanente, e specialmente a quella diretta al Brasile.

d) *Mercedi nel 1894.*

Le mercedi sono rimaste negli ultimi tre anni pressochè stazionarie.

Soltanto alcuni stabilimenti, il Cottonificio Cantoni (in provincia di Milano) e la Società anonima della Cartiera italiana (in provincia di Novara) dichiararono qualche variazione avvenuta rispetto al 1891. Nel primo le mercedi sarebbero leggermente diminuite per gli operai addetti alla filatura, ed aumentate per quelli occupati nel lavoro di tessitura; nella Cartiera italiana, invece, le mercedi sarebbero aumentate per alcune categorie di operai, rimanendo invariate per le altre categorie.

I minatori della Sardegna ottennero nel 1892 un leggero aumento di mercede, e così pure i cavatori delle solfate delle Romagne.

e) *Scioperi avvenuti nel 1894.*

L'anno 1894 dà, in confronto dell'anno 1893, una diminuzione nel numero degli scioperi. Infatti nell'anno 1894 la statistica ha contati 109 scioperi, di fronte a 131 avvenuti nel 1893; non sono compresi in queste cifre gli scioperi agrari, i quali furono 8 nel 1894, e 18 nel 1893. Abbiamo per gli anni dal 1879 in poi queste cifre per le due categorie di scioperi.

ANNI	Scioperi			ANNI	Scioperi		
	industriali	agrari	in totale		industriali	agrari	in totale
1879 . .	32	..	32	1887. . .	69	9	78
1880. . .	27	..	27	1888. . .	101	5	106
1881. . .	44	1	45	1889. . .	126	4	130
1882. . .	47	2	49	1890. . .	139	8	147
1883. . .	73	3	76	1891. . .	132	24	156
1884. . .	81	10	91	1892. . .	119	10	129
1885. . .	89	61	150	1893. . .	131	18	149
1886. . .	96	17	113	1894. . .	109	8	117

Anche il numero degli operai scioperanti nel 1893 è diminuito rispetto a quello dell'anno precedente.

Nel 1893 le giornate di sciopero furono 234,333, nel 1894 323,261.

ANNI	Giornate di sciopero (esclusi gli scioperi agrari)	ANNI	Giornate di sciopero (esclusi gli scioperi agrari)
1879 . . . .	21 891	1887 . . . .	218 612
1880 . . . .	91 899	1888 . . . .	191 204
1881 . . . .	95 578	1889 . . . .	215 880
1882 . . . .	25 119	1890 . . . .	167 657
1883 . . . .	111 699	1891 . . . .	258 059
1884 . . . .	149 215	1892 . . . .	216 907
1885 . . . .	244 293	1893 . . . .	234 323
1886 . . . .	56 772	1894 . . . .	323 261

f) *Numero degli spacci di bevande alcoliche.*

Al 1° gennaio 1894 gli spacci di vini, di birra e di liquori (comprese le trattorie ed i caffè), posti sotto la sorveglianza dell'Autorità di pubblica sicurezza, erano 177,483, corrispondenti ad una media di 57 spacci per 10,000 abitanti. E più propriamente si contavano 99,803 ristoranti, trattorie, osterie e bettole, 61,181 caffè, birrerie, fiaschetterie e cantine, e 16,499 altri luoghi dove si vendevano principalmente liquori. Il totale degli spacci di bevande alcoliche ha variato come segue, nello spazio di 20 anni.

ANNI	Numero degli spacci di bevande alcoliche
1874 . . . . .	146 075
1878 . . . . .	156 364
1884 . . . . .	167 472
1894 . . . . .	177 483

Adunque nel decennio 1884-94 l'aumento degli spacci di bevande alcoliche fu di circa 1000 all'anno; nei sei anni dal 1878 al 1884 eravi stato annualmente un aumento medio di 1850 spacci, e dal 1874 al 1878 l'aumento annuale era stato di oltre 2500.

## Relazione sullo stato dei lavori della statistica giudiziaria penale fatta per mezzo delle schede.

RELATORE: **BODIO.**

Nell'ultima sessione dello scorso anno esposi minutamente alla Commissione come procedevano i lavori della statistica penale fatta per mezzo delle schede e le difficoltà incontrate, le quali furono maggiori di quanto si potesse supporre.

Il lavoro di spoglio, che comprende ora un periodo di cinque anni, dal 1890 al 1894 inclusivamente, è quasi ultimato.

Speravo di poterlo dare in questi giorni compiuto, ma devo differirne la presentazione alla prossima sessione, fra pochi mesi, perchè tuttora manca una parte del materiale. Per quanti sforzi si siano fatti, così dal Ministero della giustizia, come dall'Ufficio di statistica, presso tutte le Autorità giudiziarie, vi sono tuttora alcuni uffici in ritardo; parecchi uffici hanno inviato le schede solo da qualche settimana, la Procura generale di Palermo ha chiesto ancora 45 giorni di tempo per dare altre 4 mila schede relative agli anni 1890-94.

Lo spoglio delle schede individuali degli imputati di delitti non potè essere intrapreso che al principio dell'anno 1893 per difetto di mezzi. E siccome opportunamente la Commissione ha consentito che si limitasse lo spoglio delle schede, per i primi anni, alle notizie più essenziali, e il Ministero di grazia e giustizia ha destinati alcuni funzionari di cancelleria presso l'ufficio statistico, il lavoro potè procedere abbastanza sollecitamente, cosicchè alla metà del 1895 si erano spogliate le schede arrivate dei quattro anni dal 1890 al 1893 e si era iniziato il lavoro anche su quelle del 1894.

Però nell'esaminare i risultati dell'operazione in corso, nacque il dubbio che il materiale, per la novità del metodo con cui era stato raccolto, non si fosse potuto avere completo, onde si ritenne necessario di fare nuove indagini per accertarsi del numero delle schede mancanti. Si istituirono confronti tra il numero delle schede e quello degli imputati, quale risultava dai registri giornalieri. Specialmente per gli imputati giudicati dalle Assise, il confronto potè

farsi in modo esatto, col mezzo dei registri quindicinali, nei quali gli imputati stessi sono indicati nominativamente.

Da questi riscontri apparì manifesto che il numero delle schede omesse per gli anni 1890-94 era grande, soprattutto in alcuni distretti giudiziari.

Riconosciuta la necessità di riparare a siffatte lacune, il Ministero di grazia e giustizia, con circolari del 10 e del 26 giugno 1895, invitò i Procuratori generali presso le Corti d'appello a far eseguire ispezioni e verifiche straordinarie.

Con apposita relazione al Ministro guardasigilli, i Procuratori generali dovevano indicare gli Uffici presso i quali eransi notate le omissioni, far compilare le schede mancanti e inviarle alla Direzione generale della statistica entro il 30 settembre 1895.

Le ispezioni servirono a mettere in chiaro molte irregolarità, non solo per ciò che si riferisce alla redazione delle schede, ma anche in altri servizi riguardanti l'Amministrazione della giustizia.

Si trovò che alcuni Uffici avevano l'archivio talmente in disordine, da rendere difficile, se non impossibile, la ricerca degli atti processuali.

In altri Uffici il casellario giudiziale non era tenuto al corrente; non solo la statistica della recidiva non poteva esser fatta esattamente, ma neppure la legge penale poteva avere la sua giusta applicazione.

Si osservò che talvolta le schede non erano state compilate, perchè le cancellerie delle Corti d'appello e dei Tribunali avevano restituito con soverchio ritardo gli atti concernenti procedimenti per i quali vi era stato appello, e l'autorità giudicante in primo grado non aveva potuto compilare le schede individuali subito dopo che la sentenza n'era divenuta esecutiva.

Dal Ministro guardasigilli furono prese misure di rigore verso i funzionari negligenti.

In parecchi casi i Procuratori generali addebitarono gli inconvenienti, più che a negligenza, alla scarsità del personale delle cancellerie ed alla incapacità di alcuni funzionari, già innanzi negli anni e prossimi a lasciare il servizio.

Alcuni uffici non erano neppure in grado di procedere alle verificazioni ordinate perchè mancavano i registri di spedizione delle schede individuali, e non erano state fatte le debite annotazioni sul registro generale delle cause e sugli atti processuali.



In tali casi, affinchè le Autorità giudiziarie potessero stabilire quali fossero gli imputati pei quali le schede non erano state compilate, si dovettero rinviare ad esse gli elenchi nominativi delle schede ricevute.

Le ispezioni non furono eseguite da per tutto con eguale sollecitudine e diligenza. Fu necessaria una corrispondenza assidua per vari mesi, con molti Uffici, e si dovette richiedere l'intervento del Ministero di grazia e giustizia perchè certi Uffici, presso i quali si erano trovate delle omissioni, redigessero le schede.

Solamente alla fine del 1895 si riuscì ad ottenere che tutte le autorità rispondessero dando l'assicurazione esplicita che non avevano altra scheda da compilare per gli anni precedenti, o inviando all'Ufficio centrale le schede arretrate.

Di queste se ne erano ricevute alla fine dell'anno circa 200,000, ripartite nel modo seguente fra le varie autorità giudiziarie:

Sezioni d'accusa . . . . .	425
Corti d'assise . . . . .	2,164
Tribunali . . . . .	46,520
Uffici d'istruzione . . . . .	35,801
Preture . . . . .	108,809
	<hr/>
	193,719

Si sperava di essere al termine del lavoro; ma posto mano alla classificazione ed allo spoglio di queste schede, l'Ufficio statistico dovette convincersi che le replicate raccomandazioni e le premure fatte erano rimaste senza effetto presso non poche autorità giudiziarie.

Vari uffici avevano dichiarato che il numero delle schede era completo, senza aver fatte prima le ricerche con la necessaria diligenza. E difatti il numero delle schede rimaneva inferiore a quello delle sentenze ed ordinanze divenute esecutive; mentre il numero delle schede deve essere maggiore di quello delle ordinanze e delle sentenze (essendo frequente il caso di procedimenti che comprendono più imputati), ma non può essere inferiore al numero di esse, poichè si fa una scheda per ciascun imputato.

Si dovettero perciò invitare i Procuratori generali a procedere ad indagini più rigorose. Furono confermati anche questa volta i dubbi dell'Ufficio statistico, e rimase dimostrato che la dichiarazione

fatta da taluni uffici, che il servizio delle schede aveva proceduto regolarmente, era stata data alla leggiera.

In seguito a nuove ispezioni, si ricevettero nei primi mesi di quest'anno altre 55,000 schede riempite, da aggiungersi alle 200,000 precedentemente avute.

Queste 55,000 schede erano così divise:

Tribunali . . . . .	16,378
Uffici d'istruzione . . . . .	13,208
Preture . . . . .	25,618
	<u>55,204</u>

Debbono ancora ultimare la spedizione le due Preture urbane di Napoli, il Tribunale di Palermo e l'Ufficio d'istruzione di Messina.

In totale (tenendo conto delle due ispezioni fatte) le schede individuali che gli uffici giudiziari avevano ommesso di compilare durante gli anni 1890-94, sono circa 250,000, cioè:

Sezioni d'accusa . . . . .	425
Corti d'assise . . . . .	2,164
Tribunali . . . . .	62,898
Uffici d'istruzione . . . . .	49,009
Preture . . . . .	134,427
	<u>248,923</u>

Le schede arretrate ricevute sono divise così rispetto agli anni ai quali si riferivano.

	1890	1891	1892	1893	1894	Totale
Sezioni d'accusa . . . . .	23	112	166	62	62	425
Corti d'assise . . . . .	454	475	394	491	350	2,164
Tribunali . . . . .	7,004	10,010	12,844	16,870	16,170	62,898
Uffici d'istruzione . . . . .	8,400	9,488	9,959	10,623	10,539	49,009
Preture . . . . .	23,625	25,874	28,163	28,870	27,895	134,427
<i>Totale.</i> . . . . .	39,506	45,959	51,526	56,916	55,016	248,923

Si deve alle energiche premure fatte dal Ministero di grazia e giustizia agli Uffici giudiziari, se si poté ottenere che questi redigessero le schede arretrate; e va lodato il rappresentante del Mini-

stero della giustizia nella Commissione, cav. Borgomanero, per l'opera assidua prestata anche in questa occasione.

Le Corti d'appello presso le quali il numero delle schede omesse durante gli anni 1890-94 fu maggiore comparativamente, sono le seguenti:

Napoli . . . . .	32,072	Genova . . . . .	14,202
Catanzaro . . . . .	23,963	Messina . . . . .	13,475
Cagliari . . . . .	21,002	Catania . . . . .	13,000
Palermo . . . . .	17,638	Bologna . . . . .	11,471
Milano . . . . .	16,125	Trani . . . . .	10,876
Roma . . . . .	15,872		

Le Corti di appello che inviarono schede arretrate in seguito alla seconda ispezione furono quelle di Genova, Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna, Napoli, Messina, Catania e Palermo (1).

Come si vede, sono generalmente gli Uffici delle grandi città che hanno trascurato il servizio statistico.

(1) Vanno specialmente notati i risultati delle ispezioni eseguite negli Uffici delle seguenti Corti d'appello.

	Schede arretrate ricevute	
	1° ispezione	2° ispezione
Genova . . . . .	3,237	10,965
Brescia . . . . .	1,559	4,319
Napoli . . . . .	10,646	21,426
Messina . . . . .	6,931	6,544
Palermo . . . . .	12,384	5,254

Segue l'elenco degli Uffici pei quali furono necessarie maggiori sollecitazioni, e che inviarono le schede con maggiore ritardo.

*Tribunali.*

Palermo . . . . .	9,000	Genova . . . . .	3,141
Milano . . . . .	3,622	Messina . . . . .	2,544
Roma . . . . .	3,289	Firenze . . . . .	2,374

*Uffici d'istruzione.*

Genova . . . . .	4,000	Firenze . . . . .	2,524
Milano . . . . .	3,066	Lucera . . . . .	1,973
Bologna . . . . .	3,066		

*Preture.*

Napoli . . . . .	12,000	Catanzaro . . . . .	2,879
Milano . . . . .	7,299	Messina 1° . . . . .	1,609
Roma . . . . .	6,143	Melito . . . . .	1,581

Il lavoro che si dovette eseguire per comprendere nei prospetti riassuntivi del Regno e delle singole provincie, che si erano già compilati, le notizie contenute nelle schede giunte in ritardo, fu lungo e non agevole.

Si dovettero fare spogli suppletivi ed aggiungerli ai primi, rifacendo tutte le somme parziali, e per quelle provincie dalle quali si ricevettero schede anche in seguito alla seconda ispezione, questo lavoro di integrazione e di rifacimento di spogli e di somme si dovette ripetere due volte.

Nonostante le cure poste per completare il materiale raccolto per gli anni 1890-94, non oserei affermare che non manchi nessun'altra scheda. Ma se pure sono rimaste delle lacune, non v'ha dubbio che, nell'insieme, questa statistica è importante e ricca di ammaestramenti.

Sulla esattezza delle notizie ricavate dalle schede ritengo che, in via generale, non si possano elevare dubbi.

Dato il modello di scheda, qual'è preparato con una serie di quesiti chiari e precisi, l'impiegato che deve riempirlo, trova più facile cercarne le risposte nel testo delle ordinanze e delle sentenze che non ad inventarle. Oltre a ciò, si esercita un'opera continua di controllo da parte dell'Ufficio di statistica, e spesso, come ebbi a dire anche nella passata sessione, si sono messe a riscontro le schede colle ordinanze e colle sentenze medesime, chiedendone la copia alle autorità giudiziarie.

Quanto alle lacune che possono essere rimaste per i cinque anni 1890-94, non abbiamo motivo di preoccuparcene gran fatto, perchè noi non ci fondiamo sul numero effettivo delle schede per conoscere il movimento della delinquenza negli anni stessi, ma ci proponiamo piuttosto di studiare l'esito dei giudizi in relazione alle diverse specie di reati, le qualità personali degli imputati e la recidiva.

Se anche non potremo dedurre con certezza dallo spoglio delle schede individuali il numero assoluto degli imputati e dei reati in ciascun anno dal 1890 in poi, noi abbiamo già desunta questa notizia dai registri giornalieri e l'abbiamo pubblicata nei volumi annuali fino a tutto il 1894. E fu savio consiglio della Commissione quello di stabilire che la statistica penale fosse per alcuni anni ancora, dopo il 1890, eseguita in duplice maniera, cioè tanto colle schede individuali, quanto coi registri giornalieri.

Per ciò che riguarda l'esito dei giudizi, in relazione alle diverse specie di reati, la recidività, le qualità personali degli imputati (età, stato civile, professione, ecc.), noi potremo ricavare deduzioni sicure dalla statistica fatta sulle schede, nonostante che possa mancare ancora un certo numero di esse.

Si tratta infatti di rapporti proporzionali, ossia di vedere quanti su cento imputati prosciolti per un determinato reato (omicidio, lesioni, furto e via dicendo) lo furono per l'uno o l'altro motivo (ad esempio per non provata reità, per estinzione dell'azione penale, ecc.), quanti su cento condannati sono stati condannati alla reclusione od alla detenzione e per quale reato; come i condannati, ad esempio, per furto, si ripartiscano secondo l'età o la professione.

Ora, affinché questi rapporti percentuali siano attendibili, ciò che importa massimamente è che si operi sopra cifre ben vagliate e abbastanza grandi. Ed io credo che il nostro materiale soddisfi a queste due condizioni.

Per le anzidette ragioni non sono in grado oggi di presentare i risultati definitivi della statistica fatta col mezzo delle schede, ma posso dichiarare che le cifre già accertate mostrano d'anno in anno un andamento così regolare, che è una guarentigia di sincerità nelle fonti, ossia nelle schede medesime.

Ma possiamo domandarci, se, in seguito all'esperienza fatta, sia lecito sperare che avremo per l'avvenire il materiale delle schede completo.

Riflettiamo che si trattava di un servizio nuovo, il quale richiedeva una certa pratica ed esperienza da parte dei funzionari di cancelleria. Io credo che, quando il lavoro del riempire le schede individuali sarà entrato nelle abitudini e passato nell'organismo, per così dire, delle cancellerie giudiziarie, non si avranno a lamentare frequenti omissioni.

Inconvenienti ed incertezze non mancarono neppure sull'inizio della statistica fatta col mezzo dei registri; a poco per volta si vennero eliminando nella pratica. Anche in Germania il metodo della scheda, introdotto nel 1882, incontrò dapprima difficoltà non poche, e nelle stesse pubblicazioni ufficiali è fatto cenno che nei primi anni il numero delle schede non era completo.

Non abbiamo però voluto confidare soltanto nell'abitudine che

possano acquistare i cancellieri, di fare le schede per ogni processo, ma abbiamo voluto prendere provvedimenti atti a rendere meno facili le omissioni nella compilazione delle schede. Abbiamo istituito un duplice ordine di riscontri e di controlli, mediante i quali potremo accertare se un ufficio giudiziario, Pretura, Tribunale o Corte d'assise abbia, durante l'anno, ommesso di fare qualche scheda.

1° Si è disposto che ogni trimestre ciascuna autorità giudiziaria faccia conoscere, con apposito prospetto, il numero delle ordinanze o sentenze nei processi per delitti (esclusi cioè i processi per contravvenzioni) divenute esecutive nel corso di ciascun trimestre, ed il numero degli imputati ai quali siffatte sentenze ed ordinanze si riferivano. Il numero degli imputati segnati in questi prospetti deve coincidere con quello delle schede inviate nel trimestre, e si può così verificare se le schede spedite dagli uffici giudiziari siano tutte quelle che dovevansi redigere.

2° Nei registri statistici giornalieri, che fino dal 1879 sono in uso presso i vari uffici giudiziari, sono state introdotte apposite colonne per segnarvi il numero degli imputati per delitti (per questi soli dovendosi compilare le schede), divisi dagli imputati di contravvenzioni.

Il numero degli imputati di delitti desunto dai registri non può corrispondere esattamente con quelle delle schede, perchè le annotazioni nei registri si fanno nel giorno in cui l'ordinanza o la sentenza viene pronunciata, mentre la scheda si fa quando l'ordinanza o la sentenza diviene esecutiva. Ma la differenza fra le due cifre degli imputati segnati sui registri e delle schede deve essere minima, perchè se nel corso di un trimestre non si fanno le schede per gli imputati la sentenza dei quali non è ancora divenuta esecutiva, si debbono invece compilare le schede degli imputati per i quali la sentenza fu pronunciata precedentemente, e divenne esecutiva in quel trimestre. Pertanto il riscontro fra il numero degli imputati segnato nei registri e quello delle schede ricevute può metterci sulla via di scoprire in quali uffici il servizio delle schede non proceda regolarmente.

Questi riscontri dei prospetti trimestrali e dei registri colle schede sono tanto più utili, in quanto si possono fare continuamente durante l'anno, e si può mano mano controllare l'opera degli uffici giudiziari per ciò che riguarda il servizio delle schede.

Oltre a ciò, il Ministero della giustizia ha provveduto perchè i Procuratori del Re ed i Pretori esercitino una rigorosa vigilanza sulla compilazione della scheda. Secondo le istruzioni ora impartite dal Ministero della giustizia, i Pretori ed i Procuratori del Re, prima che le schede vengano spedite alla Direzione generale della statistica, debbono assicurarsi che esse siano fatte per tutti i processi chiusi in modo definitivo. E ciò mediante il riscontro del numero delle schede, quale risulta dal registro di spedizione con quello delle schede da compilarci, segnato nel registro generale delle cause, giusta le prescrizioni in vigore (1).

Per qualche processo i Magistrati dovranno accertare direttamente coll'esame degli atti, se fu compilata la scheda per tutti gli imputati, e dovranno pure eseguire di quando in quando qualche ispezione improvvisa agli uffici di cancelleria per rilevare personalmente come proceda la compilazione della scheda.

Infine i Procuratori del Re ed i Pretori sono invitati ad inviare ogni tre mesi una relazione al Ministero della giustizia sul servizio delle schede, aggiungendo il nome dei funzionari negligenti. Il Ministero potrà prendere misure disciplinari contro questi funzionari ed impedire che si rinnovino gl'inconvenienti lamentati per il passato.

Mediante questi vari provvedimenti (cioè riscontro continuo da parte dell'Ufficio centrale di statistica, vigilanza ed ispezioni da parte dei Magistrati, sanzioni disciplinari da parte del Ministero della giustizia), io nutro fiducia che il metodo della scheda potrà funzionare in avvenire con ogni regolarità.

Ne abbiamo una prova in ciò ch'è avvenuto per il 1895, nel quale anno una parte dei provvedimenti indicati fu già attuata. Il numero delle schede ricevute nel 1895 è più completo che non fosse quello delle schede ricevute negli anni anteriori. Infatti, dal prospetto seguente risulta che le schede ricevute nel 1895 superano notevolmente quelle degli anni precedenti, pure computando per questi anni le schede arretrate ricevute posteriormente:

(1) Vedasi la circolare del Ministero della giustizia in data del 12 marzo 1895.

ANNI	Sezioni d' accusa	Corti d' assise	Tribunali	Uffici d' istru- zione	Preturo	Totale
1890 . . . . .	708	4,091	58,552	42,723	206,348	312,422
1891 . . . . .	577	4,220	83,583	56,016	249,371	393,767
1892 . . . . .	739	4,759	84,982	54,921	225,629	371,030
1893 . . . . .	610	5,214	88,103	58,315	223,936	376,178
1894 . . . . .	808	5,329	86,327	49,626	243,773	385,863
1895 . . . . .	787	5,733	97,945	68,898	276,112	449,475

Nel 1895 si sono ricevute quasi 60,000 schede di più di quante se ne erano avute per gli anni dal 1890 al 1894, non ostante le ispezioni e le inchieste. E siccome da quanto si può dedurre dall'esame fatto dei primi spogli dei registri statistici del 1895, questo maggior numero di schede non dipende dall'essere cresciuto in eguale proporzione il numero degli imputati giudicati, ossia da un aumento di delinquenza in quell'anno, noi dobbiamo ritenere che le autorità giudiziarie furono nel 1895 più diligenti nel compilare le schede, che non fossero prima.

Ed a maggior ragione dobbiamo aspettarci che il servizio delle schede continui a migliorare nel 1896, dacchè, cioè, ebbero piena attuazione i provvedimenti che ho accennati.

La Commissione può rimaner tranquilla sui risultati dell'opera ordinata secondo le sue istruzioni. La scheda ci permetterà non solo di studiare le qualità personali dei condannati, l'esito dei giudizi e delle istruttorie, ma anche di seguire di anno in anno il movimento della delinquenza.



## Relazione sui Consigli di famiglia e di tutela nell'anno 1895.

---

RELATORE: **BORGOMANERO.**

---

### I.

Riferendo sul servizio delle tutele dei minorenni per l'anno 1895 il mio primo pensiero corre all'Uomo eminente che nei decorosi anni su questo argomento dettava relazioni che da noi tutti saranno sempre religiosamente consultate.

Alla memoria di Francesco Auriti permettetemi di dedicare le prime parole della mia relazione, alla memoria di un uomo che fu onore e vanto della patria magistratura, che nel trionfo del vero e del buono cercò ed ebbe le sue consolazioni, le sue gioie, e che noi veneravamo per l'alta intelligenza, per l'onestà del carattere, per la bontà del cuore.

Sarei venuto meno ai sentimenti di antica riconoscenza se ora non avessi ricordato colui che ebbe non piccola parte nell'indirizzo dato dalla Commissione di statistica giudiziaria intorno al modo di esercitare continua, attenta vigilanza sull'andamento del servizio delle tutele dei minorenni.

### II.

Ed ora esporrò come è proceduto tale servizio durante il decorso anno.

Nella relazione riguardante il 1894 si notava, fra l'altro, che se un qualche miglioramento riscontravasi nella costituzione delle tutele, altrettanto non potevasi dire per quanto concerneva il funzionamento di esse. Per l'anno 1895 non posso invece ripetere quella considerazione nemmeno nei riguardi delle tutele aperte, giacchè, come dirò in appresso, non si mantenne costante il miglioramento neppure in questo primo momento dell'istituto diretto a proteggere i minorenni orfani.

Ed intanto numerosi fanciulli sono abbandonati a se stessi nei primi anni della loro vita, quando avrebbero viemaggiormente bisogno di essere assistiti, di trovare appoggio fiducioso ed amorevole; ed intanto cresce la delinquenza dei minorenni, il che da tutti grandemente si lamenta.

Io sono di avviso che quanto più si assisteranno e conforteranno nei primi passi della vita i giovanetti privi delle cure affettuose di un padre, di una madre, altrettanto diminuirà la delinquenza dei minorenni. Non si dimentichi: sono questi due fatti legati da una catena indissolubile: è quindi dovere del Governo nel suo stesso interesse invigilare a che le disposizioni della legge sulla protezione dei minorenni orfani siano sempre rigorosamente osservate.

### III.

Alcuni Procuratori generali, pur non convenendo nell'avviso espresso dalle dipendenti autorità, accennano alle ragioni per le quali nel decorso anno vi è stata diminuzione nel numero delle tutele costituite. Il Procuratore generale di Ancona osserva che « qualche Pretore del distretto ritiene che, trattandosi di fanciulli « orfani sì, ma poveri, non dovevano costoro aver bisogno di tutela, « perchè non vi sarebbero beni da amministrare: come se la tutela « fosse istituita unicamente per la conservazione dei beni materiali, e non mirasse altresì allo scopo più nobile e generoso di « aver cura della persona. » Identica considerazione fa anche il Procuratore generale di Cagliari. E qui occorre appena avvertire come debbasi vivamente deplorare che da qualche Pretore si creda non necessaria la istituzione della tutela nei casi nei quali non vi sia patrimonio da amministrare. Con tale sistema si viene senz'altro a disconoscere l'intima natura dell'istituto, rivolto specialmente a provvedere al minore nelle sue necessità fisiche e morali, ed a proteggerlo in modo che sia educato al sentimento dell'onesto, rendendolo cittadino utile a se stesso e alla sua patria.

Il Procuratore generale d'Aquila avverte di aver trovato nel distretto degli Abruzzi in pessime condizioni il servizio delle tutele, e nota che vi è una diminuzione nel numero delle tutele aperte e nelle convocazioni dei Consigli pupillari. Il Procuratore generale di Bologna scrive che « le tutele, anzichè progredire, come augu-

« ravasi nel discorso inaugurale per l'anno 1895, lasciano a desiderare più assidue cure. Difatti è alquanto diminuito il numero delle nuove istituzioni di esse, come dei convocati consigli di famiglia e di tutela. Nè è da presumersi che, atteso il ben noto aumento della popolazione e dei rapporti civili, ciò sia avvenuto perchè ve ne sia stato minore bisogno. »

Dall'altra parte nel distretto di Casale si nota invece un certo risveglio nell'interesse morale dei minorenni poveri.

Questi brani addimostrano come il servizio di cui ci occupiamo non proceda dovunque con la dovuta regolarità. I dati statistici che ora verrò esponendo confermano tale asserzione. Da qui l'urgenza che si abbia ad esercitare assidua vigilanza, giacchè solamente in questo modo è possibile ottenere che tutti, nei limiti delle loro attribuzioni, adempiano ai propri doveri. Ed è a dubitarsi che la diminuzione nel numero delle tutele aperte ed un peggioramento notato nell'andamento del servizio durante il 1895 in confronto agli anni precedenti, non debba ascriversi al fatto di minore sorveglianza esercitata sul servizio stesso. È doloroso il constatarlo, ma verrei meno al dovere di relatore fedele ed imparziale se tacessi la verità o non esponessi francamente il mio pensiero.

Occorre pertanto aumentare la vigilanza e fare in tutti penetrare il convincimento che ogni cura che si porrà nella protezione dei minorenni orfani, servirà a far diminuire il numero dei minorenni delinquenti, ad educare e moralizzare dei giovanetti.

#### IV.

Ed ora i dati statistici ci metteranno in grado di accertare come realmente procedette il servizio dei Consigli pupillari durante il 1895, e di vedere se più che alla imperfezione delle leggi debbansi ascrivere al mal volere, all'inerzia di coloro che sono chiamati ad applicarle, gli inconvenienti e le irregolarità verificatisi.

Accennerò innanzi tutto alle istituzioni dei Consigli di famiglia o di tutela.

Alla fine del 1894 erano aperte 105,291 tutele; durante il decorso anno ne furono costituite 17,956.

Ora confrontando i dati del sessennio 1890-95 abbiamo pel 1895 una diminuzione rilevante non solamente in relazione al precedente anno, bensì *per ciascun periodo del sessennio*.

Ed infatti la statistica dice che:

nel 1890 furono instituite. . . .	19,982	tutele
nel 1891 id. . . . .	19,932	id.
nel 1892 id. . . . .	21,686	id.
nel 1893 id. . . . .	20,086	id.
nel 1894 id. . . . .	20,106	id.

Dalle suesposte cifre è lecita la deduzione che l'attenta, assidua vigilanza esercitata negli anni 1892-93 ha portato per effetto un miglioramento sensibile nell'andamento del servizio, e che, forse quella vigilanza essendo stata meno accurata nel biennio 1894-95, il miglioramento non solo non continuò, ma invece si ebbe un peggioramento.

Nè parmi si possa al riguardo osservare che anche nel 1894 dovette proseguire e condursi a termine in tutti i distretti l'opera iniziata dai funzionari giudiziari, e diretta a regolarizzare le omissioni del passato per la costituzione della tutela. Tale giustificazione ha, è vero, valore pel biennio 1892-93, perchè appunto in quell'epoca gli eccitamenti del Ministero furono diretti specialmente a dare regolare assetto al servizio, come venne riferito nelle relazioni presentate alla Commissione nelle sessioni 1893-94. E non si può a meno quindi di non riconoscere che quest'opera di riordinamento non sia stata condotta a compimento nella massima parte nel biennio anteriore a quello del 1893-94. Inoltre, ammessa anche per vera, limitatamente però a qualche distretto, tale considerazione, occorre tener presente che nel 1895 si registra una diminuzione di circa 2150 tutele in confronto al 1894. Ora riesce difficile, parmi, sostenere che le 2150 tutele che si ebbero in più nel 1894 debbansi ascrivere soltanto all'opera di riordinamento del servizio. E che ciò abbia fondamento lo si deduce anche dal fatto che negli anni 1890-91, quando questa assidua vigilanza ancora non esercitavasi, il numero delle tutele aperte fu di molto superiore a quello riferibile al 1895.

Se dal numero complessivo delle tutele aperte nel 1895 passiamo a quello per i singoli compartimenti, si riscontra una diminuzione nei compartimenti del Piemonte, dove da 54. 42 ogni 100,000 abitanti nel 1894, si discende a 48. 81 nel 1895; nella Liguria, da 50. 67 a 44. 35; nella Lombardia, da 73. 10 a 67. 43; nel Veneto, da 62. 70 a 59. 29; nell'Emilia, da 65. 73 a 54. 41; nella Toscana, da 53. 41 a 48. 32; nella provincia di Roma, da 63. 25 a 54. 46; negli Abruzzi, da 45. 56 a 35. 91; nella Campania, Molise e

Basilicata, da 51. 55 a 51. 53; nelle Puglie, da 111. 66 a 97. 03; nelle Calabrie, da 120. 53 a 81. 84; nella Sicilia, da 89. 94 a 79. 68; nella Sardegna, da 173. 12 a 149. 02; solamente nelle Marche ed Umbria si denota un miglioramento.

Ed infatti in detto compartimento ogni 100,000 abitanti furono costituite nel decorso anno le tutele con una percentuale di 50. 32, mentre nel 1894 la percentuale fu di 42. 41. Dalle cifre su riportate risulta intanto che in confronto al 1894 la maggiore diminuzione nella costituzione delle tutele si ha nell'Emilia, nelle Puglie, nelle Calabrie, nella Sicilia e nella Sardegna, mentre invece non si registrerebbe una diminuzione degna di essere notata nella Campania, Molise e Basilicata. La media poi della percentuale per tutto il Regno fu di 62. 02 ogni 100,000 abitanti, mentre nel 1894 era di 69. 44, nel 1893 di 69. 37.

Delle 17,956 tutele aperte nel 1895, 12,416 riflettevano minorenni legittimi, e 5540 illegittimi, con una media di 69. 15 per ogni 100 tutele per legittimi, e di 30. 85 per illegittimi. E qui occorre avvertire che lieve differenza vi sarebbe su questo punto colla percentuale per l'anno 1894, giacchè in detto anno le percentuali furono di 68. 52 per i legittimi e 31. 48 per gli illegittimi.

Delle 17,956 tutele poi aperte nel decorso anno, 5613 erano per minorenni con patrimonio, e 12,343 per minorenni senza patrimonio.

I minorenni sottoposti a tutela furono 21,735 legittimi e 5893 illegittimi. Alla fine dell'anno 1895 poi trovavansi sotto tutela 123,033 minorenni legittimi e 40,172 illegittimi. Rilevasi ancora dalle cifre statistiche che le nuove tutele aperte nel decorso anno furono:

10,455 per morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni;

614 per incapacità civile ad esercitare la patria potestà;

357 per abuso o perdita della patria potestà;

362 per minorenni illegittimi riconosciuti;

1,250 per minorenni che lasciarono gli ospizi;

3,671 per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio;

31 per minorenni che lasciarono i riformatori;

1,216 per altri motivi.

Si ebbero inoltre 2648 convocazioni di Consigli di famiglia nei casi di matrimoni di vedove con prole minorenni avvenute sia ad istanza della vedova che di altre persone, o d'ufficio.

V.

Mi si permettano ora alcune considerazioni in ordine ai dati statistici su riportati.

Innanzi tutto debbo chiamare l'attenzione della Commissione in ordine ad alcune discordanze rilevate nella relazione del decorso anno sulle costituzioni di tutele per morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni, e sulle convocazioni dei Consigli di famiglia ordinate ai termini dell'articolo 237 del Codice civile.

VI.

Ricorderà certamente la Commissione come per l'anno 1894 siasi lamentata al riguardo discordanza nelle cifre della statistica amministrativa col numero dato dalla statistica demografica delle morti di persone vedove con prole minorenni, e delle nuove nozze contratte da vedove aventi prole minorenni da precedente matrimonio.

Tale discordanza colle notizie della statistica demografica fornì allora oggetto di speciale considerazione. Si disse in quella occasione che le ragioni accennate per spiegare almeno in parte la differenza nelle due cifre rispetto agli anni precedenti non potrebbero forse più addursi se non in minima parte in riguardo agli anni successivi. E per verità per gli anni anteriori non si potrebbe disconoscere come l'eccedenza nel numero delle tutele aperte in seguito a morte di persone in istato di vedovanza con figli minorenni, in relazione al numero di coloro che, in tali condizioni, e secondo la statistica demografica, sarebbero morti, possa attribuirsi al fatto che negli anni 1892-93, per i vivi eccitamenti del Ministero, dovette proseguire l'opera iniziata dai funzionari giudiziari diretta a regolarizzare le omissioni del passato per la costituzione della tutela.

Ma si aggiunse ancora che tale giustificazione non potrebbe per verità essere intieramente fatta valere anche per l'anno 1894, quando 11,500 furono le tutele aperte per morte del genitore vedovo, mentre la statistica demografica segnava 6642 decessi di persone in istato

di vedovanza con prole minorenni. Era giustificato pertanto il dubbio che nella colonna 9<sup>a</sup> del modulo allegato alle relazioni amministrative (per morte di vedovi con prole minorenni), fossero segnate anche convocazioni dei Consigli di famiglia pel passaggio a nuove nozze di vedove con figli minorenni, fatti questi che avrebbero dovuto essere registrati invece nella colonna 30<sup>a</sup>. Ed il dubbio avea fondamento quando si pensi che le convocazioni dei Consigli di famiglia, ordinate per gli effetti di cui all'articolo 237 Codice civile, erano state in detto anno solamente 1169, mentre la statistica demografica registrava 4311 nuovi matrimoni di vedove con figli minorenni.

La Commissione si preoccupò di tale discordanza lamentata anche per gli anni 1892-93, e deliberò di chiamare su di essa l'attenzione del Ministero per accertare, in quanto fosse possibile, la ragione della differenza delle due cifre.

Dirò ora brevemente quanto su questa questione hanno esposto alcuni Procuratori generali, ai quali il Ministero si rivolse a suo tempo per dare esecuzione al desiderio espresso dalla Commissione.

**DISTRETTO DI ANCONA.** — Il Procuratore generale osserva che anche nel 1894 alcune tutele furono aperte per morte di vedovi o vedove avvenute negli anni precedenti, e talvolta tardivamente denunciate dai Sindaci, e ciò specialmente si verificò nel circondario di Perugia.

**DISTRETTO DI AQUILA.** — Fra gli altri Procuratori del Re del distretto, stimo opportuno essere necessario tener presente quanto osserva quello di Aquila. Egli dice che se non avea dati certi per poter stabilire le inesattezze rilevate dalla Commissione, ebbe però ad intuirle, poichè se qualche miglioramento nel servizio delle tutele dei minorenni ebbe a riscontrarsi in conseguenza dei continui eccitamenti dell'autorità giudiziaria, pur non si raggiunsero ancora i desideri ed i propositi del legislatore, per la poca cura e la nessuna diligenza addimostrata dagli ufficiali dello stato civile nel denunciare, sia la morte dei vedovi che lasciarono prole minorenni, sia il nuovo matrimonio di vedove aventi anch'esse figli minorenni.

**DISTRETTO DI BOLOGNA.** — Alcune irregolarità si riscontrarono nel comune di Bertinoro. Quell'ufficiale di statistica civile denunciò infatti al competente Pretore, per la costituzione delle tutele, la morte di persone che lasciarono prole minorenni ed il coniuge vi-

vente; ma qui non era il caso di aprire la tutela. Tale irregolarità poi, vi è motivo a dubitare siasi verificata anche in altri Comuni del distretto. Intanto nel circondario di Ravenna vi è caso frequente, certamente verificatosi anche nel 1894, in cui per minori prossimi a raggiungere la maggiore età, ai quali occorre l'autorizzazione per contrarre matrimonio, arruolarsi nella marina . . . . . e così di seguito, soltanto allora si apre la tutela quando si presenta l'occasione di compiere uno di tali atti.

In ordine alle convocazioni dei Consigli di famiglia prescritte dall'articolo 237 Codice civile, si osserva che la discordanza nelle due cifre è dovuta in gran parte, specialmente nei circondari di Ferrara e Ravenna, alla circostanza che gli ufficiali dello stato civile non si curano di denunciare i nuovi matrimoni delle vedove con prole minorene.

**DISTRETTO DI BRESCIA.** — Anche per il distretto di Brescia si lamenta in generale la negligenza negli ufficiali dello stato civile di ottemperare a quanto venne prescritto per assicurare la costituzione delle tutele. Ma le irregolarità rilevate, e le discordanze nelle due cifre, ad avviso del Procuratore generale, diminuiranno in seguito alle istruzioni date con la circolare 11 gennaio u. s., n. 1371.

**DISTRETTO DI CATANIA.** — Oltre l'osservazione fatta anche per gli altri distretti che, cioè, nel 1894 si addivenne alla apertura di tutele per morte di vedovi o vedove accadute negli anni precedenti e tardivamente denunciate al competente Pretore, avverte il Procuratore generale che in occasione delle nuove nozze di vedove con prole minorene non si ottempera se non raramente alla prescrizione di cui all'articolo 237 Codice civile.

**DISTRETTO DI FIRENZE.** — E la stessa considerazione presenta il Procuratore generale di Firenze. Vi è non poche volte la necessità che costringe la madre passata a nuove nozze a provocare tardivamente la convocazione del consiglio di famiglia, sia per regolare la sua posizione giuridica di fronte ai beni dei figli di primo letto, sia per avere veste legale di invocare dal Tribunale l'autorizzazione per alienare i beni dei figli. Aggiunge da ultimo che, specialmente nelle campagne, non riesce sempre facile costituire la tutela appena si verifichi il fatto che vi dà appunto occasione, e ciò



perchè si rendono indispensabili delle indagini da parte dei Pretori, per rintracciare i congiunti non di rado residenti in lontane località.

**DISTRETTO DI MILANO.** — Il Procuratore generale avverte che le discordanze possono in una qualche parte giustificarsi dal fatto che alcune volte gli ufficiali di stato civile omettono di partecipare al Pretore la morte di persone che aveano lasciati figli in minore età; che parecchi Consigli furono costituiti nel 1894 per tardivo avviso di morti avvenute non solo sul finire dell'anno 1893, ma in anni anteriori.

**DISTRETTO DI MESSINA.** — Anche il Procuratore generale di Messina dice che molte tutele aperte nel 1894 sono relative a decessi di persone in istato di vedovanza con figli minorenni, avvenuti nel 1893, ma tardivamente denunciati. E quello poi che aggrava la condizione delle cose si è che nel 1894 si costituirono tutele per morti non solamente anteriori al 1893, ma avvenute molti anni prima, e ciò perchè i Municipii omettono spesse volte di denunciare tali fatti, specialmente quando si tratta di minorenni senza patrimonio.

**DISTRETTO DI ROMA.** — Le ragioni delle discordanze nelle due cifre per l'anno 1894 possono derivare da diversi motivi, fra i quali non è superfluo segnalare i seguenti:

a) Alcuni ufficiali dello stato civile (anche durante gli anni 1893-94) omisero di fare le denunce che i Pretori riceverebbero direttamente dalle parti interessate;

b) Alcuni Pretori, pur avendo ricevuto a tempo debito le denunce dagli ufficiali dello stato civile, costituirono nel 1894 tutele per denunce ricevute negli anni precedenti;

c) Non pochi ufficiali dello stato civile fecero tardivamente ai Pretori le denunce di morti di vedovi o vedove, con prole minorenni, avvenute negli ultimi giorni del 1893, di guisa che soltanto nel 1894 furono costituiti i relativi Consigli di famiglia.

Intanto il Procuratore generale assicura che tanto i Pretori, quanto gli ufficiali dello stato civile, sono stati invitati ad eseguire con maggiore diligenza le prescrizioni di legge che regolano l'istituto delle tutele.

Conclude poi il Procuratore generale: « Però mi permetto di

« osservare che tale ramo di servizio, come quello concernente lo  
« stato civile, allora soltanto potrà procedere inappuntabilmente  
« nel Regno, quando, invece che ai Pretori, già fin troppo occupati  
« in molteplici affari di ufficio, la vigilanza e il controllo venga affi-  
« data ad altri funzionari di ciò espressamente incaricati, che vi  
« possano consacrare tutta la propria attività. »

DISTRETTO DI TORINO. — Ritiene il Procuratore generale che  
« la differenza in più che si riscontra nel numero delle tutele, in  
« confronto al numero dei vedovi morti con prole minorenni, dato  
« dalla statistica demografica, può avere una spiegazione nel fatto  
« che varie delle tutele apertesesi nel 1894 si riferiscono a morti di  
« vedovi (che lasciarono prole minorenni) verificatesi anterior-  
« mente a tale anno; essendosi invero nel 1895, mercè le ripetute  
« istruzioni impartite, ottenuta maggior diligenza per parte dei  
« Pretori in tale ramo di pubblico servizio, per il che si istituirono  
« tutele a favore di orfani minorenni che da più tempo ne erano  
« privi. » — « Quanto poi — soggiunge quel magistrato — alla  
« differenza in meno tra il numero delle convocazioni di Consigli  
« di famiglia in caso di vedove con prole minorenni passate a  
« seconde nozze, ed il numero di tali vedove rimaritate, risultante  
« dalla statistica demografica, occorre osservare che in molti casi  
« non si convocò il Consiglio di famiglia per conservare alla vedova  
« l'amministrazione dei beni dei figli minori, poichè questi erano  
« affatto nullatenenti, per il che non occorre autorizzare la madre  
« a tenere una amministrazione che non sussisteva. »

DISTRETTO DI VENEZIA. — Una delle cause della discordanza  
nelle due cifre, osserva il Procuratore generale, è quella, che d'al-  
tronde costantemente si riproduce, che cioè non sempre si rende  
possibile di istituire e convocare il Consiglio di famiglia, appena si  
verifichi la morte di un vedovo, ovvero il matrimonio di una vedova  
con prole minorenni, in specie se ciò avvenga negli ultimi mesi  
dell'anno.

Fin qui le considerazioni esposte dai Procuratori generali. Ora  
da tali considerazioni parmi si possa dedurre che, se anche nel 1894  
proseguì l'opera di riordinamento del servizio, essa però non fu  
tale da poter giustificare in tutto le discordanze tra le due statistiche.  
Egli è certo che quelle discordanze hanno nella massima parte la

loro ragione di essere nel fatto che gli ufficiali dello stato civile o trascurano o non sono solleciti di adempiere all'obbligo di denunciare tutti que' fatti che danno luogo alla costituzione della tutela o alla convocazione del Consiglio di famiglia ai termini dell'art. 237 Codice civile, nonchè nel fatto che i Pretori, appena ricevuta la denuncia, ritardano di convocare le assemblee pupillari.

Tale discordanza si ebbe a verificare anche nel decorso anno? Non mi riesce possibile dare una risposta affermativa, giacchè l'onorevole signor Direttore generale della statistica, con lettera 28 decorso mese, mi fece sapere che non era ancora in grado di indicare il numero dei vedovi o vedove che nel 1895 lasciarono, morendo, prole minorenni, nè quello delle vedove che passarono a nuove nozze, avendo prole minorenni del primo letto.

Ad ogni modo, se noi teniamo presenti le cifre date dalla statistica demografica per l'anno 1894, abbiamo motivo a dubitare che anche pel 1895 debbasi lamentare la discordanza, forse però in numero minore, per quanto concerne le convocazioni di Consigli di famiglia fatte in occasione del passaggio a nuove nozze di vedove con prole minorenni, giacchè queste nel 1895 furono 2648, mentre nel 1894 erano state solamente 1169.

La Commissione, non potendo pel momento pronunciarsi su tale rilievo, sarà bene che intorno ad esso chiami l'attenzione del Ministero, affinchè, conosciuti i dati della statistica demografica, ed ove la lamentata discordanza effettivamente siasi verificata, si provveda in modo da correggere gli errori, ed ottenere che per l'avvenire l'inconveniente accennato più non abbia a ripetersi, non omettendo di raccomandare ai Procuratori del Re di invigilare a che dagli ufficiali dello stato civile si osservino le istruzioni contenute nelle circolari ministeriali, e specialmente in quelle del Ministero del commercio del 25 novembre 1895 e del Ministero della giustizia del dì 11 gennaio 1896.

Intanto, per le comunicazioni che a nome del Comitato ebbi l'onore di fare, la Commissione ha appreso quale provvedimento il Ministero abbia creduto di adottare al fine di ottenere che nella colonna 9<sup>a</sup> del prospetto siano segnate solamente « le costituzioni di tutela per morte di vedovi con prole minorenni; » e nella colonna 30<sup>a</sup> « le convocazioni di Consigli di famiglia nei casi di matrimonio di vedova con prole minorenni, avvenute, sia ad istanza della vedova o di altre persone, sia di ufficio. »

VII.

E qui si presenta naturale la domanda se dai rapporti dei Procuratori generali si possa desumere quale sia stata, durante il decorso anno, l'azione degli ufficiali dello stato civile nel denunziare ai competenti Pretori i fatti che danno luogo alla costituzione delle tutele, o alle convocazioni dei Consigli di famiglia. Riassumo quanto su questo punto venne riferito dai Procuratori generali nelle loro relazioni. Così nel distretto di Aquila si osserva che, specialmente nei circondari di Chieti e Lanciano, i detti ufficiali non sempre ottemperarono alle prescrizioni per la denuncia. Eguale considerazione si può muovere per i circondari di Asti e Vigevano, nel distretto di Casale, e per quello di Modica, nel distretto di Catania. Il Procuratore generale di Catanzaro lamenta che vi sia ben poca cura da parte degli ufficiali dello stato civile nell'adempire ai loro obblighi in materia di tutela, e che i Pretori, in occasione delle verifiche ai registri di stato civile, non si diano pensiero in generale di accertare se, nei termini e modi prescritti, si facciano le denunce per la costituzione delle tutele, o convocazioni dei Consigli di famiglia. Nel circondario di Firenze, scrive il Procuratore generale presso quella Corte di appello, gli ufficiali dello stato civile continuano a trascurare di adempire all'obbligo di cui all'articolo 250 Codice civile; che se poi un qualche miglioramento pur si ottenne, si è ancora molto lontani da quella regolarità che è richiesta nell'interesse, non solamente dei minorenni orfani, ma anche della stessa società. E così, nel distretto di Genova, se vi fu una diminuzione nella costituzione delle tutele (491 nel 1895, in confronto di 561 nel 1894) lo si deve addebitare al fatto che non tutti gli ufficiali competenti hanno cura di ottemperare, o vi adempiono tardivamente, all'obbligo loro imposto dall'articolo 250 Codice civile. Nel circondario di Portoferraio, distretto di Lucca, si ebbe occasione di rilevare che alcune tutele vennero istituite senza che ai Pretori fosse pervenuto alcun avviso o denuncia, ma solamente in base a notizie stragiudizialmente loro pervenute sulla necessità di provocare dei provvedimenti per la protezione dei minorenni orfani. Nel circondario di Messina, secondo scrive quel Procuratore del Re, per quante vive ed urgenti raccomandazioni siano state fatte, pur non-

dimeno il servizio lascia molto a desiderare per parte degli ufficiali dello stato civile. Lo stesso avviene nel circondario di Benevento, distretto di Napoli, dove, se l'istituto delle tutele non funziona regolarmente, ciò dipende dalla poca solerzia dei funzionari preposti allo stato civile, nel denunciare ai Pretori i fatti che richiedono la costituzione delle tutele; però il Procuratore del Re di Larino avverte che l'obbligo fatto ai medesimi di inviare al competente Pretore una scheda nei casi in cui agli articoli 248, 250 e 261 Codice civile, per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia o di tutela, incomincia a dare buoni risultamenti.

E qui non posso a meno di ricordare il provvedimento adottato dal Procuratore del Re di Conegliano per ottenere che gli ufficiali dello stato civile osservino la prescrizione dell'invio della scheda nei casi su ricordati. — Quell'egregio Magistrato dispose che, nelle verifiche quadrimestrali ai registri dello stato civile, debbano i Pretori accertare se e come in ciascun ufficio proceda il servizio della denuncia dei fatti che richiedono la costituzione della tutela, trascrivendo a verbale le risultanze. Prescrisse inoltre che, « in occasione della stessa verifica, i Pretori debbano accertare anche le singole nascite di figli di ignoti, indicando in apposito verbale per ciascun comune quali di questi infelici furono ricoverati in un ospizio, e quali affidati ad altra persona, perchè ne abbia cura. »

Il Procuratore generale di Venezia, approvando quel provvedimento, manifesta il desiderio di ordinare a tutti i Procuratori del Re del distretto di adottarlo, « se non fosse per mancargli l'approvazione del Ministero. »

Egli è certo che urge studiare il modo di ottenere, assicurando l'osservanza dell'obbligo dell'invio delle schede prescritte da ultimo anche colle circolari su ricordate, che da parte degli ufficiali dello stato civile non si impedisca o si ritardi la costituzione dei Consigli pupillari, o la convocazione di Consigli di famiglia, nel caso di cui all'articolo 237 Codice civile.

Dalle suesposte considerazioni chiaramente risulta come, in generale, gli ufficiali dello stato civile non si curarono nel decorso anno di adempiere alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali, omettendo o ritardando la partecipazione di quei fatti che richiedono la costituzione delle tutele, o la convocazione di Consigli di

famiglia. — Il Ministero della Giustizia non mancò di chiamare su di ciò l'attenzione di quello dello Interno, affinché, anche dal suo canto, volesse raccomandare agli ufficiali dello stato civile la rigorosa osservanza degli obblighi loro imposti in questa parte importante del pubblico servizio. Ad ogni modo è opportuno rilevare che, a' termini dell'articolo 13 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, gli ufficiali dello stato civile devono ottemperare, nei riguardi dello stato civile, alle istruzioni che loro vengono date dal Ministero della Giustizia; e sono sotto l'immediata e diretta vigilanza del Pubblico Ministero.

E qui occorre ricordare come la Commissione anche nel decorso anno deliberava di segnalare al Guardasigilli l'opportunità di disporre che i Pretori, in occasione delle verifiche quadrimestrali ai registri dello stato civile, accertassero se e come siano fatte le denunce per promuovere la costituzione dei Consigli pupillari. Con la circolare poi del 27 luglio 1891, n. 1246, con la quale furono prescritte annuali relazioni intorno alle tutele, si è espresso il desiderio che i Pretori, nelle ripetute ispezioni quadrimestrali, ed i Procuratori del Re, nelle verificazioni di cui agli articoli 365 Codice civile e 129 del Regio decreto sull'ordinamento dello stato civile, esaminino i predetti registri in relazione alle tutele, non tralasciando di accertare se dagli ufficiali dello stato civile si osservi l'obbligo della denuncia loro imposto dall'articolo 250 del precitato Codice. — Ora è necessario che sia vivamente raccomandata l'osservanza di questa prescrizione, giacchè, come giustamente avverte il Procuratore generale di Torino, il mezzo migliore per chiarire il vero stato delle cose e provvedere completamente al servizio delle tutele dei minorenni, per quanto riguarda gli avvisi a darsi dagli ufficiali dello stato civile al Pretore del fatto che dà origine alla costituzione della tutela, o alla convocazione del Consiglio di famiglia, è quello di una verifica a farsi dai Pretori nei singoli Comuni dei loro mandamenti in occasione della verifica quadrimestrale.

Vedrà ora la Commissione se convenga chiamare su questa circostanza l'attenzione del Ministero, e se sia il caso di rivolgere preghiera all'onorevole Guardasigilli perchè la disposizione che il Procuratore generale di Venezia vorrebbe data ai Procuratori del Re di quel distretto, sia prescritta a tutti.

VIII.

La legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, contengono due disposizioni dirette ad assicurare la tutela dei minorenni orfani ed abbandonati, nonchè di quelli dimessi dagli ospizi.

Tali disposizioni però non sempre e dovunque sono osservate: e vi è una sperequazione nei risultati ottenuti nelle diverse regioni d'Italia.

Non è superfluo accennare al modo con cui le predette disposizioni furono applicate nel quadriennio 1892-95.

Nel 1892, furono aperte 1617 tutele per minorenni che lasciarono gli ospizi; nel 1893, 1508; nel 1894, 1430; nel 1895, 1250.

Le cifre non hanno bisogno di molte illustrazioni: esse dimostrano come vi sia una diminuzione costante nella costituzione di tutele per minorenni abbandonati o dimessi dagli ospizi. Se poi consultiamo le cifre in relazione ai distretti di Corte d'appello, vediamo che nel decorso anno in quelli di Messina, Catania e Torino, si è promossa una sola tutela per questo fatto; a Catanzaro 2, a Genova 3, a Trani 5, a Napoli con la sezione di Potenza ed a Roma 8, a Firenze e Lucca 13, ad Ancona con le sezioni di Macerata e Perugia 33, a Casale 91, a Bologna 98, a Parma con la sezione di Modena 188; a Venezia 219, a Brescia 246, a Milano 320; nel distretto di Aquila e Palermo da ultimo nessuna.

Nel distretto di Casale intanto si registra un aumento di tutele instituite per gli effetti degli articoli 8 della legge 17 luglio 1890, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, le quali nel 1895 furono 91, mentre nel 1894 se ne ebbero solamente 68; e quel Procuratore generale assicura che non ha mancato di rivolgersi anche alle autorità politiche ed amministrative nell'intento di ottenere che da parte delle Congregazioni di carità e delle Amministrazioni ospitaliere non si verificino ritardi nel promuovere i provvedimenti di assistenza e di tutela per i minorenni abbandonati, nonchè per quelli che definitivamente sono dimessi dagli ospizi.

Dalla relazione pel distretto di Casale si rileva ancora che risultando come la Direzione dell'Ospizio degli esposti per la Lomellina non ottemperava all'obbligo di denunciare per la costituzione

delle tutele i minorenni dimessi dagli ospizi, venne chiesto un elenco nominativo dei dimessi stessi, in seguito al quale si è provveduto per la istituzione di 82 tutele. — Come già accennai, nel distretto di Palermo non vi è stata nel 1895 alcuna costituzione di tutele per minorenni che lasciano gli ospizi. Al riguardo il Procuratore generale mentre osserva che le Amministrazioni ospitaliere trascurarono di adempiere all'obbligo loro fatto dalla legge 17 luglio 1890 e dal regolamento 5 febbraio 1891, aggiunge che fin dal 1893 i Procuratori del Re non mancarono di rivolgersi ai Prefetti delle provincie siciliane, affinché facessero vive premure ai Direttori e Presidenti degli ospizi a voler partecipare all'Autorità giudiziaria l'uscita dagli stabilimenti di minorenni illegittimi.

In ordine alle tutele istituite per i dimessi dagli ospizi stimo opportuno chiamare anche l'attenzione della Commissione su quanto al riguardo scrive il Procuratore del Re in Biella nella sua relazione :

« Quell'ufficio di Regia Procura ebbe in vari casi speciali a  
« fare convocare d'ufficio i Consigli di famiglia di minorenni ille-  
« gittimi discoli che risultavano da processi penali senza tutela per  
« farne proporre dal Consiglio e dal tutore il ricovero in pubblici  
« ospizi: e ciò in seguito al conflitto insorto tra la locale Congrega-  
« zione di carità e l'Ospizio degli esposti. Quest'ultimo in base al  
« suo regolamento dimette i ricoverati appena giunti al 12° anno di  
« età ed insiste che la Congregazione a mente degli articoli 8 della  
« legge 17 luglio 1890 e 5 del regolamento 5 febbraio 1891 pro-  
« muova i provvedimenti per la tutela. La Congregazione dicendo  
« non avere mezzi nè materiali, nè morali, nè economici vi si rifiuta  
« affermando che per l'articolo 262 Codice civile la tutela dei rico-  
« verati negli ospizi spettando alla Direzione di questo ed essendo  
« la tutela continuativa nel Consiglio primo istituito fino alla mag-  
« giore età, non può l'ospizio (anche dimettendo i minori per ra-  
« gione economica dalla Pia Casa) rinunciare alla tutela morale che  
« fino a detta maggioranza gli è per legge affidata. La Giunta provin-  
« ciale di Novara accolse la tesi dell'Ospizio, e il disaccordo con-  
« tinua nelle vie amministrative legali. »

Vedrà ora la Commissione se debbasi anche su tale questione chiamare l'attenzione del Ministero.

Il Procuratore generale di Milano, nell'intento di assicurare



l'osservanza delle disposizioni di cui nella su ricordata legge e regolamento, vorrebbe che per quanto riguarda i brefotrofi e riformatori, o case affini, e per gli altri istituti di beneficenza, educazione o ricovero, si prescrivesse l'invio di una speciale scheda ai Pretori, analogamente a quanto venne disposto per gli ufficiali dello stato civile.

Non so se quanto suggerisce il Procuratore generale in Milano possa essere attuato, o quali difficoltà possano ostacolarne l'applicazione. Certo è urgente studiare un modo per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza per proteggere l'infanzia abbandonata.

Il Ministero della Giustizia ha su questo argomento più volte chiamata l'attenzione di quello dell'Interno, e sin dal luglio 1893, in conformità a deliberazione presa dalla Commissione di statistica giudiziaria, « fu rappresentata la necessità di provvedere in modo « che non si avesse più occasione a lamentare quel periodo di abbandono in cui si trovano i minorenni poveri usciti dagli ospizi « prima che si giunga a costituire il Consiglio pupillare ed a nominare il tutore. In quella occasione non si tralasciava di avvertire « come a togliere in gran parte tale inconveniente potrebbe giovare « l'accordo del Pretore cogli amministratori degli Ospizi, diretto ad « ottenere od un avviso preventivo, o una sospensione temporanea « dell'ordine di licenziamento di guisa che, preparati gli atti con « anticipazione, la consegna del minorenni non si farebbe che a « persona legittimamente responsabile. Forse al riguardo, soggiun- « gevasi dal Ministero della giustizia, potrebbesi prescrivere che « dei nomi dei minorenni definitivamente usciti dagli ospizi debbasi « fare una doppia comunicazione al Pretore e al Procuratore del « Re, il quale in tal modo può esercitare il debito sindacato sul numero delle tutele istituite in detta categoria. »

Nuove premure furono fatte anche recentemente al Ministero dell'Interno per addivenire ad un accordo nell'intento di adottare quel metodo che vie meglio si creda adatto a raggiungere l'intento.

Intanto il Ministero dell'Interno con circolare 25 agosto 1892 — *Atti della Commissione di statistica giudiziaria*, Sess. 1892, pagina 131 — rivolgeva vive raccomandazioni ai Prefetti di curare

la rigorosa osservanza di quanto è prescritto negli articoli 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99.

Converrà ora che si esprima il voto che il Ministero della Giustizia faccia nuove premure presso il Ministero dello Interno per ottenere che si adempia dalle Congregazioni di carità e dalle Amministrazioni ospitaliere a quanto venne disposto in ordine alla tutela dei minorenni orfani abbandonati o dimessi dagli Ospizi.

Ho creduto mio dovere di insistere su tale argomento, giacchè è cosa certa che questi minorenni, figli di nessuno, soli, abbandonati a se stessi incominciano la loro vita sulle pubbliche vie mendicando ed esercitando il mestiere di commercianti girovaghi sino a che un giorno diventano delinquenti, e popolano gli stabilimenti penali.

## IX.

Le tavole statistiche ci dicono che nel 1895 furono aperte 31 tutele per minorenni che lasciarono i Riformatori, mentre nel 1894 queste furono 79.

L'onorevole Direttore generale delle carceri, membro tanto autorevole della nostra Commissione, potrà facilmente accertare se tale numero corrisponde a quello che realmente dovrebbe essere, e se si ottemperò a quanto dispone l'articolo 495, capoverso, del Regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, il quale fa obbligo al Direttore del Riformatorio di attuare durante il ricovero le disposizioni contenute nell'articolo 262 del Codice civile, e promuovere, prima della uscita del minorenne dal Riformatorio, la costituzione del Consiglio di tutela ai sensi dell'articolo 245 del Codice stesso.

## X.

Per abuso o per perdita della patria potestà nel 1895 furono costituite 357 tutele, mentre nel 1894 furono 414.

In proposito avverto che il Procuratore del Re in Nuoro ha fatto presente nella sua relazione come in quel circondario fosse per il passato trascurata la prescrizione contenuta nell'articolo 11 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, la quale, nei casi preveduti dallo articolo 33 del Codice penale, fa obbligo al Pub-

blico Ministero di promuovere i provvedimenti di tutela e di cura. Egli però assicura di aver ora provveduto per regolarizzare le istituzioni di tali tutele.

## XI.

Le convocazioni dei Consigli pupillari nel 1895 furono 28,115, cioè 23,078 di Consigli di famiglia, e 5037 di tutela.

Specializzando poi secondo la peculiare natura dei Consigli e delle tutele, le convocazioni furono: di Consigli di famiglia per tutela con patrimonio, 15,330, e 7748 per tutela senza patrimonio; di Consigli di tutela per minori con patrimonio, 1187, e 3850 per minori senza patrimonio.

E qui occorre avvertire che nel 1895, tra tutele pendenti alla fine del 1894, ed aperte nel 1895, si ebbe un movimento di 123,247 tutele, delle quali 38,433 con patrimonio, e 84,814 senza patrimonio; inoltre nel decorso anno ne furono chiuse 14,874, cioè 4831 con patrimonio, e 10,043 senza patrimonio.

Tenendo ora presente il numero delle tutele e il numero delle convocazioni dei Consigli pupillari si ha che queste furono 23 ogni 100 tutele, mentre nel 1894 la percentuale era di 25. La media poi delle convocazioni per tutele con patrimonio nel 1894 fu di 44 ogni 100 tutele, e nel 1895 di 43, e per quelle senza patrimonio, di 15 ogni 100 tutele nel 1894, di 14 nel 1895.

In questa parte pertanto non si riscontra nè miglioramento, nè peggioramento.

Da ultimo i Conciliatori convocarono per delegazione del Pretore ai termini dell'articolo 14, capoverso, della legge 16 giugno 1892, 1991 Consigli pupillari. Ora anche le deleghe ai Conciliatori di presiedere i Consigli di famiglia o di tutela vanno diminuendo, ed infatti nel 1894 furono 2517, e 2510 nel 1893.

Sull'applicazione dell'articolo 14 della legge 16 giugno 1892 dovendo nuovamente trattenerne la Commissione, quando nella prossima Sessione avrò l'onore di riferire intorno agli effetti della aumentata competenza dei Conciliatori nella distribuzione del lavoro presso le Preture ed i Tribunali, ora mi limito solamente a riassumere quanto al riguardo hanno esposto alcuni Procuratori generali.

Questi, in generale, non fanno molte considerazioni sull'applicazione

cazione della predetta disposizione di legge: quello di Genova intanto avverte che raramente si delegano i Conciliatori a presiedere i Consigli di famiglia o di tutela, e sembra ciò dipenda dal fatto che non sempre i Conciliatori si reputano abbastanza idonei ad un incarico tanto importante e delicato. Il Procuratore generale di Lucca assicura di aver dato istruzioni nel senso si usi con più frequenza della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 16 giugno 1892, sempre che ciò faciliti « senza inconveniente » la convocazione di Consigli pupillari. Istruzioni in tal senso vennero date anche dal Procuratore generale di Parma, il quale ricordò ai Pretori del distretto « come il delegare tali convocazioni del resto non importa disinteressarli dal modo con cui si disimpegna alla delegazione, essendo sempre ad essi riservata l'alta vigilanza e la eventuale avocazione degli atti. » Dal Procuratore generale di Milano si osserva « che i Conciliatori dovrebbero specialmente essere « legati a convocare i Consigli pupillari per la numerosa falange dei « minori nullatenenti, avendo lo scopo quelle convocazioni sovra « tutto di vegliare alla moralità dei minori stessi, al loro colloca- « mento, ed a procurare ai medesimi mezzi onesti e sufficienti per « una esistenza che dalle strettezze e dall'ozio, se non anche da « precoci vizi, non li predisponga a malfare sicuro ed a riprovevole « ed infeconda vita. » Il Procuratore generale di Torino, ripetendo le considerazioni esposte nella relazione sulle tutele per l'anno 1894, non si lamenta che sia stato scarso anche nel 1895 il numero dei Consigli pupillari tenuti dai Conciliatori, poichè è a ritenersi che a tali funzioni siano meno adatti i Conciliatori. Ed il Procuratore generale di Venezia scrive che « mentre il Procuratore del Re di « Conegliano si augura che la facoltà concessa ai Pretori di delegare « funzioni di tutela ai Conciliatori apporti progressivi miglioramenti « dell'importante servizio, quelli di Bassano, Vicenza e Venezia « non confidano nell'utilità pratica di tale misura di ripiego, o cre- « dono almeno debba essere attivata con molta cautela. »

## XII.

Si è già rilevato che la percentuale delle convocazioni dei Consigli pupillari fu nel decorso anno di 23 ogni 100 tutele. Questa percentuale è ben scarsa, ed addimosta come, in generale, niuna cura

si prenda perchè, una volta costituite le tutele, abbiano a funzionare regolarmente; inoltre, come giustamente avverte il Procuratore generale di Milano, il numero delle convocazioni dei Consigli non corrisponde neppure a quello delle tutele con patrimonio, nelle quali ricorrerebbe l'obbligo annuale del resoconto sulla gestione del tutore. Il Procuratore generale di Bologna, preoccupandosi specialmente delle scarse convocazioni dei Consigli in tutela senza patrimonio, dice che questi dati sono sconcertanti ed addimostrano che ai minorenni poveri, dopo costituita la tutela, non si pensa più, come se non fosse necessario curarsi egualmente dei poveri e dei ricchi per quanto riguarda gl'interessi morali delle persone sottoposte a tutela. Ed il numero delle convocazioni dei Consigli pupillari, non è in relazione al numero delle tutele aperte anche nel distretto di Cagliari, dove si avverte che il minorenni senza patrimonio non è sorvegliato, non è curato. Il Procuratore del Re di Piacenza, poi, lamenta questa tendenza a diminuire nel numero delle convocazioni dei Consigli pupillari, « ten-  
« denza che in parte ha una sua ragione di essere nel fatto che non  
« è sufficientemente diffuso nelle masse il sentimento dei doveri ci-  
« vili, e non è abbastanza compresa l'importanza morale dell'isti-  
« tuto delle tutele. »

Intanto la preoccupazione dei tutori si restringe di regola agli interessi esclusivamente materiali dei minorenni: intanto nessuna sorveglianza è esercitata sui tutori: ed essi non si curano di presentare gli stati annuali della loro amministrazione.

I membri dei Consigli pupillari cercano di esimersi dall'intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli, giustificando le loro assenze colla scusa che, essendo esiguo o mancante il patrimonio, non vi è bisogno di riunirsi, non essendovi provvedimenti a dare.

Molte volte lo scarso numero di convocazioni dipende anche dalla circostanza che i membri di Consigli pupillari sono lontani in certi periodi dell'anno dal luogo ove è aperta la tutela, perchè chiamati altrove in cerca di lavoro, il che accade specialmente nei paesi di montagna.

Da alcuni Pretori si osserva anche che molti patrimoni sono di così poca entità da non bastare nemmeno ai bisogni, ed al mantenimento dei minori stessi, e quindi non è richiesta la convocazione dei Consigli pupillari per il rendiconto da presentarsi dai tu-

tori, i quali anzi non poche volte provvedono coi propri mezzi ai bisogni dei minori, conservando il patrimonio affidato alla loro amministrazione. Si dice che in questi casi la convocazione sarebbe richiesta solamente quando si rendesse necessario deliberare la vendita di beni di minori, o addivenire a qualche atto che non rientra in quelli assegnati alla competenza del tutore.

Certo egli è che alcuni Pretori non fanno uso della facoltà di cui al capoverso primo dell'articolo 257 Codice civile: e ciò deve lamentarsi, giacchè la legge ha affidato al Pretore tale una nobile funzione nei Consigli di famiglia e di tutela, che solamente il sospetto se ne disinteressino depone sfavorevolmente sul loro conto. E mentre una parola di elogio deve essere diretta a quei funzionari i quali non tralasciano, per quanto sia possibile, e specialmente per la resa dei conti annuali, di scuotere la pigrizia e la trascuranza dei tutori, e dei componenti il Consiglio di famiglia, parmi che una severa parola di biasimo dovrebbe essere rivolta a quelli che si addimostrano negligenti nel grave e delicato compito ad essi affidato dalla legge in tale materia.

A mio avviso quindi dovrebbero prescrivere ai Procuratori generali di indicare nelle annuali relazioni prescritte dalla circolare 27 luglio 1891, n. 1246, tanto i Pretori meritevoli di distinzione per zelo e diligenza, quanto quelli che si addimstrarono negligenti nell'esercizio delle funzioni loro demandate circa il servizio delle tutele, affinchè il Ministero possa tenerne conto nelle promozioni, nei mutamenti, e in altri provvedimenti d'ordine amministrativo.

Eguale disposizione è stata prescritta per il servizio dello stato civile con circolare 15 gennaio 1896, n. 1374.

### XIII.

Anche nei rapporti per l'anno 1895 si avverte che una delle cause che impediscono il regolare funzionamento delle tutele istituite sarebbe quella delle spese non lievi che devono incontrarsi, a meno che prima non siasi chiesta ed ottenuta l'ammissione al gratuito patrocinio. Nelle precedenti relazioni presentate alla Commissione non si mancò di ricordare la circolare dell'11 settembre 1893, con la quale, richiamando le istruzioni date dal Ministero della giustizia d'accordo con quello delle finanze sin dal 1883, si avvertiva

che « essendo la costituzione della tutela dei minorenni poveri di « pubblico interesse, per gli atti dei Consigli pupillari promossi di « ufficio è concesso l'uso della carta non bollata senza che faccia « d'uopo ricorrere alla Commissione del gratuito patrocinio. » È a ritenersi che a non pochi Pretori sia sfuggita tale circolare: sarebbe bene quindi, con apposita avvertenza da inserirsi nel Bollettino del Ministero, di ricordare all'autorità giudiziaria quanto nella circolare stessa venne disposto.

Ed a proposito della circolare 1893, chiamo l'attenzione della Commissione su quanto osserva il Procuratore del Re di Sassari: « In quella circolare nulla è stato detto per gli atti che per legge devono andar soggetti alla registrazione a termine fisso, come sarebbero i verbali del Consiglio coi quali si emancipano i minorenni, i verbali di inventario e i verbali di deposito dei detti inventari. »

Su questa questione osservo che il Ministero delle finanze ha ritenuto che debbano essere soggetti a registrazione e bollo gli atti suaccennati perchè non compresi nelle esenzioni accordate colle istruzioni date negli anni 1883 e 1893. Ad ogni modo l'inconveniente lamentato si può facilmente eliminare coll'ottenere a favore dei minori poveri l'ammissione al gratuito patrocinio. Avverto da ultimo che le esenzioni di cui è cenno nelle istruzioni su mentovate sono fondate unicamente sulla circostanza che si tratti di atti richiesti d'ufficio dal Pubblico Ministero.

#### XIV.

Dai rapporti dei Procuratori generali risulta che in non poche tutele si omette la redazione dell'inventario dei beni spettanti al minore. È una deplorabile omissione questa, che può portare a dannose conseguenze specialmente quando si consideri che, nella maggior parte dei casi, e con grande facilità, si esonera il tutore dall'obbligo di prestare cauzione. Nè al riguardo molte volte vale il dire che la mancanza di inventario produce l'effetto, come sostiene l'avv. Mattei nel suo commento al Codice civile italiano, di autorizzare il minore, o i suoi rappresentanti, a provare contro il tutore il valore delle cose che dovevano essere inventariate, sia con altri titoli, sia con giuramento in *litem*, sia con testimoni, sia per pubblica

fama. E difatti che efficacia potrà avere questa prova quando il tutore non ha sostanze proprie? Un'altra disposizione di legge che spesse volte non è osservata è quella dell'articolo 301 Codice civile. Dai rapporti dei Procuratori generali rilevasi come in non pochi casi si ometta di provocare l'omologazione del Tribunale sulle deliberazioni dei Consigli di famiglia. Nel circondario d'Ivrea, scrive il Procuratore generale di Torino, è risultato che effettivamente si verificarono ritardi considerevoli nel chiedere al Tribunale siffatte omologazioni: e così deliberazioni emesse nell'anno 1892 furono approvate nel 1895.

Quel signor Procuratore generale poi, dubitando che tale deplorevole inconveniente siasi verificato anche in altri circondari del distretto, ha con apposita circolare invitato i Procuratori del Re da lui dipendenti a fare non solamente le opportune verificazioni per il passato, e a provocare i provvedimenti all'uopo occorrenti per togliere le irregolarità stesse, ma a disporre che i Pretori li informino, appena emesse, delle deliberazioni che si prenderanno dai Consigli di famiglia, le quali siano soggette alla omologazione del Tribunale, affinché si possa ingiungere ai tutori di presentare subito la domanda diretta ad ottenere l'omologazione di cui trattasi.

Lo stesso Magistrato vorrebbe poi che per legge si desse facoltà al Pubblico Ministero di chiedere di ufficio la omologazione, ove non lo faccia entro un determinato tempo il tutore, e a spese di questo. Al riguardo egli osserva che vi è motivo a ritenere come — indipendentemente da un precetto legislativo — il Pubblico Ministero abbia potere di provocare dal Tribunale l'omologazione delle deliberazioni in parola, sempre quando le persone a ciò obbligate trascurino di adempiere alle formalità accennate. Su questo proposito si potrebbe osservare come per l'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 spetta al Pubblico Ministero vegliare all'osservanza delle leggi e alla « tutela dei diritti delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica. » E questa disposizione, è cosa notoria, è stata sempre largamente intesa in conformità allo spirito che la informa, di guisa che è fermo nella giurisprudenza avere il Pubblico Ministero azione anche per provocare la revoca di provvedimenti concernenti la legale costituzione delle Società commer-



ciali, sempre quando i provvedimenti stessi non siano conformi alla legge. Ora parmi non possa dubitarsi che per le omologazioni delle deliberazioni dei Consigli pupillari, il Pubblico Ministero abbia parimenti veste per provocare il relativo provvedimento; e perchè sia in grado di farlo basterà prescrivere ai Pretori di comunicare all'ufficio del Pubblico Ministero le deliberazioni prese e che devono essere omologate, avvertendo quando la richiesta della omologazione sia stata trascurata dal tutore, o dagli altri membri del Consiglio pupillare.

Ed ora riassumendo brevemente le osservazioni contenute nei rapporti sul servizio delle tutele anche per quanto concerne gli inventari, gli stati annuali, ed i resoconti finali di cui agli articoli 282, 302 e 303 del Codice civile, dirò che il Procuratore del Re in Avezano lamenta che i Pretori in generale non invigilano con la dovuta cura alla formazione dell'inventario, e non si diano sollecito pensiero che i tutori annualmente presentino gli stati della loro gestione; quindi ne segue che spesso i minori non risentono vantaggio delle rendite dei loro beni.

Nel distretto di Cagliari, mentre di regola si dispensa il tutore dall'obbligo di prestar cauzione, non si cura la formazione dell'inventario, nè la presentazione degli stati annuali. Nel distretto di Firenze è trascurata la formazione degli inventari, la compilazione degli stati annuali e dei rendiconti finali. Dice il Procuratore del Re di Firenze che « non si può comprendere l'omissione dell'inventario, che dovrebbe essere il fondamento e la garanzia dei diritti dei minori, perchè infatti, senza conoscere l'ammontare delle sostanze, non si può regolarne l'amministrazione; e così, omettendo l'inventario, si trascura, o si vien meno nel provvedere agli interessi degli orfani; d'altro canto, omettendo gli annuali rendiconti, manca il controllo, la verifica, e la giustificazione di ciò che si è esatto e speso. » Nei circondari di Arezzo, Pistoia, San Miniato, e in parte in quello di Siena, non sono sottoposte alla omologazione del Tribunale specialmente le deliberazioni che esonerano i tutori dall'obbligo di dar cauzione.

In quello di Trani si è, fra l'altro, accertato che non pochi inconvenienti avvengono nella approvazione dei conti dei minori possidenti. I membri dei Consigli pupillari, senza neppure leggere e

prendere in esame i conti presentati dai tutori (che il più delle volte si chiudono con un credito del tutore), dichiararono di approvarli completamente.

## XV.

Gli articoli 343 e seguenti del Codice civile prescrivono la tenuta di appositi registri per le tutele. « L'utilità di questi registri, — è « detto nella relazione Vigliani, — che si trovano prescritti dal Co- « dice austriaco, è evidente, poichè essi somministrano al giudice, « al Consiglio di famiglia, al minore fatto maggiore, all'interdetto od « inabilitato restituito alla libera amministrazione, il modo di cono- « scere ed apprezzare l'andamento ed i risultati della tutela e della « cura. »

Colla circolare del 27 luglio 1891 si è vivamente raccomandato ai Procuratori del Re di invigilare alla regolare tenuta di tali registri, prescrivendo pure che, mediante ispezioni da farsi di tanto in tanto non solo nelle Preture delle sedi di loro residenza, ma anche nelle altre (ogni qualvolta abbiano occasione di recarvisi per ragioni di ufficio), accertino se e come i medesimi siano tenuti.

Intanto dai rapporti pel decorso anno ben poco si desume intorno a quanto concerne la regolare tenuta dei registri in parola: e delle poche osservazioni al riguardo esposte brevemente dirò. Così nel circondario di Salò, distretto di Brescia, i registri sono in regola per ciò che concerne le indicazioni più importanti, ma queste non sono però del tutto corrispondenti con quanto prescrive l'articolo 345 del codice civile.

Nel distretto di Catanzaro, specialmente nei circondari di Cosenza e Monteleone, si accertarono alcune gravi irregolarità; nella pretura di Amantea, dice il Procuratore Generale, mancano i registri delle tutele e cure anteriormente al 1883: e fino al 1894 non si segnava nei registri stessi la data delle adunanze famigliari, e molto meno la data degl' inventari, e la presentazione degli stati annuali delle Amministrazioni tutelari dei minori provvisti di patrimonio. Nella pretura di Acri dal 1866 al 1892, nei registri manca l'oggetto delle deliberazioni dei Consigli pupillari; e non si fa menzione alcuna degli stati annuali della amministrazione dei tutori e dei loro

risultati. In alcuni casi inoltre si segnò solamente il nome e cognome del minore, omettendosi di iscrivere le altre notizie, giusta le prescrizioni di legge. Nella pretura di Cosenza i registri non sarebbero stati tenuti in regola anteriormente all'anno 1888: in quella di San Giovanni di Fiore, fino al 1° gennaio 1895, non si curò di segnare la data dell'apertura della tutela. Nella pretura di Spezzano Grande, specialmente nel periodo di tempo dal 1893 al settembre 1894, non si segnarono tutte le notizie ordinate dalla legge; ed in quella di Montalto Uffugo, sino a tutto il 1895, i registri non erano tenuti con ordine cronologico; nel mandamento di Rende mancano poi i registri anteriormente al 1880, nella quale epoca solamente furono messi in corso. Nella pretura di Tropea non venne iscritta la data degli inventari, ed in quella di Monteleone, sino al giugno 1895, i registri stessi furono tenuti nel massimo disordine, mancando anche la data e la ragione che diede luogo alla apertura della tutela.

Tali sono i risultati riferiti dal Procuratore generale di Catanzaro in ordine all'inchiesta eseguita in alcune preture del distretto.

Lievi irregolarità nella tenuta dei registri si riscontrarono anche in alcune preture del distretto della Corte di appello di Venezia.

Da ultimo, si osserva, è a dubitarsi che i Pretori di regola ottemperino a quanto dispone l'art. 349 del Codice civile di riferire, cioè, annualmente al Procuratore del Re circa i provvedimenti presi per assicurare la regolare tenuta dei registri in parola.

E però anche su questa parte del servizio delle tutele è urgente venga richiamata l'attenzione dell'on. Guardasigilli, con preghiera di esaminare se non sia il caso di invitare i Procuratori del Re ad accertare, e riferire al Ministero, mediante ispezioni da farsi non solo nelle Preture delle sedi del capoluogo del circondario, ma anche nelle altre, sempre che abbiano occasione di recarvisi per ragioni di ufficio, se e come siano tenuti i registri delle tutele. I risultati poi di queste ispezioni potranno essere comunicati alla Commissione, la quale, conoscendo il vero stato delle cose, proporrà quei provvedimenti che in linea amministrativa ravviserà urgenti per togliere i lamentati inconvenienti e prevenirne la ripetizione.

## XVI.

Ed ora dirò brevemente di alcune irregolarità rilevate nel servizio delle tutele nel circondario di Firenze.

Su questo argomento ebbe già ad occuparsi la relazione per l'anno 1894, presentata nella sessione del luglio 1895, e la Commissione in quella occasione deliberò di chiamare al riguardo l'attenzione del Ministero.

Per tali irregolarità fu disposta un'inchiesta, la quale chiaramente venne a dimostrare come il servizio delle tutele dei minorenni fosse intieramente trascurato ed abbandonato.

Dagli atti dell'inchiesta, e dalla particolareggiata relazione del Procuratore generale, risultò che nelle Preture di Firenze i registri delle tutele non sono tenuti come esigono gli articoli 343 a 348 del Codice civile; che i Pretori non vi esercitano la vigilanza prescritta dall'articolo 349 del Codice stesso, e che inoltre nessuno di essi ha cura di trasmettere al Procuratore del Re, alla fine dell'anno, il rapporto di cui nell'articolo medesimo.

È pure avvenuto qualche volta che gli ufficiali di stato civile hanno denunciato al Pretore la morte di persone che lasciavano figli minorenni, per cui richiedevasi la costituzione del Consiglio di famiglia; ma il Pretore ha trascurato di convocarlo e costituirlo. D'altro canto, come si avvertiva nella precedente relazione, in tutte le Preture del circondario di Firenze si trovano costituiti Consigli di famiglia per fino dal 1879 e 1880, i quali furono da quel tempo dimenticati, senza che di essi sia stata fatta una sola convocazione. Si accertarono altre irregolarità, e così nella Pretura del secondo mandamento di Firenze si nominò un tutore a certi minorenni perchè il loro padre era assente e la madre avea male agli occhi: e la nomina del tutore venne fatta dal Consiglio alla condizione che « dovesse durare per tutto il tempo della malattia. » Giustamente scrive il Procuratore generale di Firenze « forse si credeva che gli articoli 220 e 231 del Codice civile più « non esistessero. » Gli inventari o sono omessi od irregolarmente redatti; e si è verificato il caso di dispensare il tutore dall'obbligo di compilare l'inventario. Su questo punto già feci alcune considerazioni per addimostrare il danno, non poche volte irreparabile,

della mancanza dell'inventario, o dall'averne uno incompleto od inesatto. Furono date disposizioni nell'intento di regolarizzare il servizio, e di prevenire che i lamentati inconvenienti avessero a ripetersi; ed ora, assicura il Procuratore generale, si è constatato un certo miglioramento; « ma pur troppo — egli aggiunge — il « regolare e perfetto andamento è ancora alterato per non dire « inceppato da certi abusi e sistemi, cui mal si riesce, se non stentatamente, a correggere e sradicare. »

#### XVII.

Anche nei rapporti sull'andamento del servizio delle tutele durante il 1895, e nei discorsi pronunciati per la inaugurazione del corrente anno giuridico, alcuni rappresentanti del Pubblico Ministero invocano riforme legislative alle disposizioni che attualmente regolano la materia.

Su questo argomento è stata chiamata più volte l'attenzione della Commissione e parecchi commissari presentarono proposte accompagnandole con molte considerazioni ed osservazioni; io quindi non avrei materia di occuparmene e non farei che ripetere cose già dette da altri con quella autorità che in me fa difetto.

Mi sia permessa però una semplice osservazione: non vorrei che il desiderio del meglio trattenesse coloro cui è demandata la protezione dei minorenni orfani di conseguire il bene: non vorrei che si chiedessero riforme e non si curasse nel tempo stesso la rigorosa ed esatta applicazione delle leggi, e non si esercitasse quella vigilanza che dovrebbe essere continua ed assidua su questo ramo tanto importante della Amministrazione della giustizia civile.

#### XVIII.

E così ho finito: so che abusai troppo della vostra benevolenza, che troppo e su minuti particolari intrattenni la vostra attenzione; ma perdonate a me, e di ottenere tale perdono sono ben sicuro, quando penso al benevolo compatimento che in undici anni, dacchè appartengo alla Commissione di statistica giudiziaria, non mi venne mai meno da voi.

E concludo proponendo il seguente ordine del giorno:

« La Commissione delibera:

« di raccomandare all'attenzione di S. E. il Guardasigilli, per  
« gli opportuni provvedimenti da prendersi, e per i richiami da  
« farsi a chi spetta, specialmente i punti qui sotto indicati della re-  
« lazione sul servizio delle tutele dei minorenni per l'anno 1895:

« 1° circa l'azione dei Pretori nella costituzione delle tutele  
« per minorenni poveri;

« 2° circa la necessità di attenta continua vigilanza, special-  
« mente da parte dei Procuratori del Re;

« 3° circa le discordanze nelle cifre date dalla statistica de-  
« mografica intorno al numero delle morti di persone in stato di  
« vedovanza con figli minorenni, e delle vedove con prole mino-  
« renne passate a nuove nozze, con quelle della statistica ammini-  
« strativa in ordine alla costituzione dei Consigli di famiglia per  
« morte di persone vedove con figli minorenni; ed alle convocazioni  
« dei Consigli di famiglia in occasione del passaggio di vedove a  
« seconde nozze con prole minorenni;

« 4° circa la proposta del Procuratore del Re in Conegliano  
« diretta a raccomandare ai Pretori di non trascurare, procedendo  
« alle verifiche agli uffici di stato civile, di accertare se gli ufficiali  
« dello stato civile denunciano i fatti che richiedono la costituzione  
« della tutela, e circa l'azione di controllo per assicurare tale pre-  
« scrizione;

« 5° circa l'urgenza di provvedimenti per assicurare che le  
« Congregazioni di carità e le Amministrazioni ospitaliere ottempe-  
« rino a quanto venne loro prescritto per la tutela dei minorenni  
« orfani abbandonati o dimessi dagli ospizi;

« 6° circa l'opportunità che nelle relazioni prescritte dalla  
« circolare 27 luglio 1891, n. 1246, non si ometta dai Procuratori  
« generali presso le Corti d'appello di segnalare i Pretori merite-  
« voli di distinzione, per zelo e diligenza, quanto quelli che si addi-  
« mostrarono negligenti nell'esercizio delle funzioni loro demandate  
« in ordine al servizio delle tutele;

« 7° circa l'urgenza che vi ha di osservare rigorosamente le  
« disposizioni di legge relative alla formazione degli inventari, alla  
« prestazione della cauzione, ai rendiconti annuali, al resoconto

« finale dell'Amministrazione pupillare, nonchè alla omologazione  
« delle deliberazioni nei casi richiesti dalla legge;

« 8° circa la necessità di procedere, presentandosi l'occa-  
« sione, ad ispezioni sulla tenuta dei registri delle tutele, prescritti  
« dagli articoli 343 e seguenti del Codice civile;

« 9° circa l'urgenza che si raccomandi l'osservanza di  
« quanto dispone l'articolo 349 Codice civile intorno alla relazione  
« annuale da farsi ai Procuratori del Re a cura dei Pretori sulla  
« tenuta dei registri delle tutele. »

CORTI D'APPELLO	TUTELE aperte a tutto l'anno 1894							TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1895								
	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale	Per minori legittimi	Per minori illegittimi	Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)	Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)	Per abuso (art. 233 Cod. civ.) o per perdita (art. 233 Cod. pen.) della patria potestà	Per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 184 e 248 Codice civile)	Per minorenni che lasciano gli Ospizi (art. 8 legge 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 29)	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un Ospizio (art. 248 Cod. civ.)	Per minorenni che lasciano i Riformatori (art. 459 regolamento carcerario 1° febbraio 1891, n. 200)	Per altri motivi
Genova . . . . .	1,550	1,097	2,647	243	238	481	444	37	406	12	3	10	4	6	..	40
Casale . . . . .	1,819	909	2,728	306	291	597	469	128	417	14	8	3	103	24	3	25
Torino . . . . .	5,043	1,802	6,845	811	340	1,151	1,114	37	1,003	56	21	12	1	14	1	43
Milano . . . . .	2,030	5,896	7,926	364	1,033	1,397	1,010	387	886	21	6	12	276	169	3	24
Brescia . . . . .	1,331	5,114	6,445	201	696	897	604	293	550	7	..	11	246	50	1	32
Venezia . . . . .	3,218	8,498	11,716	380	1,300	1,680	959	721	910	24	19	34	186	462	14	31
<i>Italia settentrionale . . . . .</i>	<i>14,991</i>	<i>23,316</i>	<i>38,307</i>	<i>2,305</i>	<i>3,898</i>	<i>6,203</i>	<i>4,600</i>	<i>1,603</i>	<i>4,172</i>	<i>134</i>	<i>57</i>	<i>82</i>	<i>816</i>	<i>725</i>	<i>22</i>	<i>195</i>
Parma e Modena . . . . .	1,111	2,810	3,921	171	421	592	331	261	326	16	3	6	174	54	2	11
Lucca . . . . .	645	1,265	1,910	92	222	314	274	40	232	2	7	6	11	20	..	36
Firenze . . . . .	1,709	2,650	4,359	199	472	671	638	33	574	9	3	13	9	19	..	44
Bologna . . . . .	751	2,346	3,097	119	502	621	421	200	398	11	4	50	74	65	1	18
Ancona, Macerata e Perugia . . . . .	1,158	1,872	3,030	218	549	767	518	249	471	22	7	11	33	184	..	39
Roma . . . . .	1,345	1,515	2,860	203	268	471	421	50	351	18	16	21	4	17	..	44
<i>Italia centrale . . . . .</i>	<i>6,719</i>	<i>12,458</i>	<i>19,177</i>	<i>1,002</i>	<i>2,434</i>	<i>3,436</i>	<i>2,603</i>	<i>833</i>	<i>2,352</i>	<i>78</i>	<i>40</i>	<i>107</i>	<i>305</i>	<i>359</i>	<i>3</i>	<i>192</i>
Aquila . . . . .	790	2,086	2,876	144	253	397	256	141	210	16	5	6	..	99	..	61
Napoli e Potenza . . . . .	2,849	5,758	8,607	501	1,330	1,831	1,499	332	1,098	64	51	27	2	360	5	224
Trani . . . . .	1,484	9,227	10,711	289	1,157	1,446	774	672	589	37	32	14	..	655	23	96
Catanzaro . . . . .	1,098	8,626	9,724	242	856	1,098	519	579	435	32	36	28	2	486	..	79
<i>Napoletano . . . . .</i>	<i>6,221</i>	<i>25,697</i>	<i>31,918</i>	<i>1,176</i>	<i>3,596</i>	<i>4,772</i>	<i>3,048</i>	<i>1,724</i>	<i>2,332</i>	<i>149</i>	<i>124</i>	<i>75</i>	<i>4</i>	<i>1,600</i>	<i>28</i>	<i>460</i>
Messina . . . . .	497	1,587	2,084	75	270	345	183	162	123	5	16	1	1	197	..	2
Catania . . . . .	940	2,171	3,111	176	548	724	501	223	374	41	56	11	6	210	..	26
Palermo . . . . .	1,699	2,972	4,671	365	857	1,222	774	448	574	65	62	46	..	355	..	120
<i>Sicilia . . . . .</i>	<i>3,136</i>	<i>6,730</i>	<i>9,866</i>	<i>616</i>	<i>1,675</i>	<i>2,291</i>	<i>1,458</i>	<i>833</i>	<i>1,071</i>	<i>111</i>	<i>134</i>	<i>58</i>	<i>7</i>	<i>762</i>	<i>..</i>	<i>148</i>
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1,753	4,270	6,023	323	691	1,014	621	393	509	37	72	39	..	354	..	3
REGNO . . . . .	<b>32,820</b>	<b>72,471</b>	<b>105,291</b>	<b>5,422</b>	<b>12,294</b>	<b>17,716</b>	<b>12,330</b>	<b>5,386</b>	<b>10,436</b>	<b>509</b>	<b>427</b>	<b>361</b>	<b>1,132</b>	<b>3,800</b>	<b>53</b>	<b>998</b>



Segue PROSPETTO RIASSUNTIVO PER CORTI D'APPELLO DELLE NOTIZIE

CORTI D'APPELLO	Morti nell'anno 1894 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età	MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1894		MINORI sottoposti a tutela nell'anno 1895		MINORI sotto tutela alla fine dell'anno 1895	
		Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi
Genova . . . . .	396	4,319	268	902	42	4,799	298
Casale . . . . .	376	4,090	308	788	131	4,110	358
Torino . . . . .	917	11,862	255	1,968	39	12,156	201
Milano . . . . .	897	10,284	2,275	1,884	393	10,506	2,302
Brescia . . . . .	511	8,054	2,136	1,142	323	8,343	2,315
Venezia . . . . .	910	13,546	4,198	1,989	733	14,104	4,414
<i>Italia settentrionale . . . . .</i>	4,007	52,155	9,440	8,673	1,661	54,018	9,888
Parma e Modena . . . . .	252	4,067	1,893	636	226	4,288	1,789
Lucca . . . . .	211	2,931	217	512	29	2,784	229
Firenze . . . . .	532	6,946	351	1,252	33	7,354	387
Bologna . . . . .	377	4,203	847	818	228	4,554	1,031
Ancona, Macerata e Perugia . . . . .	361	4,628	473	1,036	310	4,866	676
Roma . . . . .	264	4,348	325	789	78	4,004	291
<i>Italia centrale . . . . .</i>	1,997	27,123	4,106	5,043	904	27,850	4,403
Aquila . . . . .	137	3,491	1,154	490	102	3,645	1,153
Napoli e Potenza . . . . .	683	9,892	3,476	2,272	493	11,084	3,673
Trani . . . . .	432	5,980	7,223	1,204	885	6,712	7,392
Catanzaro . . . . .	291	4,888	7,058	812	506	4,613	5,518
<i>Napoletano . . . . .</i>	1,543	24,251	18,911	4,778	1,986	26,054	17,736
Messina . . . . .	67	1,348	1,183	281	210	1,384	1,120
Catania . . . . .	275	3,249	1,238	860	243	3,182	1,154
Palermo . . . . .	337	4,808	1,855	1,089	496	5,528	2,149
<i>Sicilia . . . . .</i>	679	9,405	4,276	2,230	949	10,094	4,423
Cagliari ( <i>Sardegna</i> ) . . . . .	472	4,372	3,420	1,011	393	5,017	3,722
REGNO . . . . .	8,698	117,806	40,153	21,735	5,893	123,033	40,172

STATISTICHE INTORNO ALLE TUTELE DEI MINORENNI DURANTE L'ANNO 1895.

CONVOCAZIONI dei Consigli di famiglia durante l'anno 1895			CONVOCAZIONI dei Consigli di tutela durante l'anno 1895			TUTELE chiuse nell'anno 1895		
Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Per tutele con patrimonio	Per tutele senza patrimonio	Totale	Con patrimonio	Senza patrimonio	Totale
933	273	1,206	58	21	79	190	139	329
888	106	994	59	16	75	253	189	442
2,848	437	3,285	130	37	167	701	264	965
886	567	1,453	10	264	274	411	928	1,339
627	402	1,029	44	143	187	176	641	817
1,285	723	2,008	93	345	438	441	1,086	1,527
7,467	2,508	9,975	394	826	1,220	2,172	3,247	5,419
440	157	597	36	87	123	196	309	505
460	201	661	35	16	51	165	241	406
909	754	1,663	59	55	114	188	394	582
406	318	724	22	69	91	86	214	300
772	705	1,477	84	253	337	168	345	513
355	130	485	42	23	65	282	339	621
3,342	2,265	5,607	278	503	781	1,085	1,842	2,927
194	116	310	23	65	88	53	171	224
962	521	1,483	126	194	320	436	1,000	1,436
409	295	704	28	468	496	205	786	991
336	272	608	11	540	551	187	1,412	1,599
1,901	1,204	3,105	188	1,267	1,455	881	3,369	4,250
159	75	234	23	275	298	116	337	453
383	121	504	19	130	149	154	647	801
354	196	550	33	80	113	215	344	559
896	392	1,288	75	485	560	485	1,328	1,813
791	181	972	35	138	173	208	257	465
14,397	6,550	20,947	970	3,219	4,189	4,831	10,043	14,874

Convocazione di Consigli di famiglia nel caso che una vedova non voglia accettare le condizioni imposte dal defunto marito per l'edac. dei figli minorenni per l'amministr. dei loro beni (art. 235 c. c.)

Convocazioni di Consigli di famiglia nel caso che una vedova con figli minorenni voglia passare a nuovo matrimonio (art. 231 c. 238 cod. civ.)

COMPARTIMENTI	TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1895									
	In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)		Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte
Casale e Torino (Piemonte) . . . . .	1,748	51.21	1,583	90.56	165	9.44	1,420	81.24	70	4.00
Genova (Liguria) . . . . .	481	45.30	444	92.31	37	7.69	406	84.41	12	2.49
Milano e Brescia (Lombardia) . . . . .	2,294	68.74	1,614	70.36	680	29.64	1,436	62.60	28	1.22
Venezia (Veneto) . . . . .	1,680	59.70	959	57.08	721	42.92	910	54.17	24	1.43
Parma, Modena e Bologna (Emilia) . . . . .	1,213	55.56	752	62.00	461	38.00	724	59.69	27	2.22
Lucca e Firenze (Toscana) . . . . .	985	48.30	912	92.59	73	7.41	806	81.83	11	1.12
Ancona, Macerata e Perugia (Marche ed Umbria) . . . . .	767	50.75	518	67.54	249	32.46	471	61.41	22	2.87
Roma (Lazio) . . . . .	471	52.13	421	89.38	50	10.62	351	74.52	18	3.82
Aquila (Abruzzi) . . . . .	397	41.71	256	64.48	141	35.52	210	52.89	16	4.03
Napoli e Potenza (Campania, Molise e Basilicata) . . . . .	1,831	48.35	1,499	81.87	332	18.13	1,098	59.97	64	3.50
Trani (Puglie) . . . . .	1,446	91.00	774	53.53	672	46.47	589	40.73	37	2.56
Catanzaro (Calabria) . . . . .	1,098	87.28	519	47.27	579	52.73	435	39.62	32	2.91
Messina, Catania e Palermo (Sicilia) . . . . .	2,291	78.25	1,458	63.64	833	36.36	1,071	46.75	111	4.84
Cagliari (Sardegna) . . . . .	1,014	148.68	621	61.24	393	38.76	509	50.20	37	3.65
REGNO . . . . .	17,716	62.25	12,330	69.60	5,386	30.40	10,436	58.91	509	2.87

DIVISE SECONDO I COMPARTIMENTI DEL REGNO

COMPARTIMENTI	TUTELE APERTE DURANTE L'ANNO 1895											
	In totale		Per minori legittimi		Per minori illegittimi		Per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)		Per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e., assenza, interdizione)			
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte	Cifre effettive	Ogni 100 tutele aperte		
Casale e Torino (Piemonte) . . . . .	29	1.66	15	0.86	104	5.95	38	2.17	4	0.23	68	3.89
Genova (Liguria) . . . . .	3	0.62	10	2.08	4	0.83	6	1.25	..	..	40	8.32
Milano e Brescia (Lombardia) . . . . .	6	0.26	23	1.00	522	22.76	219	9.55	4	0.17	56	2.44
Venezia (Veneto) . . . . .	19	1.13	34	2.02	186	11.07	462	27.50	14	0.33	31	1.85
Parma, Modena e Bologna (Emilia) . . . . .	7	0.58	56	4.62	248	20.44	119	9.81	3	0.25	29	2.39
Lucca e Firenze (Toscana) . . . . .	10	1.01	19	1.93	20	2.03	39	3.96	..	..	80	8.12
Ancona, Macerata e Perugia (Marche ed Umbria) . . . . .	7	0.91	11	1.43	33	4.30	184	23.99	..	..	39	5.09
Roma (Lazio) . . . . .	16	3.40	21	4.46	4	0.85	17	3.61	..	..	44	9.34
Aquila (Abruzzi) . . . . .	5	1.27	6	1.51	..	..	99	24.94	..	..	61	15.36
Napoli e Potenza (Campania, Molise e Basilicata) . . . . .	51	2.79	27	1.47	2	0.11	360	19.66	5	0.27	224	12.23
Trani (Puglie) . . . . .	32	2.21	14	0.97	..	..	655	45.30	23	1.59	96	6.64
Catanzaro (Calabria) . . . . .	36	3.28	28	2.55	2	0.18	486	44.26	..	..	79	7.20
Messina, Catania e Palermo (Sicilia) . . . . .	134	5.85	58	2.53	7	0.31	762	33.26	..	..	148	6.46
Cagliari (Sardegna) . . . . .	72	7.10	39	3.84	..	..	354	34.92	..	..	3	0.29
REGNO . . . . .	427	2.41	361	2.04	1,132	6.39	3,800	21.45	53	0.30	998	5.63

**Relazione sui rapporti dei Procuratori generali intorno le cause trattate col gratuito patrocinio nell'anno 1895.**

---

**RELATORE: RIGHI.**

---

Riesce indubbiamente agevole allo scrivente di corrispondere all'incarico che gli venne affidato dal nostro Comitato, quando si consideri come la materia del gratuito patrocinio sia stata esaminata con ogni maggiore cura di dettaglio e saviezza di critica, dagli egregi colleghi che mi precedettero nel riferire, ed in modo speciale, volendosi far tesoro della relazione presentata nella passata sessione dall'egregio nostro collega l'illustre senatore Boccardo.

Riattaccandomi appunto perciò, a tutti i precedenti già acquisiti dalla nostra Commissione, mi propongo e spero di poter riuscire ad essere breve, concretando con soddisfazione fino da questo primo momento, l'impressione che ricevetti di un sensibile miglioramento ottenutosi nell'anno 1895 nella gestione del gratuito patrocinio, in confronto degli anni antecedenti, come risulta dal raffronto che fare si voglia delle tabelle riassuntive la trattazione delle cause nell'anno 1895 in confronto degli anteriori.

**Napoli.**

Di fatto il Procuratore generale della Corte d'appello di Napoli pone in evidenza questo miglioramento richiamando l'attenzione di S. E. il Ministro di grazia e giustizia sul fatto statistico, che in quel distretto nello scorso anno furono esaurite 2768 cause, delle quali n. 1699 riuscirono favorevoli alla causa del povero ed in cui questi rimase soccombente per sole 288, nel mentre le rimanenti cessarono o per rinuncia od abbandono, o per transazione o per revoca del diritto di ammissione al gratuito patrocinio.

Lo stesso Procuratore generale rileva come 578 cause furono definite prima dei tre mesi; 590 prima del compiersi dell'anno, 845 dopo l'anno.

Lo stesso Procuratore di Napoli osserva che le cause rimaste pendenti al 31 dicembre 1895 furono 1979, pendenza non lieve certamente, ma che però è sensibilmente inferiore a quella dell'anno 1894 la quale fu di 2346 cause.

Quell'illustre magistrato però nel constatare il miglioramento in questo speciale servizio del gratuito patrocinio, deplora che al Pubblico Ministero colla legge del 28 novembre 1875, sia stato tolto il diritto di intervenire nei giudizi civili, poichè questa assenza se non toglie ad esso, gli difficoltà certo grandemente di conoscere e di seguire lo svolgimento delle singole cause civili, come sarebbe pur necessario perchè quelle del povero non si prolungassero oltre i termini naturali e di convenienza.

#### **Palermo.**

Il Procuratore generale della Corte di Palermo, nella sua relazione, rileva pur esso un migliore andamento in genere per le cause a patrocinio gratuito quantunque il numero di queste sia in quel distretto sensibilmente aumentato, in dipendenza, come egli crede, della crisi che travaglia attualmente tutte le classi sociali e che fa nascere il bisogno nelle parti di domandare il beneficio delle spese a credito per poter senza dispendio iniziare e sostenere i litigi.

In quel Distretto le domande per l'ammissione al Gratuito patrocinio furono 4468, le quali unite alle 314, che erano rimaste pendenti nel dicembre 1894, formavano un totale di 4782. Siccome 177 di tali domande furono ritirate dalle parti stesse, così le Commissioni si pronunciarono sopra 4605, cioè sopra 215 domande in più dell'anno precedente.

Le domande accolte furono 2492, le rigettate 1803 e le rimaste pendenti n. 310. Dei 731 Ricorsi prodotti alla Corte, oltre ai 28 rimasti pendenti, 10 furono ritirati; ne furono poi accolti 460, rigettati 210, e ne rimasero pendenti 69.

Le Cause iscritte a ruolo nel 1895 fra tutte furono 2428, cioè 531 in più del 1894.

Delle 2428 Cause iscritte a ruolo, ne furono definite con sentenza 661. — 430 con vittoria completa, 117 con vittoria parziale, e 114 con soccombenza del povero. — 604 furono esaurite per rinuncia, per transazione, per perenzione o per revoca del decreto; rimasero pendenti 1465 Cause. La media delle Cause decise con sentenza fu del 27. 22 per cento, e quella delle Cause decise con vittoria, totale o parziale del povero fu dell'82. 75 per cento.

#### **Firenze.**

Il Procuratore generale della Corte d'appello di Firenze informa in modo favorevole in rapporto tanto all'ammissione delle domande di Gratuito patrocinio, quanto nei riguardi dello svolgimento e della definizione delle Cause dei poveri, avvertendo che la difesa officiosa procedette in quel Distretto correttamente, per modo da non essere mai stata l'Autorità giudiziaria costretta ad usare del potere che le viene accordato dall'articolo 43 del decreto 6 dicembre 1865, d'infliggere, cioè, opportune penalità ai difensori negligenti, secondo vengono stabilite dalle leggi e dai regolamenti che sono in vigore nelle varie provincie.

#### **Trani.**

Il Procuratore generale della Corte d'appello di Trani informa che il numero di 807 Cause che furono trattate nel 1895 e decise con sentenza, fu pressochè eguale a quello del 1894, e che 649 riuscirono completamente favorevoli al povero, e 75, in parte a questi soltanto, per modo che la media delle sentenze favorevoli fu quella ben rilevante dell'89 per cento, risultato questo che depone chiaramente a favore del criterio savio ed intelligente con cui procedettero le Commissioni di quel Distretto nel pronunciarsi intorno alle domande che venivano loro presentate.

#### **Genova.**

Il Procuratore generale di Genova espone come presso i Tribunali di quel Distretto, delle 2258 domande che furono esaminate, ne furono accolte 1350, e 861 respinte.

La Commissione d'appello sui 340 ricorsi presentatile, ne accolse 177, e ne respinse 163.

L'egregio Magistrato, avvertendo però ai desideri legittimi che presenta ancora la difesa del povero in quel Distretto, fa voti acciocchè la legge sul Gratuito patrocinio sia riformata in modo che la difesa venga assunta direttamente dal Pubblico Ministero, anzichè l'intervento di questo debba continuare a limitarsi al solo controllo ed alla applicazione delle sanzioni penali, come avviene in base all'articolo 23 della legge attuale.

#### Roma.

Presso il Distretto della Corte di Roma, il Gratuito patrocinio funzionò regolarmente, e quel R. Procuratore generale non fa alcun rilievo degno di nota speciale. Non ommette però pur egli di osservare essere soverchio la cifra delle Cause rimaste pendenti al 31 dicembre 1895; crede che a migliorare l'Istituto sia necessario un provvedimento legislativo, il quale *senza richiamare in vita istituti già morti, e con aggravio della Finanza, facesse che il pesante fardello della clientela dei poveri venisse affidata al Pubblico Ministero che già compie lo studio di apparecchio per l'ammissione a quel beneficio.* Sulle 2230 domande presentate nel 1895 ne furono accolte 1315, e respinte 765. Delle Cause decise con sentenza, n. 552 lo furono a tutto favore del povero, e 118 con soccombenza di questi.

#### Bologna.

Pel Distretto della Corte di Bologna funzionano regolarmente le Commissioni, ma lasciano molto a desiderare la difesa gratuita, che quel R. Procuratore generale dichiara come non di rado si possa dire che questa *non esista neppure, specialmente presso i Giudici pretoriali*, per modo che il povero rimane il più delle volte *in balia dell'abile sfruttamento operato dai faccendieri.*

#### Aquila.

Il Procuratore generale di Aquila pone in evidenza la marcata maggiore lunga durata delle Cause a Patrocinio gratuito in confronto alle altre. — E fa una riflessione degna di essere qui riferita; avverte che, nel mentre è evidente che il numero delle persone povere che invocano l'intervento delle Magistrature inferiori, del

Conciliatore o del Pretore, è indubbiamente maggiore di quello di coloro che istituiscono i giudizi presso le Magistrature superiori, ciononostante l'ammissione al Gratuito patrocinio pei primi, è sensibilmente minore di quelle che si riferiscono ai secondi.

Quell'egregio Procuratore generale attribuisce questo fatto alle difficoltà ed alle spese che s'incontrano per ottenere quel beneficio, *più gravi* nei molti casi in cui *gli atti devono essere trasmessi ad una Commissione dai lontani domicili dei richiedenti.*

E venendo alla possibilità di un rimedio, il R. Procuratore generale proporrebbe che per gli *assolutamente* poveri, per quelli, cioè, che vivono esclusivamente col lavoro materiale delle loro braccia, la documentazione della loro domanda potrebbe essere costituita da un semplice attestato di povertà, rilasciato dal Sindaco e vistato d'ufficio dall'Agente delle tasse. — L'esaminare poi ed il decidere sull'ammissibilità della domanda sarebbe da deferirsi al Pubblico Ministero, in un alla difesa pure della lite e presso i Magistrati minori, in di lui vece, agli Uditori e Vicepretori che dovrebbero funzionare, secondo l'ultima legge sulle Preture dell'onorevole ministro Zanardelli.

Per gli altri poveri, che potremmo chiamare di secondo grado in povertà, il R. Procuratore di Aquila proporrebbe che si adottasse un bollo ridotto o l'integrale esonero dalle spese.

#### Catania.

Il Procuratore generale di Catania lamenta molti inconvenienti derivati in quel distretto da una interpretazione affatto abusiva dell'articolo 22 della legge sul Gratuito patrocinio, il quale, accordando al ricorso contro l'ammissione al Gratuito patrocinio facoltà *sospensiva* della lite, rende possibile ai ricorrenti di prolungare artificialmente la sospensione stessa, senza alcun giusto motivo, ed oltre ogni limite di ragione e di convenienza.

Intorno a questo proposito si dirà più tardi nel concludere la presente relazione ancora poche parole.

#### Lucca.

Il Procuratore generale di Lucca si dimostra soddisfatto dell'opera delle Commissioni, e solo avverte ad un rilevante squilibrio

che esiste fra i ricorsi ammessi e le cause che furono realmente iniziate e compiute. Attribuisce questa sproporzione, sia al *poco zelo* di alcuni Procuratori officiosi, sia all'*incuria stessa delle persone ammesse* al privilegio dei poveri, sia alla *natura talvolta complicata delle cause*, od alla poca diligenza degli ufficiali pubblici nel rilasciare gli atti richiesti, sia finalmente *alle transazioni alle quali spesso addivengono le parti per evitare i fastidi di un giudizio*.

#### **Macerata**

Soddisfatto si dimostra il Procuratore generale di Macerata per l'oculatezza e la coscienziosità che le Commissioni pel Gratuito patrocinio pongono nella risoluzione dei ricorsi; infatti, dei 708 ricorsi presentati nel 1895, 82 vennero ritirati dalle stesse parti richiedenti, 196 vennero respinti e 348 furono accolti, rimanendone pendenti 82. Presso la Corte poi, sopra 33 ricorsi, uno fu ritirato, 17 furono respinti e 15 furono ammessi.

Delle tredici cause iniziate avanti alla Corte, 10 riuscirono in tutto od in parte favorevoli al povero e 3 soltanto furono rigettate.

#### **Messina.**

Il Procuratore generale di Messina, ponendo mente alla delicatezza di questo istituto del Gratuito patrocinio, che nel mentre non toglie al povero la possibilità di far valere un suo diritto, deve in pari tempo impedire che tale facoltà possa convertirsi in mezzo artificioso per turbare la pace di onesti e tranquilli cittadini, si compiace appunto perciò che le Commissioni di quel distretto, seguendo tali concetti, sieno rimaste al difuori di ogni esagerata severità, del pari che di ogni rilassatezza.

Dei 1149 ricorsi presentati presso i Tribunali ne furono accolti 511, rimanendo gli altri o respinti o ritirati dalle parti.

Presso la Corte di Messina, dei 161 ricorsi presentati, la Commissione ne accolse 40, e *l'esito delle cause grandemente favorevole al povero dimostra l'assennatezza con cui vennero esaminate preliminarmente le sue ragioni*.



**Milano.**

Del pari soddisfatto dell'opera delle Commissioni risulta pure essere il R. Procuratore della Corte di Milano, il quale, dopo di aver reso *omaggio all'esperienza giuridica delle Commissioni e dei Magistrati emeriti e della Curia che le compongono*, termina con queste parole, che amo di riportare a lode di quel Foro:

*La speditezza e l'amore con cui debbono trattare e difendere le cause dei poveri, il sacrificio di virtuosa integrità che richiedono, sono ornamento e pregio elevato dell'esercizio forense, il quale qui da noi riannoda le sue tradizioni simpatiche in quest'Ufficio speciale, che tutta codesta funzione un tempo sorvegliava e dirigeva.*

Quel R. Procuratore, nel constatare la notevole diminuzione di 973 ricorsi nell'anno 1895 in confronto del 1894, ne accenna con superiore imparzialità ai motivi.

Il primo, che nel 1894 sono stati accolti 305 ricorsi del basso personale ferroviario per pagamento di somme dipendenti dalla massa vestiario in confronto della Rete Mediterranea; il secondo, che lo scrupoloso esame dei ricorsi, ingenera più comune persuasione di doversi astenere dal presentarne, se non siano debitamente confortati da attendibili giustificazioni dell'assunto che ne forma l'oggetto.

**Torino.**

Il Procuratore generale di Torino, rendendo pure omaggio alle Commissioni ed ai patrocinatori officiosi, avverte però che sulle 798 cause decise dai Tribunali e sulle 154 decise dalla Corte, e cioè sopra un complesso di 952 cause, le parti povere ebbero la vittoria soltanto in 639, nel mentre rimasero succumbenti in 313. Rileva come questo risultato dia una percentuale di vittoria delle cause del povero del 67. 12 per cento, percentuale, osserva quell'egregio Magistrato, *ben inferiore* a quella segnata in media nella statistica generale del Regno.

Quel R. Procuratore generale fa assegnamento sulle innovazioni promesse a quell'istituto, sul maggior zelo dei difensori officiosi, rimpiangendo l'abolito ufficio dell'Avvocatura dei poveri, che

*anche quale semenzaio di eletti Magistrati potrebbe, come lo fu in passato, riuscire di grande sussidio all'ordine giudiziario.*

#### Venezia.

Non interamente soddisfatto del complesso svolgimento della difesa gratuita mostrasi il Procuratore generale della Corte di Venezia, il quale rileva che la durata delle liti presso i giudizi di quel *distretto segna una anormalità nell'andamento della istituzione.*

Difatti, presso la Corte veneta, entro *un* anno, furono definite 20 cause; entro *due* anni ne furono definite 23, e 19 lo furono soltanto dopo *due* anni; e partendo da questi dati statistici dà utili suggerimenti per ovviare a tali inconvenienti. Anche in questo distretto, come in quello di Torino, quantunque le Commissioni abbiano respinto quasi un terzo dei ricorsi che alle stesse erano stati prodotti, pure, in onta a ciò, per un terzo delle cause giudicate, la parte povera rimase interamente succumbente.

#### Catanzaro.

Il Procuratore generale della Corte d'appello delle Calabrie, nel mentre rende omaggio all'azione spiegata dalle Commissioni pel gratuito patrocinio, deducendolo dal numero procentuale in cui fu ammessa la domanda del povero, in confronto di quello in cui fu respinta, rileva *però essere non indifferente il numero delle cause che ammesse al beneficio gratuito, si trascinano da tempo remoto tuttavia pendenti, ed eccita i rappresentanti del Pubblico Ministero a mantenere più stretti i loro rapporti di controllo con quei difensori che non sapessero legittimare i motivi dell'indugio nella procedura delle cause ad essi affidate.*

Quell'egregio Procuratore della Corte di Catanzaro fa poi una speciale considerazione e chiede a se stesso, del perchè avvenga che in sede penale ove il numero d'interessati poveri a ricorrere al difensore officioso, è indubbiamente maggiore che non in sede civile, siano all'invece così pochi coloro i quali in sede penale vi facciano ricorso.

Egli crede che ciò derivi *dalla ignoranza che esiste nelle popolazioni disseminate in luoghi disconosciuti con comunicazione e*

*traffichi stentati, sull'esistenza d'istituti creati appunto in aiuto delle classi bisognose d'assistenza; e fa voti perchè questa ignoranza abbia completamente a snebbiarsi.*

**Perugia, Ancona, Casale, Brescia, Parma, Potenza, Cagliari.**

Senza speciali rilievi, constatano il regolare funzionamento delle Commissioni pel Gratuito patrocinio tanto i Procuratori presso i Tribunali, che presso le Corti, i Procuratori generali di *Perugia*, di *Ancona*, di *Casale*, di *Brescia*, di *Parma*, di *Potenza* e di *Cagliari*.

In questo ultimo distretto il regio Procuratore generale osserva che la Commissione della Corte procedette nell'esame dei ricorsi per ammissione con criteri più severi, di quelli adoperati dalle Commissioni presso i Tribunali di quel distretto d'appello. Difatti, nel mentre dei 171 ricorsi presentati alla Corte, la Commissione ne accolse soli 53 rigettando gli altri 118, le Commissioni di primo grado, dei 3094 ricorsi sui quali dovettero pronunciarsi, ne accolsero 1761, cioè oltre la metà (1). Gli effetti conseguenti da questo diverso contegno, risultano evidenti dal maggior numero proporzionale in cui il povero rimase interamente soccombente nei primi giudizi in confronto di quello rilevantemente minore, in cui il povero soccombette presso la Corte.

**Potenza.**

Il Procuratore generale poi di Potenza rileva con compiacenza che il servizio del Gratuito patrocinio andò sensibilmente migliorando nell'anno 1895, offrendo in prova di ciò i seguenti elementi:

Sopra 96 cause decise in via definitiva dal Pretore, per 8 fu dichiarata l'incompetenza del Giudice, per 72 fu riconosciuto il pieno diritto del povero, per 6 la vittoria fu per questi parziale, e solo 10 furono perdute; per modo che la soccombenza del povero presso il Pretore fu limitata al solo **12 per cento** delle cause promosse.

(1) Il numero dei ricorsi respinti dalle Commissioni istituite presso le Corti d'appello è superiore a quello dei ricorsi respinti dalle Commissioni presso i Tribunali, perchè il maggior numero dei ricorrenti alle Commissioni innanzi alle Corti d'appello sono parti appellanti già rimaste soccombenti nei giudizi di 1° grado e per le quali quindi riesce difficile la prova della probabilità dell'esito favorevole della causa.

E pressochè identico è il risultato delle liti presso i Tribunali, poichè sopra 108 sentenze definitive, per *tre* fu giudicata l'incompetenza, per 83 fu ammessa l'intera domanda a favore del povero, per 9 la domanda di questi fu ammessa solo parzialmente, e per 13 l'azione fu respinta, dacchè deriva il rapporto del 14 per cento fra le liti perdute e quelle che furono guadagnate dal povero.

### **Quadri statistici indicanti l'esito dei giudizi, loro durata e quanto vi si riferisce.**

Dalla complessiva impressione che potei formarmi in seguito alla lettura delle varie relazioni dei signori Procuratori generali, parmi di dover rilevare due cose: la prima quella del normale anzi lodevole funzionamento in genere delle Commissioni incaricate di esaminare le domande pel gratuito patrocinio, tanto in 1° che nel 2° grado, per le quali il maggior numero dei signori Procuratori generali non ha che parole di encomio; la seconda osservazione si è quella già antica ed alla quale la nostra Commissione si è per poco abituata a sentirne anno per anno la ripetizione, la poca regolarità, cioè, con cui procede la difesa del povero, specialmente per quanto riguarda il maggior tempo che impiegano le cause a Gratuito patrocinio a svolgersi e ad essere definite in confronto delle cause ordinarie.

Ed in rapporto a questo difetto, sciogliendo la riserva fattami più sopra, trovo opportuno di richiamare, onorevoli colleghi, la vostra attenzione sui motivi pei quali, indipendentemente pure dall'eventuale minore attenzione e diligenza che possano essere usate dai patrocinatori gratuiti in confronto di quelli che sono remunerati, alcuni dei signori Procuratori generali ritengono che il grave inconveniente abbia a derivare.

L'articolo 22 del regio Decreto 6 dicembre 1865 stabilisce che si possa ricorrere da qualunque parte interessata, alla Commissione istituita presso la Corte d'appello contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i Tribunali, sia che ammettano, o neghino, sia che tolgano il beneficio dei poveri.

Nel mentre, si osserva dai signori Procuratori generali, lo stesso articolo stabilisce che il detto ricorso ha effetto sospensivo,

non è punto però stabilito il termine entro il quale ne deve essere promossa dal ricorrente la definizione.

L'articolo 27, alla sua volta, dello stesso regio Decreto stabilisce che se, nello sviluppo della causa, la tesi della parte ammessa al Gratuito patrocinio, non apparisce più fondata in ragione, oppure verificandosi una delle altre condizioni enumerate dall'articolo stesso, la parte interessata contraria a quella ammessa al beneficio, gli avvocati oppure, ecc., ecc., *possono chiedere la revoca del beneficio stesso.*

Ora i signori Procuratori generali rilevano come avvenga non di rado, che nel momento in cui l'ammesso al beneficio dei poveri *sta per compiere uno degli atti più importanti della contestazione giudiziale*, il suo avversario, all'oggetto di ottenere la sospensione degli atti stessi, sancita dal citato articolo 22, fa notificare al povero ed al cancelliere un ricorso di opposizione al Decreto di ammissione, non dandosi poi punto cura, e ciò il più delle volte deliberatamente, di presentare il ricorso stesso alla Commissione d'appello per la sua risoluzione. Conseguenza di ciò si è che il ricorso naturalmente rimane sospeso, poichè la Commissione d'appello pel Gratuito patrocinio non può occuparsi di ciò di cui ignora l'esistenza, e la causa rimane per tal modo conseguentemente sospesa, fino a che la difesa dello stesso povero, ammesso al Gratuito patrocinio, non assuma essa il compito della parte diligente, appunto per ottenere che il ricorso dell'avversario sia posto in movimento, e sul suo valore abbia a pronunciarsi, nell'un modo o nell'altro, la Commissione d'appello.

Il regio Procuratore generale di Napoli suggerirebbe, che per evitare simili inconvenienti debbansi dare istruzioni ai Procuratori del Re, perchè i cancellieri dei Tribunali, *avuto appena la notificazione di simili ricorsi, li trasmettano colle copie dell'impugnato provvedimento alle rispettive Procure generali, le quali dovranno provocare di urgenza la decisione delle rispettive Commissioni di appello.*

Come quest'onorevole Commissione avrà già veduto, vari sono i suggerimenti che a migliorare l'istituto del patrocinio gratuito vengono dati dai signori Procuratori generali.

Il ripristino dell'antico ufficio dell'Avvocatura dei poveri, l'at-

tribuzione della difesa gratuita al Pubblico Ministero, l'istituzione di un tirocinio gratuito presso di questi, pei giovani avvocati che si applichino esclusivamente alla difesa dei poveri nelle cause civili e penali, colla prospettiva di essere ammessi poi alle cariche giudiziarie; maggiore facilità e minore dispendio nella documentazione per parte dei richiedenti l'ammissione alla difesa gratuita, ecc. ecc.; nessuno di questi così diversi e ripetuti consigli raccoglie a suo particolare favore tale numero di suffragi, da indurre lo scrivente a presentarvi, onorevoli colleghi, una proposta concreta sullo stesso, essendomi perciò limitato ad indicarli unicamente come elemento statistico che si rinnova anche in quest'anno, pressochè sotto le medesime forme, con cui ci si ebbe a presentare negli anni passati.

Ed ora, prima di chiudere questa relazione, amo avvertire, che avendo il Congresso Nazionale Forense, radunato in Roma nel maggio 1896, fra i vari temi che si era proposti, trattato pur quello delle riforme *da apportarsi al sistema della gratuita difesa in materia penale e in materia civile*, credetti mio dovere di non omettere del tutto di occuparmene per quanto pure a semplice esuberanza, se si ponga mente all'indole essenzialmente statistica della nostra Commissione.

Devesi avvertire che il Congresso forense, nell'esame di questo suo terzo tema, dichiara di occuparsi tanto dell'interesse delle *parti*, quanto dell'interesse dei *difensori*.

Nel mentre la relazione presentata al Congresso si occupa con diffusione del patrocinio gratuito in materia penale, *quanto alla parte esercizio nelle cause civili* (così la relazione stessa si esprime) *non pare sieno necessari provvedimenti o modificazioni importanti; al più sarebbe desiderabile che l'ammissione al gratuito patrocinio, una volta concessa per la causa principale, la si intendesse conservata anche per le cause consequenziali, come per esempio quella di liquidazione, dopo che si sono ottenute le declaratorie di massima e di responsabilità.*

Questo è il solo desiderio che nei rapporti dell'interesse delle parti, manifestasi nell'accennata relazione, poichè tutte le altre proposte riflettono esclusivamente l'interesse dei patrocinanti, che sfugge all'indirizzo e quindi alla competenza di questa Commissione di statistica giudiziale.

CONCLUDENDO.

Al vostro relatore, onorevoli colleghi, non sembrerebbe, come si disse, che le risultanze delle relazioni e dei discorsi inaugurali dei signori Procuratori generali, relative all'anno 1895, offrano materia tale da indurla a presentarvi in questa occasione qualche speciale proposta; ed è perciò ch'io mi limito unicamente a ripresentare le cinque proposte che leggonsi nella dotta relazione per la passata Sessione del luglio 1895, dell'onorevole senatore Boccardo, e questo unicamente perchè si richiami nuovamente l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli sopra i cinque punti in quella relazione indicati, e questo (è ben inutile il dirlo) in quante ed in quelle parti SOLTANTO in cui non vi fosse stato, come non è a credersi, già provveduto.

Le proposte che leggonsi nella relazione Boccardo sono le seguenti :

« 1° Richiamare l'attenzione di S. E. il Guardasigilli sopra i  
« ritardi che presso varie sedi giudiziarie si notano nella definizione  
« delle cause a Gratuito patrocinio, e sul numero di quelle pendenti  
« da tempo non breve, allo scopo di accertare le cagioni di tali ri-  
« tardi, e di veder modo di rimuovere gli ostacoli che si frappon-  
« gono al sollecito corso di questo ramo di servizio;

« 2° Pregare il Ministro della Giustizia di raccomandare ai  
« Procuratori generali di curare l'esatta osservanza della disposi-  
« zione contenuta nell'art. 23 del R. Decreto 6 dicembre 1865,  
« n. 2627, in relazione anche agli art. 47 e 50, n. 3, della legge  
« 8 giugno 1874, n. 1938;

« 3° Pregare il Ministro della Giustizia di esaminare se e  
« come si possa raccomandare all'Autorità giudiziaria, sentiti i Con-  
« sigli dell'Ordine degli Avvocati e di disciplina dei Procuratori,  
« l'istituzione di un albo nel quale s'abbiano a scegliere con deter-  
« minato ordine i patrocinatori officiosi;

« 4° Pregare il Ministro della Giustizia di chiedere al Mini-  
« stero delle finanze opportuni provvedimenti, mercè dei quali le  
« Intendenze di finanza, gli Agenti delle imposte dirette e del catasto  
« verifichino ed accertino lo stato economico delle persone ammesse

« a gratuito patrocinio, e facciano, occorrendo, gli opportuni ri-  
« chiami a termini dell'art. 3 della legge 13 luglio 1890, n. 5536,  
« alleg. D;

« 5° Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasi-  
« gilli sulle proposte presentate dei Procuratori generali in seguito  
« alla circolare 1° febbraio 1894, esprimendo il voto che, in attesa  
« di provvedimenti da prendersi a miglior tempo in via legislativa,  
« si veda intanto quali altre disposizioni d'ordine amministrativo  
« possano essere emanate al fine di migliorare il servizio del Gra-  
« tuito patrocinio. »



Cause trattate a patrocinio gratuito

dalle Corti d'appello nell'anno 1895.

CORTI D'APPELLO	CAUSE										
	a carico			cessate o decise nel corso dell'anno 1895							
	Pendenti alla fine dell'anno 1894	Sopravvenute nel corso dell'anno 1895	Totale (col. 1 + 2)	Cessate			Decise con sentenza definitiva				
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonate o perorate	transatte o conciliate	non definitiva	di incompetenza o di rinvio ad altra autorità	favorevole in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio	parzialmente favorevole alla parte ammessa al gratuito patrocinio	contraria in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Genova . . . . .	113	172	285	..	20	6	..	..	69	27	32
Casale . . . . .	30	54	84	1	1	5	..	..	24	12	8
Torino . . . . .	117	219	336	11	23	6	16	..	70	35	33
Milano . . . . .	49	100	149	1	1	4	..	18	38	10	32
Brescia . . . . .	19	48	67	..	2	1	12	..	10	3	8
Venezia . . . . .	54	88	142	4	10	5	17	..	23	13	23
<i>Italia settentrionale</i>	582	681	1,063	17	57	27	45	18	234	100	136
Parma e Modena . . . . .	28	50	78	..	1	1	7	..	19	6	15
Lucca . . . . .	7	31	38	1	..	1	3	..	6	13	3
Firenze . . . . .	15	53	68	..	4	..	..	..	25	7	15
Bologna . . . . .	20	58	78	..	2	4	..	..	27	11	12
Ancona e Sezioni . . . . .	17	109	126	..	5	2	9	2	25	14	19
Roma . . . . .	56	109	165	..	3	5	10	5	51	13	18
<i>Italia centrale</i>	143	410	553	1	15	13	29	7	153	64	82
Aquila . . . . .	45	72	117	..	7	4	17	..	25	12	11
Napoli e Potenza . . . . .	221	353	574	1	4	15	5	39	148	100	45
Trani . . . . .	17	52	69	..	..	..	13	..	22	9	2
Catanzaro . . . . .	78	145	223	..	28	..	22	1	72	8	24
<i>Italia meridionale</i>	361	622	983	1	39	19	57	40	267	129	82
Messina . . . . .	32	59	91	..	7	..	11	..	23	10	6
Catania . . . . .	130	280	410	..	18	8	56	..	64	59	31
Palermo . . . . .	155	146	301	..	12	9	6	..	46	27	12
<i>Sicilia</i>	317	485	802	..	37	17	73	..	133	96	49
Cagliari (Sardegna) . . . . .	51	52	103	..	4	..	..	5	17	11	5
REGNO . . . . .	1,254	2,250	3,504	19	152	76	204	70	804	400	354

CORTI D'APPELLO	DURATA														
	Totale (col. 4 a 11)	Pendenti alla fine dell'anno 1895	delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino a quella della sentenza. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)						delle cause rimaste pendenti (Dalla data dell'atto introduttivo della lite fino al 31 dicembre 1895. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)						
			da non oltre 1 mese	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da oltre 2 anni	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da non oltre 3 anni	da oltre 3 anni	
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Genova . . . . .	154	131	..	..	12	112	4	..	..	..	..	23	108	..	..
Casale . . . . .	51	33	..	14	10	15	3	2	9	10	13	..	1	..	..
Torino . . . . .	194	142	..	4	14	33	38	49	..	6	53	62	17	4	..
Milano . . . . .	104	45	..	..	6	35	33	24	..	19	11	8	4	3	..
Brescia . . . . .	36	31	..	1	1	4	9	9	..	..	3	9	9	10	..
Venezia . . . . .	98	44	..	..	3	17	23	19	..	..	8	14	4	18	..
<i>Italia settentrionale</i>	637	426	..	19	46	216	110	103	9	35	111	201	35	35	..
Parma e Modena . . . . .	49	29	..	..	2	5	24	9	2	1	11	10	..	5	..
Lucca . . . . .	27	11	..	..	..	6	10	6	..	..	10	1	..	..	..
Firenze . . . . .	51	17	..	9	25	11	2	..	2	6	4	3	2	..	..
Bologna . . . . .	56	22	3	7	5	13	8	14	..	2	4	5	9	2	..
Ancona e Sezioni . . . . .	76	50	2	6	25	13	5	9	3	25	10	9	2	1	..
Roma . . . . .	105	60	..	..	41	21	16	9	..	..	19	25	11	5	..
<i>Italia centrale</i>	364	189	5	22	93	69	65	47	7	34	58	53	24	13	..
Aquila . . . . .	76	41	..	..	6	11	15	16	2	6	7	10	16	..	..
Napoli e Potenza . . . . .	357	217	..	..	14	49	115	154	..	5	34	57	17	104	..
Trani . . . . .	46	23	..	3	9	9	9	3	..	2	5	15	1	..	..
Catanzaro . . . . .	155	68	2	13	34	39	10	7	38	17	8	5	..	..	..
<i>Italia meridionale</i>	634	349	2	16	63	108	149	180	40	30	54	87	34	104	..
Messina . . . . .	57	34	..	2	5	10	8	14	1	5	4	7	7	10	..
Catania . . . . .	236	174	..	..	..	31	67	56	..	..	72	73	29	..	..
Palermo . . . . .	112	189	44	25	16	..	..	..	126	42	18	3	..	..	..
<i>Sicilia</i>	405	397	44	27	21	41	75	70	127	47	94	83	36	10	..
Cagliari (Sardegna) . . . . .	42	61	..	..	1	2	8	27	..	..	7	13	17	24	..
REGNO . . . . .	2,082	1,422	51	84	229	436	407	427	183	146	324	437	146	186	..

Cause trattate a patrocinio gratuito

dai Tribunali nell'anno 1894.

CORTI D'APPELLO	C A U S E												
	a carico			cessate o decise nel corso dell'anno 1895									
	Pendenti alla fine dell'anno 1894	Sopravvenute nel corso dell'anno 1895	Totale (col. 1 + 2)	Cessate			Decise con sentenza						
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonato o perente	transatte o conciliate	definitiva						
							non definitiva	A. Giudizi di graduazione nei quali la sentenza, omologando lo stato di graduazione, ha collocato la parte ammessa al gratuito patrocinio		B. Altre cause decise con sentenza			
in grado utile								fuor di grado utile	d'incompetenza o di rinvio ad altra autorità	favorevole in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio	parzialmente favorevole alla parte ammessa al gratuito patrocinio	contraria in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Genova . . . . .	608	810	1,413	24	146	120	106	16	1	15	302	51	36
Casale . . . . .	334	386	720	63	36	60	50	17	4	2	136	35	26
Torino . . . . .	1,219	1,116	2,335	29	171	173	204	54	21	9	302	87	121
Milano . . . . .	727	770	1,497	7	136	161	111	6	..	5	285	97	116
Brescia . . . . .	156	418	574	3	67	40	51	16	4	2	136	33	58
Venezia . . . . .	494	777	1,271	41	80	113	137	15	4	5	219	42	125
<i>Italia settentrionale</i> . . . . .	3,533	4,277	7,810	167	636	667	659	124	34	38	1,380	345	482
Parma e Modena . . . . .	221	417	638	8	56	52	71	22	3	..	154	43	47
Lucca . . . . .	189	153	342	2	50	21	3	3	1	2	57	6	20
Firenze . . . . .	392	394	786	3	152	88	58	9	4	4	93	44	62
Bologna . . . . .	412	318	730	3	14	12	23	17	3	1	144	26	32
Ancona e Sezioni . . . . .	326	577	903	4	55	68	128	15	3	1	150	8	42
Roma . . . . .	209	1,303	1,512	97	118	138	167	71	20	24	411	77	100
<i>Italia centrale</i> . . . . .	1,749	3,162	4,911	117	445	379	450	137	31	32	1,009	204	303
Aquila . . . . .	303	631	934	27	111	60	204	16	2	2	142	25	28
Napoli e Potenza . . . . .	923	2,399	3,322	54	249	194	457	112	27	18	759	161	135
Trani . . . . .	509	677	1,186	18	59	117	125	22	9	4	258	32	25
Catanzaro . . . . .	751	998	1,749	104	95	60	305	43	14	21	375	114	92
<i>Italia meridionale</i> . . . . .	2,486	4,705	7,191	203	514	431	1,091	193	52	45	1,534	332	275
Messina . . . . .	108	280	388	..	51	10	90	5	..	1	72	22	26
Catania . . . . .	811	1,096	1,907	89	222	73	81	28	8	10	356	74	100
Palermo . . . . .	844	1,138	1,982	12	92	53	164	11	4	6	320	84	100
<i>Sicilia</i> . . . . .	1,763	2,514	4,277	101	365	136	335	44	12	17	748	180	226
Cagliari ( <i>Sardegna</i> ) . . . . .	103	776	879	3	164	38	111	19	..	2	210	68	60
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>9,634</b>	<b>15,434</b>	<b>25,068</b>	<b>591</b>	<b>2,124</b>	<b>1,651</b>	<b>2,646</b>	<b>517</b>	<b>132</b>	<b>134</b>	<b>4,881</b>	<b>1,129</b>	<b>1,345</b>

D U R A T A	D U R A T A																																						
	delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino a quella della sentenza. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)							delle cause rimaste pendenti (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino al 31 dicembre 1895. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)																															
	Totale (col. 14 a 15)	Pendenti alla fine dell'anno 1895	da non oltre 1 mese	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da oltre 2 anni	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da non oltre 3 anni																										
														14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
817	596	21	63	137	137	42	21	105	150	168	80	46	47																										
429	291	7	31	73	61	33	15	53	56	69	50	29	34																										
1,171	1,164	98	120	150	130	53	37	169	181	228	257	163	166																										
924	573	8	42	101	236	74	48	42	192	169	81	60	29																										
410	164	45	88	64	35	18	4	50	43	46	21	4	..																										
781	490	54	93	108	81	50	24	98	100	95	108	50	39																										
4,532	3,278	233	437	633	680	271	149	517	722	775	597	352	315																										
456	182	34	43	94	53	28	17	28	45	43	30	20	16																										
165	177	4	20	33	13	12	7	25	22	35	45	17	33																										
517	269	12	42	59	59	30	14	100	64	46	38	14	7																										
275	455	21	27	55	28	63	29	80	67	97	111	50	50																										
474	429	8	40	59	61	41	10	72	127	129	66	21	14																										
1,223	289	186	312	83	93	17	12	134	53	61	16	16	9																										
3,110	1,801	265	484	383	307	191	89	439	378	411	306	138	129																										
612	322	12	37	64	59	32	6	72	70	26	37	36	81																										
2,166	1,156	51	195	406	330	152	78	271	256	332	162	57	78																										
669	517	10	54	111	83	70	22	96	85	91	114	58	73																										
1,223	526	19	111	269	154	83	23	121	167	135	59	26	18																										
4,670	2,521	92	397	850	626	337	129	560	578	584	372	177	250																										
277	111	1	29	46	29	17	4	36	39	20	14	2	..																										
1,041	866	25	141	164	115	107	24	138	165	174	354	29	6																										
816	1,136	47	119	169	114	57	19	281	349	249	128	67	62																										
2,164	2,113	73	289	379	258	181	47	455	553	443	496	98	68																										
675	204	31	53	89	146	35	5	86	46	40	32	..	..																										
15,151	9,917	694	1,660	2,334	2,017	1,015	419	2,057	2,277	2,253	1,803	765	762																										

Cause trattate a gratuito patrocinio dai Pretori.

CORTI D'APPELLO	CAUSE											DURATA															
	a carico			cessate o decise nel corso dell'anno 1895								Totale (col. 4 a 11)	Pendenti alla fine dell'anno 1895	delle cause decise con sentenza definitiva (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino a quella della sentenza. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)							delle cause rimaste pendenti (dalla data dell'atto introduttivo della lite fino al 31 dicembre 1895. Per le cause in appello, dalla data dell'atto introduttivo della lite innanzi al primo giudice)						
	Pendenti alla fine dell'anno 1894	Sopravvenute nel corso dell'anno 1895	Totale (col. 1 + 2)	Cessate			Decise con sentenza definitiva							da non oltre 8 giorni	da non oltre 15 giorni	da non oltre 1 mese	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da oltre 6 mesi	da non oltre 1 mese	da non oltre 3 mesi	da non oltre 6 mesi	da non oltre 1 anno	da non oltre 2 anni	da oltre 2 anni		
				per le quali fu revocato il gratuito patrocinio	abbandonate o perente	transatte o conciliate	non definitiva	di incompetenza o di rinvio ad altra autorità	favorevole in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio	parzialmente favorevole alla parte ammessa al gratuito patrocinio	contraria in tutto alla parte ammessa al gratuito patrocinio																
Genova . . . . .	263	397	660	3	122	19	76	6	162	28	35	451	209	16	17	30	71	45	52	33	62	53	35	16	10		
Casale . . . . .	65	200	265	4	26	17	31	5	62	12	26	186	79	3	4	12	41	31	14	9	31	19	11	4	5		
Torino . . . . .	195	567	762	1	114	42	42	10	209	25	87	530	232	10	10	45	133	79	54	45	72	54	34	17	9		
Milano . . . . .	215	658	873	..	114	37	58	4	175	23	43	454	419	16	22	46	75	52	34	48	66	98	193	13	1		
Brescia . . . . .	125	362	487	1	82	45	45	4	111	12	42	342	145	3	9	25	58	39	35	26	43	31	31	12	2		
Venezia . . . . .	215	676	891	11	118	77	78	9	270	13	75	651	240	11	25	54	115	80	82	30	57	58	57	30	8		
<i>Italia settentrionale</i>	1,078	2,860	3,938	20	576	237	333	38	989	113	308	2,614	1,324	59	87	212	493	326	271	191	332	313	361	92	35		
Parma e Modena . . . . .	110	243	353	1	60	21	52	4	78	10	20	246	107	3	12	18	31	21	27	24	36	25	14	6	2		
Lucca . . . . .	53	132	185	1	37	10	6	1	66	5	10	136	49	5	2	10	33	19	13	7	9	19	5	8	1		
Firenze . . . . .	43	235	278	..	67	10	32	3	87	6	19	224	54	3	16	24	30	23	19	13	11	11	17	..	..		
Bologna . . . . .	40	227	267	1	37	24	18	2	92	5	25	204	63	7	7	37	51	9	13	14	22	9	5	14	2		
Ancona e Sezioni . . . . .	80	274	354	..	51	11	23	8	132	6	35	266	88	7	13	21	71	33	36	15	24	21	16	8	4		
Roma . . . . .	107	350	457	1	77	10	43	20	147	8	38	344	113	15	20	49	69	39	21	21	32	28	18	9	5		
<i>Italia centrale</i>	433	1,161	1,594	4	329	86	174	38	602	40	147	1,420	474	40	70	159	285	144	129	94	134	113	75	44	14		
Aquila . . . . .	87	184	271	4	25	22	35	7	84	8	20	205	66	4	7	14	40	24	30	7	21	16	9	6	7		
Napoli e Potenza . . . . .	265	1,021	1,286	3	120	89	181	44	451	42	70	1,000	286	55	55	131	177	104	85	30	94	54	58	37	13		
Trani . . . . .	52	426	478	..	52	18	39	20	247	14	37	427	51	32	51	108	83	25	19	12	18	13	3	4	1		
Catanzaro . . . . .	110	362	472	5	38	10	67	15	161	19	36	351	121	15	15	59	88	30	24	12	34	27	27	13	8		
<i>Italia meridionale</i>	514	1,993	2,507	12	235	139	322	86	943	83	163	1,983	524	106	128	312	388	183	158	61	167	110	97	60	29		
Messina . . . . .	21	126	147	..	9	2	36	9	40	14	8	118	29	10	13	18	14	10	6	2	7	6	6	7	1		
Catania . . . . .	73	635	708	1	48	9	208	26	244	38	42	616	92	16	56	81	90	57	50	12	48	17	12	3	..		
Palermo . . . . .	108	755	863	3	62	21	192	59	293	31	50	711	152	5	37	100	176	68	47	25	39	38	33	17	..		
<i>Sicilia</i>	202	1,516	1,718	4	119	32	436	94	577	83	100	1,445	273	31	106	199	280	133	103	39	94	61	51	27	1		
Cagliari (Sardegna) . . . . .	356	732	1,088	3	173	27	132	8	284	32	83	742	346	10	9	90	93	80	125	37	87	98	77	23	22		
REGNO . . . . .	2,583	8,562	11,145	43	1,432	521	1,397	264	3,395	351	801	8,204	2,941	246	400	972	1,539	868	786	422	814	695	661	238	101		

Cause trattate a patrocinio gratuito dagli *Uffici di Conciliazione* nell'anno 1894.

CORTI D'APPELLO	CAUSE DECISE CON SENTENZA DEFINITIVA				
	di	favorevole	parzialmente	contraria	Numero
	incompe-	in tutto	favorevole	in tutto	
tenza	alla parte	alla parte	alla parte	Numero	
	1	2	3	4	5
		al gratuito	al gratuito	al gratuito	complessivo
		patrocinio	patrocinio	patrocinio	
Genova . . . . .	8	3	..	1	12
Casale . . . . .	1	1	1	..	3
Torino . . . . .	9	9	1	1	20
Milano . . . . .	..	4	3	..	7
Brescia . . . . .	..	18	1	2	21
Venezia . . . . .	2	39	..	1	42
<i>Italia settentrionale .</i>	20	74	6	5	105
Parma e Modena . . . . .	..	3	..	..	3
Lucca . . . . .	2	11	2	..	15
Firenze . . . . .	..	5	..	..	5
Bologna . . . . .	2	32	..	..	34
Ancona e Sezioni . . . . .	3	6	2	47	58
Roma . . . . .	3	65	1	..	69
<i>Italia centrale . . . . .</i>	10	122	5	47	184
Aquila . . . . .	1	7	..	3	11
Napoli e Potenza . . . . .	41	79	4	7	131
Trani . . . . .	18	23	1	1	43
Catanzaro . . . . .	24	133	..	12	169
<i>Italia meridionale . . . . .</i>	84	242	5	23	354
Messina . . . . .	1	1	1	..	3
Catania . . . . .	7	61	1	1	70
Palermo . . . . .	10	19	9	5	43
<i>Sicilia . . . . .</i>	18	81	11	6	116
Cagliari ( <i>Sardegna</i> ) . . . . .	16	6	1	1	24
REGNO . . . . .	148	525	28	82	783

**Comunicazioni sullo stato dei lavori concernenti la compilazione di una statistica sul patrimonio degli enti ecclesiastici conservati.**

RELATORE : **TAMI.**

Piacque al nostro Comitato demandare a me l'incarico di esaminare le schede, compilate a termini della circolare 1° settembre 1892, n. 1270, per la raccolta dei dati statistici sul *patrimonio e sulle rendite e spese* degli enti ecclesiastici conservati.

Con lettera del 10 gennaio 1896, la Direzione generale di statistica mi trasmetteva tutto il materiale pervenutole per detta statistica, dagli Economati generali dei Benefici vacanti del Regno; in tutto 17,614 schede così distribuite:

Economato generale di Bologna . . .	N.	2442
Id. di Firenze . . . »		4850
Id. di Milano . . . »		4471
Id. di Napoli . . . »		273
Id. di Palermo . . . »		781
Id. di Torino . . . »		3000
Id. di Venezia . . . »		1796
Delegazione economale di Roma . . . »		1

Dell'incarico datomi dal Comitato, fu mia cura informare tutti gli Economati generali, pregandoli di completare, per la loro parte, il lavoro.

Stimo opportuno di riassumere le risposte ricevute:

L'Economato generale di Bologna espone, che oltre il ritardo

in tale lavoro statistico, che deve attribuirsi alla naturale incuria e riluttanza degli investiti o rappresentanti degli enti morali a fornire i dati richiesti, si aggiunse, a danno del lavoro, la lunga malattia e poi la morte di due segretari economici che ne erano incaricati successivamente, i cui posti vacanti non sono stati peranco provveduti. Per ciò il lavoro rimase giacente (parole testuali) ed ora dovrà essere affidato ad un altro funzionario, ma il compimento dei prospetti statistici non potrà ottenersi con la desiderata sollecitudine.

Questo scrivevasi in data 2 maggio 1896, a proposito di notizie statistiche al 31 dicembre 1891!

L'Economato generale di Firenze trasmetteva tutte le sue schede, senza alcuna speciale osservazione.

E consimile sistema fu seguito dall'Economato generale di Milano.

L'Economato generale di Napoli invece dimostrava alla Direzione generale della statistica ed al Ministero di grazia e giustizia la impossibilità di raccogliere i dati necessari a cura degli investiti o rappresentanti degli enti morali, poichè, dei 6000 e più beneficiati che trovansi nel distretto della sua giurisdizione, 5000 circa opposero un reciso rifiuto a dare le chieste notizie ed a firmare le relative schede, vinti dal sospetto che, sotto la parvenza di un lavoro statistico, si nascondesse uno scopo fiscale in aggravio alla proprietà.

Fu quindi mestieri di ricominciare il lavoro con incarico speciale ai Subeconomi locali, ma con la quasi sicurezza di non ottenere un lavoro preciso.

L'Economato generale di Palermo trasmetteva le sue schede dichiarando soltanto che il lavoro fu compiuto nel suo ufficio *nei modi possibili*; il che pare a me debba essere interpretato nel senso che tale lavoro non offre guarentigia di assoluta esattezza.

Il R. Delegato Economico di Roma trasmettendo, complete, n. 590 schede, accennava egli pure « alle gravi difficoltà incontrate « in questa provincia, dove il clero, non che prestarsi, ha tutto l'interesse di rimanere indifferente di fronte alle richieste dell'autorità « civile, quando apertamente non le osteggia per crearle imba- « razzi. »

E siccome, oltre a tali difficoltà, poneva in rilievo anche quelle d'ordine interno del suo ufficio, per deficienza d'impiegati e di fondi necessari al proseguimento dal lavoro richiestogli, stimai opportuno di affidare il compimento del lavoro stesso all'Economato generale di Firenze, del quale la Delegazione di Roma non è che una sezione staccata.

Anche l'Economato generale di Torino, nell'inviare le 3000 schede raccolte, accennava alle difficoltà sorte per la compilazione delle 1500 mancanti, di fronte alle riluttanze ed agli aperti rifiuti opposti da parecchi beneficiati. Soggiungeva però, che per gli Enti dell'isola di Sardegna, circa 500, può farsi assegnamento, perchè il Subeconomo di Oristano, cav. Giuso, cui fu affidato speciale incarico, prometteva di completare, in breve, il lavoro affidatogli.

In fine, l'Economato generale di Venezia, pure accennando alle difficoltà poste in rilievo dagli altri Economati, ha restituite completate 2131 schede. Ne rimangono quindi 489 da completarsi, ma in seguito a vive premure fatte a quel R. Economo, ho avuta promessa che saranno restituite nel corrente mese di giugno.

Per quanto sconcertante fosse il risultato delle comunicazioni fatte dagli Economi generali, io mi accinsi al lavoro di spoglio delle schede.

Prima di tutto dovevasi fare, e si è fatto, un lavoro puramente materiale, quello cioè della separazione delle schede inviate a me, tutte riunite e senza elenchi, essendosi riconosciuta necessaria una doppia divisione, cioè prima per le seguenti categorie di enti:

- Mense vescovili;
- Capitoli cattedrali;
- Seminari;
- Parrocchie;
- Fabbricerie;
- Cappellanie curate, coadiutorie, ecc.;
- Enti diversi;

e poi ciascuna categoria per provincia, comune e frazione.

Il controllo sull'esistenza o meno di tutte le schede, è facile per le prime quattro categorie, cioè: Mense, Capitoli cattedrali, Seminari e Parrocchie, perchè si conosce perfettamente quante esse sono e per conseguenza, disposto opportunamente, prima di eseguire lo spoglio delle schede, l'indice per ciascuna provincia, delle rispettive Mense vescovili, Capitoli cattedrali, Seminari e Parrocchie, nel trascrivere i dati statistici, si vede a colpo d'occhio per quali di detti enti manchi la scheda e la si richiama.

Impossibile invece è il controllo per le Fabbricerie, per le Capellanie curate e Coadiutorie e per gli Enti diversi, mancando ogni dato per sapere quanti siano.

Qui bisogna accontentarsi di quanto gli Economati hanno dato.

Disposta per tal modo la distribuzione e l'ordinamento, dirò così, materiale delle schede, si doveva por mano allo spoglio di esse.

A questo fine si sono predisposti i moduli, di cui presento un esemplare e che altro non sono, che una riproduzione della scheda disposta a forma di prospetto.

Perchè la Commissione abbia idea precisa di questo lavoro presento come saggio dello spoglio le tabelle riassuntive per le provincie di Livorno e Mantova (1).

Prima di prendere in esame i risultati di questo spoglio, parmi opportuno di ricordare come fu predisposta la scheda per dimostrare che, quando gli investiti si fossero indotti di buona voglia a fornire le richieste notizie, il lavoro statistico sul *Patrimonio degli Enti Ecclesiastici conservati in Italia* sarebbe riuscito di grande utilità.

La scheda è quale è stata da voi approvata. Veggasi il modello nel volume degli *Atti* del 1889, pagine 122 e 123. Essa è unica ed uniforme per tutti indistintamente gli Enti ecclesiastici conservati, qualunque sia la loro denominazione, e cioè, serve tanto per i Vescovati, per i Capitoli Cattedrali, per le Parrocchie e per le Coadiutorie, quanto per i Seminari, per gli Scorpori beneficiari, per le Capellanie amovibili, ecc.

Le notizie richieste sono le seguenti, secondo la loro distribuzione logica e grafica:

(1) Per esigenze di spazio non è stato possibile di pubblicare che una parte soltanto delle notizie riguardanti gli Enti della provincia di Mantova (Vedi pag. 358 e segg. del presente volume).



*Prima facciata.* — Notizie sull'Ente . . . . . indicandone la natura, cioè se *Vescovato, Parrocchia, ecc.*, col rispettivo titolo e con la indicazione del comune in cui ha sede.

PARTE 1<sup>a</sup>. — *Patrimonio.*

(Valore del patrimonio al 31 dicembre 1891).

I. — Immobiliare:

Fruttifero . . . . .	}	Beni rustici. . . . .	L. . . . .
		Beni urbani. . . . .	» . . . . .
Infruttifero per destinazione all'Ente . . . . .	}	Beni rustici. . . . .	» . . . . .
		Beni urbani. . . . .	» . . . . .
Infruttifero per altre cause. . . . .	}	Beni rustici. . . . .	» . . . . .
		Beni urbani. . . . .	» . . . . .

II. — Mobiliare:

Fruttifero . . . . .	» . . . . .
Infruttifero . . . . .	» . . . . .
Arredi . . . . .	» . . . . .
Oggetti d'arte . . . . .	» . . . . .
Altri oggetti. . . . .	» . . . . .
<i>Totale</i> . . . . .	
L. . . . .	

Passività patrimoniali:

Capitali . . . . .	L. . . . .
Annualità per censi, canoni ed altri pesi patrimoniali capitalizzati al 100 per 5 . . . . .	» . . . . .
<i>Totale</i> . . . . .	
L. . . . .	
Patrimonio netto al 31 dicembre 1891. . . . .	
L. . . . .	

La 2<sup>a</sup> facciata della scheda è riserbata alla indicazione degli oggetti d'arte appartenenti all'Ente, con menzione speciale dei rispettivi autori, qualora siano noti, e con indicazioni sul maggiore o minor pregio di ciascun oggetto d'arte.

La 3<sup>a</sup> facciata è destinata a raccogliere le notizie sulle *rendite* e sulle *spese annuali* ordinarie e straordinarie dell'Ente. Eccone la testuale distribuzione:

PARTE 2<sup>a</sup>. — *Rendite e spese annuali.*

RENDITE DELL'ANNO 1891.

1. Da fondi rustici . . . . .	L. . . . .
2. Da fabbricati . . . . .	» . . . . .
3. Da canoni, decime, censi e simili. . . . .	» . . . . .
4. Da titoli del Debito pubblico. . . . .	» . . . . .
5. Da crediti portanti interessi, titoli commerciali, buoni del Tesoro, ecc. . . . .	» . . . . .
6. Da congrue ed assegni . . . . .	» . . . . .
7. Da proventi diversi. . . . .	» . . . . .
	<hr/>
<i>Totale</i> . . . .	L. . . . .
	<hr/>

SPESE DELL'ANNO 1891.

1. Amministrazione. . . . .	L. . . . .	
2. Interessi passivi per debiti dell'Ente . . . . .	» . . . . .	
3. Altri pesi patrimoniali . . . . .	» . . . . .	
4. Imposte. . . . .	» . . . . .	
5. Culto. . . . .	» . . . . .	
6. Beneficenza . . . . .	\	
	obbligatoria. . . . .	» . . . . .
	facoltativa . . . . .	» . . . . .
7. Altre spese . . . . .	» . . . . .	
	<hr/>	
<i>Totale</i> . . . .	L. . . . .	
	<hr/>	

Rendita netta dell'anno 1891. . . . . L. . . . .  

---

(Differenza tra la rendita e le spese).

La 4<sup>a</sup> facciata della scheda contiene le *avvertenze intorno al modo di fornire le notizie statistiche.*

Le istruzioni molto particolareggiate impartite dalla Direzione Generale della Statistica per la compilazione delle schede erano tali da rendere il lavoro di raccolta dei dati molto chiaro, agevole ed esatto, mentre lo spoglio fatto per le due provincie di Livorno e di Mantova e che presento per saggio, dimostra quale copia di notizie si avrebbe dovuto ottenere.

Ma, a prescindere che esse si arrestano al 31 dicembre 1891 e che non v'ha modo di aggiornarle colle modificazioni successivamente avvenute nella proprietà ecclesiastica, sono tali notizie attendibili?

Gia gli Economati generali dei Benefici vacanti si pronunziarono sulle difficoltà grandissime incontrate per ottenere dati *certi*, *precisi*, che conducessero alla *esatta* compilazione delle schede statistiche, ma io ho modo di dimostrare che, effettivamente, per molti Enti, le notizie raccolte non corrispondono *precisamente* al vero.

È noto, che la Direzione generale del Fondo per il Culto deve, a' termini delle leggi 7 luglio 1866 e 30 giugno 1892, corrispondere a tutti i parroci che non abbiano un reddito netto di L. 800, un supplemento di congrua fino a raggiungere questa cifra, come deve, ai termini dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, corrispondere ai vescovi che abbiano meno di L. 6000, un supplemento fino a questo limite.

Per ciò la Direzione generale, per provvedere sulle domande dei vescovi e dei parroci, è obbligata a richiedere la *dimostrazione documentata delle loro rendite e delle loro spese* e controllarla alla base della denuncia per l'applicazione della tassa di manomorta.

Sono dati precisi ed indiscutibili, in appoggio ai quali, o si nega o si liquida l'assegno supplementare e le liquidazioni sono rivedute dalla Corte dei conti, che registra i decreti, mentre le deliberazioni negative sono comunicate agli interessati, i quali, se non le trovano esatte, reclamano.

Si può dunque esser certi, che le risultanze di queste verifiche delle rendite e delle spese delle Mense vescovili e delle parrocchie, sono esattissime.

Tutte queste liquidazioni, completate anche con quelle delle parrocchie che, per avere reddito netto superiore alle lire 800 annue, nulla hanno chiesto, sono riassunte in apposite tabelle divise per provincie, ed in breve saranno tutte pronte e si potranno pubblicare le notizie per tutte le 20,800 parrocchie del Regno.

Il lavoro sarà compiuto, spero, entro quest'anno 1896, aggiornato a data corrente. Intanto ne sono stati pubblicati due saggi, i riassunti cioè per le provincie di Alessandria e di Bari.

Ora sono pronti altri due: quelli delle provincie di Livorno e di Mantova, e stimo opportuno allegarli alla presente relazione perchè servano di termine di confronto coi dati offerti nelle schede compilate a cura degli Economati. Si vedrà così la sconcordanza nei dati raccolti coll'uno e coll'altro sistema, pur tenendo conto del diverso scopo per cui furono compilate le schede e della maggiore quantità di notizie richieste in quelle degli Economati in confronto delle altre. Ed invero la scheda formulata dalla nostra Commissione per gli Economati ha le rubriche per le notizie tanto sul *patrimonio* (valore capitale) quanto sulle *rendite* e sulle *spese*, mentre la statistica compilata dalla Direzione generale del Fondo per il Culto comprende le sole attività e passività (rendite e spese). Sarebbe però facile determinare il corrispondente patrimonio, solo capitalizzando le varie categorie di *attività*. Ma anche senza di ciò, per il confronto che noi dobbiamo fare, bastano gli elementi delle *rendite*. Ma nemmeno per ciò che concerne le attività e le passività si può trovare in tutto corrispondenza nelle notizie dell'una e dell'altra scheda, perchè l'una (quella degli Economati) non tiene conto nell'attivo dei proventi casuali, l'altra (quella del Fondo Culto) non riporta nel passivo tutte le spese, ma soltanto quelle che, ai riguardi della liquidazione del supplemento di congrua, possono essere ammesse in deduzione dall'*attivo*; quali sono appunto le passività patrimoniali dell'Ente e le imposte e le tasse afferenti le rendite beneficie, restando così escluse: le spese di amministrazione, le spese di culto e quelle di beneficenza e le tasse che gravano i proventi personali (proventi di stola, supplementi di congrua e simili) nonchè le imposte fondiariie quando il reddito degli stabili è calcolato ai termini dell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874 sulla tassa di manomorta.

Tenuto conto di questa diversità di dati richiesti nell'una e nell'altra scheda chiaro apparisce che, se fosse stato possibile avere esattamente e fedelmente quelle desiderate dalla nostra Commissione, si avrebbe avuto maggiore quantità di notizie di quanto possa offrire la Direzione generale del Fondo per il Culto, si avrebbe avuto cioè quanto poteva servire a qualsiasi studio legislativo e statistico.

Ma sventuratamente, per i motivi esposti dagli Economi gene-

rali dei Benefici vacanti, conviene rinunciare alla speranza di poter fare affidamento sui dati da loro raccolti. D'altronde questi dati si arrestano al 1891 e manca il modo di tenerli al corrente.

Il confronto fra le risultanze dei prospetti riassuntivi delle *attività* delle parrocchie compilati dalla Direzione generale del Fondo per il culto e le risultanze dei prospetti riassuntivi delle schede compilate dagli Economati dimostra la poca attendibilità dei dati esposti in questi ultimi. Ed invero nella parte relativa alle *rendite* i due quadri riassuntivi presentano, a colpo d'occhio e per molti enti, *non lievi* dissonanze, pur tenendo conto, come dissi, che nell'uno sono compresi i proventi di stola che non figurano nell'altro e tenuto conto eziandio che alcune differenze rilevate nel reddito dei *beni rustici* ed *urbani*, si devono anche attribuire al fatto già avvertito che, in alcuni casi, la Direzione generale del Fondo per il culto calcolò tale reddito in base all'*ottuplo*, come stabilisce il precitato articolo 2 della legge 13 settembre 1874, mentre nelle schede compilate a cura degli Economati generali venne indicato, molto probabilmente, il reddito *reale* calcolato in base alla corrisposta degli affitti, e, per i beni tenuti in economia, il reddito stesso venne *presunto*.

Ciascuno di voi, o Signori, può rilevare le suaccennate dissonanze, ma per evitarvi la noia di un esame minuto dei due quadri riassuntivi, ne segnalo talune, che chiaramente risultano dal seguente prospetto:

ENTE	ATTIVITÀ							
	secondo le notizie raccolte dalla Direzione Generale del Fondo per il Culto, rispetto alla liquidazione del supplemento di Congrua							
	Beni rustici	Beni urbani	Canonie enfiteutici	Cens., prestazioni, ecc.	Legati di Culto	Debito pubblico	Proventi di Stola	Totale
<b>Provincia di Livorno.</b>								
Parrocchia di Sant'Ilario in Campo d'Elba . . . .	126 32	31 52	426 19	..	..	78 »	300 »	962 03
Parrocchia di San Giuseppe in Livorno . . . . .	..	..	..	860 »	..	..	300 »	1,160 »
Parrocchia di Santa Caterina in Marciana. . . . .	402 80	24 »	426 »	100 97	..	153 »	300 »	1,406 77
<b>Provincia di Mantova.</b>								
Parrocchia di San Tommaso in Acquanegra . . . . .	3,100 »	60 »	..	8 50	..	..	250 »	3,418 50
Parrocchia della Natività in Gazzuolo. . . . .	5,798 70	..	..	22 »	..	265 »	180 »	6,265 70
Parrocchia di San Filippo in Serravalle . . . . .	5,024 68	..	..	345 »	..	11 »	300 »	5,680 68
Parrocchia di San Pietro in Viadana . . . . .	7,515 »	..	..	..	..	145 »	300 »	7,660 »
Parrocchia di Celestino di Pietole in Viadana. . . . .	461 63	..	22 81	..	55 53	578 »	93 67	1,211 64

ATTIVITÀ								PASSIVO accertato	
secondo le notizie raccolte dalle schede compilate a cura degli Economati dei Benefici Vacanti									
Fondi rustici	Fabbricati	Canonie, decime, censi, ecc.	Debito pubblico	Titoli commerciali	Congrua ed assegni	Proventi diversi	Totale	dal Fondo pel Culto	dall'Economato dei Benefici Vacanti
300 »	..	920 »	153 »	..	..	..	1,373 »	126 96	906 48
..	275 50	40 »	..	..	588 »	..	903 50	41 28	678 01
200 »	25 »	330 »	233 »	22 »	100 »	..	910 »	257 59	966 80
<b>Provincia di Mantova.</b>									
2,814 »	..	11 54	..	..	..	..	2,825 54	878 29	1,217 74
5,495 50	..	19 43	260 »	4 66	..	..	5,779 59	1,370 18	2,266 49
6,090 »	..	..	191 »	185 18	..	..	6,466 18	1,047 95	2,354 27
6,634 25	..	..	60 »	81 02	..	..	6,775 27	2,308 06	2,783 49
600 »	100 »	83 01	583 »	..	..	..	1,366 01	164 56	513 40

Annotazioni. — Non è possibile avere consonanza fra i dati passivi delle due fonti, imperocchè ai riguardi della liquidazione del supplemento di Congrua, non si tiene conto di tutte le spese, ma solo di quelle che possono essere ammesse in deduzione dall'attivo, quali sotto le passività patrimoniali e le imposte e tasse afferenti le rendite beneficiarie e non quelle che gravano sui proventi personali. Così pure non si portano in deduzione le imposte fondiarie, quando il reddito sugli stabili è calcolato a' termini dell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874.

Queste differenze che segnalo tra le più notevoli, trascurando le minori che sono molte, servono a persuadere della riserva con cui debbono essere accettati i dati offerti dalle schede degli Economi, come le avvertenze fatte dagli Economi generali inducono nella convinzione che sarebbe vano insistere presso gli investiti degli enti conservati o presso i Subeconomi, per avere schiarimenti o rettificazioni. Bisogna accettare i dati quali sono, salvo ad apprezzarli per quello che valgono, pur non dimenticando che restano fermi al 1891 e che non v'ha modo di aggiornarli.

E riservando un giudizio definitivo a quando il lavoro sia compiuto, io ho creduto, per ora, necessario esporre candidamente alla Commissione lo stato del medesimo e le probabili sue risultanze, lieto se essa vorrà darmi norme e suggerimenti che servano a condurre in porto questa faticosa indagine statistica da tanto tempo impresa e ancora tanto lontana dall'essere compiuta.

---

PROSPETTI STATISTICI.

---



Prospetto riassuntivo delle attività e delle passività delle Parrocchie e dei supplementi di congrua assegnati dal Fondo per il Culto.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	RENDITA FONDIARIA		A T T I V O							
				RENDITA MOBILIARE DEL BENEFIZIO		Proventi avventizi di stola	Assegno a carico del Fondo Culto per le spese di culto	Assegni già erariali a carico del Fondo Culto	TOTALE dell' Attivo				
				Beni rustici	Beni urbani					Canoni enfiteutici	Censi, prestazioni, interessi di capitale, ecc.	Legati di culto	Debito pubblico
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Campo nell'Elba . . . . .	S. Ilario (Massa Marittima) . . . . .	702	126.32	31.52	426.19	..	..	78. »	300. »	..	..	962.03
2	Id. . . . .	S. Pietro (Id.) . . . . .	1 478	1 483.09	..	14. »	..	..	..	300. »	..	..	1 797.09
3	Livorno . . . . .	S. Andrea (Livorno) . . . . .	8 313	480. »	..	..	..	..	900. »	120. »	..	..	1 500. »
4	Id. . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	100	..	2 520. »	1 235.08	99.56	..	521.60	300. »	..	..	4 676.24
5	Id. . . . .	S. Antonio (Id.) . . . . .	2 085	..	..	..	1 595.16	..	..	30. »	..	..	1 625.16
6	Id. . . . .	S. Benedetto (Id.) . . . . .	7 116	..	..	..	1 057. »	..	221. »	30. »	..	..	1 308. »
7	Id. . . . .	S. Caterina (Id.) . . . . .	5 687	..	..	..	2 529.66	..	..	30. »	..	..	2 259.63
8	Id. . . . .	S. Ferdinando (Id.) . . . . .	2 349	..	..	..	1 176. »	..	..	30. »	..	..	1 206. »
9	Id. . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	3 600	..	..	..	2 448.96	..	..	240. »	..	..	2 688.96
10	Id. . . . .	S. Giuseppe (Id.) . . . . .	9 000	..	..	..	860. »	..	..	300. »	..	..	1 160. »
11	Id. . . . .	S. Gregorio (Id.) . . . . .	80	..	..	399.81	..	..	..	30. »	..	..	429.81
12	Id. . . . .	della Madonna (Id.) . . . . .	3 627	..	..	..	..	..	210. »	30. »	..	..	240. »
13	Id. . . . .	S. Maria del Soccorso (Id.) . . . . .	7 500	..	..	..	1 764. »	..	..	120. »	..	588. »	2 472. »
14	Id. . . . .	Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	5 200	..	..	..	1 176. »	..	..	300. »	..	..	1 476. »
15	Id. . . . .	S. Sebastiano (Id.) . . . . .	3 438	..	..	..	..	..	..	30. »	..	..	30. »
16	Id. . . . .	SS. Trinità (ex-Conventuale) (Id.) . . . . .	8 000	..	..	..	..	..	..	130. »	..	..	130. »
17	Id. (Acquaviva) . . . . .	S. Jacopo (Id.) . . . . .	5 800	..	..	..	..	..	312. »	150. »	..	699.73	1 161.73
18	Id. (Antignano) . . . . .	S. Lucia (Id.) . . . . .	1 063	..	..	..	..	..	59. »	30. »	..	457.52	546.52
19	Id. (Ardenza) . . . . .	S. Simone (Id.) . . . . .	2 152	..	..	..	..	..	..	300. »	..	940.80	1 240.80
20	Id. (Montenero) . . . . .	S. Maria (Id.) . . . . .	2 800	..	..	..	..	..	..	30. »	..	..	30. »
21	Id. (Salviano) . . . . .	S. Martino (Id.) . . . . .	2 500	729.84	240. »	115.92	..	..	159. »	50. »	..	352.80	1 647.56
22	Id. (San Matteo) . . . . .	S. Matteo (Id.) . . . . .	3 800	..	..	1 802.72	..	..	755. »	200. »	..	585.28	3 343. »
23	Id. (Valle Benedetta) . . . . .	S. Giovanni Gualberto (Id.) . . . . .	2 500	1 038.72	954.80	..	..	..	85. »	300. »	..	1 087.99	3 466.51
24	Marciana . . . . .	S. Caterina (Massa Marittima) . . . . .	1 465	402.80	24. »	426. »	100.97	..	153. »	300. »	..	..	1 406.77
25	Id. . . . .	S. Chiara (Id.) . . . . .	2 235	50. »	..	..	99.40	..	..	30. »	..	769.44	948.84
26	Id. (Poggio) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	980	10. »	..	..	51.24	..	200. »	150. »	..	287.42	698.66
27	Portoferraio . . . . .	Natività di Maria (Id.) . . . . .	5 539	..	..	..	1 603.04	..	..	300. »	..	..	1 903.04
28	Porto Longone . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Massa e Populonia) . . . . .	2 746	..	..	..	..	..	..	30. »	..	599.93	629.93
29	Id. (Capoliveri) . . . . .	S. Maria Assunta (Livorno) . . . . .	1 903	..	..	..	1 042.48	..	..	30. »	..	304.78	1 377.26
30	Rio dell'Elba . . . . .	Ss. Giacomo e Quirico (Massa Marittima) . . . . .	2 595	306. »	..	..	714.80	..	99. »	30. »	..	294. »	1 443.80
31	Rio Marina . . . . .	S. Barbara V. e M. (Massa e Populonia) . . . . .	4 001	..	..	..	1 293.60	..	..	30. »	..	..	1 323.60

Segue Prospetto riassuntivo delle attività e delle passività delle Parrocchie e dei supplementi di congrua assegnati dal Fondo per il Culto.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	Passività gravanti il patrimonio (Canonici, censi, interessi, ecc.)		P A S S I V O						RENDITA netta — Differenza fra le colonne 14 e 22	SUPPLEMENTO concesso dal Fondo per il Culto			RENDITA complessiva della Parrocchia — Totale delle colonne 23 e 26
				Fondiarìa	Ricch. mobile	IMPOSTE		Spese per adempimento legati	Altri oneri	Riparazioni	TOTALE del PASSIVO		per Decime	per Congrua	TOTALE	
						Manomorta	Ricch. mobile									
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Campo nell'Elba . . . . .	S. Ilario (Massa Marittima) . . . . .	702	..	84.99	10.29	31.68	..	..	..	126.96	835.07	..	..	..	835.07
2	Id. . . . .	S. Pietro (Id.) . . . . .	1478	..	164.21	38.77	83.52	..	..	..	286.50	1511.59	..	..	..	1511.59
3	Livorno . . . . .	S. Andrea (Livorno) . . . . .	8313	..	..	..	..	1380. »	..	..	1380. »	120. »	..	680. »	680. »	800. »
4	Id. . . . .	Ss. Annunziata (Id.) . . . . .	100	..	801.53	19.42	153. »	..	..	378. »	1351.95	3324.29	..	..	..	3324.29
5	Id. . . . .	S. Antonio (Id.) . . . . .	2085	..	..	159.64	..	..	..	..	159.64	1465.52	..	..	..	1465.52
6	Id. . . . .	S. Benedetto (Id.) . . . . .	7116	..	..	29.17	61.20	..	..	..	90.37	1217.63	..	..	..	1217.63
7	Id. . . . .	S. Caterina (Id.) . . . . .	5687	..	..	343.40	..	..	..	..	343.40	2216.26	..	..	..	2216.26
8	Id. . . . .	S. Ferdinando (Id.) . . . . .	2349	..	..	159.68	..	..	..	..	159.68	1046.82	..	..	..	1046.82
9	Id. . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	3600	..	..	333.28	101.76	..	1333.50	..	1768.54	920.42	..	..	..	920.42
10	Id. . . . .	S. Giuseppe (Id.) . . . . .	9000	..	..	..	41.28	..	..	..	41.28	1118.72	..	..	..	1118.72
11	Id. . . . .	S. Gregorio (Id.) . . . . .	80	..	..	..	19.20	..	..	..	19.20	410.61	..	..	..	410.61
12	Id. . . . .	della Madonna (Id.) . . . . .	3627	..	..	3.96	..	180. »	..	..	183.96	56.04	..	743.96	743.96	800. »
13	Id. . . . .	S. Maria del Soccorso (Id.) . . . . .	7500	..	..	..	85.44	..	..	..	85.44	2386.56	..	..	..	2386.56
14	Id. . . . .	Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	5200	..	..	..	56.64	..	..	..	56.64	1419.36	..	..	..	1419.36
15	Id. . . . .	S. Sebastiano (Id.) . . . . .	3438	..	..	..	..	..	..	..	..	30. »	..	770. »	770. »	800. »
16	Id. . . . .	Ss. Trinità (ex-Conventuale) (Id.) . . . . .	8000	..	..	..	..	..	..	..	..	130. »	..	670. »	670. »	800. »
17	Id. (Acquaviva) . . . . .	S. Jacopo (Id.) . . . . .	5800	..	..	62.40	43.20	..	..	..	105.60	1056.13	..	..	..	1056.13
18	Id. (Antignano) . . . . .	S. Lucia (Id.) . . . . .	1063	..	..	7.78	2.88	..	..	..	10.66	535.86	..	..	..	535.86
19	Id. (Ardenza) . . . . .	S. Simone (Id.) . . . . .	2152	..	..	..	..	..	..	..	..	1240.80	..	..	..	1240.80
20	Id. (Montenero) . . . . .	S. Maria (Id.) . . . . .	2800	..	..	..	..	..	..	..	..	30. »	..	770. »	770. »	800. »
21	Id. (Salviano) . . . . .	S. Martino (Id.) . . . . .	2500	..	66.96	31.80	71.04	..	..	36. »	205.80	1441.76	..	..	..	1441.76
22	Id. (San Matteo) . . . . .	S. Matteo (Id.) . . . . .	3800	..	..	141. »	144.96	..	..	..	285.96	3057.04	..	..	..	3057.04
23	Id. (Valle Benedetta) . . . . .	S. Giovanni Gualberto (Id.) . . . . .	2500	..	504.33	11.22	70.08	..	..	118.54	704.17	2762.34	..	..	..	2762.34
24	Marciana . . . . .	S. Caterina (Massa Marittima) . . . . .	1465	..	156.49	49.26	51.84	..	..	..	257.59	1149.18	..	..	..	1149.18
25	Id. . . . .	S. Chiara (Id.) . . . . .	2235	..	6.96	1.60	7.68	..	..	..	16.24	932.60	..	..	..	932.62
26	Id. (Poggio) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	980	..	58. »	99.12	22.08	..	..	..	121.78	576.88	..	223.12	223.12	800. »
27	Portoferraio . . . . .	Natività di Maria (Id.) . . . . .	5539	..	..	203.64	71.04	..	..	..	274.68	1628.36	..	..	..	1628.36
28	Porto Longone . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Massa e Populonia) . . . . .	2746	10.08	..	..	..	..	..	..	10.08	619.85	..	..	..	619.85
29	Id. (Capoliveri) . . . . .	S. Maria Assunta (Livorno) . . . . .	1903	..	..	40.23	50.88	..	..	..	91.11	1286.15	..	..	..	1286.15
30	Rio dell'Elba . . . . .	Ss. Giacomo e Quirico (Massa Marittima) . . . . .	2595	..	50.22	146.96	47.04	..	..	..	244.22	1199.58	..	..	..	1199.58
31	Rio Marina . . . . .	S. Barbara V. e M. (Massa e Populonia) . . . . .	4001	..	..	170.75	62.40	..	..	..	233.15	1090.45	..	..	..	1090.45

Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno.

PARTE 1ª — PATRIMONIO

Numero d'ordine 1	COMUNE E FRAZIONE 2	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE 3	Popo- LAZIONE 4	IMMOBILIARE		LIARE		MOBILIARE		TOTALE 11	PASSIVITÀ PATRIMONIALI			Patrimonio netto 15
				Fruttifero		Infruttifero		Fruttifero 9	Infruttifero 10		Capitali 12	Censi, canoni ed altri pesi 13	TOTALE 14	
				Beni rustici 5	Beni urbani 6	Beni rustici 7	Beni urbani 8							

MENSA VESCOVILE.

1	...	Livorno . . . . .	..	..	9 500. »	..	..	98 460. »	..	107 960. »	..	..	..	107 960. »
---	-----	-------------------	----	----	----------	----	----	-----------	----	------------	----	----	----	------------

CAPITOLI CATTEDRALI.

1	...	Livorno . . . . .	..	..	..	..	..	72 258. 95	4 050. »	76 308. 95	..	56 683. 40	56 683. 40	19 625. 55
2	...	Vice-parroco . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	...	2° Cappellano curato . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	...	1° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	...	2° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	...	3° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	...	4° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	...	6° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	...	1° Canonico Regio dell'Opera . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10	...	3° Canonico Regio dell'Opera . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11	...	9° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	...	Cappellania Hricch . . . . .	..	..	..	..	..	6 658. »	..	6 658. »	..	..	..	6 658. »
17	...	Cappellania Galiberti . . . . .	..	..	..	..	..	7 056. »	..	7 056. »	..	..	..	7 056. »
18	...	Canonico Pratesini . . . . .	..	..	..	..	..	15 835. »	..	15 835. »	..	..	..	15 835. »
19	...	Canonico Brandi . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20	..	Arcidiaconato . . . . .	..	..	..	..	..	27 400. »	..	27 400. »	..	15 104. 80	15 104. 80	12 295. 20
21	...	Propositura . . . . .	..	..	12 420. »	..	..	84 320. »	..	96 740. »	400. »	31 238. »	31 638. »	69 102. »

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE			PARTE 2ª — RENDITE ANNUALI					
				Dai fondi rustici	Dai fabbricati	Canonici, decime, censi, ecc.	Da titoli sul Debito pubblico	Da titoli commerciali, buoni del Tesoro, ecc.	Da congrue ed assegni	Da proventi diversi	TOTALE RENDITE
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23

Segue MENSA VESCOVILE.

1	...	Livorno . . . . .	..	..	1 138. »	358. »	1 065. »	2 500. »	17 642. »	..	23 703. »
---	-----	-------------------	----	----	----------	--------	----------	----------	-----------	----	-----------

Segue CAPITOLI CATTEDRALI.

1	...	Livorno . . . . .	..	..	..	2 505. 34	1 039. »	3. 29	146. 54	239. 40	3 933. 57
2	...	Vice-parroco . . . . .	..	..	..	..	..	..	964. 32	..	964. 32
3	...	2° Cappellano curato . . . . .	..	..	..	..	..	..	672. »	..	672. »
4	...	1° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	378. »	..	378. »
5	...	2° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	378. »	..	378. »
6	...	3° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	378. »	..	378. »
7	...	4° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	378. »	..	378. »
8	...	6° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	378. »	..	378. »
9	...	1° Canonico Regio dell'Opera . . . . .	..	..	..	..	..	..	378. »	..	378. »
10	...	3° Canonico Regio dell'Opera . . . . .	..	..	..	..	..	..	378. »	..	378. »
11	...	9° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	..	..	..	378. »	..	378. »
12	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	..	..	294. »	..	294. »
13	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	..	..	294. »	..	294. »
14	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	..	..	294. »	..	294. »
15	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	..	..	294. »	..	294. »
16	...	Cappellania Hricch . . . . .	..	..	..	252. 90	80. »	..	..	..	332. 90
17	...	Cappellania Galiberti . . . . .	..	..	..	352. 80	..	..	..	..	352. 80
18	...	Canonico Pratesini . . . . .	..	..	..	791. 77	..	..	..	..	791. 77
19	...	Canonico Brandi . . . . .	..	..	..	..	..	..	470. 40	..	470. 40
20	...	Arcidiaconato . . . . .	..	..	..	..	1 370. »	..	..	..	1 370. »
21	...	Propositura . . . . .	..	..	1 109. »	1 338. 59	2 878. »	..	1 627. »	..	6 952. 59

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	SPESE ANNUALI								RENDITA NETTA annuale dell'Ente	
				Ammi- nistrazione	Interessi passivi per debiti	Altri pesi patrimoniali	Imposte	Culto	BENEFICENZE		Altre spese		TOTALE SPESA
									Obbligatorie	Facoltative			
1	2	3	4	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Segue MENSA VESCOVILE.

1	...	Livorno . . . . .	..	450. »	..	..	7 850. »	..	..	2 500. »	1 360. »	12 160 »	12 543. »
---	-----	-------------------	----	--------	----	----	----------	----	----	----------	----------	----------	-----------

Segue CAPITOLI CATTEDRALI.

1	...	Livorno . . . . .	..	314. 68	..	122. 61	566. 99	1 851. 19	..	102. 40	528. »	3 485. 87	447. 70
2	...	Vice-parroco . . . . .	..	..	..	..	105. 76	..	..	..	..	105. 76	858. 56
3	...	2° Cappellano curato . . . . .	..	..	..	..	52. 72	..	..	..	..	52. 72	619. 28
4	...	1° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	226. 80	67. 76	..	..	..	..	294. 56	83. 94
5	...	2° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	226. 80	67. 76	..	..	..	..	294. 56	83. 94
6	...	3° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	226. 80	67. 76	..	..	..	..	294. 56	83. 94
7	...	4° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	226. 80	67. 76	..	..	..	..	294. 56	83. 94
8	...	6° Canonico Regio . . . . .	..	..	..	226. 80	67. 76	..	..	..	..	294. 56	83. 94
9	...	1° Canonico Regio dell'Opera . . . . .	..	..	..	226. 80	67. 76	..	..	..	..	294. 56	83. 94
10	...	3° Canonico Regio dell'Opera . . . . .	..	..	..	226. 80	67. 76	..	..	..	..	294. 56	83. 94
11	...	9° Canonico Regio . . . . .	..	18. 90	..	..	51. 44	..	..	..	175. 20	245. 54	132. 46
12	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	40. 20	..	..	..	..	40. 20	253. 80
13	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	40. 20	..	..	..	..	40. 20	253. 80
14	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	40. 20	..	..	..	..	40. 20	253. 80
15	...	Cappellano corale . . . . .	..	..	..	..	40. 20	..	..	..	..	40. 20	253. 80
16	...	Cappellania Hricch . . . . .	..	16. 65	..	..	35. 64	..	..	..	206. 40	258. 69	74. 21
17	...	Cappellania Galiberti . . . . .	..	17. 64	..	..	23. 44	..	..	..	..	41. 08	311. 72
18	...	Canonico Pratesini . . . . .	..	..	..	352. 80	41. 28	..	..	..	..	394. 08	397. 69
19	...	Canonico Brandi . . . . .	..	..	..	302. 40	51. 64	..	..	..	..	354. 04	116. 36
20	...	Arcidiaconato . . . . .	..	..	..	508. 80	246. 44	..	..	..	..	755. 24	614. 76
21	...	Propositura . . . . .	..	277. 51	35. »	1 788. 70	1 771. 25	..	1 025. 64	..	849. 52	5 747. 62	1 204. 95

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	PARTE 1 <sup>a</sup> - PATRIMONIO										Patrimonio netto
				IMMOBILIARE				MOBILIARE		TOTALE	PASSIVITÀ PATRIMONIALI			
				Fruttifero		Infruttifero		Fruttifero	Infruttifero		Capitali	Censi, canoni ed altri pesi	TOTALE	
				Beni rustici	Beni urbani	Beni rustici	Beni urbani							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

BENEFICI PARROCCHIALI.

1	Campo nell'Elba . . . . .	S. Ilario (Massa Marittima). . . . .	702	2 900. »	..	200. »	15 000. »	73 600. »	3 200. »	94 900. »	..	..	..	94 900. »
2	Id. . . . .	S. Pietro (Id.) . . . . .	1 478	232. 50	2 000. »	..	30 000. »	34 260. »	900. »	67 392. 50	..	..	..	67 392. 50
3	Livorno . . . . .	S. Andrea (Livorno). . . . .	8 313	..	..	..	..	18 000. »	4 900. »	22 900. »	..	14 840. »	14 840. »	8 060. »
4	Id. . . . .	SS. Annunziata (Id.) (a) . . . . .	9 079	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	Id. . . . .	S. Antonio (Id.) . . . . .	2 085	..	..	..	18 000. »	..	4 400. »	22 400. »	..	..	..	22 400. »
6	Id. . . . .	S. Benedetto (Id.) . . . . .	7 116	..	..	..	..	6 979. »	8 500. »	15 479. »	..	12 869. »	12 869. »	2 610. »
7	Id. . . . .	S. Caterina (Id.) . . . . .	5 637	..	..	..	65 300. »	..	8 465. »	73 765. »	..	..	..	73 765. »
8	Id. . . . .	S. Ferdinando (Id.) . . . . .	2 200	..	..	..	40 000. »	..	3 795. »	43 795. »	..	..	..	43 795. »
9	Id. . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	3 452	..	..	..	25 000. »	..	11 500. »	36 500. »	..	..	..	36 500. »
10	Id. . . . .	S. Giuseppe (Id.) . . . . .	8 874	..	2 310. »	..	..	800. »	..	3 110. »	..	..	..	3 110. »
11	Id. . . . .	S. Gregorio (Id.) (b) . . . . .	447	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	Id. . . . .	della Madonna (Id.) . . . . .	3 627	..	..	..	36 450. »	4 200. »	7 300. »	47 950. »	..	4 200. »	4 200. »	43 750. »
13	Id. . . . .	S. Maria del Soccorso (Id.) . . . . .	10 161	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14	Id. . . . .	Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	7 318	..	..	..	50 000. »	..	5 500. »	55 500. »	..	..	..	55 500. »
15	Id. . . . .	S. Sebastiano (Id.) . . . . .	3 438	..	..	..	45 000. »	3 100. »	11 500. »	59 600. »	..	2 535. 60	2 535. 60	57 064. 40
16	Id. . . . .	SS. Trinità, padri Conventuali (Id.) . . . . .	6 515	..	..	..	4 055. »	..	1 000. »	5 055. »	..	..	..	5 055. »
17	Id. (Acquaviva) . . . . .	S. Jacopo (Id.) . . . . .	5 000	..	..	..	30 000. »	6 250. »	2 700. »	38 950. »	..	5 340. »	5 340. »	33 610. »
18	Id. (Antignano) . . . . .	S. Lucia (Id.) . . . . .	1 063	..	..	..	10 000. »	1 640. »	2 100. »	13 740. »	..	1 336. »	1 366. »	12 404. »
19	Id. (Ardenza) . . . . .	S. Simone (Id.) . . . . .	2 152	..	..	..	65 000. »	1 630. »	700. »	67 380. »	..	..	..	67 380. »
20	Id. (Montenero) . . . . .	S. Maria (Id.) . . . . .	2 808	..	..	..	65 000. »	..	44 000. »	109 000. »	..	..	..	109 000. »
21	Id. (Salviano) . . . . .	S. Martino (Id.) . . . . .	2 332	17 000. »	2 400. »	500. »	13 000. »	5 300. »	1 920. »	40 120. »	..	..	..	40 120. »
22	Id. (San Matteo) . . . . .	S. Matteo (Id.) . . . . .	4 482	..	..	..	35 000. »	50 618. 40	3 500. »	89 118. 40	..	28 111. 40	28 111. 40	61 007. »
23	Id. (Valle Benedetta) . . . . .	S. Giovanni Gualberto (Id.) . . . . .	411	12 711. 40	12 000. »	..	20 000. »	1 880. »	4 900. »	51 491. 40	..	..	..	51 491. 40
24	Marciana . . . . .	S. Caterina (Massa Marittima). . . . .	1 465	8 100. »	360. »	..	25 000. »	13 640. »	5 400. »	52 300. »	..	..	..	52 300. »
25	Id. . . . .	S. Chiara (Id.) . . . . .	2 235	617. »	..	..	20 000. »	224. »	880. »	21 721. »	..	..	..	21 721. »
26	Id. (Poggio) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	972	..	..	..	..	5 025. 20	150. »	5 175. 20	..	..	..	5 175. 20
27	Portoferraio . . . . .	Natività di Maria (Id.) . . . . .	5 539	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
28	Porto Longone . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Id.) . . . . .	2 594	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	Id. (Capoliveri) . . . . .	S. Maria Assunta (Livorno). . . . .	1 903	2 065. 22	667. 80	..	..	..	..	2 733. 02	..	..	..	2 733. 02
30	Rio dell'Elba . . . . .	Ss. Giacomo e Quirico (Massa Maritt.) . . . . .	2 595	3 863. 40	2 112. 40	..	1 500. »	5 947. 60	..	13 423. 40	..	..	..	13 423. 40
31	Rio Marina . . . . .	S. Barbara V. e M. (Massa e Populonia). . . . .	2 492	..	..	..	..	..	5 010. »	5 010. »	..	..	..	5 010. »

FABBRICERIE PARROCCHIALI.

1	..	Livorno (S. Giuseppe) . . . . .	..	..	..	..	70 000. »	12 900. »	3 800. »	86 900. »	..	..	..	86 900. »
2	..	Marciano (S. Nicola in Poggio) . . . . .	..	..	..	..	..	..	150. »	150. »	..	..	..	..
3	..	Porto Ferrario (Chiesa arcipretale) . . . . .	..	..	..	..	41 253. 17	43 836. 80	1 200. »	86 289. 97	..	..	..	86 289. 97
4	..	Porto Longone (Capoliveri) . . . . .	..	3 000. »	..	..	70 000. »	18 004. 80	1 000. »	92 004. 80	..	..	..	92 004. 80
5	..	Porto Longone (Chiese riunite) . . . . .	..	1 077. 59	..	..	150 000. »	21 551. »	4 967. 32	177 597. 91	966. »	..	966. »	176 631. 91
6	..	Rio dell'Elba (Chiese riunite) . . . . .	..	..	..	..	32 000. »	36 619. 20	1 980. »	70 499. 20	..	..	..	70 499. 20

(a) La dotazione della parrocchia è di proprietà della Nazione Greca; ad ogni modo si fa notare che ha un reddito netto superiore alle lire 3000 annue. (b) La parrocchia è vacante e la dotazione della medesima è di proprietà della Nazione Armena; ha un reddito di oltre lire 400 nette.

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	Popo- LAZIONE	PARTE 2ª — RENDITE ANNUALI							
				Dai fondi rustici	Dai fabbricati	Canonici, decime, censi, ecc.	Da titoli sul Debito pubblico	Da titoli commerciali, buoni del Tesoro, ecc.	Da congrue ed assegni	Da proventi diversi	TOTALE RENDITE
				16	17	18	19	20	21	22	23

Segue BENEFICI PARROCCHIALI.

1	Campo nell'Elba . . . . .	S. Ilario (Massa Marittima) . . . . .	702	300. »	..	920. »	153. »	..	..	..	1 373. »
2	Id. . . . .	S. Pietro (Id.) . . . . .	1 478	21. »	128. »	1 688. »	25. »	..	..	..	1 862. »
3	Livorno . . . . .	S. Andrea (Livorno) . . . . .	8 313	..	..	..	900. »	..	480. »	..	1 380. »
4	Id. . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	9 079	..	..	..	..	..	..	..	..
5	Id. . . . .	S. Antonio (Id.) . . . . .	2 085	..	..	..	..	..	..	..	..
6	Id. . . . .	S. Benedetto (Id.) . . . . .	7 116	..	..	..	221. »	175. »	1 595.16	..	1 595.16
7	Id. . . . .	S. Caterina (Id.) . . . . .	5 637	..	..	..	..	2 529.66	1 176. »	..	1 572. »
8	Id. . . . .	S. Ferdinando (Id.) . . . . .	2 200	..	..	..	..	1 176. »	..	..	2 529.66
9	Id. . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	3 452	..	..	..	..	..	..	..	1 176. »
10	Id. . . . .	S. Giuseppe (Id.) . . . . .	8 874	..	275.50	40. »	..	2 448.60	..	..	2 448.60
11	Id. . . . .	S. Gregorio (Id.) . . . . .	447	..	..	..	..	..	588. »	..	903.50
12	Id. . . . .	della Madonna (Id.) . . . . .	3 627	..	..	..	210. »	..	..	..	..
13	Id. . . . .	S. Maria del Soccorso (Id.) . . . . .	10 161	..	..	..	..	..	670. »	..	880. »
14	Id. . . . .	Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	7 318	..	..	..	..	..	1 764. »	..	1 764. »
15	Id. . . . .	S. Sebastiano (Id.) . . . . .	3 438	..	..	..	..	..	1 176. »	..	1 176. »
16	Id. . . . .	SS. Trinità, padri Conventuali (Id.) . . . . .	6 515	..	..	..	155. »	..	480. »	..	635. »
17	Id. (Acquaviva) . . . . .	S. Jacopo (Id.) . . . . .	5 000	..	..	..	312.50	..	670. »	..	670. »
18	Id. (Antignano) . . . . .	S. Lucia (Id.) . . . . .	1 063	..	..	..	82. »	..	699.72	..	1 012.22
19	Id. (Ardenza) . . . . .	S. Simone (Id.) . . . . .	2 152	..	..	..	84. »	..	457.52	..	539.52
20	Id. (Montenero) . . . . .	S. Maria (Id.) . . . . .	2 808	..	..	..	..	..	940.80	..	1 024.80
21	Id. (Salviano) . . . . .	S. Martino (Id.) . . . . .	2 332	780. »	180. »	136.24	159. »	..	700. »	..	700. »
22	Id. (San Matteo) . . . . .	S. Matteo (Id.) . . . . .	4 482	..	..	1 885.92	645. »	..	352.80	..	1 607.04
23	Id. (Valle Benedetta) . . . . .	S. Giovanni Gualberto (Id.) . . . . .	411	502.50	705.60	..	94. »	..	585.28	423.36	3 539.56
24	Marciana . . . . .	S. Caterina (Massa Marittima) . . . . .	1 465	200. »	25. »	330. »	233. »	22. »	1 175.96	152. »	2 630.06
25	Id. . . . .	S. Chiara (Id.) . . . . .	2 235	40. »	..	11.20	..	..	100. »	..	910. »
26	Id. (Poggio) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	972	..	..	51.24	200. »	..	857.64	..	908.84
27	Portoferraio . . . . .	Natività di Maria (Id.) . . . . .	5 539	..	..	..	..	..	287.42	..	538.66
28	Porto Longone . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Id.) . . . . .	2 594	..	..	..	..	..	1 475.44	..	1 475.44
29	Id. (Capoliveri) . . . . .	S. Maria Assunta (Livorno) . . . . .	1 903	157. »	72. »	..	..	..	599.76	693.41	1 293.17
30	Rio dell'Elba . . . . .	Ss. Giacomo e Quirico (Massa Maritt.) . . . . .	2 955	150. »	50. »	198.38	99. »	..	923.98	324. »	1 476.98
31	Rio Marina . . . . .	S. Barbara V. e M. (Massa e Populonia) . . . . .	2 492	..	..	..	..	..	562.52	..	1 059.90
									1 207.20	..	1 207.20

Segue FABBRICERIE PARROCCHIALI.

1	..	Livorno (S. Giuseppe) . . . . .	..	..	..	..	645. »	..	..	..	645. »
2	..	Marciano (S. Nicola in Poggio) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	Porto Ferrario (Chiesa arcipretale) . . . . .	..	..	..	1 351.48	839.36	..	..	..	..
4	..	Porto Longone (Capoliveri) . . . . .	..	114. »	..	614.01	288.43	2.47	1 200. »	80.64	3 471.48
5	..	Porto Longone (Chiese riunite) . . . . .	..	..	..	1 024.64	52.95	..	..	..	1 018.91
6	..	Rio dell'Elba (Chiese riunite) . . . . .	..	..	..	1 404.96	426. »	..	..	..	1 077.59
									..	118.48	1 949.44

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	Popo- LAZIONE	SPESE ANNUALI							RENDITA NETTA annuale dell'Ente		
				Ammi- nistrazione	Interessi passivi per debiti	Altri pesi patrimoniali	Imposte	Culto	BENEFICENZE			Altre spese	TOTALE SPESE
									Obbligatorie	Facoltative			
1	2	3	4	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Segue BENEFICI PARROCCHIALI.

1	Campo nell'Elba . . . . .	S. Ilario (Massa Marittima) . . . . .	702	450. »	..	..	141.48	235. »	..	80. »	..	906.48	466.32
2	Id. . . . .	S. Pietro (Id) . . . . .	1 478	100. »	..	..	459.34	166. »	..	..	..	725.34	1 136.66
3	Livorno . . . . .	S. Andrea (Livorno) . . . . .	8 313	..	..	742.10	184.80	560 »	..	..	..	1 486.90	..
4	Id. . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	9 079	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	Id. . . . .	S. Antonio (Id.) . . . . .	2 085	79.75	..	..	339.34	510. »	..	..	..	929.09	666.07
6	Id. . . . .	S. Benedetto (Id.) . . . . .	7 116	560. »	..	239.20	294.21	837. »	60.06	540. »	..	2 530.45	..
7	Id. . . . .	S. Caterina (Id.) . . . . .	5 637	286. »	..	1 574. »	444.56	385.90	..	190. »	382. »	3 262.46	..
8	Id. . . . .	S. Ferdinando (Id.) . . . . .	2 200	..	..	560 »	208.64	602. »	..	156. »	..	1 562.64	..
9	Id. . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	3 452	..	..	1 484.24	353.16	365. »	..	270. »	..	2 472.40	..
10	Id. . . . .	S. Giuseppe (Id.) . . . . .	8 874	45.17	..	..	152.54	..	..	..	480. »	678.01	225.49
11	Id. . . . .	S. Gregorio (Id.) . . . . .	447	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
12	Id. . . . .	della Madonna (Id.) . . . . .	3 627	..	..	1 104. »	238.72	490. »	..	425. »	175. »	2 433.72	..
13	Id. . . . .	S. Maria del Soccorso (Id.) . . . . .	10 161	..	..	..	105.14	156. »	..	330. »	..	591.14	1 172.86
14	Id. . . . .	Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	7 318	..	..	..	87.60	621. »	..	100. »	..	778.60	397.40
15	Id. . . . .	S. Sebastiano (Id.) . . . . .	3 438	31.75	..	126.78	106.04	..	..	..	300. »	564.57	70.43
16	Id. . . . .	SS. Trinità, padri Conventuali (Id.) . . . . .	6 515	..	..	..	254.86	550. »	..	..	1 343.76	2 148.62	..
17	Id. (Acquaviva) . . . . .	S. Jacopo (Id.) . . . . .	5 000	..	..	348.28	160.25	300. »	..	180. »	200. »	1 188.53	..
18	Id. (Antignano) . . . . .	S. Lucia (Id.) . . . . .	1 063	26.95	..	65.38	35.26	..	..	..	360. »	487.59	51.93
19	Id. (Ardenza) . . . . .	S. Simone (Id.) . . . . .	2 152	..	..	..	61.10	160. »	..	85. »	193. »	499.10	525.70
20	Id. (Montenero) . . . . .	S. Maria (Id.) . . . . .	2 808	..	..	..	74. »	300. »	..	50. »	..	424. »	276. »
21	Id. (Salviano) . . . . .	S. Martino (Id.) . . . . .	2 332	160. »	..	..	604.62	96. »	..	..	..	860.62	746.42
22	Id. (San Matteo) . . . . .	S. Matteo (Id.) . . . . .	4 482	346.95	..	1 405.57	221.84	..	..	..	900. »	2 874.36	665.20
23	Id. (Valle Benedetta) . . . . .	S. Giovanni Gualberto (Id.) . . . . .	411	300.22	..	..	821.72	..	..	..	480. »	1 601.94	1 028.12
24	Marciana . . . . .	S. Caterina (Massa Marittima) . . . . .	1 465	430. »	..	..	245. »	275. »	16.80	..	..	966.80	..
25	Id. . . . .	S. Chiara (Id.) . . . . .	2 235	40. »	..	..	195.07	146.80	..	..	..	381.87	526.97
26	Id. (Poggio) . . . . .	S. Nicola (Id) . . . . .	972	..	..	..	57.42	..	..	..	..	57.42	481.24
27	Portoferraio . . . . .	Natività di Maria (Id.) . . . . .	5 539	..	..	..	86.44	103.04	..	..	..	189.48	1 295.96
28	Porto Longone . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Id.) . . . . .	2 594	..	..	..	190.86	581.41	..	..	..	772.27	520.90
29	Id. (Capoliveri) . . . . .	S. Maria Assunta (Livorno) . . . . .	1 903	40. »	..	..	232.83	445. »	..	..	..	717.83	759.15
30	Rio dell'Elba . . . . .	Ss. Giacomo e Quirico (Massa Maritt.) . . . . .	2 955	22. »	..	174.19	213.31	33.60	30. »	..	..	473.10	586.80
31	Rio Marina . . . . .	S. Barbara V. e M. (Massa e Populonia) . . . . .	2 492	330. »	..	..	268.66	428.90	..	..	..	1 027.56	179.64

Segue FABBRICERIE PARROCCHIALI.

1	..	Livorno (S. Giuseppe) . . . . .	..	407.25	..	..	112.02	..	..	..	..	519.27	125.73
2	..	Marciano (S. Nicola in Poggio) . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	Porto Ferrario (Chiesa arcipretale) . . . . .	..	2 013. »	25. »	..	208.90	730.64	..	..	293.94	3 471.48	..
4	..	Porto Longone (Capoliveri) . . . . .	..	120. »	..	..	223.40	703.20	..	..	40. »	1 186.60	..
5	..	Porto Longone (Chiese riunite) . . . . .	..	100. »	..	4.83	97.25	208.06	..	..	30. »	440.14	637.45
6	..	Rio dell'Elba (Chiese riunite) . . . . .	..	890. »	..	..	264.49	305.01	100. »	..	56.26	1 615.76	333.68





Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle

Provincia di Livorno.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	Dai fondi	Dai
				rustici	fabbricati
I	2	3	4	16	17

rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Livorno.

PARTE 2ª — RENDITE ANNUALI					
Canoni, decime, censi, ecc.	Da titoli sul Debito Pubblico	Da titoli commerciali, buoni del Tesoro, ecc.	Da congrue ed asogni	Da proventi diversi	TOTALE RENDITE
18	19	20	21	22	23

Segue CAPPELLANIE CURATE.

1	Campo nell'Elba (Marina di Campo) . . . . .	Cappellania curata (Massa Marittima) . . . . .	..	..	..	..	..	550. »	..	550 »
2	Livorno . . . . .	Cappellania di S. Antonio (Livorno) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
3	Id . . . . .	1ª Cappellania di S. Benedetto (Id) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
4	Id. . . . .	2ª Cappellania di S. Benedetto (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
5	Id. . . . .	1ª Cappellania di S. Giuseppe (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
6	Id. . . . .	2ª Cappellania di S. Giuseppe (Id) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
7	Id. . . . .	1ª Cappell. di S. M. del Soccorso (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
8	Id. . . . .	2ª Cappell. di S. M. del Soccorso (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
9	Id. . . . .	3ª Cappell. di S. M. del Soccorso (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
10	Id. . . . .	4ª Cappell. di S. M. del Soccorso (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	823. 20	..	823. 20
11	Id. . . . .	1ª Cappellania Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
12	Id. . . . .	2ª Cappellania Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	588. »	..	588. »
13	Id. (Acquaviva) . . . . .	Cappellania di S. Jacopo (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	352. 80	..	352. 80
14	Id. (Ardenza) . . . . .	1ª Cappellania curata (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	352. 60	..	352. 60
15	Id. (Id.) . . . . .	2ª Cappellania curata (Id.) . . . . .	..	..	..	..	665. »	..	..	665. »
16	Id. (Montenero) . . . . .	1ª Cappellania curata (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	499. 97	..	499. 97
17	Id. (Id.) . . . . .	2ª Cappellania curata (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	499. 97	..	499. 97
18	Id. (Salviano) . . . . .	Cappellania curata (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	352. 80	..	352. 80
19	Marciano Elba. . . . .	Id (Massa Marittima). . . . .	..	2. 50	70. 60	..	..	225. 23	135. »	433. 33
20	Portolongone . . . . .	Id. (Livorno) . . . . .	..	..	..	..	..	122. 87	345. »	467. 87
21	Rio Marina . . . . .	Id. (Id.) . . . . .	..	..	..	..	..	604. 80	..	604. 80

Segue ENTI DIVERSI.

1	...	Patrimonio ecclesiastico in Livorno . . . . .	..	..	3 744. 90	..	..	9 514. 37	22 957. »	..	..	1 351. 72	37 567. 99
2	...	Cappellania Corsetti nel Camposanto comunale di Livorno . . . . .	..	..	..	..	..	..	500. »	..	..	..	500. »
3	...	Confessore degli Orientali in Livorno . . . . .	..	..	..	..	..	352. 80	..	..	..	504. »	856. 80
4	...	Chiesa Greca unita alla parrocchia dei Mansionati . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	705. 60	705. 60
5	...	Chiesa Armena in Livorno . . . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	405. 72	405. 72

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Livorno.

Provincia di Livorno.

1 Numero d'ordine	2 COMUNE E FRAZIONE	3 TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	4 POPO- LAZIONE	5 SPESE ANNUALI								13 RENDITA NETTA annuale dell'Ente	
				24 Ammi- nistrazione	25 Interessi passivi per debiti	26 Altri pesi patrimoniali	27 Imposte	28 Culto	6 BENEFICENZE		31 Altre spese		32 TOTALE SPESE
									29 Obbligatorie	30 Facoltative			

Segue CAPPELLANIE CURATE.

1	Campo nell'Elba (Marina di Campo)	Cappellania curata (Massa Marittima)	..	..	..	..	27. »	40. »	..	..	..	67. »	483. »
2	Livorno	Cappellania di S. Antonio (Livorno)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
3	Id.	1ª Cappellania di S. Benedetto (Id.)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
4	Id.	2ª Cappellania di S. Benedetto (Id.)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
5	Id.	1ª Cappellania di S. Giuseppe (Id.)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
6	Id.	2ª Cappellania di S. Giuseppe (Id.)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
7	Id.	1ª Cappell. di S. M. del Soccorso (Id.)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
8	Id.	2ª Cappell. di S. M. del Soccorso (Id.)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
9	Id.	3ª Cappell. di S. M. del Soccorso (Id.)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
10	Id.	4ª Cappell. di S. M. del Soccorso (Id.)	..	..	..	..	40.32	..	..	..	..	40.32	782.88
11	Id.	1ª Cappellania Ss. Pietro e Paolo (Id.)	..	..	..	..	28.80	..	..	..	..	28.80	559.20
12	Id.	2ª Cappellania Ss. Pietro e Paolo (Id.)	..	..	..	..	70. »	..	..	50. »	..	120. »	468. »
13	Id. (Acquaviva)	Cappellania di S. Jacopo (Id.)	..	..	..	..	17.28	..	..	..	..	17.28	335.52
14	Id. (Ardenza)	1ª Cappellania curata (Id.)	..	..	..	..	17.28	..	..	..	1.20	18.48	334.12
15	Id. (Id.)	2ª Cappellania curata (Id.)	..	..	..	..	334. »	115.60	..	..	..	449.60	215.40
16	Id. (Montenero)	1ª Cappellania curata (Id.)	..	..	..	..	21. »	..	..	..	..	21. »	478.97
17	Id. (Id.)	2ª Cappellania curata (Id.)	..	..	..	..	21. »	..	..	..	..	21. »	478.97
18	Id. (Salviano)	Cappellania curata (Id.)	..	..	17.64	..	..	16.32	..	..	..	33.96	318.84
19	Marciano Elba.	Id. (Massa Marittima)	..	..	30. »	..	..	95.38	..	..	..	125.38	307.95
20	Portolongone	Id. (Livorno)	..	..	..	..	..	74.76	125.24	..	..	200. »	267.87
21	Rio Marina	Id. (Id.)	..	..	..	..	..	8.80	..	..	..	8.80	596. »

Segue ENTI DIVERSI.

1	...	Patrimonio ecclesiastico in Livorno	..	6 682.21	..	15 938.25	7 664.21	4 221.20	..	..	913.87	36 419.34	1 148.25
2	...	Cappellania Corsetti nel Camposanto comunale di Livorno	..	25. »	..	..	87.12	..	..	..	300. »	412.12	87.88
3	...	Confessore degli Orientali in Livorno	..	..	..	..	32.88	..	..	..	..	32.88	823.92
4	...	Chiesa Greca unita alla parrocchia dei Mansionati	..	..	..	322.58	60.44	..	..	..	..	383.02	322.58
5	...	Chiesa Armena in Livorno	..	..	..	..	20.16	..	..	..	..	20.16	385.56

Prospetto riassuntivo delle attività e delle passività delle Parrocchie e dei supplementi di congrua assegnati dal Fondo per il Culto.

Provincia di Mantova.

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	Popo- LAZIONE	RENDITA FONDIARIA		A T T I V O							
				Beni rustici	Beni urbani	RENDITA MOBILIARE DEL BENEFIZIO				Proventi avventizi di stola	Assegno a carico del Fondo Culto per le spese di culto	Assegni già erariali a carico del Fondo Culto	TOTALE dell' Attivo
						Canoni enfiteutici	Censi, prestazioni, interessi di capitale, ecc.	Legati di culto	Debito pubblico				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Acquanegra sul Chiese	S. Tommaso (Mantova)	2 644	3 100. »	60. »	..	8.50	..	..	250. »	..	..	3 418.50
2	Id. (Beverara)	S. Michele Arcangelo (Id.)	178	2 800. »	..	..	..	..	..	120. »	..	..	2 920. »
3	Id. (Mosio)	S. Filastro (Id.)	1 043	1 430. »	..	..	56.90	..	10. »	300. »	..	..	1 796.90
4	Asola	S. Andrea Apostolo (Id.)	4 529	5 335. »	285. »	207.50	..	..	210. »	300. »	..	..	6 337.50
5	Id. (Barchi)	S. Pietro Apostolo (Id.)	584	850.02	..	..	33.68	..	..	50. »	..	..	933.70
6	Id. (Castelnuovo)	S. Margherita (Id.)	611	926.40	..	..	2.65	..	45. »	200. »	..	..	1 615.90
7	Id. (Gazzuoli)	S. Anna (Id.)	442	575. »	..	..	18.60	..	..	30. »	..	177.77	801.37
8	Bagnolo San Vito	S. Biagio (Id.)	1 200	1 000. »	..	..	2.61	152.57	..	150. »	..	..	1 380.18
9	Id.	S. Vito (Id.)	1 800	1 800. »	725. »	..	6.84	..	..	160. »	..	..	2 708.84
10	Id. (San Giacomo a Po)	S. Giacomo (Id.)	413	380. »	..	..	..	..	48. »	30. »	..	..	738. »
11	Bizarello	Ss. Giovanni e Paolo (Id.)	600	44.80	140. »	..	..	..	328. »	70. »	..	..	898.61
12	Id. (Stradella)	Natività di Maria Vergine (Id.)	1 239	867.44	..	..	61.83	1.98	..	580. »	..	..	1 617.21
13	Borgoforte	S. Giovanni Battista (Id.)	891	797. »	..	..	1.77	..	..	488. »	..	..	1 169.38
14	Id. (Boccadiganda)	S. Giovanni Battista (Id.)	770	342.50	..	..	19.24	15.18	..	152. »	..	145.96	1 169.31
15	Id. (Romanore)	Ss. Annunziata (Id.)	1 250	..	..	..	..	15.18	6.53	70. »	..	40.44	504.65
16	Id. (San Cataldo)	(Id.)	1 200	855. »	..	..	..	..	..	..	..	..	1 118.31
17	Id. (San Nicola a Po)	Ss. Floriano e Benedetto (Id.)	1 082	160. »	..	..	..	..	23.31	40. »	..	..	190. »
18	Id. (Scorzarolo)	S. Nicola (Id.)	655	1 640. »	..	..	..	..	..	70. »	..	..	1 811.05
19	Borgofranco	Ss. Pietro e Paolo (Id.)	1 198	150. »	..	..	1.05	..	..	100. »	..	..	545.15
20	Id. (Bonizzo)	S. Giovanni Battista (Id.)	973	2 082. »	..	..	..	47.28	..	155. »	..	142.87	2 302. »
21	Bozzolo	S. Giacomo Martire (Id.)	2 240	2 555.89	..	..	..	..	..	20. »	..	..	3 280.23
22	Id.	S. Pietro (Cremona)	2 280	563. »	130. »	..	..	11.34	..	513. »	..	..	1 520.25
23	Canneto	Ss. Trinità (Id.)	3 450	4 180.50	..	..	..	27.25	..	650. »	..	..	4 752.93
24	Id. (Carzaghetto)	S. Antonio Abate (Mantova)	300	1 808.40	..	..	49.67	27.76	..	195. »	..	..	1 848.40
25	Carbonara di Po	S. Michele Arcangelo (Id.)	2 440	1 885.36	..	..	..	..	..	40. »	..	..	2 179.09
26	Id. (Carbonarola)	Assunzione (Id.)	258	150. »	..	..	7.13	3.60	..	83. »	..	..	643.22
27	Casalmoreo	Concezione (d.)	1 124	7 138.80	..	..	305.12	1.06	..	45. »	..	112.04	7 535.90
28	Casaloldo	S. Stefano (Id.)	1 338	2 720. »	..	..	..	22.60	26.50	48. »	..	..	3 161.65
29	Casalromano	S. Maria e S. Emiliano (Id.)	612	1 254. »	256. »	..	..	51.65	..	90. »	..	..	1 996.70
30	Id. (Fontanella)	S. Giovanni Evangelista (Id.)	510	2 533.28	110. »	..	..	121.70	..	65. »	..	..	2 813.17
31	Castelbelforte	S. Bartolomeo (Id.)	3 100	1 200. »	375. »	..	..	8.79	..	166. »	..	..	2 202.40
32	Castel d'Ario	S. Biagio (Id.)	2 528	1 303.15	..	..	40.63	6.77	..	280. »	..	..	2 125.41
33	Id. (Villagrossa)	Assunzione (Id.)	363	525. »	60. »	..	20.61	16.73	159.72	186. »	..	189.20	1 130.84
34	Castelgoffredo	S. Stefano (Id.)	3 955	4 539. »	..	..	55.30	55.54	880. »	25. »	..	..	6 170.14
35	Id. (Bocchere)	S. Erasmo (Id.)	138	787.92	..	..	..	1 381.14	..	..	..	..	1 399.66
36	Id. (Casalpoglio)	S. Margherita (Id.)	240	305. »	..	..	..	441.10	..	13. »	..	127.64	667.56
37	Castellucchio	S. Lorenzo Martire (Id.)	1 478	4 530. »	358. »	..	..	..	..	50. »	..	282.56	6 164.75
38	Id. (Gabbiana)	S. Giorgio (Id.)	1 400	1 830.80	250. »	..	83.62	30.13	..	963. »	..	..	1 223.44
39	Id. (Ospitaletto)	Ss. Nome di Maria (Id.)	1 144	180. »	..	..	48.25	..	24.39	45. »	..	..	492.81
40	Id. (Sarginesco)	S. Bartolomeo (Id.)	1 136	772.03	..	..	..	0.58	..	170. »	..	112.23	1 377.69
41	Castiglione delle Stiviere	S. Andrea (Id.)	5 600	473.32	9.62	..	54.19	..	67.85	270. »	..	183.62	1 271.26
42	Cavriana	Ss. Nazaro e Celso (Id.)	2 350	1 401.01	..	..	8.25	..	..	480. »	..	..	2 019.24
43	Id. (Castelgrimaldo)	S. Maria Nuova (Id.)	304	951. »	..	..	..	51.99	..	..	..	259.24	1 262. »
44	Ceresara	S. Antonio (Id.)	1 023	1 600. »	..	..	..	..	..	11. »	..	..	1 856.40
45	Id. (S. Martino di Gusnago)	Ss. Trinità (Id.)	742	2 340. »	..	..	41.40	..	..	15. »	..	..	3 377.02
		S. Giovanni Battista (Id.)				..	84.02	..	..	190. »	..	..	

Segue Prospetto riassuntivo delle attività e delle passività delle Parrocchie e dei supplementi di congrua assegnati dal Fondo per il Culto.

Provincia di Mantova.

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	Passività gravanti il patrimonio (Canoni, censi, interessi, ecc.)		P A S S I V O						RENDITA netta Differenza tra le colonne 14 e 22	SUPPLEMENTO concesso dal Fondo per il Culto			RENDITA complessiva della Parrocchia Totale delle colonne 23 e 26
				Fondiarìa	15	IMPOSTE		Spese per adempimento legati	Altri oneri	Riparazioni	TOTALE del Passivo		per Decime	per Congrua	TOTALE	
						Ricchezza mobile	Manomorta									
						17	18									
1	Acquanegra sul Chiese . . . . .	S. Tommaso (Mantova) . . . . .	2 644	..	629.13	..	116.16	..	..	133. »	878.29	2 540.21	..	..	..	2 540.21
2	Id. (Beverara) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	178	..	399.37	..	110.40	..	..	112. »	621.77	2 298.23	..	..	..	2 298.23
3	Id. (Mosio) . . . . .	S. Filastro (Id.) . . . . .	1 043	..	169.74	2. »	64.32	..	..	..	236.06	1 560.84	..	..	..	1 560.84
4	Asola . . . . .	S. Andrea Apostolo (Id.) . . . . .	4 529	357.96	1 059 »	42. »	217.92	..	..	62.75	1 739.63	4 597.87	..	..	..	4 597.87
5	Id. (Barchi) . . . . .	S. Pietro Apostolo (Id.) . . . . .	584	..	79.26	5.21	38.40	22. »	..	..	144.87	788.83	..	11.17	11.17	800. »
6	Id. (Castelnuovo) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	611	..	..	9. »	68.16	..	..	..	77.16	1 538.74	..	..	..	1 538.74
7	Id. (Gazzuoli) . . . . .	S. Anna (Id.) . . . . .	442	..	82.05	..	24.96	..	..	..	107.01	694.36	..	..	..	694.36
8	Bagnolo San Vito . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	1 200	..	156.66	15. »	50.88	..	..	..	222.54	1 157.64	..	..	..	1 157.64
9	Id. . . . .	S. Vito (Id.) . . . . .	1 800	..	504.56	8.40	91.20	..	..	163.30	767.46	1 966.38	..	..	..	1 966.38
10	Id. (San Giacomo a Po) . . . . .	S. Giacomo (Id.) . . . . .	413	..	2.81	65.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
11	Bigarello . . . . .	Ss. Giovanni e Paolo (Id.) . . . . .	600	..	29.24	116. »	32.64	..	..	21. »	198.88	699.73	..	..	..	..
12	Id. (Stradella) . . . . .	Natività di Maria Vergine (Id.) . . . . .	1 239	..	84.60	97.60	55.68	..	..	32. »	269.88	1 347.33	..	..	..	1 347.33
13	Borgoforte . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	891	..	81.86	20.06	41.28	..	..	31.88	175.08	994.30	..	..	..	994.30
14	Id. (Boccadiganda) . . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	770	..	48.95	14. »	18.24	..	..	..	81.19	423.46	..	376.54	376.54	800. »
15	Id. (Romanore) . . . . .	(Id) . . . . .	1 250	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16	Id. (San Cataldo) . . . . .	Ss. Floriano e Benedetto (Id.) . . . . .	1 200	..	244.75	8. »	32.64	..	..	..	285.39	832.92	..	..	..	832.92
17	Id. (San Nicola a Po) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	1 082	..	53.37	..	5.76	..	..	..	59.13	130.87	..	669.13	669.13	800. »
18	Id. (Scorzarolo) . . . . .	Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	655	..	377.50	14. »	63.36	..	..	..	454.86	1 356.19	..	..	..	1 356.19
19	Borgofranco . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 198	..	42.57	19.73	..	..	..	..	62.80	482.85	..	..	..	482.85
20	Id. (Bonizzo) . . . . .	S. Giacomo Martire (Id.) . . . . .	973	..	511.66	4. »	72. »	..	50.29	52.48	690.43	1 612.43	..	..	..	1 612.43
21	Bozzolo . . . . .	S. Pietro (Cremona) . . . . .	2 240	..	349.23	102.60	121.92	..	..	108. »	681.75	2 598.48	..	..	..	2 598.48
22	Id. . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	2 280	..	133.11	133.72	52.80	..	..	19.50	339.13	1 181.12	..	..	..	1 181.12
23	Canneto . . . . .	S. Antonio Abate (Mantova) . . . . .	3 450	203.90	1 058.45	45.80	151.68	..	..	..	1 459.83	3 293.10	..	..	..	3 293.10
24	Id. (Carzaghetto) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	300	..	..	..	87.36	..	..	..	87.36	1 761.04	..	..	..	1 761.04
25	Carbonara di Po . . . . .	Assunzione (Id.) . . . . .	2 440	..	..	16.60	95.04	..	..	..	111.64	2 167.45	..	..	..	2 067.45
26	Id. (Carbonarola) . . . . .	Concezione (Id.) . . . . .	258	..	37.15	6.07	22.08	..	..	..	65.30	577.92	..	..	..	577.92
27	Casalmoro . . . . .	S. Stefano (Id.) . . . . .	1 124	..	..	9.60	347.52	..	..	..	357.12	7 178.78	..	..	..	7 178.78
28	Casaloldo . . . . .	S. Maria e S. Emiliano (Id.) . . . . .	1 338	..	642.47	11.88	106.56	..	..	..	760.91	2 400.74	..	..	..	2 400.74
29	Casalromano . . . . .	S. Giovanni Evangelista (Id.) . . . . .	612	..	258.26	13. »	69.12	..	..	..	340.38	1 656.32	..	..	..	1 656.32
30	Id. (Fontanella) . . . . .	S. Bartolomeo (Id.) . . . . .	510	105. »	297.38	..	108.48	..	..	9. »	519.86	2 298.21	..	..	..	2 298.21
31	Castelbelforte . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	3 100	..	251.24	56. »	73.92	..	..	56.25	437.41	1 764.99	..	..	..	1 764.99
32	Castel d'Ario . . . . .	Assunzione (Id.) . . . . .	2 528	..	..	37.20	79.68	..	..	..	116.88	2 008.53	..	..	..	2 008.53
33	Id. (Villagrossa) . . . . .	S. Stefano (Id.) . . . . .	363	..	155.42	5. »	26.88	..	..	9. »	196.30	934.54	..	..	..	934.54
34	Castelgoffredo . . . . .	S. Erasmo (Id) . . . . .	3 955	143.33	1 014.63	235.32	209.28	..	..	169.20	1 771.76	4 398.38	..	..	..	4 398.38
35	Id. (Bocchere) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	138	..	..	58.77	57.60	..	..	..	116.37	1 283.29	..	100. »	100. »	1 383.29
36	Id. (Casalpoglio) . . . . .	S. Lorenzo Martire (Id.) . . . . .	240	..	62.80	10. »	14.40	..	22.84	..	110.04	557.52	..	242.48	242.48	800. »
37	Castellucchio . . . . .	S. Giorgio (Id.) . . . . .	1 478	..	1 195.26	196.49	217.92	..	..	53.70	1 663.37	4 501.38	..	..	..	4 501.38
38	Id. (Gabbiana) . . . . .	SS. Nome di Maria (Id.) . . . . .	1 400	..	56.25	9. »	101.76	..	..	22.50	189.51	2 033.93	..	..	..	2 033.93
39	Id. (Ospitaletto) . . . . .	S. Bartolomeo (Id) . . . . .	1 144	..	57.78	22.44	13.44	..	..	..	93.66	399.15	..	400.85	400.85	800. »
40	Id. (Sarginesco) . . . . .	S. Andrea (Id.) . . . . .	1 136	..	134.25	35.64	48. »	..	..	..	217.89	1 159.80	..	100. »	100. »	1 259.80
41	Castiglione delle Stiviere . . . . .	Ss. Nazaro e Celso (Id.) . . . . .	5 600	..	35.52	96. »	39.36	..	..	..	170.68	1 100.58	..	..	..	1 100.58
42	Cavriana . . . . .	S. Maria Nuova (Id.) . . . . .	2 350	..	..	..	70.08	..	..	..	70.08	1 949.16	..	..	..	1 949.16
43	Id. (Castelgrimaldo) . . . . .	S. Antonio (Id.) . . . . .	304	..	218.90	2.20	33.60	..	..	44.30	299. »	963. »	..	..	..	963. »
44	Ceresara . . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	1 023	..	339.89	3. »	60.48	..	..	64. »	467.37	1 389.03	..	..	..	1 389.03
45	Id. (S. Martino di Gusnago) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	742	..	1 013.60	38. »	94.08	..	..	113.60	1 259.28	2 117.74	..	..	..	2 117.74

Provincia di Mantova.

Prospetto riassuntivo del patrimonio delle

rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine 1	COMUNE E FRAZIONE 2	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE 3	POPO- LAZIONE 4	PARTE 1ª — PATRIMONIO										
				IMMOBILIARE		MOBILIARE		TOTALE 11	PASSIVITÀ PATRIMONIALI			Patrimonio netto 15		
				Fruttifero		Infruttifero			Fruttifero 9	Infruttifero 10	Capitali 12		Censi, canoni ed altri pesi 13	TOTALE 14
				Beni rustici 5	Beni urbani 6	Beni rustici 7	Beni urbani 8							

MENSA VESCOVILE.

1	...	Mantova . . . . .	..	10 200. »	..	3 000. »	12 500. »	680 928.40	7 000. »	826 128.40	..	92 069. »	92 069. »	734 059.40
---	-----	-------------------	----	-----------	----	----------	-----------	------------	----------	------------	----	-----------	-----------	------------

CAPITOLI CATTEDRALI.

1	...	Capitolo della Cattedrale . . . . .	..	..	..	..	32 000. »	237 178.80	200. »	269 378.80	37 614. »	108 315.20	145 929.20	123 449.60
2	...	Cappellania di S. Gregorio . . . . .	..	..	..	..	..	4 300. »	..	4 300. »	..	..	..	4 300. »
3	...	Id. di S. Pietro ed uniti . . . . .	..	..	..	..	..	3 218.42	..	3 218.42	..	80.60	80.60	3 137.82
4	...	Id. di S. Francesco d'Assisi . . . . .	..	..	..	..	..	3 195. »	..	3 195. »	..	25.00	25. »	3 170. »
5	...	Mansioneria di S. Cecilia ed unita . . . . .	..	..	..	..	..	10 178.32	..	10 178.32	..	19.80	19.80	10 158.52
6	...	Id. di S. Speciosa ed unita . . . . .	..	..	..	..	..	10 016.24	..	10 016.24	..	..	..	10 016.24
7	...	Congregazione Ab Intra . . . . .	..	..	..	..	..	88 896.91	..	88 896.91	..	70 000. »	70 000. »	18 896.91
8	...	Canonicato dei Ss. Bartolomeo e Casciano . . . . .	..	..	..	..	..	54 459.83	..	54 459.83	..	..	..	54 459.83
9	...	Id. teolog. di S. Tommaso d'Aquino . . . . .	..	..	..	..	..	16 826.88	..	16 826.88	..	1 829.60	1 829.60	14 997.28
10	...	Id. di S. Paolo Apostolo . . . . .	..	..	..	..	..	35 160. »	..	35 160. »	..	..	..	35 160. »
11	...	Id. della Penitenzieria . . . . .	..	..	..	..	..	26 092.73	..	26 092.73	..	1 200. »	1 200. »	24 892.73
12	...	Id. di S. Matteo Apostolo . . . . .	..	..	..	..	..	9 007.08	..	9 007.08	..	..	..	9 007.08
13	...	Id. dei Ss. Filippo e Giacomo . . . . .	..	..	..	..	..	9 142.68	..	9 142.68	..	..	..	9 142.68
14	...	Id. di S. Andrea Apostolo . . . . .	..	..	..	..	..	8 396.24	..	8 396.24	..	..	..	8 396.24
15	...	Id. di S. Tecla . . . . .	..	..	..	..	..	5 740.72	..	5 740.72	..	1 095.60	1 095.60	4 645.12
16	...	Id. di S. Barnaba Apostolo . . . . .	..	..	..	..	..	6 351.12	..	6 351.12	..	..	..	6 351.12
17	...	Id. di S. Bernardino degli Uberti . . . . .	..	..	..	..	..	4 261.72	..	4 261.72	..	9.80	9.80	4 251.92
18	...	Id. Romagnoli . . . . .	..	..	..	..	..	26 318.43	..	20 318.43	4 507.40	15 811.03	20 318.43	..
19	...	Id. dei Ss. Sette Fratelli Martiri . . . . .	..	..	..	..	..	71 700. »	..	71 700. »	..	..	..	71 700. »

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	Dai	Dai
				fondi rustici	fabbricati
1	2	3	4	16	17

Segue MENSÀ

1	...	Mantova . . . . .	..	510. »	..
---	-----	-------------------	----	--------	----

Segue CAPITOLI

1	...	Capitolo della Cattedrale . . . . .	..	..	..
2	...	Cappellania di S. Gregorio . . . . .	..	..	..
3	...	Id. di S. Pietro ed uniti . . . . .	..	..	..
4	...	Id. di S. Francesco d'Assisi . . . . .	..	..	..
5	...	Mansioneria di S. Cecilia ed unita . . . . .	..	..	..
6	...	Id. di S. Speciosa ed unita . . . . .	..	..	..
7	...	Congregazione Ab Intra . . . . .	..	..	..
8	...	Canonicato dei Ss. Bartolomeo e Casciano	..	..	..
9	...	Id. teolog. di S. Tommaso d'Aquino	..	..	..
10	...	Id. di S. Paolo Apostolo . . . . .	..	..	..
11	...	Id. della Penitenzieria . . . . .	..	..	..
12	...	Id. di S. Matteo Apostolo . . . . .	..	..	..
13	...	Id. dei Ss. Filippo e Giacomo . . . . .	..	..	..
14	...	Id. di S. Andrea Apostolo . . . . .	..	..	..
15	...	Id. di S. Tecla . . . . .	..	..	..
16	...	Id. di S. Barnaba Apostolo . . . . .	..	..	..
17	...	Id. di S. Bernardino degli Uberti . . . . .	..	..	..
18	...	Id. Romagnoli . . . . .	..	..	..
19	...	Id. dei Ss. Sette Fratelli Martiri . . . . .	..	..	..

rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Mantova.

PARTE 2ª — RENDITE ANNUALI					
Canoni, decime, censi, ecc.	Da titoli sul Debito pubblico	Da titoli commerciali, buoni del Tesoro, ecc.	Da congrue ed assegni	Da proventi diversi	TOTALE RENDITE
18	19	20	21	22	23

VESCOVILE.

3 079.42	30 967. »	..	..	89.04	34 645.46
----------	-----------	----	----	-------	-----------

CATTEDRALI.

1 085.48	9 122. »	1 876.83	..	..	12 084.31
..	215. »	..	..	..	215. »
13.64	145. »	0.15	..	..	158.79
16.20	140. »	2.31	..	..	158.51
18.78	487. »	3.10	..	..	508.88
61.33	436. »	3.44	..	..	500.77
546.31	3 706.50	312.80	..	248.95	4 814.56
1.57	2 720. »	..	..	..	2 721.57
41.09	734. »	66.51	..	..	841.60
..	1 758. »	..	..	..	1 758. »
20.98	1 282. »	..	..	..	1 302.98
0.54	380. »	68.50	..	..	449.04
1.14	448. »	55.83	..	..	504.97
24.45	335. »	60.56	..	..	420.21
127.36	159. »	2.63	..	..	288.99
40.42	208. »	69.14	..	..	317.56
32.56	180. »	..	..	..	212.56
13.56	713. »	289.48	..	..	1 016.04
..	3 085. »	..	..	..	3 085. »

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle

Provincia di Mantova.

1 Numero d'ordine	2 COMUNE E FRAZIONE	3 TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	4 POPO- LAZIONE	5	
				24 Ammi- nistrazione	25 Interessi passivi per debiti

Segue MENS A

1	...	Mantova. . . . .	..	2 006.32	8.76
---	-----	------------------	----	----------	------

Segue CAPITOLI

1	...	Capitolo della Cattedrale . . . . .	..	648.70	1 880.70
2	...	Cappellania di S. Gregorio . . . . .	..	..	..
3	...	Id. di S. Pietro ed uniti . . . . .	..	..	..
4	...	Id. di S. Francesco d'Assisi . . . . .	..	..	..
5	...	Mansioneria di S. Cecilia ed unita . . . . .	..	..	..
6	...	Id. di S. Speciosa ed unita . . . . .	..	..	..
7	...	Congregazione Ab Intra . . . . .	..	156. »	88.58
8	...	Canonicato dei Ss. Bartolomeo e Casciano . . . . .	..	..	..
9	...	Id. teolog. di S. Tommaso d'Aquino . . . . .	..	..	..
10	...	Id. di S. Paolo Apostolo . . . . .	..	..	..
11	...	Id. della Penitenzieria . . . . .	..	..	..
12	...	Id. di S. Matteo Apostolo . . . . .	..	..	..
13	...	Id. dei Ss. Filippo e Giacomo . . . . .	..	..	..
14	...	Id. di S. Andrea Apostolo . . . . .	..	..	..
15	...	Id. di S. Tecla. . . . .	..	..	..
16	...	Id. di S. Barnaba Apostolo . . . . .	..	..	..
17	...	Id. di S. Bernardino degli Uberti. . . . .	..	..	..
18	...	Id. Romagnoli. . . . .	..	52.88	225.37
19	...	Id. dei Ss. Sette Fratelli Martiri . . . . .	..	..	..

rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Mantova.

SPESE ANNUALI								33 RENDITA NETTA annuale dell'Ente
26 Altri pesi patrimoniali	27 Imposte	28 Culto	BENEFICENZE		31 Altre spese	32 TOTALE SPESE		
			29 Obbligatorie	30 Facoltative				

VESCOVILE.

836.60	15 877.07	2 752.64	..	1 000. »	500. »	23 981.39	10 664.17
--------	-----------	----------	----	----------	--------	-----------	-----------

CATTEDRALI.

674.54	3 676.55	4 815.82	..	..	..	11 696.31	388. »
..	28.38	..	..	30. »	..	58.38	156.62
..	19.14	4.03	..	..	..	23.17	135.62
..	18.48	0.25	..	..	..	18.73	139.78
..	86.36	0.99	..	..	..	87.36	321.53
..	79.63	..	..	..	..	79.63	421.14
..	851.04	3 307.20	..	..	306.88	4 709.70	104.86
..	538.24	..	..	100. »	..	638.24	2 083.33
..	133.37	91.48	..	200. »	..	424.85	416.75
..	344.66	..	..	..	..	344.66	1 413.34
..	230.94	60. »	..	50. »	..	340.94	962.04
..	79.10	..	..	..	..	79.10	369.94
..	88.42	..	..	100. »	..	188.42	316.55
..	70.68	..	..	..	..	70.68	349.33
45.78	20.99	9. »	..	..	..	75.77	213.23
..	27.46	..	..	50. »	..	77.47	240.10
..	23.76	0.49	..	..	..	24.25	188.31
..	137.38	600.47	..	..	..	1 016.04	..
..	639.80	..	..	150. »	..	789.80	2 295.20



Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Mantova.

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	PARTE 1ª — PATRIMONIO										
				IMMOBILIARE		MOBILIARE		TOTALE	PASSIVITÀ PATRIMONIALI			Patrimonio netto		
				Fruttifero		Infruttifero			Fruttifero	Infruttifero	Capitali		Censi, canoni ed altri pesi	Totale
				Beni rustici	Beni urbani	Beni rustici	Beni urbani							

BENEFICI PARROCCHIALI.

1	Acquanegra sul Chiese . . . . .	S. Tommaso (Mantova) . . . . .	2 644	47 336.60	3 372.60	..	..	230.80	..	50 940. »	..	6 798.80	6 798.80	44 141.20
2	Id. (Beverara) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	178	42 208.50	..	..	1 446.20	..	..	43 654.70	..	4 365. »	4 365. »	39 289.70
3	Id. (Mosio) . . . . .	S. Filastro (Id.) . . . . .	1 043	23 512.70	..	..	2 648.80	4 846. »	..	31 001.50	..	..	..	31 001.50
4	Asola . . . . .	S. Andrea Apostolo (Id.) . . . . .	4 529	100 000. »	300. »	..	5 000 »	..	..	105 300. »	..	2 100. »	2 100. »	103 200. »
5	Id. (Barchi) . . . . .	S. Pietro Apostolo (Id.) . . . . .	584	12 800. »	..	..	1 000. »	..	200. »	14 000. »	..	..	..	14 000. »
6	Id. (Castelnuovo) . . . . .	S. Margherita Vergine (Id.) . . . . .	611	14 000. »	3 000. »	..	..	8 910. »	..	25 910. »	..	..	..	25 910. »
7	Id. (Gazzuoli) . . . . .	S. Anna (Id.) . . . . .	442	18 000. »	..	..	1 000. »	..	..	19 000. »	..	..	..	19 000. »
8	Bagnolo San Vito . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	1 200	10 000. »	3 000. »	..	..	1 500. »	..	14 500. »	..	10 131. »	10 131. »	4 368.40
9	Id. . . . .	S. Vito (Id.) . . . . .	1 800	23 400. »	9 000. »	..	5 000. »	1 136.80	..	28 536.80	..	2 000. »	2 000. »	26 536.80
10	Id. (San Giacomo a Po) . . . . .	S. Giacomo (Id.) . . . . .	413	2 230. »	2 000. »	..	..	6 560. »	..	10 790. »	..	3 965.80	3 965.80	6 824.20
11	Bigarello . . . . .	Ss. Giovanni e Paolo (Id.) . . . . .	600	3 000. »	2 800. »	..	3 000. »	12 836. »	..	21 636. »	..	1 200.40	1 200.40	20 435.60
12	Id. (Stradella) . . . . .	Natività di Maria Vergine (Id.) . . . . .	1 239	15 200. »	..	..	4 000. »	9 795.40	..	28 945.40	..	..	..	28 945.40
13	Borgoforte . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	891	10 457. »	..	..	4 254.40	3 763.80	..	18 475.20	..	1 845.60	1 845.60	16 629.60
14	Id. (Bocca di Ganda) . . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	770	6 834.90	..	..	3 908.80	1 827.20	..	12 570.90	..	..	..	12 570.90
15	Id. (Romanore) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 250	..	1 800. »	..	5 000. »	7 763. »	..	14 563. »	..	..	..	14 563. »
16	Id. (San Cataldo) . . . . .	Ss. Floriano e Benedetto (Id.) . . . . .	1 200	17 714. »	..	..	4 746. »	1 266.20	..	23 726.20	..	..	..	23 726.20
17	Id. (San Nicola a Po) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	1 082	2 000. »	1 320. »	..	3 000. »	3 822.40	..	10 142.40	..	..	..	10 142.40
18	Id. (Scorzarolo) . . . . .	Ss. Pietro e Paolo Apostoli (Id.) . . . . .	655	23 607.20	..	..	2 868.60	1 400. »	..	27 875.80	..	..	..	27 875.80
19	Borgofranco sul Po . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 198	1 000. »	..	..	2 000. »	10 000. »	..	13 000. »	..	..	..	13 000. »
20	Id. (Bonizzo) . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Id.) . . . . .	973	22 000. »	..	2 000. »	4 000. »	159.20	..	28 159.20	..	2 546. »	2 546. »	25 613.20
21	Bozzolo . . . . .	S. Pietro (Cremona) . . . . .	2 240	35 000. »	..	..	10 000. »	9 426.60	..	54 454.60	..	2 448. »	2 448. »	51 978.60
22	Id. . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	2 280	10 420. »	2 500. »	..	3 500. »	9 741.20	35. »	26 196.20	..	5 656. »	5 656. »	20 540.20
23	Canneto sull'Oglio . . . . .	S. Antonio Abate (Mantova) . . . . .	3 450	58 100. »	..	..	5 000. »	5 588.40	..	68 688.40	..	6 271.40	6 271.40	62 417. »
24	Id. (Garzabetto) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	300	40 000. »	..	..	6 000. »	181.40	..	46 181.40	..	2 540. »	2 540. »	43 641.40
25	Carbonara di Po . . . . .	Assunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 440	16 000. »	..	3 000. »	3 000. »	1 892.80	..	23 892.80	..	6 184. »	6 184. »	17 708.80
26	Id. (Carbonarola) . . . . .	Concezione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	258	700. »	..	..	1 200. »	7 002.40	..	8 902.40	..	663.65	663.65	8 238.75
27	Casalmoreo . . . . .	S. Stefano Protomartire (Id.) . . . . .	1 124	100 000. »	..	..	..	960. »	..	100 960. »	..	..	..	100 960. »
28	Casaloldo . . . . .	S. Maria e S. Emiliano (Id.) . . . . .	1 338	42 000. »	..	1 800. »	1 500. »	1 878. »	30. »	47 208. »	..	2 382.20	2 382.20	44 825.80
29	Casalromano . . . . .	S. Giovanni Evangelista (Id.) . . . . .	612	30 000. »	7 400. »	..	400. »	4 180.60	..	45 580.60	..	2 279.30	2 279.20	43 301.30
30	Id. (Fontanella) . . . . .	S. Bartolomeo Apostolo (Id.) . . . . .	510	30 000. »	..	300. »	3 600. »	169.60	..	34 069.60	..	2 100. »	2 100. »	31 960.60
31	Castelbelforte . . . . .	S. Biagio Vescovo e Martire (Id.) . . . . .	3 100	19 491.10	4 000. »	..	8 320. »	7 951.20	..	39 762.30	3 000. »	1 350. »	4 350. »	35 412.30
32	Castel d'Ario . . . . .	A-sunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 528	39 000. »	..	..	6 000. »	7 661.40	..	52 661.40	..	..	..	52 661.40
33	Id. (Villagrossa) . . . . .	Invenzione di S. Stefano Prot. (Id.) . . . . .	363	9 897. »	1 200. »	..	2 231.40	1 596.40	..	14 924.80	..	..	..	14 924.80
34	Castelgoffredo . . . . .	S. Erasmo Martire (Id.) . . . . .	3 955	46 600. »	5 000. »	..	..	30 845.75	..	82 445.75	..	..	..	82 445.75
35	Id. (Bocchere) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	138	17 500. »	..	..	2 500. »	..	..	20 000. »	..	8 000. »	8 000. »	12 000. »
36	Id. (Casalpoglio) . . . . .	S. Lorenzo Martire (Id.) . . . . .	240	6 000. »	..	..	8 000. »	1 000. »	1 000. »	16 000. »	..	480. »	480. »	15 520. »
37	Castellucchio . . . . .	S. Giorgio (Id.) . . . . .	1 478	80 200. »	4 760. »	..	9 000. »	15 793 »	..	109 753. »	..	59 954.20	59 954.20	49 798.80
38	Id. (Gabbiano) . . . . .	SS. Nome di Maria (Id.) . . . . .	1 400	31 319.20	..	..	13 968. »	2 094.60	..	47 381.80	200. »	..	..	45 381.80
39	Id. (Ospitaletto) . . . . .	S. Bartolomeo (Id.) . . . . .	1 144	3 900. »	3 200. »	..	3 200. »	3 400. »	..	13 700. »	..	2 999.20	2 999.20	10 700.80
40	Id. (Sarginesco) . . . . .	S. Andrea (Id.) . . . . .	1 136	8 982.10	..	..	3 071.60	7 840.80	..	19 894.50	..	..	..	19 894.50
41	Castiglione delle Stiviere . . . . .	Ss. Nazario e Celso (Id.) . . . . .	5 600	..	..	5 000. »	10 000. »	30 000. »	..	45 000. »	..	2 000. »	2 000. »	43 000. »
42	Cavriana . . . . .	S. Maria Nuova (Id.) . . . . .	2 350	15 000. »	..	10 000. »	5 000. »	1 534.92	100. »	21 684.92	4 000. »	..	4 000. »	17 684.92
43	Id. (Castelgrimaldo) . . . . .	S. Antonio Abate (Id.) . . . . .	304	14 000. »	..	..	..	160. »	2 000. »	26 160. »	..	4 300. »	4 300. »	21 860. »
44	Ceresara . . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	1 023	28 000. »	..	..	12 000. »	1 750. »	2 800. »	44 550. »	..	2 075. »	2 075. »	42 475. »
45	Id. (San Martino in Gusn.) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	742	80 000. »	5 000. »	..	4 000. »	5 000. »	..	94 000. »	..	30 000. »	30 000. »	64 000. »

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Mantova.

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	PARTE 2ª — RENDITE ANNUALI							
				Da	Da	Canoni, decime, censi, ecc.	Da titoli sul Debito pubblico	Da titoli commerciali, buoni del Tesoro, ecc.	Da congrue ed asogni	Da proventi diversi	TOTALE
				fondi rustici	fabbricati						RENDITE
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23

Segue BENEFICI PARROCCHIALI.

1	Acquanegra sul Chiese . . .	S. Tommaso (Mantova) . . . . .	2 644	2 814. »	..	11. 54	..	..	..	..	..	2 825. 54
2	Id. (Beverara) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	178	2 880. »	..	..	..	..	..	..	..	2 880. »
3	Id. (Mosio) . . . . .	S. Filastro (Id.) . . . . .	1 043	1 405. »	..	..	..	..	..	..	..	1 472. 30
4	Asola . . . . .	S. Andrea Apostolo (Id.) . . . . .	4 529	5 330. »	200. »	..	10. »	57. 30	..	..	..	1 472. 30
5	Id. (Barchi) . . . . .	S. Pietro Apostolo (Id.) . . . . .	584	800. »	..	27. 50	182. 28	170. »	..	..	..	6 009. 78
6	Id. (Castelnuovo) . . . . .	S. Margherita Vergine (Id.) . . . . .	611	1 200. »	..	33. »	..	..	..	..	..	833 »
7	Id. (Gazzuoli) . . . . .	S. Anna (Id.) . . . . .	442	560. »	..	411. 94	30. »	..	..	..	2. 19	1 644. 13
8	Bagnolo San Vito . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	1 200	1 000. »	..	..	3. 60	155. »	177. 76	..	..	737. 76
9	Id. . . . .	S. Vito (Id.) . . . . .	1 800	1 430. »	465. »	..	6. 84	..	..	..	..	1 233. 60
10	Id. (San Giacomo a Po) . . . . .	S. Giacomo (Id.) . . . . .	413	220. »	..	..	50. »	..	..	..	..	1 951. 84
11	Bigarello . . . . .	Ss. Giovanni e Paolo (Id.) . . . . .	600	150. »	140. »	61. 83	328. »	..	167. 83	..	..	715. 83
12	Id. (Stradella) . . . . .	Natività di Maria Vergine (Id.) . . . . .	1 239	910. »	..	..	580. »	..	..	..	..	931. 88
13	Borgoforte . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	891	765. »	110. »	..	488. »	1. 77	..	..	..	1 399. 77
14	Id. (Bocca di Ganda) . . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	770	342. 50	..	13. 99	152. »	15. 19	..	..	2. 02	1 058. 20
15	Id. (Romanore) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 250	..	90. »	21. 71	65. »	4. 65	140. 44	..	..	574. 90
16	Id. (San Cataldo) . . . . .	Ss. Floriano e Benedetto (Id.) . . . . .	1 200	870. 40	..	39. 15	947. »	..	184. 79	..	..	662. 94
17	Id. (San Nicola a Po) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	1 082	100. »	63. »	23. 31	40. »	..	..	..	..	953. 71
18	Id. (Scorzarolo) . . . . .	Ss. Pietro e Paolo Apostoli (Id.) . . . . .	655	1 100. »	..	191. 12	..	..	528. »	..	..	882. 12
19	Borgofranco sul Po . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 198	150. »	..	..	70. »	..	..	..	..	1 170. »
20	Id. (Bonizzo) . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Id.) . . . . .	973	1 880. »	..	44. 72	150. »	..	380. 41	..	..	725. 13
21	Bozzolo . . . . .	S. Pietro (Cremona) . . . . .	2 240	1 850. »	..	4. 56	20. »	3. 40	..	..	..	1 907. 96
22	Id. . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	2 280	521. »	176. 50	11. 33	460. »	..	..	..	..	2 221. 33
23	Canneto sull'Oglio . . . . .	S. Antonio Abate (Mantova) . . . . .	3 450	2 905. 10	..	12. 16	475. »	..	..	..	..	1 184. 66
24	Id. (Garzaghetto) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	300	2 000. »	..	27. 93	195. »	56. 49	..	..	..	3 184. 42
25	Carbonara di Po . . . . .	Assunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 440	1 800. »	..	9. 07	..	..	..	..	..	2 009. 07
26	Id. (Carbonarola) . . . . .	Concezione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	258	655. »	..	10. 24	83. »	1. 40	..	..	..	1 894. 64
27	Casalmore . . . . .	S. Stefano Protomartire (Id.) . . . . .	1 124	6 500. »	..	305. 12	45. »	..	112. 08	..	..	617. 20
28	Casaloldo . . . . .	S. Maria e S. Emiliano (Id.) . . . . .	1 328	2 816. »	..	..	48. »	..	..	..	..	6 548. »
29	Casalromano . . . . .	S. Giovanni Evangelista (Id.) . . . . .	612	892. »	350. »	..	92. »	..	..	..	..	2 908. »
30	Id. (Fontanella) . . . . .	S. Bartolomeo Apostolo (Id.) . . . . .	510	2 400. »	..	..	65. »	144. 03	..	..	..	1 449. 03
31	Castelbelforte . . . . .	S. Biagio Vescovo e Martire (Id.) . . . . .	3 100	1 430. »	200. »	1. 40	3. »	4. 08	..	..	..	2 408. 48
32	Castel d'Ario . . . . .	Assunzione di Maria Vergine . . . . .	2 528	2 300. »	..	118. 56	280. »	..	..	..	..	2 028. 56
33	Id. (Villagrossa) . . . . .	Invenzione di S. Stefano Prot. (Id.) . . . . .	363	575. »	60. »	180. 83	186. »	16. 74	..	..	..	2 683. 07
34	Castelgoffredo . . . . .	S. Erasmo Martire (Id.) . . . . .	3 955	3 877. 50	660. »	54. 82	25. »	..	..	..	..	714. 82
35	Id. (Bocchere) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	138	700. »	..	264. 81	553. »	574. 07	200. »	..	..	6 129. 38
36	Id. (Casalpoglio) . . . . .	S. Lorenzo Martire (Id.) . . . . .	240	300. »	..	..	..	..	227. »	5. »	..	932. »
37	Castellucchio . . . . .	S. Giorgio (Id.) . . . . .	1 478	4 050. »	688. »	..	50. »	..	393. »	30. »	..	773. »
38	Id. (Gabbiano) . . . . .	SS. Nome di Maria . . . . .	1 400	2 000. »	..	83. 55	706. 10	..	..	..	..	5 487. 65
39	Id. (Ospitaletto) . . . . .	S. Bartolomeo (Id.) . . . . .	1 144	180. »	170. »	54. 73	50. »	..	..	..	..	2 104. 73
40	Id. (Sarginesco) . . . . .	S. Andrea (Id.) . . . . .	1 136	590. »	..	..	..	..	287. 22	..	..	637. 22
41	Castiglione delle Stiviere . . . . .	Ss. Nazario e Celso. (Id.) . . . . .	5 600	465. »	..	122. 04	270. »	..	183. 62	..	..	1 165. 66
42	Cavriana . . . . .	S. Maria Nuova (Id.) . . . . .	2 850	1 700. »	..	8. 25	520. »	..	..	..	200. »	1 193. 25
43	Id. (Castelgrimaldo) . . . . .	S. Antonio Abate (Id.) . . . . .	304	915. »	..	25. »	50. »	0. 18	..	..	..	1 775. 18
44	Ceresara . . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	1 023	1 800. »	..	..	11. »	..	..	..	..	926. »
45	Id. (San Martino in Gusn.) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	742	3 285. »	185. »	77. »	11. »	..	..	..	..	1 888. »
						85. »	155. »	..	..	100. »	..	3 810. »

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Mantova.

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE	SPESE ANNUALI								RENDITA NETTA annuale dell'Ente	
				Ammi- nistrazione	Interessi passivi per debiti	Altri pesi patrimoniali	Imposte	Culto	BENEFICENZE		Altre spese		TOTALE SPESE
									Obbligatorie	Facoltative			
1	2	3	4	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Segue BENEFICIPARROCCHIALI.

1	Acquanegra sul Chiese . . .	S. Tommaso (Mantova) . . . . .	2 644	60. »	..	339.94	670. »	..	..	..	150. »	1 217.74	1 605.60
2	Id. (Beverara) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	178	70. »	..	218.25	769.69	..	..	..	..	1 057.94	1 322.06
3	Id. (Mosio) . . . . .	S. Filastro (Id.) . . . . .	1 043	106.20	..	175. »	412. »	..	..	..	..	673.37	778.93
4	Asola . . . . .	S. Andrea Apostolo (Id.) . . . . .	4 529	350. »	..	357.38	1 400. »	..	..	..	..	2 107.38	3 902.40
5	Id. (Barchi) . . . . .	S. Pietro Apostolo (Id.) . . . . .	584	..	..	50. »	240. »	..	..	..	..	290. »	543. »
6	Id. (Castelnuovo) . . . . .	S. Margherita Vergine (Id.) . . . . .	611	..	..	..	324.45	..	..	..	..	324.45	1 319.68
7	Id. Gazzuoli . . . . .	S. Anna (Id.) . . . . .	442	3.26	..	..	72.16	..	..	50. »	..	125.42	612.34
8	Bagnolo San Vito . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	1 200	187.80	..	..	318.78	..	..	..	..	506.58	727.02
9	Id. . . . .	S. Vito (Id.) . . . . .	1 800	80. »	100. »	33.07	635.84	..	..	..	..	848.91	1 102.73
10	Id. (San Giacomo a Po) . . . . .	S. Giacomo (Id.) . . . . .	413	50. »	..	..	198.29	..	..	..	..	248.29	467.54
11	Bigarello . . . . .	Ss. Giovanni e Paolo (Id.) . . . . .	600	50. »	60.02	..	188.17	..	..	..	..	298.19	633.64
12	Id. (Stradella) . . . . .	Natività di Maria Vergine (Id.) . . . . .	1 239	115.29	..	..	307.84	40.50	..	100. »	..	563.63	836.14
13	Borgoforte . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	891	42.24	..	92.29	174.48	..	..	..	..	309.01	749.14
14	Id. (Bocca di Ganda) . . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	770	59.18	..	..	118.07	7.86	..	..	..	185.11	389.19
15	Id. (Romanore) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 250	36. »	..	..	126.79	25.88	..	..	..	188.27	474.67
16	Id. (San Cataldo) . . . . .	Ss. Floriano e Benedetto (Id.) . . . . .	1 200	221.02	..	..	356.82	313. »	..	..	..	892.82	60.89
17	Id. (San Nicola a Po) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	1 082	50. »	..	..	197.07	30. »	..	..	2. »	277.07	605.05
18	Id. (Scorzarolo) . . . . .	Ss. Pietro e Paolo Apostoli (Id.) . . . . .	655	59.68	..	..	669.90	14.89	..	..	..	744.47	425.53
19	Borgofranco sul Po . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 198	50. »	..	..	98.16	..	..	..	..	148.16	576.97
20	Id. (Bonizzo) . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Id.) . . . . .	973	117.02	..	127.30	678.18	..	..	..	..	922.50	905.46
21	Bonizzo . . . . .	S. Pietro (Cremona) . . . . .	2 240	250. »	..	49.35	700.18	..	..	..	49.35	1 048.88	1 172.45
22	Id. . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	2 280	212.42	..	282.80	242.88	..	..	..	..	740.10	444.56
23	Canneto sull'Oglio . . . . .	S. Antonio Abate (Mantova) . . . . .	3 450	82.05	..	313.57	1 527.48	..	..	..	..	1 923.10	1 261.42
24	Id. (Garzaghetto) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	300	240. »	..	127. »	603.78	..	..	..	..	970.78	1 038.29
25	Carbonara di Po . . . . .	Assunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 440	100. »	..	47.25	919.55	..	..	100. »	70. »	1 236. »	657.84
26	Id. (Carbonara) . . . . .	Concezione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	258	1.48	..	..	98.85	58.66	..	..	..	158.99	458.21
27	Casalmore . . . . .	S. Stefano Protomartire (Id.) . . . . .	1 124	1 000. »	..	559.26	2 786.42	..	..	600. »	400. »	5 345.68	1 202.32
28	Casaloldo . . . . .	S. Maria e S. Emiliano (Id.) . . . . .	1 328	..	..	..	560. »	80. »	..	..	..	640. »	2 268. »
29	Casalromano . . . . .	S. Giovanni Evangelista (Id.) . . . . .	612	..	..	113.52	833.36	..	..	..	160.10	1 106.98	342.05
30	Id. (Fontanella) . . . . .	S. Bartolomeo Apostolo (Id.) . . . . .	510	348. »	..	105. »	1 045.33	130. »	..	..	..	1 628.33	780.15
31	Castelbelforte . . . . .	S. Biagio Vescovo e Martire (Id.) . . . . .	3 100	59.13	150. »	67.50	496.99	..	..	..	..	763.52	1 253.04
32	Castel d'Ario . . . . .	Assunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 528	150. »	..	..	806.55	231.55	..	..	..	1 188.40	1 494.67
33	Id. (Villagrossa) . . . . .	Invenzione di S. Stefano Prot. (Id.) . . . . .	363	56.64	..	..	227.77	240. »	..	..	..	54.30	578.71
34	Castelgoffredo . . . . .	S. Erasmo Martire (Id.) . . . . .	3 955	793.16	..	..	1 614.82	1 123.69	..	..	..	3 531.57	2 597.71
35	Id. (Bocchere) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	138	16. »	..	..	337. »	..	..	..	30. »	493. »	499. »
36	Id. (Casalpoglio) . . . . .	S. Lorenzo Martire (Id.) . . . . .	240	90. »	..	24. »	86. »	..	..	..	20. »	220. »	553. »
37	Castellucchio . . . . .	S. Giorgio (Id.) . . . . .	1 478	305.55	..	568.47	1 295.69	239.90	18. »	..	..	2 427.61	3 060.40
38	Id. (Gabbiano) . . . . .	SS. Nome di Maria (Id.) . . . . .	1 400	100. »	100. »	19.43	555.27	..	..	..	..	774.70	1 330.03
39	Id. (Ospitaletto) . . . . .	S. Bartolomeo (Id.) . . . . .	1 144	20. »	..	13. »	149.96	..	..	..	30. »	214.96	422.96
40	Id. (Sarginesco) . . . . .	S. Andrea (Id.) . . . . .	1 136	65. »	..	15. »	227.24	..	..	..	..	307.24	858.42
41	Castiglione delle Stiviere . . . . .	Ss. Nazario e Celso (Id.) . . . . .	5 600	20. »	..	100. »	241.98	..	..	50. »	50. »	461.98	731.27
42	Cavriana . . . . .	S. Maria Nuova (Id.) . . . . .	2 350	50. »	..	225. »	652. »	..	..	100. »	..	1 027. »	748.18
43	Id. (Castelgrimaldo) . . . . .	S. Antonio Abate (Id.) . . . . .	304	95. »	..	..	215. »	20. »	..	..	..	330. »	596. »
44	Ceresara . . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	1 023	60. »	..	104. »	505. »	..	..	..	..	669. »	1 219. »
45	Id. (San Martino in Gusn.) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	742	25. »	..	..	1 320. »	..	..	100. »	100. »	1 545. »	2 265. »



Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Mantova.

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE E DIOCESI A CUI APPARTIENE	POPO- LAZIONE			PARTE 2ª — RENDITE ANNUALI					
				Da	Da	Canoni, decime, censi, ecc.	Da titoli sul Debito pubblico	Da titoli commerciali, buoni del Tesoro, ecc.	Da congrue ed assegni	Da proventi diversi	TOTALE RENDITE
				fondi rustici	fabbricati						

Segue FABBRICERIE PARROCCHIALI.

1	Acquanegra sul Chiese . . . . .	S. Tommaso (Mantova) . . . . .	2 644	..	..	614. 13	390. »	114. 92	..	132. 17	1 251. 22
2	Id. (Beverara) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	178	..	..	..	40. »	225. »	..	25. 65	290. 65
3	Id. (Mosio) . . . . .	S. Filastro (Id.) . . . . .	1 043	..	70. »	59. 38	1 325. »	120. 99	..	90 »	1 665 37
4	Asola . . . . .	S. Andrea Apostolo (Id.) . . . . .	4 529	..	..	380. 54	1 435 »	1 466. 80	557. 58	1 165. 22	5 005. 14
5	Asola (Barchi) . . . . .	S. Pietro Apostolo (Id.) . . . . .	584	..	..	198 70	62. 50	202. 50	..	51. 27	515. 03
6	Id. (Castelnuovo) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	611	..	..	481. 44	788. »	..	..	77. 11	1 346. 55
7	Id. (Gazzuoli) . . . . .	S. Anna (Id.) . . . . .	442	..	..	4. »	..	..	..	211. 04	215. 04
8	Bagnolo San Vito . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	1 200	..	..	..	..	..	..	205. »	205. »
9	Id. . . . .	S. Vito (Id.) . . . . .	1 800	..	..	33. 07	190. »	310. »	..	170. »	703 07
10	Id. (San Giacomo a Po) . . . . .	S. Giacomo (Id.) . . . . .	413	..	..	76. 29	50. »	..	..	115 20	241. 49
11	Bigarello . . . . .	Ss. Giovanni e Paolo (Id.) . . . . .	600	..	..	..	..	..	..	156 23	156. 23
12	Id. (Stradella) . . . . .	Natività di Maria Vergine (Id.) . . . . .	1 239	..	..	739. 72	500. »	..	..	250. »	513. »
13	Borgoforte . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	891	..	..	58. 80	280. »	..	..	200. »	1 439. 72
14	Id. (Bocca di Ganda) . . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	770	..	..	..	63. »	..	..	154 06	492. 86
15	Id. (Romanore) . . . . .	..	1 250	..	..	49. »	275. »	..	..	350. »	413. »
16	Id. (San Cataldo) . . . . .	Ss. Floriano e Benedetto (Id.) . . . . .	1 200	..	..	12. 50	..	..	..	376 »	700. »
17	Id. (San Nicola a Po) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	1 082	..	..	..	40. »	..	..	192. 44	204. 94
18	Id. (Scorzarolo) . . . . .	Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	655	..	..	351. 01	470. »	140. »	..	415. »	455. »
19	Borgofranco sul Po . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 198	..	..	245. 44	..	..	..	20. »	842. 41
20	Id. (Bonizzo) . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Id.) . . . . .	973	..	..	..	2 315. »	1 288. 31	11. 18	80. »	325 44
21	Bozzolo . . . . .	S. Pietro (Cremona) . . . . .	2 240	..	..	22. 19	830. »	229. 13	200. »	..	3 614. 49
22	Id. . . . .	Ss. Trinità (Id.) . . . . .	2 280	..	..	738. 26	65. »	965. 93	228. 90	100. »	1 381. 32
23	Canneto sull'Oglio . . . . .	S. Antonio Abate (Mantova) . . . . .	3 450	..	120. »	55 93	165. »	..	..	500. »	3 818. 09
24	Id. (Carzaghetto) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	300	..	..	..	78. »	3. 70	..	197. 11	418. 04
25	Carbonara di Po . . . . .	Assunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 440	..	..	32. 40	50. »	..	..	..	81. 70
26	Id. (Carbonarola) . . . . .	Concezione (Id.) . . . . .	258	275. »	100. »	148. »	580. »	610. 31	257. 26	..	487. 40
27	Casalmoro . . . . .	S. Stefano (Id.) . . . . .	1 124	..	..	1 507. 82	420. »	92. 37	..	602. 65	1 597. 57
28	Casaloldo . . . . .	S. Maria e S. Emiliano (Id.) . . . . .	1 328	..	..	588 07	1 280. »	362 07	114. 32	132. 50	2 622. 84
29	Casalromano . . . . .	S. Giovanni Evangelista (Id.) . . . . .	612	..	95. »	420. »	169. »	..	105. »	110. »	2 571. 96
30	Id. (Fontanella) . . . . .	S. Bartolomeo (Id.) . . . . .	510	..	..	268. »	347. »	..	..	543. »	804. »
31	Castelbelforte . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	3 100	..	..	67. 96	1 603. »	190. 52	..	120. »	1 158. »
32	Castel d'Ario . . . . .	Assunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 528	..	..	..	..	..	..	136. 50	1 981 48
33	Id. (Villa Grossa) . . . . .	Invenzione di S. Stefano (Id.) . . . . .	363	..	..	1 016. 34	3 586. »	1 272 20	..	409. 69	136. 50
34	Castelgoffredo . . . . .	S. Erasmo Martire (Id.) . . . . .	3 955	..	..	86. »	40. »	..	..	..	6 284. 23
35	Id. (Bocchere) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	138	..	..	139. 12	300. »	69. 80	22. 84	129. 83	126 »
36	Id. (Casalpoglio) . . . . .	S. Lorenzo Martire (Id.) . . . . .	240	..	..	28. 80	1 409. »	..	..	102. »	661. 59
37	Castellucchio . . . . .	S. Giorgio (Id.) . . . . .	1 478	..	..	28. 80	1 409. »	..	..	226. 70	1 539 80
38	Id. (Gabbiana) . . . . .	SS. Nome di Maria (Id.) . . . . .	1 400	..	..	..	253. »	80. »	..	..	1 664. 50
39	Id. (Ospitaletto) . . . . .	S. Bartolomeo (Id.) . . . . .	1 144	..	..	25. »	537. 50	19. 23	..	..	333. 15
40	Id. (Sarginesco) . . . . .	S. Andrea (Id.) . . . . .	1 136	..	..	1 150 13	4 985. »	..	98. 62	73. 31	655. 04
41	Castiglione delle Stiviere . . . . .	Ss. Nazario e Celso (Id.) . . . . .	5 600	..	..	1 859. 03	440. »	4. »	..	736. 80	6 970. 55
42	Cavriana . . . . .	S. Maria Nuova (Id.) . . . . .	2 350	..	..	15. 94	600. »	..	..	..	2 303. 03
43	Id. (Castelgrimaldo) . . . . .	S. Antonio Abate (Id.) . . . . .	304	..	..	96. 95	481. 64	..	48. 65	..	615. 94
44	Ceresara . . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	1 023	..	..	825. 93	576. »	..	..	40. »	667. 24
45	Id. (San Martino in Gusn.) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	742	..	..	..	..	..	..	150. »	1 551. 93

Segue Prospetto riassuntivo del patrimonio delle

Provincia di Mantova.

Numero d'ordine	COMUNE E FRAZIONE	TITOLO DELL'ENTE	POPO- LAZIONE	Ammi- nistrazione	Interessi passivi per debiti
		E DIOCESI A CUI APPARTIENE			
1	2	3	4	24	25

Segue FABBRICERIE

1	Acquanegra sul Chiese . . .	S. Tommaso (Mantova) . . . . .	2 644	361.55	..
2	Id. (Beverara) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	178	191.93	..
3	Id. (Mosio) . . . . .	S. Filastro (Id.) . . . . .	1 043	250. »	..
4	Asola . . . . .	S. Andrea Apostolo (Id.) . . . . .	3 529	1 381. »	..
5	Asola (Barchi) . . . . .	S. Pietro Apostolo (Id.) . . . . .	584	37.50	..
6	Id. (Castelnuovo) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	611	215. »	..
7	Id. (Gazzuoli) . . . . .	S. Anna (Id.) . . . . .	442	25. »	..
8	Bagnolo San Vito . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	1 200	..	..
9	Id. . . . .	S. Vito (Id.) . . . . .	1 800	50. »	..
10	Id. (San Giacomo a Po) . . . . .	S. Giacomo (Id.) . . . . .	413	50. »	..
11	Bigarello . . . . .	Ss. Giovanni e Paolo (Id.) . . . . .	600	10. »	..
12	Id. (Stradella) . . . . .	Natività di Maria Vergine (Id.) . . . . .	1 239	50. »	..
13	Borgoforte . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	891	199.17	..
14	Id. (Bocca di Ganda) . . . . .	SS. Annunziata (Id.) . . . . .	770	90. »	..
15	Id. (Romanore) . . . . .	..	1 250	80. »	..
16	Id. (San Cataldo) . . . . .	Ss. Floriano e Benedetto (Id.) . . . . .	1 200	100. »	..
17	Id. (San Nicola a Po) . . . . .	S. Nicola (Id.) . . . . .	1 082	50. »	..
18	Id. (Scorzarolo) . . . . .	Ss. Pietro e Paolo (Id.) . . . . .	655	80. »	..
19	Borgofranco sul Po . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	1 198	154. »	..
20	Id. (Bonizzo) . . . . .	S. Giacomo Maggiore (Id.) . . . . .	973	60. »	..
21	Bozzolo . . . . .	S. Pietro (Cremona) . . . . .	2 240	1 372. »	..
22	Id. . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	2 280	404.60	..
23	Canneto sull'Oglio . . . . .	S. Antonio Abate (Mantova) . . . . .	3 450	489.46	..
24	Id. (Carzaghetto) . . . . .	S. Michele Arcangelo (Id.) . . . . .	300	147. »	..
25	Carbonara di Po . . . . .	Assunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 440	114.80	..
26	Id. (Carbonara) . . . . .	Concezione (Id.) . . . . .	258	48.50	..
27	Casalmoro . . . . .	S. Stefano (Id.) . . . . .	1 124	150. »	..
28	Casaloldo . . . . .	S. Maria e S. Emiliano (Id.) . . . . .	1 328	452.29	..
29	Casalromano . . . . .	S. Giovanni Evangelista (Id.) . . . . .	612	600. »	..
30	Id. (Fontanella) . . . . .	S. Bartolomeo (Id.) . . . . .	510	140. »	..
31	Castelbelforte . . . . .	S. Biagio (Id.) . . . . .	3 100	151. »	..
32	Castel d'Ario . . . . .	Assunzione di Maria Vergine (Id.) . . . . .	2 523	200. »	..
33	Id. (Villa Grossa) . . . . .	Invenzione di S. Stefano (Id.) . . . . .	363	50. »	..
34	Castelgoffredo . . . . .	S. Erasmo Martire (Id.) . . . . .	3 955	2 000. »	6. »
35	Id. (Bocchere) . . . . .	S. Margherita (Id.) . . . . .	138	45. »	..
36	Id. (Casalpoglio) . . . . .	S. Lorenzo Martire (Id.) . . . . .	240	142. »	..
37	Castellucchio . . . . .	S. Giorgio (Id.) . . . . .	1 473	297. »	..
38	Id. (Gabbiana) . . . . .	SS. Nome di Maria (Id.) . . . . .	1 400	432.41	..
39	Id. (Ospitaletto) . . . . .	S. Bartolomeo (Id.) . . . . .	1 144	139. »	32.63
40	Id. (Sarginesco) . . . . .	S. Andrea (Id.) . . . . .	1 136	80. »	..
41	Castiglione delle Stiviere . . . . .	Ss. Nazario e Celso (Id.) . . . . .	5 600	1 451.49	..
42	Cavriana . . . . .	S. Maria Nuova (Id.) . . . . .	2 350	1 337.83	150. »
43	Id. (Castelgrimaldo) . . . . .	S. Antonio Abate (Id.) . . . . .	304	105. »	..
44	Ceresara . . . . .	SS. Trinità (Id.) . . . . .	1 023	100.90	..
45	Id. (San Martino in Gusn.) . . . . .	S. Giovanni Battista (Id.) . . . . .	742	415. »	..

rendite e spese degli Enti ecclesiastici conservati.

Provincia di Mantova.

SPESE ANNUALI							RENDITA NETTA annuale dell'Ente
Altri pesi patrimoniali	Imposte	Culto	BENEFICENZE		Altre spese	TOTALE SPESE	
			Obbligatorie	Facoltative			
26	27	28	29	30	31	32	33

PARROCCHIALI.

476. »	201.34	115. »	..	..	129.62	1 283.51	..
..	37.42	87.01	..	..	..	256.36	24.29
334.70	300. »	184.02	..	..	511.50	1 580.22	85.15
..	625.28	2 730. »	..	..	200. »	4 936.28	68.86
97.70	82.41	166.94	..	..	152.35	536.90	..
25. »	244.08	579. »	..	..	..	1 053.08	283.47
..	..	128.55	..	..	94.75	248.30	..
..	..	205. »	..	..	..	205. »	..
49.30	98.66	300. »	69. »	..	136.11	703.07	..
..	17.40	174.09	..	..	..	241.49	..
..	1.76	..	..	..	..	..	..
..	84.72	325.84	..	..	108.87	120.63	35.60
..	..	..	..	..	75. »	495.96	17.44
305.85	115.55	..	..	..	728.15	1 338.72	101. »
..	74.97	304.53	..	..	..	23.36	..
..	8.32	24.90	..	..	..	29.78	..
..	43.10	238.70	..	..	300. »	681.80	8.20
12.50	..	142.44	..	..	..	..	..
..	5.28	250. »	..	..	..	204.44	..
286.81	105.55	221. »	..	..	119.72	455. »	..
101.41	15. »	149.03	..	..	75.05	842.41	..
1 186.84	647.45	150.56	..	..	..	325.44	..
670.98	234.98	50. »	..	..	200. »	3 556.86	57.64
1 802.56	693.73	518.19	32. »	..	..	1 360.56	20.76
..	13.66	195.95	..	..	200. »	3 735.94	82.15
..	67.92	94. »	..	..	..	356.61	61.43
..	100.88	32.40	..	..	..	276.72	..
..	877.14	812.36	..	..	..	181.78	305.62
..	376.33	1 364.40	..	..	200. »	1 539.50	58.07
367.37	406.56	307. »	..	..	416.72	2 609.74	13.10
150. »	140. »	370. »	..	267. »	300 »	2 307.93	264.03
..	111. »	815. »	..	..	..	800. »	4. »
..	382.75	1 059.55	..	..	..	1 077. »	81. »
..	..	50. »	..	..	80. »	1 374.20	7.28
1 541.30	1 108.27	1 220.72	..	..	36.50	135.50	..
..	21. »	60. »	..	..	314.18	6 190.47	93.76
209. »	113.79	48. »	..	..	..	125. »	..
815.80	247.98	180. »	99.50	..	..	612.27	49.32
87.30	258.78	397.50	..	..	..	1 540.78	..
..	94. »	..	..	..	300. »	1 475.99	188.51
..	105. »	230.20	..	..	..	280.63	42.37
1 718.14	1 137.73	1 512.65	..	..	200. »	615.29	39.84
..	528. »	450. »	..	..	923. »	6 743.01	227.54
147.75	116.77	140. »	..	..	50. »	2 595.83	..
162.40	109.12	175. »	..	..	40. »	609.52	6.42
..	250.03	301. »	..	..	60. »	617.42	..
..	..	..	..	..	348. »	1 314.03	237.90

**Relazione sui mezzi opportuni per provvedere alle esigenze più urgenti per il buon andamento della statistica giudiziaria.**

---

RELATORE: **LUCCHINI.**

---

Aderendo con lieto animo all'invito rivoltole dal signor Ministro Guardasigilli, la Commissione nostra, sulla proposta dell'esimio suo Presidente, incaricò alcuni di noi di fare uno studio opportuno e le relative proposte onde avvisare ai mezzi ritenuti necessari a far fronte alle più strette esigenze del servizio della statistica giudiziaria. E io adempio al grato incarico affidatomi da questa Sotto-Commissione col riferirvi il risultato di tali studi e col comunicarvi uno schema di proposte da essa all'uopo formulate (1).

I.

La parte più malagevole e grave è qui pure, come altrove, quella che riflette i *mezzi economici*; e anche la statistica giudiziaria si dibatte nelle stesse difficoltà e strettezze, che da qualche anno in qua rendono scabroso l'andamento delle nostre Amministrazioni.

Il bilancio della Direzione generale della Statistica, secondo l'ultimo esercizio 1895-96, è rappresentato, in cifre tonde e nel suo complesso, dalla somma di 267,000 lire senza contare la spesa per il Personale di ruolo e quella per l'affitto del locale ad uso dell'ufficio; la quale somma per certo non è ingente, ove si ponga in relazione con la molteplicità e varietà dei lavori che sono affidati alla Dire-

(1) La Sotto-Commissione era composta dei signori: Lucchini Luigi, *relatore*; Penserini Francesco; Bodio Luigi; De' Negri Carlo; Borgomanero Luigi; Bosco Augusto.

zione stessa. Ora, un quarto circa di tale somma si è calcolato che vada erogato a beneficio della statistica giudiziaria, e precisamente, specificando un po' le spese, nel modo seguente:

	Direzione generale della statistica in complesso	Statistica giudiziaria
Personale, escluso quello di ruolo comune col Mi- nistero di agricoltura. . . . .	171.000	44,500
Lavori straordinari. . . . .	34.000	7,500
Spese d'ufficio e di spedizione . . . . .	22.000	5,000
Spese di stampa . . . . .	40.000	7,000
<i>Totale generale</i> . . . . .	<u>267,000</u>	<u>64,000</u>

Se poi si volesse tener conto del Personale ordinario, ossia di ruolo, e dei locali, la quota di spesa da accollarsi al servizio della statistica giudiziaria si avvicinerrebbe alle lire 100,000.

A tale servizio il Ministero della giustizia concorre nei seguenti e diversi modi:

a) col contributo di lire 5000;

b) con l'assegnazione di n. 7 funzionari di cancelleria, destinati a prestare servizio nell'ufficio della statistica giudiziaria;

c) assumendo a proprio carico l'intera spesa per la fornitura dei modelli statistici (prospetti annuali, registri giornalieri, schede) e due terzi della spesa di stampa dei volumi della statistica civile e penale. Le lire 7000, di cui nel soprastante prospetto, rappresentano l'altro terzo e l'intero importo della stampa degli *Atti* della nostra Commissione.

Dalle suesposte cifre risulta che la Direzione generale della statistica consacra una parte molto rilevante delle sue risorse alla statistica giudiziaria, e che il contributo del Ministero della giustizia per il servizio suddetto è piuttosto esiguo.

Sul primo punto io non ho che a tributare lode ampia e sincera all'ufficio centrale e all'uomo egregio che lo regge con tanta sapienza e con plauso universale; e credo di potermi rendere interprete del pensiero di tutta la Commissione nostra esprimendo a lui e ai valorosi suoi collaboratori la nostra viva e sincera riconoscenza. A quest'opera zelante e intelligente si deve in gran parte



il progresso fatto da un decennio nell'organismo e nell'andamento della statistica giudiziaria italiana, si devono l'importanza e la riputazione da essa acquistate negli ultimi tempi, e che anche all'estero la segnalarono.

Sul secondo punto non parrà certamente inopportuno e indiscreto invocare dal Ministero della giustizia un contributo più largo all'opera e alle spese della statistica giudiziaria; e perciò la vostra Sotto-Commissione propone che sia alquanto accresciuto: portando cioè a lire 15,000 il concorso in denaro, che già il Ministro aumentava in bilancio sino a lire 9000; portando a 15 il numero dei funzionari di cancelleria assegnati dalla Direzione generale; estendendo il concorso nelle spese di stampa, oltrechè ai volumi della statistica, anche agli *Atti* della nostra Commissione.

In questa guisa il grave onere che incombe all'ufficio tecnico, e che esso non potrebbe più lungamente sopportare senza evidente pregiudizio degli altri servizi statistici che gli sono affidati, verrà alquanto alleviato, e potranno assicurarsi la conservazione e la continuazione dei progressi sì utilmente e felicemente realizzati nella statistica giudiziaria.

## II.

Ma il buon andamento della statistica giudiziaria non dipende soltanto dai mezzi finanziari; in gran parte esso riposa nell'opera e nell'intelligenza degli organi che devono intendere e sovrintendere alla raccolta dei dati, alla loro registrazione e trasmissione, alla funzione esecutiva presso l'ufficio centrale e le singole giurisdizioni locali.

Prescindendo però da quanto si attiene all'organismo interno degli uffici, e occupandoci soltanto del lavoro e dei funzionari che dipendono dal Ministero della giustizia, alla vostra Sotto-Commissione in tale riguardo parve opportuno di richiamare alcuni voti altra volta espressi, aggiungervene altri di più singolare interesse e formulare nel loro insieme una serie di proposizioni o norme, che il signor Ministro, ove le trovasse acconce e accettabili, potrebbe tradurre in altrettante istruzioni e disposizioni regolamentari.

A quest'uopo giova distinguere ciò che costituisce funzione più

propriamente e materialmente esecutiva, da quello che è compito di vigilanza e di direzione.

Certamente, se fosse possibile, dovrebbe preferirsi un corpo affatto distinto e speciale di funzionari, ai quali fosse affidato il servizio statistico anche nella ricerca e raccolta dei dati presso le Autorità giudiziarie locali. Ma codesta, ai tempi che corrono, sarebbe poco meno che un'utopia. Non rimane quindi che giovarsi di quei funzionari che più siano adatti allo scopo, regolandone soltanto l'opera in modo, che meglio risponda agli intenti statistici in punto di sincerità, di completezza e di celerità. Tali non possono essere che i funzionari di cancelleria e di segreteria, secondo le rispettive loro attribuzioni e competenze, con certe norme e cautele che andrò indicando.

Negli uffici minori ove esiste un solo funzionario di cancelleria o di segreteria, non rimane che affidarsi alla sua diligenza e intelligenza; ma dove i funzionari siano più, è conveniente che nella distribuzione a principio d'anno delle varie mansioni si tenga conto speciale di questa della statistica, attribuendone l'incarico a uno o più, secondo l'importanza dell'ufficio, in modo personale e fisso, essendo troppo evidente il vantaggio che ne verrà con l'abitudine del lavoro e con la relativa individuale responsabilità. È naturale che ciò si debba fare e intendere con prudente discrezione e ammettendo tutte quelle eccezioni che possono essere imposte da altre e più rilevanti esigenze di servizio.

D'altra parte, ad agevolare il compito statistico importerebbe che si studiasse e ottenesse di coordinare quanto più fosse possibile il servizio statistico con gli altri servizi amministrativi degli uffici giudiziari, di guisa che fra tutti potesse esservi scambievolmente aiuto, agevolezza e controllo; e ciò massime per quanto riflette i relativi registri. Così sarebbe consigliabile che l'incarico della statistica penale fosse in tutto o in parte affidato a quello stesso funzionario che ha la tenuta del casellario giudiziale.

Infine, parrebbe conveniente, per la maggiore serietà e continuità del servizio statistico, che ne fossero esclusi gli alunni gratuiti.

La statistica non è arida e infeconda raccolta di cifre; e la statistica giudiziaria in particolare, che tocca ai rapporti più intimi e ai fenomeni più vitali del consorzio civile, non deve riguardarsi

come avente esistenza e scopi suoi propri ed estranei all'amministrazione della giustizia. Di questa invece seguendone e segnandone le vicende, le deficienze e i fasti, gli insuccessi e i trionfi, deve considerarsi tra gli ausiliari e strumenti più essenziali ed efficaci. I dati della statistica forniscono le prove del modo come funziona la giustizia sociale, ne esprimono e controllano l'andamento, ne segnalano le imperfezioni e i progressi, ne suggeriscono le riforme. Ed è ispirandosi a tali concetti che il legislatore ha dettato l'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario; e in conformità ai concetti medesimi dovrebbero attenersi i funzionari del Pubblico Ministero nel curarne l'osservanza.

La vostra Sotto-Commissione però reputa urgente insistere presso i capi delle sedi giudiziarie perchè si compenetrino, più che generalmente non sia di tale ufficio e magistero della statistica giudiziaria, e ne riguardino la vigilanza e direzione quale uno dei loro compiti più importanti. Non conviene dissimularlo, e nella nostra Commissione fu avvertito più volte, che i capi degli uffici giudiziari e quelli specialmente del Pubblico Ministero, considerano il servizio statistico come affidato esclusivamente al personale di cancelleria e segreteria; e quasi se ne disinteressano, abbandonandolo tutto alle sue cure, limitandosi a farla da organi di trasmissione delle istruzioni e prescrizioni ministeriali.

Ma ciò non può essere e non deve tollerarsi, e dipende soltanto dalla men chiara percezione delle finalità statistiche.

Devesi far intendere assai nettamente che al personale di cancelleria e di segreteria spetta soltanto l'opera esecutiva; mentre la funzione direttiva e la primaria responsabilità del servizio spettano ai capi degli uffici giudiziari, in quella misura e con quell'ordine gerarchico che sono segnati dal grado e dalle attribuzioni loro proprie.

In questo senso veniamo proponendovi una serie di norme, mercè cui sono ripartite gerarchicamente fra le diverse Autorità giudiziarie tali funzioni direttive e tale responsabilità, col criterio dominante, rispetto ai colleghi giudiziari, che la statistica civile sia più particolarmente affidata ai presidenti dei Tribunali e delle Corti, e la statistica penale ai capi del Pubblico Ministero.

Ci è poi sembrato necessario provvedere in due modi diversi per incoraggiare, stimolare e controllare, ove occorra, da parte degli

organi centrali l'opera dei funzionari locali, così d'ordine come di merito.

In primo luogo, siccome in ogni altra azienda, giova organizzare, ciò che già suol farsi quando se ne porga l'occasione, una vicenda di ricompense e di censure per la valida e distinta o manchevole e negligente cooperazione dei vari funzionari, naturalmente con modalità diverse secondo il grado e la dignità loro: menzioni onorevoli ai magistrati e speciali gratificazioni per i segretari e cancellieri; e varie censure disciplinari, conformemente alle norme generali esistenti, per gli uni e per gli altri. Per tutti poi pare debba essere sanzione efficace e comune l'analoga annotazione nella matricola personale di ciascun funzionario e un apposito cenno nel *Bollettino* ufficiale del Ministero.

La proposta degli incoraggiamenti e delle punizioni sarebbe attribuita variamente alla Direzione generale della statistica, al Comitato esecutivo o alla nostra medesima Commissione, secondo l'entità dei provvedimenti.

In secondo luogo, deve riconoscersi che, in circostanze eccezionali, e quando sia riuscito vano ogni altro mezzo per chiarire determinate irregolarità nel servizio statistico, giova procedere, come si fa in altri servizi e Amministrazioni, a straordinarie ispezioni locali. E perchè queste riescano serie ed efficaci, è necessario che siano affidate a funzionari, i quali non appartengano agli uffici giudiziari del luogo, nè alla giurisdizione da cui questi dipendono.

Vengono infine alcune proposizioni concernenti le funzioni degli organi centrali; dirette principalmente a rendere più volenterosa la cooperazione del personale di ordine al servizio della statistica, e più stretti i rapporti della nostra Commissione con gli alti funzionari che ne hanno e ne devono avere più assidua la direzione e maggiore la responsabilità.

L'applicazione dei cancellieri e dei segretari alla Direzione generale della statistica dovrebbe costituire anche una specie di tirocinio e di scuola per essi, di guisa che, ritornando alle loro sedi, potessero riportarvi il frutto di utile esperienza. Vi proponiamo quindi che l'applicazione abbia una vicenda, alternando gli uni con gli altri funzionari. Il tirocinio però, affinché sia profittevole, non deve essere troppo breve, e quindi si propone che abbia la durata non minore di due anni.

I funzionari di cancelleria godono nelle rispettive loro sedi della partecipazione ai proventi dell'ufficio; e non è giusto che, se vengono applicati alla Direzione generale, abbiano da soffrire una diminuzione nel loro trattamento economico. Perciò si sarebbe disposto in guisa da evitare tale ingiustizia.

Nello stesso concetto di un utile tirocinio, e per rendere più diffusa e famigliare nella magistratura la pratica delle operazioni statistiche, sarebbe opportuno che, oltre ai funzionari di cancelleria e di segreteria, potessero venire altresì applicati alla Direzione generale degli uditori e aggiunti giudiziari. Per quanto però sappiamo essere ciò difficile, massime riguardo agli aggiunti, pur tuttavia non abbiamo esitato a esprimervene il voto e a prevederne l'eventualità.

È troppo ovvia, perchè faccia d'uopo dimostrarla, la convenienza di attribuire al direttore generale della statistica, rispetto ai funzionari applicati nel suo ufficio, le potestà disciplinari proprie dei capi dei collegi giudiziari.

Finalmente, nel medesimo intento di stabilire legami più intimi, cordiali e fecondi tra la Commissione nostra e i rappresentanti del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello, da cui precipuamente deve dipendere il buon andamento del servizio statistico locale, si sarebbe concretato in una proposta il voto già altra volta espresso in seno alla Commissione, di invitare annualmente e per turno due Procuratori generali a partecipare ai lavori nostri. Essi ci porterebbero il contributo prezioso della loro esperienza, in relazione particolarmente con la pratica, con le consuetudini e coi bisogni locali; e in contraccambio riporterebbero nelle rispettive sedi giudiziarie più viva e geniale l'impressione dei nostri lavori e più sicura la convinzione della loro utilità.

E poichè si fa cenno in queste norme della nostra Commissione, non ci è sembrato fuor di luogo di proporre al signor Ministro che vengano fissate in via ordinaria due sessioni annuali per i suoi lavori, come il più delle volte si è fatto, e come sembra necessario perchè tali lavori procedano organicamente ed esauriscano il compito affidato alla Commissione.

Tali sono le ragioni che spiegano brevemente le proposizioni o norme con le quali abbiamo procurato di concretare il nostro pensiero intorno ai mezzi valevoli a conseguire il maggior pro-

gresso e incremento del servizio statistico giudiziario. Se otterranno la vostra approvazione, potranno essere raccomandate all'alto senno del Ministro Guardasigilli, che le accoglierà siccome prova che noi abbiamo voluto corrispondere premurosamente, come ne avevamo il dovere, al suo cortese e promettente invito, e, ove le approvi, egli saprà dar loro la forma che gli parrà più opportuna.

Abbiamo quindi l'onore di proporvi questo schema di risoluzioni.

« La Commissione:

« Sull'invito di S. E. il Ministro Guardasigilli di studiare e proporre i provvedimenti atti ad assicurare sempre più il regolare funzionamento del servizio della statistica giudiziaria, e di indicare se e come debba essere accresciuto il concorso del Ministero della giustizia nelle spese e nei lavori dell'Ufficio centrale di statistica;

« Riconoscendo che gli aiuti dati finora dal Ministero della giustizia alla Direzione generale della statistica non sono adeguati all'opera zelantissima di questa ed alle spese che essa sostiene nell'interesse del Ministero stesso;

« Considerando che ove dal Ministero non si provvedesse ad accrescere la misura del proprio concorso in corrispondenza con i crescenti bisogni del servizio centrale della statistica giudiziaria, il buon andamento di questo non potrebbe che esserne compromesso, rendendosi così frustranee le cure fin qui spese per darvi un assetto razionale e duraturo;

« Facendo plauso all'iniziativa di S. E. il Guardasigilli, che più d'ogni altro è in grado di conoscere ed apprezzare gli intenti e i vantaggi della statistica giudiziaria, nonchè l'opera e la benemerita della Direzione generale della statistica:

#### 1°.

« Opina che sarebbe equo e opportuno di accrescere la misura del concorso del Ministero della giustizia ai lavori dell'Ufficio centrale per la statistica giudiziaria:

« a) portando a lire 15,000 il contributo annualmente assegnato alla Direzione generale della statistica;

« b) applicando permanentemente alla Direzione generale predetta non meno di 15 funzionari di cancelleria, senza aumentare per ciò la pianta organica;

« c) assumendo a proprio carico due terzi della spesa di  
« stampa non solo dei volumi della statistica civile e penale, ma  
« anche degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria.* »

2°.

Rassegna a S. E. il Ministro il seguente schema di norme organiche e regolamentari :

« I. — SERVIZIO CENTRALE.

« A) *Commissione per la statistica giudiziaria.*

« A far parte della Commissione sono chiamati annualmente e  
« per turno due fra i Procuratori generali, presso le Corti di ap-  
« pello.

« La Commissione si riunisce due volte l'anno: in giugno e in  
« dicembre.

« B) *Comitato permanente.*

« Il Comitato può proporre al Ministro Guardasigilli delle ispe-  
« zioni straordinarie negli Uffici giudiziari presso i quali siano se-  
« gnalate notevoli irregolarità nel servizio statistico.

« Tali ispezioni saranno sempre eseguite da funzionari non  
« appartenenti al distretto giudiziario in cui trovansi gli uffici da  
« ispezionare.

« C) *Ufficio centrale di statistica.*

« I funzionari di cancelleria applicati all'Ufficio centrale della  
« statistica giudiziaria presso la Direzione generale della statistica  
« dovranno rimanervi per un periodo di tempo non inferiore a due  
« anni e non superiore a quattro, semprechè vi prestino lodevole  
« servizio, e saranno surrogati gradatamente con altri funzionari.

« Il trattamento pecuniario dei detti funzionari non potrà es-  
« sere inferiore a quello dei loro colleghi di pari grado e classe più  
« remunerati.

« Potrà pure essere applicato alla suddetta Direzione generale  
« qualche uditore od aggiunto giudiziario.

« Rispetto agli applicati il Direttore generale della statistica  
« esercita, in materia disciplinare, le attribuzioni dei Capi dei Col-  
« legi giudiziari.

« II. — SERVIZIO LOCALE.

« A) *Direzione e vigilanza.*

« La direzione e la vigilanza del servizio statistico sono affidate ai Capi degli Uffici giudiziari, che ne devono rispondere come di una parte essenziale delle loro attribuzioni e di uno dei mezzi più efficaci per far conoscere il modo con cui le hanno esercitate.

« Più particolarmente ne sono responsabili:

« a) il Giudice conciliatore, per i dati concernenti il suo ufficio;

« b) il Pretore, per quelli che riguardano la giustizia e le funzioni pretoriali;

« c) il Procuratore del Re, per la giustizia penale amministrata dal Tribunale, per le altre attribuzioni del suo ufficio e per il regolare andamento del servizio statistico presso i Pretori ed i Conciliatori della sua giurisdizione;

« d) il Presidente del Tribunale per la giustizia civile amministrata dal Tribunale medesimo, e per le attribuzioni speciali affidate al suo ufficio;

« e) il Procuratore generale presso la Corte d'appello per la giustizia penale amministrata dalla Corte, per le altre attribuzioni affidate al suo ufficio e per il regolare andamento del servizio statistico in tutto il distretto, e particolarmente presso i Tribunali;

« f) il primo Presidente della Corte d'appello per la giustizia civile amministrata dalla Corte e per le attribuzioni speciali a lui affidate.

« B) *Esecuzione.*

« La parte esecutiva del servizio statistico è affidata al personale di cancelleria e segreteria, esclusi gli alunni gratuiti.

« Negli Uffici ai quali è addetto più di un funzionario di cancelleria o segreteria si destina in principio d'anno, a scelta del Capo o dei Capi d'ufficio, quello che deve particolarmente e personalmente attendere al servizio statistico. Questo, dove il numero degli affari lo richiada, potrà essere distribuito fra più funzionari, ma sempre in modo permanente e continuativo (compatibilmente



« con le necessità del servizio generale), affinchè la responsabilità  
« dei lavori statistici rimanga ben determinata.

« Sarà provveduto al miglior coordinamento dei registri e degli  
« altri lavori statistici, con i registri e gli altri lavori interni degli  
« Uffici giudiziari, e particolarmente col Casellario giudiziario. La  
« tenuta di questo sarà possibilmente affidata allo stesso funzionario  
« che attende alla compilazione delle schede penali.

« C) *Norme comuni.*

« Sulla proposta del Comitato permanente la Commissione se-  
« gnala ogni anno al Ministro i funzionari meritevoli di speciale  
« menzione per essersi distinti nella azione direttiva e di vigi-  
« lanza, o nelle operazioni esecutive della statistica giudiziaria.

« La Direzione generale della statistica proporrà, quando ne sia  
« il caso, al Ministro della Giustizia speciali gratificazioni per i più  
« meritevoli funzionari di cancelleria e di segreteria.

« Il Comitato fa pure conoscere al Ministero, per le opportune  
« censure o sanzioni disciplinari, i funzionari così dell'Ordine giudi-  
« ziaro, come del Personale di cancelleria e di segreteria, che si  
« fossero resi colpevoli di negligenza nel servizio o che altrimenti  
« meritassero di essere richiamati al loro dovere.

« Tanto degli encomi e delle ricompense, quanto delle puni-  
« zioni è fatta annotazione nella matricola personale di ciascun  
« funzionario ed è fatto cenno nel *Bollettino ufficiale* del Mini-  
« stero. »

---

## ALLEGATI.

### I.

#### Circolare concernente le relazioni statistiche annuali dei Procuratori generali.

N. 628 Uff. Stat. Giud.  
1333 Reg. Circ.

Roma, addì 17 novembre 1895.

È desiderio della Commissione per la statistica giudiziaria, alla quale pel decreto organico è demandato l'esame delle relazioni prescritte dall'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario, che i signori Procuratori generali nelle loro annuali rassegne non trascurino di fare speciale menzione dei punti più oscuri di diritto sui quali ebbero nel corso dell'anno a manifestarsi i giudizi della magistratura sia in materia civile che in penale.

È desiderio altresì della detta Commissione che nelle relazioni statistiche vengano raccolti gli elementi dai quali risulti quale sia il rapporto fra la delinquenza e la popolazione dei maschi e quella delle femmine.

È superfluo di dimostrare l'importanza che hanno nei riguardi amministrativi e legislativi i desiderii espressi si autorevolmente dalla Commissione di statistica giudiziaria, ed io, confidando nello zelo dei signori Procuratori generali, vivamente raccomando loro di tenerli presenti nei discorsi per la inaugurazione dell'anno giuridico.

Nulla è innovato poi a quanto venne prescritto colla circolare 27 novembre 1894, n. 1336.

*Il Ministro*  
CALENDA.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti di appello.*

## II.

### Circolari sui Consigli di famiglia e di tutela.

---

#### **Sulla convocazione dei Consigli di famiglia ai termini dell'articolo 237 del Codice civile.**

Roma, addì 30 dicembre 1895.

La Commissione per la statistica giudiziaria ha riferito a questo Ministero come dall'esame dei prospetti riassuntivi annessi alle relazioni prescritte con la circolare 27 luglio 1891, n. 1246, risulti che anche per l'anno 1894 il numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia disposte nei casi di passaggio a nuove nozze di vedove con prole minorenni avuta da precedente matrimonio non concorda colle cifre date dalla statistica del movimento annuo dello stato civile.

Questa discordanza dipende dal fatto che nella colonna 30 del prospetto annesso alle relazioni suindicate si chiede la notizia delle convocazioni di Consigli di famiglia nei soli casi in cui alla vedova non sia stata conservata l'amministrazione dei beni della prole minorenni; mentre la statistica del movimento dello stato civile dà il numero di tutte le vedove indistintamente che contraggono un nuovo matrimonio avendo figli minorenni da precedente unione: la qual circostanza importa, ai termini dell'articolo 237, parte prima, del Codice civile, la previa convocazione di un Consiglio di famiglia.

Allo stesso concetto sono informati i modelli per la statistica giudiziaria civile (V. colonna 54 della Tavola V - Preture - Procedimenti speciali e notizie varie).

A fine di accertare colla maggior possibile precisione, se e fino a qual punto sia osservata l'anzidetta disposizione di legge scritta a tutela dei minorenni, ed in correlazione a quanto si pratica già per la statistica demografica e per la giudiziaria civile, reputo opportuno modificare lievemente il prospetto che deve essere allegato ai rapporti prescritti dalla succitata circolare 27 luglio 1891, n. 1246.

Epperchè dispongo che all'attuale intestazione della colonna 30 del prospetto medesimo sia sostituita la seguente:

« Convocazioni di Consigli di famiglia, nei casi di matrimonio di vedove con prole minorenni, avvenute sia ad istanza della vedova o di altre persone, sia d'ufficio. »

Le altre colonne del prospetto restano invariate.

Le SS. LL. si compiaceranno di comunicare la presente circolare ai signori Procuratori del Re dei rispettivi circondari e ai dipendenti Pretori e di curare che ne siano esattamente adempiute le prescrizioni.

Mi tornerà gradito un cenno di risposta.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

DANEO.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti di appello.*

**Sulle schede da spedirsi al Pretore dagli Ufficiali di stato civile per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela.**

N.  $\frac{711 \text{ Uff. Stat. Giud.}}{1373 \text{ Reg. Circ.}}$

Roma, addì 11 gennaio 1896.

Con circolare in data 25 novembre 1895, e che qui sotto si trascrive, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nell'intento di assicurare la costituzione del Consiglio di tutela anche per i figli di genitori ignoti, ha disposto che ogni qual volta si verifichi uno dei casi previsti negli articoli 248 e 261 del Codice civile, gli ufficiali dello stato civile, mediante apposita scheda, debbano darne notizia ai Pretori.

Nel portare quanto sopra a notizia delle SS. LL. Ill.me, stimo opportuno di raccomandare vivamente ai signori Procuratori del Re e Pretori a voler invigilare a che gli ufficiali dello stato civile ottemperino alle prescrizioni contenute nelle circolari del Ministero di agricoltura, industria e commercio delli 15 novembre 1889, 20 novembre 1891, nonchè in quella qui sotto pubblicata.

I signori Procuratori del Re e Procuratori generali poi, nelle

relazioni annuali sui Consigli di famiglia e di tutela, e, all'occorrenza, con rapporti speciali, si compiaceranno darmi particolareggiate notizie anche intorno al modo come procede questa parte del servizio delle tutele dei minorenni, senza tralasciare d'indicare in quali uffici di stato civile non si osservino le prescrizioni su mentovate.

*Il Ministro*

CALENDA.

*Ai signori Procuratori generali,  
Procuratori del Re e Pretori.*

**Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio,  
Direzione generale della statistica, ai Sindaci del Regno, in  
data 25 novembre 1895, n. 7286-82.**

Da più anni il Ministero della giustizia, in base ai risultati della statistica giudiziaria civile, aveva rilevato che il numero delle tutele che si aprono di anno in anno è minore di quello che dovrebbe essere, qualora la legge fosse dappertutto osservata diligentemente. Ciò dipende in parte dal fatto che gli ufficiali dello stato civile non sempre adempiono all'obbligo imposto loro dal Codice civile, di dare avviso ai Pretori dei casi in cui si deve costituire una tutela.

Per riparare a questo difetto si pensò di approfittare delle notizie che devono raccogliersi per la statistica dello stato civile, e così si è inserito un quesito nei certificati individuali di morte dei vedovi e delle persone che legittimarono o riconobbero la prole, per sapere se avessero lasciati figli minorenni, e si è aggiunto nella scheda dei matrimoni di vedove la domanda se avessero prole in minore età.

In pari tempo, colle circolari 15 novembre 1889 e 20 novembre 1891, fu disposto che nell'uno e nell'altro caso gli ufficiali dello stato civile, nell'atto di redigere i certificati così dei vedovi morti, come delle vedove passate a seconde nozze, dovessero inviare al pretore una scheda (mod. *D*) contenente le anzidette notizie.

Ora è stato osservato che un'altra causa per la quale non si aprono le tutele in tutti i casi previsti dalla legge è questa, che i

Pretori non vengono sempre a conoscenza delle nascite di figli di genitori ignoti e non ricoverati in un pubblico ospizio.

Per ovviare a quest'altro inconveniente, d'accordo col ministro della giustizia, si è stabilito d'introdurre alcune modificazioni nella scheda di notificazione (mod. *D*), da spedirsi al Pretore, affinché possa servire anche per assicurare la regolare costituzione del Consiglio di tutela, nell'interesse dei figli di genitori ignoti.

Tutte le volte adunque che a codesto ufficio di stato civile verrà denunciata la nascita di figli di genitori ignoti, la *S. V.* dovrà inviare al Pretore una copia della scheda, colle analoghe indicazioni.

Qualora i figli di genitori ignoti siano collocati in un pubblico ospizio, non occorrerà darne notizia al Pretore, poichè l'Amministrazione dell'ospizio deve essa medesima formare il Consiglio di tutela ai termini dell'articolo 262 del Codice civile.

Anche per aderire al desiderio del mio onorevole collega, il Ministro di grazia e giustizia, raccomando alla *S. V.* di curare l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nella presente circolare e in quelle citate del 15 novembre 1889 e 20 novembre 1891.

Con perfetta considerazione

*Il Ministro*  
A. BARAZZUOLI.

---

(Segue Modello *D*).

Comune di .....

Provincia di .....

**SCHEDA**

**da spedire al Pretore competente per assicurare la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela.**

*Art. 248, 250 e 261 del Codice Civile*

AVVERTENZE. — Questa scheda deve essere compilata nei seguenti quattro casi:

- 1° *Morte* di un vedovo o di una vedova, che abbiano lasciato figli in minore età;
- 2° *Morte* di persona che, avendo legittimata o riconosciuta la sua prole illegittima, l'abbia lasciata in minore età;
- 3° *Matrimonio* di vedova che abbia figli minorenni da matrimonio precedente;
- 4° *Nascita* di figli di genitori ignoti, quando non siano collocati in un pubblico ospizio.

La scheda deve essere mandata al Pretore del mandamento a cui appartiene il Comune dove la persona defunta, o passata a nuove nozze, aveva la propria residenza o dove fu registrata la nascita del figlio di genitori ignoti.

*Si notifica al Pretore del Mandamento di ..... che in questo Comune, nel giorno ..... 189... avvenne*

- (1)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{La morte di (2) .....} \\ \text{Il matrimonio della vedova (2) .....} \\ \text{residente nel Comune di .....} \\ \text{avente figli } \left\{ \begin{array}{l} \text{legittimi avuti da (3) .....} \\ \text{legittimati} \\ \text{minorenni } \left\{ \begin{array}{l} \text{riconosciuti legalmente} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \text{La nascita di (4) ..... figli (4) ..... di genitori ignoti.}$
- Occorre quindi la costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela.*

**ELENCO DEI MINORENNI.**

COGNOME E NOME	DATA DELLA NASCITA

*Firma dell'Ufficiale di Stato Civile*

.....

(1) Si cancellino le parole che non rispondono al caso.  
(2) Si indichi il cognome e nome e la professione della persona.  
(3) Si indichi il cognome o nome dell'altro genitore.  
(4) In caso di parto multiplo si indichi il numero dei figli nati.

### III.

#### Circolare concernente l'osservanza delle disposizioni relative alla tenuta dei registri dello stato civile.

N. 714 Uff. Stat. Giud.  
1374 Reg. Circ.

Roma, addì 15 gennaio 1896.

Nello intento di esercitare continua ed assidua vigilanza sulla tenuta dei registri dello stato civile fu prescritto che i Pretori debbano procedere di quattro in quattro mesi ad ispezioni negli uffici dello stato civile, ed ai Procuratori del Re si fece, fra l'altro, obbligo di verificare in ciascun anno i registri dello stato civile appena depositati nella cancelleria del Tribunale. Le ispezioni e le verifiche poi debbono essere eseguite nei modi e termini di cui agli articoli 365 del Codice civile, 126 e seguenti del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Ora, dall'esame delle relazioni annuali, prescritte dall'articolo 131 del predetto regio decreto 15 novembre 1865, il Ministero ha avuto occasione di accertare che questo importante ramo del pubblico servizio non procede in tutti gli uffici dello stato civile con la dovuta regolarità.

Nella stessa osservazione ebbe a concorrere di recente anche la Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale. Avendo essa preso in esame le relazioni pel triennio 1892-93-94, rilevò che non poche irregolarità si ripetono nei registri dello stato civile, e che non si procede sempre con la dovuta cura alle ispezioni e verifiche ordinate dalla legge.

Oltre a ciò fu osservato che, malgrado le raccomandazioni fatte colla circolare del 20 maggio 1894, n. 1320, la disposizione contenuta nell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, diretta ad assicurare la annotazione della celebrazione del matrimonio in margine agli atti di nascita, non trova dappertutto esatta esecuzione.

Tali inconvenienti non sarebbero frequenti, se i Pretori esercitassero con zelo le attribuzioni loro affidate in questa materia, e se, coi mezzi che la legge mette a loro disposizione, avessero cura di sindacare l'operato degli ufficiali dello stato civile.

Nessun dubbio che le ispezioni quadrimestrali e le verifiche annuali, se eseguite con la dovuta diligenza, costituiscano il mezzo



migliore pel regolare andamento del servizio dello stato civile, giacchè per effetto di esse è possibile prevenire la ripetizione di errori e togliere abusi.

Ciò premesso, nell'intento che anche il servizio dello stato civile proceda con quella regolarità che è richiesta dalla importanza di esso, stimo mio dovere di raccomandare ai signori Procuratori del Re e Pretori a voler attendere con ogni cura alle verificazioni ed ispezioni ai registri dello stato civile, e così accertare il modo come i registri stessi sieno realmente tenuti, e dare o provocare, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti.

I signori Procuratori del Re dovranno pure essere solleciti nel promuovere l'azione penale a' termini dell'articolo 404 del Codice civile per le contravvenzioni incorse nella tenuta dei registri.

Per quanto concerne l'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 104 del regio decreto 15 novembre 1865, debbo raccomandare che si ottemperi alle istruzioni date colla sovra ricordata circolare del 20 maggio 1894.

Da ultimo prescivo che le relazioni sulla tenuta dei registri dello stato civile, di cui all'articolo 131 del più volte citato regio decreto 15 novembre 1865, siano trasmesse al Ministero non più tardi del 30 aprile di ciascun anno, e che in esse i signori Procuratori generali diano particolari notizie intorno ai provvedimenti adottati pel regolare andamento di questo ramo di servizio, non omettendo di riferire in ordine ai processi promossi per le contravvenzioni alla tenuta dei registri dello stato civile.

In dette relazioni si dovranno indicare tanto i Pretori meritevoli di distinzione per zelo e diligenza, quanto quelli che si mostrarono negligenti nell'esercizio delle funzioni loro demandate circa il servizio dello stato civile, affinchè il Ministero possa tenerne conto nelle promozioni, nei tramutamenti, ed in altri provvedimenti d'ordine amministrativo.

Siccome il servizio dello stato civile tocca all'ordinamento delle famiglie, al regime successorio ed ai vitali interessi dello Stato, non dubito che le istruzioni contenute nella presente circolare saranno diligentemente osservate.

*Il Ministro*  
CALENDA.

*Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello  
e Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali.*

---

#### IV.

### Circolare riguardante i giudizi di graduazione.

---

N. 598 Uff. Stat. Giud.  
1358 Reg. Circ.

Roma, addì 21 ottobre 1895.

In seguito a deliberazione presa dalla Commissione per la statistica giudiziaria, dispongo che i moduli prescritti dalla circolare 29 ottobre 1894, n. 4334, per raccogliere le notizie concernenti i giudizi di graduazione siano modificati in conformità a quelli annessi alla presente circolare.

Per semplificare poi il servizio prescrivo, che le relazioni sui giudizi di graduazione siano annuali e vengano trasmesse al Ministero non più tardi del 28 febbraio di ciascun anno, modificando anche in questa parte la circolare del 29 ottobre 1894, le cui disposizioni rimangono nel resto inalterate.

Nelle dette relazioni le SS. LL. si compiaceranno, anche per aderire al desiderio della Commissione di statistica giudiziaria, segnalare gli inconvenienti occorsi nella trattazione dei giudizi di graduazione, indicando altresì i provvedimenti adottati, e dando particolareggiata ragione dei ritardi verificatisi nello svolgimento dei giudizi stessi.

Sono sicuro che le SS. LL. cureranno l'osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare, nonchè in quella sopra mentovata.

*Il Ministro*  
CALENDA.

*Illustrissimi signori Primi Presidenti  
delle Corti di appello.*

---



**B. — Prospetto numerico dei giudizi di graduazione.**

**NB.** — Questo modulo sarà usato tanto dalle Cancellerie di ogni Tribunale per segnarci i dati riguardanti il rispettivo Tribunale, quanto dalle Cancellerie delle Corti d'appello per riassumerri i dati di tutti i Tribunali compresi nel distretto delle singole Corti.

TRIBUNALE  di	GIUDIZI A CARICO  <i>(I giudizi di graduazione s'intendono iniziati dalla data della trascrizione della sentenza di vendita)</i>			GIUDIZI  esauriti  nel corso  dell'anno  colla  spedizione  delle note  di  collocazione	GIUDIZI RIMASTI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO																			Osservazioni	
	rimasti pendenti alla fine dell'anno precedente	iniziati nell'anno	Numero complessivo <i>(Somma delle cifre segnate nelle colonne 2 e 3)</i>		Numero complessivo	divisi secondo la durata del tempo da cui erano pendenti	divisi secondo lo stadio in cui si trovavano													divisi secondo il motivo della pendenza					
							da non oltre 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 anni a 3	da più di 3 anni a 5	da più di 5 anni a 10	da oltre 10 anni	Non fatto lo stato di graduazione	Depositato lo stato di graduazione	Avanti al Tribunale per l'omologazione	Omologati con sentenza	Pende la liquidazione	Depositata la liquidazione	Divenuta esecutiva la liquidazione		Ricorso in Appello	Ricorso in Cassazione	Opposizione alla liquidazione		Indugio delle parti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

*Avvertenza.* — Non debbono comprendersi i giudizi per i quali da tre anni non ha avuto luogo alcun atto di procedura, eccettuati quelli rimasti sospesi per appello, ricorso, e giudizi di divisione di nullità, di opposizioni.

V.

**Circolare con la quale si domandano notizie sui ricorsi in materia elettorale politico-amministrativa.**

N. 766 Uff. Stat. Giud.  
1381 Reg. Circ.

Roma, addì 28 febbraio 1896.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella seduta del 17 marzo 1894, udita la relazione dell'onorevole senatore Costa sui ricorsi contenziosi in materia elettorale politica ed amministrativa nel quinquennio 1888-92, ha espresso il voto che tale indagine statistica debba ripetersi facendone argomento di una relazione triennale.

È superfluo dimostrare l'importanza, anche nei riguardi amministrativi, di raccogliere a determinati periodi di tempo notizie intorno ai pronunciati dell'autorità giudiziaria sui ricorsi in materia elettorale. Così facendo, mentre si assicura alle notizie stesse il carattere di continuità, non si trascurano gli elementi necessari per accertare come la legge sia applicata, e quali modificazioni l'esperienza consigli di apprestarvi.

Ciò posto, e desiderando di secondare il voto della Commissione di statistica giudiziaria, prego le SS. LL. a favorirmi le notizie sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa pel triennio 1893-94-95, da raccogliersi sui modelli conformi a quelli annessi alla presente.

Le SS. LL. si compiaceranno di trasmettere le notizie stesse accompagnate da un particolareggiato rapporto, nel quale, tenute presenti anche le istruzioni contenute nella circolare 12 settembre 1893, n. 1295, si daranno informazioni sul modo con cui è proceduta questa parte del pubblico servizio durante il triennio 1893-95; e così pure circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 34 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999,

modificata con quella dell'11 luglio 1894, n. 284 (e testo unico 28 marzo 1895, n. 83), e degli articoli 48 e 49 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, in questa parte parimente modificata dalla predetta legge 11 luglio 1894.

Le SS. LL. favoriranno la risposta alla presente circolare non più tardi del 30 marzo p. v.

*Il Ministro*  
CALENDA.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti d'appello del Regno.*

Corte d'Appello di \_\_\_\_\_

**Ricorsi in materia elettorale politica.**

PRESENTATI	Ricorsi per iscrizione nelle liste					Ricorsi per cancellazione dalle liste							Osservazioni			
	Accolti	Respinti	Totale	Numero dei cittadini di cui		Numero delle persone di cui fu negata la cancellazione dalle liste	Accolti	Respinti	Totale	Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste						
				fu ordinata la iscrizione	fu negata la iscrizione					per iscrizione di persone defunte o supposte	Per mancanza del requisito di sapere leggere e scrivere	per altri motivi		Totale		
Dai privati . . . . .																
Dal Pubblico Ministero .																

\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_

Visto: IL PROCURATORE GENERALE

*Corte d'Appello di* \_\_\_\_\_

**Ricorsi in materia elettorale amministrativa.**

PRESENTATI	Ricorsi per iscrizioni nelle liste			Ricorsi per cancellazione delle liste				Ricorsi per controversie riguardanti questioni di eleggibilità (Art. 90 della legge comunale e provinciale)				Osservazioni		
	Accolti	Respinti	Totale	Numero delle persone delle quali		Numero degli elettori di cui si ordinò la cancellazione dalle liste		Numero dei ricorsi		Numero delle persone delle quali				
				In ordinata la	Per mancanza del requisito di sapere leggere e scrivere	Per altri motivi	Per iscrizione di persone definite o supposte	Per mancanza del requisito di sapere leggere e scrivere	Per altri motivi	Accolti	Respinti	Totale	si dichiarò la eleggibilità	si dichiarò l'ineleggibilità
Dai privati . . . . .														
Dal Pubblico Ministero														

\_\_\_\_\_ *addì* \_\_\_\_\_  
**Visito: IL PROCURATORE GENERALE**



## VI.

### Circolari riguardanti la compilazione di una statistica annuale del notariato.

#### **Compilazione di una statistica annuale del notariato.**

N. 761 Uff. Stat. Giud.  
1381 Reg. Circ.

Roma, addì 22 febbraio 1896.

La legge sul notariato dispone (articolo 99) che presso ogni archivio notarile sia costituito un Ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi. Ed il regolamento per l'esecuzione della legge determina (art. 113-117) che la statistica deve dare annualmente ragguaglio:

quanto all'esercizio del notariato, di tutti i movimenti che avvengono nel personale dei notai, del numero e delle qualità degli atti da essi ricevuti, delle copie, degli estratti e dei certificati degli atti medesimi, delle autenticazioni di firme, degli onorari percepiti, delle multe e tasse pagate agli archivi ed ai Consigli notarili;

e, quanto al servizio degli archivi, degli atti, delle copie, dei repertori e dei sigilli depositati negli archivi stessi, dei lavori eseguiti per registrazioni, spedizioni di copie, estratti e certificati, lettura od estensione di atti, dei diritti ed emolumenti percepiti e delle spese fatte.

Queste disposizioni della legge e del regolamento non erano però state ancora tradotte in atto, essendosi nel frattempo dovuto procedere alla sistemazione degli archivi notarili, l'ordinamento dei quali era una novità per molte parti d'Italia e si è quindi effettuato assai lentamente. Ora però che tutti gli archivi da istituirsi in adempimento della legge organica sono in pieno assetto ed aperti già da qualche tempo al pubblico servizio, un ulteriore ritardo nell'esecuzione delle disposizioni succitate non sarebbe stato giustificabile.

Questo Ministero, pertanto, ha determinato d'iniziare, dal 1° gennaio 1896, la compilazione d'una statistica annuale del notariato; e a tal uopo ha predisposto opportuni modelli per raccogliere le notizie indicate nel regolamento succitato. Siffatta statistica consta di tre parti distinte.

La prima parte riguarda il personale degli aspiranti notai e dei notai esercenti e comprende due tavole, intese a mettere in evidenza lo stato ed il movimento numerico del personale medesimo e i provvedimenti disciplinari e penali nei quali sia eventualmente incorso qualche notaro. Queste tavole saranno compilate *al termine di ogni anno* e soltanto dagli archivi provinciali e distrettuali, che essendo stabiliti nei luoghi in cui hanno sede i Collegi notarili, dai quali devono essere fornite le notizie richieste nelle tavole stesse (articoli 114 e 115 del regolamento), trovansi meglio in grado di riempirle.

La seconda parte concerne i lavori dei notai e si svolge in tre tavole, nella prima delle quali devono essere registrati, secondo le diverse loro specie e modalità, tutti gli atti ricevuti od autenticati dai singoli notai, come pure le altre operazioni da questi eseguite; nella seconda le copie, gli estratti e i certificati spediti; e nella terza gli onorari percepiti, le tasse e i diritti pagati agli archivi e ai Consigli notarili e le multe od ammende da essi dovute ai Consigli medesimi. Queste tre tavole saranno redatte da tutti gli archivi (esclusi i mandamentali e comunali) e *di bimestre in bimestre*, anzichè annualmente, ciò rendendone più agevole e spedita la compilazione agli Uffici di statistica dei singoli archivi e più facile e sollecita la revisione all'Ufficio centrale.

La terza parte, infine, si occupa del servizio degli archivi ed è costituita da due tavole: una per le operazioni principali eseguite nell'anno, e l'altra per la gestione economica di ciascun archivio. Anche queste ultime tavole dovranno compilarli da tutti gli archivi (fatta sempre eccezione dei comunali e mandamentali), *ed al termine di ciascun anno*, sulla scorta dei documenti esistenti nell'archivio e del conto consuntivo di cui è cenno nell'art. 84, n. 7 della legge notarile.

A tutte le tavole sono premesse particolareggiate istruzioni circa il modo di riempirle a dovere. Del resto, la maggior parte di esse sono di pronta e facile compilazione. Soltanto quella in cui

debbono specificarsi gli atti notarili importerà un lavoro di qualche momento. Pur tuttavia, il raccogliere le notizie in essa domandate e il trascriverle ordinatamente nell'apposito modello, se richiede molta diligenza ed oculatezza, non può presentare alcuna seria difficoltà. I notai sono obbligati a trasmettere mensilmente agli archivi una copia esatta di *tutti* gli annotamenti fatti nei loro repertori durante il mese precedente, e quindi non solo degli atti rogati, ma anche di quelli meramente autenticati, come è prescritto nello articolo 53 della legge e fu più ampiamente dichiarato da questo Ministero, inteso il Consiglio di Stato, con circolare del 17 novembre 1876, n. 688; sicchè i Conservatori degli archivi non hanno che da far riassumere gli annotamenti medesimi e, se vi manchi qualche dato, da richiedere ai notai di completarli, come ne dà loro facoltà l'articolo 114 del regolamento; nè questi potrebbero eccepire di non essere tenuti a fornire tutte le notizie indicate nei modelli statistici.

Infatti, giusta l'articolo 53 della legge, i notai debbono prender nota nei propri repertori degli atti rilasciati in originale alle parti e delle scritture private presentate loro per l'autenticazione, indicando anche per esse tanto la natura dell'atto, quanto i beni o le cose che ne formano oggetto ed il loro prezzo o valore, quando ne sia il caso. In addietro era sorta qualche incertezza circa il significato da attribuirsi alle parole *natura dell'atto*, non tutti i notai intendendole nello stesso modo. Ma non è più possibile alcun dubbio in proposito, dopo che questo Ministero, con circolare del 12 dicembre 1885, n. 1153, ha messo in sodo che con quella espressione la legge vuole che si indichino non solo la forma dell'atto, ma eziandio la sua indole e qualità intrinseca ed i suoi elementi essenziali.

È di somma importanza, per il conseguimento degli scopi ai quali deve servire, nel concetto del legislatore, la statistica notarile, che le notizie riguardanti il movimento contrattuale riescano quanto più è possibile complete ed esatte, stante l'alto interesse economico e giuridico ch'esse presentano. Ed è per ciò che questa parte del lavoro andrà curata sopra ogni altra.

La Direzione generale della statistica, che già attende, per delegazione di questo Ministero, alla elaborazione e pubblicazione delle statistiche giudiziarie civile e penale, è stata pure incaricata

di riunire, rivedere ed ordinare i dati forniti dai singoli archivi. Questi, adunque, corrisponderanno direttamente con essa per tutto ciò che abbia riguardo alla compilazione della statistica notarile.

Fra pochi giorni verrà spedito a ciascun archivio un congruo numero di modelli statistici in doppio esemplare, uno dei quali servirà di minuta e sarà trattenuto in archivio, e l'altro spedito alla Direzione summentovata entro i termini prefissi.

Io faccio particolare assegnamento sulla intelligenza e lo zelo dei signori Conservatori per veder condotta con diligenza, esattezza e sollecitudine questa prima ed importantissima inchiesta sull'andamento del notariato nel nostro paese; ed intanto sarò loro grato se mi favoriranno un cenno di ricevuta della presente circolare.

*Il Ministro*

CALENDA.

*Ai Conservatori degli Archivi notarili  
provinciali, distrettuali e sussidiari.*

**Istruzioni sulla compilazione della statistica notarile.**

N. 846 Uff. Stat. Giud.  
1398 Reg. Circ.

Roma, addì 17 giugno 1896.

Publicata nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, n. 9, dell'anno in corso, la circolare del mio onorevole predecessore, in data 22 febbraio u. s., circa la compilazione della statistica annuale del notariato, non pochi conservatori di archivio si rivolsero alla Direzione generale della statistica, sollevando dubbi e difficoltà, specialmente intorno al modo di fornire le notizie richieste colle Tavole IV e V dei modelli distribuiti per lo impianto del servizio.

Fra i dubbi espressi trovo, innanzitutto, meritevole di studio quello che alcuni conservatori hanno proposto: cioè se i notai siano oppur no obbligati a fornire ai conservatori le notizie concernenti l'esercizio professionale, che non possono essere desunte dai documenti depositati nel rispettivo archivio. Ora, a mio avviso, l'obbligo esiste ed è implicitamente imposto ai notai dalla disposizione dell'articolo 114 del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170, che dà facoltà ai conservatori di rivolgersi ai notai per procurarsi le dette

notizie. Ma non è il rigore della legge che io credo debba invocarsi di fronte ai notai in cosa che tanto dappresso li riguarda, bensì il loro stesso interesse, il quale dovrebbe consigliarli a porsi in grado, se già non lo fossero, di fornire le informazioni che il conservatore, in obbedienza alle disposizioni di legge, loro richiede.

Le alte finalità della statistica, anche in quella del notariato, devono necessariamente avere il loro svolgimento; ed è bene anzi che i notai si convincano che dalle ricerche testè iniziate nulla essi hanno a temere, ma tutto a guadagnare. Difatti, per non accennare ad altro, se con la loro cooperazione sarà dato di avere in pronto una raccolta compiuta ed esatta di dati intorno all'importanza ed al movimento del notariato, al Governo saranno rese sempre più facili le riforme che per il miglioramento del loro ceto avesse in animo di promuovere.

Un altro dubbio, che per altro intimamente si concatena con quanto già dissi, riguarda il modo di accertamento degli onorari percepiti.

A tale proposito stimo opportuno innanzitutto premettere che per onorari *percepiti* devesi naturalmente intendere l'ammontare complessivo di tutti gli onorari riscossi dal notaio in dipendenza dell'esercizio della sua professione. Anche queste sono notizie che il conservatore non può avere complete senza rivolgersi al notaio, e che il notaio, alla sua volta, ha l'obbligo imprescindibile di fornirgli. Per altro, ad un tale obbligo, corrisponde indirettamente anche l'interesse del notaio che nella più parte dei casi dalla dichiarazione sincera dei suoi proventi non può che ritrarre vantaggio.

La tariffa, infatti, fissando per ciascun atto, rilascio di copia od altra operazione qualsiasi, l'onorario da corrispondere al notaio non fa che stabilire un *maximum* ed un *minimum* del compenso per l'opera che presta; ma egli è, naturalmente, libero di rinunciare a quanto gli assegna la tariffa e può contentarsi di un onorario minore, od anche non prenderne affatto. Può pure pattuire, come frequentemente avviene, un onorario fisso cumulativo per tutti gli atti che riceve nell'interesse di determinate persone.

Ora, se i notai non fornissero spontaneamente le notizie di fatto richiestegli intorno all'ammontare degli onorari effettivamente percepiti, il conservatore, per non venir meno al suo compito, dovrebbe determinarlo esso stesso in base alle copie repertoriali, con

calcoli, ben inteso, largamente approssimativi, non facendosi in esse menzione nè delle copie o degli estratti, nè di altre operazioni compiute dal notaio nell'esercizio del proprio ministero. Ma dovendo in tali calcoli tenere necessariamente per base l'onorario dovuto secondo la tariffa e non già quello effettivamente riscosso o da riscuotersi dal notaio, le indicazioni del conservatore non corrisponderebbero mai alla realtà delle cose: onde anche per questo riguardo il notaio ha tutto l'interesse di far conoscere con precisione al conservatore l'ammontare effettivo degli onorari percepiti.

E perchè la statistica degli onorari riesca il più che sia possibile completa ed esatta e sia sottoposta ad efficace controllo, stimo opportuno prescrivere che la colonna quarta della tavola V sia suddivisa in due per segnare nella prima (colonna 4-*a*) gli onorari percepiti, giusta le indicazioni fornite dai singoli notai, e nella seconda (colonna 4-*b*) gli onorari che il conservatore, in via di approssimazione, presume che essi abbiano potuto riscuotere.

Alcuni altri quesiti, finalmente, sono stati proposti a proposito della tavola III nella quale devono indicarsi, secondo le diverse loro specie, gli atti ricevuti o semplicemente autenticati da notai.

Si è chiesto se un atto che comprenda più e diverse convenzioni vada calcolato tante volte quante sono le convenzioni medesime, od una volta sola, ed in quest'ultima ipotesi come lo si debba classificare.

In simili casi tornerà opportuno procedere in modo analogo a quello prescritto dalla legge notarile (articolo 69) per il computo degli onorari dovuti al notaio; e quindi, se un atto contenga più convenzioni distinte, le singole convenzioni si segneranno una per una sulle corrispondenti colonne; se invece esso comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come contenente la sola disposizione più importante, cioè quella che deve servire di base alla liquidazione dell'onorario spettante al notaio, e segnata una volta sola.

Si è pure osservato che nella detta tavola non sono preveduti parecchi atti ed operazioni dei notai e si è domandato come debbano essere classificati.

Facile è la risposta. Se si fosse dovuto mettere in evidenza ogni singolo atto ed incumbente che può eseguirsi dai notai, la tavola III,

già molto particolareggiata, sarebbe riuscita eccessivamente prolissa, con ben poca utilità. Perciò si è fatta in essa separata menzione di quelli tra i lavori compiuti dai notai che presentano un maggiore interesse economico, giuridico o professionale, riservando per l'iscrizione dei rimanenti apposite rubriche complesse corrispondenti alle quattro grandi partizioni della tavola.

Ove occorra quindi classificare qualche atto od incumbente non indicato specificatamente nella tavola III, lo si noterà, a seconda dei casi, nelle colonne 16 o 17 se abbia attinenza coll'istituto del matrimonio o col regime dotale; nelle colonne 34 o 35 se si rannodi alla materia dei testamenti o delle successioni; nelle colonne 153 e 154 se importi creazione, riconoscimento, modificazione o estinzione di obbligazioni convenzionali; nella colonna 164, se trattisi di speciali operazioni, non classificabili in alcuno dei tre gruppi precedenti.

Confido che dopo tali mie dichiarazioni, non solo ogni dubbio sarà rimosso, ma che i notai da parte loro cercheranno di agevolare al conservatore il compito che gli è demandato; e faccio pure assegnamento sulla cooperazione dei Consigli notarili e più specialmente dei loro Presidenti per la buona riuscita della statistica del notariato.

I signori Procuratori generali si compiaceranno comunicare le istruzioni contenute nella presente circolare ai Presidenti dei Consigli notarili e conservatori degli archivi, favorendo poi un cenno di risposta.

*Il Ministro*

COSTA.

*Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Presidenti dei Consigli notarili ed ai Conservatori degli archivi notarili provinciali, distrettuali e sussidiarii.*

---

## VII.

### Circolari riguardanti le ispezioni sul servizio delle schede per la statistica penale.

Roma, addì 26 giugno 1895.

Con le istruzioni pubblicate nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero, in data 6 giugno corrente, n. 23 (1), è stato prescritto che il prospetto delle sentenze ed ordinanze riguardanti imputati di delitti sia compilato ogni trimestre e non ogni quadrimestre, come era stato indicato nella circolare del 15 marzo u. s.

Però siccome le sentenze ed ordinanze del mese di aprile sono state inchiusate nel prospetto quadrimestrale già compilato, così nel prospetto del trimestre che scade alla fine del corrente mese di giugno, si dovranno comprendere solamente le sentenze ed ordinanze dei mesi di maggio e giugno. È ovvio che dal 1° luglio in poi i prospetti dovranno dar notizia delle sentenze ed ordinanze per l'intero trimestre scaduto al quale si riferiscono.

Colgo poi l'occasione per far presente alla S. V. Ill.ma che se in seguito alle ispezioni ordinate da questo Ministero o diversamente risultasse che in qualche sede giudiziaria del distretto non fossero state compilate tutte le schede individuali per gli imputati di delitti nei casi previsti dalle circolari 2 gennaio 1890, n. 1232, e 12 marzo u. s., n. 1343, e riferibili al quinquennio 1890-94, queste dovranno senz'altro ed immediatamente essere redatte e trasmesse alla Direzione generale della statistica non più tardi del 30 luglio prossimo venturo.

Con separato rapporto da inviarsi a questo Ministero entro il 30 luglio detto, la S. V. Ill.ma si compiacerà segnalarmi i funzionari i quali siansi addimostrati negligenti nella redazione delle schede individuali durante gli anni 1890-94.

*Il Sotto-Segretario di Stato*

DANEO.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti d'appello.*

Roma, addì 12 agosto 1895.

Dai rapporti finora pervenuti al Ministero in risposta alla lettera circolare del 26 giugno u. s., n. 538, è risultato che in molti

(1) Queste istruzioni sono riprodotte in allegato agli *Atti della Commissione* (2ª sessione del 1895).



uffici giudiziari non furono compilate sempre nei casi prescritti dalle istruzioni in vigore le schede individuali per gli imputati di delitti.

Colla detta lettera circolare fu poi stabilito che le schede delle quali fosse stata omessa la compilazione, dovessero essere redatte e spedite alla Direzione generale della statistica entro il 30 luglio ultimo scorso.

Ora, poichè entro tale termine difficilmente potranno essere state dovunque compilate tutte le schede sovraccennate, ho disposto di prorogare imprescindibilmente il predetto termine al 30 settembre prossimo venturo.

La necessità che il materiale su cui si fonda la statistica penale formata in base allo spoglio delle schede individuali sia completo, e l'importanza di tale statistica mi affidano che le SS. LL. porranno ogni cura affinchè l'indagine ordinata colla lettera circolare 26 giugno u. s., n. 538, sia eseguita con scrupolosa diligenza.

Raccomando poi alle SS. LL. che se in alcuni uffici giudiziari del distretto, specialmente in quelli di qualche importanza per il lavoro in materia penale non furono ancora eseguite verificazioni per stabilire come vi abbia proceduto il servizio delle schede individuali nel quinquennio 1890-94, si accertino nel modo che ravviseranno più opportuno, se nei detti uffici siano state omesse delle schede individuali nel periodo di tempo sovraccennato, e, ove ciò sia, ne prescrivano la pronta compilazione.

Con separato e particolareggiato rapporto da inviarsi a questo Ministero, le SS. LL. si compiaceranno informarmi dei risultati delle nuove ispezioni che avranno creduto di ordinare, aggiungendo tutte quelle notizie che si chiedevano coll'ultima parte della lettera circolare 26 giugno u. s. (1).

*Il Sotto-Segretario di Stato*

DANEO.

*Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti d'appello.*

---

(1) Con altra lettera ministeriale del 15 ottobre 1895 i signori Procuratori generali furono invitati a « voler disporre che se da parte di qualche ufficio giudiziario del distretto non fossero ancora state spedite le schede individuali per imputati di delitti pel quinquennio 1890-94, le stesse siano « senza alcun ritardo inviate alla Direzione generale della statistica ».

I signori Procuratori generali si sono pure, con la medesima lettera del 15 ottobre, invitati a dare « le occorrenti istruzioni, perchè le Autorità giudiziarie del distretto, le quali non dovettero o non dovessero ancora compilare alcuna scheda individuale ne diano immediata notizia alla Direzione generale della statistica al fine di evitare inutili sollecitazioni ».

## VIII.

### Circolari concernenti la compilazione della statistica giudiziaria penale.

#### **Modificazioni ai registri giornalieri ed annuali in materia penale e istituzione di una scheda nei procedimenti per delitti dei quali sono rimasti ignoti gli autori.**

N. 695 Uff. Stat. Giud.  
1371 Reg. Circ.

Roma, addì 2 gennaio 1896.

Nell'intento di proseguire e compiere la riforma del metodo con cui si raccolgono le notizie per la statistica penale, ed accogliendo le proposte fatteci dalla Commissione per la statistica giudiziaria, ho disposto che col nuovo anno l'uso della scheda che finora era limitato agli imputati di delitti sia esteso anche ai procedimenti per delitti dei quali erano ignoti gli autori e che nei registri giornalieri ed annuali siano introdotte alcune mutazioni per renderli più semplici.

Come è noto alle SS. LL., questi registri furono modificati fino dal 1890 per adattarli alla nuova legislazione penale e per coordinarli con la scheda individuale. Queste modificazioni però non potevano essere radicali. Infatti furono tolte bensì dai registri le indicazioni delle qualità personali degli imputati perchè contenute nella scheda, ma vi si dovettero mantenere, oltre le notizie non comprese in questa, anche, in via provvisoria, alcune rubriche circa le specie dei reati e l'esito dei giudizi, quantunque si trovino pure nella scheda.

Ciò si è fatto allo scopo di non rimanere privi ad un tratto dei dati più importanti sulla delinquenza e per non interrompere la serie di elementi omogenei e comparabili che si avevano dal 1879 in poi. Non sarebbe stato possibile confrontare esattamente le notizie ricavate dalle schede per il 1890 e per gli anni successivi, con quelle raccolte per gli anni precedenti mediante i registri, nei quali

i titoli dei reati sono quelli che appariscono dalle sentenze pronunciate nel primo o nell'unico giudizio, mentre nella scheda sono quelli che risultano dalle sentenze divenute irrevocabili.

Ora però, essendo trascorsi alcuni anni dacchè si adopera la scheda, ho ritenuto opportuno che i registri fossero ripigliati in esame per eliminarne possibilmente le duplicazioni con le schede.

Nulla è innovato rispetto al metodo con cui i registri debbono esser tenuti, e sono in essi conservati le notizie procedurali e quelle riguardanti le contravvenzioni, delle quali non vi è cenno nella scheda. La parte dei registri che concerne i delitti divisi per specie, i motivi di proscioglimento e le pene inflitte, è stata semplificata. Queste notizie, per altro, non si sono abolite del tutto, ma soltanto limitate ai punti più importanti, affinché le SS. LL. possano avere in fin d'anno gli elementi necessari per i discorsi inaugurali, e possano conoscere in qualunque tempo le condizioni della delinquenza ed il modo con cui è amministrata la giustizia.

Inoltre è parso conveniente che dei giudizi di opposizione a sentenza contumaciale e di quelli di rinvio dalla Corte di cassazione ai Pretori ed ai Tribunali fosse dato conto nei registri annuali, anzichè nei registri giornalieri. I procedimenti di questa specie esauriti ogni anno presso le singole Autorità giudiziarie sono così rari, che non può tornare malagevole desumerne il numero e l'esito dai registri di cancelleria al termine di ciascun anno.

Conseguentemente furono soppressi i registri giornalieri riguardanti i giudizi di opposizione e di rinvio innanzi alle Preture ed alle Sezioni d'accusa e ridotti a metà i registri dei giudizi in secondo grado presso i Tribunali e le Corti d'appello.

Si è poi abolito il registro delle istruttorie nelle Preture, conservando un unico registro per tutte le notizie da fornirsi al termine d'ogni anno; e si è soppresso il registro nominativo per i giudizi delle Corti d'assise, potendosi avere dalla scheda individuale tutti i dati che in esso si contenevano.

In allegato alla presente Circolare le SS. LL. troveranno l'elenco dei registri che rimangono in uso.

La scheda nei procedimenti per delitti dei quali non si sono scoperti gli autori fu introdotta al fine di raccogliere con metodo uniforme tutte le notizie sulla delinquenza. Importa conoscere per

mezzo delle schede, non solo l'esito dei procedimenti chiusi con proscioglimento di imputati noti, ma anche quelli inviati all'archivio per essere rimasti ignoti i colpevoli.

La scheda nei *procedimenti per delitti gli autori dei quali erano ignoti* deve essere compilata:

a) dagli Uffici d'istruzione;

b) dai Pretori per quei procedimenti che, in linea d'eccezione, inviano essi medesimi direttamente all'archivio nel caso di reati di loro competenza.

Non va compilata alcuna scheda nei procedimenti per contravvenzioni delle quali non sieno noti gli autori.

Così presso gli Uffici d'istruzione come presso i Pretori la nuova scheda deve compilarci appena sia emessa l'ordinanza di non luogo a procedere. La spedizione delle nuove schede si farà alla Direzione generale della Statistica mensilmente dagli Uffici d'istruzione, ed alla fine di ogni trimestre dalle Preture.

Le schede si manderanno così dagli Uffici d'istruzione come dai Pretori entro speciali *fogli d'accompagnamento* simili a quelli già in uso per le schede di imputati di delitti. Degli invii sarà fatta volta per volta annotazione in un apposito *registro di spedizione*, da tenersi separatamente da quello per le schede degli imputati di delitti.

Le prescrizioni contenute nella Circolare del 12 marzo 1895, n. 1343, dirette ad esercitare continua ed accurata vigilanza sulla esatta e regolare compilazione della scheda individuale, dovranno osservarsi anche per i registri giornalieri. Inoltre, affinché il Ministero possa conoscere come proceda anche questa parte del servizio statistico, dispongo che i Pretori e Procuratori del Re, nelle relazioni semestrali ordinate con la Circolare suaccennata, ed i Procuratori generali nel loro rapporto riassuntivo debbano riferire come abbiano funzionato i registri giornalieri.

Con la nuova scheda e con le modificazioni introdotte nei registri, la statistica penale viene a prendere uno stabile assetto, senza che ne derivi agli Uffici giudiziari aumento di lavoro.

Confido che le SS. LL., persuase dell'importanza della statistica non solo come mezzo di studio sulla delinquenza, ma anche per l'aiuto che presta al migliore ordinamento dell'amministrazione

giudiziaria, vorranno adoperarsi affinchè si ponga la massima cura e diligenza nella tenuta dei registri e nella compilazione delle schede.

*Il Ministro*

CALENDA.

*Ai signori Procuratori generali,  
Procuratori del Re e Pretori.*

**Elenco dei registri giornalieri ed annuali per la statistica giudiziaria penale che dovranno tenersi dal 1° gennaio 1896.**

*Per i Pretori :*

1° Registro per le querele, denunce e notizie di reati pervenute direttamente al Pretore (I-A).

2° Registro per i procedimenti definiti nel periodo del giudizio in primo grado (I-B).

3° Registro per il movimento dei procedimenti e degli imputati per i giudizi di opposizione a sentenza contumaciale, per i giudizi di rinvio dalla Corte di Cassazione, per i lavori di istruzione e per altre notizie circa i processi penali (I-C).

*Per gli Uffici del P. M. :*

1° Registro per le querele, denunce, referti e notizie di reati (II-A).

2° Registro per il movimento dei procedimenti e degli imputati (II-B).

*Per gli Uffici d'istruzione :*

1° Registro per le istruttorie compiute (III-A).

2° Registro per il movimento dei procedimenti e degli accusati e per altre notizie circa i processi penali (III-B).

*Per i Tribunali :*

1° Registro per i procedimenti definiti nel periodo del giudizio in primo grado (IV-A).

2° Registro per i giudizi in grado d'appello (IV-B).

3° Registro per le ammonizioni (IV-C).

4° Registro per il movimento dei procedimenti e degli imputati per i giudizi d'opposizione a sentenza contumaciale o per rinvio dalla Corte di cassazione e per altre notizie circa i processi penali (IV-D).

*Per le Corti d'appello:*

1° Registro per i giudizi in grado d'appello (V-A).

2° Registro per i reclami in materia di ammonizione (V-B).

3° Registro per il movimento dei procedimenti e degli imputati e per altre notizie circa i processi penali (V-C).

*Per le Sezioni d'accusa:*

1° Registro per i procedimenti d'accusa (VI-A).

2° Registro per il movimento dei procedimenti e degli imputati, per i giudizi in grado di rinvio dalla Corte di cassazione e per domande speciali (VI-B).

*Per le Corti d'assise:*

1° Registro per i giudizi in primo grado, per opposizione o purgazione di contumacia e per rinvio dalla Corte di cassazione (VII-A).

2° Registro per il movimento dei procedimenti e degli accusati e per altre notizie circa i processi penali (VII-B).

*Per la Corte di cassazione:*

1° Registro per i giudizi ordinari (VIII-A).

2° Registro per il movimento dei procedimenti e degli imputati (VIII-B).

**Elenco dei registri giornalieri ed annuali per la statistica giudiziaria penale soppressi dal 1° gennaio 1896.**

*Per i Pretori:*

Registro per i giudizi di opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalla Corte di cassazione (*che portava il numero I-C*).

Registro annuale per gli affari di istruzione (*che portava il numero I-E*).

*Per le Sezioni d'accusa:*

Registro per i procedimenti in grado di rinvio d'opposizione e su domande speciali (*che portava il numero, VI-B*).

*Per le Corti d'assise:*

Registro nominativo per i giudizi (*che portava il numero VII-A*).

**Osservazioni sul modo di compilare le schede penali.**

N. 807 Uff. Stat. Giud.  
1394 Reg. Circ.

Roma, addì 21 aprile 1896.

Poichè ora la statistica giudiziaria penale si fa non soltanto col mezzo di schede individuali degli imputati, ma anche di schede speciali per ogni procedimento contro autori ignoti, stimo opportuno di riunire in un unico testo e completare le istruzioni già impartite in diverse volte per la compilazione delle schede stesse. Queste istruzioni sono stampate di seguito alla presente circolare.

I funzionari di cancelleria incaricati del servizio statistico dovranno attenersi scrupolosamente a tali istruzioni. Con la scorta di esse sarà facile riempire esattamente le schede ed evitare che la Direzione generale della statistica debba rimandarle per correzioni o chiedere copia delle sentenze; ciò che cagiona una perdita di tempo, tanto all'ufficio centrale come agli uffici giudiziari, obbligati sovente a riprendere in esame processi già mandati all'archivio.

L'esperienza ha dimostrato che, non ostante ripetute e insistenti raccomandazioni, alcuni punti delle schede presentano tuttora non infrequenti difetti o lacune. Credo utile perciò richiamare più specialmente l'attenzione dei compilatori delle schede e delle SS. LL. sopra questi punti.

Nel dare notizia dei reati pei quali vi fu giudizio, si deve indicare il titolo quale risulta dalla sentenza definitiva di proscioglimento e di condanna, e non ripetere, come si fa talvolta, il titolo ritenuto nella imputazione anche quando fu modificato. Occorre perciò che si leggano attentamente le sentenze, a fine di rilevare, dalla loro motivazione o dal dispositivo, il titolo del reato accertato nel giudizio e gli articoli del Codice applicati.

I motivi di proscioglimento e la specie, la durata e l'ammon-

tare delle pene, vanno poi desunti dalle ordinanze o dalle sentenze definitive e non da quelle per le quali fu sperimentato il rimedio dell'opposizione, dell'appello o della cassazione.

Inoltre non deve essere omessa nella scheda nessuna delle circostanze che portarono un aumento od una diminuzione della pena.

È pure necessario ricercare per ogni imputato se esso abbia riportate precedenti condanne. E quando ad un processo (come accade sovente in quelli a citazione diretta o direttissima) non si trovi allegato il certificato penale, si dovrà richiederlo al casellario.

Importa pertanto che questo sia diligentemente tenuto e che si osservino le disposizioni in vigore sul modo di redigere i cartellini e di trasmetterli al luogo d'origine degli imputati. Desidero anzi che nelle relazioni semestrali sul servizio della scheda e dei registri giornalieri prescritte con le Circolari del 12 marzo 1895, n. 1343, e 2 gennaio u. s., n. 1371, le SS. LL. diano pure notizia del come abbia funzionato il casellario giudiziale e rendano conto delle verifiche trimestrali ordinate dall'art. 24 del Regolamento approvato con Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644.

Raccomando poi alle SS. LL. di esercitare un'assidua vigilanza, affinché non si tralasci di compilare la scheda in nessuno dei casi nei quali è prescritta; vale a dire in tutti i procedimenti per delitti, tanto se gli autori di questi siano noti, come se siano rimasti sconosciuti.

Mi preme che non si rinnovino gli inconvenienti lamentati negli anni scorsi, durante i quali in molti Uffici giudiziari si tralasciò di compilare le schede per un numero considerevole d'imputati.

È mio intendimento di prendere misure rigorose contro quei funzionari che si mostrassero negligenti in questa parte del servizio.

Le SS. LL., prima che le schede vengano spedite alla Direzione generale della statistica nei termini di tempo fissati dalle susseguenti istruzioni, dovranno assicurarsi che siano fatte le schede per tutti i processi chiusi in modo definitivo durante i termini stessi. E ciò non riuscirà loro difficile, poichè basterà riscontrare se il numero delle schede segnato nel registro di spedizione coincida con quello delle schede da compilarli segnato nel registro generale delle cause, secondo le prescrizioni della circolare 12 marzo 1895, numero 1343.



Per qualche processo, poi, sarà bene che si accertino direttamente coll'esame degli atti, se fu compilata la scheda per tutti gli imputati e senza lacune od errori.

Gioverà inoltre che le SS. LL. eseguiscano di quando in quando qualche ispezione improvvisa agli uffici di cancelleria per far rilevare personalmente come proceda il servizio della scheda, e mi facciano conoscere i nomi dei funzionari negligenti e di quelli che meritano encomio.

Per ultimo ed affinché la Direzione generale della statistica possa agevolmente verificare se furono fatte tutte le schede, i prospetti trimestrali ordinati con circolare del 12 marzo 1895 dovranno essere compilati secondo il modello allegato alla presente circolare.

Confido nello zelo illuminato delle SS. LL., affinché il servizio della scheda proceda per l'avvenire in modo regolare. Ciò è tanto più necessario dacchè, per la semplificazione dei registri, la scheda è divenuta fonte principale della statistica penale.

*Il Ministro*

G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello,  
Procuratori del Re e Pretori.*

*(Seguono le Istruzioni).*

## ISTRUZIONI

sulla compilazione delle schede per la statistica penale, prescritte colle Circolari del Ministro di Grazia e Giustizia in data del 2 gennaio 1890, n. 1232, e 2 gennaio 1896, n. 1371.

### I. — Norme generali.

#### 1. — PROCEDIMENTI NEI QUALI SI DEBBONO COMPILARE LE SCHEDE.

La scheda deve compilarsi nei procedimenti per *delitti* preveduti dal Codice penale o da altri Codici o da leggi speciali.

Non si compilerà alcuna scheda nei procedimenti per sole *contravvenzioni*, siano queste prevedute dal libro terzo del Codice penale, ovvero da altri Codici o da leggi speciali. Per altro, quando uno stesso procedimento riguarda ad un tempo delitti e contravvenzioni, si darà notizia nella scheda anche delle contravvenzioni connesse ai delitti.

Ove si tratti di un reato previsto da una legge speciale, il compilatore, prima di redigere la scheda, si accerterà che il magistrato abbia veramente ritenuto quel reato un delitto e non una contravvenzione.

La scheda nei procedimenti per delitti deve essere fatta tanto se i colpevoli siano noti, quanto se essi siano rimasti sconosciuti.

La scheda individuale per gli imputati di delitti va compilata in tutti i casi senza eccezione, qualunque sia il provvedimento definitivo ed in qualunque stadio del processo sia stato emesso.

Pertanto si dovrà fare la scheda anche nei casi in cui, prima del giudizio o nel corso del medesimo, sia stato dichiarato che il fatto non costituisce reato od è insussistente, ovvero che il reato non è perseguibile per mancanza di querela o che l'azione penale è estinta per remissione o per altro motivo.

È ovvio che nei casi di procedimenti con più imputati si debbono fare tante schede, quanti sono gli imputati stessi, e non la sola scheda dell'autore principale o dell'imputato primo nominato.

La scheda nei procedimenti per delitti dei quali erano ignoti gli autori, è stampata su carta colore azzurro; quella per gli imputati di delitti su carta bianca per gli uomini, e su carta gialla per le donne.

2. — UFFICI DI CANCELLERIA NEI QUALI SI DEBBO  
COMPILARE LE SCHEDE.

La scheda dev'essere compilata nella Cancelleria dell'Autorità giudiziaria che pronunciò la prima ordinanza o sentenza di non farsi luogo a procedere nello stadio d'istruzione o d'accusa, o la prima sentenza nello stadio del giudizio, ancorchè contro la ordinanza o sentenza medesima siasi fatta opposizione, interposto appello, o ricorso in Cassazione, qualunque ne sia stato l'esito, tenendo conto in tali casi delle modificazioni eventualmente arrecalevi. In conseguenza la scheda sarà riempita:

a) nelle Cancellerie delle Preture:

1° per gli imputati rispetto ai quali fu provveduto in modo irrevocabile dai Pretori, sia con giudizio, sia senza; e per gl'imputati giudicati irrevocabilmente dal Tribunale o dalla Corte di cassazione per appelli o ricorsi interposti contro sentenze di Pretori;

2° per i procedimenti per delitti di competenza dei Pretori denunciati direttamente ad essi e sui quali fu provveduto con ordinanza di non farsi luogo a procedere per esserne ignoti gli autori;

b) nelle Cancellerie dei Tribunali:

1° per gli imputati prosciolti nel periodo istruttorio dal Giudice istruttore o dalla Camera di consiglio, anche quando vi sia stata opposizione innanzi alla Sezione di accusa;

2° per gl'imputati giudicati irrevocabilmente dai Tribunali, e per gl'imputati giudicati irrevocabilmente dalle Corti di appello o dalla Corte di cassazione per appelli o ricorsi interposti contro sentenze di Tribunali; rimanendo esclusi, com'è ovvio, gl'imputati giudicati in secondo grado dai Tribunali stessi per appello contro sentenze pretoriali, poichè le schede debbono, in tal caso, essere compilate nelle Cancellerie delle Preture;

3° per i procedimenti chiusi con ordinanza di non luogo per essere sconosciuti i colpevoli dei delitti;

c) nelle Cancellerie delle Corti d'appello per gli imputati

prosciolti irrevocabilmente nel giudizio di accusa dalle Sezioni di accusa;

d) nelle Cancellerie delle Corti di assise per gli accusati giudicati irrevocabilmente dalle Corti medesime; oppure dalla Corte di cassazione per ricorso contro sentenze delle Corti di assise.

Quando vi sia stata rinnovazione dell'istruttoria o del giudizio per rinvio dalla Cassazione o dal magistrato di appello, la scheda sarà compilata presso l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si rinnovò l'istruttoria od il giudizio.

Col mezzo del *Registro generale delle cause* le Cancellerie delle Preture, dei Tribunali e delle Assise avranno facile modo di rilevare, per quelle ordinanze o sentenze che furono impugnate, quale sia stato l'esito del giudizio in appello od in cassazione.

La compilazione della scheda sarà affidata, semprechè sia possibile, al funzionario stesso che attende alla compilazione dei cartellini per il Casellario giudiziale.

Per gli imputati minori di 14 anni prosciolti dall'Ufficio di istruzione, rispetto ai quali la Sezione d'accusa debba prevedere secondo l'articolo 267 C. P. P., la scheda sarà compilata dall'Ufficio d'istruzione, dopo che sia pervenuta ad esso notizia del provvedimento speciale preso dalla Sezione d'accusa.

Quando uno stesso imputato è prosciolto nel periodo istruttorio per un reato, e per un altro è prosciolto o condannato nel giudizio, si farà *una sola scheda*, la quale dovrà essere compilata nell'ufficio del Magistrato giudicante e portare anche l'indicazione del reato per il quale vi fu proscioglimento nel periodo istruttorio.

### 3. — SPEDIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE SCHEDE.

*Tempo della spedizione.* — Le schede individuali per imputati di delitti concernenti provvedimenti divenuti irrevocabili nel corso di ciascun mese, saranno inviate alla Direzione generale della Statistica dalle Preture urbane, dai Tribunali e dalle Corti d'appello e d'assise entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui divennero irrevocabili le ordinanze o le sentenze concernenti gl'imputati ai quali si riferiscono le schede.

Dalle Preture mandamentali l'invio si farà invece ogni tre mesi.

Le schede nei procedimenti per delitti dei quali erano rimasti ignoti gli autori saranno spedite dalle Cancellerie dei Tribunali entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui furono emesse le ordinanze di non farsi luogo.

Anche per queste schede l'invio da parte delle Preture mandamentali si farà trimestralmente.

*Registro di spedizione.* — In ogni Ufficio di cancelleria si terrà un particolare *Registro per la spedizione delle schede*, indicante per ciascuna di esse il numero del procedimento, secondo il rispettivo Registro generale delle cause, il numero progressivo annuo e la data della spedizione alla Direzione della Statistica.

Nelle cancellerie dei Tribunali e delle Preture il Registro di spedizione delle schede nei processi per delitti di cui erano ignoti gli autori, sarà tenuto separatamente da quello delle schede individuali.

Se nelle città in cui ha sede un Tribunale sia convocata ordinariamente o straordinariamente una Corte di assise, si dovrà tenere per gli accusati giudicati dalla Corte stessa un *Registro di spedizione* separato da quello degli imputati giudicati dal Tribunale.

*Foglio di accompagnamento.* — Le schede da inviarsi saranno riunite dentro il *Foglio di accompagnamento* (fornito dalla Direzione generale della Statistica), sul quale si dovrà segnare quante schede vengono spedite, la data dell'invio e il mese o il trimestre a cui si riferiscono, indicando per ciascuna di queste il numero del procedimento, il numero progressivo annuo, e per le schede di imputati di delitti anche il nome e cognome dell'imputato al quale si riferiscono.

*Avvertenze per i procedimenti con più imputati.* — Per l'invio delle schede che si riferiscono a procedimenti con più imputati si osserveranno le seguenti norme:

Quando per uno degli imputati il processo si chiude durante il periodo dell'istruzione o dell'accusa, mentre per gli altri vi fu invio al giudizio, si dovrà, prima di mandare la scheda di quell'imputato, aspettare che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile anche per gli altri.

In tal caso l'Ufficio d'istruzione o la Sezione d'accusa trasmetterà le schede degli imputati per i quali il processo terminò nel periodo dell'istruzione o dell'accusa, al magistrato che deve giudicare gli altri coimputati, e quest'ultimo invierà a suo tempo tutte le schede alla Direzione generale della statistica.

Così pure quando si tratti di coimputati in uno stesso procedimento, dei quali soltanto alcuni si siano valse del rimedio di appello, di cassazione, ecc., non si dovrà spedire alcuna scheda fino a che non sia divenuto irrevocabile il provvedimento preso rispetto a quegli imputati che impugnarono le ordinanze o le sentenze.

Quando in uno stesso procedimento per alcuni imputati il provvedimento sia divenuto irrevocabile nel corso di un dato anno, si dovrà attendere a mandare le schede che li riguardano fino a che il procedimento sia stato irrevocabilmente chiuso per tutti. Ne consegue che se, ad esempio, per un procedimento contro cinque imputati le ordinanze o le sentenze riguardanti due di essi erano divenute irrevocabili nel 1895, mentre per gli altri tre le ordinanze o le sentenze divennero irrevocabili nel 1896, le schede di tutti i cinque imputati dovranno essere mandate insieme nel 1896.

È necessario insomma che le schede dei vari coimputati in un medesimo processo siano sempre spedite tutte insieme in una volta sola, e non separatamente in due o più volte.

Le singole schede che riguardano i diversi coimputati dovranno essere inchieste dentro un qualunque foglio che serva loro di copertina, ed inviate così riunite. Sulla pagina anteriore del foglio si avrà cura di segnare i numeri progressivi annui delle schede inchieste e di indicare se si tratti di correità o complicità, ovvero di connessità.

*Casi in cui non occorre compilare alcuna scheda.* — Qualora durante un mese od un trimestre non sia divenuto irrevocabile alcun provvedimento per imputati di delitti, o non si sia pronunciata alcuna ordinanza di non luogo per delitti dei quali fossero ignoti gli autori, l'Autorità giudiziaria ne darà notizia alla Direzione generale della Statistica, inviando il *Foglio di accompagnamento* coll'annotazione che per quel mese o trimestre non vi fu occasione di compilare alcuna scheda.

## II. — Norme riguardanti la scheda individuale per g'imputati di delitti.

### 1. — TEMPO IN CUI DEBONO ESSERE COMPILATE LE SCHEDE.

La scheda per imputati di delitti deve essere riempita non quando ha principio un processo e neanche quando (nell'istruttoria o nel giudizio) si prende rispetto all'imputato un qualunque provvedimento legale, ma solamente quando l'ordinanza o la sentenza che chiude definitivamente il processo o nel periodo dell'istruzione o dell'accusa, ovvero in quello del giudizio, sia divenuta irrevocabile.

La scheda, però, si compilerà anche nel caso di ordinanza o sentenza portante dichiarazione di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi, la quale abbia posto fine all'istruzione, come pure nel caso di sentenza pronunciata in contumacia che abbia chiuso il giudizio e rispetto alla quale sia ammissibile la purgazione della contumacia stessa; sebbene nel primo caso si tratti di ordinanza o sentenza che legalmente non può dirsi irrevocabile per la possibilità di riapertura del processo in seguito a nuove prove, e nel secondo caso di sentenza che non diverrà irrevocabile se non dopo trascorso il termine necessario alla prescrizione della condanna.

Ma in ogni caso non si porrà mano alla compilazione della scheda per un imputato:

finchè non sia scaduto il termine utile per proporre quel mezzo di impugnazione per il cui esperimento la legge consente maggior tempo, e cioè il termine di 20 giorni (art. 263 C. P. P.) per gli Uffici d'istruzione, di 3 per le Sezioni d'accusa, di 10 (articolo 355) per i Pretori, di 60 (art. 414) per i Tribunali, di 3 per le Corti d'assise, salvo per queste ultime il termine di 30 giorni nel caso di contumacia previsto dagli articoli 545 e 389 C. P. P. ;

ovvero, quando contro la sentenza od ordinanza siasi fatta opposizione, interposto appello o presentato ricorso in Cassazione, finchè non abbia avuto luogo il nuovo procedimento, e questo sia terminato con ordinanza o sentenza irrevocabile.

\* È superfluo avvertire che, nel caso di sentenza di condanna in

contumacia, per delitti di competenza esclusiva della Corte d'assise (già *crimini*), non si attenderà per riempire la scheda che sia trascorso il tempo entro il quale il condannato potrebbe presentarsi a purgare la contumacia, ma si compilerà non appena siano esauriti irrevocabilmente il ricorso in Cassazione ed il giudizio di rinvio, se vi furono, o sia spirato il termine entro cui si poteva ricorrere.

Quando, dopo la compilazione di una scheda per un determinato procedimento, questo fosse riaperto per il sopraggiungere di nuove prove, o avesse luogo un nuovo giudizio per purgazione di contumacia, si compilerà una nuova scheda nell'uno o nell'altro caso, non dimenticando di far notare la duplicazione nel punto della scheda a ciò destinato.

## 2. — INTESTAZIONE DELLA SCHEDA.

*Autorità giudiziaria presso la quale è compilata la scheda.* —

In capo di ogni scheda vanno indicati il grado e la sede dell'Autorità giudiziaria nella cui cancelleria ne è fatta la compilazione.

Per le Preture, si dovrà indicare, tra parentesi, anche il nome del Tribunale dal quale dipendono, ad esempio: *Pretura di Ostiglia (Tribunale di Mantova)*.

*Numero del procedimento.* — Parimenti in capo di ogni scheda, a sinistra, dovrà essere trascritto il numero del procedimento a cui la scheda stessa si riferisce, quale risulta :

a) *dal Registro generale delle cause penali* tenuto nelle cancellerie delle Preture, per gli imputati rispetto ai quali fu provveduto dai Pretori con o senza giudizio;

b) *dal Registro generale del Giudice istruttore*, per gli imputati prosciolti dal Giudice istruttore o dalla Camera di Consiglio;

c) *dal Registro generale delle cause penali* tenuto nelle cancellerie dei Tribunali, per gli imputati giudicati dai Tribunali stessi;

d) *dal Registro generale della Sezione d'accusa*, per gli imputati prosciolti nel giudizio d'accusa;

e) *dal Registro generale delle Corti d'assise*, per gli imputati giudicati dalle Corti stesse.



A lato del numero del procedimento s'indicherà anche l'anno, al quale il numero stesso si riferisce.

*Numero progressivo annuo della scheda.* — A destra si segnerà il numero progressivo della scheda, incominciando dal 1° gennaio e terminando col 31 dicembre di ciascun anno.

Nella numerazione progressiva delle schede per ciascun anno si deve aver riguardo alla data della irrevocabilità, anzichè a quella dell'emanazione delle ordinanze o sentenze.

Perciò, le schede riguardanti provvedimenti pronunciati ad esempio nel 1895, ma divenuti irrevocabili sul principio del 1896, debbono portare la nuova numerazione propria dell'anno 1896, non una continuativa di quella del 1895, che deve essere apposta soltanto a quelle schede per le quali la irrevocabilità dei provvedimenti si sia avverata anteriormente al 1° gennaio 1896.

Così pure, quando accada che nei primi mesi di un anno si debbano compilare delle schede per sentenze ed ordinanze divenute irrevocabili nell'anno precedente, la numerazione di queste schede dovrà essere continuativa di quella dell'anno precedente.

La numerazione progressiva delle schede degli Uffici d'istruzione deve essere tenuta divisa da quella delle schede dei Tribunali penali. Questa stessa norma va osservata per la numerazione delle schede delle Corti di assise rispetto a quella delle schede delle Sezioni di accusa e, quando la Corte d'assise risieda o sia convocata nella città ove ha sede il Tribunale, anche rispetto a quella delle schede dei Tribunali.

Nel caso di procedimenti con più imputati, è necessario indicare in ciascuna scheda, oltre il numero progressivo annuo della medesima, anche i numeri progressivi annui dell'una o più schede che si riferiscono agli altri coimputati.

*Modo con cui il procedimento fu portato a giudizio.* — Nella intestazione della scheda si deve pure segnare se il procedimento fu chiuso previa istruzione formale, ovvero se fu portato al giudizio per citazione direttissima.

*Coimputati per avere preso parte in uno stesso reato, e coimputati per connessità.* — Per i procedimenti con più imputati si

segnerà, nella intestazione della scheda, oltre il cognome e nome dell'imputato primo nominato nell'ordinanza o nella sentenza definitiva, anche il numero dei coimputati.

Si badi per altro di indicare espressamente nello spazio della scheda a ciò destinato, se si tratta di coimputati *per avere preso parte in uno stesso reato (correi o complici* — articoli 63 e 64 del Codice penale); ovvero di coimputati per *connessità* (cioè di coimputati rispetto ai quali si fece un solo procedimento per comuni circostanze di tempo o di luogo, per reciprocità o per altri motivi, senza che da parte degli imputati stessi vi fosse stato concorso in un medesimo reato), ad esempio: Tizio imputato di ingiurie, o diffamazione, o lesione personale, o minacce verso Caio; e Caio imputato a sua volta di ingiurie, o diffamazione, o lesione personale, o minacce verso Tizio, commesse nello stesso tempo.

Talora può anche avvenire che in un procedimento con più imputati si diano contemporaneamente i casi della connessità e del concorso in un medesimo reato; ad esempio: che su tre coimputati per reato della stessa specie, due siano giudicati insieme per ragione di connessità (cioè ognuno risponda di un reato distinto) e il terzo sia legato ad uno di quei due da correatità o complicità. In questo caso, dell'una e dell'altra circostanza si dia conto nella intestazione.

Convieni rilevar bene queste notizie dalle ordinanze o dalle sentenze, le quali contengono sempre la esplicita indicazione della correatità o della complicità ogniqualvolta ne sia il caso, e fanno indubbiamente risultare se si tratti di connessità ogniqualvolta questa si sia verificata.

Il distinguere esattamente se per più imputati sia stato fatto un solo procedimento per ragione di connessità, ovvero perchè vi fu realmente concorso in uno stesso reato, ha molta importanza per il computo del numero dei reati. Infatti questa ricerca farà conoscere se, rispetto all'imputazione di un dato reato, per il quale è avviato procedimento contro più persone, si tratti realmente di un *unico* reato per tutte, ovvero vi siano *più* reati distinti.

*Data dell'atto con cui fu iniziato il procedimento.* — In ciascuna scheda si deve dar notizia dell'atto col quale il procedimento stesso ha avuto principio, fosse una querela, una denuncia, un rapporto, un referto od un altro atto e della data di esso.

Nel caso di più reati pervenuti a cognizione dell'autorità giudiziaria in tempi diversi, ma sottoposti ad un unico procedimento, s'indicherà la data della denuncia o della querela del primo reato denunciato.

*Procedimenti riaperti per sopraggiungere di nuove prove o per i quali fu rinnovato il giudizio in seguito a purgazione di contumacia.* — Quando avvenga che si riapra un processo perchè, dopo essersi dichiarato non farsi luogo a procedere per insufficienza di indizi o per essere rimasti ignoti gli autori del reato, fu ripresa l'istruttoria per essere sopravvenute nuove prove o perchè scoperti gli autori; ovvero si rinnovi il giudizio perchè l'accusato, precedentemente condannato in contumacia da una Corte d'assise all'ergastolo, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla reclusione o alla detenzione per più di 5 anni, si costitui o cadde in potere della giustizia, si dovrà fare espressa menzione dell'una o dell'altra circostanza del NB. nell'intestazione delle nuove schede che si avrà occasione di compilare.

### 3. — NOTIZIE PERSONALI.

*Le notizie che riguardano la persona dell'imputato debbono sempre riportarsi al tempo del commesso reato.* — Così, ad esempio, si segnerà come *celibe* l'imputato che al momento nel quale commise il reato non era unito in matrimonio, anche se fosse coniugato quando s'iniziò il procedimento penale.

Allorchè non si conosca qualcuna delle notizie richieste sotto questa rubrica, si scriva sulla linea corrispondente: *ignorasi*. Quando si debba rispondere negativamente a qualcuna delle domande, si scriva sulla linea corrispondente: *no*.

Nel caso di più reati commessi in tempi diversi, le notizie personali riguardanti lo stato civile e la professione od occupazione debbono riferirsi al tempo del reato che fu primo in ordine di data.

Le varie domande sono contrassegnate con numeri, ripetuti nella parte che è destinata a contenere le risposte. Si avrà cura di segnare la risposta in precisa corrispondenza colla domanda, attenendosi perciò ai detti numeri.

Per raccogliere queste notizie si dovrà, fin dove è possibile,

servirsi degli atti e documenti uniti al processo, e, in difetto, ricorrere alle risposte date dagl'imputati nel loro interrogatorio.

Così le notizie delle rubriche 1 a 4 della scheda dovranno desumersi dagli atti corrispondenti; quelle delle rubriche 6 a 7 dai certificati penali o da altri atti del processo. La notizia della rubrica 5 potrà attingersi dalle risposte che sono state date dall'imputato, qualora non risultasse altrimenti o dagli atti si riconoscesse incompleta.

*Luogo di nascita.* — Si indichi il comune di nascita e, quando non sia capoluogo di provincia, si aggiunga, fra parentesi, anche il nome della provincia. Per gli imputati non nati in Italia basterà l'indicazione dello Stato estero, senza specificare nè il comune, nè altra divisione amministrativa. Esempi: 1° *Milano*; 2° *Minerbio (Bologna)*; 3° *Francia*. Si dovrà indicare anche la cittadinanza per quegli imputati che ne hanno una diversa da quella del luogo di nascita.

*Data della nascita.* — Si dovrà segnare il giorno, il mese (in tutte lettere) e l'anno; ad esempio: 10 *luglio* 1856. Quando non si conosca precisamente la data della nascita, ma soltanto il numero degli anni, basterà dare questa ultima indicazione.

*Stato civile.* — L'indicazione dello stato di filiazione legittima od illegittima, ovvero legittimata, si darà nella prima riga della rubrica 4 della scheda.

Nella seconda riga s'indicherà lo stato di famiglia: se cioè l'imputato era *celibe* o *nubile*, *vedovo* o *coniugato*, considerando come celibi o nubili anche gli imputati uniti col solo matrimonio religioso. Queste indicazioni saranno date espressamente nella scheda, anche quando esse possano facilmente rilevarsi dalle altre notizie personali, ciò contribuendo molto ad agevolare lo spoglio delle schede.

Per il *vedovo* o *coniugato* si noterà inoltre (nella terza riga della stessa rubrica 4) se aveva figli e quanti; per es. così: « *aveva 4 figli* »; e per il minorenni si dirà eziandio se aveva genitori od altri ascendenti o tutore, e se conviveva con essi; ad esempio « *aveva l'ava materna; ma non conviveva con essa.* »

*Professione od occupazione.* — Nella prima linea della rubrica 5 della scheda si indicherà la specie della professione o della occupazione, come: *ingegnere, commerciante in tessuti, agricoltore, ecc.*

Qualora l'imputato avesse diverse occupazioni, si noterà soltanto la principale, ossia quella da cui ritraeva maggior profitto, o alla quale consacrava maggior tempo, ovvero, non conoscendosi queste notizie, l'occupazione dichiarata dall'imputato come principale. Ad esempio, si segnerà come *agricoltore* chi, oltre ai lavori dei campi, nella stagione invernale, attende anche a lavori in paglia, in legno od altro, dei quali esercita una piccola industria, sia per conto proprio, sia per conto d'altri.

Quando si tratti di imputati che, vivendo col reddito del loro patrimonio, ovvero di una pensione o rendita vitalizia, non attendevano ad alcuna occupazione determinata, se ne farà speciale menzione, dicendo se fossero *proprietari, o capitalisti, o pensionati.*

Per gli impiegati si indichi a qual genere di amministrazioni pubbliche o private essi appartenevano.

Per il minore che, non avendo una determinata professione o occupazione, attendeva agli studi, sia in scuole, sia privatamente, si dirà: *studente.*

Per le donne che non avevano alcuna professione od occupazione nè frequentavano scuole, ma *attendevano alle cure domestiche*, si dichiarerà espessamente questa circostanza. Le donne che vivono di reddito proprio non debbono comprendere sotto la denominazione di *attendenti alle cure domestiche*, ma devono essere designate come *proprietarie, o capitaliste, o pensionate.*

All'infuori dei casi suaccennati, quando un imputato non aveva professione nè occupazione, se ne farà esplicita menzione, aggiungendo se fosse *ozioso o vagabondo.*

Nella seconda linea della rubrica 5 si badi di indicare con precisione il modo con cui era esercitata la professione od occupazione: cioè se con vincoli di dipendenza da altre persone, o no, distinguendo se l'imputato fosse *padrone, ovvero dirigente, oppure commesso, giornaliero, operaio, dipendente, ecc.*

Così l'*ingegnere* che tiene aperto un proprio studio si dirà *principale*; ma se preposto ad uno stabilimento industriale o ad un opificio, *dirigente*; se addetto a qualche impresa o stabilimento

senza averne la direzione, *dipendente*. Il *commerciante in tessuti*, che esercita questo commercio per proprio conto si dirà *padrone*; se alla dipendenza altrui, *commesso*.

Per le persone addette all'agricoltura importa conoscere se coltivano il terreno proprio o l'altrui e in quest'ultimo caso se con contratto d'affitto, di colonia, o di mezzadria, ovvero a salario. Per i contadini che lavorano a salario, si deve inoltre procurare di distinguere, per quanto sia possibile, se si trattava di contadini addetti stabilmente ad un podere o ad una tenuta (come garzoni di campagna, bovari, ecc.) o invece di contadini che non erano occupati permanentemente in uno stesso fondo, ma andavano abitualmente *ad opera*, ossia *a giornata*, ora da questo, ora da quel proprietario. Ed è soltanto per questa specie di contadini che deve usarsi la qualifica di *giornalieri*.

Le parole *operaio*, *giornaliero*, *bracciante* non sono sufficienti, da sole, a far conoscere esattamente la professione, od occupazione, poichè non specificano il genere di lavoro al quale l'imputato attendeva. Esse cioè rispondono soltanto alla domanda fatta nella 2<sup>a</sup> riga della rubrica 5: cioè, se la professione sia esercitata con vincoli di dipendenza; ma non rispondono alla domanda fatta nella 1<sup>a</sup> riga della stessa rubrica intorno alla specie della professione. Quindi la parola *operaio* dovrà sempre essere preceduta da altra che indichi in quale lavoro era occupata la persona cui si riferisce la scheda: per esempio dalla parola *muratore*, *calzolaio*, ecc.

Si abbia cura di evitare le espressioni dialettali nel dar notizia della specie della professione od occupazione.

*Condizione penale.* — Questa rubrica va riempita soltanto se l'imputato, *al momento in cui commise il reato*, trovavasi in una delle condizioni penali ivi specificate, ripetendo nella risposta l'indicazione della domanda. Ad esempio:

*Se trovavasi in istato di ammonizione*

In istato di ammonizione;

*Se in carcerazione preventiva per altro reato*

In carcerazione preventiva per altro reato.

Si badi attentamente di non dare quest'ultima indicazione, della carcerazione preventiva, che nel solo caso, in cui l'imputato, essendo in detenzione preventiva per un altro reato, rispetto al

quale fu iniziato un procedimento diverso dall'attuale, si rese colpevole del reato per il quale si compila la scheda.

Se l'imputato era in istato di carcerazione per espiazione di pena, si specificherà nella riga 6<sup>a</sup> della rubrica 6 la qualità dello stabilimento penale in cui la subiva, indicando se *ergastolo, casa di pena, di custodia, di correzione, ecc.*, oppure *carcere giudiziario*, quando l'imputato vi scontava una pena inflitta, non quando vi si trovava in carcerazione preventiva. Nel caso in cui l'imputato scontasse la pena in un modo speciale, cioè coll'*arresto in casa* o in una *casa di lavoro* o con *prestazione d'opera*, lo si dirà esplicitamente. Ad esempio:

Se in uno stabilimento penale e di quale specie		In casa per arresto . . . . .
		oppure:
		In una casa di lavoro . . . . .
		oppure:
		Prestava l'opera propria in lavori di pubblica utilità. . . . .

*Precedenti giudiziari.* — L'indicazione dei precedenti penali non riguarda soltanto le condanne vere e proprie riportate dall'imputato anteriormente al procedimento cui si riferisce la scheda, ma anche gli altri provvedimenti coattivi che fossero stati eventualmente presi contro di lui.

Si deve quindi dichiarare se l'imputato era stato *ammonito* e quante volte, computando nel numero delle ammonizioni anche quella a cui trovavasi sottoposto nel tempo in cui commise il reato, della quale si sarà in tal caso fatta annotazione sotto la rubrica 6.

Inoltre va indicato se era stato condannato al *domicilio coatto*, e quante volte. Così pure se, nella minore età, era stato in *carcerazione preventiva* non seguita da condanna, ovvero *consegnato ai parenti* o *ricoverato in un istituto di educazione o di correzione*, sia per disposizione della legge di P. S., sia per dichiarazione di non farsi luogo a procedere per avere agito senza discernimento, non tenendo conto dei casi nei quali la consegna o il ricovero avevano avuto luogo in seguito a condanna (come avveniva sotto l'impero della legislazione penale anteriore), perchè tali casi devono figurare sotto la rubrica « CONDANNE RIPORTATE. »

Si specificheranno poi, sia per il maggiorenne sia per il minore, le condanne subite, avvertendo che, se esse oltrepassino il numero di sei, dovrà aggiungersi alla parte inferiore della scheda

un foglio supplementare, in cui si darà notizia di quelle che eccedano il detto numero nel modo stesso tenuto per le altre.

Nel primo spazio lineare dopo il numero d'ordine delle varie sentenze di condanna (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, ecc). si porrà la data della sentenza stessa; nel secondo spazio la notizia delle pene inflitte (compresi il ricovero forzato e la consegna ai parenti nel caso di vera e propria condanna — art. 89, n. 5, ed art. 88, 1° capoverso Cod. pen. 1859), e nell'ultima linea l'indicazione dei diversi reati per i quali vi fu dichiarazione di colpeabilità. Non va tenuto conto, com'è ovvio, di quei reati rispetto ai quali fu dichiarato non farsi luogo a procedimento o vi fu assoluzione, anche se figurino nella sentenza insieme ad altri per i quali fu pronunciata condanna.

Si ponga cura speciale nel dare le notizie di questa rubrica, e nello specificare i reati con precisione (dicendo, ad esempio, se un oltraggio fu contro il pudore o contro persone rivestite di pubblica autorità). Si debbono insomma riportare integralmente la designazione del titolo e la citazione degli articoli, contenute nel *cartellino* per il casellario giudiziale. Importa pertanto che sia scrupolosamente osservata dai Pretori e dai Giudici istruttori la prescrizione di allegare agli atti processuali l'estratto del casellario (meno i casi di somma urgenza) e le apposite istruzioni impartite con la circolare 22 novembre 1893, n. 1304. Se i reati per i quali seguì una determinata condanna sono parecchi e della stessa specie, ne va indicato anche il numero.

I° Esempio:

- 1<sup>a</sup> il 4 gennaio 1872 *alla pena del carcere per un anno. . . . . per reato di furto commesso con destrezza sulla persona (articolo 610, n. 1, C. P. 1859) . . . . .*
- 2<sup>a</sup> il 9 agosto 1877 *alla pena della reclusione per anni 3. . . . . per reato di furto qualificato (art. 610, n. 1, C. P. 1859). . . . .*
- 3<sup>a</sup> il 10 dicembre 1882 *alla pena della reclusione per anni 5. . . . . per reati di furto qualificato per la persona e appropriazione indebita (art. 607, n. 1 e 631 C. P. 1859). . . . .*
- 4<sup>a</sup> il 15 agosto 1888 *alla pena di lire 20 di ammenda. . . . . per reato di furto campestre (art. 625, n. 1, C. P. 1859). . . . .*
- 5<sup>a</sup> il 12 dicembre 1889 *alla pena di cinque giorni di arresti. . . . . per reato di ferite volontarie (art. 550, C. P. 1859). . . . .*
- 6<sup>a</sup> il 20 dicembre 1889 *alla pena del carcere per 1 mese e della multa per lire 50. . . . . per reato di oltraggio al pudore (art. 420, 1<sup>a</sup> parte, C. P. 1859). . . . .*



II° Esempio .

- 1<sup>a</sup> il 5 settembre 1866 *alla pena del carcere per anni 4. . . . . per reati di ferimento volontario e porto d'arma insidiosa (art. 544, n. 2; 463 e 465 C. P. 1859). . . . .*
- 2<sup>a</sup> il 10 aprile 1872 *alla pena dei lavori forzati per anni 15. . . . . per reato di omicidio mancato (art. 534, C. P. 1859) . . . . .*
- 3<sup>a</sup> il 16 marzo 1890 *alla pena della reclusione per anni 8. . . . . per tre reati di estorsione (art. 407, C. P. 1889) . . . . .*

Da ultimo, si segnerà il giorno, mese ed anno in cui l'imputato era stato rilasciato dal ricovero forzato o dallo stabilimento nel quale aveva scontata la pena, specificando in ciascun caso la natura di quest'ultima (*ergastolo, lavori forzati, reclusione, carcere, arresti, ecc.*). Nel caso che l'imputato fosse stato più di una volta ricoverato forzatamente o chiuso in uno stabilimento penale, non s'indicherà che la data dell'ultima liberazione.

Ove il compilatore della scheda constati realmente l'assoluta mancanza di precedenti giudiziari e di anteriori condanne riportate, scriverà alla rubrica 7 « *Nulla;* » e ciò perchè non possa sorgere il dubbio, che le notizie concernenti i precedenti giudiziari siano state omesse. Si scriverà invece: « *ignorasi* » quando le dette notizie non siano pervenute al compilatore della scheda, nonostante le indagini fatte.

4. — NOTIZIE SUI REATI E SULL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA  
E DEL GIUDIZIO.

Le notizie da segnarsi nel *verso* della scheda riguardano, nella parte II, il *reato* o i *reati* (siano delitti esclusivamente, ovvero in parte delitti ed in parte contravvenzioni connesse ai medesimi) e nella parte III, l'esito finale del procedimento rispetto all'*imputato* e separatamente per ciascun reato.

Per la registrazione delle singole notizie sono state predisposte caselle distinte. E siccome uno stesso individuo può essere, in un medesimo procedimento, imputato di *più* reati, si è in ciascuna casella disposto lo spazio in modo da potervene iscrivere fino a quattro; il che può bastare nel maggior numero dei casi. Se però i reati fossero più di quattro, si aggiungerà alla scheda (assicurandolo in modo che non possa smarrirsi) un foglio di carta in cui verranno

date anche per tutti gli altri reati le notizie richieste nella seconda e nella terza parte della scheda.

Importa usare la massima attenzione e diligenza, affinchè le notizie riguardanti un determinato reato siano sempre poste, nelle diverse caselle, in esatta corrispondenza fra loro, tenendo a guida i numeri che contrassegnano le righe di ciascuna casella.

Le indicazioni sull'unico o primo reato e sul secondo, sul terzo, sul quarto, ecc. (sia che esse riguardino, come nelle caselle 8 e 9, il titolo del reato stesso, ovvero il luogo ed il tempo, come nella casella 10, ovvero l'esito finale del procedimento, come nelle caselle 11, 12 e 13-A), debbono sempre essere iscritte in ciascuna casella sulle linee rispettivamente contrassegnate dal numero « 1° » per il primo ed unico reato, dal numero « 2° » per il secondo reato, e così di seguito. Ad esempio, se si trova segnato *omicidio volontario semplice* (art. 364) sulle prime linee della casella n. 8 (cioè di fronte a 1°), le indicazioni che si riferiscono a questo titolo d'imputazione dovranno sempre trascriversi tutte sulle prime linee delle successive caselle, pure di fronte a 1°, come: *omicidio oltre l'intenzione* (articolo 368) nella casella 9, nell'ipotesi che il titolo sia stato modificato; *Roma 20 luglio 1890* nella casella 10; *dichiarazione di non farsi luogo a procedere per legittima difesa* nella casella 12.

Quanto alle pene inflitte (casella 13-B), siccome nel concorso di più reati che importano pene detentive si pronuncia dal giudice una pena unica (art. 67 e seguenti del Codice penale) è chiaro perchè nella casella 13-B non sia contemplata l'ipotesi di più reati, dovendosi fare in ogni caso una sola iscrizione.

Qualora avvenga che uno stesso imputato sia stato prosciolto per un reato e condannato per un altro, l'indicazione della condanna dovrà farsi sulla riga corrispondente al numero a lato del quale fu segnato, nelle caselle 8 e 9, il titolo del reato per cui vi fu condanna.

##### 5. — REATI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

*Indicazione degli articoli.* — Affinchè la designazione dei reati riesca precisa, è necessario citare non solo l'articolo, ma anche, quando ne sia il caso, la *parte* o il *capoverso* ed il *numero* dell'articolo che furono applicati nella fattispecie. Affinchè tutti seguano

criteri uniformi, si ricorda che, secondo la struttura del nuovo Codice, quando un articolo si compone di più parti, la *prima parte* è quella con cui comincia l'articolo e che termina ad un punto fermo dopo il quale si va a capo. *Capoversi* sono le parti successive dell'articolo stampato a capo di linea e terminate pur esse da un punto fermo. *Numeri*, infine, chiamansi le suddivisioni di un articolo o di taluna delle sue parti, che sono contrassegnate da un numero arábico (1°, 2°, ecc.).

L'indicazione della parte, dei capoversi, dei numeri è assolutamente indispensabile per i seguenti delitti: violenza carnale (art. 331), atti di libidine (art. 333), corruzione di minorenni (art. 335), lenocinio (art. 345), omicidio (art. 364 a 366), lesione (art. 372), partecipazione ad una rissa (art. 379), diffamazione (art. 393), furto aggravato (art. 403) e qualificato (art. 404). Volendo, ad esempio, indicare una od un'altra specie di lesione personale, si citerà l'articolo 372 C. P., 1ª parte; o l'articolo 372, 1° capoverso, n. 1°; ovvero l'articolo 372, 1° capoverso, n. 2°; o l'articolo 372, último capoverso.

Qualora si debba citare un articolo che richiama un altro articolo diviso in parti, capoversi o numeri, è necessario indicare anche le parti, i capoversi o numeri dell'articolo richiamato. Ad esempio, qualora si tratti di lesione prevista dall'articolo 373, oltre l'articolo 372 o sue parti, si dovrà anche, ove ne sia il caso, richiamare l'articolo 365 o 366 colla indicazione del numero o della parte che prevede la circostanza aggravante.

Si avverta che, quando si tratta di diverse specie di reati separatamente prevedute dal Codice, il titolo di ciascuna di esse deve essere scritto distintamente, a lato di altrettanti numeri delle caselle 8 e 9, evitando le indicazioni complessive. Ad esempio, nel caso di una truffa con falso si faranno due annotazioni a lato di due numeri distinti, l'una per la truffa, l'altra per il falso; lo stesso dicasi per la resistenza accompagnata da lesioni, ecc. Parimenti, quando si tratta di più reati della stessa specie, commessi in tempi diversi, ma non costituenti un unico reato continuato, per ciascuno di essi si dovrà ripetere l'annotazione a lato dei numeri delle caselle 8 e 9; nè basterebbe l'indicazione fattane una volta sola, ancorchè preceduta dal numero dei reati di quella determinata specie.

Nell'indicare il titolo del reato, va dichiarato, ogni qualvolta occorra, se il reato stesso si ritenne *mancato* o *tentato*, specificando in tali casi se fu applicato l'articolo 61 o l'art. 62 del Codice penale.

*Correità e complicità.* — Per i coimputati devesi indicare espressamente, tanto nella casella 8 quanto nella casella 9, se concorsero alla perpetrazione del reato come *correi* o *complici*, ovvero se furono compresi in uno stesso procedimento per ragione di *connessità*. Qualora si tratti di concorso di più persone in uno stesso reato, si citerà l'articolo del Codice penale sulla correità o quello sulla complicità, e si scriverà, ad esempio: *Correità in furto qualificato per abuso di fiducia* — articoli 64 e 404, n. 1°, Codice penale.; *Complicità in ricettazione* — articoli 63 e 421, 1ª parte. Se si tratti di connessità si scriverà semplicemente: *connessità*. Questa notizia dovrà essere data sempre nonostante che di essa si sia fatto cenno nella intestazione.

In ogni caso, la circostanza del *concorso* in uno stesso reato (sia per *complicità*, sia per *correità*), ovvero la circostanza della *connessità*, dovrà essere identificata col richiamo del numero progressivo annuo della scheda del coimputato o dei coimputati coi quali esisteva il rapporto di correità o complicità, ovvero quello di connessità.

Per le ingiurie, le minacce, gli omicidii, le lesioni, i furti, le truffe, i danneggiamenti e in genere per i delitti che recano offesa alla persona o danno alla proprietà, si indicherà, al fine di constatare con maggior precisione il vincolo di correità o complicità o di connessità, anche la persona danneggiata. Ad esempio: *Ingiurie contro..... Correità in furto semplice* a danno di.....

Tale richiamo dovrà essere fatto distintamente per ogni reato, di seguito alla indicazione di questo.

Si abbiano, ad esempio, due schede portanti rispettivamente i numeri progressivi 11 e 12 e riguardanti due coimputati, ambedue chiamati a rispondere di furto semplice e d'ingiurie, e suppongasi che esista complicità pel furto e connessità per le ingiurie. In questo caso, per l'imputato della scheda n. 11, nella casella 8 si scriverà così:

*Complicità in furto semplice a danno di ..... articoli 63, 402 (coll'imputato della scheda 12).*

*Ingiurie a danno di* ..... articolo 395, 1<sup>a</sup> parte (*connessità coll'imputato della scheda 12*).

E per l'imputato della scheda n. 12 si scriverà nella casella 8:  
*Complicità in furto semplice a danno di*..... articoli 63, 402 (*coll'imputato della scheda 11*).

*Ingiurie a danno di* ..... articolo 395, 1<sup>a</sup> parte (*connessità coll'imputato della scheda 11*).

*Indicazioni speciali per i reati di omicidio, lesione e furto.*

— Per alcuni reati più importanti, oltre il titolo e la citazione degli articoli, e loro parti, occorre dare qualche maggiore indicazione a fine di stabilirne esattamente la figura.

Per gli omicidi e per le lesioni si deve indicare:

nel caso delle circostanze previste dagli articoli 365, n. 1, e 366, n. 1, il vincolo di parentela tra la persona uccisa o lesa e l'imputato;

nel caso delle circostanze prevedute dai numeri 5 e 6 dell'articolo 366, la specie del reato concorrente (come violenza carnale, furto, rapina, ecc).

Per le lesioni si deve, inoltre, dar notizia del *danno* cagionato, indicando se produssero malattia od incapacità al lavoro per non più di 10 giorni (art. 372, ultimo capoverso), o per più di 10 o meno di 20 giorni (articolo 373, prima parte), o per 20 o più giorni, ovvero indebolimento permanente di un senso o di un organo, difficoltà di favella o sfregio permanente al viso (articolo 372, 1° capoverso, n. 1); o se produssero una malattia di mente o di corpo certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di una mano, ecc. (art. 372, 1° capoverso, n. 2).

Quando le lesioni siano commesse con le circostanze aggravanti o qualificanti prevedute nell'articolo 365, numeri 2 e 3, o nell'articolo 366, si deve specificare chiaramente di quale circostanza si tratti.

Per gli omicidi e per le lesioni s'indicherà anche il *mezzo* adoperato, ossia se un'arma insidiosa, o un'arma propriamente detta, od un corpo contundente, ovvero delle sostanze corrosive.

Per i furti aggravati o qualificati, insieme con la citazione del numero dell'articolo 403 o dell'articolo 404 del Codice penale che si riferisce alla circostanza, aggravante o qualificante, giova specifi-

care tale circostanza, aggiungendo, ad esempio: *furto aggravato su legna, piante e prodotti del suolo* (articolo 403, n. 7), o: *furto qualificato su bestiame* (art. 404, n. 12).

*Imputazione.* — Il titolo dei reati da segnarsi nella casella 8 è quello che risulta:

o dal provvedimento definitivo col quale, nel periodo d'istruzione o d'accusa, *si dichiarò non farsi luogo a procedere*;

o dal provvedimento col quale *si inviò l'imputato a giudizio*, cioè: nel caso in cui non seguì istruzione formale, dal decreto di citazione emanato dal Pretore (per i reati di propria competenza); o dal provvedimento emesso dal Pubblico Ministero (per i reati inviati a giudizio con citazione diretta o direttissima); ovvero, nel caso d'istruzione formale, dal provvedimento preso dal Giudice istruttore, o dalla Camera di consiglio, o dalla Sezione d'accusa.

E sebbene il Pretore non compia, per i reati di sua competenza, una vera e propria istruzione, l'ordinanza colla quale, nello stadio che precede la citazione all'udienza (veggasi per schiarimento a pag. 447 e 448 di queste *Istruzioni*), egli manda all'archivio il procedimento per estinzione dell'azione penale (sia questa avvenuta per remissione, per prescrizione o per altro motivo), deve considerarsi come analoga alla dichiarazione di non farsi luogo a procedere pronunciata dal Magistrato d'istruzione. In tali casi perciò, e sempre quando l'ordinanza del Pretore sia divenuta irrevocabile, s'inscriverà in questa casella il titolo del reato quale venne ritenuto nell'ordinanza stessa.

*Giudizio.* — Il titolo dei reati da segnarsi sotto questo rubrica dev'essere quello ritenuto nella ordinanza o sentenza definitiva: cioè in quella di primo grado, se contro di essa non fu esperito alcuno degli ordinari rimedi legali; ovvero nella sentenza pronunciata nel giudizio, di appello, o nel nuovo giudizio, se questo ebbe luogo in seguito ad opposizione od a rinvio per annullamento.

Pertanto, allorchè il titolo del reato non è rimasto qual era nell'ordinanza o sentenza di rinvio al giudizio, ovvero qual era nella sentenza del primo giudice (se vi furono giudizi ulteriori per appello, rinvio, opposizione, ecc.), ma fu modificato, si abbia cura di segnare il nuovo titolo in luogo del primitivo.

Si segnerà pure il titolo del reato nella casella 9, quando nel giudizio vi fu proscioglimento per inesistenza di reato, nel qual caso si indicherà il titolo del reato che fu dichiarato insussistente; ed anche quando il provvedimento fu reso dopo l'invio a giudizio, ma prima dell'udienza.

Quando nel giudizio vi sia stata alcuna modificazione nel titolo del reato in confronto di quello ritenuto nell'imputazione, esso si ripeterà: Veggansi alcuni esempi:

IMPUTAZIONE.	GIUDIZIO.
1° Rapina mancata in danno di. . . . (art. 406 e 62).	1° Rapina mancata in danno di. . . . (art. 406 e 62).
2° Furto semplice in danno di. . . . (art. 402).	2° Furto semplice tentato in danno di. . . . (art. 402 e 61).
3° Omicidio volontario semplice consumato (art. 364).	3° Omicidio oltre l'intenzione (articoli 368 e 364).
4° Furto qualificato per abuso di fiducia e con scasso in danno di. . . . (art. 404, 1° e 4°).	4° Furto qualificato per abuso di fiducia, senza scasso in danno di. . . . (art. 404 e 1°).
5° Usurpazione in danno di. . . . art. 422, 1° capoverso (connestità coll'imputato della scheda n. 164).	5° Usurpazione in danno di. . . . art. 422, 1° capoverso (connestità coll'imputato della scheda n. 164).

*Luogo e tempo del commesso reato.* — Le circostanze di *luogo* e di *tempo* si dovranno rilevare dai risultati dell'istruzione, quando il reato non fu portato al giudizio; oppure, se vi fu giudizio, dalla ordinanza o sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna.

Quanto al luogo, si indicherà il comune in cui avvenne il reato, e, se non sia capoluogo di provincia, si aggiungerà, fra parentesi, il nome di questa. Per il reato commesso all'estero basterà l'indicazione dello Stato.

Quanto al tempo si segnerà il giorno, il mese (in tutte lettere) e l'anno.

Trattandosi di *reato continuato*, tale circostanza dovrà dichiararsi espressamente, segnando la data dell'ultimo fatto.

Ignorandosi qualcuna delle notizie richieste si dirà *ignorasi*.

Si fanno seguire alcuni esempi sul modo di riempire questa parte della scheda riguardante i reati:

TITOLO DEI REATI,

IMPUTAZIONE	GIUDIZIO	LUOGO E TEMPO DEL COMMESSO REATO
<b>I Esempio (un solo reato).</b>		
1. Corruzione (art. 171 C. p.) . . . . .	1. Corruzione (art. 171 C. p.) . . . . .	1. Cerreto (Perugia) . . . . . 15 aprile 1895.
2. . . . .	2. . . . .	2. . . . .
3. . . . .	3. . . . .	3. . . . .
4. . . . .	4. . . . .	4. . . . .
<b>II Esempio (due reati).</b>		
1. Violenza carnale tentata (art. 331, 1ª parte e 61 C. p.)	1. Atti di libidine violenti (articolo 333, 1ª parte, C. p.)	1. Roma . . . . . 28 luglio 1895.
2. Omicidio volontario per impulso di brutale malvagità in danno di . . . . . (art. 364 e 366 3º C. p.)	2. Omicidio volontario per impulso di brutale malvagità in danno di . . . . . (art. 364 e 366 3º C. p.)	2. Viterbo (Roma) . . . . . 10 agosto 1895.
3. . . . .	3. . . . .	3. . . . .
4. . . . .	4. . . . .	4. . . . .
<b>III Esempio (tre reati).</b>		
1. Correttezza in violenza a pubblici ufficiali, art. 190, 1ª parte, 63 (coll'imputato della scheda n. 72).	1. . . . .	1. Torremaggiore (Foggia) . . . . . 25 dicembre 1895.
2. Lesione personale volontaria in danno di . . . . . che ha prodotto malattia per 15 giorni (art. 372, 1ª parte, C. p.)	2. Lesione personale volontaria in danno di . . . . . che ha prodotto malattia per 15 giorni (art. 372, 1ª parte 365, n. 2, C. p.)	2. Torremaggiore (Foggia) . . . . . 25 dicembre 1895.
3. Porto d'arma non insidiosa (art. 464, 1ª parte, C. p.)	3. Porto d'arma non insidiosa (art. 464, 1ª parte, C. p.)	3. Torremaggiore (Foggia) . . . . . 25 dicembre 1895.
4. . . . .	4. . . . .	4. . . . .
<b>IV Esempio (quattro reati).</b>		
1. Bancarotta fraudolenta (art. 860, C. di commercio).	1. Bancarotta fraudolenta (art. 860, C. di commercio).	1. Milano . . . . . 10 marzo 1895.
2. Falsificazione di monete (art. 256, n. 1, C. p.)	2. Spendimento senza concerto di monete falsificate (art. 258, capoverso, C. p.)	2. Lodi (Milano) . . . . . 5 maggio 1895.
3. Truffa continuata in danno di . . . . . (articolo 413 e 79 C. p.)	3. . . . .	3. Milano . . . . . Reato continuato, 6 giugno 1895.
4. Complicità in abuso di foglio in bianco, art. 418, 64 (coll'imputato della scheda n. 98).	4. Complicità in abuso di foglio in bianco, art. 418, 64 (coll'imputato della scheda n. 98).	4. Milano . . . . . 30 giugno 1895.



6. — ESITO FINALE DEL PROCEDIMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO,  
DISTINTAMENTE PER CIASCUN REATO.

Nella parte III della scheda si deve indicare l'esito finale del procedimento, in relazione a ciascuno dei reati che figurano nella parte II. Le notizie riguardanti il periodo dell'istruzione o dell'accusa sono tenute distinte da quelle che si riferiscono al periodo del giudizio e perciò per gli imputati prosciolti nel periodo istruttorio si debbono segnare nella casella 11 e per quelli prosciolti nel periodo del giudizio, nella casella 12.

*Dichiarazione di non farsi luogo a procedimento nel periodo dell'istruzione o dell'accusa.* — Le notizie chieste sotto questa rubrica devono essere date solamente per i reati, rispetto ai quali si pronuncì *dichiarazione di non farsi luogo a procedere nel periodo dell'istruzione o dell'accusa*; e ciò, tanto nel caso in cui l'imputato non fu altrimenti inviato al giudizio, perchè doveva soltanto rispondere di quei reati, quanto nel caso in cui nel medesimo processo fu per taluni reati prosciolto nello stadio istruttorio e per altri sottoposto poi a giudizio.

Le notizie da segnarsi nella casella 11 vanno desunte dalla ordinanza o sentenza che pronuncì in modo definitivo la dichiarazione di *non farsi luogo a procedere*, rispetto ad uno od a più fra i reati segnati nella casella 8. Devono cioè essere tratte:

dall'ordinanza del Giudice istruttore o della Camera di consiglio, allorchando non vi fu opposizione, o l'opposizione fu dichiarata inammissibile o rigettata;

ovvero dalla sentenza della Sezione d'accusa che, o in sede di accusa, o in grado di opposizione, pronuncì dichiarazione di non farsi luogo a procedere, semprechè non vi sia stato ricorso in cassazione o questo non sia stato accolto;

ovvero dalla sentenza della Corte di cassazione che annullò senza rinvio la sentenza della Sezione di accusa.

Per i reati di cognizione diretta del Pretore, pei quali non si fa una vera e propria istruttoria, si debbono ritenere come prosciolti nel periodo istruttorio quei soli imputati rispetto ai quali si dichiarò

non farsi luogo a procedere prima di emettere il decreto di citazione per comparire all'udienza del Pretore stesso.

Si badi di indicare per ciascun reato o titolo di imputazione il *motivo legale del non farsi luogo a procedere*; ad esempio: *perchè il fatto non costituiva reato* (art. 250, 257 o 434 C. P. P.); *perchè l'imputato non aveva avuto la coscienza o la libertà dei propri atti* (art. 46 C. P. e 250, 257 o 434 C. P. P.); *perchè l'imputato non aveva agito con discernimento* (art. 54 o 58 C. P. e 250, 257 o 434 C. P. P.); *perchè il fatto fu commesso per disposizione della legge* (art. 49, n. 1 C. P. e 250, 257 o 434 C. P. P.), o *per legittima difesa* (art. 49, 2° o 376, n. 1 C. P. e 250, 257 o 434 C. P. P.); *per remissione della parte lesa* (art. 88 C. P. e 120, 250, 257 o 434 C. P. P.); *per prescrizione* (art. 91 C. P.), ecc.

Quando vi sia stata dichiarazione di non farsi luogo, *perchè non risultavano sufficienti indizi di reità*, sebbene, come si è già avvertito, per il sopraggiungere di nuove prove possa riaprirsi il processo e perciò non possa dirsi definitivo il provvedimento, non di meno, anche in quel caso, e non appena trascorso il tempo utile per impugnare la dichiarazione suaccennata senza che sia stata impugnata, o, se impugnata, dopo che fu esaurita la nuova procedura, si dovrà compilare la scheda.

Se la dichiarazione di non farsi luogo a procedere, sia, come avviene in taluni casi, seguita da qualche provvedimento speciale, se ne farà indicazione sotto questa stessa rubrica, specificando, ad esempio, *se fu ordinata la consegna del minore ai parenti* o *il suo ricovero forzato*, ovvero *la consegna dell'imputato all'Autorità competente per il ricovero provvisorio in un manicomio*.

Quindi l'Ufficio d'istruzione, come si è già avvertito, darà anche notizia del provvedimento preso dalla Sezione di accusa nel caso preveduto dall'articolo 267 del Cod. di P. P.

Qualora non sia possibile o facile avere notizia dello speciale provvedimento preso per l'imputato (ad esempio nel caso che debba esser dato dal presidente del Tribunale civile secondo il disposto dell'articolo 53 del Codice penale), basta indicare, se furono o no fatte le opportune richieste da parte del Pubblico Ministero.

*Proscioglimento nel periodo del giudizio.* — Le notizie che devono essere indicate nella casella 12 vanno desunte dall'ordinanza o sentenza irrevocabile di proscioglimento; e perciò:

dall'ordinanza o sentenza di proscioglimento emessa in primo ed unico grado;

oppure dalla ordinanza o sentenza di proscioglimento in primo grado la quale, nonostante che fosse stata impugnata in appello o in cassazione, rimase inalterata;

ovvero dalla sentenza d'appello, se fu di proscioglimento in riforma di una precedente sentenza di condanna e non vi fu ricorso in cassazione, o, se vi fu, venne dichiarato inammissibile o rigettato;

ovvero dalla sentenza di cassazione, se, essendovi stata condanna in primo e in secondo grado, la Corte di cassazione annullò il procedimento senza rinvio.

Così, ad esempio, se una sentenza di condanna fu riformata definitivamente dal Magistrato di appello, che dichiarò il proscioglimento, si terrà presente la sentenza di appello; ma se invece il Magistrato di appello rigettò o dichiarò inammissibile il ricorso, o non fece che confermare una sentenza di proscioglimento, si terrà presente la sentenza di primo grado. Parimenti, qualora la Corte di cassazione annulli senza rinvio la sentenza del Magistrato di appello, che condannava l'imputato, mentre questi era stato prosciolto in primo grado, si dovrà tener presente la sentenza di primo grado.

Qualora nel giudizio (ed anche prima di esso, ma dopo l'invio all'udienza) siavi stata dichiarazione di non farsi luogo a procedere, ovvero l'imputato sia stato assolto, si noterà nella casella 12 la decisione presa, distintamente per ciascun reato, e alla formula legale della decisione si faranno seguire il motivo che la determinò e la citazione dell'articolo di legge corrispondente. Così, ad esempio, si dirà: *dichiarazione di non farsi luogo a procedere perchè il fatto non sussisteva* (art. 343 o 393 Cod. proc. pen.); *assoluzione per non provata reità* (art. 344 o 393 capoverso, Cod. proc. pen.); *assoluzione per verdetto di non colpabilità* (art. 512 Cod. proc. pen.); *dichiarazione di non farsi luogo a procedere per remissione* (articoli 88 Cod. pen. e 343 o 393 Cod. proc. pen.).

Si dovrà pure indicare se fu preso un qualche provvedimento speciale a riguardo dell'imputato (come già si è detto, parlando della dichiarazione di non farsi luogo a procedere pronunciata nel

periodo d'istruzione o d'accusa); ad esempio, se fu ordinata la consegna del minore ai parenti, o il ricovero forzato di lui, o la consegna dell'imputato all'Autorità competente per il ricovero provvisorio in un manicomio.

Ove il proscioglimento sia seguito prima dell'udienza ma dopo chiusa l'istruttoria (dal Pretore ovvero dal Tribunale o dalla Corte d'assise in Camera di consiglio), la notizia di esso deve essere data in questa casella 12; non si dimentichi per altro, che anche in questo caso, il titolo del reato deve essere iscritto nella casella 9.

*Condanna.* — Le notizie che devono essere indicate nelle caselle 13-A e 13-B vanno desunte dalla sentenza irrevocabile, che pronunciò la condanna.

Il compilatore della scheda, per riempire le caselle 13-A e 13-B, è tenuto ad accertarsi in primo luogo che, nonostante il vario avvicinarsi di sentenze, si tratti effettivamente di un imputato che, alla chiusura definitiva del procedimento a lui relativo, è stato colpito da una pena per tutti o per qualcuno dei delitti pei quali fu giudicato; in secondo luogo è tenuto a rilevare dall'una o più sentenze di condanna la misura della pena che deve essere effettivamente scontata.

*Circostanze che determinarono, riguardo all'imputato un aumento od una diminuzione della pena ordinaria.* — Nel caso di condanna, se dalla sentenza risulta che la pena ordinaria fu aumentata o diminuita per il concorso di speciali circostanze prevedute dalla legge, si dovranno indicare tali circostanze distintamente per ciascun reato (peraltro l'età minore si indicherà una volta sola), e si citeranno i corrispondenti articoli di legge, specificando la parte, il capoverso o il numero di essi che fu applicato. Così, ad esempio, se trattavasi di circostanze diminuanti la pena, si dirà: *vizio parziale di mente* (art. 47 C. P.); *ubriacchezza accidentale, volontaria ed abituale* (art. 48); *eccesso nei limiti imposti dalla legge, dall'Autorità o dalla necessità* (art. 50 e 376 cap.); *ingiusta provocazione, grave, o lieve* (art. 51); *minore età, sordomutismo* (articoli 54-58), *circostanze attenuanti generiche* (art. 59); *restituzione della cosa o del valore* (art. 203 ultimo capoverso; 432, 1<sup>a</sup> parte); *valore lieve o*

*lievissimo* (art. 431); *risarcimento* (art. 432) ecc.; e se trattavasi di circostanze aggravanti: *recidiva* (art. 80); *pubblicità dell'offesa* (articolo 122); *qualità della persona* (art. 127, 130, 142, 200, 347, 365, 377, ecc.); *valore molto rilevante* (art. 431), ecc.

È soprattutto necessario che la scheda porti la indicazione della *recidiva* se ne fu fatta applicazione nella sentenza. Il compilatore della scheda dovrà accertarsi di questa circostanza tutte le volte che si tratti di imputati che precedentemente ebbero a subire condanne delle quali si sia fatta annotazione nella casella 7 della scheda.

*Pene inflitte.* — Si indicherà in quest'ultima casella la pena inflitta all'imputato, sia che si tratti di un solo reato, sia che si tratti di più reati, per il concorso dei quali siasi fatto luogo all'applicazione di una pena unica, secondo le disposizioni degli articoli 67 a 72 del Codice penale.

Della pena inflitta si indicherà la *specie* (ergastolo, reclusione, detenzione, confino, multa, e, per le contravvenzioni che fossero connesse con delitti, anche gli *arresti* e l'*ammenda*); e la *durata*, se si tratta di pene restrittive della libertà personale ovvero l'*ammontare*, se trattasi di pene pecuniarie.

Quando due o tre pene furono date congiuntamente, si specificheranno tutte.

In questa casella deve essere fatta menzione anche di quelle speciali sanzioni che furono sostituite alla pena principale (come la *ripreensione giudiziale*) o furono aggiunte (come la *interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea*, la *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte*, la *vigilanza della P. S.*). Quanto all'*interdizione*, l'indicazione di essa è necessaria soprattutto allorchè è pronunciata dal Magistrato come pena principale per certi determinati delitti, come il peculato, la corruzione, ecc.

Si deve pure indicare se siavi stata interdizione temporanea dall'ufficio, inflitta per delitti commessi con abuso di pubblico ufficio, in applicazione dell'art. 35 del Codice penale, o per espressa disposizione di legge.

Quanto alla *sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte*, ne va data notizia in tutti i casi nei quali è stata applicata, cioè anche quando era effetto di pena. Parimenti va sempre fatta

menzione della vigilanza speciale della P. S., o segua come effetto di pena (art. 32 Cod. pen.) o sia espressamente pronunciata per certi delitti.

Quando la pena debba scontarsi in modo diverso dall'ordinario, si precisi se in uno *stabilimento speciale* nel caso di ubbriachezza abituale (art. 48, 2° capov.), o in una *casa di correzione* (art. 23 Cod. pen.), o in una *casa di custodia* (art. 23 Cod. pen.).

Seguono alcuni esempi del modo di riempire le caselle 11, 12 e 13 della scheda, i quali riguardano l'esito dell'istruzione o del giudizio per quei reati medesimi che sono stati indicati per ipotesi, parlando della parte II della scheda medesima (Veggasi a pagina 446 di queste *Istruzioni*).

ESITO FINALE DEL PROCEDIMENTO.

ISTRUZIONE	GIUDIZIO		
Dichiarazione di non farsi luogo a procedere	Proscioglimento	Condanna	
		A. — Circostanze che aumentarono o diminuirono la pena	B. — Pene inflitte
<b>I Esempio.</b>			
1.....	1.....	1. Circostanze attenuanti (art. 59 C. p.)...	Reclusione per mesi 10, interdizione dai pubblici uffici per egual tempo e multa di lire 2500.
2.....	2.....	2.....	
3.....	3.....	3.....	
4.....	4.....	4.....	
<b>II Esempio.</b>			
1.....	1.....	1. Recidiva (art. 80 C. p.)	Ergastolo, con aumento del periodo della segregazione cellulare continua per un anno.
2.....	2.....	2.....	
3.....	3.....	3.....	
4.....	4.....	4.....	
<b>III Esempio.</b>			
1. Non farsi luogo a procedere perchè il fatto non sussisteva (art. 250 C. p. p.)	1.....	1.....	Detenzione per mesi 5 ammenda di lire 200.
2.....	2.....	2. Provocazione grave (art. 51 C. p.).....	
3.....	3.....	3.....	
4.....	4.....	4.....	
<b>IV Esempio.</b>			
1.....	1.....	1.....	Reclusione per anni 16 e multa di lire 3000.
2.....	2. Assoluzione per verdetto negativo (articolo 512 C. p. p.)	2.....	
3. Non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi (art. 434 C. p. p.)	3.....	3.....	
4.....	4.....	4. Reato commesso su cose affidate per ragione di commercio (art. 419 C. p.)	

7. — ALTRE NOTIZIE.

*Indicazione e data delle ordinanze o sentenze emesse nel periodo dell'istruzione o dell'accusa.* — Sotto la rubrica 14 dovrà darsi notizia delle sentenze od ordinanze che finirono il procedimento *istruttorio* nei diversi suoi stadii, a cominciare dal provvedimento di primo grado reso dal Giudice istruttore, dalla Camera di Consiglio, o dalla Sezione di accusa, sino al provvedimento che mise fine irrevocabilmente alla istruzione. Sotto questa rubrica si noteranno anche le ordinanze di non farsi luogo a procedere emesse dal Pretore prima del decreto di citazione all'udienza del Pretore stesso, per gl'imputati di delitti di diretta competenza pretoriale.

Si dovrà rispondere alle domande fatte sotto la rubrica 14 solo quando vi sia stata occasione di riempire la casella 11; ossia non si darà l'indicazione o la data delle ordinanze o delle sentenze se non rispetto a quei reati per i quali il procedimento istruttorio terminò con dichiarazione di non farsi luogo, e si ometterà rispetto a quei reati per i quali l'ordinanza o la sentenza dispose l'invio del processo al Magistrato giudicante.

È ovvio però che se in primo grado, dinanzi al Giudice istruttore o alla Camera di consiglio, vi fu per uno o più reati ordinanza d'invio al giudizio, ma in seguito, per opposizione dinanzi alla Sezione di accusa, si dichiarò non farsi luogo a procedere, in tal caso nella 1<sup>a</sup> riga della rubrica 14 si deve segnare la data della ordinanza di invio a giudizio emanata dall'Ufficio d'istruzione, e nella 2<sup>a</sup> riga la data della sentenza di non luogo resa dalla Sezione di accusa coll'indicazione « *con esito di accoglimento.* »

Pertanto nella 1<sup>a</sup> riga della rubrica 14 accanto alle parole **IN PRIMO OD IN UNICO GRADO**, si segnerà:

la data dell'ordinanza di non luogo a procedere del Pretore, Giudice Istruttore o della Camera di consiglio contro la quale non vi fu opposizione, o questa terminò parimenti con dichiarazione di non luogo;

ovvero la data di ordinanza di rinvio al giudizio pronunciata dal Giudice Istruttore o dalla Camera di consiglio quando, essendovi stata opposizione, questa terminò con sentenza di non luogo;

ovvero la data della sentenza di non luogo della Sezione di



accusa, se trattavasi di procedimento rimessole dalla Camera di consiglio, o da essa istruito direttamente ed esclusivamente.

Nella 2<sup>a</sup> riga a fianco delle parole IN GRADO DI OPPOSIZIONE, si segnerà, ove ne sia il caso, la data della sentenza della Sezione di accusa che pronunciò sulla opposizione fatta all'ordinanza dell'Ufficio d'istruzione e l'accorse, se trattavasi d'ordinanza di invio a giudizio; ovvero la dichiarò inammissibile o la rigettò, se trattavasi d'ordinanza di non luogo. È necessario altresì specificare nella 3<sup>a</sup> riga quale fu l'esito della opposizione: se cioè vi fu *inammissibilità, rigetto, accoglimento*.

Nella 4<sup>a</sup> riga, a lato delle parole IN SEDE DI CASSAZIONE, si segnerà, ove ne sia il caso, la data della sentenza della Corte di cassazione che pronunciò sul ricorso contro la sentenza della Sezione di accusa. Si dovrà pure indicare nella 5<sup>a</sup> riga quale fu l'esito del ricorso stesso; cioè se di *rigetto, inammissibilità, o annullamento senza rinvio*.

Si badi che, ove siavi stata rinnovazione del procedimento istruttorio per rinvio dalla Cassazione, non si deve tener conto che dell'ultimo procedimento, cioè di quello che ebbe luogo in seguito al rinvio dalla Cassazione.

*Indicazione e data delle ordinanze o sentenze emesse nel periodo del giudizio.* — Sotto la rubrica 15 dovrà darsi notizia delle ordinanze o sentenze che definirono il procedimento nei diversi stadi del *giudizio*, cominciando dal provvedimento di primo grado e terminando col provvedimento che mise fine irrevocabilmente al processo.

Accanto alle parole IN PRIMO OD UNICO GRADO si scriverà la data della sentenza di *primo od unico grado*, qualunque sia stato il Magistrato giudicante, specificando se il giudizio fu di *prima cognizione* (cioè se trattavasi di procedimento portato per la prima volta a giudizio), ovvero ebbe luogo per *rinvio in seguito ad annullamento*, oppure per *opposizione*, o per *purgazione di contumacia*. Inoltre s'indicherà se l'ordinanza o sentenza fu emessa *prima dell'udienza* (cioè dopo l'invio a giudizio, ma prima che questo si sperimentasse pubblicamente), ovvero fu emessa *alla udienza*, e, in questo secondo caso, si aggiungerà se il giudizio ebbe luogo in *contraddittorio* o in *contumacia*.

A lato delle parole **IN APPELLO** s'indicherà la data della sentenza emanata in grado di appello, sia dal Tribunale, sia dalla Corte di appello, e quale fu l'esito avuto dall'appello, cioè se di *inammissibilità del ricorso, di conferma o di riforma* della sentenza emessa in primo grado.

A fianco delle parole **IN CASSAZIONE** si dovrà indicare la data della sentenza del Magistrato supremo e quale fu l'esito avuto dal ricorso in Cassazione, cioè se di *rigetto, d'inammissibilità o di annullamento senza rinvio* della sentenza contro cui erasi presentato ricorso.

Anche qui, quando vi sia stata rinnovazione del giudizio (per rinvio in seguito ad annullamento, ovvero per opposizione o per purgazione di contumacia), non si deve tener conto delle sentenze emanate nei vari stadi del giudizio precedente, ma solo di quelle pronunciate nel giudizio rinnovato, siano in primo grado, o in grado di appello, o in sede di Cassazione.

*Data della compilazione della scheda e firma.* — Eseguite le annotazioni, in fondo alla seconda pagina della scheda, si scriverà la data, cioè il giorno, mese ed anno in cui essa fu riempita, e il funzionario che la compilò vi apporrà la propria firma.

Dopo di che la scheda sarà autenticata dal Procuratore generale, o dal Procuratore del Re, o dal Pretore della giurisdizione.

### **III. — Norme riguardanti la scheda nei procedimenti per delitti dei quali erano ignoti gli autori.**

#### **1. — TEMPO IN CUI DEBONO ESSERE COMPILATE LE SCHEDE.**

La scheda nei procedimenti per delitti dei quali erano ignoti gli autori deve riempirsi immediatamente dopo che il Giudice istruttore od il Pretore avevano emesso l'ordinanza di non farsi luogo a procedere per questo motivo.

#### **2. — INTESTAZIONE DELLA SCHEDA.**

*Autorità giudiziaria nella cancelleria della quale si deve compilare la scheda.* — A capo di ogni scheda si deve indicare il grado

e la sede dell'Autorità giudiziaria nella cui cancelleria si compila la scheda. Per le Preture si dovrà seguire, tra parentesi, anche il nome del Tribunale dal quale dipendono.

*Numero del procedimento.* — In alto a sinistra si trascriverà il numero del procedimento a cui la scheda si riferisce, quale risulta:

- a) dal *Registro generale* del Giudice istruttore;
- b) dal *Registro generale delle cause penali* del Pretore.

*Numero progressivo annuo della scheda.* — A destra si segnerà il numero progressivo della scheda, incominciando dal 1° gennaio e terminando al 31 dicembre di ciascun anno.

*Data e specie dell'atto con cui fu iniziato il procedimento.* — Si indicherà la data dell'atto con cui fu iniziato il procedimento e si specificherà se fu una denuncia, un rapporto, una querela, un referto, ecc.

*Procedimenti riaperti.* — Se l'istruttoria è stata riaperta e nuovamente chiusa per essere rimasti ignoti gli autori del reato, lo si dichiarerà di seguito al *Nota Bene* dell'intestazione, indicando anche l'anno nel quale era stato chiuso il primo procedimento.

### 3. — REATI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

*Titolo dei reati.* — Nella casella 1 si deve segnare il titolo dei reati ritenuto nell'ordinanza di non farsi luogo a procedere emessa dal Giudice istruttore od anche, in taluni casi, dal Pretore.

Per la citazione degli articoli e per le altre indicazioni che sono necessarie a determinare la specie dei reati, debbono seguirsi le istruzioni date precedentemente.

*Luogo e tempo del commesso reato.* — Le circostanze di luogo e di tempo si dovranno rilevare dall'ordinanza di non farsi luogo. Anche per questa parte valgono le istruzioni date precedentemente.

4. — ALTRE NOTIZIE.

*Indicazioni della polizia giudiziaria.* — Nella casella 3 si deve dichiarare, distintamente per ciascun reato, se nei rapporti degli Ufficiali della Polizia giudiziaria era stato indicato taluno come presunto colpevole del reato, scrivendo *si o no* a seconda dei casi.

*Data dell'ordinanza che dichiarò non farsi luogo a procedere.* — Sotto la rubrica 4 si indicherà la data dell'ordinanza di non luogo emessa dal Giudice istruttore o dal Pretore.

*Data della compilazione della scheda e firma.* — Eseguite le diverse annotazioni si scriverà in fondo alla seconda pagina della scheda la data, cioè il giorno, mese ed anno, in cui la scheda stessa fu riempita, e il funzionario che la compilò vi apporrà la propria firma.

La scheda sarà autenticata dal Procuratore del Re o dal Pretore della giurisdizione.

(*Seguono i Modelli.*)





## II. Reati che formarono oggetto del procedimento.

TITOLO DEI REATI		10. LUOGO E TEMPO DEI REATI	
<p style="text-align: center;">8. Ritenuto nell'imputazione</p> <p>secondo l'ordinanza o il decreto di citazione del Pretore, e la richiesta di citazione del P. M. o della Parte civile: ovvero secondo l'ordinanza definitiva del Giud. istruttore o della Cam. di consiglio, o la sentenza definitiva della Sez. d'acc., che abbiano pronunciato non farsi luogo a procedere o rinvio a giudizio. — Si citino gli articoli di legge, specificando la parte o il capoverso, e il numero o la tassativa disposizione di essi che determinano il titolo di ciascun reato. — Si indichi se nella fattispecie si tratti di correati o di complicità e in tal caso si citi l'articolo richiamato (63 o 64 C. P.).</p>	<p style="text-align: center;">9. Accertati nel giudizio</p> <p>secondo l'ordinanza o sentenza definitiva. — Si ripeta il titolo di ciascun reato per cui si fu rinvio a giudizio, se conforme all'imputazione, e si indichi il nuovo titolo, se modificato, citando gli articoli di legge e specificando la parte o il capoverso, e il numero o la tassativa disposizione di essi che determinano il titolo medesimo. — Si indichi se nella fattispecie si tratti di correati o di complicità e in tal caso si citi l'articolo richiamato (63 o 64 C. P.).</p>	<p>secondo l'ordinanza o sentenza definitiva di non farsi luogo a procedere con cui si chiuse l'istruzione, o secondo l'ordinanza o la sentenza definitiva con cui si chiuse il giudizio. — Si indichino il Comune e la Provincia, oppure, se il reato fu commesso all'estero, lo Stato: ed inoltre il giorno, mese ed anno. — Quando il reato sia continuato, lo si dichiari espressamente e si scriva la data dell'ultimo fatto.</p>	
1°	1°	1° LUOGO	1° TEMPO
2°	2°	2°	2°
3°	3°	3°	3°
4°	4°	4°	4°

## III. Esito finale del procedimento rispetto all'imputato, distintamente per ciascuno dei reati suindicati.

11. Dichiarazione di non farsi luogo a procedere nel periodo dell'istruzione o dell'accusa.	12. Proscioglimento nel periodo del giudizio.	13. Condanna	
<p><i>(Qui sotto va segnato anche il proscioglimento pronunciato dal Pret. prima della citazione all'udienza).</i></p> <p>S'indichi, per singoli reati, attenendosi all'ordinanza o sentenza che dichiarò non farsi luogo, il motivo di questo (p. es. insufficienza indizi, vizio di mente, ecc.), citando i corrispondenti articoli di legge: e dicasi se fu preso qualche provvedimento speciale per l'imputato.</p>	<p><i>(Qui sotto va segnato anche il proscioglimento pronunciato dopo la citazione all'udienza, ma prima dell'udienza stessa).</i></p> <p>S'indichino, per singoli reati, attenendosi all'ordinanza o sentenza irrevocabile di proscioglimento, la formula legale (non farsi luogo o assoluzione) e il motivo del proscioglimento stesso (p. es. non provata reità, prescrizione, ecc.), citando i corrispondenti articoli di legge: e si dica se fu preso qualche provvedimento speciale per l'imputato.</p>	<p><b>A. Circostanze</b> che determinarono per l'imputato un aumento o una diminuzione della pena ordinaria.</p> <p>S'indichino, attenendosi alla sentenza irrevocabile di condanna, le singole circostanze, distintamente per ciascun reato, e i corrispondenti articoli di legge, specificando anche qual parte, capoverso o numero di essi fu applicato.</p>	<p><b>B. Pene inflitte.</b></p> <p>S'indichino, attenendosi alla sentenza irrevocabile di condanna, le specie e la durata o l'ammontare delle pene, accennando se vi fu sostituita la riprensione giudiziale: e dicasi se il condannato fu ammesso a scontare la pena detentiva in modo diverso dall'ordinario ed in qual modo, e se fu sottoposto alla vigilanza della P. S. e per quanto tempo.</p>
1°	1°	1°	
2°	2°	2°	
3°	3°	3°	
4°	4°	4°	

14. Indicazione e data delle ordinanze o sentenze emesse nel periodo d'istruzione o d'accusa (Limitatamente ai reati per i quali il procedimento terminò con dichiar. di non luogo).

In primo od unico grado il ..... 189 .....

In grado d'opposizione il ..... 189 .....

con esito di (rigetto, accoglimento) .....

In sede di cassazione il ..... 189 .....

(rigetto, annull.° senza rinvio, ecc.) .....

NB. Quando vi sia stata rinnovaz. del proced. istruttorio per rinvio dalla Cassazione, non si deve tener conto che dell'ultimo procedimento.

16. Data della compilazione della scheda il ..... 189 .....

15. Indicazione e data delle ordinanze o sentenze emesse nel periodo del giudizio.

In primo od unico grado il ..... 189 ..... (S'indichi se trattavasi di giudizio di prima cognizione, ovvero per rinvio in seguito ad annullamento ovvero per opposizione o purgazione di contumacia) .....

(Dicasi pure se l'ordinanza o sentenza fu emessa prima dell'udienza, ovvero all'udienza in contraddittorio o in contumacia) .....

In appello il ..... 189 .....

con esito di (rigetto, inammissibilità, conferma, riforma) .....

In cassazione il ..... 189 .....

con esito di (rigetto, inammissibilità, annullamento senza rinvio) .....

NB. Quando vi sia stata rinnovazione del giudizio (per rinvio in seguito ad annullamento o per opposizione o purgazione di contumacia) non si deve tener conto delle sentenze emanate nei vari stadii del giudizio precedente, ma solo di quelle pronunciate nel giudizio rinnovato, siano in primo grado, in grado d'appello, o in sede di Cassazione.

Firma del **Funzionario** che compilò la scheda ..... Visto: **Il Proc. generale o Proc. del Re o Pretore** (firma) .....

La presente scheda deve riempirsi immediatamente dopo pronunciata dal Giudice Istruttore o dal Pretore l'ordinanza di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti agli autori del reato.

N° del procedimento ..... dell'anno .....

(secondo il Registro generale  
dell'Ufficio  
che compila la scheda)

N° progressivo annuo della scheda .....

## SCHEDA NEI PROCEDIMENTI

PER DELITTI DEI QUALI ERANO IGNOTI GLI AUTORI

**Autorità giudiziaria** che compila la scheda .....

di .....

(Per le Preture si aggiunga: *Tribunale* di .....

**Procedimento iniziato il** ..... 18.....


(per denuncia o querela, rapporto, referto ecc.) .....

NB. — Se si è riaperta l'istruttoria e nuovamente chiusa per essere ignoti gli autori del reato,

lo si dichiara qui appresso, indicando l'anno in cui era stato chiuso il primo procedimento

.....

.....





## Reati che formarono oggetto del procedimento.

1. TITOLO DEI REATI	2. LUOGO E TEMPO DEI REATI		3. INDICAZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
secondo l'ordinanza del Giudice istruttore o del Pretore che pronunciò non farsi luogo a procedere perchè erano ignoti gli autori. — Si citino gli articoli di legge, specificando la parte o il capoverso, e il numero o la tassativa disposizione di essi che determinano il titolo di ciascun reato.	secondo l'ordinanza di non farsi luogo a procedere perchè erano ignoti gli autori. — Si indichino il Comune e la Provincia, oppure, se il reato fu commesso all'estero, lo Stato; ed inoltre il giorno, mese ed anno. — Quando il reato sia continuato, lo si dichiari espressamente e si scriva la data dell'ultimo fatto.		Se nei rapporti degli Uffici della Polizia giudiziaria era stato indicato taluno come presunto colpevole del reato, si scriva un <b>Si</b> di contro al titolo del reato stesso. Nel caso contrario si scriva un <b>No</b> .
	LUOGO	TEMPO	
1° .....	1° .....	1° .....	1° .....
2° .....	2° .....	2° .....	2° .....
3° .....	3° .....	3° .....	3° .....
4° .....	4° .....	4° .....	4° .....

4. Data dell'ordinanza che dichiarò non farsi luogo a procedere il ..... 189.....

5. Data della compilazione della scheda

Firma del Funzionario che compilò la scheda

il ..... 189.....

Visto: Il Procuratore del Re o Pre ore .....

Anno 189.....  
 .... (1°, 2°, 3° o 4° TRIMESTRE)

Distretto della Corte d'appello  
 di.....

## PROSPETTO NUMERICO DELLE ORDINANZE E SENTENZE

### AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(Pretura, Tribunale penale, Ufficio d'istruzione, Sezione d'accusa,  
 Corte d'Assise).....

ORDINANZE di non farsi luogo a proce- dono pronunciate nel..... trimestre dell'anno 189.... per essere rimasti ignoti gli autori dei delitti pre- veduti		ORDINANZE O SENTENZE di proscioglimento o di condanna divenute esecutive nel..... trimestre dell'anno 189..... per imputati di delitti preveduti			
dal C o d i c e penale	da altri Codici e da leggi speciali	dal Codice penale		da altri Codici o da leggi speciali	
		Numero delle ordinanze o sentenze	Numero degli imputati ai quali si riferiscono le contro indicate ord i n a n z e o sentenze	Numero delle ordinanze o sentenze	Numero degli imputati ai quali si riferiscono le contro indicate ord i n a n z e o sentenze
1	2	3	4	5	6

Firma del funzionario che compilò il prospetto.....

V.° Il ( Pretore, Procuratore del Re, Procuratore generale).....

*Avvertenze.* — Le notizie da segnarsi in questo prospetto debbono essere desunte dal Registro generale delle cause al termine di ciascun trimestre.

Per le ordinanze di non farsi luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei delitti, devesi indicare il numero di quelle emesse nel corso di ciascun trimestre.

Per le ordinanze e sentenze riguardanti imputati prosciolti o condannati devesi indicare il numero di quelle divenute esecutive nel corso di ciascun trimestre, non il numero di quelle pronunciate durante quel periodo di tempo.

Se in una medesima ordinanza o sentenza si tratti di più delitti, alcuni dei quali siano previsti dal Codice penale ed alcuni da altri Codici o da leggi speciali, le notizie debbono esser date soltanto sotto la rubrica riguardante i delitti previsti dal Codice penale, cioè nella colonna 1° nel caso di ordinanze di non luogo a procedere perchè ignoti gli autori del reato, o nelle colonne 3 e 4 nel caso di ordinanze o sentenze di proscioglimento o di condanna.

IX.

**Circolare con la quale si chiedono notizie sulla formazione  
delle liste dei giurati.**

---

N. 691 Uff. Stat. Giud.  
1372 Reg. Circ.

Roma, addì 2 gennaio 1896.

Con circolare della Direzione generale di statistica in data 4 febbraio 1889, n. 190-22, furono chieste alle SS. LL. alcune notizie sulla formazione delle liste dei giurati.

Intendendo ora di raccogliere le notizie stesse anche a riguardo del corrente anno, prego le SS. LL. di voler curare che sia trasmesso al Ministero, e non più tardi del 31 di questo mese, un quadro conforme al modello annesso alla presente circolare, nel quale siano esattamente indicati i dati che con esso si richiedono.

Coll'invio del prospetto vorranno poi le SS. LL. compiacersi favorirmi più particolareggiate informazioni sul modo come furono applicati gli articoli 18, n. 4, e 23 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

*Il Ministro*

CALENDA.

*Ai signori Presidenti dei Tribunali  
civili e penali.*

Statistica dei Giurati.

Liste per l'anno 1896.

C A T E G O R I E	Inscritti nelle liste comunali	VARIAZIONI OPERATE dalle Giunte mandamentali					VARIAZIONI OPERATE dalle Giunte distrettuali					NUMERO dei giurati inseriti nelle liste definitive		Osservazioni	
		Cancellati per mancanza di requisiti	Cancellati perchè contemplati				aggiunti perchè indebitamente omessi		cancellati perchè indebitamente inseriti			dell'anno 1896	dell'anno 1895		
			negli articoli 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937	negli art. 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937	nell'articolo 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1937	Inscritti nelle liste mandamentali trasmesse alle Giunte distrettuali	d'ufficio	in seguito a reclamo	d'ufficio	in seguito a reclamo	eliminati per inidoneità dell'art. 18 della legge 8 giugno 1874, n. 1937				
															2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1° Senatori e Deputati . . . . .															
2° Membri di accademie, ecc. . . . .															
3° Avvocati e procuratori . . . . .															
4° Laureati, licenziati, ecc. . . . .															
5° Professori universitari, ecc. . . . .															
6° Professori dell'istruzione secondaria, ecc. . . . .															
7° Prof. dell'istruzione speciale, ecc.															
8° Insegnanti privati . . . . .															
9° Presidi direttori, ecc. . . . .															
10° Consiglieri provinciali . . . . .															
11° Funzionari e impiegati . . . . .															
12° Autori d'opere dell'ingegno . . . . .															
13° Ingegneri, architetti, ecc. . . . .															
14° Sindaci e consiglieri comunali . . . . .															
15° Già conciliatori . . . . .															
16° Preposti al commercio, alla navigazione, ecc. . . . .															
17° Preposti ai comizi agrari . . . . .															
18° Preposti alle banche, ecc. . . . .															
19° Preposti agli istituti di credito, ecc.															
20° Impiegati provinciali, comun., ecc.															
21° Censiti															
} per più di 300 lire . . . . .															
} da 200 a 300 lire . . . . .															
} da 100 a 200 lire . . . . .															
TOTALE . . . . .															

X.

**Circolare concernente l'applicazione dell'indulto concesso  
col Regio decreto del 22 aprile 1893.**

N. 830 Uff. Stat. Giud.  
1396 Reg. Circ.

Roma, addì 5 maggio 1896.

Come è noto alle SS. LL., con Sovrano decreto del 22 aprile 1893, fu largito un indulto, totale per alcune categorie d'imputati e di condannati e parziale per altre, con la riserva che questo beneficio si avrebbe come non concesso se, nel termine di tre anni dal giorno dell'ammissione all'indulto, il condannato commettesse un nuovo delitto; nel qual caso la pena incorsa per quest'ultimo sarebbe stata aumentata in ragione di quella condonatagli, secondo le norme dell'articolo 76 del Codice penale.

Ora poichè col 22 aprile 1896 cominciò a decorrere il termine, trascorso il quale la Sovrana clemenza avrà pieno ed irrevocabile effetto per tutti coloro che non se ne dimostreranno indegni, m'importa di accertare se l'applicazione dell'indulto venne fatta rettamente e giusta lo spirito del decreto che la concedeva.

Da quest'indagine potrà anche trarsi lume e norma nello studio dell'istituto della condanna condizionale, già attuato in altri paesi, e, per quanto sembra, con buoni risultati.

Informazioni raccolte dal mio onorevole predecessore posero in chiaro che non a tutti coloro che furono ammessi all'indulto e che avrebbero dovuto perderne il beneficio per aver riportato una ulteriore condanna venne effettivamente applicata pel nuovo delitto la pena ordinaria aumentata di quella stata loro rimessa condizionalmente. Ciò è specialmente avvenuto rispetto a quelli che furono giudicati per citazione diretta o direttissima, poichè non essendo facile in questi casi di avere in tempo il certificato penale degli imputati, mancava spesso al giudice il mezzo di accertarsi se essi si trovano nella condizione preveduta nell'articolo 4 del suindicato decreto.

Ora il Governo non può ammettere che le Sovrane determinazioni, soprattutto in materia così grave e delicata, non siano rigorosamente osservate.

Per quanto io debba sperare che le SS. LL. rese accorte dai lamentati inconvenienti abbiano cercato di ripararvi, reputo tuttavia indispensabile rimuovere ogni dubbio in proposito.

Mi occorre perciò conoscere nominativamente quanti furono coloro ai quali venne applicato l'indulto e quanti fra essi, per successiva condanna, sono legalmente incorsi o verranno ad incorrere anteriormente al 1° luglio p. v. nella decadenza dal beneficio loro concesso.

A tal uopo si dovrà procedere ad un esame di tutte le declaratorie e le sentenze di condanna emesse dopo il 22 aprile 1893 e confrontarle coi certificati penali dei singoli condannati, richiamando i certificati stessi dal casellario, quando non fossero già allegati ai processi.

Qualora da questo confronto risulti che a qualcuno, tra coloro che erano stati ammessi a godere dell'indulto e che in appresso riportarono una nuova condanna per delitto, non fu aumentata la pena come è prescritto nell'articolo 4 del Regio decreto 22 aprile 1893, e quando l'azione penale non sia già estinta per essere stata interamente scontata la pena del nuovo delitto o per altro motivo, si promuoveranno dal magistrato competente i provvedimenti occorrenti a che la disposizione del succitato articolo abbia piena e rigorosa applicazione.

Prego le SS. LL. di far eseguire sotto la loro personale direzione e vigilanza tali ricerche, delle quali comprendono certamente tutta l'importanza. Dei risultati di esse si darà conto in un prospetto nominativo conforme all'unito modello, che dovrà essere spedito a questo Ministero entro il mese di luglio prossimo venturo.

Intanto mi tornerà gradita l'assicurazione che le SS. LL. hanno subito disposto per l'esecuzione di quanto vien prescritto con la presente circolare.

*Il Ministro*

G. COSTA.

*Ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello,  
Procuratori del Re e Pretori.*

Condannati ai quali fu applicato l'indulto del 22 aprile 1893				Se i condannati di contro indicati incorsero in una nuova condanna, dopo l'applicazione dell'indulto, e fino al 30 giugno 1896, si indichi:				
COGNOME E NOME	D a t a della sentenza o della declaratoria	Pena incorsa (senza la detrazione portata dall'indulto)		La data della sentenza che la pronunciò	La pena inflitta		Se dalla sentenza risulti che la pena ordinaria incorsa pel nuovo delitto fu aumentata a termini dell'articolo 4 del R. D. 22 aprile 1893 ( <i>rispondere per sì e per no</i> ).	Se l'aumento della pena ordinaria incorsa pel nuovo delitto e non applicato nella sentenza, fu invece applicato con apposito provvedimento a tonore della circolare 5 maggio 1896 ( <i>rispondere per sì o per no, indicando in questo ultimo caso la ragione del mancato provvedimento</i> ).
		Specie	Durata od ammontare		Specie	Durata od ammontare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## XI.

### Circolare concernente la distribuzione degli stampati per la statistica penale.

N. 674 Uff. Stat. Giud.  
1368 Reg. Circ.

Roma, addì 16 dicembre 1895.

Al fine di regolare colla maggiore possibile economia la distribuzione degli stampati per la statistica penale dispongo quanto segue :

1° La Direzione generale della Statistica invierà direttamente alle SS. LL., nel mese di dicembre, i registri giornalieri penali e i modelli delle schede individuali occorrenti per il servizio del rispettivo circondario durante l'anno. I signori Procuratori del Re cureranno la distribuzione di questi stampati agli uffici del Tribunale ed alle dipendenti Preture nella quantità indicata nella lettera d'invio, e calcolata in base al medio numero dei procedimenti esauriti negli anni anteriori, con un margine sufficiente per gli aumenti eventuali.

2° Qualora un ufficio giudiziario rimanesse nel corso dell'anno sprovvisto di stampati dovrà farne richiesta alla Direzione generale della Statistica col mezzo delle SS. LL., indicando se gli stampati precedentemente ricevuti siano risultati insufficienti al bisogno pel maggiore lavoro sopravvenuto o per altra giusta ragione.

3° I funzionari, che, a' termini della circolare in data 18 febbraio 1889, n. 1225, sono incaricati del servizio della statistica giudiziaria, devono sotto la loro personale responsabilità curare che non si faccia spreco degli stampati.

Raccomando alle SS. LL. ed ai signori Pretori l'esatta osservanza di queste disposizioni.

*Il Ministro*

CALENDA.

*Ai signori Procuratori del Re  
presso i Tribunali civili e penali.*





## ERRATA-CORRIGE.

Pag. 145 della 2<sup>a</sup> Parte - linea 13 - leggasi *Lucca* invece di *Lecce*.

Pag. 176 della 2<sup>a</sup> Parte - ultima linea - leggasi *opposte* invece di *apposte*.